

Francesca BERTINO

La naissance du racisme d'État dans l'Italie coloniale

La nascita del razzismo di Stato nell'Italia coloniale

Thèse en cotutelle présentée et soutenue publiquement le 4 décembre 2015
en vue de l'obtention du doctorat en Études Italiennes
de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense – ED 138, Lettres, langues, spectacles
et du doctorat in Storia, indirizzo Storia moderna e contemporanea
de l'Università degli Studi di Genova – Scuola di dottorato Società, culture e territorio
sous la direction de Mme Silvia CONTARINI et de M. Francesco SURDICH

Jury :

Membre : Mme Giuliana BENVENUTI, Professeur des universités, Università di Bologna

Rapporteur : M. Claudio CERRETI, Professeur des universités, Università degli Studi Roma Tre

Membre : Mme Silvia CONTARINI, Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre

Membre : M. Christophe MILESCHI, Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre

Membre : M. Francesco SURDICH, Professeur des universités, Università degli Studi di Genova

Rapporteur : M. Xavier TABET, Professeur des universités, Université Paris 8

Année 2014-2015

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va innanzitutto alla mia direttrice di tesi, la professoressa Silvia Contarini, per aver accolto con entusiasmo il mio progetto di ricerca, avermi aiutata a definirne gli obiettivi e averne pazientemente e accuratamente seguito gli sviluppi, passo dopo passo.

Un altrettanto sentito ringraziamento va al mio co-direttore di tesi, il professor Francesco Surdich, che da anni, ormai, è per me guida preziosa e insostituibile, sia sul piano scientifico che su quello umano.

Ringrazio poi tutti i membri della giuria di tesi per aver accettato di leggere e apprezzare questo lavoro: la professoressa Giuliana Benvenuti, il professor Claudio Cerreti, il professor Christophe Mileschi e il professor Xavier Tabet.

Grazie a Ivana Bevegni, per aver letto con attenzione tutte le stesure del presente lavoro e per i suoi utili consigli.

Un doveroso ringraziamento va poi all'École doctorale 138 (Lettres, Langues et Spectacles) dell'Università Paris Ouest Nanterre la Défense, per aver finanziato il mio lavoro e avermi permesso di svolgere la tesi nelle migliori condizioni possibili; all'équipe d'Accueil 369 (Études Romanes) e al CRIX (Centre de Recherches Italiennes de Paris Ouest) per il sostegno economico, ma anche per i convegni e le giornate dottorali da loro organizzati in cui ho potuto presentare il mio progetto e i primi risultati della ricerca.

Gli anni di tesi hanno coinciso con un'altra importante e arricchente esperienza, quella dell'insegnamento presso il dipartimento di studi italiani dell'Università Paris Ouest. Un sentito grazie va allora a tutti i miei colleghi per avermi accompagnata e guidata e per avermi spesso alleggerita dai tanti impegni che questo lavoro comporta: senza la loro generosità non sarei mai riuscita a portare a termine la stesura della tesi.

Questo lavoro non avrebbe visto la luce senza la collaborazione di tante altre persone. Grazie innanzitutto alle ricercatrici e ai ricercatori che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni, con cui ho condiviso il mio lavoro e la passione per la ricerca: grazie a Orazio e a Matthieu per avermi coinvolta nell'organizzazione del seminario di ricerca *Race et colonialisme* a cui la presente tesi deve molto. Grazie ancora a Orazio per le numerose suggestioni, le lunghe discussioni e i preziosi consigli; a Carmine per i

fruttuosi scambi e per l'attenta rilettura delle traduzioni dallo spagnolo; a Irene per le revisioni dall'inglese; a Mohamed, Matthieu e Farida per aver riletto il riassunto in francese ed infine ad Alessandro per aver condiviso questi anni di lavoro, la fatica e lo stress della redazione e per avermi aiutata a risolvere i problemi tecnici.

Senza il sostegno e l'affetto incondizionato della mia famiglia e dei miei amici, però, non sarei mai riuscita a raggiungere questo obiettivo. Grazie a mio padre e a mia madre per avermi incoraggiata, ascoltata e seguita giorno dopo giorno; alle mie sorelle, per essere sempre accanto a me anche se fisicamente distanti: grazie a Mara, Viola, Irene e Lisa. Grazie a Mohamed, per aver condiviso insieme a me quest'avventura dall'inizio alla fine; agli amici, oramai insostituibili, che ho conosciuto a Parigi e che hanno riempito questi anni di momenti bellissimi: grazie a Chiara, Anne, Farida, Dilo, Orazio, Alessandro, Letizia, Benni, Nihal e Sezer. E infine alle amiche romane che hanno reso speciale il mio soggiorno nella capitale e che hanno condiviso con me l'ansia degli ultimi mesi di tesi: grazie ad Arianna, Federica e a Emanuela.

Questa tesi è dedicata a tutte le persone che hanno dovuto abbandonare il proprio *Sud* e ad una di loro in particolare, al cui viaggio devo molto, mia nonna.

Ringraziamenti

Indice

Avvertenza

INTRODUZIONE 13

PREMESSA TEORICA

Introduzione 25

**1 GLI STRUMENTI TEORICI PER UNA RIFLESSIONE
GENERALE SUL FENOMENO DEL RAZZISMO**

1.1 Rimuovere l'identificazione fra razzismo e teorie biologiche della
differenza razziale 30

1.2 Per una teoria generale dell'analisi del razzismo: i protocolli teorici
di Stuart Hall 32

1.2.1 Il principio di specificità storica, 34

1.2.2 Le «conseguenze» del razzismo, 35

1.2.3 Funzionamento ideologico del razzismo, 38

1.3 Genealogia della moderna idea di razza 38

1.3.1 La colonialità del potere, 40

1.4 Una forma particolare di razzismo e la sua lettura genealogica: il
razzismo di Stato secondo Foucault 45

1.4.1 Che cosa è il razzismo?, 46

1.4.2 Il biopotere, 47

1.4.3 Le funzioni del razzismo, 50

1.4.4 Il rapporto sapere/potere nella società di normalizzazione
e i luoghi del razzismo, 51

1.5 Foucault coloniale 53

Conclusioni 57

PRIMA PARTE

Introduzione 61

1 L'EUROPA E I SUOI SUD

1.1 Geografia immaginaria e costruzione identitaria 64

1.2	L'Italia frontiera meridionale dell'Europa	70
1.3	Il Mezzogiorno frontiera della civiltà	76
2 LA PENISOLA E IL SUO SUD		
2.1	Con lo sguardo rivolto verso nord	87
2.2	Il '48 e le rappresentazioni della plebe meridionale	90
2.3	Il 1799	95
2.4	Il nord guarda il sud	99
	2.4.1 «L'Italia descritta e dipinta nei costumi dei suoi abitanti», 101	
2.5	Il post-'48. Le «Lettere» di Gladstone	107
2.6	Sovrapposizione della questione politica e della questione sociale	115
3 UNITÀ E CREAZIONE DELLE DUE ITALIE. LA LIBERAZIONE DELLE PROVINCE MERIDIONALI		
3.1	Verso l'Unità	122
3.2	Descrivere e governare l'alterità del Mezzogiorno: i carteggi politici	124
4 UNITÀ E CREAZIONE DELLE DUE ITALIE. IL BRIGANTAGGIO		
4.1	Caratteri generali del brigantaggio	138
4.2	La repressione del brigantaggio	140
4.3	La Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio	148
	Conclusioni	157
SECONDA PARTE		
	Introduzione	161
1 NUOVE SPEDIZIONI «NELL'INTERNO»		
1.1	Breve premessa sull'età del positivismo	163
1.2	Villari e la prima indagine razionale sulla differenza meridionale	166
2 IL MEZZOGIORNO E L'UOMO DELINQUENTE DELLA TEORIA LOMBROSIANA		
2.1	L'atavismo criminale	180
2.2	Il cranio del brigante Villella.....	181

2.3	Lombroso e il brigantaggio	188
3 ANTROPOLOGIA CRIMINALE E SCIENZA PENALE		
3.1	I nuovi orizzonti del diritto penale	197
3.2	Pericolosità del delinquente e difesa sociale	203
3.3	Condanne retoriche e assoluzioni nelle aule dei tribunali	209
4 DALL’UOMO DELINQUENTE ALLA ZONA DELINQUENTE		
4.1	La delinquenza in Sardegna	215
4.2	Le due Italie	233
5 ANCORA PIÙ A SUD		
5.1	I legami tra Mezzogiorno e Africa	240
6 ITALIANI IN AFRICA		
6.1	Le ragioni della conquista	249
6.2	Dalla primigenia colonia di Assab allo sbarco nella città-porto di Massaua	255
6.3	Da Massaua alla battaglia di Adua	259
	Conclusioni	270
TERZA PARTE		
	Introduzione	277
1 IL DIRITTO COLONIALE E IL DISCORSO GIURIDICO DELLA COLONIZZAZIONE		
1.1	Il discorso giuridico della colonizzazione	279
1.2	Caratteri generali del diritto coloniale e connessi problemi definitivi	284
1.3	I tempi del diritto coloniale	292
2 LA POLITICA DELLE DIFFERENZE		
2.1	La civiltà e l’orizzonte della giuscolonialistica	296
2.2	Dalla «nazionalità come fondamento del diritto delle genti» alle esigenze delle genti civili	304
2.3	La forza al servizio del diritto: colonizzazione e violenza	313
2.4	Definire i soggetti: excursus su cittadinanza e sudditanza	328

3 I CODICI ERITREI

3.1	Contesto storico e ruolo della magistratura togata	339
3.2	Un progetto fallito	358

4 IL DIRITTO PENALE IN COLONIA

4.1	Spazio coloniale e scienza penale	368
4.2	Infantilismo etnico	380
4.3	L'attitudine a progredire del suddito coloniale	396
4.4	Il codice penale eritreo: criteri modificatori	403
4.5	Reati e pene in generale	406
	4.5.1 Pene riservate unicamente ai sudditi coloniali e agli assimilati, 407	
	4.5.2 Pene previste per i cittadini (e gli stranieri) e gli indigeni (e gli assimilati), 416	
	4.5.3 Pena indeterminata e individualizzazione della pena, 420	
	4.5.4 L'imputabilità, 425	
	4.5.5 Il tentativo, 425	
	4.5.6 La recidiva, 426	
	4.5.7 Estinzione per oblazione, 428	
4.6	Dei delitti in specie	429
	4.6.1 Crimini speciali, 434	
4.7	Delle contravvenzioni in specie	435
	Conclusioni	436

CONCLUSIONI 439

Bibliografia Fonti primarie	449
Bibliografia Fonti secondarie	461
Indice dei nomi	475

Avvertenza

Nel presente lavoro la grafia di nomi, luoghi geografici e popolazioni è quella comunemente utilizzata dagli studiosi contemporanei.

Si precisa invece che nelle citazioni in lingua italiana o straniera la grafia originale è stata rispettata, anche quando si tratta di testi che sono stati redatti seguendo regole ortografiche cadute oramai in disuso. Le eventuali divergenze con le regole correnti non sono segnalate da fastidiosi e ripetuti [sic].

Le citazioni tratte da testi redatti in lingua straniera sono state riportate nella versione tradotta in lingua italiana. I riferimenti alla traduzione come i riferimenti all'edizione originale sono inseriti in nota e in bibliografia. Per non appesantire il lavoro, solo quando le traduzioni sono nostre, oltre al riferimento all'edizione originale, abbiamo avuto cura di riportare in nota la citazione in lingua originale.

È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche, poiché fuori dalla storia reale ogni punto sulla terra è Est e Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più chiaramente dal fatto che questi termini si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale, ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li hanno fatti accettare ovunque.

Antonio Gramsci, *Quaderni del carcere*

Introduzione

In Italia una riflessione sul razzismo, sulla razza e il peso che ha avuto nella storia del paese, viene troppo frequentemente relegata ai discorsi e alle pratiche caratterizzanti il ventennio fascista, spesso ulteriormente circoscritti agli anni in cui, nel Regno, vennero applicate le leggi razziali. Quando l'ambito è quello dell'opinione pubblica, si tratta il più delle volte di una narrazione che, confinando l'esperienza fascista tra parentesi e considerando quindi il fascismo come un corpo estraneo alla storia nazionale, ha un chiaro intento autoassolutorio; ma quando questa narrazione fa capolino in ambito accademico, essa sembra essere frutto di griglie di lettura scorrette che inficiano uno studio delle vicende coloniali e nazionali che crediamo sia doveroso intraprendere.

All'origine di questa interpretazione vi è la lettura revisionista dell'esperienza fascista inaugurata da Renzo De Felice, che fornendo un supporto teorico a un'operazione culturale che all'epoca rispondeva alle esigenze delle élites economiche e intellettuali, avrà però lunghissima vita. La cosiddetta *defascistizzazione* del fascismo che ne è scaturita, tra le numerose e fallaci analisi, opponendo un «duce cattivo e truculento a un duce morbido e “italiano”»¹, presenta il rapporto tra fascismo e razzismo come un frutto accidentale e sovradeterminato dal progressivo avvicinamento dell'Italia alla Germania nazista, relegando come corpo estraneo al regime l'applicazione della legislazione razziale.

Negando la natura violenta e razziale dell'intera esperienza fascista, essa pone un serio ostacolo a un'indagine genealogica capace di riportare alla luce le radici culturali, scientifiche e ideologiche della presenza della razza e del razzismo nella nostra storia. Non solo per un lungo periodo la precedente applicazione di una legislazione analoga in colonia è rimasta assente dalla nostra storiografia, ma gli altri *luoghi* nei quali il discorso sulla razza e le connesse pratiche furono attivi vengono accolti con estrema difficoltà

¹ S. LANARO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925*, Venezia, Marsilio, 1979, p. 7. Il commento di Lanaro è riferito all'uscita di R. DE FELICE, *Intervista sul fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1975; le posizioni revisioniste di De Felice, però, sono già rinvenibili nei suoi studi precedenti.

all'interno della nostra storia nazionale e del nostro bagaglio culturale.² Ancora oggi, come sottolinea efficacemente Miguel Mellino, «il fatto che anche l'Italia (ancor prima del fascismo) abbia ucciso in nome della superiorità della razza e della civiltà latina e occidentale/cristiana sembra essere stato espunto dalle “mappe cognitive” popolari.»³

L'aver espunto il razzismo, discorsi e pratiche razziste, dalla storia italiana è una delle cause principali dell'impermeabilità che il dibattito pubblico e intellettuale dimostra ancora oggi nei confronti dell'esperienza coloniale, ma, soprattutto, della persistenza del mito degli *italiani brava gente*. Nonostante il campo degli studi storici si sia oramai da lungo tempo aperto all'indagine dell'esperienza coloniale⁴, sia pur con evidenti ritardi e molteplici difficoltà⁵, e nonostante recenti studi si siano concentrati proprio sul portato razzista delle pratiche coloniali⁶, da un lato la sfera pubblica continua a dimostrarsi non

² A. BURGIO, *Nonostante Auschwitz. Il ritorno del razzismo in Europa*, Roma, DeriveApprodi, 2010.

³ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, Razza e Razzismo in Europa e in Italia*, Roma, Carocci, 2012, p. 111. Virgolettati nel testo.

⁴ Vengono a giusto titolo ricordati come pionieristici i lavori di R. BATTAGLIA, *La prima guerra d'Africa*, Torino, Einaudi, 1958, di A. DEL BOCA, *La guerra di Abissinia 1935-1941*, Milano, Feltrinelli, 1965, di G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Torino, Loescher Editore, 1973 e la monumentale opera di A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1976-1984; IDEM, *Gli italiani in Libia*, 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1986-1988.

⁵ Roberto Battaglia, dopo l'uscita del suo *La prima guerra d'Africa* (1958) venne attaccato dai circoli colonialisti ancora attivi in Italia; Angelo Del Boca dovette affrontare le rimostranze delle associazioni dei reduci quando pubblicò nel lontano 1965 *Guerra d'Abissinia* e successivamente l'ostilità dell'opinione pubblica nel corso della polemica scatenatasi intorno all'uso dei gas in Etiopia (l'avversario più duro e tenace, come è noto, fu il giornalista Indro Montanelli, il quale fin dal 1965 e anche dopo il riconoscimento ufficiale da parte del ministero della Difesa nel 1996 negò l'uso massiccio e sistematico dei gas tossici nella campagna d'Etiopia. L'intera vicenda è raccontata in *Una lunga battaglia per la verità*, in A. DEL BOCA, *I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra in Etiopia*, Roma, Editori Riuniti, seconda edizione 2007, pp. 147-177); Giorgio Rochat e altri studiosi trovarono spesso ostacoli all'interno e all'esterno del mondo accademico. Tuttavia, come segnala Labanca, «non sono state solo alcune questioni storiche specifiche ad essere state oggetto di polemica, ma la storia dell'espansione coloniale in genere. Un fuoco di sbarramento è stato sollevato presso l'opinione pubblica, sulla stampa e in genere nei media nei confronti della libera e critica ricerca storica sul colonialismo italiano e la si è accusata di denigrare l'opera degli “italiani brava gente”» (N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 462. Virgolettati nel testo). In merito alle difficoltà incontrate dagli studiosi del periodo coloniale dentro e fuori l'accademia: N. LABANCA, *Oltremare*, cit., capitolo ottavo *Italia senza colonie, memoria delle colonie*, pp. 427-472.

⁶ Segnaliamo qui a titolo di esempio (avremo modo di ritornare sull'argomento), B. SORGONI, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia Eritrea*, Napoli, Liguori, 1998; N. LABANCA, *Il razzismo coloniale italiano*, in A. BURGIO (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, Il Mulino, 1999; G. BARRERA, *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, in *Quaderni storici*,

solo poco recettiva, ma addirittura ostile ad affrontare uno scomodo passato, dall'altro permane una lettura che tende a confinare negli anni del regime, ed in particolar modo dell'Impero, l'esistenza di pratiche di governo coloniale razziste.

Il mondo accademico, tuttavia, negli ultimi anni e grazie soprattutto ai ricercatori più giovani, sembra aver impresso una feconda svolta alla storiografia coloniale. Recenti studi, mossi dall'esigenza di ricollocare l'esperienza coloniale tra gli elementi costitutivi della storia d'Italia, hanno portato ad una utile messa in discussione dei tradizionali confini interpretativi, cronologici, nonché disciplinari all'interno dei quali si era inizialmente sviluppata la ricerca storica italiana su questo periodo⁷; una sempre maggiore attenzione alle conseguenze del colonialismo ha reso possibile intraprendere una riflessione sulle molteplici ripercussioni di quel periodo sulla società e sulla cultura contemporanea⁸, sulla costruzione di un sentire comune razzista intorno all'altro coloniale⁹ e sugli effetti di lunga durata del razzismo coloniale nell'immaginario e nella cultura italiana.¹⁰ Memoria e immaginario, anche a causa, crediamo, di un uso riduttivo degli spunti teorici e analitici provenienti dai *postcolonial studies*, sono fra i temi che maggiormente vengono oggi posti al centro delle ricerche sul periodo coloniale e postcoloniale. Ci sembra tuttavia che persistano zone d'ombra sui rapporti che la cultura umanistica, le scienze e il discorso politico hanno intrattenuto con la razza e il razzismo

109, 2002, pp. 21-54; N. POIDIMANI, *Difendere la "razza". Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini*, Milano, Sensibili alle foglie, 2009.

⁷ Segnaliamo qui tre importanti incontri organizzati dalla *Società italiana per lo studio della storia contemporanea* che molto hanno contribuito all'apertura del dibattito in seno agli studiosi di cose coloniali portando a dialogare tra loro ricercatori dalle sensibilità differenti, sia per le discipline di cui si occupano, ma anche e soprattutto per gli approcci proposti: Seminario nazionale SISSCO, *Colonialismo e identità nazionale. L'Oltremare tra fascismo e repubblica*, Cagliari, 25-26-27 settembre, 2013; Seminario nazionale SISSCO, *L'Italia e gli 'altri' colonialismi. Ricostruzione storica, contestualizzazione e comparazione*, Modena, 26-27 settembre 2014; Seminario nazionale SISSCO, *I conti col passato: l'Italia repubblicana e l'eredità coloniale*, Cagliari, 2-4 luglio 2015. Anche altre discipline si sono fatte promotrici di interessanti momenti di dibattito: segnaliamo qui l'incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e da quello di Scienze Politiche dell'Università della Sapienza di Roma, *Lontano e vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello stato nazionale italiano*, Roma, 11 settembre 2015.

⁸ Si veda ad esempio, *Quel che resta dell'Impero. La cultura coloniale degli italiani*, V. DEPLANO, A. PES (a cura di), Milano, Mimesis, 2015.

⁹ Si veda ad esempio, G. GIULIANI, C. LOMBARDI-DIOP, *Bianco e nero. Storia dell'identità razziale degli italiani*, Le Monnier-Mondadori, Milano, 2013.

¹⁰ G. GIULIANI, C. LOMBARDI-DIOP, *Bianco e nero*, cit. Segnaliamo qui un volume collettaneo di prossima uscita, *Il colore della nazione*, G. GIULIANI (a cura di), Firenze, Le Monnier, 2015.

in Italia¹¹; sui legami, in ordine a questa problematica, tra la dimensione coloniale e la dimensione metropolitana.¹²

La presente indagine non ambisce certo a tale traguardo, ma si propone l'obiettivo di riportare alla luce l'emersione del discorso sulla razza e le funzioni che esso ha rivestito in un ambito preciso, quello giuridico-politico e in due luoghi particolari, il Mezzogiorno e la colonia nell'Italia del periodo liberale.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, nostri precedenti studi ci hanno guidato nell'individuazione della problematica del presente lavoro. In occasione della tesi di laurea magistrale¹³ abbiamo analizzato il codice penale redatto per la colonia Eritrea agli inizi del secolo scorso e dopo un accurato studio delle sue parti abbiamo messo in evidenza quella che crediamo fosse la sua caratteristica principale: si trattava, a ben vedere, di un codice differenziale; un codice, cioè, con il quale si disponeva un doppio sistema delle pene e una diversa valutazione del reato a seconda del soggetto per il quale pene e reati venivano disposti e valutati; uno strumento, insomma, attraverso il quale dividere e differenziare, tenendoli però insieme all'interno di uno spazio gerarchicamente strutturato, i due soggetti che abitavano lo spazio coloniale: i colonizzatori e i colonizzati.

L'attuale lavoro prende le mosse dalle conclusioni della precedente ricerca: gli esordi del colonialismo italiano, le prime sperimentazioni di pratiche di governo coloniale, erano già profondamente segnati dalla presenza di ciò che abbiamo chiamato razzismo di stato,

¹¹ Vanno ricordati gli importanti lavori di Alberto Burgio e di Michele Nani: *Studi sul razzismo italiano*, A. BURGIO, L. CASALI (a cura di), Bologna, CLUEB, 1996; A. BURGIO, *L'invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico*, Roma, Manifestolibri, 1998; IDEM, *Nel nome della razza*, cit.; IDEM, *Nonostante Auschwitz : il ritorno del razzismo in Europa*, Roma, DeriveApprodi, 2010; M. NANI, *La nazione e i suoi altri*, in *Storica*, X, 30, 2004, pp. 95-119; IDEM, *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*, Roma, Carocci, 2006.

¹² Segnaliamo qui un interessante contributo di Carmine Conelli, *Razza, colonialità, nazione: il progetto coloniale italiano tra Mezzogiorno e Africa*, in V. DEPLANO, A. PES, *Quel che resta dell'Impero*, cit., pp. 149-167.

¹³ *Normare per costruire il diverso. Il diritto penale nella colonia Eritrea (1897-1908)*, Tesi di laurea specialistica in Strumenti e metodi della ricerca storica, Università degli Studi di Genova, A.A. 2007-2008. Rielaborata, la parte centrale della tesi è stata oggetto di pubblicazione: F. BERTINO, *Normare per costruire il diverso. Il diritto penale nella colonia Eritrea (1897-1908)*, in *Miscellanea di storia delle esplorazioni*, XXXV, 2009, pp. 151-196.

cioè l'insieme delle pratiche messe in atto dai differenti apparati dello Stato al preciso scopo di discriminare, subordinare, o ancora escludere un gruppo.

Se presa in considerazione in quanto fatto, questa asserzione non ha, per chi scrive, nulla di stupefacente: limitandoci al panorama degli studi storici italiani, già nei primi anni Settanta e nonostante l'oblio e i ritardi dei quali lo studio della nostra vicenda coloniale ha sofferto e continua a soffrire, Giorgio Rochat scriveva che il razzismo e la sopraffazione sono condizioni preliminari per ogni conquista coloniale, «perché l'idea di voler disporre a proprio piacimento delle sorti di un popolo militarmente più debole è profondamente razzista e sopraffattoria.»¹⁴ Non può quindi sorprenderci il perdurare della stessa logica nella fase successiva alla conquista.

Se ci limitassimo, però, a constatare questa evidenza e ad assumerla come presupposto altro non ci rimarrebbe da fare se non studiare l'esperienza coloniale con l'intento di repertoriare le differenti pratiche di governo. Quel che ci sembra invece più utile e necessario è svolgere un'indagine che possa riportare alla luce la razionalità che soggiace a queste pratiche, l'orizzonte entro il quale esse trovano la propria possibilità di emersione e, al contempo, la propria giustificazione: in altri termini il discorso che soggiace alla loro messa in opera.

Ci ripromettiamo dunque di tracciare una genealogia di questo discorso: una ricostruzione che non vuole riportare alla luce continuità e filiazioni in modo deterministico – non crediamo punto possibile e riterremo storicamente scorretto riproporre sicuri archetipi e indicare obbligate conseguenze – ma, piuttosto, una ricostruzione che si pone come obiettivo uno studio dei complessi rapporti che l'Italia liberale intrattenne con la differenza e con i discorsi sulla differenza.

La presente ricerca, quindi, avrà come punto di arrivo quel codice penale che avevamo posizionato al cuore dell'indagine precedente e, procedendo a ritroso, si ripromette di inserirlo in un orizzonte più ampio. L'estensione di tale orizzonte concerne due fattori fondamentali: lo spazio/tempo all'interno del quale condurremo la nostra indagine e le discipline, i saperi coinvolti nella costruzione di un discorso sulla differenza. Uno degli obiettivi della presente ricerca è infatti quello di riposizionare l'ideazione di quel codice

¹⁴ G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Torino, Loescher Editore, 1973, p. 222.

penale all'interno non solo della scienza giuridica dell'epoca liberale e del discorso giuridico della colonizzazione, ma all'interno di un insieme più vasto ed eterogeneo di saperi e discorsi sulla differenza che caratterizzarono la cultura liberale italiana.

Sarà forse superfluo ricordare che l'avventura coloniale italiana prese avvio nella cosiddetta epoca liberale, a soli due decenni di distanza dalla proclamazione dell'Unità: non è però superfluo, crediamo, porre l'accento sulla presunta cesura che la dimensione coloniale significherebbe qualora rivolgessimo il nostro sguardo ai valori risorgimentali che avevano animato il processo di unificazione. Chi scrive è infatti convinto che una precedente e significativa messa in mora di questi valori si debba rintracciare nel complesso e da subito conflittuale rapporto che il giovane stato unitario intrattenne con il suo Sud.

È indubitabile che, oltre agli abitanti del meridione, altri e numerosi furono i soggetti intorno ai quali venne prodotto un discorso sulla differenza, atto a giustificare e produrre consenso per specifiche pratiche discriminatorie: basti pensare alle cosiddette classi pericolose – oziosi e vagabondi, ma soprattutto il nascente proletariato – ai folli, ai dissidenti politici posizionati al di fuori della compagine istituzionale – in prevalenza gli anarchici, ma sul finire del secolo anche i socialisti – alle donne, etc. Ma crediamo, e cercheremo di dimostrarlo nel corso della nostra indagine, che siano il discorso prodotto sulla differenza meridionale e quello prodotto sulla differenza coloniale a presentare interessanti analogie.

L'archivio che verrà mobilitato nel nostro studio, quindi, concerne entrambi gli spazi e include fonti eterogenee. Il discorso sulla razza, infatti, come avremo modo di illustrare nel corso della presente ricerca, è una realtà polimorfa: non solo perché esso emerge e attraversa ambiti di produzione discorsiva differenti, siano essi saperi disciplinari o luoghi enunciativi diversi; ma perché il suo stesso oggetto, la razza, è un termine al quale, a seconda dell'ambito di produzione discorsiva in cui viene utilizzato e a seconda del periodo storico in cui emerge, sono stati attribuiti significati diversi. Ciò ci obbligherà ad analizzare discorsi di natura molto differente. La presente ricerca è caratterizzata quindi da una forte interdisciplinarietà, richiesta dall'oggetto stesso dell'indagine.

L'ambito giuridico, che occupa una posizione privilegiata all'interno del nostro lavoro, è forse uno degli ambiti ai quali gli studiosi si sono rivolti fin dalle prime ricerche

sull'esperienza coloniale: la storia coloniale è stata infatti per un lungo periodo unicamente storia militare della conquista e dell'espansione e storia delle istituzioni. Ciò potrebbe sembrare in contraddizione con quanto detto sopra, cioè che la nostra ricerca prende le mosse da quel rinnovamento metodologico, ma anche disciplinare, che sta interessando oggi gli studi coloniali. È importante, quindi, chiarire che nel presente studio l'ambito giuridico verrà affrontato da una prospettiva nuova, quella offerta dall'analisi del discorso giuridico della colonizzazione¹⁵ dove *discorso*, come altrove, deve intendersi come pratica discorsiva caratterizzata da una cultura comune che è allo stesso tempo possibilità di emergenza e limite entro il quale il discorso viene costruendosi. Interrogheremo quindi il diritto coloniale in quanto espressione della logica della cultura dell'epoca: non «come componente meramente tecnica del processo di colonizzazione, congerie di norme e di istituzioni prive di presupposti e di effetti culturali»¹⁶, ma, al contrario, come una delle discipline che, in costante dialogo con gli altri saperi, contribuisce alla costruzione di una cultura coloniale e che, per gli effetti che è capace di materializzare, diviene tassello fondamentale del processo di colonizzazione e di affermazione del dominio dei coloni.

Anche se il campo principale nel quale condurremo la nostra indagine è quello giuridico-politico, le fonti che verranno esaminate – proprio perché ci siamo proposti di compiere uno scavo genealogico – sono di natura molto diversa tra loro: testi letterari, in particolare letteratura odeporea, scritti da autori *italiani* e stranieri; testi scientifici, con un'attenzione particolare alle cosiddette pseudoscienze, l'antropologia criminale e la criminologia; giornali e riviste, scientifiche e di intrattenimento; epistolari, lettere personali o missive ufficiali; scritti di natura politica, discussioni parlamentari e relazioni ministeriali; saggi di dottrina, manuali di diritto coloniale e fonti legislative.

Lo svolgimento della nostra indagine seguirà un ordine cronologico progressivo. Essa si compone di tre parti precedute da una premessa teorica sulla cui necessità e sul cui contenuto ritorneremo in chiusura del presente paragrafo.

¹⁵ P. COSTA, *Pagina introduttiva a L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, P. COSTA (a cura di), in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33/34, 2004/2005, pp. 1-9 (p. 3).

¹⁶ *Ibidem*.

L'oggetto centrale della prima parte è la costruzione della *differenza* meridionale, l'emersione dell'antimeridionalismo e il ruolo che esso giocò nel processo di *nation building*. Dopo una riflessione generale sulla costruzione dell'alterità all'interno del processo di definizione identitaria e sulla cosiddetta *geografia immaginaria*, nei primi due capitoli proporremo l'analisi di alcune rappresentazioni della penisola e del Mezzogiorno prodotte sia all'interno sia all'esterno dei confini nazionali e di esse metteremo in evidenza la particolare caratterizzazione che i Sud (europeo o nazionale) assunsero in questo periodo (XVIII-XIX secolo). Prenderemo in esame rappresentazioni prodotte in ambiti differenti (scritti politici, opere storiografiche o dedicate all'archeologia, libri di viaggio o narrativa): sottolineando scambi e prestiti, il consolidarsi e il trasmigrare degli enunciati stereotipati e dei pregiudizi che da essi presero forma, porremo l'accento sul carattere funzionale della loro emersione e del loro perdurare. Nel secondo capitolo, considerando in termini più precisi il peso che le vicende politiche giocarono non tanto nella formulazione, ma nell'attivazione e nell'utilizzazione degli stereotipi, analizzeremo più approfonditamente il loro uso politico durante il periodo risorgimentale. Nel terzo e nel quarto capitolo concentreremo la nostra attenzione sull'ambito politico-giuridico, indagando sul ruolo rivestito dalla costruzione della diversità meridionale nel momento in cui l'unità nazionale si compì e nelle vicende del brigantaggio che ad essa seguirono. Nel terzo capitolo analizzeremo le rappresentazioni discorsive contenute nelle missive che accompagnarono la conquista militare del Regno dei Borbone, mettendo in luce, quando possibile, i legami tra rappresentazioni e pratiche ed evidenziando il ruolo fondamentale che l'alterità del meridione giocò nel breve periodo in cui il Regno delle due Sicilie venne liquidato (1860-1861). Nel quarto capitolo ci concentreremo sulle vicende del brigantaggio: presenteremo in un primo momento i caratteri generali del fenomeno e la strategia messa in campo per combatterlo; analizzeremo poi la relazione prodotta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul brigantaggio (1862-1863), da cui emerge *la vera natura della questione meridionale* (questione morale e non peculiare condizione economica di una parte della nazione); infine, mostreremo come lo stereotipo del criminale imperante all'epoca sia stato funzionale alla lettura delinquenziale del brigantaggio e come esso presentasse molteplici punti in comune con la lettura in chiave morale della *questione meridionale*.

L'oggetto al cuore dei primi quattro capitoli della seconda parte è l'emersione dell'interpretazione razziale della differenza meridionale. Metteremo in evidenza come le categorie interpretative – che risolvevano in una fenomenologia delinquenziale gli atti di ribellione nel Mezzogiorno analizzati nell'ultimo capitolo della prima parte – abbiano continuato a sussistere e a orientare gli studi e i discorsi negli anni successivi, dagli scritti dei primi meridionalisti (a cominciare da Pasquale Villari) alle nuove discipline (antropologia criminale, criminologia e nuove correnti della scienza penale). Queste categorie interpretative subiranno una torsione fondamentale sul finire del secolo: il paradigma della razza emergerà come paradigma esplicativo che porterà a una lettura biologicizzante della differenza meridionale e, al contempo, dell'esistenza di due Italie ben distinte. Le differenti fonti analizzate ci permetteranno di mettere in luce le funzioni che tale lettura ha rivestito all'interno innanzitutto della scienza penale e delle cosiddette scienze ausiliarie, ma anche di produrre una riflessione più generale sul concetto di razza e sui suoi rapporti con una lettura in chiave morale e civilizzatoria della differenza.

Dopo una breve premessa sulla cosiddetta *età del positivismo*, nel primo capitolo esamineremo gli scritti di Pasquale Villari che consentono di evidenziare i legami con le categorie interpretative emerse in precedenza. Nel secondo capitolo ci concentreremo sulla peculiare rappresentazione del Sud nella produzione di Cesare Lombroso, richiamando l'attenzione sul ruolo importante che il brigante, ma più in generale gli abitanti del sud, ha rivestito nella formulazione della teoria dell'uomo delinquente. Il terzo capitolo è dedicato ai legami tra antropologia criminale e scuola positiva di diritto penale (Enrico Ferri), ma oggetto principale di indagine rimangono il Mezzogiorno e i suoi abitanti: metteremo in evidenza, infatti, il ruolo che il Sud giocherà nella definitiva torsione della visione del crimine e del criminale in chiave biologica e come ciò sia stato recepito e tematizzato all'interno della nuova corrente della scienza penale. Nel quarto capitolo, attraverso l'analisi della trilogia che Alfredo Niceforo dedicò al Sud e in particolare attraverso le sue osservazioni sulla Sardegna, completeremo il quadro dell'elaborazione in chiave biologica della differenza meridionale richiamando l'attenzione sull'emersione del cosiddetto «romanzo antropologico».

Negli ultimi due capitoli della seconda parte opereremo la transizione dal Mezzogiorno allo spazio coloniale: nel quinto capitolo, ritornando sui materiali da noi analizzati precedentemente, osserveremo come il discorso allora prodotto su entrambi questi spazi presentasse non pochi punti di contatto. Giustificato dall'eterogeneità delle fonti e dalla

complessità del periodo storico preso in esame, il sesto capitolo è dedicato a una ricapitolazione delle ragioni che spinsero il giovane Regno a partecipare allo *scramble for Africa* e alle prime fasi della colonizzazione: dall'acquisto della baia di Assab alla battaglia di Adua.

Nella terza parte focalizzeremo la nostra attenzione sullo spazio coloniale: metteremo in luce il ruolo che la differenza degli abitanti dei territori coloniali ha svolto all'interno del discorso giuridico della colonizzazione e le funzioni che lo scarto di civiltà e l'inferiorità razziale hanno rivestito nella costruzione del diritto coloniale italiano, più particolarmente del diritto penale coloniale. La fonte principale di questa ultima parte è il codice penale redatto per la colonia Eritrea, che verrà però inserito all'interno di una cornice più larga: il discorso giuridico della colonizzazione. L'obiettivo, infatti, è quello di riportare alla luce la peculiare visione che i giuristi avevano degli indigeni e il modo in cui essa venne trasposta nel testo di legge, e, soprattutto, intendiamo evidenziare la torsione che la scienza giuridica subì per poter ricomprendere al suo interno l'alterità coloniale.

Il primo capitolo è dedicato alla messa a fuoco dell'oggetto al cuore di questa parte, il diritto coloniale, e del particolare punto di vista dal quale lo analizzeremo, il discorso giuridico della colonizzazione. Nel secondo capitolo analizzeremo il ruolo rivestito dal concetto di *civiltà* e dallo scarto di civilizzazione tra colonizzati e colonizzatori all'interno della scienza giuridica coloniale: allargheremo il nostro sguardo al dibattito più prettamente politico intorno alla cosiddetta *missione civilizzatrice*, dibattito al quale, come mostreremo, il diritto e i giuristi non rimasero estranei. Come esempio della funzione che il presupposto scarto di civiltà rivestì all'interno della scienza giuridica coloniale proporremo, infine, un excursus sui concetti di *cittadinanza* e *sudditanza* limitandolo, tuttavia, all'arco temporale considerato. I successivi capitoli sono dedicati al tentativo di codificazione del diritto coloniale durante il primo governatorato civile (1898-1907): nel terzo capitolo presenteremo il contesto storico e i caratteri generali del progetto, mentre nel quarto analizzeremo il codice penale mediante le relazioni prodotte dalla commissione incaricata della sua redazione e altri precedenti interventi dei giuristi coloniali sul delicato tema del rapporto tra diritto patrio e diritto indigeno.

La premessa che abbiamo scelto di anteporre all'indagine storica vera e propria è il frutto di una riflessione teorica più ampia sul fenomeno del razzismo che abbiamo ritenuto necessario svolgere prima di affrontare l'archivio sul quale si basa il nostro lavoro.

In queste pagine affronteremo innanzitutto la questione che chi scrive ritiene centrale per un corretto studio di questo fenomeno e cioè l'erronea identificazione fra razzismo e teorie biologiche della differenza razziale. Questo quesito si rivela cruciale, a ben vedere, nell'indagine che ci apprestiamo a compiere perché, ricordiamolo, prenderemo in esame il periodo in cui emerse una lettura in chiave biologica della differenza, ma il nostro studio si propone di rivolgere lo sguardo anche al *passato* di tale lettura. Il razzismo non si è sempre ammantato di una veste biologica: nonostante ciò, crediamo, esso ha comunque potuto rivestire funzioni molto simili. Con l'obbiettivo di circoscrivere alcune linee guida per una teoria generale del razzismo, evidenzieremo quelli che sono gli aspetti essenziali che definiscono tale fenomeno. Passeremo successivamente all'analisi della genealogia della moderna idea di razza, con la quale vedremo come il razzismo ha assunto gli attributi che non cessano di definirlo ancora oggi; torneremo in seguito sul rapporto che le teorie biologiche intrattennero con il razzismo, sulla variante particolare *chiamata* razzismo di Stato e, infine, sul rapporto tra razzismo e colonialismo.

Attraverso l'analisi dell'originale riflessione su razza e razzismo prodotta da differenti autori emergerà quindi la prospettiva teorica all'interno della quale abbiamo svolto la nostra indagine: la griglia concettuale che abbiamo utilizzato nell'analisi delle nostre fonti e che abbiamo ritenuto opportuno esplicitare in apertura.

Premessa teorica

Introduzione

Negli ultimi anni il colonialismo è uno dei paradigmi che più di ogni altro lo definisce, la razzializzazione dei soggetti e delle relazioni in esso coinvolte, stanno conquistando una posizione di tutto rilievo nelle riflessioni sulla nascita e sulla costruzione della modernità europea. Il campo degli studi postcoloniali è sicuramente uno degli ambiti disciplinari che si sono dimostrati più attenti a queste riflessioni: come osserva Miguel Mellino

enfaticamente il ruolo *costitutivo* delle governamentalità coloniali-razziali nella formazione sia del mercato mondiale capitalistico sia dei processi specifici di *nation-building*, gli studi postcoloniali hanno contribuito a un *ripensamento e decentramento* radicale della conoscenza storica tradizionale su ciò che possiamo chiamare la fenomenologia della modernità.¹

Interrogare la formazione del capitalismo e le sue configurazioni attuali attraverso il significante postcoloniale significa rimettere al centro l'espansione coloniale e i rapporti neo-coloniali che determinano, oggi, la vita di milioni di persone nelle ex-colonie o nei luoghi dove, abbandonandole, esse sono faticosamente approdate. Seguire questa pista può, per certi versi, apparire una scelta non originale: lo stesso Marx, infatti, rilevò come il processo di accumulazione originaria fosse stato concomitante all'espansione coloniale e come, quindi, il capitalismo non potesse essere considerato un fenomeno esclusivamente intraeuropeo. Frantz Fanon, per citare uno degli autori che maggiormente hanno influenzato le diverse correnti dei *postcolonial studies*, e sul quale avremo

¹ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, Razza e Razzismo in Europa e in Italia*, Roma, Carocci, 2012, p. 9. Corsivi nel testo.

occasione di ritornare più avanti, affermava nel 1961 che l'Europa è un'invenzione del Terzo mondo.²

Ma se abbandoniamo il campo degli studi postcoloniali – assai variegato al suo interno: ciò che accomuna gli studiosi che vi fanno riferimento sembra per lo più essere la diffidenza con la quale i loro studi vengono accolti in ambito accademico – il significativo coloniale, soprattutto quando l'attenzione degli studiosi si concentra sul *centro* e non sui *margini*, fatica ad essere riconosciuto come rilevante. Rimettere al centro la colonia significa riconoscere l'esistenza, allora come oggi, di rapporti d'interdipendenza non solo economica tra l'Europa e il resto del mondo colonizzato. Significa capovolgere la lettura per cui la modernità e il capitalismo si sarebbero dispiegati prima in Europa e poi nel resto del mondo e così considerare lo spazio coloniale con le sue forme di governo e le sue tecniche di assoggettamento, le sue logiche di accumulazione e le sue forme di inclusione differenziale dei soggetti, dei territori e dei saperi, come un «fondamentale terreno di sperimentazione» della modernità europea e un significativo chiave della sua *contemporaneità*.³ Significa, in altri, termini, concepire i molteplici effetti di ritorno colonia-metropoli come frutto di una dinamica condivisa tra i due spazi e come altrettanti fecondi campi di indagine.

Operando questo riposizionamento, chi tra gli studiosi postcoloniali presta un'attenzione maggiore alla razzializzazione dei soggetti e delle relazioni coloniali (quelle odierne come quelle del passato) ha reso possibile un fecondo rinnovamento delle analisi sul razzismo, articolando le letture *soggettive* o *culturaliste* del fenomeno razzista con le analisi più attente alla dimensione concreta e materiale della razza.⁴ Numerosi sono gli studi che rilevano come razza e razzismo siano ben presenti oggi nelle nostre società: non parliamo qui degli strumenti intellettuali di sparute quanto obsolete correnti di pensiero o

² F. FANON, *I dannati della terra*, Torino, Einaudi, 1962 (ed. originale *Les damnés de la terre*, Paris, François Maspéro éditeur, 1961).

³ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 14.

⁴ Per quanto concerne il panorama degli studi italiani segnaliamo, a titolo d'esempio, i seguenti contributi: sul tema delle migrazioni e del loro rapporto con le discipline scientifiche, *No border. Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, S. MEZZADRA, M. RICCIARDI (a cura di), Verona, Ombre Corte, 2013; A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro*, Manifestolibri, Roma, 2012; E. RIGO, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, Meltemi, 2007. Sulla svolta materialista nei *postcolonial studies*, vedi S. MEZZADRA, *Bringing Capital Back*, in *A materialist Turn in Postcolonial Studies?*, in *Inter/Asia Cultural Studies*, 12, I, 2011, pp. 154-164.

del vocabolario utilizzato da folkloristici gruppuscoli di estrema destra; dicendo razza (e razzismo) nominiamo una categoria sociale capace di determinare ancora oggi la vita delle persone.

Nei suoi più recenti saggi, così come negli ultimi articoli, Miguel Mellino traccia un'interessante parabola di quella che egli chiama, riprendendo Gayatri Chakravorty Spivak, la *forclusione*⁵ della razza e del razzismo dal dibattito pubblico e accademico, in Italia come in numerosi altri paesi europei: causa preminente di ciò, secondo Mellino, la rimozione quasi totale dell'esperienza coloniale e imperiale nelle analisi sulla costituzione materiale e culturale della modernità capitalistica e degli stati nazionali.⁶ La rimozione del passato coloniale non tanto come rimozione di «un momento “contingente”», ma, piuttosto, come rimozione del «“discorso coloniale-razziale-civilizzatorio” al cuore della [...] costituzione politico-culturale» della modernità capitalistica e degli stati nazionali.⁷

Secondo Mellino, ad aver pregiudicato la possibilità di una analisi condotta secondo l'angolazione oggi proposta dagli studi postcoloniali, è quello che comunemente viene chiamato il *paradigma antirazzista dell'Unesco* e la lettura del fenomeno razzista che da questo prese forma, cioè quella prospettiva che negli anni Cinquanta del Novecento, concentrandosi sulla vicenda nazista, insistette particolarmente sull'urgenza di smontare i presupposti scientifici della razza, proliferati nell'ignoranza giudicata responsabile dell'emersione dei conflitti razziali; ma sono anche quelle interpretazioni che, pur in parte criticando questa lettura, hanno diffuso l'idea dell'esistenza di un razzismo senza razze: lavorando su temi quali razzismo, anti-razzismo e migrazioni, queste analisi hanno

⁵ Il riferimento è al testo G. C. SPIVAK, *Critica della ragione postcoloniale: verso una storia del presente in dissolvenza*, P. CALEFATO (a cura di), Roma, Meltemi, 2004 (ed. originale *A critique of postcolonial reason toward a history of the vanishing present*, Cambridge-London, Harvard university press, 1999), nel quale la studiosa utilizza il termine *forclusione* per descrivere la situazione in cui si trova l'informante nativo. Il termine *forclusione* è utilizzato da Spivak come da Mellino nell'accezione lacaniana: «non significa semplicemente repressione. Si tratta invece di un meccanismo di autodifesa dell'Ego che espelle dalla sua catena di significazione (dalla cultura, dal Simbolico) proprio quel significante traumatico su cui esso viene poi a fondare la sua (presunta) integrità, stabilità e coerenza.» (A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro. Rileggere il razzismo, ripensare l'antirazzismo in Italia*, in *La razza al lavoro*, cit., pp. 7-36 (p. 35). Corsivi nel testo.

⁶ M. MELLINO, *Migrazioni, razza e cittadinanze postcoloniali*, in *No border*, cit, pp. 166-191 (p. 167).

⁷ A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro*, cit., p. 19.

eluso, di fatto, la questione centrale della dimensione materiale del razzismo, proponendone una lettura come mito e/o sistema di pensiero irrazionale fondato su pregiudizi. Parimenti inefficaci, secondo lo studioso italiano, si sono dimostrate quelle letture che considerano il razzismo come «parte della “sovrastuttura” delle economie capitalistiche: come un altro dei “feticci ideologici” del capitale finalizzati a uno sfruttamento più efficace della classe operaia.»⁸

Uno dei primi pensatori ad aver insistito sugli effetti materiali del razzismo – lanciando un grido di allarme a quanti si ostinavano ad applicare rigorose analisi marxiste all’ambiente coloniale senza pertanto riconoscerne la costituzione particolare⁹ – e ad aver perfino coniato un termine che vi facesse esplicito riferimento – *razzializzazione* –, scriveva e militava nell’Algeria francese. Fu Fanon, infatti, in *Pelle nera. Maschere bianche*¹⁰ a sottolineare che

anche se le razze non esistono, ovvero non si tratta che di mere rappresentazioni o costruzioni ideologiche-culturali finalizzate al dominio dei gruppi inferiorizzati, e nonostante la definitiva sconfitta e delegittimazione scientifica dell’idea di razza avvenuta con la fine della Seconda guerra mondiale, siamo ancora alle prese con gli effetti simbolici, psicologici e materiali sul tessuto sociale della sua secolare e tragica storia.¹¹

Fanon ci parlava, o meglio, parlava a chi subiva ancora quella «tragica storia», dall’Algeria in guerra con la madrepatria francese. Il razzismo si mostrava allora capace di metamorfosarsi, di cambiare strategia e adattarsi alla società algerina immersa nella battaglia per l’indipendenza: l’apporto più significativo degli studi condotti dallo

⁸ Ivi, p. 8. Virgolettati nel testo.

⁹ «L’originalità del contesto coloniale è che le realtà economiche, le disuguaglianze, l’enorme differenza del tenore di vita, non giungono mai a occultare le realtà umane. Quando si scorge nella sua immediatezza il contesto coloniale, è evidente che ciò che fraziona il mondo è anzitutto il fatto di appartenere o meno a una data specie, a una data razza. In colonia, l’infrastruttura economica pare una superstruttura. La causa è conseguenza: si è ricchi perché si è bianchi, si è bianchi perché si è ricchi. Perciò le analisi marxiste devono essere sempre leggermente ampliate ogni volta che si affronta il problema coloniale.» (F. FANON, *I dannati della terra*, cit., p. 7).

¹⁰ F. FANON, *Pelle nera. Maschere bianche*, Milano, M. Tropea, 1996 (ed. originale *Peau noir. Masques blancs*, Paris, Editions du Seuil, 1952).

¹¹ A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro*, cit., p. 11.

psichiatra martinicano fu l'aver riconosciuto e smascherato il discorso razzista in quel particolare frangente, aver attirato l'attenzione sulle sue capacità di adattamento e sugli effetti che esso produceva sui corpi, tanto del singolo che della società algerina e francese.

Riuscire a seguirne le tracce nonostante i continui mutamenti, considerare cioè il discorso razzista come un discorso capace di mantenersi attivo in contesti sociali differenti, sembra essere oggi una delle sfide lanciate dagli studi postcoloniali, i quali (per lo meno quelli che si occupano dei fenomeni maggiormente determinati dalla categoria sociale della razza, ad esempio le migrazioni e il lavoro) si muovono traendo spunto «dai contributi di un insieme eterogeneo di prospettive all'analisi della storia della modernità capitalistica (Critical Race Theory, Black Studies, Postcolonial Studies, Decolonial Studies).»¹² La nozione che essi propongono di rimettere al centro è, appunto, quella di *razzializzazione*: *razzializzazione* e razza, dice Mellino, sono termini

scomodi, nonché imbarazzanti, in grado di provocare disagio alla loro semplice enunciazione, ma proprio per questo di fondamentale importanza tanto per svelare la costruzione gerarchizzante dei rapporti sociali e della cittadinanza che tuttora caratterizza lo spazio sociale italiano ed europeo quanto per rendere più visibili atteggiamenti, pratiche e discorsi razzisti.¹³

Nelle pagine che seguono riprenderemo alcuni dei concetti chiave che abbiamo succintamente esposto. Come anticipato nell'introduzione, questa premessa è frutto di letture preliminari alla ricerca vera e propria che ci hanno guidato nell'individuazione della problematica e, successivamente, nell'adozione di adeguati strumenti di analisi.

¹² M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 35.

¹³ A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro*, cit., p. 9.

1. Gli strumenti teorici per una riflessione generale sul fenomeno del razzismo

1.1 Rimuovere l'identificazione fra razzismo e teorie biologiche della differenza razziale

«Nominare la razza non vuol dire evocare un dato di natura o una dimensione biologica ma piuttosto richiamare una realtà dispiegata all'interno di un campo di forze. La razza è reale nel senso che esistono una dimensione e un peso materiali nell'esperienza dell'essere razzializzato.»¹⁴ L'assunto di Anna Curcio, che richiama in maniera così evidente le teorie di Fanon, ci trova perfettamente concordi. Quando nel nostro lavoro faremo esplicito riferimento alla razza sarà esattamente nei termini sopra evocati. Riteniamo pertanto utile, in questa premessa teorica nella quale cerchiamo di analizzare i paradigmi principali che informano il nostro lavoro e renderli espliciti, soffermarci sulla necessità, qui analitica ma anche sostanziale, di rimuovere l'identificazione fra razzismo e teorie biologiche della differenza razziale.

Questo passaggio è per noi cruciale perché ci permette di mettere alla prova quanto sostenuto da Fanon, cioè la lunga durata e la persistenza del razzismo, prima e dopo l'emergere delle teorie biologiche della differenza razziale. Al contempo, potremo iniziare a riempire la nostra cassetta degli attrezzi con strumenti di analisi adeguati per l'indagine del periodo storico da noi prescelto: quel periodo liberale in cui emerge una lettura in chiave razziale della differenza, ma di cui, ancora oggi, si tende ad enfatizzare i tratti di estraneità al razzismo biologico del periodo fascista, tralasciando troppo spesso l'indagine dei rapporti che esso ha intrattenuto con la dimensione della razza.

Come fare, dunque, per dissolvere questa relazione? Se focalizziamo la nostra attenzione sull'epoca a noi contemporanea, l'inconsistenza di questo legame appare ovvia. Nel secondo dopo guerra, come abbiamo già detto, l'Europa sconvolta dagli orrori nazisti ha tentato di elaborare una strategia per lasciarsi alle spalle una volta per tutte la bestia nera del razzismo. Il primo passo da compiere sembrò allora quello di smontare scientificamente proprio la pretesa scientificità delle teorie razziste. Una volta

¹⁴ A. CURCIO, "Un paradiso abitato da diavoli" ... o da porci. *Appunti su razzializzazione e lotte nel Mezzogiorno d'Italia*, <http://www.uninomade.org/un-paradiso-abitato-da-diavoli-o-da-porci/>.

smascherata la menzogna scientifica dell'esistenza di diverse razze umane, il mito che si credeva essere una mera conseguenza di questa *verità scientifica*, però, non scomparve: gli sforzi intrapresi non hanno annullato ideologie e fenomeni razzisti, i quali, oggi, si avvalgono di altri e non meno insidiosi presupposti. Basta questa contestazione per dimostrare, empiricamente, l'inconsistenza del legame tra teorie biologiche della differenza razziale e razzismo.

Ma se analizziamo l'epoca dell'imperialismo questa relazione appare molto più stretta e di difficile dissoluzione. In quegli anni, infatti, la conquista e le pratiche di discriminazione e segregazione di differenti gruppi umani vengono supportate dalle teorie biologiche della razza. Dobbiamo pertanto dedurre che razzismo e teorie biologiche della differenza razziale si equivalevano?

Se il nostro scopo fosse unicamente descrittivo, se con la nostra ricerca volessimo solamente riportare alla luce le pratiche e i discorsi razzisti dell'ideologia coloniale liberale, potremmo non porci questo quesito. In quell'epoca, infatti, come abbiamo appena detto e come mostreremo nella seconda parte di questo lavoro, emerge, anche in Italia, una elaborazione scientifica della differenza in chiave razziale. Se non indagassimo oltre, chi legge potrebbe arrivare alla personale conclusione che furono proprio queste teorie scientifiche a far emergere un'ideologia razzista; e che il processo, banalizzandolo, abbia percorso più o meno l'iter seguente: studi *scientificamente attendibili* hanno attestato l'esistenza di differenze biologiche tra i gruppi che abitano le più diverse aree geografiche del mondo: siamo perciò in grado di compilare un'universale quanto *scientificamente oggettiva* gerarchia delle popolazioni su base razziale. L'ideologia razziale (e non razzista, verrebbe da dire) ne sarebbe, quindi, una logica conseguenza.

Sappiamo però che, ben prima delle tesi scientifiche e anche dopo la loro invalidazione, un'ideologia razzista, pratiche e discorsi razzisti, sono esistiti. Non si tratta, ovviamente, di un fenomeno che permane sempre uguale a se stesso. Il razzismo si rivela un fenomeno e un'ideologia a carattere estremamente mutevole ed è proprio questa sua capacità di mutare e adattarsi a contesti ed epoche diversi ad assicurargli una sorprendente longevità.

Per dissolvere il nesso tra razzismo e teorie biologiche della differenza razziale dobbiamo quindi spostare la nostra attenzione e collocare il nostro punto di vista non all'interno del

discorso dell'ideologia razzista, ma al di fuori di esso ¹⁵: guardare che cosa lo circonda, chi lo produce, chi lo utilizza e per quali scopi. In altri termini, concentrare la nostra attenzione non solo sul contenuto, ma sulla funzionalità del discorso razzista. Operando questo spostamento e, tenendo ben presente l'evoluzione storica dei paradigmi razzisti (basti per ora il dato inconfutabile della loro permanenza nella società odierna), apparirà chiaro come il dato biologico della differenza razziale sia stato, in una data epoca, parte di una precisa strategia argomentativa e discorsiva e non l'ideologia stessa.

Per quanto si vada indietro nel tempo, ci si imbatte costantemente nel razzismo, o meglio nelle pratiche di segregazione e sfruttamento dell'*Altro*, questi fenomeni sembrano esistere da sempre. Si è soliti richiamare alla memoria l'uso del termine «barbaro» nel mondo greco o la schiavitù in epoca romana. Non possiamo dunque esimerci, prima di addentrarci nello studio puntuale del razzismo di Stato nell'Italia coloniale, dal produrre una riflessione più generale sul fenomeno del razzismo. Alcuni punti chiave pensiamo debbano essere analizzati e risolti ad un livello teorico: con l'obiettivo di circoscrivere alcune linee guida per una teoria generale del razzismo, metteremo in luce gli elementi essenziali che definiscono tale fenomeno; passeremo successivamente all'analisi della genealogia della moderna idea di razza, con la quale vedremo per quali vie il razzismo ha assunto gli attributi che non cessano di definirlo ancora oggi; torneremo in seguito sul rapporto che le teorie biologiche intrattengono con il razzismo, sulla variante particolare detta razzismo di Stato e, infine, sul rapporto tra razzismo e colonialismo.

1.2 Per una teoria generale dell'analisi del razzismo: i protocolli teorici di Stuart Hall

Molti sono gli studiosi che, partendo da campi disciplinari diversi e scegliendo oggetti di studio eterogenei, hanno indagato il fenomeno del razzismo; voler didascalicamente riportare i loro nomi e i principali testi da essi prodotti sarebbe impresa assai ardua e forse poco proficua. Abbiamo già accennato al debito scientifico che la presente ricerca ha nei confronti degli studiosi postcoloniali. Altri, come Michel Foucault o Edward Said, hanno ugualmente un posto importante nell'elaborazione delle teorie sul

¹⁵ *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, A. BURGIO (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1999, in particolare il saggio di A. BURGIO, *Per la storia del razzismo italiano*, pp. 9-32.

razzismo e del rapporto tra razzismo e colonialismo. Gli studi di Frantz Fanon, Stuart Hall, Ann Laura Stoler, Anibal Quijano, tra gli altri, arricchiranno le riflessioni teoriche e la metodologia delle presente ricerca. In questo paragrafo proponiamo i protocolli teorici per lo studio del fenomeno razzista elaborati dal sociologo britannico Stuart Hall, figura centrale dei *cultural studies*.

In un articolo apparso nel 1980¹⁶ Hall lamentava il fatto che

[...] non esistesse ancora un'adeguata teoria del razzismo, una teoria capace di tenere conto delle caratteristiche sovrastrutturali ed economiche di questo tipo di società, e, al contempo, di analizzare i diversi aspetti razziali in un modo storicamente concreto e sociologicamente specifico.¹⁷

Quest'affermazione è il punto di arrivo di una lunga disamina delle due correnti analitiche dell'ideologia razzista che Hall individua come le più influenti e importanti.¹⁸ Non è nostra intenzione qui ripercorrere interamente l'analisi del sociologo britannico, ma per meglio comprendere quanto sopra affermato, riteniamo comunque utile riportarne qualche traccia. In quest'articolo Hall tenta di sviluppare una teoria non riduzionista del razzismo e quindi non limitata né ai soli aspetti strutturali né ai soli caratteri extra-economici delle formazioni sociali. Lo scopo dichiarato è quello di far convergere le due correnti teoriche (ma anche pratico-politiche) che si sono affrontate, e si affrontano, nell'arduo compito dell'analisi della questione della razza o delle formazioni sociali nelle quali la razza gioca un ruolo di primo piano: la corrente economicista la quale – partendo

¹⁶ HALL, *Race, Articulation and Societies Structured in Dominance*, in *Sociological Theories: Race and Colonialism*, Paris, Unesco, 1980. Le citazioni sono state da noi tradotte a partire dall'edizione francese S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, in M. CERVILLE (dir.), *Identités et Culture 2. Politiques des différences*, Paris, ed. Amsterdam, 2013, pp.113-178.

¹⁷ Ivi, p. 167 : «[...] il n'existe pas encore de théorie adéquate du racisme, de théorie capable de rendre compte à la fois des caractéristiques superstructurelles et économiques de ce type de société, tout en rendant compte des divers aspects raciaux d'une manière historiquement concrète et sociologiquement spécifique.» (traduzione nostra). Vedremo oltre che, seppur datata, questa asserzione rimane valida.

¹⁸ «Les tentatives de traiter directement de la question de la "race" ou d'analyser les formations sociales où la race joue un rôle majeur forment aujourd'hui une littérature très vaste et variée qu'il est tout simplement impossible de résumer de manière adéquate. [...] Toujours est-il qu'en divisant les diverses tendances en deux courants dominants, on peut saisir quelque chose d'important de ce champ de recherche.» (S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 113). Virgolettato nel testo.

dall'assunto che le strutture e i rapporti economici abbiano un effetto sovra-determinante sulla struttura delle formazioni sociali – sostiene che le divisioni sociali che rivestono caratteristiche razziali o etniche possano, in ultima istanza, essere spiegate principalmente attraverso le strutture e i processi economici; l'approccio sociologico, dove, nella maggioranza dei casi, la razza è trattata come una categoria sociale autonoma e irriducibile delle formazioni sociali (l'approccio sociologico sostenendo che razza e etnicità posseggono delle forme di strutturazione e degli effetti propri che non è possibile spiegare come risultati delle relazioni economiche né possono essere correttamente teorizzate riducendole al loro livello di determinazione economica).

Secondo Hall, una *buona* teoria analitica del razzismo è quella che riesce a rendere complementari queste due correnti; ma, egli avverte, una tale teoria non ha ancora visto la luce. Seguono quindi quelli che Hall chiama «alcuni protocolli teorici»¹⁹, linee guida che lo studioso invita ad utilizzare nello studio dei razzismi. Essi hanno avuto, per chi scrive, una grande importanza teorica e per questo motivo crediamo utile riportarli in maniera esaustiva. Combinati con le riflessioni prodotte dagli autori citati sopra, essi chiariranno, al bisogno, le scelte metodologiche che guidano la nostra ricerca.

1.2.1 Il principio di specificità storica. Il primo di questi protocolli è un'applicazione rigorosa di ciò che Hall chiama il «principio di specificità storica».²⁰ Egli giudica errato considerare il razzismo come una «caratteristica della società umana»²¹: è impossibile, o quanto meno erroneo, estrapolare il fenomeno del razzismo dalla contingenza storica che gli è propria. Solo nell'analisi delle differenze che contraddistinguono i *razzismi*, quindi, è possibile – e riprende qui fedelmente l'analisi di Marx – coglierli come prodotto di specifiche condizioni storiche, condizioni che ne determinano in ultima analisi la validità. Una corretta analisi del fenomeno del razzismo dovrà dunque concentrarsi sulle differenze di ciò che «per il senso comune sembrano semplicemente delle varianti della

¹⁹ Ivi, p. 167: «certains protocoles théoriques» (traduzione nostra).

²⁰ Il principio di specificità storica viene correttamente collegato da Hall ad un altro principio marxista, il principio di non-riduzionismo: l'impossibilità di dedurre a priori, dal solo livello economico, i meccanismi delle strutture politiche e ideologiche (il livello economico è una condizione necessaria ma non sufficiente per spiegare i fenomeni che si producono ad altri livelli). Esso indica, più generalmente, l'impossibilità di presupporre una corrispondenza necessaria tra i differenti livelli della società.

²¹ S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 167.

stessa cosa»: ²² un'altra strategia non sarebbe secondo Hall immaginabile, «per la semplice ragione [...] che non è possibile spiegare il razzismo facendo astrazione dagli altri rapporti sociali, così come non è possibile spiegare il razzismo riducendolo a questi altri rapporti.» ²³

1.2.2 Le «conseguenze» del razzismo. Non dobbiamo, però, analizzare il razzismo solo nel suo specifico contesto storico ma, suggerisce Hall, dobbiamo seguirlo nelle trasformazioni che esso induce. Il razzismo deve essere letto come un insieme di pratiche – economiche, politiche e ideologiche – di tipo particolare, concretamente articolate ad altre pratiche simultaneamente attive nella stessa formazione sociale. È il razzismo inteso come insieme di pratiche che attribuisce una posizione specifica ai differenti gruppi sociali, conformemente alle strutture elementari della società: «Si tratta di pratiche che garantiscono l'egemonia di un gruppo dominante su una serie di gruppi subordinati, ma

²² Ivi, p. 169: «semble être pour le sens commun de simples variantes de la même chose.» (traduzione nostra).

²³ *Ibidem*: «pour la bonne raison [...] qu'il est impossible d'expliquer le racisme en faisant abstraction des autres rapports sociaux – pas plus d'ailleurs qu'on ne peut expliquer le racisme en le réduisant à ces autres rapports.» (traduzione nostra). Gli studi di Moses Finley et D. B. Davis hanno messo in luce come razzismo e schiavitù non siano da sempre le facce della stessa medaglia: nel mondo antico, infatti, anche se la schiavitù era articolata attraverso una classificazione negativa nella quale padroni e schiavi erano ben distinti, questa classificazione non era necessariamente fondata su categorie razziali; in epoca moderna, invece, nelle piantagioni del Nuovo Mondo – terreno di studi tra i più fecondi, ma allo stesso tempo tra i più complessi e dibattuti, per quanto riguarda le analisi del razzismo – questa classificazione si è, fin quasi da subito, basata su una categorizzazione razziale. A riprova del fatto che non è tanto la coincidenza tra schiavitù e razzismo, in quanto coincidenza obbligata e immanente a dover essere indagata, quanto, piuttosto, i differenti ruoli che la schiavitù ha assunto nelle diverse epoche. Solo tramite una tale disamina si può far luce sugli aspetti particolari che legano la categorizzazione razziale e il fenomeno sociale della schiavitù. Il rischio di un'analisi che non vada in questa direzione è di concludere che furono, e sono, i comportamenti di superiorità razziale a generare il fenomeno sociale della schiavitù, ipotesi che secondo Hall è largamente condivisa (S. Hall, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 169). Erronee sarebbero quindi tutte quelle letture che attribuiscono il *razzismo-in-generale* a un meccanismo della psicologia individuale, *l'istinto di razza o l'ossessione razziale*, o che per una sua analisi ricorrono alla psicologia generale dei pregiudizi. «La question n'est pas de savoir si l'homme-en-général perçoit distinctement les groupes dotés de caractéristiques "raciales" ou "ethniques" différentes, mais bien plutôt de comprendre quelles sont les conditions spécifiques qui rendent cette forme de distinction socialement pertinente et historiquement active.» (Ivi, p. 171. Corsivi nel testo). Segnaliamo due contributi degli autori succitati su questo tema: M. FINLEY, *The idea of slavery* e D. B. DAVIS, *Comparative approach to American history: slavery*, entrambi in E. GENOVESE et E. FONER (a cura di), *Slavery in the New World*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969.

in modo tale che esso possa dominare l'insieme della formazione sociale in una forma favorevole allo sviluppo sul lungo periodo della sua base economico-produttiva.»²⁴

Non dobbiamo però perdere di vista quanto Hall afferma nella premessa al suo *protocollo*: questa nuova teoria analitica deve essere capace di sganciarsi dal riduzionismo economico al quale molti l'avevano ancorata. Benché gli aspetti economici siano ovviamente cruciali, infatti, questa speciale forma di egemonia non può essere compresa come una semplice coercizione economica.²⁵ Il razzismo è sicuramente molto attivo a questo livello, ma esso intrattiene importanti e fondamentali rapporti con le altre istanze sociali, politiche, culturali e ideologiche.²⁶

Secondo Hall, tuttavia, non è legittimo affermare quanto sopra se non si indagano le modalità di quei rapporti. In che modo operano questi meccanismi? È chiaro che il razzismo non è presente e non opera con le stesse modalità in tutte le formazioni capitaliste; è ugualmente chiaro che il razzismo non è necessario al funzionamento concreto di *tutti* i capitalismi. Ancora una volta si palesa quindi la necessità di «riesaminare l'articolazione del razzismo con le altre strutture di una formazione sociale.»²⁷ L'esempio della particolare forma di controllo del lavoro che fu la schiavitù nelle piantagioni del Nuovo Mondo può essere chiarificatore.²⁸ La posizione dello schiavo prima dell'emancipazione non era, infatti, esclusivamente determinata dalle categorie razziali: erano in prima battuta i rapporti di produzione specifici dell'agricoltura basata sulla schiavitù, lo statuto di proprietà dello schiavo in quanto

²⁴ S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 169: «Ce sont des pratiques qui garantissent l'hégémonie d'un groupe dominant sur une série de groupes subordonnés, mais de manière à ce qu'il domine l'ensemble de la formation sociale sous une forme favorable au développement de sa base économique productive sur le long terme.» (traduzione nostra).

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Dice in altri termini Mellino: «Concentrarsi sulla necessaria connessione tra processi di razzializzazione e rapporti di produzione non implica di per sé un punto di vista deterministico, oggettivistico o economicista, bensì, al contrario può darci la possibilità di ripensare i "rapporti di produzione" a partire dal processo di razzializzazione e di insistere sulla loro inevitabile "articolazione" o la loro "sempre complessa imbricazione" con gli elementi di razza, genere e nazionalità in ogni formazione capitalistica. Seguendo Marx, si tratta di analizzare il capitale come relazione sociale.» (A. CURCIO, M. MELLINO, *La razza al lavoro*, cit., p. 24). Virgolettati nel testo.

²⁷ S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 169: «mettre à jour l'articulation du racisme avec les différentes structures d'une formation sociale.» (traduzione nostra).

²⁸ Vedi gli studi di Moses Finley e di D. B. Davis citati alla nota 23.

merce ed il sistema giuridico, politico e ideologico ad ancorare questa relazione all'idea di razza. Questa associazione ha fornito un quadro di riferimento pronto all'uso alle strutture del razzismo informale che si sono diffuse in seguito alla trasformazione delle forme di controllo del lavoro.

Un razzismo trasformato garantiva evidentemente la riproduzione dello statuto inferiore della mano d'opera nera in quanto frazione specifica delle classi che lavorano "liberamente" per il capitalismo industriale, ma altri meccanismi entravano in gioco, capaci di produrre nuovi modi di assicurare la sua posizione già strutturata alle nuove forme del capitale.²⁹

Benché la razza abbia continuato a strutturare le relazioni sociali, e benché di esse il capitalismo sviluppato continui a sfruttare la categorizzazione razziale ai fini pratici delle relazioni di classe, secondo Hall è più corretto indagare i *rapporti* tra razza e classe; ancora una volta, non tanto in quella che sembra una naturale corrispondenza, ma, attraverso le più articolate e ineguali relazioni intercorse fra questi due poli nelle varie epoche storiche. Quindi: quali sono le differenti forme che questi gruppi razzializzati hanno assunto sotto il capitale e quali relazioni hanno intrattenuto con esso? Le categorizzazioni razziali sono sorrette da relazioni fondamentali diverse da quelle che reggono il capitale? Come si articolano ai differenti modi di produzione? Quindi, come evolvono?

Secondo Hall, «le strutture attraverso le quali la mano d'opera nera può riprodursi [...] non sono "colorate" dalla razza, ma operano *attraverso* la razza.»³⁰ I differenti modi in cui le classi sono articolate sono gli «effetti» delle strutture del capitalismo moderno, dice Hall, e a ciascun livello della formazione sociale, sia esso economico, politico o

²⁹ Ivi, p. 172: «Un racisme transformé garantit évidemment la reproduction du statut inférieur de la main-d'œuvre noire, en tant que fraction spécifique des classes travaillant "librement" au sein du capitalisme industriel, mais d'autres mécanismes entraient également en jeu, qui engendrèrent de nouvelles manières de fixer sa position structurée vis-à-vis des nouvelles formes du capital.» (traduzione nostra. Corsivo nostro, virgolettato nel testo).

³⁰ S. HALL, *Race, articulation et sociétés structurées à la 'dominante'*, cit., p. 174 : «les structures à travers lesquelles la main-d'œuvre noire est reproduite [...] ne sont pas "colorées" par la race: elles ouvrent à travers la race.» (traduzione nostra. Virgolettato nel testo, corsivo nostro). Si veda anche *Policing the Crisis*, S. HALL e altri (a cura di), Londra, Macmillan, 1978.

ideologico, corrispondono delle modalità di rappresentazione indipendenti. La razza è intrinseca al modo in cui le classi lavoratrici nere si sono costituite in modo complesso a ciascuno di questi livelli, ed è attiva, con modalità differenti, in ciascuno di essi. È questa la dimensione materiale della razza e del razzismo: una materialità che è centrale, sia sul piano teorico, sia su quello pratico, in tutti i rapporti sociali che coinvolgono la mano d'opera nera. Ritorneremo sul rapporto tra razza e capitalismo, che Anibal Quijano ha definito la *colonialità del potere*, nel paragrafo dedicato alla genealogia della moderna idea di razza.

1.2.3 Funzionamento ideologico del razzismo. Proseguiamo e concludiamo la lettura dei protocolli stilati da Hall con l'ultima delle avvertenze: «un'adeguata analisi del razzismo deve essere completata con quella delle forme specifiche adottate dal razzismo nel suo funzionamento ideologico.»³¹ Non è sufficiente averne riconosciuto il ruolo fondamentale nelle relazioni di dominazione di una classe sull'insieme della formazione sociale e aver stabilito quali sono gli aspetti specifici che, data questa relazione, devono essere analizzati; l'ideologia razzista deve essere analizzata anche negli aspetti che la differenziano dalle altre ideologie egemoniche. Fondamentale sarà allora stabilire ciò che differenzia in prima istanza il razzismo dalle altre ideologie, cioè il fatto che esso ha *disvelato* ciò che gli altri sono stati obbligati a *costruire*: «un fondamento in apparenza naturale e universale, *iscritto* nella natura stessa.»³² E ancora, l'analisi non deve essere appiattita su questo dato, seppur fondamentale: si dovrà procedere a disarticolare gli sviluppi e le trasformazioni che un tale *dato naturale* determina sulle altre ideologie, ed indagare le trasformazioni profonde che esso opera non soltanto sui soggetti che subiscono una tale categorizzazione, sui soggetti razzializzati, ma anche sugli autori di quella spontanea forma di percezione razziale.

1.3 Genealogia della moderna idea di razza

Uno dei punti chiave che ci restano da chiarire riguarda la temporalità dell'idea stessa di razza. Per poter tracciare una genealogia del razzismo – seppur generale, perché

³¹ Ivi, p. 176: «une telle analyse doit néanmoins être complétée par celle des formes spécifiques adoptées par le racisme dans son fonctionnement idéologique.» (traduzione nostra).

³² Ivi, p. 177: «un fondement en apparence naturel et universel, inscrit dans la nature même.» (traduzione nostra. Corsivo nostro).

siamo convinti che ogni razzismo abbia una specificità storica – dobbiamo chiarire quando e come il concetto stesso di razza è nato, o in altri termini, quando ha cominciato ad operare come categoria sociale. Come scrive Mellino in *Cittadinanze postcoloniali*,

anche se l'idea di razza ha avuto uno sviluppo culturale indipendente da quello del capitalismo, è solo con l'espansione del capitalismo coloniale che essa comincerà a caricarsi di quei connotati chiaramente gerarchici e suprematisti che sfoceranno nella sua tragica accezione "biologicista" moderna. [...] La nozione di razza, la nascita di ordinamenti sociali fondati sull'oppressione razziale, è un fenomeno intrinsecamente connesso allo sviluppo globale del capitalismo coloniale.³³

In che modo il capitalismo coloniale ha posto le condizioni essenziali di produzione della moderna idea occidentale della razza? Per rispondere a questo interrogativo utilizzeremo gli studi di Anibal Quijano, teorico peruviano della decolonizzazione. Secondo Quijano, uno degli assi portanti della struttura del capitalismo coloniale moderno è la classificazione sociale della popolazione mondiale attraverso l'idea di razza. La razza è *la* costruzione mentale che esprime l'esperienza fondamentale della dominazione coloniale e permea, da allora, la forma di razionalità ad essa specifica, l'eurocentrismo. Ben più duratura del fenomeno coloniale³⁴, benché proprio in esso sia emersa e da questi abbia attinto e conservi la propria specificità, la classificazione sociale della popolazione mondiale attraverso l'idea di razza non ha cessato di contraddistinguere la struttura del potere politico ed economico contemporaneo; questa particolare forma di potere deve quindi proprio a questa costruzione mentale una delle sue caratteristiche fondamentali: la *colonialità*.³⁵

Da questo assunto si dipana l'analisi di Quijano, concentrata in gran parte sulle strategie odierne del capitalismo coloniale moderno e eurocentrico. Quel che più ci interessa nei suoi lavori è la riflessione da lui prodotta sulla simultaneità dell'apparizione della

³³ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 83. Virgolettato nel testo.

³⁴ Inteso in senso classico, il colonialismo dell'epoca moderna.

³⁵ A. QUIJANO, *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*, in E. LANDER, *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Clacso, Buenos Aires, 2003, pp. 201-246.

moderna idea di razza e del capitalismo coloniale; in altre parole, se seguiamo l'assunto di Quijano, dell'idea di razza e del colonialismo moderno.

1.3.1 La colonialità del potere. Con la scoperta dell'America (o per dirla con Quijano con l'America tout-court³⁶) nasce la prima identità moderna: uno *spazio/tempo* totalmente nuovo che sarà al contempo centro del nuovo ordine del potere mondiale e condizione fondamentale per la sua origine. Due i processi storici che ne costituiscono la base: la codificazione delle differenze tra conquistatori e conquistati attraverso l'idea di razza e l'articolazione di tutte le forme storiche di controllo del lavoro, delle risorse e dei prodotti, intorno al capitale e al mercato mondiale.

Uno dei passaggi chiave dell'analisi di Quijano è l'affermazione secondo la quale, prima della scoperta dell'America, le relazioni tra europei e non-europei non si erano mai poste in termini razziali: secondo Quijano, ma anche secondo altri importanti studiosi³⁷, l'idea stessa di razza non era conosciuta prima della scoperta dell'America. Se possiamo ipotizzare che le differenze fenotipiche tra gli esseri umani, soprattutto per ciò che concerne la più evidente, il *colore*, siano da sempre state rilevate come caratteristica peculiare dell'*Altro*, l'associazione tra razza e colore s'impone solo tardivamente. L'idea di razza sarebbe anteriore e, soprattutto, la nozione di *colore* non avrebbe avuto in principio nessuna connotazione razziale. A sostegno di questa ipotesi, il teorico peruviano riporta il caso americano: il primo popolo al quale fu applicata la categoria di razza, ci dice, furono gli indiani e non esiste nessuna documentazione che ne attesti l'associazione con la categoria *colore*. I primi uomini ai quali gli europei applicarono la categoria *colore*, invece, furono quelli tratti in schiavitù sulle coste africane. Vero è che durante la conquista, gli iberici (portoghesi e nativi di Castiglia) utilizzano il termine «nero», come attestano le cronache del tempo; ma, ed è fondamentale rilevarlo, alla stessa epoca gli europei non s'identificavano ancora come «bianchi». Questo *colore* si costruirà solo un secolo più tardi, nell'area d'influenza britannica, con l'espansione della

³⁶ Sulla costruzione storico-culturale dei termini «scoperta» o «invenzione» e «America»: L. FRANCESCHINI, *Decolonizzare la cultura. Razza, sapere e potere: genealogie e resistenze*, Verona, Ombre Corte, 2013, in particolare il secondo capitolo, *Eurocentrismo e occidentalismo: uno sguardo dalla prospettiva latinoamericana*, pp. 55-95.

³⁷ Ad esempio D. ROEDIGER, *The Wages of Whiteness. Race and the Making of the American Working Class*, Verso, London, 1991 e T. ALLEN, *The invention of the White race*, Verso, London, 1994.

pratica della schiavitù nelle piantagioni dell'America del nord e nelle Antille. Precisa Quijano: «Qui, come è evidente, il “bianco” era una costruzione identitaria dei dominatori opposta a “nero” (“Negro”, “Nigger”), identità attribuita ai dominati, nel momento in cui la classificazione razziale era già chiaramente consolidata e naturalizzata per tutti i colonizzatori, e forse anche per una parte dei colonizzati.»³⁸

La moderna idea di razza, quindi, non ebbe, in principio, un legame fondamentale con le differenze fenotipiche ma, piuttosto, si configurò come costruzione mentale atta a convalidare le relazioni sociali particolari che andavano costruendosi nel processo di colonizzazione americana. La formazione di relazioni sociali fondate su questa idea produsse nuove identità: indio, neri e meticci, i nuovi soggetti storici di cui parla Stuart Hall. Solo in un secondo tempo, i colonizzatori codificarono sulla base del colore i tratti fenotipici dei colonizzati; questo legame – razza-colore – venne assunto come caratteristica emblematica della categoria razziale. «Nella misura in cui le relazioni sociali che si stavano configurando erano relazioni di dominazione, queste identità furono associate alle gerarchie, alle posizioni e ai ruoli sociali corrispondenti come costitutive di questi e, di conseguenza, del modello di dominazione coloniale che veniva imposto.»³⁹ La successiva costituzione dell'Europa come nuova identità – anch'essa

³⁸ A. QUIJANO, « *Race* » et colonialité du pouvoir , *Mouvement*, 2007/3 n° 51, p. 115: «Bien évidemment, dans ce pays le “blanc” était une construction identitaire des dominateurs, opposée à “noir” (“Negro”, “Nigger”) identité attribuée aux dominés quand la classification raciale était déjà clairement consolidée et naturalisée pour tous les colonisateurs et, peut-être aussi, pour une partie des colonisés.» (traduzione nostra. Virgolettati nel testo).

³⁹ A. QUIJANO, *Colonialidad del poder*, cit., p. 202: «En la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquía, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía.» (traduzione nostra).

determinata dall'esperienza di dominazione coloniale dell'America⁴⁰ – e l'espansione del colonialismo europeo sul resto del mondo portarono all'elaborazione della prospettiva eurocentrica della conoscenza e con essa all'elaborazione dell'idea di razza come naturalizzazione delle relazioni coloniali di dominazione tra europei e non-europei.⁴¹ I popoli conquistati furono collocati in una posizione naturale d'inferiorità, basata sui tratti fenotipici ma anche sulle *differenze* mentali e culturali. In questo modo, la razza divenne il primo criterio fondamentale di distribuzione della popolazione mondiale nei ranghi e nei ruoli imposti dalla nuova struttura del *potere*. Si cristallizza quel legame, già messo in evidenza da Hall, tra l'ideologia razzista e il dato naturale che renderà l'ideologia razzista estremamente potente: «In altri termini, razza e identità razziale vennero stabilite come gli strumenti di classificazione sociale basilare della popolazione.»⁴²

Le nuove identità storiche prodotte sulla base dell'idea di razza furono associate a precisi ruoli e posizioni nella nuova struttura globale di controllo del lavoro; così, entrambi gli elementi, razza e divisione del lavoro, rimasero strutturalmente associati, rinforzandosi mutualmente.⁴³ E, come fa notare Mellino, razza e capitale – razzismo e capitalismo – rimasero talmente intrecciati da rendere difficile un loro riconoscimento. Sempre ripercorrendo l'esperienza americana, Quijano precisa, infatti, che, anche quando le pratiche di controllo del lavoro mutarono, la struttura globale rimase informata dall'idea di razza. Quando la Corona di Castiglia decise di abolire la schiavitù degli indiani per

⁴⁰ «Il controllo del traffico commerciale mondiale da parte dei gruppi dominanti [...] nelle zone dell'Atlantico dove essi avevano le loro sedi, stimolò un nuovo processo di urbanizzazione in questi luoghi, l'espansione del traffico commerciale tra di essi, e, conseguentemente, la formazione di un mercato regionale sempre più monetizzato grazie al flusso di metalli preziosi proveniente dall'America. Una regione storicamente nuova si costituiva come una nuova id-entità geo-culturale: l'Europa e più precisamente l'Europa Occidentale.» (Ivi, p. 206: «El control del tráfico comercial mundial por los grupos dominantes [...] en las zonas del Atlántico donde tenían sus sedes, impulsó un nuevo proceso de urbanización en esos lugares, la expansión del tráfico comercial entre ellos, y de ese modo la formación de un mercado regional crecientemente integrado y monetizado gracias al flujo de metales preciosos procedentes de América. Una región históricamente nueva se constituía como una nueva id-entidad geo-cultural: Europa y más específicamente Europa Occidental.» (traduzione nostra).

⁴¹ Ivi, p. 203.

⁴² *Ibidem*: «En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población.» (traduzione nostra).

⁴³ Ivi, p. 204.

prevenire un loro totale sterminio⁴⁴, ad esempio, questi furono rimpiazzati dalla popolazione nera e confinati alla servitù; l'esigua parte della nobiltà indiana che fu esonerata da questa pratica, lo fu in virtù del ruolo di intermediario che poteva fruttuosamente interpretare per la razza dominante. Nel XVIII secolo, i meticci di padre spagnolo e madre indiana – gruppo sociale esteso e importante – cominciarono a praticare gli stessi mestieri riservati agli iberici non nobili. In minor misura anche i meticci di madre nera, e quindi schiava, iniziarono a praticare alcuni di questi mestieri ma – precisa Quijano – furono impiegati soprattutto in attività o servizi che necessitavano di abilità o talenti particolari (la musica, per esempio). Essi però, proprio in virtù dei loro ascendenti, tardarono e faticarono a veder riconosciuto il loro nuovo ruolo. La società coloniale rimaneva in larga misura, e quasi in maniera totalizzante, una società rigidamente divisa, dove solo chi apparteneva alla razza dominante aveva diritto ad un salario, poteva in maniera indipendente produrre e far circolare merci, nonché partecipare all'amministrazione civile e militare della colonia in posizione non subordinata.

È proprio l'associazione tra *bianchezza* e salario la caratteristica che contraddistinguerà la struttura del capitalismo coloniale moderno anche quando questo sarà esportato, grazie alle nuove conquiste, nel resto del mondo. Nel corso dell'espansione mondiale della dominazione coloniale della razza superiore, il criterio di classificazione razziale fu, infatti, esteso a tutte le popolazioni:

Ogni forma di controllo del lavoro era articolata con una razza particolare. Di conseguenza, il controllo di una forma specifica di lavoro poteva consistere, allo stesso tempo, nel controllo di un gruppo specifico di gente dominata. Una nuova tecnologia di dominazione/sfruttamento, in questo caso razza/lavoro, venne articolata in modo tale da apparire come un'associazione naturale. Questa nuova tecnologia ha dato, fino a oggi,

⁴⁴ 27 dicembre 1512 (*Ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios*).

risultati eccezionali.⁴⁵

La classificazione razziale della popolazione e la subitanea associazione delle nuove identità razziali dei colonizzati con le forme di controllo del lavoro non pagato, sviluppò tra gli europei, la particolare percezione che il lavoro pagato era privilegio dei bianchi. L'inferiorità razziale dei colonizzati implicava che essi non erano degni di ricevere un salario in cambio del lavoro fornito e che erano *naturalmente* obbligati a lavorare per il proprio padrone. La colonialità del controllo del lavoro determinò così la geografia sociale del capitalismo.

La posizione centrale occupata nel nuovo ordine capitalistico mondiale diede modo all'Europa non solo di imporre il proprio dominio coloniale su un insieme assai vasto di regioni e popolazioni ma, al contempo – ed è questo un punto essenziale per comprendere il successivo sviluppo del legame tra l'idea di razza e capitalismo – di esercitare uno stretto controllo sulle forme di soggettività, sulla cultura e sulla conoscenza delle popolazioni via via inglobate nel nuovo sistema-mondo. Secondo Quijano, «tutte le esperienze, le storie, le risorse e i prodotti culturali, finirono per essere anch'esse articolate in un solo ordine culturale globale *attorno* all'egemonia europea e occidentale.»⁴⁶ L'espropriazione dei tratti culturali specifici delle popolazioni colonizzate che meglio potevano servire allo sviluppo del capitalismo a beneficio del

⁴⁵ A. QUIJANO, *Colonialidad del poder*, cit., p. 205: «Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. Consecuentemente, el control de una forma específica del trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que pareciera como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso.». Sempre Roediger (*How Race Survived U.S. History. From Settlement and Slavery to the Obama Phenomenon*, Verso, London, 2008), parla a questo proposito di *race management*. Illustra Curcio riprendendo Roediger: «Ad esempio, negli Stati Uniti, le imponenti migrazioni di inizio Novecento furono gestite attraverso la razzializzazione dei lavoratori provenienti dall'Europa meridionale e orientale e dall'Asia e, all'interno di una precisa tassonomia del lavoro su base razziale, furono stabilite mansioni e costi del lavoro. Gli anglosassoni bianchi, dunque inglesi, olandesi, tedeschi furono collocati ai vertici delle gerarchie lavorative e salariali mentre nei livelli più bassi trovarono collocazione i lavoratori di origine italiana, specie se meridionali, gli slavi, gli armeni, i cinesi, ritenuti biologicamente dotati di scarsa intelligenza.» (A. CURCIO, «*Un paradiso abitato da diavoli*», cit.).

⁴⁶ Ivi, p. 209: «todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales, terminaron también articulados en un sólo orden cultural global en torno de la hegemonía europea y occidental.» (traduzione nostra. Corsivo nostro).

centro europeo; la repressione delle forme di produzione culturale, degli universi simbolici, dei modelli di espressione e di oggettivazione della soggettività; l'imposizione della cultura del colonizzatore sempre allo scopo di riprodurre la dominazione, nel campo delle attività materiali come nell'universo simbolico (come fu il caso della religione); tutto questo «frastagliato processo implicò a lungo termine una colonizzazione delle prospettive cognitive, dei modi di produrre o attribuire significato ai risultati dell'esperienza materiale o intersoggettiva, dell'immaginario, *dell'universo delle relazioni intersoggettive del mondo*, in altri termini della cultura.»⁴⁷

L'etnocentrismo che ne conseguì ebbe, nel caso europeo, un presupposto e una giustificazione particolari: la classificazione razziale della popolazione. L'associazione di questi due fenomeni, l'etnocentrismo coloniale e la classificazione razziale aiuta a comprendere perché gli europei furono portati a sentirsi non solo superiori agli altri popoli ma, anche e soprattutto, *naturalmente superiori*.

La centralità del significante coloniale nell'analisi del capitalismo e lo stretto legame messo in luce tra etnocentrismo europeo e razzismo rivelano, inoltre, che non si può ridurre il razzismo a «mero problema antropologico, fenomeno capace di emergere, sotto le vesti di una mera pulsione latente dell'etnocentrismo costitutivo di ogni gruppo culturale, allo stesso modo in qualunque punto della storia e della geografia umana. È chiaro invece come il discorso della razza sia qualcosa di inerente alla modernità capitalistica occidentale.»⁴⁸

1.4 Una forma particolare di razzismo e la sua lettura genealogica: il razzismo di Stato secondo Foucault

I lavori del filosofo francese Michel Foucault, in particolar modo gli studi condotti sul tema dei rapporti tra sapere e potere e sul razzismo di Stato, hanno avuto un ruolo importante sia nell'individuazione della problematica al cuore della nostra indagine, sia nello sviluppo e nell'analisi della problematica stessa.

⁴⁷ Ivi, p. 210: «[...] accidentado proceso implicó a largo plazo una colonización de las perspectivas cognitivas, de los modos de producir u otorgar sentido a los resultados de la experiencia material o intersubjetiva, del imaginario, del universo de relaciones intersubjetivas del mundo, de la cultura en suma.» (traduzione nostra. Corsivi nostri).

⁴⁸ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 87.

Sebbene in maniera non sistematica, e a detta di molti studiosi in modo troppo sbrigativo, Foucault si è occupato del razzismo di Stato e del nesso sapere/potere in questo particolare contesto. Due i momenti principali in cui quest'analisi si è sviluppata: *Il faut défendre la société*, – corso tenuto dal 7 gennaio al 17 marzo 1976⁴⁹, tra l'uscita di *Surveiller et Punir* (febbraio 1975)⁵⁰ e di *La volonté de savoir* (ottobre 1976)⁵¹ –, dove centrali sono l'articolazione tra poteri disciplinari⁵² e bio-potere, la guerra come *analyseur* dei rapporti di potere e la nascita del discorso storico-politico della guerra delle razze, e *La volonté de savoir* – primo tomo de *L'histoire de la sexualité*, – saggio nel quale Foucault getta invece le basi dell'analisi su governabilità e bio-potere.⁵³

Pur con le dovute riserve, l'analisi che Foucault fece del razzismo rimane, per chi scrive, di estremo interesse e di elevata utilità. Nel prossimo paragrafo, con l'aiuto di chi, prima di noi, ha percorso lo stesso cammino⁵⁴, cercheremo di mettere in evidenza i dubbi e le critiche che l'analisi foucaultiana del razzismo di Stato solleva, mentre, nel paragrafo successivo, ci soffermeremo sulla possibile quanto discussa dimensione coloniale della genealogia del razzismo.

1.4.1 Che cosa è il razzismo? Il razzismo, secondo Foucault, è un meccanismo fondamentale del potere dello Stato moderno: da ciò si evince come il razzismo che egli prende in esame sia una particolare variante del fenomeno generale, cioè il *razzismo di*

⁴⁹ M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, Milano, Feltrinelli, 1998 (ed. originale *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1976*, EHESS-Gallimard-Le Seuil, 1997).

⁵⁰ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976 (ed. originale *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975).

⁵¹ M. FOUCAULT, *Storia della sessualità*, tomo 1, *La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, 1978 (ed. originale *Histoire de la sexualité*, tome I, *La volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976). Le citazioni sono tratte dall'edizione Milano, Feltrinelli, 2001.

⁵² Alla questione delle discipline Foucault aveva dedicato i corsi del 1972-1973 (*La société punitive*), del 1973-1974 (*Le pouvoir psychiatrique*), del 1974-1975 (*Les Anormaux*) e infine il già citato *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*.

⁵³ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, cit.

⁵⁴ Particolarmente interessanti e densi di spunti per una lettura critica dell'analisi del razzismo di Stato operata da Foucault sono i lavori della studiosa americana Ann Laura Stoler, in particolare A. L. STOLER, *Race and the Education of Desire. Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*, Durham-London, Duke University Press, 1995 e IDEM, *Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule*, Berkeley, University of California Press, 2002 (le citazioni tratte da *Carnal Knowledge and Imperial Power* sono state da noi tradotte a partire dall'edizione francese *La chair de l'empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial*, Paris, La Découverte, 2013).

Stato. Non che il razzismo non esistesse prima dell'epoca moderna, avverte il filosofo francese, o che non avesse rivestito ruoli o funzioni diversi⁵⁵: ciò che a lui interessa, però, è l'analisi del razzismo come meccanismo di potere, come *tecnologia* del potere. Tale prospettiva è al cuore della nostra ricerca.

Ciò che lega indissolubilmente il razzismo al potere nello Stato moderno è la particolare veste che quest'ultimo assume in tal epoca. Si tratta, infatti, di una tipologia particolare di potere: una sua illustrazione è dunque necessaria per comprendere natura, funzioni e ruoli del razzismo di Stato.

1.4.2 Il biopotere. A partire dalla fine del XVIII secolo, il potere subisce, secondo Foucault, una trasformazione fondamentale: se anteriormente esso era fondato sulla sovranità e questa a sua volta sul diritto di uccidere, come conseguenza delle profonde trasformazioni apportate dallo sviluppo della società capitalista, il potere sarà obbligato a divenire, invece, garante della vita.

Nella teoria classica, il diritto di vita e di morte era l'attributo fondamentale della sovranità. La vita e la morte erano concepite come appartenenti non al campo della natura ma al campo del potere politico: il sovrano poteva «far morire e lasciar vivere»⁵⁶ ed è più precisamente nel momento in cui il sovrano può uccidere, spiega Foucault, che egli esercita il proprio diritto sulla vita. La trasformazione fondamentale alla quale abbiamo accennato sopra avviene quando questo diritto sovrano è, non tanto sostituito ma, piuttosto, completato da un nuovo diritto: «tale diritto, o piuttosto tale potere, sarà esattamente il contrario di quello precedente: sarà il potere di “far” vivere e di “lasciar” morire.»⁵⁷ Nell'ambito della teoria del diritto, i giuristi nel XVII secolo ma soprattutto nel corso del XVIII, discutono precisamente del legame tra sovranità e diritto di morte, o meglio del legame fondamentale tra diritto alla vita e contratto sociale.⁵⁸ Ma Foucault, come egli stesso avverte, non è interessato a seguirne l'evoluzione nel campo della teoria

⁵⁵ «Il razzismo esisteva già e da molto tempo. Credo tuttavia che funzionasse altrove. Ciò che ha consentito l'iscrizione del razzismo all'interno dei meccanismi dello stato è risultata essere, invece, proprio l'emergenza del bio-potere.» (M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, cit., p. 220).

⁵⁶ Ivi, p. 207.

⁵⁷ *Ibidem*. Virgolettati nel testo.

⁵⁸ Ivi, pp. 207-208.

del diritto, bensì in quello dei meccanismi, delle tecniche e delle tecnologie del potere.⁵⁹ In questo ambito, a partire dalla fine del XVII, ma soprattutto dal XVIII secolo, vediamo emergere un insieme di tecniche disciplinanti che caratterizzarono appunto quella società magistralmente descritta in *Surveiller et punir*: la società disciplinare. Essa è caratterizzata da un potere che, oltre a detenere il diritto di uccidere, è impegnato in un continuo addestramento del corpo dell'individuo per mezzo di una tecnica che «incentrata sul corpo, produce degli effetti individualizzanti e manipola il corpo come focolaio di forze che occorre rendere insieme utili e docili.»⁶⁰ Una tecnica attraverso la quale, quindi, il potere regola la distribuzione spaziale degli individui assicurandosi così un potere di sorveglianza, ma, con la quale, allo stesso tempo, addestra i corpi e ne aumenta le forze produttive, razionalizzando l'economia. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, un'altra tecnologia di potere inizia ad emergere, sovrapponendosi gradualmente alla tecnologia disciplinare: il bio-potere.⁶¹ Ed è qui precisamente che si opera la rottura fondamentale con la teoria classica della sovranità perché il biopotere è tutto incentrato sulla vita dell'uomo in quanto essere vivente, sull'uomo-specie.⁶²

Direi anzi, con più precisione, che la *disciplina* tenta di regolare e governare la molteplicità degli uomini in quanto tale molteplicità può e deve risolversi in corpi individuali, da sorvegliare, da addestrare, da utilizzare, eventualmente da punire. Anche la *nuova tecnologia* che viene instaurata si rivolge alla molteplicità degli uomini, ma non in quanto la molteplicità si risolve in corpi, bensì in quanto costituisce, al contrario, una massa globale, investita da processi di insieme che sono specifici della vita, come la nascita, la morte, la produzione, la malattia, e così via.⁶³

⁵⁹ Ivi, p. 208.

⁶⁰ Ivi, p. 215.

⁶¹ L'analisi del biopotere fu intrapresa a partire da *L'Histoire de la sexualité*; ci limiteremo a questo testo che, come abbiamo detto, è complementare all'analisi del razzismo di Stato. In seguito Foucault approfondirà il tema del biopotere nei seguenti corsi: *Securité, Territoire et Population* (1978-1979), *Naissance de la biopolitique* (1978-1979) e nelle prime lezioni di *Du gouvernement des vivants* (1979-1980).

⁶² M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, cit., pp. 208-209.

⁶³ Ivi, p. 209. Corsivi nostri.

Foucault elenca alcuni dei campi d'intervento della biopolitica, tra cui la fecondità/natalità, la *morbidity* (epidemie e malattie, queste ultime definite costantemente come endemie), fenomeni universali come la vecchiaia o occasionali come le infermità, la salubrità dell'ambiente, etc. I campi d'intervento della biopolitica – o sarebbe più corretto dire di questo insieme di pratiche e saperi – chiariscono bene come il potere si assuma la responsabilità della totalità della vita, intesa come insieme dei processi biologici che definiscono l'uomo-specie.

Va da sé che il biopotere si costruisce a partire da alcune fondamentali trasformazioni, o meglio in stretta simbiosi con esse: la più importante è sicuramente l'emergere della popolazione quale fatto politico, allo stesso tempo come problema biologico e come problema di potere; va notato che tutti i fenomeni ai quali il biopotere si rivolge divengono visibili, tanto nei loro effetti economici quanto in quelli politici, precisamente ad un livello di massa. È al livello della massa, infatti – e sul lungo periodo –, che gli avvenimenti aleatori, siano essi universali o accidentali, possono essere colti.

Il biopotere utilizza un insieme di tecnologie

che raccoglie gli effetti di massa propri a una specifica popolazione e cerca di controllare la serie degli avvenimenti aleatori che possono prodursi all'interno di una massa vivente. Si tratta inoltre di una tecnologia che cerca di controllarne, e eventualmente di modificarne, la probabilità, e in ogni caso di compensarne gli effetti. Per mezzo dell'equilibrio globale, piuttosto che attraverso l'addestramento individuale, tale tecnologia ha di mira qualcosa come un'omeostasi: la sicurezza dell'insieme in relazione ai suoi pericoli interni.⁶⁴

Poiché è lo sviluppo del capitalismo moderno che ha indotto una trasformazione del potere, più precisamente delle tecnologie del potere, la biopolitica va analizzata come prodotto delle trasformazioni indotte a livello economico e sociale dall'emergere del capitalismo moderno e questo, a sua volta, come fenomeno vincolato, nelle sue condizioni d'emergenza, dalle nuove tecnologie del potere. Ed è analizzandola nell'ambito dello sviluppo capitalista che possiamo meglio comprendere come la

⁶⁴ Ivi, p. 215.

biopolitica non sostituisca la società disciplinare bensì la integri. Entrambe le tecnologie devono, infatti, essere concepite come aggiustamenti del potere per meglio far fronte, accompagnare e al contempo creare, le condizioni dello sviluppo capitalista.

Questo non ha potuto consolidarsi che a prezzo dell'inserimento controllato dei corpi nell'apparato di produzione, e grazie ad un adattamento dei fenomeni di popolazione ai processi economici. Ma ha richiesto di più; gli è stata necessaria la crescita degli uni e degli altri, il loro rafforzamento così come la loro utilizzabilità e la loro docilità gli sono stati necessari metodi di potere suscettibili di aumentare le forze, le attitudini, la vita in generale, senza pertanto renderle più difficili da assoggettare.⁶⁵

La società in cui convivono queste due tecnologie del potere è quella che Foucault definisce società normalizzatrice, nella quale attraverso le tecniche disciplinanti il potere si occupa del corpo e, attraverso le tecniche di *regolarizzazione*, dell'insieme della popolazione. È quindi normalizzatrice quella società in cui il potere si fa totalmente carico della vita.

Come può, allora, «dare la morte», un potere che ha come obiettivo il «fare vivere»? Come esercitare il potere della morte in un sistema politico imperniato sul biopotere?⁶⁶ È precisamente qui che entra in gioco il razzismo: il razzismo di Stato è un'esigenza prodotta dal biopotere, è lo strumento attraverso il quale il potere può continuare ad esercitare il diritto di uccidere.⁶⁷ Vediamo come.

1.4.3 Le funzioni del razzismo. La principale funzione del razzismo è frammentare, dividere, quel *continuum* biologico quale è la popolazione secondo il biopotere.

All'interno del *continuum* biologico della specie umana, l'apparizione delle razze, la distinzione delle razze, la gerarchia delle razze, la qualificazione di alcune razze come

⁶⁵ M. FOUCAULT, *Storia della sessualità*, cit., p. 124.

⁶⁶ M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, cit., pp. 219-220. «Come può un potere esercitare nella condanna a morte le sue più alte prerogative, se il suo ruolo principale è di assicurare, di sostenere, di rafforzare, di moltiplicare la vita e di ordinarla?» (M. FOUCAULT, *Storia della sessualità*, cit., p. 122).

⁶⁷ «Sia ben chiaro che quando parlo di messa a morte non intendo semplicemente l'uccisione diretta, ma anche tutto ciò che può essere morte indiretta: il fatto di esporre alla morte o di moltiplicare per certuni il rischio di morte, o più semplicemente la morte politica, l'espulsione, il rigetto.» (M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, cit., p. 222).

buone e di altre, al contrario, come inferiori, costituirà un modo per frammentare il campo del biologico che il potere ha preso a carico, diventerà una maniera per introdurre uno squilibrio tra i gruppi, gli uni rispetto agli altri, all'interno di una popolazione.⁶⁸

Come potrebbe altrimenti il potere esporre alla morte quelle stesse persone di cui dice di prendersi cura? È il razzismo che, d'ora in avanti, deciderà chi deve vivere e chi deve morire. Questa funzione principale ha una diretta conseguenza, o potremmo dire, il razzismo di Stato assolve a una seconda funzione: stabilire una relazione positiva tra l'atto di uccidere e l'esistenza umana; uccidere diviene il mezzo attraverso il quale, non solo – come succedeva in passato – eliminare il nemico, ma anche rafforzare la propria razza. E in quel *continuum* biologico che è la popolazione i nemici da eliminare non sono più (o sarebbe meglio dire non solo) i nemici nel senso politico del termine, ma i pericoli, interni od esterni, che la popolazione corre. «In altri termini: la messa a morte, l'imperativo di morte, nel sistema del bio-potere è ammissibile solo se tende non alla vittoria sugli avversari politici, ma all'eliminazione del pericolo biologico e al rafforzamento, direttamente collegato a questa eliminazione, della specie stessa o della razza.»⁶⁹

1.4.4 Il rapporto sapere/potere nella società di normalizzazione e i luoghi del razzismo. Per comprendere in quali momenti il bio-potere ricorre al razzismo è importante accennare al nesso tra sapere e potere nella società di normalizzazione ed esplicitare, in termini che qui non possono che restare generali, il legame che si è rapidamente imposto tra la teoria biologica del XIX secolo e il discorso del potere. Parlando di *evoluzionismo*, Foucault fa riferimento non tanto alla teoria di Darwin quanto a tutte le nozioni quali *gerarchia delle specie, selezione naturale applicata alla società*, insomma, al darwinismo sociale nelle sue differenti declinazioni. Questo insieme di nozioni, secondo Foucault, non deve essere analizzato né come un modo di trascrivere in termini biologici il discorso politico né come una strategia volta a nascondere il discorso politico sotto

⁶⁸ Ivi, p. 220. Corsivo nel testo.

⁶⁹ Ivi, p. 221.

un'autorità scientifica ma, piuttosto, come il solo modo possibile di pensare lo scontro, la condanna a morte, il rischio di morte, in una società retta dalla biopolitica.

Il razzismo entra dunque in funzione in quei momenti in cui il diritto di uccidere s'impone come necessario. In quali momenti, dunque? «Il razzismo si è sviluppato in primo luogo con la colonizzazione, vale a dire con il genocidio colonizzatore.»⁷⁰ La personale *classifica* stilata da Foucault ci conferma che la genealogia del razzismo di Stato da lui proposta concorda con le analisi condotte nell'ambito degli studi postcoloniali. Vedremo però, nel prossimo paragrafo, come la lettura del Foucault *coloniale*, benché sempre più diffusa negli studi e sul periodo coloniale e sul periodo post-coloniale, ponga non pochi problemi. È importante, comunque, evidenziare qui come il fatto di definire, seppur concisamente, la *colonizzazione* come *genocidio colonizzatore* lasci intravedere come il razzismo e il processo di colonizzazione siano inscindibili. «Quando infatti sarà necessario uccidere delle genti, intere popolazioni, intere civiltà, come lo si potrà fare se si funziona secondo la modalità del bio-potere? Ebbene, grazie ai temi dell'evoluzionismo, tramite un razzismo.»⁷¹

Al secondo posto, in un elenco che non si vuole in nulla esaustivo, Foucault posiziona la guerra. Come potrebbe, infatti, il potere uccidere ma, soprattutto, chiamare alle armi e dunque moltiplicare il rischio di morte per i suoi protetti? Inoltre, l'abbiamo già detto, nella società di normalizzazione il nemico da distruggere viene identificato non solamente nell'avversario politico ma nella «razza avversa, quella [specie] di pericolo biologico rappresentato, per la razza che noi siamo, da coloro che ci stanno di fronte.»⁷² Aggiungiamo qui che nel corso del XIX secolo e proprio grazie alla teoria biologica, emerge un tema del tutto nuovo, come è noto, cioè la guerra non più come momento di difesa ma come possibilità di rigenerazione della propria razza.

In *Il faut défendre la société* gli altri luoghi in cui il razzismo di Stato emerge vengono solo elencati (tutti, d'altronde, sono stati oggetto di puntuali investigazioni in altri momenti), ma essi sono di estrema importanza per comprendere appieno il fenomeno che stiamo analizzando. Si tratta infatti della criminalità, della follia e della malattia mentale,

⁷⁰ Ivi, p. 222.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*. Parentesi nel testo.

della storia della società e delle differenti classi sociali, etc. Possiamo quindi concludere questo paragrafo sottolineando un tassello fondamentale dell'analisi svolta da Foucault che si rivelerà fondamentale anche per l'analisi che ci accingiamo a compiere (la nascita del razzismo di stato nell'Italia coloniale): il razzismo è la tecnologia del potere indispensabile in una società di normalizzazione quando questo stesso potere deve far valere il diritto di morte, tanto all'interno della società sulla quale esercita la sua presa quanto all'esterno di essa.

1.5 Foucault coloniale

Per gli studi coloniali (e postcoloniali) il lavoro di Michel Foucault ha assunto nel tempo una posizione di tutto rilievo. A prima vista ciò può sembrare paradossale: il mondo coloniale e la dimensione coloniale sono, di fatto, i grandi assenti nei suoi lavori e la razza, oggetto chiave degli studi coloniali più recenti, è rimasta per molto tempo un tema poco esplorato dai tanti lettori della sua opera. L'interesse per Foucault si deve in prima battuta, infatti, alle stimolanti analisi che egli ha sviluppato sugli effetti politici della produzione del sapere. È così che, per esempio, anche se le sue riflessioni non uscirono quasi mai dai confini territoriali e, soprattutto, storico-culturali del mondo occidentale, sembra ovvio accostare – e così arricchire – le sue analisi a quelle di Edward Said. Nonostante il fatto che gli studi di Foucault abbiano, da subito, suscitato un grande interesse in Francia come all'estero, ed in numerosi quanto eterogenei campi del sapere (in virtù, crediamo, della vastità dei soggetti analizzati e delle numerose discipline attraversate e trasformate dal filosofo stesso), pochi sono gli studiosi che *lavorano con* la dimensione *coloniale* di Foucault e la sua genealogia della razza rimane uno degli strumenti analitici tra i meno utilizzati.⁷³ Fanno eccezione, tra pochi altri, i lavori di Ann Laura Stoler, antropologa e storica americana che, fin dagli anni Novanta, si è concentrata proprio sul razzismo di Stato e sulle problematiche che emergono quando la genealogia foucaultiana *incontra* il mondo coloniale.

⁷³ Per un'ipotesi sulle ragioni del mancato utilizzo della dimensione coloniale di Foucault, vedi A. L. STOLER, *La chair de l'empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial*, cit., in particolare le pp. 201-203.

Nel 1995, la Stoler pubblica *Race and the Education of Desire*⁷⁴ con il quale dà avvio a un importante dibattito non solo sul Foucault *coloniale* ma, soprattutto, sul tema della razza nelle analisi foucaultiane. È però nel più recente *Carnal Knowledge and Imperial Power*⁷⁵ che la Stoler mette a frutto in modo più completo l'utilizzo degli strumenti teorici foucaultiani. La posizione centrale che la storica americana dedica alle analisi del filosofo francese si deve al fatto che entrambi, oltre che concepire la razzializzazione dei corpi come strumento centrale e performante del potere e quindi, considerare il corpo non come metafora del potere ma come luogo privilegiato della microfisica del potere, pongono il sesso, e la sessualizzazione, al centro dei meccanismi stessi di razzializzazione.⁷⁶ Le critiche che Stoler porta alla genealogia proposta da Foucault contribuiscono a mettere a punto una *definizione* più completa del razzismo di Stato e ad approntare quindi uno strumento analitico capace di rendere conto del fenomeno.

La Stoler dice di rivolgersi più al quadro teorico complessivo che emerge dagli studi di Foucault che ai riferimenti cronologici in cui lo stesso filosofo ha posizionato le numerose fratture, le sovrapposizioni, i ritorni, gli elementi cardine delle sue genealogie. In particolare, ovviamente, gli ancoraggi cronologici della genealogia del razzismo. Già in *Race and the Education of Desire*, Stoler aveva messo in luce come «la proliferazione dei discorsi sulla sessualità che Foucault osserva in Europa nel XVIII e nel XIX secolo⁷⁷ non si fosse limitata a questo solo continente, ma, al contrario, avesse percorso una via imperiale molto più tortuosa.»⁷⁸ È la radice europea del legame tra formazione dell'io borghese e sessualità, ipotesi foucaultiana, che Stoler mette in crisi, mostrando come la dimensione imperiale abbia giocato un ruolo di primissimo piano. I discorsi individuati

⁷⁴ A. L. STOLER, *Race and the Education of Desire*, cit.

⁷⁵ A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit., in particolare il capitolo 5, *Une lecture coloniale de Foucault. Corps bourgeois et soi racial*, pp. 193-218.

⁷⁶ «Quando ho iniziato a lavorare sui discorsi coloniali che collocano il sesso al cuore della “verità” del sé razzializzato, mi sono rivolta nuovamente a Foucault.» (Ivi, p. 193: «Lorsque mon travail s'est porté sur les discours coloniaux qui situent le sexe au cœur de la “vérité” du soi racialisé, c'est encore vers Foucault que je me suis orientée.» (traduzione nostra. Virgolettati nel testo).

⁷⁷ Secondo Foucault, nel XIX secolo, l'attenzione che la biopolitica rivolge simultaneamente al corpo e alla popolazione rende il sesso e la sessualità i bersagli centrali delle tecnologie del potere.

⁷⁸ A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit., p. 197: «la prolifération des discours sur la sexualité que Foucault observe en Europe aux XVIII et XIX siècle ne se limite pas à ce seul continent ; elle emprunte au contraire une voie impériale bien plus détournée.» (traduzione nostra).

da Foucault, infatti, attraversavano, e venivano quindi modificati, quegli uomini e quelle donne la cui identità era determinata dalla dimensione imperiale delle loro esistenze, cioè dalle produzioni e dalle percezioni imperiali e dagli *Altri* razzializzati che queste producevano. Afferma quindi Stoler: «non si possono cogliere le tecnologie del sesso sviluppate nel XVIII e nel XIX senza ricercarne le radici nell'esperienza coloniale.»⁷⁹ Più avanti, sempre nello stesso saggio, Stoler evidenzia come queste stesse categorie razziali non fossero limitate all'ambiente coloniale ma come le stesse identità borghesi europee fossero definite, in colonia come nella metropoli, proprio dalla categoria razziale. Quindi, conclude tanto le classificazioni razziali quanto quelle sessuali, «appaiono come dei meccanismi di organizzazione che, all'inizio del XIX secolo, nascono da una *dinamica condivisa*. Il pensiero razziale non è una conseguenza dell'ordine borghese, ma un suo tratto costitutivo.»⁸⁰

L'analisi della Stoler, che individua negli ancoraggi temporali e dunque spaziali di Foucault il punto debole delle sue genealogie, è largamente condivisa anche da altri studiosi. Non si tratta di speculazioni filosofiche: ricerche storiche su oggetti più o meno specifici hanno permesso, di fatto, di spostare cronologicamente e spazialmente la nascita della modernità capitalista, fissata in passato nel cuore dell'Europa. La storica americana sottolinea come numerose ricerche abbiano contribuito a rendere sempre più critica la genealogia tutta europea prodotta da Foucault; non solo per quanto riguarda il rapporto tra sessualità e costruzione dell'identità borghese ma, potremmo dire, anche per ciò che riguarda gli oggetti chiave che Foucault individua come costitutivi della modernità europea: ella ricorda come, per esempio, Timothy Mitchell abbia rintracciato nell'Egitto dell'impero Ottomano il primo Panopticon.⁸¹ Abbiamo visto con Quijano come la modernità capitalistica europea sia nata con l'America e come questa, ancor prima del vecchio continente, si imponga come nuova soggettività moderna. Foucault stesso,

⁷⁹ *Ibidem*: «On ne peut pas saisir les technologies du sexe développées au XVIII et au XIX siècle sans en chercher les racines dans le terreau colonial.» (traduzione nostra).

⁸⁰ A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit., p. 198: «apparaissent comme des mécanismes d'ordonnement qui, au début du XIX siècle, naissent d'une *dynamique partagée*. La pensée raciale ne suit pas l'ordre bourgeois, elle le constitue.» (traduzione nostra. Corsivo nostri).

⁸¹ Ivi, p. 200. Il riferimento è a T. MITCHELL, *Colonising Egypt*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

sempre in *Il faut défendre la société*, anche se in modo molto conciso e senza poi ritornarvi in modo più critico, affermava:

Non bisogna mai dimenticare che se la colonizzazione con le sue tecniche e le sue armi politiche e giuridiche, ha trasferito dei modelli europei in altri continenti, ha provocato a sua volta numerosi effetti di ritorno sui meccanismi di potere in Occidente, sugli apparati, le istituzioni e le tecniche di potere. Vi è stata tutta una serie di modelli coloniali che sono stati riportati in Occidente e che hanno consentito all'Occidente di praticare su se stesso qualcosa come una colonizzazione, un colonialismo interno.⁸²

Concludiamo ricapitolando quelli che a nostro avviso rimangono, al di là delle *correzioni* apportatevi da Stoler, gli apporti fondamentali proposti da Foucault per una genealogia del razzismo di Stato. Innanzitutto, la definizione di razzismo di Stato come strumento, tecnologia del potere indispensabile nel contesto dello stato moderno. Foucault scarta così l'ipotesi, assai diffusa, che il razzismo sia uno sviluppo patologico ed eccezionale di un'autorità statale in crisi.⁸³ Il legame che egli rintraccia, inoltre, tra società normalizzatrice e capitalismo e quindi, anche se in maniera indiretta, tra capitalismo e razzismo. In ultimo, osserviamo come il razzismo di Stato secondo Foucault sia uno strumento che il potere utilizza e dirige tanto all'esterno quanto all'interno della propria popolazione. Queste caratteristiche permettono di includere Foucault tra gli studiosi che denunciano la riduzione del razzismo a problema antropologico e rende possibile un utilizzo complementare della sua analisi e di quella svolta da Quijano.

⁸² M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, cit., pp. 91-92. Dobbiamo però ricordare ancora una volta che la genealogia del razzismo di Stato proposta da Foucault è probabilmente la meno strutturata: affermazioni come quella riportata poc'anzi non vengono adeguatamente argomentate. Mellino, ad esempio, insiste molto sul carattere eurocentrico delle successive analisi del biopotere proposte dal filosofo francese. Vedi M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., nota 4 a p. 86, p. 104, p. 120 e nota 23 alla stessa pagina.

⁸³ A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit., p. 215.

Conclusioni

Abbiamo visto con Quijano come «la narrazione autocelebrativa occidentale di una modernità capitalistica intesa come un'entità chiusa»⁸⁴ debba essere sostituita con una «modernità capitalistica coloniale»; come, cioè, non sia più possibile pensare alla modernità europea se non in stretta simbiosi con il fenomeno della colonizzazione. Quijano ha infatti messo in luce che il concetto di razza, nel significato moderno del termine, è nato in contemporanea con lo sviluppo del capitalismo coloniale moderno e che, dunque, non è «più possibile considerare la disseminazione di questo sistema globale di sfruttamento attraverso il mondo senza assumere la sua colonialità costitutiva (ovvero la sua dimensione razziale) e quindi i suoi sistemi di dominio razzializzanti.»⁸⁵ Sempre Quijano, ma anche Foucault e Hall per citare solamente gli autori *utilizzati* fin qui, hanno posto l'accento sugli effetti di ritorno del mondo coloniale sull'Europa. Ann Stoler, nell'introduzione a *La chair de l'empire*, sostiene che «Pochi specialisti pretenderebbero che [...] le ricerche sui mondi coloniali possano essere isolate dalla formazione della modernità, dall'Europa e dai suoi progetti nazionali. Nessuno sosterebbe oggi che gli effetti del coloniale si limitano ai soli spazi della conquista fisica.»⁸⁶ Più oltre aggiunge: «il razzismo [...] partecipa della costruzione stessa degli europei».⁸⁷

Effetti di ritorno, o per dirla ancora con Quijano, *colonialità del potere*, non devono essere considerati come oggetti di studio particolari nel panorama degli studi coloniali (o postcoloniali), ma, piuttosto, come i tratti costitutivi della modernità europea, nella quale il fenomeno della colonizzazione ha giocato un ruolo di primaria importanza. In questo senso va la proposta di Mellino di

dislocare la storia del razzismo, ovvero pensare alla razzializzazione progressiva del dominio di classe e delle principali questioni sociali dell'Europa dell'Ottocento

⁸⁴ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 121.

⁸⁵ Ivi, p. 122.

⁸⁶ A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit., p. 26: «peu de spécialistes prétendraient que [...] les recherches sur les mondes coloniaux peuvent être isolées de la formation de la modernité, de l'Europe et de ses projets nationaux. Personne ne soutiendrait aujourd'hui que les effets du colonial se limitaient aux seuls espaces de la conquête physique.» (traduzione nostra). Segnaliamo anche A. L. STOLER, F. COOPER, *Repenser le colonialisme*, Paris, Payot, 1997.

⁸⁷ Ivi, p. 198: «le racisme [...] participe [...] de la fabrique même des Européens.» (traduzione nostra).

(razzionalizzazione delle classi popolari, delle donne e dell'identità di genere, dell'ebreo, degli stranieri, del deviante, del folle, ecc.) promossa da correnti intellettuali come l'antisemitismo, il darwinismo sociale, la psicologia delle folle, l'antropologia criminale e positivista e l'eugenetica come a un *effetto di ritorno* in Europa del capitalismo coloniale e del discorso occidentale della razza.⁸⁸

Ma «quali sono stati gli effetti di questo sistema globale di sfruttamento sull'economia, la cultura e la politica italiana? In che modo questo processo globale è stato materialmente tradotto all'interno dei confini territoriali dell'Italia?»⁸⁹ Mellino suggerisce di «deprovincializzare l'Italia, cioè dislocare la sua storia moderna – in modo particolare il processo di costruzione della nazione – ricollocandolo nel contesto globale [...] “[del]la colonialità del potere capitalistico moderno”»⁹⁰

Assumendo come orizzonte storico il processo di costruzione della nazione e le prime esperienze coloniali, la nostra analisi prende avvio da questi interrogativi e si posiziona all'interno della cornice teorica fornita dall'ipotesi della nazionalizzazione per contrasto. Teoria generale che non senza fatica si è fatta strada nel panorama degli studi su nazione e nazionalismi⁹¹, la nazionalizzazione per contrasto stenta ancora oggi a essere assunta dalla storiografia italiana.⁹² Questa ipotesi interpretativa, sulla scorta degli studi Stuart Hall⁹³, «invita a considerare in termini relazionali le identità sociali e gli statuti

⁸⁸ M. MELLINO, *Cittadinanze postcoloniali*, cit., p. 88. Corsivi nel testo.

⁸⁹ Ivi, p. 121. Corsivo nel testo.

⁹⁰ *Ibidem*. Virgolettati nel testo.

⁹¹ Per una genealogia della teoria della nazionalizzazione per contrasto: M. NANI, *La nazione e i suoi altri*, cit., pp. 95-119.

⁹² Nani individua gli ostacoli frapposti all'utilizzo della teoria della nazionalizzazione per contrasto e al suo confronto con la storia nazionale nel peso eccessivo che il *presente* riveste nelle indagini storiche e, inoltre, in alcune specificità della storiografia italiana, prima fra tutte l'ossessiva distinzione tra periodo liberale e periodo fascista, distinzione che, lo abbiamo già sottolineato, diviene ancora più marcata e incontrovertibile quando ci si misura con il problema del razzismo.

⁹³ È nella svolta operata dagli studi postcoloniali che Michele Nani colloca l'emergere delle condizioni che rendono possibile teorizzare la nazionalizzazione per contrasto. Ripercorrendo brevemente il cammino degli studi su nazione e nazionalismi, un primo passaggio chiave deve essere individuato nel momento in cui la nazione perde il suo carattere ontologico, il momento in cui, cioè, essa non viene più percepita come forma universale e naturale; questo passaggio deve molto agli studiosi coevi dei processi di decolonizzazione del secondo dopoguerra. La svolta più importante, però, si ha nell'ultimo decennio del XX secolo, nel momento in cui la dimensione ideologica del nazionalismo – sospinta dai nuovi

dell'appartenenza»⁹⁴: nel caso della costruzione della nazione, quindi, a riconsiderare l'importante ruolo costitutivo che il rapporto con l'alterità ha rivestito e continua a rivestire. L'appartenenza alla nazione è un dato che non preesiste alla nascita della forma-nazione né può essere considerato stabile: come ricorda Nani, l'appartenenza alla nazione è «il prodotto dei confini e delle fusioni di più progetti di nazionalizzazione» i quali, a loro volta, disegnano «una pluralità di confini.»⁹⁵ Non si tratta, e qui sta l'apporto maggiormente innovativo di questa ipotesi, di confini unicamente esterni né materiali: «Accanto alla dimensione materiale del confine, che rimanda al suo significato più concreto e fondante, altre articolazioni hanno tracciato profonde scansioni nello spazio simbolico della nazione, affiancando agli “stranieri” altre figure dell'estraneità e dell'esclusione.»⁹⁶

La razza, in questo contesto, assume un ruolo preminente: analizzata nei termini di elemento capace di creare quell'«etnicità fittizia»⁹⁷ necessaria a trasformare in un dato naturale le popolazioni storiche, essa assume, all'interno della costruzione della nazione moderna, una funzione ancor più particolare. A differenza dell'elemento linguistico, la razza permette l'eticizzazione delle differenze sociali mediante la creazione di «una divisione tra il “vero” e il “falso” nazionale» che ha il potere di ridefinire antagonismi che prima apparivano come inconciliabili.⁹⁸ È questa, secondo Etienne Balibar, la funzione primaria della comunità di razza all'interno della nazione: la forma-nazione non sopprime le differenze interne, ma le relativizza e le subordina a sé. La costruzione delle

orientamenti culturalisti della storiografia e delle scienze sociali – diviene centrale. Fra i tanti apporti stimolati da questo approccio innovativo i più importanti sono senza dubbio la riconsiderazione dei rapporti tra nazionalismo e violenza e tra nazionalismo e razzismo, e la refutazione dell'assunto secondo il quale l'aggressività dei nazionalismi è una peculiarità esclusiva dei rapporti tra la nazione e un'alterità posta all'esterno dei suoi confini materiali. Emergono come fondamentali, a questo riguardo, gli studi postcoloniali. Nella prima parte del presente lavoro torneremo sui lavori di Stuart Hall in merito a questo argomento.

⁹⁴ M. NANI, *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*, Roma, Carocci, 2006, p. 9.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ivi*, p. 111. Virgolettato nel testo.

⁹⁷ E. BALIBAR, *La forma nazione: storia e ideologia*, in E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN *Razza, nazione, classe: le identità ambigue*, Roma, Edizioni Associate, 1991, pp. 96-116 (ed. originale *Race, nation, classe: les identités ambiguës*, Éditions La Découverte, Paris, 1988).

⁹⁸ *Ivi*, p. 109. Virgolettati nel testo.

frontiere tra chi è pienamente inserito nel contesto nazionale e chi ne resta ai margini, emerge quindi come parte fondante del processo di costruzione della nazione.

Il caso italiano, come ci apprestiamo a vedere, risulta a questo proposito paradigmatico: stante il tardivo conseguimento dell'unità nazionale e stante la coscienza, sempre presente, della debolezza di questo traguardo sul piano sociale nonchè politico, il contrasto con l'alterità interna ed esterna svolse un ruolo fondamentale. Per uno studio sull'emersione del razzismo di stato nell'Italia liberale, risulterà allora centrale ricollocare la produzione delle frontiere interne ed esterne dell'esclusione all'interno del più grande progetto di costruzione della nazione: gli abitanti delle regioni meridionali e gli indigeni delle colonie sono i soggetti che, in questo quadro, emergono come centrali.

Prima parte

Introduzione

Nella più recente produzione degli studi postcoloniali che hanno come orizzonte la storia italiana, sulle orme di Gramsci e con una lettura *decentrata* del suo lavoro¹, il razzismo viene definito una «caratteristica costituente del processo storico di costruzione della nazione». ² In particolare, queste letture evidenziano come il razzismo antimeridionale sia stato un tratto costituente dell'identità italiana, la quale emerge, quindi, segnata da un'importante frattura: la storia della nazione italiana, o meglio la narrazione di quel *nation building* tanto particolare che contraddistingue la storia recente del paese, si rivela inscindibile da una riflessione sul ruolo che giocò l'antimeridionalismo.

È ciò che ci proponiamo di fare in questa prima parte. Nei primi due capitoli, partendo da una riflessione generale sulla costruzione dell'alterità all'interno del processo di definizione identitaria e sulla cosiddetta *geografia immaginaria*, analizzeremo le rappresentazioni della penisola ed in particolare del Mezzogiorno in ambito europeo e nazionale, dal momento che l'orizzonte europeo si rivela essenziale per comprendere la frattura dello spazio nazionale italiano. Fu infatti l'Europa – e più precisamente l'Europa centro-settentrionale – ad essere presa come modello economico, sociale e politico

¹ Sulle *nuove* letture gramsciane ad opera dei *Postcolonial studies* si vedano P. CAPUZZO, S. MEZZADRA, *Provincializing the Italian Reading of Gramsci*, N. SRIVASTAVA, B. BHATTACHARYA (a cura di), *The Postcolonial Gramsci*, Routledge, London-New York, 2012, pp. 34-54 e S. MEZZADRA, *Leggere Gramsci oggi. Materialismo geografico e subalternità*, ORIZZONTI MERIDIANI (a cura di), *Briganti o emigranti. Sud e movimento tra conricerca e studi subalterni*, Verona, Ombre Corte, 2014, pp. 30-39. «"Orizzonti meridiani" è un percorso di autoformazione, inchiesta e conricerca che muove le sue analisi a partire dalle processualità di lotta e di movimento presenti nel Mezzogiorno. Promosso da una costellazione di collettivi, centri sociali e singolarità meridionali, esso è anche un progetto politico e culturale.» (<http://www.uninomade.org/presentazione-materiali-orizzonti-meridiani/>). L'insieme degli interventi, discussioni e materiali prodotti durante il primo ciclo di seminari e discussioni, tenutosi a Pozzacchio del Matese l'1 e 2 settembre del 2012, è disponibile su <http://www.uninomade.org/orizzonti-meridiani/>. Il report del terzo appuntamento di Orizzonti Meridiani, tenutosi a Napoli presso lo Zero81 occupato, il 16 e 17 marzo 2013, è invece disponibile su <http://www.uninomade.org/report-terzo-appuntamento-orizzonti-meridiani/>. L'articolo di Mezzadra citato sopra (2014) fa parte degli atti del terzo appuntamento pubblicati di recente.

² A. CURCIO e M. MELLINO (a cura di), *La razza al lavoro*, cit., p. 18.

durante il Risorgimento. Mentre tale modello era la meta alla quale gli sforzi di modernizzazione delle classi dirigenti della penisola venivano diretti, dal cuore del capitalismo moderno giungevano da numerosi decenni rappresentazioni dell'Italia come luogo di povertà e arretratezza: l'Italia, e più in particolare il suo Sud, furono considerati per un lungo periodo la frontiera meridionale della civiltà borghese e capitalista europea.

Fu proprio nello sforzo di divenire *più settentrionale* che, nel processo di elaborazione di una comunità-nazione, il Nord costruì una rappresentazione del Sud come strutturalmente e moralmente differente all'interno dello spazio nazionale. La costruzione della *differenza* meridionale è l'oggetto principale di questa prima parte ed a questo riguardo è bene qui sottolineare un aspetto importante: ciò che ci accingiamo a fare è la storia di una costruzione discorsiva e poiché lo scopo del nostro lavoro è evidenziare e ricostruire la funzionalità di tale costruzione diviene secondario appurare se essa si basi sulla realtà effettiva della società del Mezzogiorno.³ Vedremo inoltre che nel processo di costruzione dell'alterità la realtà effettiva del Sud non rivestì certo un ruolo principale.

Prenderemo in esame rappresentazioni differenti e metteremo in evidenza scambi e prestiti tra ambiti di produzione discorsiva eterogenei. Lo scopo di tale lavoro è sottolineare il carattere funzionale degli enunciati stereotipati e dei pregiudizi che da questi ultimi prendono forma. Ci concentreremo in particolare sull'ambito politico-giuridico, come diverrà più evidente nel terzo e nel quarto capitolo, quando analizzeremo il ruolo che la costruzione della diversità meridionale rivestì nel momento in cui l'unità nazionale si compì e nelle vicende del brigantaggio che ad essa seguirono. La retorica dell'eccezionalità che aveva contraddistinto le rappresentazioni del Mezzogiorno diverrà allora funzionale ad una presa in carico eccezionale del territorio. Il brigantaggio meridionale postunitario, la concettualizzazione che dei contadini-briganti venne fatta e

³ Nel primo numero di *Meridiana* (1987), inaugurando uno dei punti di vista cardine di quell'esperienza intellettuale e in termini che sottoscriviamo interamente, Augusto Placanica sottolineava l'importanza di eleggere a fonte storica proprio la «tendenziosità» di taluni scritti – in quel caso egli si riferiva alle produzioni dei viaggiatori del *grand tour* che si spinsero a sud di Roma – «contro la tendenza finora predominante, di attivare un riscontro oggettivo della veridicità e della verisimiglianza dei testi dei viaggiatori [...]. Non voglio dire che questa tendenziosità sia l'unica realtà; ma è certo che per me, storico, quella tendenziosità, proprio perché a quel tempo è stata una realtà, può farmene intravedere parecchie altre.» (A. PLACANICA, *La capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come «fonte» della storia meridionale*, in *Meridiana*, 1, 1987, pp. 165-179 (p. 169).

che servì funzionalmente alla strategia repressiva messa in campo dal governo, diverranno poi la base dell'interpretazione razziale della differenza meridionale, argomento del quale ci occuperemo nella seconda parte del presente lavoro.

1. L'Europa e i suoi sud

1.1 Geografia immaginaria e costruzione identitaria

Nel 1978 Edward Said pubblicava il saggio fondatore degli studi postcoloniali e, a ben vedere, uno dei testi capitali nell'ambito della ricerca storica degli ultimi cinquant'anni: *Orientalism*.⁴ Il titolo fa riferimento direttamente all'oggetto centrale dell'analisi: se l'accezione più comune del termine Orientalismo rinvia, nel passato come oggi, alla sfera accademica⁵, Said sottolinea come sia possibile ricondurvi un vero e proprio «stile di pensiero fondato su una distinzione ontologica e epistemologica» tra Occidente e Oriente.⁶ Stile di pensiero che diviene l'orizzonte entro il quale muoversi: punto di partenza e limite degli studi prodotti dall'Occidente sull'Oriente, dalle opere poetiche e letterarie alle teorie scientifiche o politiche su di esso e sui suoi abitanti. Il termine orientalismo racchiude però anche un terzo significato, emerso secondo Said nel tardo Settecento: l'insieme di «istituzioni create dall'Occidente al fine di gestire le proprie relazioni con l'Oriente, gestione basata oltre che sui rapporti di forza economici, politici e militari, anche su fattori culturali, cioè su un insieme di nozioni veritiere o fittizie sull'Oriente.»⁷

Se l'oggetto principale dell'indagine di Said è l'Orientalismo, la problematica più ampia sottesa a tale indagine è il rapporto tra cultura e potere. L'innovazione più importante che

⁴ E. SAID, *Orientalismo*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991 (ed. originale, *Orientalism*, Pantheon Books, New York, 1978). Le citazioni seguenti sono tratte dall'edizione Feltrinelli, Milano, 2008. Per una prima panoramica sulla complicata ricezione del testo, vedi la postfazione scritta dall'autore nel 1994, ora in E. SAID, cit., pp. 327-350: «In Europa, negli Stati Uniti, in Australia, nel subcontinente indiano, nei Caraibi, in Irlanda, in America Latina e in parte dell'Africa [...] il rinverdire dello studio dei discorsi africanisti e indologici, l'analisi delle storie subalterne, la riconfigurazione dell'antropologia postcoloniale, la scienza politica, la storia dell'arte, la critica letteraria, la musicologia e il nuovo importante sviluppo dei discorsi femministi e delle minoranze ... sono contento e lusingato di scoprire che spesso Orientalismo ha contato molto in tutti questi settori.» (Ivi, p. 337).

⁵ «“Orientalismo” o “Orientalistica” è l'insieme di discipline che studiano i costumi, la letteratura, la storia dei popoli orientali, e “orientalista” è chi pratica tali discipline, sia egli antropologo, sociologo, storico o filologo.» (Ivi, p. 12). Virgolettati nel testo.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Ivi, p. 13.

Said introduce, muovendosi sui sentieri tracciati dall'analisi del discorso di Foucault, è proprio l'associazione tra rappresentazione e potere politico e normativo.⁸

Ma che cosa è l'Oriente? Solo apparentemente il termine designa un luogo geografico neutro, l'est al di là dell'Europa. Esso è infatti «la sede delle più antiche, ricche, estese colonie europee; è la fonte della sua civiltà e delle sue lingue; è il concorrente principale in campo culturale; è uno dei più ricorrenti e radicali simboli del Diverso.» Ma, soprattutto, l'Oriente è ciò che ha «contribuito, per contrapposizione, a definire l'immagine, l'idea, la personalità e l'esperienza dell'Europa (e dell'Occidente).» Nella contrapposizione all'Oriente, infatti, la cultura europea ha potuto rafforzare la propria identità, creando una «sorta di sé complementare e, per così dire, sotterraneo.»⁹

L'Oriente quindi, come anche l'Occidente, non può essere compreso nei termini di un'entità naturale. La geografia del potere che sapientemente Said indaga svela proprio come entrambi, in qualità di entità geografico-culturali, siano il prodotto «delle energie materiali e intellettuali dell'uomo.»¹⁰ Esse si svelano vicendevolmente attraverso una «tradizione di pensiero, immagini e linguaggi»¹¹: comprese nel solo processo capace di dare avvio alla conoscenza, la relazione, queste due entità si creano reciprocamente. Ma questo processo di conoscenza parte da un assunto tanto generale quanto preciso, la supremazia dell'Occidente sull'Oriente, ed ha come punto di partenza e di arrivo uno stile di pensiero, ciò che abbiamo definito *Orientalismo*.

Il concetto gramsciano di egemonia è capitale per comprendere la natura, la forza e quindi la persistenza dell'Orientalismo. Secondo Said, ciò che ha reso egemone la cultura europea, sia all'interno dei propri confini – divenendo quindi principale strumento di comprensione di ciò che si trovava invece al suo esterno –, sia al di là, è la considerazione della propria identità come superiore alle altre. Se in alcune istituzioni, e più in generale, per alcune discipline, il punto di vista della società politica, intesa qui in senso gramsciano, «prevale su quello della società civile, [...] in nessun ramo delle

⁸ G. PROGLIO, *Orientalismi: nuove prospettive interpretative*, in *Altre modernità*, n. 8, novembre 2012, pp. 1-13. Disponibile all'indirizzo: <<http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2533>>.

⁹ E. SAID, cit., p. 13. Le modalità attraverso cui ciò avviene vengono esaminate dall'autore nel corso del suo saggio.

¹⁰ Ivi, p. 15.

¹¹ *Ibidem*.

scienze umane si può considerare trascurabile il coinvolgimento dello studioso nelle circostanze storiche e sociali in cui opera.»¹² Colui che studia, scrive, produce un sapere sull'Oriente lo fa partendo dalla sua soggettività; l'essere europei o nordamericani ha indubabilmente un peso su queste produzioni, «non è in alcun modo un dato inerte, privo di conseguenze [...]; significa sapere, più o meno consapevolmente, di appartenere a paesi con specifici interessi in Oriente, e il cui coinvolgimento con l'Oriente, nel caso dell'Europa, risale addirittura al tempo di Omero.»¹³ L'Oriente non è semplicemente una costruzione culturale, un insieme di conoscenze *occidentali* più o meno distanti da una realtà *orientale*, visibile in quelle particolari rappresentazioni che possiamo includere nella produzione detta orientalista. A questo tipo di rappresentazione corrisponde, e corrisponde, un oriente materiale. «Il rapporto tra Oriente e Occidente è una questione di potere, di dominio, di varie e complesse forme di egemonia.»¹⁴ Rifiutando però di vedere nell'Orientalismo un mero fatto politico (visibile sia a livello culturale sia a livello istituzionale) trasposto nell'insieme dei testi che si occupano dell'Oriente, e rifiutando di analizzarlo nei termini di una produzione unicamente piegata alle strategie imperialiste dell'Occidente, Said definisce in ultima battuta l'Orientalismo come il

'distribuirsi' di una consapevolezza geopolitica [...] elaborazione non solo di una fondamentale distinzione geografica (noi e loro) ma anche di una serie di "interessi" che, attraverso cattedre universitarie e istituti di ricerca, analisi filologiche e psicologiche, descrizioni sociologiche e geografico-climatiche, l'orientalismo da un lato crea, dall'altro contribuisce a mantenere.¹⁵

Soffermiamoci ora un istante sull'elaborazione della distinzione geografico-culturale noi/loro che l'Orientalismo sottende, analizzando in termini più generali la categoria dell'identità. Posta al centro di una vera e propria esplosione discorsiva, e al contempo oggetto della critica decostruzionista, la concezione dell'identità come

¹² Ivi, p. 20.

¹³ Ivi, pp. 20-21.

¹⁴ Ivi, p. 15.

¹⁵ Ivi, p. 21.

«nozione unitaria, originaria, e singola» è stata, negli ultimi anni, abbandonata.¹⁶ La decostruzione del concetto di identità si è operata in diversi ambiti disciplinari: in termini che debbono qui restare generali, possiamo dire che si sono rivelate fondamentali le critiche nei confronti di un soggetto autodeterminato al centro della metafisica occidentale post-cartesiana in filosofia; le analisi degli inconsci attivi nei processi di soggettivazione articolata alle critiche femministe e culturaliste nel discorso psicoanalitico; l'incessante ri-creazione dell'essere centrale nelle diverse varianti del post-modernismo; «le critiche anti-essenzialiste delle concezioni etniche, razziali e nazionali dell'identità culturale e [...] all'interno della "politica della collocazione".»¹⁷

Se le potenzialità liberate dalla *démarche* decostruzionista ci hanno lasciato in eredità un oggetto ibrido, dai contorni difficilmente apprezzabili¹⁸, un'interessante soluzione ci sembra quella indicata da Stuart Hall: egli, raccogliendo questa nuova identità de-essenzializzata, propone di analizzarla attraverso un approccio discorsivo focalizzando però la sua attenzione non tanto sul concetto di identità, quanto piuttosto sul processo di identificazione da cui essa scaturisce. Un processo sempre in movimento, mai immobile, nel quale ogni identità intrattiene una relazione dialogica costitutiva con l'alterità, poiché l'identificazione non si misura a partire dall'identico, ma, avverte Hall, *opera mediante le differenze*. Affermare che l'identità è il risultato di un processo instabile potrebbe sembrare un paradosso: da questo paradosso iniziale, e solo apparente, si evince però come diventi fondamentale studiare l'identità nella contingenza storica che le è propria, perché, «sebbene dotata di determinate condizioni di esistenza, e di un apparato materiale e simbolico necessario a sostenerla, l'identificazione è in definitiva dipendente dal contesto, fissata nella contingenza.»¹⁹ È proprio perché le identità sono soggette ad una radicale storicizzazione che esse sono in costante trasformazione: nonostante il continuo richiamo alle origini, alla storia, alla lingua e più in generale alla cultura come a quei

¹⁶ S. HALL, *A chi serve l'identità?*, in *Spettri del potere. Ideologia identità traduzione negli studi culturali*, C. BIANCHI, C. DEMARIA, S. NERGAARD (a cura di), Roma, Meltemi, 2002, pp. 129-153 (p. 129) ed. originale S. HALL, *Introduction: Who Needs 'Identity'?*, in *Questions of cultural identity*, S. HALL - P. DU GAY (a cura di), Sage, London, 1996, pp. 1-17.

¹⁷ Ivi, p. 129. Virgolettati nel testo.

¹⁸ Le difficoltà concettuali che sono emerse sono un soggetto troppo vasto e complesso per poter essere anche solo preso in esame qui. Per un quadro sommario di queste questioni in particolare, Ivi, 129-131.

¹⁹ Ivi, p. 132.

tratti fondamentali che fondano una comune identità – quindi partecipano del processo di identificazione – essi, avverte Hall, debbono essere compresi entro «un processo proprio più del divenire che dell’essere; non “chi siamo” e “da dove veniamo”, quanto piuttosto che cosa possiamo divenire, come siamo stati rappresentati, e come tutto ciò si relaziona con le nostre stesse modalità di rappresentazione.»²⁰ Analizzarle nella loro dimensione discorsiva – «le identità sono costituite all’interno e non al di fuori della rappresentazione [...] dentro e non fuori il discorso»²¹ – significa quindi analizzarle all’interno di specifiche strategie enunciative. Proprio come abbiamo visto durante la rapida incursione nel testo di Said, le rappresentazioni sono frutto di specifiche modalità di potere: l’identità appare allora come prodotto della differenza e dell’esclusione piuttosto che come il segno di ciò che è identico e naturalmente costituito come sembrerebbe suggerire il suo significato tradizionale. È solo nella relazione con l’Altro, con ciò-che-non-è, quello che Hall chiama *constitutive outside*²², che, come qualsiasi definizione positiva di qualsivoglia termine, anche l’identità viene costituendosi. Tutte le identità hanno ai propri margini qualcosa che le eccede. In ultima analisi possiamo dire quindi che l’unità, l’omogeneità interna, non è naturale ma è un’artificiale forma di chiusura necessaria al processo di identificazione.

L’Oriente, in definitiva, come *constitutive outside* dell’Occidente. Lo studio di Said, ripetiamolo, è considerato oggi, a giusto titolo, come uno dei lavori che inaugurarono i *post colonial studies*, ma proprio per ciò che attiene il processo di identificazione è stato più volte criticato.²³ Se la categoria geografico-culturale Oriente altro non è che una «sorta di sé complementare e, per così dire, sotterraneo» dell’Occidente, e il rapporto tra Oriente e Occidente, «una questione di potere, di dominio, di varie e complesse forme di egemonia», non si può trascurare che queste due entità geografico-culturali permangano plurali e in continua metamorfosi: proprio perché plurali, i rapporti di potere possono essere diversi e articolati, etc.²⁴ Permane capitale, tuttavia, l’analisi di quella che Said

²⁰ Ivi, p. 134.

²¹ *Ibidem*.

²² Nella traduzione consultata, *esteriorità costitutiva*.

²³ Per una bibliografia delle critiche che, su questo punto, sono state mosse all’analisi di Said vedi il già citato articolo di G. PROGLIO, *Orientalismi: nuove prospettive interpretative*, cit.

²⁴ Nella postfazione del 1994, Said si esprimeva, ci sembra, in termini molto vicini a quelli utilizzati da

chiamata *geografia immaginaria*. Se l'obiettività che soggiace alle distinzioni che vengono operate nel processo di identificazione è solo apparente, ciò è a maggior ragione vero quando spostiamo la nostra attenzione sugli spazi geografici:

Un gruppo di persone insediatesi su alcuni aceri di terra stabilisce confini tra quella terra e i territori circostanti, che vengono chiamati "il regno dei barbari". In altre parole, la pratica universale di designare nella nostra mente uno spazio familiare "nostro" in contrapposizione a uno spazio esterno "loro" è un modo di operare distinzioni geografiche che può essere del tutto arbitrario.²⁵

Arbitrario non solo perché il più delle volte ciò che sappiamo dello spazio esterno altro non è che la proiezione della nostra visione – quel processo sempre diretto dal senso di superiorità insito nella tradizione culturale europea –, ma anche perché quando operiamo questa distinzione non abbiamo bisogno che l'Altro ne sia a conoscenza o la accetti.

Il testo di Said non ha solo permesso di ripensare criticamente il processo di costruzione dell'identità europea mettendolo in relazione con l'Oriente, ma ha anche dato il via a un tipo di analisi culturale in chiave geografica che dall'Oriente ha, negli anni successivi, percorso territori diversi. Studi più recenti, partendo proprio dalla *geografia immaginaria*

Hall. Rispondendo a coloro che lo tacciavano di aver descritto un Occidente visceralmente e globalmente nemico dell'Oriente, predatore dell'islam e degli arabi, Said ricordava come la sua visione fosse esplicitamente antiessenzialista, come la storia umana sia puntellata dalle lotte per il predominio del territorio ma anche dalle lotte per i significati storici e sociali: «Il compito dello studioso è – nonostante la materialità dei primi e l'apparente astrazione dei secondi – studiare congiuntamente questi due ordini di conflitti. La costruzione dell'identità – visto che l'identità dell'Oriente come quella dell'Occidente, quella francese o quella inglese, pur essendo un deposito di esperienze collettive distinte, è in fin dei conti una 'costruzione' – richiede che si stabiliscano degli opposti "altri" la cui realtà positiva è soggetta a una continua interpretazione e reinterpretazione delle divergenze rispetto a "noi". Ogni epoca e società ri-crea i propri "altri".» (E. SAID, cit., pp. 329-330). Virgolettati nel testo.

²⁵ Ivi, p. 60. Virgolettati nel testo. Come risulta evidente, la geografia immaginaria di Said è una riflessione nata nel solco tracciato da Gramsci, il quale, in una nota sul tema *l'oggettività del reale*, scriveva: «Per intendere esattamente i significati che può avere questo concetto, mi pare opportuno svolgere l'esempio dei concetti "Oriente" e "Occidente" [...] È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche, poiché fuori dalla storia reale ogni punto sulla terra è Est e Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più chiaramente dal fatto che questi termini si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale, ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li hanno fatti accettare ovunque.» (A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Volume secondo, *Quaderni 6-11*, Edizione critica dell'Istituto Gramsci, V. GERRATANA (a cura di), Einaudi, Torino, 1977, quaderno 7, § 25, p. 874).

di Said, hanno messo in luce come anche al suo interno l'identità europea sia frammentata e plurale; come siano esistiti dei fondamentali *costitutive outside* anche all'interno dei confini europei; come anche la geografia europea sia una *geografia immaginaria*.²⁶ L'Italia, e più precisamente il suo Sud, vengono in questo caso citati a giusto titolo.

Prima di addentrarci nell'esame delle modalità di costruzione del Sud come spazio speciale, delle strategie argomentative che hanno sostenuto, nel discorso politico e scientifico, una sua presa in carico eccezionale anche da un punto di vista prettamente amministrativo-giuridico, sarà utile osservare come il Mezzogiorno, e prima di esso l'Italia tutta, abbiano occupato un posto strategico nella *geografia immaginaria* europea. Come abbiamo già detto, *geografia immaginaria* è un binomio che indica le modalità di rappresentazione di un territorio, modalità strettamente legate da una parte alle strategie di dominio e dall'altra alla costruzione identitaria delle due entità-culturali implicate nel processo di rappresentazione (colui che rappresenta e colui che viene rappresentato).

1.2 L'Italia frontiera meridionale dell'Europa

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso diversi studi hanno messo in luce il posto particolare che l'Italia ha occupato nel processo di costruzione dell'identità europea nei secoli diciottesimo e diciannovesimo, epoca in cui, accanto alla frattura Oriente-Occidente, emerge prepotentemente quella Nord-Sud.²⁷ Gli studiosi anglosassoni in particolare, da sempre attenti alle interazioni tra cultura, rappresentazioni e potere,

²⁶ Ricordiamo a questo proposito gli studi di L. WOLFF, *Inventing Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*, Stanford, Stanford University Press, 1994; e M. N. TODOROVA, *Imaging the Balkans*, Oxford, Oxford University Press, 1997.

²⁷ Nelson Moe scrive a questo proposito: «Mentre innumerevoli studi hanno contribuito alla nostra comprensione del significato di Oriente o “Est” nella moderna cultura europea, la nostra conoscenza storica del Sud resta approssimativa, almeno quanto la nostra consapevolezza dei modi in cui le categorie di Nord, Sud, Occidente e Oriente hanno interagito e si sono evolute in epoca moderna.» (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2004, p. 18. (ed. originale, *The View from Vesuvius. Italian Culture and the Southern Question*, University of California press, ltd, Berkeley, Los Angeles, London, 2002). Virgolettati nel testo. Lo studio di Moe si configura come un importante contributo alla comprensione dei nodi esplicitati nel passo sopra riportato: le ricerche svolte dallo studioso inglese sono state fondamentali per la nostra indagine – e in particolare per la stesura dei primi due capitoli – sia per ciò che attiene la prospettiva adottata, sia per le numerose suggestioni bibliografiche che ci hanno permesso in un primo tempo di scoprire, e successivamente di analizzare in maniera autonoma, molte fonti primarie.

hanno contribuito in maniera rimarchevole a ricollocare la moderna storia italiana – ed in particolare del Mezzogiorno – nello spazio europeo. Torneremo in seguito sulle ragioni per cui, all'estero più che in Italia, questo tema ha riscosso un notevole interesse; basterà per ora ricordare il giudizio che Piero Bevilacqua esprime sugli studi condotti da Nelson Moe, John Dickie e Lucy Riall tra gli altri²⁸: si tratta di «ricerche mai accodate alla vulgata storiografica dominante – come spesso è accaduto a tanta storiografia politica straniera, subalterna alle gerarchie accademiche italiane – e anzi portatrici di coraggiose innovazioni interpretative.»²⁹

L'ipotesi più suggestiva suggerita da questi testi, e che condividiamo pienamente, è che la visione del Sud Italia come luogo diverso, *altro* rispetto al resto della penisola, vada reinserita e quindi analizzata in un contesto più ampio, quello europeo, più precisamente quello delle relazioni tra l'Europa centro occidentale e l'Italia. L'alterità del Mezzogiorno viene compresa, quindi, in una frattura dello spazio europeo che, ben prima dell'Unità, contrapponeva gli stati settentrionali a quelli meridionali e nella quale, in un primo tempo, l'Italia tutta venne percepita come Sud dell'Europa. L'orizzonte europeo sarà un elemento di importanza capitale nel processo di costruzione dello stato nazionale, sia – come è logico – nei rapporti più prettamente politici delle relazioni internazionali tra i vari stati; sia, come avremo modo di vedere in seguito, nell'elaborazione di una precisa idea di *Italia*: le rappresentazioni straniere della presunta diversità della penisola avranno infatti un forte impatto sui discorsi che gli Italiani stessi produrranno durante e dopo il processo risorgimentale.

L'analisi condotta da Moe prende in esame testi di natura diversa prodotti dalla fine del XVII secolo da autori stranieri – europei, per lo più inglesi, francesi e tedeschi – e *italiani* – del nord e del sud: che si tratti di scritti politici, opere storiografiche o dedicate all'archeologia, libri di viaggio o narrativa, questi testi sono accomunati dall'aver come

²⁸ Oltre allo studio già citato ricordiamo N. MOE, *Representation of the South in Post-Unification Italy, 1860-1880*, tesi di Ph.D., John Hopkins University, 1994; J. DICKIE, *Darkest Italy. The Nation and Stereotypes of the Mezzogiorno, 1860-1900*, Palgrave-Macmillan, New-York, 1999; IDEM, *Stereotipi del Sud d'Italia. 1860-1900, Oltre il meridionalismo. Nuove prospettive sul Mezzogiorno d'Italia*, R. LUMLEY, J. MORRIS (a cura di), Bologna, 1999, pp. 113-143; L. RIALL, *Sicily and the Unification of Italy. Liberal Policy and Local Power, 1859-1866*, Oxford, Oxford University Press, 1998; IDEM, *The Italian Risorgimento: State, Society, and National Unification*, New York, Routledge, 1994.

²⁹ P. BEVILACQUA, Prefazione a N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 5.

oggetto principale la penisola. È importante tenere presente che, nella maggioranza dei casi, questi autori avevano potuto osservare con i propri occhi, durante più o meno lunghi soggiorni, l'oggetto dei loro scritti. Nelle osservazioni che seguono, lungi dal voler riproporre esaustive ed estese analisi sulle singole opere, metteremo in evidenza le tendenze e le strategie argomentative comuni ai differenti testi. Non è senza importanza ricordare che, benché Moe e prima di lui Franco Venturi³⁰ scelgano come oggetto principale delle loro analisi l'Italia e la formazione dell'identità nazionale italiana, e come punto di partenza la seconda metà del Seicento – è questa l'epoca in cui, sotto gli aspetti più diversi, il declino della penisola emerge in maniera più evidente –, i secoli che mancano al compimento dell'Unità furono secoli travagliati per tutto il continente. I vari testi quindi, se analizzati nel contesto nazionale di produzione, emergono anche come specchio dei rapporti di forza, delle aspettative, delle speranze che inglesi, francesi, tedeschi, ma non solo, riponevano in quel mosaico di piccole entità statali che era la penisola.³¹ Questo significa che le stesse fonti potrebbero essere utilizzate per uno studio che abbia come oggetto il ruolo delle rappresentazioni dell'Italia nella formazione delle identità nazionali dei singoli stati europei coinvolti per mano dei loro rispettivi autori. Ed è molto probabile che solo uno studio in cui venissero poste a confronto le due strategie di analisi sarebbe capace di produrre un risultato soddisfacente. Un lavoro del genere esula ampiamente, però, dallo scopo della presente ricerca.

A partire dalla metà del Seicento, il declino della vita politica, economica e intellettuale dell'Italia, se paragonato alla posizione che la penisola aveva invece ricoperto fin dal Quattrocento sulla scena europea, diviene palese agli occhi di tutti gli osservatori stranieri, oggetto al tempo stesso di curiosità e di analisi. Come ricorda Fernand Braudel:

L'Italia che possiamo discernere intorno alla metà del secolo XVII è certamente spoglia di gran parte dei suoi privilegi e delle sue prerogative. [...] Le sue reti mercantili – non

³⁰ F. VENTURI, *L'Italia fuori dall'Italia*, in R. ROMANO, C. VIVANTI (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. III, *Dal primo Settecento all'unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 985-1481.

³¹ Per un'analisi più puntuale da questo punto di vista, rimandiamo al saggio di Venturi, *L'Italia fuori dall'Italia*: esso, se anche non ricostruisce un quadro di insieme delle rappresentazioni – l'autore infatti ripartisce la sua analisi per aree geografiche seguendo a strettissimo giro lo svolgersi degli avvenimenti storici –, ha sicuramente il merito di delineare con precisione i vari contesti temporali e geografici di produzione.

ancora scomparse – non dominano più il Mediterraneo, che ha perduto molta della sua importanza, né il resto del mondo raggiunto dall'Europa, che continua a crescere economicamente e ad aumentare di peso e d'importanza. [...] Anche la banca italiana non ha più l'antico prestigio: il denaro genovese rimane a Genova, e Venezia vale come scuola per gli apprendisti banchieri, non più come importante centro finanziario. L'università di Padova non è più il punto d'incontro dell'Europa intellettuale.³²

Ma è a partire dal Settecento che nelle rappresentazioni straniere della penisola si fanno sempre più frequenti le denunce di decadenza e miseria. L'uso del termine decadenza è qui decisamente appropriato, perché la situazione della penisola veniva costantemente messa a confronto con il glorioso passato dell'epoca romana e del Rinascimento. Nel Settecento l'Italia appare come un territorio spopolato, nel quale solo le rovine, vestigia appunto di un ben più glorioso passato, sembrano essere sopravvissute; questo schema argomentativo avrà una lunga vita e caratterizzerà anche le rappresentazioni dell'epoca risorgimentale. Una seconda opposizione ritorna in maniera costante, soprattutto a partire dalla metà del secolo, quella tra la natura rigogliosa – il clima mediterraneo – e il carattere debole e fiacco, infingardo e ferino, quando non addirittura patologicamente inferiore, della popolazione.

Il viaggio immaginario dei due osservatori orientali delle *Lettere persiane* e il resoconto del viaggio, questa volta realmente effettuato tra il 1727 e il 1728 dal loro autore, Montesquieu, sono un celebre esempio dell'uso retorico delle due coppie oppositive.

Leggiamo nelle *Lettere persiane*:

Sono stato più di un anno in Italia, dove non ho veduto che le rovine di quella antica Italia già tanto famosa. Sebbene tutti abitino in città, queste sono deserte e spopolate; sembra che

³² F. BRAUDEL, *L'Italia fuori dall'Italia. Due secoli e tre Italie*, in R. ROMANO, C. VIVANTI (a cura di), *Storia d'Italia*, vol. II, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, parte seconda, Torino, Einaudi, 1974, pp. 2089-2248 (pp. 2227-2228). Più in generale, come fa notare ancora il celebre storico francese, nel corso del diciassettesimo secolo è il Mediterraneo che cessa di fatto di essere il centro del potere geopolitico ed economico: IDEM, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, vol. III, Torino, Einaudi, 1993.

esistano solo per segnare il luogo dove una volta furono le città potenti di cui la storia ha fatto risonare il nome.³³

E ancora: «Un tempo c'erano in Sicilia potenti regni e popolazioni numerose che poi sono scomparse; in quest'isola non c'è più niente degno di nota, fuorché i vulcani.»³⁴

Nelle note di *Viaggio in Italia* troviamo una delle prime descrizioni del popolo di Napoli:

[...] ci sono 50 o 60.000 uomini, chiamati *Lazzi*, che non hanno proprio nulla, sono senza né arte né parte, vivono di ortaggi, e sono vestiti solo d'un paio di brache. E si lasciano facilmente sobillare. Questi Lazzi, gli uomini più miserabili della terra, sono quelli che temono di più le sventure che minaccia la non liquefazione [del sangue di San Gennaro, N.d.r]. Perciò si può ben dire che la plebe napoletana è molto più plebe delle altre. E fu questa gente a portare in alto Masaniello, di cui gli Spagnoli riuscirono a liberarsi solo dandogli una pozione che lo rese pazzo; dopo, i suoi partigiani si calmarono facilmente [...]. La plebe napoletana è come quella dell'antica Roma, formata di liberti che non avevano nulla. Perciò è credulona, superstiziosa, avida di notizie. La plebe di Napoli, dove tanta gente non ha nulla, è ancora più plebe delle altre.³⁵

Come è noto, gli appunti di viaggio serviranno come materiale d'analisi per *L'Esprit des lois* (1748), testo in cui Montesquieu metterà a punto la teoria climatologica secondo la quale esisterebbe un forte nesso tra il clima e la configurazione di uno specifico carattere nazionale. Nel celebre saggio, accanto ai popoli dell'Oriente figureranno gli italiani e gli spagnoli, in guisa d'esempio di un più largo insieme, quello dei popoli meridionali. Il

³³ MONTESQUIEU, *Lettere persiane*, (trad. G. Alfieri Todaro-Faranda), Milano, Rizzoli, 2006, lettera CXII, p. 212 (ed. originale *Lettres persanes*, Amsterdam, P. Brunel, 1721, ora in *Œuvres complètes de Montesquieu*, Tome 1, *Lettres persanes et introduction générales*, Oxford-Napoli, Voltaire Fondation-Istituto italiano per gli Studi Filosofici, 2004).

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ MONTESQUIEU, *Viaggio in Italia*, G. MACCHIA, M. COLESANTI (a cura di), Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. 222-223. (MONTESQUIEU, *Voyages de Montesquieu. Publiés par Le Baron Albert de Montesquieu*, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhau, 1794 ora in *Œuvres complètes de Montesquieu*, Tome 10, *Mes voyages*, Lyon-Paris, ENS Editions-Classiques Garnier, 2012). Per un'analisi comparata delle due opere di Montesquieu, vedi F. VENTURI, *L'Italia fuori dall'Italia*, cit., pp. 1024-1030.

tratto che secondo Montesquieu contraddistingue il carattere dei napoletani è l'indolenza, che «nascerebbe dall'assuefazione a un clima dolce e al tempo stesso vulcanico e sulfureo, che da un lato favorirebbe la possibilità di sfamarsi senza fatica e quindi indurrebbe alla fiacchezza, ma dall'altro alimenterebbe passionalità, superstizione e perciò anche improvvisi furori.»³⁶

Passato *versus* presente, natura *versus* società rimarranno le opposizioni binarie che struttureranno le rappresentazioni della penisola a lungo. A partire dagli ultimi decenni del diciottesimo secolo, è possibile, tuttavia, riscontrarvi una mutazione considerevole. Con il nascere della moderna civiltà industriale capitalista e l'affermarsi della società borghese, infatti, la forza evocativa delle immagini che descrivevano la penisola come resto delle vestigia di un glorioso passato acquisisce una valenza nuova. Il metro di giudizio per le analisi dell'alterità dentro e fuori della frontiera europea cambia. I due referenti – il sorgere della civiltà industriale capitalista e l'affermarsi del sentire borghese – sono, come crediamo appaia ovvio, intimamente legati. È la concezione della civiltà europea che muta radicalmente: la diversità viene ora misurata nei termini di progresso e benessere materiale. Alle contrapposizioni enunciate brevemente sopra, quindi, nel diciannovesimo secolo se ne sovrapposero altre, informate dal possente sviluppo economico dei paesi centro-europei. Il divario via via più importante tra nazioni coinvolte nella nascita del moderno sistema capitalistico e nazioni – o territori – non ancora industrializzati, e per questo collocati ai margini degli scambi commerciali, diverrà il parametro attraverso il quale determinare la distanza, e quindi la diversità, tra Nord e Sud dell'Europa: «L'Italia non era più semplicemente scesa dal piedistallo del suo glorioso passato: essa era arretrata rispetto alle società più moderne e avanzate.»³⁷ Emblematica la frase di Goethe nel suo *Viaggio in Italia*: «Quest'Italia, tanto favorita alla natura, è rimasta enormemente indietro rispetto agli altri paesi per tutto ciò ch'è

³⁶ A. DE FRANCESCO, *La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale*, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 30. Per un'analisi di questo tema in *L'Esprit des lois* vedi N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 34-38 (e per i riferimenti bibliografici p. 293). Torneremo sullo stereotipo della plebe napoletana messo a punto da Montesquieu nel prossimo capitolo.

³⁷ A. DE FRANCESCO, cit., p. 30.

meccanica e tecnica, sulle quali senza dubbio si fonda ogni progresso verso un'esistenza più comoda e più sciolta.»³⁸

Lo sguardo di Goethe è comune a molti suoi contemporanei, tedeschi, inglesi e francesi, che, insistendo sull'inferiorità della penisola, scoprivano e rafforzavano la superiorità delle proprie nazioni. Questa superiorità, tuttavia, non veniva attestata solo in termini negativi: spesso la scarsa modernità della penisola veniva fatta oggetto di elogi; la mancanza di civilizzazione e l'esuberanza della natura mediterranea venivano talvolta esaltate come mancanze o differenze positive. Bisogna però sottolineare che, così facendo, la distanza tra le due entità geografico-culturali non risultava minimamente ridotta. Tra la metà del diciottesimo e la metà del diciannovesimo secolo, la penisola – e, come vedremo, soprattutto il Mezzogiorno –, divenne il luogo per eccellenza in cui gli scrittori, o in loro vece i personaggi dei loro romanzi, cercavano un rifugio per sfuggire ai ritmi imposti dalla società borghese, ripararsi dall'agitazione delle grandi metropoli, curare la melanconia contemplando le bellezze naturali e le rovine classiche: «L'assenza di civilizzazione e il clima mediterraneo potevano allietare, intrattenere, rigenerare; dal punto di vista dei bisogni e desideri borghesi di intrattenimento e ristoro, tale mancanza era apprezzata e celebrata come “pittoresca”.»³⁹

1.3 Il Mezzogiorno frontiera della civiltà

Per ciò che riguarda le rappresentazioni dell'Italia ne abbiamo seguito l'evoluzione, seppur molto brevemente, dalla fine del diciassettesimo secolo: passando

³⁸J. W. GOETHE, *Viaggio in Italia*, Milano, Mondadori, 1993, p. 131 (edizione originale, J. W. GOETHE, *Italienische Reise*, capp. XXVII-XXIX, in *Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand*, Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta, 1827-1842). Il commento nasceva dal riscontro delle difficoltà e delle stravaganze alle quali uno straniero andava incontro durante il *grand tour*: «Viaggiare coi vetturini è noioso; meglio è seguirli comodamente a piedi. Da Ferrara in qua [Goethe scrive da Perugia, N.d.R.] mi son sempre fatto rimorchiare a questo modo. [...] Il mezzo di trasporto dei vetturini si chiama tutt'ora sedia; è quindi sicuramente un derivato delle antiche portantine su cui sedevano le donne e le persone anziane e distinte per farsi trasportare dai muli. In luogo del mulo che prima veniva attaccato alle stanghe posteriori, si sono messe due ruote, senza studiare altri miglioramenti. E così, a distanza di secoli, si continua a essere sballottati innanzi.» (*Ibidem*).

³⁹N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 28. Sul pittoresco vedi anche V. TETI, *Maledetto sud*, Torino, Einaudi, 2013, in particolare il capitolo VII, *Pittoreschi*, pp. 90-109. L'esempio più celebre di questa oscillazione tra denuncia della mancata civilizzazione, intesa qui nei termini di progresso capitalista, ed esaltazione di una natura incontaminata unita alla possibilità di contemplare le vestigia di un antico passato, fonti di rigenerazione dello spirito, è forse *Corinne ou l'Italie* di Madame de Staël (1807).

ora all'analisi delle rappresentazioni che hanno come oggetto centrale il Mezzogiorno, scegliamo, per non allontanarci troppo dagli anni che interessano più da vicino la nostra ricerca, di limitare le nostre osservazioni all'immagine moderna che prevarrà nelle rappresentazioni coeve all'affermarsi della società borghese nell'Europa centro-settentrionale.

Ci sembra però importante ricordare che, fin dal Cinquecento, il Meridione venne concepito come radicalmente Altro. Nel 1561 i gesuiti raggiunsero il vicereame di Napoli, installando i propri collegi negli Abruzzi, in Puglia, a Napoli e in Sicilia. Dalle lettere che i missionari di stanza nel Mezzogiorno scrivevano ai propri pari lontani, ricorre numerose volte l'appellativo «India italiana» per nominare e insieme descrivere il luogo nel quale essi operavano: gli abitanti del Mezzogiorno venivano paragonati quindi agli indigeni delle Americhe e, proprio come loro, venivano considerati bisognosi dell'opera di evangelizzazione e civilizzazione dei gesuiti. Nel 1561, da Cosenza, il missionario spagnolo Giovanni Xavier scriveva: «È la gente tanto assuefatta al male, sono tanto licenziosi, superbi, senza giustizia et governo come se fusseno tutti del bosco. Delli preti non voglio cominciare: basterà che a bocca potremo dare occasione alli nostri fratelli di venire qui in questa India.»⁴⁰ Qualche anno dopo, nel 1575, Michele Navarro, un altro missionario spagnolo, consigliava ai gesuiti di recarsi nelle montagne calabre e siciliane per farsi le ossa prima di intraprendere più lunghi e pericolosi viaggi:

Qui, senza percorrere tante leghe per mare con pericolo della vita, e senza dover attendere molto tempo per imparare la lingua, potrebbero con profitto esercitare i loro talenti... Io sono dell'opinione che poiché la Compagnia tiene aperte Case di Probazione per i novizi, queste montagne della Sicilia sarebbero Indie per coloro che dovessero recarsi poi laggiù. Ho infatti per certo che chiunque darà buona prova di sé in queste nostre Indie di qui, sarà adatto anche in quelle di là dell'Oceano; così come chi troverà difficoltà nel viaggiare e nel patire in queste, non sperimenterà certo nelle altre molta facilità.⁴¹

⁴⁰ Cit. in E. DE MARTINO, *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, Milano, Il Saggiatore, 1961, p. 22. Come precisato nell'avvertenza, si ricorda che nelle citazioni è stata mantenuta la grafia originaria.

⁴¹ Ivi, p. 23. Circa novant'anni dopo il discorso dei gesuiti sulle popolazioni che abitavano il meridione non era sostanzialmente cambiato: «Stimasi, et a raggione, questo impiego poco inferiore alla vocazione

Le *Indie di qui*, l'alterità entro i confini dell'Europa, e le *Indie al di là dell'Oceano*, il Nuovo mondo. Scriveva a questo proposito Ernesto De Martino:

Questa coscienza culturale gesuitica dell'Italia meridionale come *Indias de por acá* costituisce qualche cosa di più di una metafora occasionale, poiché segnala una effettiva analogia, nella prospettiva dell'attività missionaria, fra il nuovo mondo da guadagnare alla civiltà cristiana e le condizioni culturali di larghe zone del vicereame di Napoli, così superficialmente sfiorate da questa civiltà che i suoi abitanti sembrano «tutti del bosco». ⁴²

L'Italia meridionale emerge allora come zona di frontiera tra l'Europa cristiana e le Indie e al contempo come laboratorio per coloro che dovranno affrontare il Nuovo mondo. Oltre ad essere una testimonianza significativa della subordinazione politica e culturale di vecchia data di questo territorio, i testi citati attestano anche la peculiare visione che si delinea nel momento in cui viene *scoperto* il nuovo continente e – fatto ancora più importante – ci permettono di mettere a fuoco e al contempo sottolineare la contingenza storica nella quale viene determinandosi il *nuovo* punto di vista di fine Settecento. È in questa epoca, infatti, che iniziano ad essere impiegati in maniera più puntuale termini quali, ad esempio, Africa, africano: «non si tratta di un mutamento puramente lessicale, ma riflette una fase diversa nell'evoluzione dell'impero europeo, caratterizzata dall'occupazione dell'Asia, dell'Africa e del Pacifico.» ⁴³ Ma la differenza del Meridione non viene costruita solo tramite un referente esterno all'Europa: il Meridione verrà infatti visto e compreso come Altro rispetto alla società europea.

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo si assiste ad un incremento considerevole dell'attrazione per l'Italia meridionale da parte dei viaggiatori e degli studiosi stranieri: fu durante questo periodo che l'interesse degli osservatori si spostò a

dell'Indie: posciaché toltane la speranza, che ivi si ha, di spargere il sangue per la Fede, qui le fatiche non son minori, et il fatto è forse maggiore», scriveva l'autore di un rapporto sull'attività missionaria dei Gesuiti nel Regno di Napoli nel 1651. (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 299).

⁴² E. DE MARTINO, *La terra del rimorso*, cit., p. 23. Corsivi e virgolettati nel testo.

⁴³ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 60.

sud di Roma e fu allora che gli stranieri *scoprirono* il Sud.⁴⁴ Crebbe il numero dei viaggiatori diretti a Napoli e con loro la produzione di opere scritte o pittoriche aventi come soggetto il meridione. L'immagine del Mezzogiorno che emerge da queste rappresentazioni, straniere e non, si inserisce in quella più ampia dell'Italia e quindi nella frattura tra Europa settentrionale e Europa meridionale. Vi si possono riscontrare i due schemi oppositivi, passato glorioso e arretratezza attuale, natura rigogliosa e miseria della società; in generale, però, le caratteristiche della penisola e queste due opposizioni si trovano al Sud in maniera più marcata. A partire dalla fine del diciottesimo secolo il Mezzogiorno viene percepito e raffigurato come vera e propria frontiera della civiltà europea. Come scrisse Creuzé de Lesser, «L'Europa finisce a Napoli e vi finisce assai male. La Calabria, la Sicilia e il resto sono Africa.»⁴⁵

La delimitazione dello spazio geografico-culturale meridionale era, tuttavia, una frontiera mobile: se per il letterato francese e amministratore di Napoleone il Sud inizia oltre Napoli, altri vi includevano la capitale partenopea oppure Roma.⁴⁶ Nelle rappresentazioni straniere e in quelle prodotte da coloro che (più tardi) avversarono il progetto unitario – turiferari dei Borbone e non solo – all'appellativo meridionale si facevano corrispondere le province appartenenti al Regno di Napoli. Proprio l'esistenza su questa porzione di territorio di una presenza statale secolare favoriva di fatto questa assimilazione.⁴⁷ All'interno di questa delimitazione, la città di Napoli godeva poi di

⁴⁴ Ivi, p. 62. Venturi fa precedere questo fenomeno di qualche decennio, sottolineando che dalla fine del Settecento l'esplorazione della penisola andò allargandosi, perché in precedenza il *grand tour* tradizionale si arrestava a Napoli, l'Italia meridionale e le isole essendo raramente considerate. «Quando a Londra uscì il viaggio di Brydon, uno dei pionieri di questa spinta verso sud, la *Gazette de littérature, des sciences et des arts* del 19 febbraio 1774, annotò stupita: “è incredibile che la Sicilia sia ancora così poco conosciuta. Sappiamo di più di ciò che succede nella maggior parte dell'America che di quest'isola a noi così vicina”.» (F. VENTURI, *L'Italia fuori dall'Italia*, cit., p. 1101: «Il est surprenant que la Sicile soit encore si peu connue. On sait mieux ce qui se passe dans la plus grand partie de l'Amérique que sur cette île si voisine de nous.» Traduzione nostra). Sul *grand tour* si veda A. BRILLI, *Il viaggio in Italia: storia di una grande tradizione culturale*, Bologna, Il mulino, 2011; IDEM, *Quando viaggiare era un'arte. Il romanzo del grand tour*, Bologna, Il Mulino, 2002.

⁴⁵ A. F. CREUZÉ DE LESSER, *Voyage en Italie et Sicile, fait en MDCCCI et MDCCCII par M. Creuzé de Lesser*, Paris, Imprimerie de P. Didot l'ainé, 1806, p. 96: «L'Europe finit à Naples, et même elle y finit assez mal. La Calabre, la Sicile, tout le reste est de l'Afrique.» (traduzione nostra).

⁴⁶ Sull'estensione di questo spazio, e quindi sulla mobilità di questa frontiera a seconda del soggetto che compie la delimitazione, torneremo in chiusura di capitolo.

⁴⁷ «Sin dall'arrivo dei Normanni nel 1130, tutti i territori meridionali, a eccezione delle due città pontificie

un'attenzione particolare, al punto che, come hanno notato Giuseppe Galasso e Augusto Placanica, spesso Napoli era percepita come l'intero sud.⁴⁸ Una delle ragioni di questa fusione è senza dubbio il fatto che la capitale del Regno era spesso l'unica meta o quanto meno la meta finale del viaggio verso sud compiuto dagli *osservatori* stranieri. Inoltre, il rapido aumento della popolazione che la regione conobbe nella seconda metà del XVIII secolo e l'impressionante quanto caotico fenomeno d'inurbamento nella capitale facevano di Napoli un teatro a cielo aperto. Nell'immaginario europeo, la Sicilia, nonostante la sua peculiarità geografica, veniva assimilata ad un più generico Sud, soprattutto dopo il 1815, benché proprio l'annessione al Regno di Napoli avesse fatto emergere un forte senso di identità locale nell'isola. Due sono gli elementi, a parte la prossimità geografica e linguistica (ricordiamo che proprio dopo il 1815 il Regno di Napoli prese il nome di Regno delle due Sicilie), che contribuirono a questo amalgama: gli studi sulla Magna Grecia e l'attenzione portata alle radici classiche del Sud Italia (ricordiamo gli studi di Johann Winckelmann) e la presenza – leggasi fascinazione – dei suoi vulcani. Se gli studi di Winckelmann tendevano a conferire una valenza positiva al meridione proprio in virtù delle sue radici greche, la presenza dei vulcani risulta spesso ambivalente, dal momento che la paura e l'attrazione dell'effetto pittoresco si mescolano a più rigide associazioni tra carattere meridionale e carattere vulcanico della popolazione. Riprendiamo la citazione di Augustine Creuzé de Lesser per riposizionarla, in maniera più precisa, nel suo contesto. Creuzé de Lesser si esprime in questi termini dopo aver attraversato la penisola dal ponte di Beauvoisin – «che era la frontiera con la Francia

di Benevento e Pontecorvo, erano stati accorpati in una realtà politica unitaria. Nel quadro della frammentazione politico-geografica del resto della Penisola, il Regno di Napoli definito semplicemente il "Regno", si differenziava sia per dimensioni che per forma di governo, la monarchia. Dopo il 1734, questa struttura politica unitaria acquisì maggiore rilevanza concettuale quando ciò che per oltre due secoli era stato il vicereame spagnolo (e per breve tempo austriaco) divenne un regno indipendente con un monarca locale. [...] Quando nel 1815 con la Restaurazione Ferdinando di Borbone tornò sul trono, dopo un decennio di governo napoleonico nell'Italia meridionale, il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli furono accorpati per formare il Regno delle due Sicilie» (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 48-49 e 297). Virgolettato nel testo. Per una lettura più approfondita si rimanda a *Storia del Regno di Napoli*, G. GALASSO (a cura di), Milano, Adelphi, 1992. Vedi anche A. DE FRANCESCO, cit., pp. 50-51.

⁴⁸ G. GALASSO, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Milano, Mondadori, 1982, in particolare Parte prima, capitolo IV, *Lo stereotipo del napoletano e le sue variazioni regionali*, pp. 171-226; A. PLACANICA, *La capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come «fonte» della storia meridionale*, cit.

prima che la Savoia vi fosse riunita»⁴⁹ – a Palermo. Che cosa aveva osservato per lasciarsi andare ad una simile constatazione?

In Sicilia, per esempio, non si trova nessuna delle comodità della vita, praticamente nessuna traccia di civiltà. Malgrado i numerosi corsi d'acqua, i ponti sono pochissimi: la loro rarità eguaglia la facilità che si avrebbe nel farne di più. Ma la barbarie dell'Africa trionfa soprattutto nelle strade. Al di fuori dei dintorni di Palermo, in Sicilia non si può neppur immaginare di andare in carrozza. Le strade sono buone solo per i muli; e che strade!⁵⁰

Le tracce mancanti della civiltà, secondo gli standard dell'epoca che Creuzé de Lesser adotta come misura, sono i ponti inesistenti, le strade impraticabili. Queste ultime, difficilmente percorribili anche a dorso di mulo, impossibili da utilizzare in carrozza, testimoniano del trionfo della barbarie africana nel sud della penisola. Territorio che un tempo, continua l'autore riproponendo la classica opposizione, «era stato così florido. Dove è Dione, dove è Timoleonte, dove è il buon re Gerone? Come sarebbe afflitto se viaggiasse nell'isola che rese così felice!»⁵¹

Se il Sud della penisola veniva rappresentato come il territorio più arretrato, esso appariva anche come il più pittoresco – abbiamo già citato Madame de Staël a questo proposito. Anche la nozione di pittoresco subisce, però, a partire dall'inizio del diciannovesimo secolo, un'importante evoluzione, visibile prima

nel clima di populismo ed esotismo del Romanticismo, poi in maniera più precisa e marcata in Verga e Stendhal: [...] la valorizzazione della natura e delle rovine dell'età classica, che contraddistingue il pittoresco alla fine del diciottesimo secolo, cede il passo alla valorizzazione dell'"uomo naturale": il primitivo, il selvaggio e soprattutto il

⁴⁹ A. F. CREUZÉ DE LESSER, cit., p. 1: «qui étoit la frontière de la France avant que la Savoie y eut été réunie.» (traduzione nostra).

⁵⁰ Ivi, p. 96: «Dans la Sicile, par exemple, on ne trouve presque aucune des aisances de la vie, presque aucune trace de civilisation. Malgré de très nombreuses rivières, il n'y a des ponts que comme échantillon, et leur rareté égale la facilité qu'il y auroit eu à en faire davantage. Quant aux chemins, c'est en cela surtout que triomphe la barbarie de l'Afrique. Hors les environs de Palerme, il ne faut guère songer à aller en voiture dans la Sicile. Il n'y a des chemins que pour les mulets ; et quels chemins !» (traduzione nostra).

⁵¹ *Ibidem*: «[il était] naguère si florissant(e). Où est Dion, où est Timoléon, où est le bon roi Hiéron? comme il seroit affligé s'il voyageoit dans l'isle qu'il rendit si heureuse !» (traduzione nostra).

popolo.⁵²

Questa evoluzione è riscontrabile nelle rappresentazioni dell'Italia tutta, ma è in particolare al Sud, e più precisamente nelle rappresentazioni di Napoli, che l'elemento umano prenderà il posto dell'elemento paesaggistico.

Una rapida incursione nei diari di Stendhal ci permetterà ora di sottolineare tre importanti caratteristiche comuni alle rappresentazioni sia del Mezzogiorno sia dell'Italia tutta. I diari che lo scrittore francese tenne durante i vari soggiorni in Italia, tra il 1811 e il 1828, testimoniano del suo vivo interesse per la penisola e per il meridione in particolare. In essi Stendhal non annota soltanto le proprie impressioni, ma anche giudizi e commenti altrui: le opinioni più drastiche sul meridione sono spesso attribuibili ad altri e quegli altri sono spesso gli stessi abitanti del Mezzogiorno.⁵³ Stendhal, inoltre, ci fa credere di aver visitato la Calabria, la Puglia e la Sicilia, mentre, sappiamo, non è mai sceso a sud di Napoli: abbiamo già citato un caso analogo, il Montesquieu delle *Lettere persiane*. I suoi diari sono quindi un chiaro esempio del carattere intertestuale, interattivo e sovranazionale che caratterizza la maggior parte delle produzioni discorsive di questa particolare epoca, ragione preminente della riproduzione e diffusione di miti e stereotipi.

Valenza positiva del pittoresco e mobilità della frontiera, emergono come altrettanti tratti peculiari di quest'opera. Stendhal fu fortemente influenzato da Madame de Staël, e anche la sua visione è marcata dal contrasto uomo-del-nord/uomo-del-sud, ma le preferenze dell'autore vanno tutte per il secondo. La contrapposizione nord/sud che la de Staël aveva creato facendo interagire Oswald, inglese, e Corinne, italiana, emerge qui in termini positivi. La naturalezza della penisola viene accostata alla moderna e *troppo* progredita Francia: «Che naturalezza! Che semplicità! Come ciascuno dice bene ciò che

⁵² N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 73.

⁵³ L'interazione tra forestieri ed abitanti del sud è stato, a ben vedere, un fattore di primaria importanza per la costruzione delle rappresentazioni del meridione. Come ha evidenziato Placanica «il viaggiatore è anche figlio delle circostanze itinerarie, e tra queste [...] gli incontri con gl'intellettuali del luogo. I quali [...] essendo in sintonia ideologica con il viaggiatore forestiero (il *milieu* sociale, in genere, è lo stesso, uguali le fonti e i referenti delle rispettive culture), riescono perfettamente a penetrare nella sua curiosità d'indagatore e a influenzarne (se non altro con le informazioni "tendenziose") le aspettative, gli orientamenti, le riflessioni.» (A. PLACANICA, *La capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come «fonte» della storia meridionale*, cit., p. 175).

sente o ciò che pensa proprio in quel momento!»⁵⁴ La frontiera tra il nord civilizzato e il sud vicino alla barbarie africana risulta essere una frontiera mobile anche nei diari di Stendhal. Riportando l'affermazione di una non meglio precisata signora milanese, egli annota: «In Italia, il paese civile finisce col Tevere. A mezzogiorno del fiume, vedrà l'energia e la felicità de selvaggi.»⁵⁵ Più oltre un'osservazione simile è attribuita a un signore napoletano: «Deduco da quanto mi dice che il contadino del Napoletano è un selvaggio, felice come lo erano ad Otaïti prima dell'arrivo dei missionari metodisti.»⁵⁶ Una terza affermazione sposta il confine della barbarie a nord di Roma ma, a differenza delle prime due, in termini negativi:

Quando usciamo da Perugia, un ministro evangelico, inglese, alza piamente gli occhi al cielo, e fa voto che la terra si schiuda per inghiottire gli abitanti di Napoli e di Roma, e tutto ciò con la massima serietà. Perché non vedere che la civiltà si ferma a Firenze? Roma e Napoli sono barbari vestiti all'europea. Lì bisogna viaggiare come in Grecia o in Asia Minore, soltanto con maggiori precauzioni, giacché i Turchi sono molto più onesti degli Europei di Napoli.⁵⁷

Una lettura completa e puntuale dei diari, alla quale qui non possiamo dedicare più ampio spazio⁵⁸, rivela come l'opinione dell'autore si discosti molto dal punto di vista del ministro evangelico inglese suo compagno di viaggio. Come per la de Staël, la barbarie africana e la natura del meridione sono percepiti da Stendhal in termini positivi. Sull'isola di Ischia egli annota: «[...] i buoni abitanti [...] sono selvaggi dell'Africa.

⁵⁴ STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, vol. I, Milano-Firenze, Parenti editore, 1960, p. 21. L'edizione da noi consultata corrisponde alla terza edizione dell'opera (*Rome, Naples et Florence*, Paris, Delaunay, 1826) a cui sono state aggiunte, in appendice, parti della prima (*Rome, Naples et Florence en 1817*, Paris, Delaunay, 1817).

⁵⁵ Ivi, p. 93.

⁵⁶ STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, vol. II, cit., p. 9.

⁵⁷ Ivi, p. 135.

⁵⁸ Sui diari di Stendhal e in particolare sul rapporto che egli intrattenne con il Sud della penisola, si veda M. COLESANTI e altri (a cura di), *Stendhal, Roma, l'Italia. Atti del convegno internazionale Stendhal, Roma, l'Italia*, Roma, Storia e Letteratura, 1985, in particolare L. SCIASCIA, *Stendhal e la Sicilia*, pp. 39-62 e V. CAROFIGLIO, *Selvaggi, turchi e intellettuali: il sud "napoletano" di Stendhal*, pp. 381-399; A. MOZZILLO, *La frontiera del Grand Tour*, Napoli, Liguori, 1992, in particolare le pp. 125-158.

Ingenuità del loro dialetto. Vivono delle loro viti. Quasi nessuna traccia di civiltà; tutto ciò, assieme al movimento del mare, mi fa rinsavire.»⁵⁹ Più oltre:

Per togliermi il dispetto, vado a Portici e a Capo di Monte, siti deliziosi, e tali che nessun re della terra ne può trovare. Non vi fu mai un tale assieme di mare, di montagna e di civiltà. Ci si trova in mezzo agli aspetti più belli della natura; e, trentacinque minuti dopo, si sente cantare il *Matrimonio segreto* di Davide e Nozzari.⁶⁰

Questi brevi passi tratti dai diari del celebre scrittore francese ci permettono di insistere su un punto che riteniamo importante: valorizzare la mancanza di civiltà tramite il pittoresco non significa affatto cancellare e nemmeno diminuire il divario tra le due aree geografico-culturali coinvolte nella descrizione (l'area descritta e quella dalla quale proviene o nella quale si identifica l'autore) e lo stesso accade quando il carattere pittoresco ingloba la popolazione. Moe, a proposito delle *Lettres sur l'Italie* di Charles Dupaty (1785) – un significativo esempio dell'emergere della nuova prospettiva del pittoresco attraverso la quale la popolazione di Napoli è vista in chiave climatologica e naturalistica – sottolinea che questa visione consente di «riconoscere il valore dei napoletani solo a patto di privarli della loro umanità: essi non sono più diavoli in paradiso, ma neppure esseri umani in Europa.»⁶¹ L'attenzione di Stendhal, come di molti altri autori, si concentra su Napoli, città della quale l'autore dimostra di apprezzare l'elemento naturale e paesaggistico, ma anche il carattere di capitale. Tuttavia le lodi che l'autore tesse della società napoletana, «una graziosa napoletana formata dallo spirito voltairiano», sembrano poter essere comprese nel commento a Dupaty che abbiamo riportato. Prosegue infatti Stendhal: «Un tale essere incantevole è ancora più raro che delle belle montagne e una baia deliziosa.»⁶²

Sebbene Stendhal e la de Staël propongano una rappresentazione tutto sommato positiva della differenza e dell'arretratezza del Sud, a prevalere sarà un atteggiamento di

⁵⁹ STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, vol. II, cit., p. 26.

⁶⁰ Ivi, p. 36.

⁶¹ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 72. Segnaliamo qui una recente edizione delle *Lettere sull'Italia nel 1875: da Genova a Firenze* di Charles Mercier Dupaty a cura di D. ARECCO (Novi Ligure, La città del silenzio, 2006).

⁶² STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, vol. II, cit., p. 37.

condanna e di stigmatizzazione del Mezzogiorno. Particolarmente illuminante risulta essere il commento dello studioso francese Alfred Maury, che nel 1854 scriveva:

man mano che ci si addentra in Italia, dalle Alpi all'estremità della Calabria, il carattere dei costumi e delle popolazioni vi fa tornare sempre più indietro nel tempo. A Milano e Torino, si trova la società moderna [...]. A Firenze si è come al tempo dei Medici [...]. A Roma si è in pieno Medioevo [...]. A Napoli, si rientra nell'era pagana [...]. Andando in Puglia o nella provincia di Salerno, le usanze si presentano in tutta l'ingenua semplicità dei tempi antichi.⁶³

La geografia si sovrappone alla storia: i benefici del progresso, e quindi della civiltà si fanno via via più impalpabili a mano a mano che dal cuore dell'Europa si discende verso Sud. Scrive Ernest Renan dopo aver attraversato la penisola:

Ora per me ci sono tre Italie ben distinte: quella del Nord, dove l'elemento intellettuale predomina, nobile e forte, fatta per l'azione e la vita politica, per la filosofia e la scienza (Piemonte, Lombardia, le grandi scuole razionaliste di Padova, Pavia, Venezia, etc.); l'Italia del centro (Toscana e Roma), dove l'intelligenza e la sensazione si combinano in questa bella proporzione da cui nascono l'arte e la religione: è il paese delle arti, molto inadatto alla vita politica e alla filosofia; l'Italia del Sud, dove la sensazione domina completamente e soffoca tutto il resto. È il paese del piacere, nulla più.⁶⁴

⁶³ *Athénæum français*, III, 25 novembre 1854, n. 47, p. 1102, cit. in F. VENTURI, *L'Italia fuori dall'Italia*, cit., p. 1401: «A mesure que l'on pénètre davantage en Italie, depuis les Alpes jusqu'à l'extrémité de la Calabre, l'aspect des mœurs et des populations vous fait remonter davantage dans le passé. A Milan, à Turin, c'est la société moderne... A Florence on est comme au temps des Médicis... A Rome on est en plein moyen âge... A Naples, nous rentrons en plein paganisme... Avancez dans la Pouille, la principauté de Salerne, e les mœurs s'offriront à vous avec toute la simplicité naïve des âges antiques...» (traduzione nostra).

⁶⁴ E. RENAN, H. RENAN, *Nouvelles lettres intimes*, Paris, Calmann-Lévy, 1923, p. 406: Il y a maintenant pour moi trois Italies bien distinctes : celle du Nord, où l'élément intellectuel domine, noble forte, faite pour l'action et la vie politique, pour la philosophie et la science (Piémont, Lombardie, grandes écoles rationalistes de Padoue, Pavie, Venise, etc.) ; l'Italie du centre (Toscane et Rome), où l'intelligence et la sensation se combinent dans cette belle proportion qui fait l'art et la religion : c'est le pays des arts, assez inhabile à la vie politique et à la philosophie ; l'Italie du Sud, où la sensation domine tout à fait, et étouffe tout le reste. C'est le pays du plaisir, rien de plus.» (traduzione nostra).

La frontiera è dunque mobile e dipende in parte dall'oggetto che cattura l'attenzione dello scrivente, ma quel che non può mutare è il punto di partenza di queste similari concezioni, ciò che viene analizzato da Said nei termini esposti in apertura di capitolo. Renan, giunto a Salerno, afferma categorico che lì noi – e quel *noi* richiama evidentemente la società dalla quale il famoso orientalista si è congedato momentaneamente per intraprendere il suo viaggio di studio – abbiamo piantato le colonne d'Ercole della civiltà. Salerno è la frontiera meridionale della civiltà:

Non riesco a descriverti la strana impressione che ho provato – scrive Renan alla sorella Henriette – trovandomi immediatamente in piena barbarie! Ma come! Sono solamente a sei o sette giorni da Parigi e sono già alla fine della civiltà! Al centro crediamo che la circonferenza sia distante come l'infinito; che sorpresa quando ci scontriamo in essa, come un uomo che sbatte con il naso contro un muro che credeva essere ben lontano davanti a lui!⁶⁵

Queste parole ci sembrano paradigmatiche, innanzitutto perché a esprimersi in quei termini era un famoso orientalista.⁶⁶ Il fatto che Renan partecipi attraverso i suoi scritti alla costruzione di una precisa rappresentazione dell'Italia meridionale è di notevole importanza: le sue osservazioni, così come quelle precedenti di Montesquieu, permettono di far emergere le strategie attraverso le quali la geografia immaginaria crea e gestisce l'alterità, sia essa l'Oriente o il Sud. Ma soprattutto ci sembra che Renan riesca a sintetizzare in maniera efficace quanto detto fino a qui. Egli ci dice infatti chiaramente da dove sta scrivendo: non da Salerno, luogo fisico nel quale possiamo immaginarlo intento a fissare sul foglio le sue impressioni, ma dal centro. Quel centro dal quale è stato sufficiente allontanarsi di poco, in direzione sud, per imbattersi nella barbarie. Il bagaglio con il quale è giunto in Italia, per riprendere ancora una volta la metafora del viaggio, è stato confezionato, come è d'uopo, prima di partire.

⁶⁵ E. RENAN, H. RENAN, *Nouvelles lettres intimes*, cit. p. 408: «Je ne puis te dire l'étrange impression que j'ai éprouvée en me trouvant ainsi subitement en plein barbarie. Quoi ! je ne suis qu'à six ou sept jours de Paris, et je suis au bout de la civilisation ! au centre, on croit la circonférence éloignée à l'infini ; quelle surprise quand on vient s'y heurter, comme un homme qui donne du nez contre un mur qu'il croyait bien loin devant lui !» (traduzione nostra).

⁶⁶ Su Renan orientalista vedi E. SAID, cit., pp. 126-151.

2. La penisola e il suo sud

2.1 Con lo sguardo rivolto verso nord

Nella storiografia italiana e straniera è ormai assodato l'assunto secondo il quale il confronto con le nazioni europee è stato una delle *démarches intellectuelles* che caratterizzarono la formazione di una coscienza nazionale nel secolo che precedette l'unificazione politica. Come osserva Rosario Romeo, «l'esasperata volontà di rivendicare la dignità nazionale, fu una delle corde più sensibili del pensiero e del sentimento risorgimentale, comune a uomini di assai diverso orientamento politico.»⁶⁷ In questo quadro le autorappresentazioni della penisola furono spesso attacchi diretti ai testi in cui la decadenza italiana veniva messa a nudo⁶⁸; ma anche nei casi in cui erano altre le motivazioni sottese a queste rappresentazioni, esse erano segnate da una prospettiva di tipo comparativo – in cui spesso l'inferiorità della penisola veniva accettata come un'evidenza⁶⁹ –, oppure di tipo competitivo.⁷⁰ Senza entrare nei dettagli, è possibile affermare che nel secolo, ma soprattutto nel decennio, che precedette l'unificazione una

⁶⁷ R. ROMEO, *Dal Piemonte sabauda all'Italia liberale*, Bari, Laterza, 1974, p. 74, cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 32.

⁶⁸ Ad esempio la risposta di Melchiorre Gioia dalle pagine degli *Annali universali di statistica* alle tesi climatologiche di Charles-Victor Bonstetten (*L'homme du midi et l'homme du nord, ou l'influence du climat*, Genève – Paris, J. J. Paschoud, 1824), il quale sostenne l'esistenza di una radicale differenza socio-culturale tra l'uomo del nord e l'uomo del sud, riprendendo le tesi climatologiche di Montesquieu senza tuttavia cadere nel determinismo geografico di quest'ultimo. Al lungo elenco dei tratti caratterizzanti le popolazioni settentrionali e meridionali, che a ben vedere altro non sono che una riproposizione dei luoghi comuni prodotti dalla letteratura del secolo precedente (l'uomo del nord è razionale, laborioso, previdente, dotato di senso sociale, mentre l'uomo del sud è dotato di un'immaginazione troppo viva, è indolente e non si preoccupa dell'avvenire) Melchiorre Gioia rispondeva rivendicando un'affinità tra le popolazioni meridionali, gli italiani, e quelle settentrionali, una stessa civiltà e uno stesso modo di vivere la modernità. Ciò nonostante, anche se Gioia mette avanti la *nazione* italiana nel suo insieme, il Mezzogiorno sovente emerge come contrappunto per evidenziare e rivendicare il carattere europeo del nord Italia: M. GIOIA, *Riflessioni sull'opera intitolata «L'homme du midi et l'homme du nord» di Charles-Victor Bonstetten*, in *Opere minori*, Lugano, Ruggia, 1834, vol. VI.

⁶⁹ Un esempio si può reperire nella seconda appendice a *Le speranze d'Italia* di Cesare Balbo: «Certo! Francia e Inghilterra non han lezioni di politica a prendere da noi! Noi così piccoli ormai, noi al paragone così poveri di operosità, di potenza, di esperienza, di riputazione politica.» (C. BALBO, *Nuova appendice all'opera intitolata Delle speranze d'Italia del conte Cesare Balbo, da unirsi alla seconda edizione dell'opera stessa*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1845, pp. 41-42).

⁷⁰ Basterà qui ricordare il trattato di Vincenzo Gioberti, *Del primato morale e civile degli italiani* (1843).

delle enunciazioni più ricorrenti era la necessità per la penisola di raggiungere le nazioni dell'Europa centro-settentrionale: che si trattasse del modello politico liberale, del progresso economico – le industrie e soprattutto le infrastrutture ad esse legate, simbolo del benessere materiale delle nazioni più progredite⁷¹ –, dei livelli di alfabetizzazione e socializzazione delle masse, è l'Europa centro-occidentale che viene presa a modello. Nel 1848 Cavour affermava: «Noi ci educiamo alla vita nuova, collo studio assiduo degli eventi che succedono fra le nazioni le più inoltrate nelle vie della civiltà, col seguire attenti le grandi lezioni che si brandiscono dalle tribune dell'Inghilterra e della Francia».⁷² Come ebbe a scrivere De Ruggiero nel 1925, nel suo classico *Storia del liberalismo europeo*, l'obiettivo dei moderati che andavano prendendo la testa del movimento nazionale, era quello di «portare l'Italia al livello delle altre nazioni europee con una rapida assimilazione degli elementi più vitali della loro cultura.»⁷³

Meno evidente appare invece come questo modello – funzionando anche come metro per misurare l'arretratezza del meridione – abbia partecipato alla sanzione della sua alterità rispetto ad un nord Italia alla ricerca d'identità europea.⁷⁴ In questo capitolo ci soffermeremo sulle strategie argomentative utilizzate per la costruzione del meridione come *constitutive outside*, strategie nelle quali i prestiti e gli scambi tra *italiani* e stranieri, i luoghi comuni e i pregiudizi consolidatisi nei secoli precedenti svolsero un ruolo importante. Abbiamo concluso il capitolo precedente con le lettere che Renan scrisse nel 1849-1850 durante il suo primo viaggio in Italia. Vedremo in che modo la rivoluzione mancata del 1848 si configuri come un momento chiave per le rappresentazioni del Regno delle due Sicilie, in virtù soprattutto dei numerosissimi esuli liberali meridionali che trovarono rifugio in Piemonte e all'estero. È da questo momento, infatti, che il regime borbonico diverrà «la negazione di Dio eretta a sistema di governo»⁷⁵, che un diffuso sentimento antiborbonico si diffonderà nella penisola e

⁷¹ L. CARFAGNA, *Italy 1830-1914*, pp. 279-328, in *The Fontana Economic History of Europe*, C. M. CIPOLLA (a cura di), vol. IV, part 1, Glasgow, William Collins Sons & Co. Ltd, 1975.

⁷² N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 33-34.

⁷³ G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, Bari, Laterza, 1925, p. 325.

⁷⁴ Non bisognerà tacere, però, a questo proposito, il ruolo importante che il modello europeo giocò anche nelle opere degli intellettuali meridionali, in particolar modo nelle opere dei riformatori illuministi del Settecento e successivamente in quelle dei murattiani. Su questo argomento ritorneremo in seguito.

⁷⁵ C. BALBO, *Nuova appendice all'opera intitolata Delle speranze d'Italia*, cit., p. 24.

all'estero – delegittimandone il governo e preparando la sua sconfitta militare del 1860-61. Ma le aspre polemiche, dentro e fuori i confini della penisola, avranno anche un altro ruolo importante: interagendo con gli stereotipi già circolanti e rafforzandosi in una precisa congiuntura storica – quella che numerosi storici chiamano la disillusione degli esuli meridionali⁷⁶ – la condanna del regime borbonico contribuirà al consolidamento dell'alterità della popolazione meridionale. La plebe di Napoli, i *lazzari*, rubò la scena alle altre immagini stereotipate.

Se l'orizzonte più ampio scelto nel precedente capitolo non ci ha permesso di analizzare in termini più precisi il peso che le vicende politiche giocarono, non tanto nella formulazione, ma nell'attivazione e nell'utilizzazione degli stereotipi, in questo capitolo è proprio al loro *uso politico* che dedicheremo una profondità di analisi maggiore. Stabilire il contenitore nel quale precisi enunciati stereotipati nascono non è impresa facile, ma rimane tuttavia doveroso fare le debite distinzioni tra le differenti tipologie discorsive nelle quali essi sono impiegati. L'imponente presenza di immagini stereotipate sul meridione contenute nella letteratura odepórica, nei romanzi, nei testi a carattere storico o dedicati alle belle arti e all'archeologia prodotti da autori stranieri lungo tutto il diciottesimo secolo ha costituito un serbatoio dal quale hanno attinto anche coloro per i quali il meridione rappresentava non solo un oggetto di interesse speculativo, ma un problema tutto politico, fossero essi stranieri, ma soprattutto *italiani*, settentrionali e meridionali.

Abbiamo già sottolineato come l'interazione tra osservatori stranieri e abitanti del Mezzogiorno sia stata un tratto peculiare che caratterizzò la costruzione dell'immagine del meridione e come questa a sua volta sia stata influenzata dalla miriade di testi già prodotti. In molti casi, paradigmatici quelli di Stendhal e prima di lui Montesquieu, a viaggiare era, di fatto, solamente l'immaginazione. Se rivolgiamo però la nostra attenzione alle rappresentazioni del meridione contenute in testi più prettamente politici, o quanto meno in quelli che servirono più o meno scopertamente un obiettivo politico, nell'arco del XIX secolo appare manifesta un'utilizzazione non lineare di questi

⁷⁶ A questo proposito si veda in particolare M. PETRUSEWICZ, *Chi ha inventato la "questione meridionale"?*, ORIZZONTI MERIDIANI (a cura di), *Briganti o emigranti*, cit., pp. 17-29.

stereotipi: sempre presenti, essi servirono di fatto progetti politici differenti, ed è proprio questa versatilità d'uso che secondo noi favorì la larga diffusione di queste immagini.

2.2 Il '48 e le rappresentazioni della plebe meridionale

Il 1848 segna forse il punto più alto mai raggiunto dal patriottismo meridionale o meglio della percezione che se ne aveva nelle altre parti della penisola: un primato conquistato dai patrioti del Mezzogiorno nel 1799, confermato poi con Murat e nel 1820, ma che ora essi avrebbero irrimediabilmente perduto nel giro di pochi mesi.⁷⁷ Gli avvenimenti della rivoluzione del '48 avrebbero segnato per sempre e in modo negativo la percezione del meridione ed in particolare della sua popolazione; ma andiamo con ordine.

Come è noto, nel 1848 Ferdinando II di Borbone fu costretto a concedere una carta costituzionale per arginare il rischio secessionista che proveniva dalla Sicilia. Successivamente, seguendo il suo esempio, anche Carlo Alberto concedette uno statuto al Piemonte, imitato dal gran duca di Toscana e dal Papa. L'insurrezione milanese fu poi la miccia che diede avvio alla prima guerra di indipendenza contro l'Austria: truppe di volontari giunsero anche dal Regno delle due Sicilie guidate dal generale Guglielmo Pepe, già veterano del 1799 e del 1820; nel mentre, in Sicilia, nonostante la svolta costituzionalista operata dal sovrano, gli insorti non abbandonarono le armi, proclamando anzi decaduta la dinastia dei Borbone, e chiamarono sul trono il secondogenito di Casa Savoia.⁷⁸ La decisione presa dai rivoluzionari siciliani sembrò indebolire la spinta

⁷⁷ Vedremo in seguito che bisognerà distinguere il meridione continentale da quello insulare.

⁷⁸ «[...] il 13 aprile, il General Parlamento di Palermo, dopo aver dichiarato la decadenza della dinastia borbonica, aveva deliberato “di chiamare un principe italiano sul trono, una volta promulgata la Costituzione”, confidando nelle assicurazioni del plenipotenziario inglese Henry Gilbert Elliot Murray Kynynmound Minto, che aveva assicurato il consenso e il sostegno del suo governo per quella soluzione istituzionale. Lo stesso Palmerston [ministro degli Esteri britannico, Henry John Temple, visconte di Palmerston, N.d.R.] si era impegnato, infatti, a garantire l'indipendenza del nuovo Regno se la scelta del popolo siciliano avesse favorito la candidatura di un membro di Casa Savoia in alternativa a quella del secondogenito di Ferdinando II o del giovanissimo figlio del Granduca di Toscana, avanzata dalla Francia.» (E. DI RIENZO, *Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze europee (1830-1861)*, Catanzaro, Rubbettino, 2013, p. 43).

unitaria della lega militare degli stati italiani; Carlo Alberto, dopo la disfatta di Custoza (27 luglio), per risparmiarsi un conflitto con il Regno delle due Sicilie suggeriva inoltre al figlio di rinunciare al trono. Nonostante ciò, quello che agli occhi dei Borbone dovette apparire come un tradimento fece sì che Ferdinando II decidesse di uscire dal conflitto e di intraprendere la violenta repressione della rivolta siciliana; intanto nel neonato parlamento napoletano l'ala più radicale esigeva una più decisa democratizzazione della carta costituzionale appena concessa.

Ferdinando II, una volta abbandonati gli altri stati al loro destino contro l'Austria, ingaggiò una dura battaglia con i radicali, battaglia che dal parlamento si tramutò in vera e propria guerriglia per le strade della capitale quando, il 15 maggio, i deputati e una parte della popolazione insorsero contro il sovrano: l'esercito, rimasto fedele a quest'ultimo, congiuntamente alla plebe della capitale, ebbe la meglio sui patrioti napoletani. Ferdinando II perse qualsiasi considerazione presso il movimento nazionale, mentre la Sicilia, che in un primo momento sembrava essere l'elemento debole, rubò il primato patriottico che era stato del meridione continentale. La violenta repressione messa in atto dal sovrano ricordava da vicino l'operato del suo predecessore Ferdinando IV, ma fu soprattutto la violenta difesa del monarca operata dalla plebe a riportare a galla nell'opinione pubblica gli avvenimenti del 1799.

Essa partecipò indirettamente, interagendo con gli stereotipi prodotti lungo tutto il XVIII secolo, alla costruzione di una rappresentazione nella quale la plebe figurava come principalmente violenta, selvaggia e reazionaria, fedele ad una dinastia che, sempre secondo queste rappresentazioni, fin dal 1799 si era dimostrata avversa alla causa nazionale. Come sottolinea De Francesco, «in questo gioco al rimbalzo da una violenza all'altra [quella del 1799 e quella del 1848] proprio le immagini della plebe di Napoli ricavate dalla letteratura di viaggio e dalle descrizioni bozzettistiche degli anni precedenti facevano ingresso sulla scena politica e confermavano il discredito della monarchia meridionale.»⁷⁹ Come fa notare anche Moe, però, il discredito che ricadde sul Mezzogiorno non colpì unicamente la dinastia dei Borbone, ma trascinò con sé, anche e soprattutto in modo più duraturo, la popolazione.

⁷⁹ A. DE FRANCESCO, cit., p. 60. Lo studio di De Francesco, come già sottolineato a proposito delle ricerche condotte da Moe e per le stesse ragioni, ha rivestito una grande importanza per la nostra ricerca e in particolare per la stesura del presente capitolo.

Guardiamo ora ai mesi immediatamente successivi a quel tragico 15 maggio. De Francesco ricorda come, ad esempio, il giornale *XXII Marzo*, organo ufficiale del governo Provvisorio di Milano, all'indomani della defezione di Ferdinando II «non mancò di avanzare pesanti illazioni sui lazzari asserviti al Borbone, e su una truppa napoletana che, ritirandosi precipitosamente dimostrava la miseria morale del mondo cui apparteneva.»⁸⁰ Bisogna qui precisare che l'opinione della componente repubblicana non era allineata a quella dei moderati sostenitori di casa Savoia. Carlo Cattaneo, ad esempio, se negli scritti precedenti le rivoluzioni del '48, sostenendo le spinte riformiste dei Borbone aveva partecipato attivamente alla diffusione degli stereotipi sulla plebe meridionale («è facile a commoversi, facile a obliare, avvers[a] al silenzio [...] più incline all'obbedienza che al rispetto [...] ubriaca di lotteria»⁸¹), quando ancora l'esperienza della Repubblica Romana era in corso, ripose pubblicamente le speranze rivoluzionarie dei Repubblicani nelle mani dei napoletani, «dove gli animi sono mobilissimi, e sempre aperti alli impeti generosi e subitanei.»⁸² Le posizioni di Cattaneo – fervido oppositore di casa Savoia –, rivedute immediatamente dopo la tragica esperienza di Pisacane a Sapri (1857), ebbero comunque poco peso nel movimento nazionale. Più incisive e determinanti furono senz'altro le descrizioni della feroce battaglia del 15 maggio. Il saggio di De Francesco ci offre due esempi di particolare rilevanza: il primo è un opuscolo anonimo pubblicato a Firenze nei giorni seguenti nel quale, se non si risparmiano durissime parole contro la dinastia dei Borbone, la descrizione dei lazzari, come sottolinea De Francesco, «sembra recuperata direttamente dall'oleografia della letteratura di viaggio»:

nella catastrofe del 15 maggio [...] il re che dell'atroce banchetto voleva avesser preso parte anche i lazzaroni, fece invitarli ad uscire con l'offerta di uno scudo per ciascuno, e la promessa del bottino: così la miseria, l'abbruttimento, la seduzione potente della preda ed il prestigio del trionfo che meravigliosamente s'esercita sulla plebe, fè che i lazzaroni uscissero: il primo loro bottino consisté negli oggetti che erano serviti per le barricate [...]. Intanto gli Svizzeri, e con gli svizzeri la truppa regia, saccheggiavano a

⁸⁰ *XXII Marzo*, 2 giugno 1848 (A. DE FRANCESCO, cit., p. 61).

⁸¹ C. CATTANEO, *Scritti storici e geografici*, G. SALVEMINI, E. SESTAN (a cura di), Firenze, Le Monnier, 1957, vol. II, pp. 89-90, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 62.

⁸² C. CATTANEO, *De l'insurrection de Milan*, Paris, Amyot, 1848, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 63.

man franca i palagi [...] ed invitavano i lazzaroni pel saccheggio [...] la trionfante tirannide di nuovo gittò la triste classe nei mal repressi vizi e disperse ben presto que' pochi semi di virtù che lo sforzo de' liberali aveva tentato di far germogliare.⁸³

Alla produzione e diffusione di queste descrizioni parteciparono attivamente, da subito, i primi esuli patrioti meridionali. Così si esprime Francesco Petruccelli della Gattina:

[i lazzari, N.d.R.] stuolo di plebe lacera, ignuda, scalza, avvinata correva da per tutto preceduta da un cencio bianco benedetto da don Placido, il triste santone che parla ogni notte con San Luigi Gonzaga e con la Madonna ed all'indomani racconta il soggetto della conversazione alla plebaglia.⁸⁴

Questi scritti, nei quali si sottolineava la ferocia e l'irrazionalità dei lazzari, avevano un chiaro obiettivo politico: screditare la componente costituzionale che anche dopo la battaglia del 15 maggio e in assenza di un programma nazionale sedeva ancora in parlamento. Pubblicati fuori dal Regno, essi dovevano attestare l'inconsistenza di un tale programma politico e la pericolosità dell'appoggio di una plebe violenta e reazionaria, per cui simili descrizioni dei lazzari venivano strumentalmente utilizzate dai moderati per attaccare la parte democratico-repubblicana. Nel marzo del 1849, Ferdinando II sciolse il parlamento e una seconda ondata repressiva costrinse moltissimi deputati all'esilio: fra questi troviamo Giuseppe Massari, di cui ci occuperemo più diffusamente in seguito. Liberale moderato, egli dedicò, nel suo primo scritto dato alle stampe fuori dalla sua patria, parole di comprensione per i lazzari:

Chi salvò Napoli da eccidio più tremendo di quello del 15 maggio? Il popolo, i lazzaroni: quel popolo, quei lazzaroni così stoltamente vituperati, così indegnamente calunniati! [...] le manifestazioni costituzionali dei lazzari si rinnovarono il giorno 6 ed il giorno 7 settembre, e furono così imponenti, da costringere il governo [...] a rinunziare, almeno provvisoriamente, ai loro progetti. [...] È già stato detto che Napoli

⁸³ *Storia del quindici maggio in Napoli con l'esposizione di alcuni fatti che han preparato la catastrofe*, Firenze, Tipografia del Vulcano, 1848, pp. 56-57, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 64.

⁸⁴ F. PETRUCELLI DELLA GATTINA, *La rivoluzione di Napoli nel 1848. Ricordi*, Genova, Moretti, 1850, p. 120, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 64.

è un paradiso abitato da diavoli: a me la sentenza sembrerebbe più giusta e più conforme al vero, qualora si dicesse che Napoli è un paradiso GOVERNATO da diavoli.⁸⁵

È questo un esempio di versatilità funzionale di determinate immagini stereotipate: in un brevissimo arco di tempo i ruoli si erano invertiti. Ora che l'esperienza costituzionale era definitivamente chiusa erano i moderati a *difendere* la popolazione per far ricadere interamente la colpa sulla corrotta dinastia, mentre i democratici «tuonavano contro la barbarie di una plebe stracciona e sanfedista.»⁸⁶ Nonostante le due visioni contrapposte, perché opposte erano le strategie politiche messe in campo dalle due parti, l'immagine della plebe napoletana che aveva ormai raggiunto gli onori delle cronache del nord era alquanto negativa. «Tornava in tal modo all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale l'idea, da tempo in circolazione, che nel Mezzogiorno esistessero due differenti popoli, con quello migliore, animato da un sincero spirito patriottico, che i fatti avevano dimostrato uscire demolito dalla forza dei numeri di cui disponeva il peggiore.»⁸⁷

Nel testo di Montesquieu precedentemente considerato, come in molti altri prodotti in quel XVIII secolo in cui l'immagine stereotipata del Mezzogiorno prende forma, ricorre sovente la rivoluzione napoletana di Masaniello del 1647 come esempio della ferocia dei lazzari. Quello stereotipo che abbiamo visto tornare in superficie subito dopo il '48, era stato riattivato e si era consolidato in altre due occasioni: le vicende della Repubblica napoletana del 1798-1799 e i moti costituzionali del 1820. Prima di proseguire con il post-'48 sarà utile quindi vedere come le vicende del 1799, le descrizioni di quegli avvenimenti, le rappresentazioni della plebe napoletana elaborate in quell'arco di tempo e la loro interazione con gli stereotipi già in circolazione – stereotipi che nel secondo quarto del XIX secolo troveremo abbondanti anche nelle rappresentazioni del meridione prodotte nel nord Italia – abbiano costituito il background per la percezione del meridione nel decennio che precedette l'unificazione.

⁸⁵ G. MASSARI, *I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi*, Torino, Ferrero e Franco, 1849, pp. 229-230. Maiuscoletto nel testo. Come fa notare Moe, l'opera di Massari servì poi da base alla descrizione che del regime borbonico fece Gioberti in *Del rinnovamento civile d'Italia*. (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 135).

⁸⁶ A. DE FRANCESCO, cit., p. 65.

⁸⁷ *Ibidem*.

2.3 Il 1799

Nel 1798 Ferdinando IV decise di attaccare l'esercito di Napoleone di stanza a Roma. Rapidamente sconfitto il re batté in ritirata, ma non ritornò a Napoli, dove le cronache del tempo attestano che la plebe lo implorò di restare, bensì fece rotta sull'isola siciliana dove l'Inghilterra gli assicurava protezione. Il popolo, vistosi abbandonato, si preparò alla difesa in armi della capitale. De Francesco riporta le osservazioni di uno studente di medicina, Tommaso Cappiello:

Presto la città videsi affollata di vecchi, giovini e ragazzi armati di fucile, carabine, sciabole e pistole. Qualche galantuomo eravi misto alla turba a fare la sua parte. Le campane concitavano collo loro suono orribilmente, e truppe spaventevoli percorrevano le strade riempiendo i proprietari di minacce e di terrore. Inesperti alle armi caricavano, scaricavano, affilavano, vendevano, facevano prove, minacciavano, schiamazzavano. Ubriachi di vino, di vendetta e di furore, a bottinare già ricercavano, menavano le mani ed urlavano ai giacobini [...]. Nell'istesso tempo processioni di monache, di donne, giovinette scappellate condotte da preti lugubrementemente cantando, piangendo, pregando, per le strade diversamente gli animi commovevano.⁸⁸

La città è in preda al panico, gli uomini formano una massa disorganizzata e impreparata, le donne danno inizio alle processioni: presto le minacce dei lazzari divennero realtà. Continua Cappiello: «Tra i moltissimi eccessi furono bruciati vivi alcuni creduti giacobini. Il duca della Torre fu arso vivo in una botte imprecitata. I militari abbandonate le armi ed i loro posti erano fuggiti alle rispettive patrie.»⁸⁹

Solo all'arrivo delle truppe di Championnet gli eccidi contro i giacobini cessarono, ma l'esercito francese dovette affrontare una resistenza ostinata della quale anche alcuni ufficiali riconobbero poi, in privato, lo slancio eroico.⁹⁰ Allorché nella capitale si dava avvio all'esperimento democratico, alla cui testa troviamo i patrioti intenti a portare avanti una vera e propria opera di pedagogia politica, nelle province la resistenza non

⁸⁸ D. GIURNI, *La "Storietta di mia vita" di Tommaso Cappiello (1778-1840)*, tesi di laurea, Università degli studi della Basilicata, a. a. 1994-1995, p. 26, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., pp. 35-36.

⁸⁹ Ivi, p. 36.

⁹⁰ De Francesco cita ad esempio le memorie di P. C. Thiébault.

accennava a diminuire; gli insorti tenevano testa alle truppe straniere e conservavano il controllo delle campagne: «Nella regione del Garigliano, soprattutto tra Capua, Gaeta e Sora, i gruppi di contadini in armi assicurarono a Michele Pezza (detto Fra Diavolo) e a Gaetano Mammone la sinistra notorietà di ferocissime guide della controrivoluzione. Ma le proteste toccarono punte di rara violenza anche nel vallo di Diano [...] al confine con la Calabria [...] e lungo il litorale del Cilento.»⁹¹

Alla fine del mese di febbraio, come è noto, il cardinale Fabrizio Ruffo organizzò la resistenza in una vera e propria lotta controrivoluzionaria, assumendo la testa della rivolta in armi contro la Repubblica. A metà giugno, arrivato a Napoli abbandonata dalle truppe francesi due settimane prima, istruì più di ottomila processi a carico dei rivoluzionari: oltre cento di essi furono condannati a morte. I lazzari, che la pedagogia politica dei patrioti aveva tentato di portare dalla parte della rivoluzione, tornarono ad affollare i resoconti della stampa francese, e non solo. Cronache delle violenze efferate, dove non mancavano episodi di cannibalismo dei patrioti uccisi, miste alle forme di idolatria irrazionale contro le quali numerose penne ebbero parole durissime, riempirono i giornali che presto ebbero a disposizione anche le testimonianze dirette di quanti facevano ritorno in patria.

Helen Maria Williams, scrittrice inglese trasferitasi in Francia, ci ha lasciato una viva e cruenta descrizione della plebe napoletana:

Calabresi, galeotti, lazzaroni si diffusero in tutti i quartieri, respirando sangue e saccheggio; più di sei mila case divennero la preda di questi assassini. Siccome il sacco della città era al medesimo tempo la ricompensa per l'assassino e la punizione dei patrioti, il furto era seguito dalla carneficina più barbara; le teste sporche di fango infilzate su di una picca venivano portate in trionfo per le strade. Il fanatismo portò questi mostri perfino a divorare le membra ancora palpitanti delle loro vittime.⁹²

⁹¹ A. DE FRANCESCO, cit., p. 37.

⁹² H. M. WILLIAMS, *Aperçu de l'état des mœurs et des opinions dans la République française vers la fin du XVIII siècle*, Paris-Strasbourg, Levrault, vol. I, 1801, p. 152, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 38: «Calabrois, galériens, lazzaroni se répandirent dans tous les quartiers, ne respirant que le sang, le pillage; et plus de six mille maisons devinrent la proie de ces assassins. Comme le sac de la ville se trouvait en même temps la récompense du meurtrier et la punitions des patriotes, le vol était suivi du carnage le plus barbare; les têtes souillées par la fange étaient portées en triomphe le long des rues au bout d'une pique. Le fanatisme porta ces monstres jusqu'à ronger les membres encore palpitants de leurs victimes.» (traduzione

Non mancarono, anche in Francia, coloro che cercarono di contrastare quest'immagine di una plebe feroce e disumana, perché proprio sul dialogo con il popolo avevano cercato, nella breve vita della Repubblica, di fondare il nuovo corso delle cose. Ma era un tentativo destinato a fallire: le vicende del 1799 «sembravano dimostrare, proprio in terra di Francia, che alla Parigi capitale del mondo rivoluzionario si contrapponeva, quale centro della controrivoluzione, la città di Napoli e proprio la necessità di demonizzazione dell'avversario favoriva il rilancio delle polemiche sul terreno delle facili accuse già rivolte lungo il XVIII secolo.»⁹³

Il giornalista rivoluzionario Louis Marie Prudhomme metteva in guardia i propri connazionali dai pericoli della controrivoluzione:

O Francesi, che questo esempio vi serva da lezione! Che renda grande il vostro orrore per qualsiasi idea di ritorno alla monarchia. Se mai la controrivoluzione potesse operarsi in Francia, se mai un altro Ferdinando potesse ritornare, circondato di russi, austriaci e inglesi, la sorte di Napoli sarebbe la vostra; e gli immigrati, gli Chouani, i fanatici diventerebbero per voi lazzaroni antropofagi disputantisi le vostra membra lacerate e i vostri cuori palpitanti. ⁹⁴

In Francia, quindi, lo stereotipo del lazzaro selvaggio trovò una sua declinazione politica nell'immagine di una Napoli capitale della controrivoluzione. Sarà importante ricordare qui che il diario di viaggio di Creuzé de Lesser, il romanzo di Madame de Staël e altri testi furono scritti in questa precisa congiuntura storica, il cui peso, nelle rappresentazioni e nei commenti di questi autori, fu sicuramente importante. Quella politica era quindi una prospettiva destinata a confondersi con lo stereotipo letterario. È altresì importante sottolineare che lo stereotipo del popolo feroce e irrazionale era strumentalmente

nostra).

⁹³ A. DE FRANCESCO, cit., p. 40.

⁹⁴ L. M. PRUDHOMME, *Voyageur*, n. 67, 9 fructidor VII [26 agosto 1799], p. 2, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 40: «O Français, que cet exemple vous serve de leçon! Qu'il accroisse votre horreur pour toute idée de retour à la royauté. Si jamais la contrerévolution pouvait s'opérer en France, si jamais un autre Ferdinand pouvait y revenir, entouré de russes, d'autrichiens et d'anglais, le sort de Naples serait le votre ; et les émigrés, les chouans, les fanatiques deviendraient pour vous les lazzaroni anthropophages qui se disputeraient vos membres déchirés et vos cœurs palpitants.» (traduzione nostra).

condiviso anche da coloro che sostenevano l'antico regime e si contrapponevano con forza alla rivoluzione francese e all'esperienza delle repubbliche, ma che non volevano per questo essere confusi con la violenta controrivoluzione del cardinale Ruffo.

Un'importante voce fuori dal coro fu quella di Vincenzo Cuoco che, senza nascondere la miseria in cui la plebe napoletana si trovava, additava come responsabili del fallimento dell'esperienza repubblicana proprio i patrioti. Secondo Cuoco essi non avevano saputo interpretare le aspettative popolari, si erano fatti forti dei modelli rivoluzionari stranieri senza cercare una vera complicità politica con la popolazione. Nelle pagine del *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli* torna il nome di Masaniello, ma questa volta sono parole di elogio per colui che «senza i nostri lumi, ma nel tempo istesso senza i nostri vizj e gli errori nostri suscitò in tempi meno felici una gran rivoluzione in quel regno: la spinse felicemente avanti perché la nazione la desiderava, ed ebbe tutta la nazione con lui perché egli voleva solo ciocchè la nazione bramava.»⁹⁵ Il popolo di Napoli è per Cuoco un soggetto potenzialmente rivoluzionario; ciò che gli è mancato è stata una guida politica capace di dare seguito alle sue aspettative concrete anziché perdersi in una pedagogia politica tutta incentrata sulla moralizzazione e che proprio degli antichi stereotipi aveva fatto man bassa. Il saggio di Cuoco fu, sottolinea De Francesco, un importante punto di riferimento negli anni del dominio napoleonico della penisola per quanti volevano mettere a tacere la tanto gridata differenza meridionale, ma all'estero, nonostante pronte traduzioni, il messaggio politico che l'opera trasmetteva non trovò risonanza.

Durante gli anni del dominio francese – Napoli fu riconquistata nel 1806 –, ma soprattutto grazie all'iniziativa militare in nome dell'Italia unita che Gioacchino Murat, sospinto dai patrioti napoletani, intraprese durante la crisi del potere napoleonico e poi grazie ai moti costituzionali del 1820, il Mezzogiorno guadagnò un indiscutibile primato politico in campo patriottico; primato che, nel discorso politico, cancellava lo stereotipo di un popolo meridionale indolente e moralmente abbruttito. Un discorso a parte si deve fare per la Sicilia, che non ricevette le stesse attestazioni di stima da parte dei patrioti risorgimentali. Proprio dall'isola nel 1799 il Cardinale Ruffo era partito alla riconquista

⁹⁵ V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, A. DE FRANCESCO (a cura di), Lacaita, Manduria, 1998, p. 510.

di Napoli; la Sicilia aveva poi resistito a lungo a ogni progetto di invasione francese e all'indomani della restaurazione non aveva nascosto un profondo rancore per l'unione con la capitale partenopea. Nel 1820 tentò poi di conquistare per sé il rango di capitale dando avvio a una sanguinosa guerra civile; le rivendicazioni separatiste acquistarono sempre maggior forza negli anni successivi.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, vi fu chi continuava, nonostante tutto, a vedere e a rappresentare il Meridione come un tutto indistinto: stiamo parlando degli osservatori stranieri, oltre che, ovviamente, della dinastia dei Borbone. Questo amalgama delle diverse regioni poteva, però, essere utile anche a coloro che si adoperavano per contrastare il progetto unitario nazionale o a coloro che perseguivano invece l'obiettivo di uno stato unitario e indipendente nel meridione continentale e insulare. Tutti avevano interesse a rappresentare il Mezzogiorno come un territorio omogeneo nella sua viscerale e antica diversità: negativa per i primi – e dunque il meridione non solo veniva giudicato non assimilabile alle regioni del nord, ma veniva preso ad esempio per screditare il progetto unitario –; positiva per i secondi, e dunque degno di costituirsi in regno sovrano e indipendente. Entrambe le strategie venivano ovviamente combattute dagli scrittori di parte risorgimentale che, operando i debiti distinguo, non misero mai in dubbio, dal periodo napoleonico fino al 1848, l'identità patriottica del Mezzogiorno.

2.4 Il nord guarda il sud

Fu proprio il valore patriottico del meridione ad accendere una viva attenzione per quelle regioni anche nel settentrione. Lo scarso interesse che fino al secondo quarto del XIX secolo le regioni del nord avevano dimostrato per quelle del sud⁹⁶ lasciò spazio a un numero sempre maggiore di pubblicazioni. Tuttavia

in quest'opera di diffusione era difficile per il mondo editoriale fare astrazione da quanto il mercato librario aveva nel frattempo depositato nell'immaginario collettivo.

Le descrizioni del popolo meridionale – nei termini di una diversità che non di rado si

⁹⁶ Vedi N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 62 e sgg. Emblematico di un più generale disinteresse si può considerare il fatto che gli appartenenti alle élite centro-settentrionali raramente si recassero a sud di Roma.

accompagnava a un giudizio di inferiorità – si sarebbero così trasferite, seppur in una forma che il patriottismo ufficialmente ripudiava, all'interno della pubblicistica divulgativa e avrebbero finito per produrre un corto circuito tra il modello politico esemplificato dal Mezzogiorno e la sua concreta raffigurazione sociale.⁹⁷

Erano soprattutto la letteratura odeporica, un genere ormai di largo consumo che avrebbe dominato il mercato librario per tutto l'Ottocento, e le pubblicazioni *pittoriche* o *pittoresche* che si affermarono sul mercato italiano nel decennio 1830-1840⁹⁸, a definire i contorni e spesso i soggetti delle rappresentazioni sul meridione. I lazzari avrebbero continuato ad essere uno dei soggetti centrali nei testi sul Mezzogiorno ed anche la pubblicistica del nord Italia, Milano in testa, si sarebbe resa partecipe della diffusione degli stereotipi negativi ad essi legati. Ci furono anche qui alcune voci fuori dal coro, come ad esempio l'editore della seconda edizione della *Descrizione di Napoli* (1829) di Galanti, studioso inserito nella corrente riformista dei Lumi napoletani, che già all'epoca della prima edizione, aveva cercato di spiegare le ragioni storiche dell'arretratezza della regione.⁹⁹

Un nuovo fatto storico doveva poi fornire più fresche e suggestive immagini: il colera che colpì Napoli e successivamente la Sicilia nel 1836. De Francesco sottolinea come, proprio in corrispondenza con l'epidemia, fosse aumentato il numero delle ormai tradizionali descrizioni di una plebe abbruttita e ignorante. Se alcuni, tra cui Galanti o Matteo De Augustinis, cercarono di controbattere le accuse e le immagini stereotipate in circolazione, è doveroso sottolineare che complice della loro diffusione fu anche una certa letteratura partenopea che nelle descrizioni della vita quotidiana, «alla ricerca di

⁹⁷ A. DE FRANCESCO, cit., pp. 55-56.

⁹⁸ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 82.

⁹⁹ Tuttavia, lungo tutto il XVIII secolo, i riformatori illuministi napoletani giocarono un ruolo attivo, loro malgrado, nella sedimentazione di alcune immagini stereotipate del Mezzogiorno. Se l'intento primo di numerose opere di Giannone, Genovesi e Galanti era lo studio della realtà economico-sociale del meridione (in particolare della capitale partenopea) allo scopo manifesto di riformarla e migliorarla, l'insistenza sull'arretratezza e l'estremismo retorico con cui veniva dettagliata, il confronto costante con le regioni del nord, italiane e europee e il ricorrere talvolta ad analogie tra Sud e mondi primitivi al di là dell'Europa contribuirono efficacemente alla diffusione di una rappresentazione dell'inferiorità del meridione. Sui riformatori illuministi napoletani vedi F. VENTURI, *Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, 1971, vol. VIII, pp. 1-73.

una prosa ad effetto in linea con il canone della narrativa europea, [...] finì per confermare l'esistenza di un mondo arretrato e superstizioso, non solo molto distante dai modelli lentamente imposti dappertutto dal ceto medio, ma addirittura ostile ad essi.»¹⁰⁰

2.4.1 «*L'Italia descritta e dipinta nei costumi dei suoi abitanti*». Abbiamo segnalato come l'accresciuto interesse per il sud dimostrato dalle regioni settentrionali si spieghi alla luce dell'importanza sempre più grande che la dimensione nazionale andava prendendo. Vi è però un'altra dimensione sociale che non va dimenticata e che caratterizza il moto risorgimentale, quella borghese, che plasmerà le rappresentazioni del Sud che prendono forma a partire dal secondo quarto dell'Ottocento e in maniera più significativa tra il 1848 e il 1861.

Il Sud partecipa del progresso materiale e morale del Nord? È questo l'interrogativo al quale si cerca una risposta. Come abbiamo già potuto evidenziare per quel che concerne le rappresentazioni straniere dell'Italia e del Mezzogiorno, la sensibilità borghese – questa volta italiana – dimostrerà un gusto tutto particolare per gli aspetti pittoreschi del Meridione. Nel saggio già più volte menzionato di Moe, vengono prese ad esempio di questo rinnovato interesse per il Mezzogiorno tre riviste milanesi: gli *Annali universali di statistica*¹⁰¹, la *Rivista europea*¹⁰² e *Cosmorama pittorico*.¹⁰³ Le

¹⁰⁰ A. DE FRANCESCO, cit., p. 57.

¹⁰¹ Fondati da Francesco Lampato nel luglio del 1824, gli *Annali* riscuotono sin dalle prime uscite un notevole interesse in Italia ed anche all'estero, grazie soprattutto alle firme illustri dei suoi collaboratori: «ai primi, Luigi Ferreri e Gianbattista Carta, si aggiungono presto altri noti studiosi di scienze economiche, sociali e statistiche, come Pietro Custodi, Luigi Bossi, Melchiorre Gioia, Alessandro Volta e, nel 1827, Gian Domenico Romagnosi. E col tempo compaiono numerosi interventi di eminenti uomini di tendenza moderata di tutta Italia, quali i piemontesi Giacomo Giovannetti, Ilarione Petitti di Roreto, Camillo Cavour o i toscani Cosimo Ridolfi e Luigi Serristori. Il serio impegno civile della rivista, che non si presenta al pubblico come una testata esclusivamente milanese o lombarda, ma che estende i suoi interessi anche alle altre regioni italiane e alle nazioni europee ed extraeuropee, viene affermato nel manifesto della seconda annata, pubblicato nel quinto volume (luglio-settembre 1825): lo scopo primario del periodico è “spandere anche in Italia, e rendere comuni le cognizioni in oggi cotanto necessarie, degli elementi che formano la statistica”, e diffondere “le notizie, di tutte le nuove scoperte, delle nuove invenzioni, delle moderne teoriche di economia pubblica”, poiché “le cognizioni che la massa degli uomini va giornalmente acquistando [...] producono a mano a mano nei medesimi l'intimo convincimento, che il bene individuale non si trovi che nel bene di tutti, e che quanto più queste opinioni sono accompagnate da industrie ed attivo lavoro, tanto più si migliori la condizione degli individui e quindi quella delle nazioni.» (<http://www.lombardiabeniculturali.it/pereco/schede/52/>)

prime due sono riviste accademiche mentre la terza può essere catalogata tra le riviste d'intrattenimento. Tutte e tre, però, hanno in comune una serie di caratteristiche che è possibile estendere anche ad altre iniziative editoriali e che possiamo così sommariamente riassumere: sono animate da un crescente interesse per una comunità nazionale; riflettono le nuove dimensioni della vita culturale borghese di Milano nel secondo quarto del XIX secolo; i rispettivi collaboratori rientrano tra i principali esponenti delle classi medie e dell'aristocrazia liberale milanese; non di rado, infine, collaboratori e lettori delle tre riviste si sovrappongono.¹⁰⁴ Vi è però tra loro una differenza sostanziale: *Annali universali di statistica e Rivista europea* hanno come scopo principale quello di sondare e valutare il progresso civile e economico della penisola: il loro è un Sud arretrato; *Cosmorama pittorico*, invece, si propone di intrattenere e informare: il suo Sud è pittoresco.¹⁰⁵

Abbiamo scelto di presentare, a guisa di esempio, una fortunata iniziativa editoriale dello stampatore milanese Paolo Lampato (figlio di Francesco Lampato, fondatore e primo direttore degli *Annali*), *L'Italia descritta e dipinta nei costumi dei suoi abitanti* (1841)¹⁰⁶, che appartiene senza dubbio alla tipologia illustrata con *Cosmorama pittorico* e inoltre condivide le caratteristiche comuni anche alle altre riviste. Oltre a ciò, essendo il volumetto corredato dalle illustrazioni dei diversi tipi presentati, testimonia anche della proliferazione che negli anni Venti, in Italia come all'estero, conobbero i libri illustrati,

¹⁰² La *Rivista Europea* nasce dalla fusione dell'*Indicatore* con il *Ricoglitore italiano e straniero* nel 1838 per iniziativa di Giacinto Battaglia, discepolo del Romagnosi; ebbe vita breve e fu pubblicata fino al 1847.

¹⁰³ Fondato da Luigi Sacchi nel 1835, *Cosmorama pittorico* fu una delle riviste del nuovo genere che ebbe maggior successo, offrendo per la prima volta ai lettori lombardi una pubblicazione settimanale che proponeva articoli, corredati da illustrazioni, relativi a una straordinaria varietà di argomenti: botanica, geologia, progresso tecnologico, storia, arte. (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 97).

¹⁰⁴ Quest'ultima considerazione va sfumata tenendo conto del fatto che «La nascita e la diffusione delle riviste illustrate segnano anche in Italia l'estendersi dell'informazione ad un pubblico più ampio, sia pur sempre nell'ambito degli ancora piuttosto ristretti limiti di quanti attorno alla metà dell'Ottocento erano in possesso di un livello culturale superiore alla pura e semplice alfabetizzazione.» (F. SURDICH, *Aspetti e immagini delle culture extraeuropee nelle prime riviste illustrate italiane*, in *Saggi di storia del giornalismo. In memoria di Leonida Balestrieri, Quaderni dell'Istituto mazziniano*, 2, 1982, pp. 178-186 (p. 178).

¹⁰⁵ Per una disamina più approfondita delle rappresentazioni del Sud prodotte nelle regioni settentrionali, vedi il capitolo *Il nord guarda a sud. 1825-1848*, N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 89-127.

¹⁰⁶ *L'Italia descritta e dipinta nei costumi de' suoi abitanti*, Milano, Tipografia di Paolo Lampato, 1841, 88 pp.

soprattutto quelli dedicati ai viaggi e alle usanze popolari (*Cosmorama pittorico*, sull'esempio del giornale inglese *Penny Magazine* (1832), fu il primo settimanale illustrato italiano a comparire sul mercato).

Lo sforzo di considerare l'Italia come un tutto unico è dichiarato dal curatore fin dalle prime righe della prefazione, quando afferma che lo scopo della pubblicazione è «descrivere i più notabili costumi della nostra società [...] lavoro era questo di cui difettava per anco il nostro paese, e questo paese tali e tante varietà, tali e tanti costumi originali in sé raccoglie, che più a lungo privarsi non dovea del suo quadro universale.»¹⁰⁷

I tipi raffigurati sono: il sarto, la modista, il pittore, il celibe a sessant'anni, il giornalista, il lazzarone di Napoli, il virtuoso di canto, la fiorista fiorentina, il saccente, il padre della virtuosa e la corifea. Lampato, sempre nella prefazione, avverte il lettore: se verranno messi in luce i pregi degli italiani, «la sferza della critica e della derisione verrà scagliata senza pietà contro tutti quei che deturpano lo splendore della bella penisola.»¹⁰⁸ Possiamo facilmente immaginare cosa attenda il lazzaro di Napoli. L'autrice dello scritto sui lazzari, Anna Forti Seccenti, benché l'opera si volesse interamente italiana, «nulla prendendo ad imprestito dagli oltramontani»¹⁰⁹, riproduce fedelmente in sole otto pagine la galleria degli stereotipi circolante all'epoca in tutta Europa. Ne proponiamo e commentiamo un lungo passaggio.

Le sue abitudini, le sue maniere, la sua vita è affatto originale, né costume assomigliasi di qualsivoglia altro paese. Nulla possiede, perché di nulla si cura; dotato dalla natura d'una forza di muscoli straordinaria, sfugge tutte le occasioni del lavoro, innamorato a più non posso del *bel far niente*.¹¹⁰

¹⁰⁷ P. LAMPATO, *Prefazione*, cit., s.n.p. (pagine non numerate). L'ammissione della mancanza di una iniziativa editoriale di questo tipo nella penisola veniva rilevata nella comparazione con l'editoria europea.

¹⁰⁸ P. LAMPATO, *Prefazione*, cit., s.n.p.

¹⁰⁹ P. LAMPATO, *Prefazione*, cit., s.n.p.

¹¹⁰ *L'Italia descritta e dipinta nei costumi de' suoi abitanti*, cit., p. 41. In corsivo nel testo.

Vive sul molo, aspettando che un pesce abbocchi e quando questo avviene, va alla ricerca di altri lavoretti: trasporta qualche passeggero da una riva all'altra del golfo, si propone come facchino, distribuisce qualche giornale o si finge storpio per chiedere l'elemosina.

Brevi però sono cotali operazioni, poiché, nel punto in cui pochissimi soldi ha potuto acquistare, altro non desidera, né forza umana potrebbe ottenere ch'ei tornasse ad affaticarsi. Il suo desinare, che non ha mai ore prestabilite, si compone di uno, due o anche tre piatti di maccheroni, di cui i venditori tanto abbondano in Napoli [...]. È notevole la maniera, onde i lazzaroni usano mangiarli. Senza aver d'uopo di sedersi, reggono con la mano sinistra il piattello, con l'altra prendono i maccheroni, l'alzano, tenendo il braccio disteso perpendicolarmente fino al di sopra del capo, e mandano questo all'indietro e spalancando la bocca, vi fanno discendere quelle lunghissime fila della pietanza più saporita che abbiano [...]. Se tu l'invitassi ad alcuno incarico [...] ti risponderanno di no. Allora tu li vedi, sdraiati sulla riva, nell'ozio più tranquillo, ciarlano, anzi urlando, perché una delle sue proprietà, è quella di favellare sempre ad alta voce. [...] Nessuno di essi ha un tetto ove ricovrarsi; nascono, vivono, muoiono, per così dire, sulla riva del mare, unico elemento, cui sian devoti, famigliarizzati. [...] E qualunque consiglio o comando d'operare il contrario, riuscirebbe vano, come pure guaj a chi volesse introdurvi de' costumi più miti, chi volesse imprender mai l'assunto di migliorare la loro condizione. Un cotale tentativo potrebbe essere pur ancor periglioso, qualora non si volesse associare all'ajuto del tempo. [...] Il lazzarone è feroce di sua natura: caldissimo di temperamento, ha infuso nelle vene lo spirito vulcanico della terra che abita; pronto, facile ad accendersi a sdegno, capace allora di qualunque eccesso, esprime un vigore, una forza che mai in esso non spettavasi [...]. Per altro è uno di quegli esseri che, lasciati in pace, non farebbero del male a chicchessia, allorquando viene incitato a furore, ha la virtù o, per meglio dire, l'istinto di ritornare placido e tranquillo dopo brevissimi istanti. [...] Tutti riconoscono una specie di capitano, che rispettano e innanzi a cui tremano; questi si chiama il *capo-lazzaro*, ed il re medesimo suole ordinariamente fargli buon viso, perché la classe, a cui questi appartiene, si compone di circa ottantamila individui.¹¹¹

¹¹¹ Ivi, pp. 42-44. Corsivo nel testo.

I lazzari non vanno tuttavia confusi con la plebe malavitosa, ladri e borseggiatori comuni a tutte le civiltà progredite a causa delle numerose tentazioni che la città offre. Ma il lazzaro,

che avrebbe a fare costui del denaro? Nessun amor proprio è in esso, nessun capriccio, e quasi direi, nessuno bisogno, tranne quello di sostentarsi e di dormire. In mezzo ad una città incivilita, dove per questo medesimo incivilimento, tanto prepondera la bilancia de' vizi e delle colpe, egli si mantiene ancora prodigiosamente il vergine figlio della natura. Non voglio dire perciò ch'ei segua del tutto i principj di virtù. Appunto per averlo chiamato figlio della natura, è d'uopo ammettere che rinvengosi in esso de' pravi istinti, simili a tutti gli altri uomini, nei quali poi sono domati per le leggi d'una educazione regolare, ed i soavi ammaestramenti della religione. Ed in questa egli è sì poco versato, che dato non ti sarebbe tanto agevolmente riconoscere a quale appartenga. Un miscuglio inaudito di superstizioni, una contraddizione continua nelle sue pratiche divote, una confusione di sacro e profano, il ridicolo innestato ne' principali sublimi misteri di nostra Redenzione, la sua maniera bernesca d'invocare il patrocinio de' santi, e poi la non curanza di conoscere la verità, l'ostinazione in persistere ne' suoi errori e l'opposizione a chi volesse disingannarlo, l'imprecare, il bestemmiare, l'ingratitude ai benefizi; tutto questo ammasso d'ignoranza, d'infingardaggine, di caparbieta, costituiscono un essere da temersi, da riprovarsi, ma che pur troppo meriterebbe un più accurato sguardo del filosofo.¹¹²

Il lazzaro è ignorante, ozioso, dotato di una primitiva ferocia, superstizioso; un essere prossimo alla natura tanto da poterlo confondere con l'elemento naturale: il mare e il molo sono la sua dimora, il vulcano scorre nelle sue vene. Posto al di fuori della civiltà, sembra trovarsi ad un gradino financo inferiore a quello del ladro, essendo quest'ultimo figlio legittimo della nuova Napoli borghese, dove i vizi sono a portata di mano e incitano al crimine. È un essere del quale avere paura, il re stesso lo teme, visti i suoi numeri e i saggi di forza di cui ha dato prova. Non si può sperare di mutarne la condizione: solo il tempo potrà farlo progredire sulla strada della civiltà.

¹¹² Ivi, p. 42.

Il soggetto principale sono i lazzari, ma l'autrice, descrivendoli, ritrae la città di Napoli e i napoletani. Il cuoco che prepara i maccheroni, per esempio, è abile, ma sporco. I lazzari parlano ad alta voce, ma

una tale abitudine, poco più, poco meno, è comune a tutti i Napoletani; in una popolazione, composta di quasi mezzo milione di anime, ristretta nel breve giro di nove o dieci miglia di recinto, confusa fra migliaia e migliaia di carrozze che si scontrano ad ogni passo, non si può a meno di non gridare, volendo essere uditi dal vicino. I forastieri istessi, che lungo tempo vi soggiornano, a poco a poco vanno contraendo quest'uso medesimo. Ed a tutto ciò devesi aggiungere la natura di cotesto popolo, vivace, allegro, estremamente sensibile.¹¹³

La descrizione del molo, la casa dei lazzari, è un ritratto pittoresco dei vari mestieri di Napoli. Troviamo il venditore di «acqua gelata», il lustrascarpe, il venditore di libri

vecchi e nuovi [...] Altri offrono fazzoletti di *quasi seta* a pochi soldi l'uno; altri delle scarpe adattabili ad ogni persona, altri delle calze di vera seta, da non contemplarsi però che sul far della notte. [...] Lungo la via pur anco, fra lo strepito di tante cose diverse, viene all'improvviso a conturbarti l'orecchio il gemito di molti infelici figli di questi lazzaroni, i quali, nudi affatto e bocconi sul terreno, cogli occhi semispenti, un po' per verità, un po' per malizia, ti chieggono l'elemosina [...].¹¹⁴

Così crescono i lazzari, e così muoiono:

Giunto a vecchiaja, il lazzarone, non cangia d'una linea sola i primitivi suoi costumi. [...] muore qual visse, non curato, incompianto, dimenticato [...]. Egli non può offrire verun esempio di virtù ai superstiti, nessun ammaestramento, nessuna parola di saggezza; ad esso vizio e virtù furono nomi ignoti e confusi, come al cieco, al sordo, l'idea dalla luce e della loquela; ei non seguì né l'uno, né l'altra; non fe' che vegetare, e passò ignorato da tutti.¹¹⁵

¹¹³ Ivi, nota pp. 42-43.

¹¹⁴ Ivi, p. 47. Corsivi nel testo.

¹¹⁵ Ivi, p. 48.

Da tutti, tranne gli avidi lettori, italiani e stranieri.

2.5 *Il post-'48. Le «Lettere» di Gladstone*

Gli anni che intercorrono tra le vicende del 1848 e il compimento dell'Unità furono cruciali per la sedimentazione di una particolare rappresentazione del Sud e dei suoi abitanti. Abbiamo visto come gli stereotipi che si erano formati nella cultura europea e italiana nel corso del XVIII secolo siano stati riattivati, utilizzati, e quindi rinforzati nelle descrizioni, nei trattati politici o economici e nella pubblicistica intorno a due occasioni particolari: il 1799 e il 1848. Vedremo ora come la pubblicistica antiborbonica prodotta negli anni Cinquanta, pur incentrata principalmente su argomenti di natura politica, abbia interagito con le immagini stereotipate già circolanti e abbia contribuito a marcare in maniera ancora più netta la spaccatura tra Nord, Europa e Italia, e Sud.

Il testo che senza dubbio contribuì maggiormente a screditare il regime borbonico e con esso anche la popolazione del Mezzogiorno e che ebbe, inoltre, l'impatto maggiore sull'opinione pubblica italiana fu il pamphlet *Le Lettere a Lord Aberdeen*, scritto da William Gladstone nel 1851. L'analisi congiunta di questo testo e della prefazione all'edizione italiana curata da Giuseppe Massari sarà utile per mettere in luce le connessioni esistenti tra denuncia del regime borbonico e discredito della popolazione del Mezzogiorno. *Le Lettere* divennero un punto di riferimento per tutti i patrioti, ma in modo particolare per i meridionali (ricordiamo, ancora una volta, che in seguito alla durissima repressione seguita al '48 migliaia di patrioti trovarono rifugio in Piemonte, dove arrivarono più di trentamila esuli, in Liguria e all'estero, in Svizzera, Inghilterra e Francia). I continui riferimenti al pamphlet di Gladstone che è possibile ritrovare nella letteratura antiborbonica *nostrana* non devono essere intesi solo come dimostrazione della sua efficacia retorica: essi riflettono, infatti, la convergenza della visione della civiltà europea con quella dei liberali di un'Italia allineata all'Europa, sottolineando quindi la maniera in cui la questione della civiltà europea si intreccia con quella nazionale.

Nell'autunno del 1850, il conservatore inglese William Gladstone arrivò a Napoli con la sua famiglia, per ragioni, come lui stesso tiene a precisare, strettamente personali e che nulla avevano a che vedere con qualsivoglia affare politico.¹¹⁶ Benché queste siano proprio le parole di Gladstone, le vicende del Regno delle due Sicilie, come è noto, non erano e non potevano essere in Inghilterra un fatto privato. I rapporti tra i due Stati – da una parte il più potente, economicamente e politicamente, e dall'altra il più piccolo ma ben determinato, fin dalla salita al trono di Ferdinando II negli anni Trenta, a ritagliarsi una sfera di autonomia¹¹⁷ – erano nel post '48 alquanto tesi. Il caso di Carlo Poerio¹¹⁸ aveva fatto molto rumore in Inghilterra. Fu proprio grazie ad un incontro con il patriota napoletano che Gladstone poté constatare con i propri occhi – inglesi – le condizioni di detenzione nelle carceri partenopee e informarsi sulle modalità con le quali avvenivano i processi, per cui al suo rientro decise di scrivere una lettera di denuncia al leader del suo partito, Lord Aberdeen. Non avendo ricevuto risposta, dopo un secondo tentativo, decise di rendere pubbliche le due missive sotto forma di pamphlet. Il suo scritto fece enorme scalpore, tutta la stampa europea se ne occupò: ne uscirono otto edizioni solo nel 1851 e fu immediatamente tradotto in francese ed in italiano.¹¹⁹

Massari aveva già prestato la sua penna per denunciare il regime borbonico. Ma adesso, nella prefazione al testo di Gladstone, le sue parole appaiono sotto una luce diversa. Fin dalle prime righe, ringrazia enfaticamente colui che

¹¹⁶ «M'è d'uopo premettere che io non mi recai in Napoli col disegno di esercitarvi alcuna critica o censura politica, ma bensì per ragioni prettamente domestiche.» (*Il signor Gladstone ed il governo napoletano*, cit., p. 16).

¹¹⁷ Per le vicende del Regno delle Due Sicilie in questo periodo si veda il già citato E. DE RIENZO, *Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze europee*, cit.

¹¹⁸ Poerio fu arrestato nel '49, processato e condannato a 24 anni di carcere duro (ne avrebbe scontati 10, per poi riparare in Piemonte, dove gli sarebbe stato riconosciuto un rango politico di primo piano).

¹¹⁹ «Le parole del signor Gladstone [...] hanno prodotto in tutta Europa indicibile e profonda impressione: a Londra, a Parigi, a Torino, a Berlino ogni anima onesta è stata scossa dalle terribili rivelazioni [...]. In tutta la stampa periodica è un coro d'imprecazioni contro il governo di Napoli [...]. Otto successive edizioni di quelle lettere, tirate a più di migliaia di copie, hanno avuto rapido spaccio in Inghilterra; esse sono state già tradotte in francese ed in italiano. Tutti i giornali inglesi le hanno applaudite: segnatamente l'*Examiner* il *Morning-Chronicle*. Lo stesso corrispondente del *Times* le ha confermate. In Francia l'*Ordre*, *le Pays*, *le National*, *la Presse* hanno tenuto il medesimo linguaggio. [...] La stampa piemontese, egregiamente interpretando i suoi doveri ha parlato per chi è condannato a tacere: il *Risorgimento* è stato il primo a far note in Italia le lettere del Gladstone e lo scoppio d'indignazione, a cui esse hanno dato origine in tutta Europa.» (G. MASSARI, *Prefazione a Il signor Gladstone ed il governo napoletano*, cit., pp. 7-10).

ha innalzata la quistione napolitana a dignità di quistione politica europea [...] Le lettere del molto onorevole signor Guglielmo Gladstone al conte di Aberdeen intorno alle cose Napolitane sono l'avvenimento politico più rilevante dei giorni nostri: quand'anche esse non avessero sortito alcun altro effetto tranne quello di squarciare il mistero in cui finora avvolgeva il governo napolitano, le opere sue, per ciò solo, sarebbero importantissime.¹²⁰

La denuncia dei patrioti meridionali è ora confermata dal prestigio del conservatore inglese. Le *Lettere*, a loro volta, acquisiscono tramite la traduzione italiana ad opera di Massari «un diverso tipo di autorevolezza, derivante dal[l']essere [Massari] un meridionale, un nativo, in grado di confermare l'autenticità del racconto di Gladstone.»¹²¹ È questo un altro esempio significativo di connessione tra prospettiva straniera e meridionale, connessione come appare ovvio, non puramente testuale, ma anche politica.¹²²

Le parole di Massari per descrivere il regime borbonico sono particolarmente dure e ripropongono fedelmente la retorica utilizzata da Gladstone:

Può un governo a suo capriccio trasgredire e violare le leggi di Dio e degli uomini, torturare un'intera nazione; avvelenarla nelle fonti della vita civile, educarla al disprezzo dell'autorità, martoriarla con ogni maniera di supplizio, toglierle il respiro, uccidere la sua intelligenza senza che il resto del genere umano all'atroce spettacolo non si commova a santo sdegno, e non faccia cessare siffatta condizione di cose?¹²³

La barbarie borbonica è presentata come una minaccia per l'Europa tutta, a riprova di quanto l'orizzonte europeo fosse l'orizzonte entro il quale si andava costruendo il

¹²⁰ Ivi, p. 3.

¹²¹ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 135.

¹²² In questo caso, però, bisogna sottolineare che Gladstone e il partito al quale appartiene non furono sostenitori dell'unità territoriale e politica italiana: il loro interesse, in questo momento, e quello più generale dell'Inghilterra, sono circoscritti alle regioni meridionali. Altro discorso è possibile fare a proposito delle interrelazioni esistenti tra alcuni testi francesi e i testi prodotti dalla corrente meridionalista murattiana che vedremo più avanti.

¹²³ G. MASSARI, *Prefazione a Il signor Gladstone ed il governo napoletano*, cit., p. 4.

discorso nazionalista, la meta – simbolo di progresso – alla quale il progetto politico di unità nazionale andava guardando: «Può l'Europa minacciata oggidi da tanti pericoli tollerare, che nel suo seno un governo, senza nome nella storia del mondo, alimenti incessantemente l'anarchia e prepari alla civiltà orrendi e terribili danni?»¹²⁴

La battaglia contro il regime borbonico sarà allora «la gran battaglia della civiltà contro la barbarie, del senno contro l'ignoranza, della virtù contro il vizio, della innocenza contro la calunnia.»¹²⁵ Il nesso tra Europa e civiltà è espresso da Massari in maniera inequivocabile: il meridione appartiene alla barbarie e solo la cacciata dei Borbone potrà far sì che il Mezzogiorno entri a far parte dell'Europa civile.

D'altronde il testo di Gladstone inizia con le seguenti parole: «Non mi risulta che in Europa ci sia nessun altro paese, sono anzi sicuro che non ce ne sia nessuno, a parte il Mezzogiorno d'Italia, dal quale io potessi tornare con qualcosa di simile ai pensieri e ai propositi che si affollano ora nella mia mente.»¹²⁶ Gladstone denuncia quella che ai suoi occhi appare come una «violazione delle leggi incessante, sistematica, deliberata: [...] la prostituzione della magistratura [...] il sistema selvaggio e codardo di tortura morale, parimenti che fisica al più basso grado, con cui sono eseguite le sentenze carpite alle avvilite corti di giustizia.» Il regime borbonico, riassume efficacemente il conservatore inglese, «è la negazione di Dio eretta a sistema di governo.»¹²⁷

L'osservatore inglese era rimasto particolarmente scioccato dal fatto che la violenta repressione del regime borbonico fosse indirizzata specialmente contro la borghesia liberale, contro coloro che, al di fuori di quel regime che agli osservatori stranieri appariva come un regno premoderno, erano gli artefici del progresso politico ed economico, nell'Europa del suo tempo. Scrive Gladstone:

La persecuzione attuale è spaventosamente più fiera delle precedenti, da cui diversifica soprattutto perché sembra specialmente rivolta contro quegli uomini di opinione moderata, che un governo fornito di volgare prudenza, che Machiavelli, se fosse stato

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ Ivi, p. 11.

¹²⁶ Ivi, p. 16. Precisiamo qui che lo stesso Gladstone sottolinea più volte che le sue osservazioni debbono essere riferite unicamente alla parte continentale del Regno.

¹²⁷ Ivi, pp. 22-24.

ministro, avrebbero invece adoperato ogni studio per accattivarseli ed amicarseli. La repressione era la vita degli uomini più retti, più virtuosi, più intelligenti, più ragguardevoli e più colti del paese [...]. Giova parimenti rammentare che gran parte dei prigionieri appartiene al ceto medio [...], e che la proporzione del ceto medio nel Regno di Napoli [...] agli altri ceti del resto della popolazione, è assai minore di quella che è presso di noi. [...] il sistema di cui vado rintracciando l'indole colpisce, intiere classi di uomini, e che queste classi di uomini sono precisamente quelle da cui derivano in massima parte, la prosperità e il progresso della nazione.¹²⁸

Concludendo Gladstone richiama l'attenzione su due deduzioni che la lettura del suo testo potrebbe facilmente ma erroneamente suggerire: «La prima sarebbe che siffatti abusi e sventure vanno dovute alla degradazione del popolo»¹²⁹; la seconda è che non bisogna confondere tutti i ceti sociali e tutta la popolazione del Mezzogiorno con la plebe della capitale. Pur sostenendo che «siavi in quel paese qualche apparenza di ciò che noi crediamo degradazione, e nessuno può meravigliarsene, qualora si rifletta da qual sorgente scaturiscano le sozze acque della frode e della menzogna»¹³⁰, Gladstone scrive che in Inghilterra si è soliti giudicare troppo severamente i napoletani, perché si è soliti prestare attenzione unicamente ai «vizi regnanti che giacciono alla superficie e feriscono l'occhio in sulle prime.»¹³¹ I giudizi dei suoi connazionali potrebbero essere corretti se solo essi avessero cura di osservare e capire la vera indole di quel popolo. Gli inglesi concedono troppo raramente credito ad un popolo che pur tuttavia lo merita in virtù della sua

dolcezza, per la sua semplicità, per la sua buona fede, per la caldezza dei suoi affetti, per la sua premura a render servizio, per la sua purezza da ogni forma di volgare delitto. Il popolo del Mezzogiorno, se anche difetta di pratica energia e ferma perseveranza nell'attuare le idee [...] è amabilissimo per la gentilezza de suoi modi e per la deficienza di burbanza e di superbia, esso è anche ammirabile per la sua facoltà di

¹²⁸ G. MASSARI, *Prefazione a Il signor Gladstone ed il governo napoletano*, cit., pp. 25-28.

¹²⁹ Ivi, p. 133.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Ivi, p. 134.

soffrire pazientemente [...].¹³²

Gladstone ammette che nel Mezzogiorno è presente un'«apparenza di degradazione» e ciò non lo stupisce perché altrimenti non si potrebbe spiegare da dove sgorgino «le sozze acque della frode e della menzogna»; pur tuttavia il giudizio che si è soliti attribuire alla popolazione è troppo severo. Il tentativo di difesa operato dal conservatore inglese è però alquanto insolito, come sottolinea efficacemente Moe, per il quale «le qualità positive del popolo napoletano corrispondono in senso lato a quelle che si richiederebbero a un serva.»¹³³ D'altronde nelle prime pagine della sua lettera, chiarendo i motivi che lo avevano spinto a denunciare pubblicamente il «contegno tanto disumano e mostruoso»¹³⁴ dei Borboni, Gladstone sottolineava come proprio la feroce repressione attuata dal governo stesse avvantaggiando la causa della repubblica in quel paese, «opinione politica la quale per natura e per consuetudine è poco radicata nell'indole di quel popolo.»¹³⁵

Che il meridione non facesse parte dell'Europa è un'osservazione che abbiamo ritrovato più volte in numerosi testi di natura diversa. Ricordiamo qui le reiterate esclamazioni contenute nella lettera di Renan, il quale peraltro si trova a Napoli nello stesso periodo di Gladstone. Egli dichiara di trovarsi in piena *barbarie* e commenta: «sono alla fine della civiltà!» Riprendere il testo di Renan si rivela in questo contesto particolarmente interessante: innanzitutto possiamo evidenziare che, pur manifestando un pensiero simile a quello di Gladstone, il celebre orientalista non sta esprimendo un giudizio sulle condizioni politiche del Regno. L'interesse di Renan – a Napoli come a Roma e nelle altre località in cui egli si recò durante questo primo viaggio – è rapito dall'arte, dai costumi religiosi, dai reperti archeologici e dai manoscritti conservati nelle biblioteche, dove passò lunghi momenti di studio. Possiamo però immaginare Renan camminare per le strade di Napoli e osservare i costumi della popolazione. Nella corrispondenza con la

¹³² Ivi, pp. 134-135.

¹³³ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 141.

¹³⁴ G. MASSARI (a cura di), *Il signor Gladstone ed il governo napoletano*, cit., p. 17.

¹³⁵ *Ibidem*.

sorella Henriette troviamo, per esempio, numerose osservazioni sul fenomeno religioso popolare:

Per il filosofo che ricerca [la bellezza] soprattutto nel mondo morale, nelle istituzioni religiose, nelle sue grandi manifestazioni artistiche e religiose, nell'arte [...], Napoli presenterà quasi altrettanti motivi di tristezza che di piacere. [...] A Roma, perdonavo tutto; a Napoli, non posso. No, non posso: è troppo forte. L'estinzione assoluta di qualsiasi sentimento morale, ecco il disgustoso spettacolo che mette in mostra questo popolo infame; non sono degli uomini, mia cara amica; sono dei bruti, tra i quali voi ricerchereste invano qualche traccia di ciò che costituisce la nobiltà umana. [...] Cerca di capirmi, cara amica, e non pensare che io applichi a queste cose una critica riduttiva e meschina. Io ho una grande facilità a fare astrazione dalla realtà che mi circonda, non cerco il tipo di un popolo in qualche individuo degradato, ma nelle opere che l'esprimono, nelle sue grandi manifestazioni artistiche e religiose. [...] Ed è proprio per queste che Napoli non mi è piaciuta. La religione e l'arte di Napoli oltrepassano tutto ciò che possiamo immaginare in materia di ridicolo e cattivo gusto [...]: le manifestazioni religiose [...] di Napoli non saprebbero suscitare altro che il riso, quando non suscitano il disgusto. [...] Neanche l'ombra di un sentimento morale! La religione è solo superstizione pura, espressione della paura o dell'interesse. Dio non esiste per questo popolo: esistono solo i santi; e i santi non sono concepiti come modelli di virtù morale o religiosa, ma unicamente come dei taumaturghi, delle specie di maghi soprannaturali per mezzo dei quali tirarsi d'impiccio quando si è malati o si attraversa un momento difficile. [...] Non c'è poesia in un popolo che attacca una corda al collo di San Gennaro, trattandolo come un rognoso e minacciando di trascinarlo in mare quando tarda a fare il miracolo! Questo modo così degradato di concepire la religione ha avuto sull'arte l'influenza più deplorabile. [...] Questo popolo comprende solo la carne, la materia [...] Ciò che è sporco, ripugnante, ecco cosa piace a questo gusto depravato, al senso perverso di questo popolo. La religione che altrove costituisce la parte più nobile della natura umana, qui non è altro che una trasformazione, una perversione per utilizzare il termine fisiologico, degli istinti inferiori che non si possono nominare [...]. In fondo, cara amica, credo che gran parte della responsabilità per questa strana depravazione debba essere attribuita al tipo spagnolo, che tanto ha lasciato di sé a Napoli dopo la sua dominazione. [...] E ciò che ho detto sull'arte religiosa, debbo dirlo

La barbarie di cui parla Renan è, quindi, prevalentemente una barbarie culturale e sociale, ma il sentimento di estraneità è lo stesso in entrambi gli scriventi: Renan arriva da Parigi, Gladstone da Londra. Aggiungiamo qui Massari che, pur essendo nativo delle Puglie, in una delle missive inviate da Napoli a Cavour nel 1860, scriveva: «Io ho sempre amato ed apprezzato il Piemonte, ma dopo questi tre giorni passati in Napoli lo adoro. Il contrapposto è indescrivibile.»¹³⁷ La civiltà è concepita da tutti e tre in un'ottica borghese e europea e l'alterità del Sud è tale proprio in virtù della sua distanza da questa parte di mondo.

¹³⁶ E. RENAN, H. RENAN, *Nouvelles lettres intimes*, cit. pp. 401-405: «Pour le philosophe qui cherche [la beauté] surtout dans le monde moral, dans les institutions religieuses, dans ses grandes manifestations artistiques et religieuses, dans l'art [...] Naples aura presque autant de tristesses que de jouissances. [...] A Rome, je pardonnais tout ; à Naples, je ne le puis. Non, je ne le puis ; c'est par trop fort. L'extinction absolue de tout sentiment moral, voilà le dégoûtant spectacle que présente ce peuple infâme ; ce ne sont pas des hommes, ma chère amie ; ce sont des brutes, chez lesquelles vous chercherez en vain quelque trace de ce qui constitue la noblesse humaine. [...] Comprends-moi, chère amie, et ne pense pas que j'applique à ces choses une critique étroite et mesquine. J'ai un grande facilité à faire abstraction des réalités qui m'environnent, je cherche le type d'un peuple, non pas dans quelques individus dégradé, mais dans les œuvres qui l'expriment dans ses grandes manifestations artistiques e religieuses. [...] C'est par là que Naples m'a déplu. La religion et l'art de Naples dépassent tout ce qu'on peut imaginer en fait de ridicule et de mauvais goût [...] : les manifestations religieuses [...] de Naples ne sauraient exciter que le rire, lorsqu'elles n'excitent pas le dégoût. [...] Pas un instinct moral ! La religion n'est que la superstition pure, l'expression de la crainte ou de l'intérêt. D'abord il n'y a pas de Dieu pour ce peuple : il n'y a que les saints : et le saints ne sont pas envisagés comme des modèles de vertu morale ou religieuse, mais uniquement comme des thaumaturges, des espèces de magiciens surnaturels, au moyen desquels on peut se tirer d'embarras quand on est malade ou dans un pas difficile. [...] Mais quelle poésie en vérité dans un peuple qui attache une corde au cou de saint Janvier, en le traitant de galeux, et le menaçant de le trainer à la mer, quand il tard à faire son miracle ! Cette façon si dégradé d'envisager la religion a eu et devait avoir sur l'art la plus déplorable influence. [...] Ce peuple ne comprend que la chair, le matériel. [...] Le laid, le repoussant, voilà ce qui plaît au goût dépravé, au sens perversi de ce peuple. La religion qui constitue ailleurs la plus noble partie de la nature humaine, n'est ici qu'une transformation, une perversion, pour prendre le terme physiologique, des instincts inférieurs, qui ne se nomment pas [...] Au fond, chère amie, je crois que le type espagnol, qui a tant laissé de lui-même à Naples depuis sa domination, est pour beaucoup dans cette étrange dépravation. [...] Ce que j'ai dit sur l'art religieux, il faut le dire également de l'art profane.» (traduzione nostra).

¹³⁷ *La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia. Carteggi di Emilio Cavour*, COMMISSIONE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), 5 voll., Zanichelli, Bologna, 1949-1954, vol. III, pp. 163-164, lettera di G. Massari a Camillo Benso conte di Cavour, da Napoli in data 21 Ottobre 1860. La corrispondenza tra Massari e Cavour sarà oggetto di analisi nel prossimo capitolo.

2.6 Sovrapposizione della questione politica e della questione sociale

Se è possibile leggere congiuntamente le analisi di Renan e di Gladstone per far emergere la visione sottesa a questi testi sul Mezzogiorno, sia che le denunce contenutevi portino sugli aspetti sociali sia che portino su quelli politici, è altresì fondamentale segnalare che proprio negli anni Cinquanta dell'Ottocento queste due denunce subirono una torsione e finirono per sovrapporsi.

Abbiamo messo in evidenza come le letture degli avvenimenti del 1799 e del 1848, in special modo le analisi sul ruolo giocato dal popolo della capitale partenopea, abbiano contribuito alla costruzione di una rappresentazione della plebe meridionale essenzialmente negativa. Abbiamo altresì segnalato come le letture di questi due fondamentali momenti storici abbiano interagito con le rappresentazioni già circolanti, siano state costrette dentro mode letterarie e canoni estetici che ne determinarono in parte anche il contenuto e come siano confluite in discorsi che servirono anche, è bene ricordarlo, progetti politici differenti. Il ruolo giocato dai liberali meridionali fu fondamentale, sia quando essi agirono come veicolo di opinioni altrui sia quando produssero in prima persona queste diversificate rappresentazioni; ma lo divenne ancor di più quando, costretti i liberali all'esilio, il loro divenne uno sguardo esterno e un sostanziale pessimismo pervase il loro discorso. Abbiamo già discusso della presa di posizione di Massari, liberale fedele a casa Savoia e uno dei principali accusatori del regime borbonico; nel suo discorso possiamo scorgere ancora una visione ottimista di un Sud capace di riscattarsi, fare da sé e contribuire alla riscossa di tutta la penisola. Nella sua prospettiva questione *politica* napoletana e questione *sociale* meridionale rimanevano due ambiti distinti.

Vediamo ora rapidamente un altro contesto, quello del dibattito intorno all'opzione murattiana, nel quale questi due ambiti si sovrapposero ponendo le basi per l'emergenza della cosiddetta *Questione meridionale*. A partire dalle *Lettere* di Gladstone e dalla traduzione che ne fece Massari quella che andava precisandosi come *questione napoletana* fu costretta sempre più all'interno di un discorso fortemente focalizzato intorno al malgoverno dei Borboni e, sebbene lo stesso Massari, come abbiamo visto, fosse attento a non confondere governati e governanti – «Napoli è un paradiso

GOVERNATO da diavoli» – questo giudizio non poteva non sollevare riflessioni sulla realtà sociale, economica e culturale sulla quale i Borbone regnavano.¹³⁸ Negli anni Cinquanta il dibattito intorno all'opzione murattiana riscosse in tutta la penisola un notevole interesse e ricevette un apporto notevole da parte soprattutto degli esuli meridionali. Il progetto politico dei murattiani mirava a sostituire la dinastia dei Borbone con Luciano Murat, ambasciatore francese a Torino (1849-1850), secondogenito di Gioacchino e nipote di Napoleone III. Di questa opzione si parlava dal 1850, ma fu soprattutto nell'estate del 1855 che il dibattito raggiunse il suo acme quando tra i sostenitori di questa ipotesi troviamo, seppur in misure e modalità differenti, il governo sardo, Napoleone III e molti dei liberali, anche democratici.¹³⁹ Tra costoro segnaliamo Francesco Trinchera¹⁴⁰, Aurelio Saliceti¹⁴¹ (precettore dei figli di Murat), Francesco Stocco; tra coloro che vi si opposero Errico Cosenz, Domenico Mauro, Daniele Manin¹⁴², Francesco De Sanctis¹⁴³, La Farina¹⁴⁴ e i più autorevoli prigionieri politici, Silvio Spaventa e Luigi Settembrini. Come è noto il progetto abortì, ma la *querelle* intorno a questa ipotesi – *querelle* che divenne pubblica attraverso numerosi opuscoli prodotti da entrambe le parti – si rivelò determinante per la strutturazione sia del discorso pubblico sul Mezzogiorno sia, in conseguenza, per le scelte politiche che sarebbero state attuate negli anni successivi.

Lo scontro più vivace fu senza dubbio quello tra Trinchera e De Sanctis. A sostegno dell'ipotesi murattiana, Trinchera asseriva che una soluzione della questione napoletana ad opera dei liberali, cioè la cacciata dei Borbone grazie all'aiuto del Piemonte, non fosse possibile per due ordini di motivi differenti, ma complementari. Innanzitutto, i piemontesi, senza l'aiuto della Francia o dell'Inghilterra, non sarebbero stati in grado di garantire l'unificazione della penisola; ma soprattutto i liberali avrebbero trovato un altro

¹³⁸ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 145.

¹³⁹ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, Feltrinelli, 1964, vol. IV, pp. 224-231.

¹⁴⁰ *La questione napoletana, Ferdinando Borbone e Luciano Murat*, Torino, Tipografia economica, 1855. L'opuscolo è anonimo, ma notoriamente attribuito a Trinchera.

¹⁴¹ A. SALICETI, *La question italienne, Murat et les Bourbons*, Parigi, s.e. (editore non indicato), 1855.

¹⁴² Manin scriveva: «Chi parteggia per Murat tradisce l'Italia» (*Unione*, 4 novembre 1856).

¹⁴³ *L'Italia e Murat*, in *Diritto*, Torino, II, 236, 5 ottobre 1855, ora in F. DE SANCTIS, *Scritti vari inediti o rari*, B. CROCE (a cura di), Napoli, Morano, 1898, pp. 181-192.

¹⁴⁴ G. LA FARINA, *Murat e l'unità italiana*, Torino, Barbera, 1856.

serio ostacolo a questo progetto: essi non erano, di fatto, a conoscenza della disastrosa condizione sociale e civile in cui era sprofondata il meridione. L'errore fondamentale che i liberali napoletani avevano compiuto era stato proprio ignorare volutamente questa condizione e aver riposto, negli ottant'anni di guerra ai Borbone, una fiducia immeritata nelle popolazioni meridionali.

Vediamo più da vicino come Trinchera descrive il popolo napoletano:

Non v'è poi bisogno di molta perspicacia od acume di mente per comprendere, che un popolo così decaduto ed oltracciò nutrito di errori e pregiudizi grossolani, che crede alla jettatura, al fascino, alla magia, agli stregoni, alla stregoneria, ai sogni, al miracolo del sangue di San Gennaro, al miracolo della zazzera che cresce sul cucuzzolo del crocifisso del Carmine, ed a mille altre cose pazze ed assurde tutte, possa poi pensare seriamente alla libertà, possa comprenderla, volerla, e morir per essa e con essa.¹⁴⁵

Ci sembra questo un fondamentale esempio di come i tratti tipici delle genti meridionali, decadute e prive di razionalità, si fondano con l'impossibilità – qui incapacità – di essere libere, cioè di acquisire la prerogativa fondamentale della civiltà europea. Il governo che i liberali avrebbero voluto non avrebbe mai potuto sorgere tra tanta barbarie. Trinchera, anche se ripropone la questione politica nei termini che abbiamo già visto nelle lettere di Gladstone e nelle denunce di tanti altri – [i Borbone] «governo brutale e selvaggio che a capriccio trasgrediva e violava le leggi divine ed umane, che torturava un'intiera nazione [...] che era insomma un oltraggio alla religione, alla civiltà, all'umanità ed alla decenza»¹⁴⁶ –, non nutre dubbi: «un popolo, poco più poco meno, ha quel che si merita.»¹⁴⁷ E, a ribadirlo, Trinchera si spinge oltre rilevando come il rapporto tra governati e governanti non fosse solo un rapporto di reciproca influenza passiva:

Intanto mi dicano, di grazia, se sono stranieri o Napolitani i 100 mila uomini che formano l'esercito del re di Napoli, che bruciarono ed insanguinarono i palazzi di [via] Toledo nel 15 maggio, che scannarono i vecchi, gli infermi, le donne, i fanciulli, gl'imbelli in Messina ed in Catania. Mi dicano se tutta quella bruzzaglia di spie,

¹⁴⁵ F. TRINCHERA, cit., p. 9, cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 147.

¹⁴⁶ Ivi, p. 26, cit. in M. PETRUSEWICZ, cit., p. 25.

¹⁴⁷ Ivi, p. 13, cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 147.

delatori, birri, scherani, manigoldi, ceffacci da forca di ispettori, commissari, ed altra simile lordura che rende sì burbanzosa l'onnipotenza poliziesca, ci piovette di fuori nel regno, o se invece nacque in casa nostra, in riva al Sebeto, all'Ofanto, al Volturno o al Garigliano.¹⁴⁸

Nel discorso tenuto da Trinchera dimensione sociale e dimensione politica si ritrovano quindi unite. Il popolo non è semplicemente assoggettato ad un governo barbaro: esso ne è parte integrante. Trinchera non si limita a denunciare la decadenza del Mezzogiorno descrivendo il popolo meridionale nel rapporto che questi intrattiene con il malgoverno borbonico: anche le condizioni in cui vive, economiche e culturali, vengono prese di mira.

Il viaggiatore che capita in quel regno non vi scorge nulla che accenni alla vita di un popolo civile, niuna istituzione utile e fecondatrice di bene, niun insegnamento pubblico o privato, non strade, non comunicazioni tra provincia e provincia, tra la capitale e le provincie, non traffichi, non commercio, non arti, non industrie, non manifatture [...] ¹⁴⁹

Come nelle molte rappresentazioni cui abbiamo accennato in precedenza, è qui chiaro, anche se taciuto, il termine di paragone che Trinchera utilizza per stigmatizzare, con rara violenza, la situazione economico-sociale del Sud: si tratta manifestamente dell'Europa e della società borghese e capitalista che la anima. La mancanza di civiltà del Regno delle due Sicilie è qui ancora una volta intesa come borghese ed europea insieme. Se il termine Europa, però, non compare nel brano in questione, è invece presente il termine di paragone negativo che diverrà uno dei modelli dominanti nelle rappresentazioni del Mezzogiorno nell'Italia Unita. Prosegue infatti Trinchera:

[...] e se non vi fossero le migliaia e migliaia di frati, di preti, di legulei, di vagabondi, di accattoni ed oziosi; se non fosse la serenità e la purezza del cielo, la fecondità del terreno ricco d'una vegetazione spontanea e rigogliosa, gli parrebbe [al viaggiatore]

¹⁴⁸ Ivi, p. 15, cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., pp. 147-148.

¹⁴⁹ Ivi, pp. 8-9, cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 148.

trovarsi in uno de' paesi dell'Africa imbestiati dal dispotismo più degradante.¹⁵⁰

Si noti come il topos della fertilità del Sud sopravviva ancora nel discorso di Trinchera, anche se ormai in secondo piano. La riattivazione di questo topos serve solo a richiamare la caratterizzazione meridionale del territorio, il quale, però, viene ora compreso nell'accostamento ai due luoghi antitetici per eccellenza: da una parte l'Europa, simbolo di civiltà; dall'altra l'Africa, simbolo di barbarie.

La risposta di De Sanctis non si fece attendere. Come sottolinea ancora Moe, la lettura dei due testi aiuta a comprendere meglio la strategia di Trinchera, in quanto l'articolo di De Sanctis non era finalizzato tanto a criticare l'ipotesi murattiana – egli lo fa in maniera più articolata in altri due testi¹⁵¹ – quanto a denunciare la rappresentazione che del meridione aveva fatto Trinchera. La denuncia di De Sanctis va di pari passo con un duro attacco rivolto direttamente all'autore, colpevole di aver ricoperto d'infamia il suo stesso popolo: «Il Lamartine chiamò un giorno l'Italia la terra dei morti; fu un coltello al cuore di ogni italiano; e noi eravamo destinati a sentire un napoletano rassomigliar quasi i suoi concittadini a' selvaggi dell'Africa [...]»¹⁵² De Sanctis sostiene che la plebe di Napoli non sia più plebe della plebe di qualsivoglia altra nazione; anzi, «non solo noi non siamo un popolo decaduto, ma accompagniamo nel progresso tutta l'Europa.» Egli mette in rilievo la pericolosità di tali rappresentazioni, ma sottolinea anche la particolare gravità del fatto che in questo caso esse siano frutto della penna di un meridionale: «Come ha potuto aggiungere la sua voce a quella di tanti stranieri che ci calunniano da tanto tempo?» A ben vedere, però, Trinchera se non rifiuta la propria appartenenza al Sud in maniera esplicita come faranno altri¹⁵³ ne prende ugualmente le distanze. La prospettiva

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ L'articolo in questione, *L'Italia e Murat*, fu il secondo di tre articoli dedicati all'opzione murattiana. Lo precedette *La questione napoletana* e lo seguì *Bianchi-Giovini e il Murattismo*, entrambi in F. DE SANCTIS, *Scritti vari e inediti*, cit., rispettivamente alle pp. 193-199 e 199-202. Sulla polemica Trinchera-De Sanctis, vedi anche A. DE FRANCESCO, cit., p. 68 e M. PETRUSEWICZ, cit., pp. 25-26.

¹⁵² F. DE SANCTIS, *Scritti vari e inediti*, cit., pp. 194-195, cit. in MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 150.

¹⁵³ «Questa terra che mi vide nascere, non mi vedrà certamente morire» [...] «[se liberato] io non potrò né vorrò rimanere più in questa sventurata sì, ma funestissima terra», scriveva ad esempio Scialoja, patriota napoletano, nei primi anni Cinquanta (*Lettere inedite di Antonio Scialoja*, P. ALATRI (a cura di), in

scelta dal murattiano, come abbiamo visto nel passo riportato sopra, è quella del viaggiatore. Egli, come De Sanctis e altri, si trova in questo momento esule al Nord e questa lontananza dalla terra che si accinge a descrivere viene da lui stesso sottolineata. Le sue calunnie vengono denunciate da De Sanctis soprattutto perché la paternità meridionale del pamphlet gli conferisce una forza – e quindi una pericolosità – particolari; ma è Trinchera stesso, in qualche modo, a non sentirsi più uomo del Sud e a utilizzare proprio l'essere *esterno* a quella realtà per dare maggiore incisività alle sue descrizioni

La posizione di De Sanctis – sostenere che l'immaturità delle plebe meridionale fosse un tratto comune alle plebi europee – e la fiducia che egli riponeva ancora in «una politica di libertà»¹⁵⁴ non vennero contrastate unicamente dai partigiani di Murat. Sempre più numerose erano di fatto le voci di coloro che sostenevano che solo un intervento esterno avrebbe potuto, stante l'arretratezza del Mezzogiorno per riprendere le parole di Massari, vincere la battaglia della civiltà contro la barbarie. Come sottolinea Marta Petrusiewicz, negli anni Cinquanta tutta una serie di «occasioni mancate e speranze frustrate spostò l'opinione sempre più verso la posizione pessimista. Per anni, si era sperato a ogni congiura, confidato in ogni esplosione, ogni attentato: che dal colera del 1854 potessero scaturire moti popolari; che nella guerra di Crimea il Regno si schierasse con l'Inghilterra e con la Francia» – e sappiamo che questa scelta risultò strategicamente vincente per il Piemonte –; «che riuscisse la spedizione di Luciano Murat sulle coste napoletane in preparazione nel 1856; che avesse una gran eco il programma d'azione lanciato nel 1857 dal carcere da Luigi Settembrini e Silvio Spaventa. Tutto invano.»¹⁵⁵

E poi fu la volta di Sapri. Al nord, la notizia della tragica fine dell'avventura di Pisacane fu l'ennesima occasione per riproporre la rappresentazione della plebe meridionale come violenta, al limite della condizione selvaggia, conservatrice e quindi in ultima istanza incapace di sostenere un progetto di liberazione nazionale. Come è noto, Sapri fu anche strumentalizzata ai fini di screditare, ancora una volta, il programma politico dei democratici; e fu proprio un democratico, lo stesso Cattaneo, a scrivere la parola fine a

Movimento Operaio, parte I, 1-3, gennaio-giugno 1956, pp. 156 e 161, cit. in M. PETRUSEWICZ, cit., p. 24).

¹⁵⁴ A. DE FRANCESCO, cit., p. 68.

¹⁵⁵ M. PETRUSEWICZ, cit., p. 27.

quello che per anni era stato il sogno di tanti patrioti, meridionali e non. Cattaneo stava per completare il saggio sul ruolo della città nella storia italiana quando giunse la notizia della morte dei patrioti guidati da Pisacane. Fu quello lo spunto, rileva De Francesco, per una presa di distanza definitiva da parte del democratico lombardo che, persino all'indomani del '48, avevamo visto riporre speranze e fiducia nelle capacità rivoluzionarie di quel popolo:

vita inerme, servile e languida [quella delle città meridionali nell'età moderna col risultato che] per un'ampia parte d'Italia si prolungò anche nei secoli moderni l'era bizantina. Un popolo disamorato, indifferente, abbandonò in ogni pericolo i suoi baroni, i suoi prelati, i suoi re; soggiacque *sine ira et studio* a un mutamento perpetuo di dinastie. La terra [...] divenne il sogno aureo d'ogni venturiero che sperasse vincere al gioco dell'armi una Puglia. Qual divario immenso fra il vasto e infermo regno, sedente nel mezzo di tre mari, e l'umile angolo di laguna d'onde Venezia poté resistere a Carlo Magno, a Solimano, alla lega di Cambrai!¹⁵⁶

Dopo il '48, quindi, all'interno di un discorso sulla differenza del Mezzogiorno che andò sempre più cristallizzandosi intorno al malgoverno dei Borbone, ma soprattutto negli anni Cinquanta, quando la questione politica finì per sovrapporsi a quella sociale, vediamo emergere i *tòpoi* principali di quella che più tardi sarà battezzata *Questione meridionale*: «un paese gravemente ammalato, una società da secoli viziata e corrotta, un regime che vive in simbiosi – e non in contrasto – con il popolo (il volgo), alimentando e pascendosi sui suoi difetti.»¹⁵⁷

Un popolo incapace di *self-government*, il cui futuro dovrà quindi essere eterodeterminato.

¹⁵⁶ C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle storie italiane*, G. A. BELLONI (a cura di), Firenze, Vallecchi, 1931, pp. 125-127, cit. in A. DE FRANCESCO, cit., p. 69.

¹⁵⁷ M. PETRUSEWICZ, cit., p. 24.

3. Unità e creazione delle due Italie. La liberazione delle province meridionali

3.1 Verso l'Unità

Accanto alla dimensione materiale del confine e agli elementi che prima e durante il processo risorgimentale hanno disegnato le frontiere della comunità-nazione¹⁵⁸, altre articolazioni hanno partecipato alla costruzione dello spazio nazionale. Tra le righe di quanto scritto fin qui è iniziato ad emergere il ruolo che in essa ha giocato l'alterità meridionale. Abbiamo accennato a come la società europea abbia funzionato da modello positivo e abbiamo visto come lo stesso processo di identificazione nei modelli politici, economici e sociali europei abbia svolto un ruolo decisivo per la costruzione della differenza del Mezzogiorno, questa volta compresa in un contrappunto negativo. Potrebbe risultare banale, ma è bene qui precisarlo: solo con il conseguimento dell'unità politico-territoriale, quelli che prima erano i territori situati nel sud della penisola divengono il Sud Italia. I termini con i quali di volta in volta questa porzione di territorio viene indicata, Meridione, Mezzogiorno, o un più generico Sud, non cambiano, ma si caricano di un significato nuovo.

Nella parte finale del capitolo precedente abbiamo messo in evidenza come il ruolo giocato dai patrioti meridionali esuli al Nord – la transizione da sguardo *interno* a sguardo *esterno* – si sia rivelato fondamentale per la sedimentazione dell'alterità del Mezzogiorno. Nella vicenda e nelle letture della rivoluzione mancata del 1848 abbiamo osservato come la polarizzazione del discorso politico intorno al malgoverno dei Borbone abbia finito per trascinare con sé una rappresentazione negativa del meridione e dei suoi abitanti, attraverso una sovrapposizione della questione politica e della questione sociale. Gli avvenimenti che si susseguirono dal 1849 al 1860 altro non fecero che alimentare una sostanziale sfiducia nelle capacità delle popolazioni meridionali, giudicate appunto inabili ad aderire a quell'insieme di valori etico-politici che contraddistinguevano la società liberale del Nord. L'alterità del meridione, come

¹⁵⁸ A questo proposito risulta interessante l'analisi proposta da Alberto Maria Banti in *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2006.

vedremo nel corso di questo capitolo, svolgerà un ruolo fondamentale nel breve periodo in cui il Regno delle due Sicilie venne liquidato (1860-1861).

In questo frangente è però indispensabile rilevare che se da un lato, come sottolinea Marta Petrusiewicz, in questo meccanismo bipolare di confronto due realtà a ben vedere concrete, tangibili e diversificate tesero sempre più ad essere rappresentate come uniformi e contrapposte¹⁵⁹, dall'altro Sicilia e meridione continentale non vennero compresi nello stesso modo. Gli esuli siciliani avevano infatti da tempo abbandonato ogni progetto indipendentista, rifiutato la scelta murattiana e ribadito il loro impegno per una soluzione interamente italiana. Benché anche nell'isola vi fossero sostanziali divergenze politiche tra chi dichiarava piena fiducia nella politica di Cavour e chi invece sosteneva una soluzione insurrezionale, i patrioti siciliani parteciparono attivamente nel rappresentare il proprio popolo come unitamente avverso alla dinastia dei Borbone.¹⁶⁰

Le aspettative riposte nel ceto politico e nella popolazione dell'isola erano quindi significative: ci si aspettava che la Sicilia partecipasse attivamente alla *liberazione*. Una prima nota stonata arrivò quando l'entusiasmo per l'iniziativa di Garibaldi sembrò di fatto lasciar trasparire una piena adesione, non tanto alla causa nazionale, quanto al programma politico dei democratici. Poco tempo dopo, quando la battaglia tra cavouriani e garibaldini era al suo culmine, Cavour arrivò a mettere sullo stesso piano proprio Crispi e il generale nizzardo: «La condotta dei Napoletani è disgustosa; se non vogliono fare nulla prima dell'arrivo di Garibaldi, meritano di essere governati come i Siciliani da dei Crispi e dei Raffaeli.»¹⁶¹

Le parole di Cavour ci permettono di entrare nel vivo della questione: se le aspettative riposte nelle capacità del ceto politico siciliano erano state grandi, non possiamo affermare l'esatto contrario per ciò che concerne il meridione continentale. Benché esse fossero sicuramente minori, la cocente delusione provocata dalla mancata sollevazione

¹⁵⁹ M. PETRUSEWICZ, cit.

¹⁶⁰ A. DE FRANCESCO, cit., pp. 70-71.

¹⁶¹ *La liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. II, p. 169, lettera di Cavour a Salvatore Pes di Villamarina che dall'aprile 1860 è incaricato d'affari nel Regno delle Due Sicilie, da Torino in data 27 agosto 1860: «La conduite des Napolitains est dégoûtante; s'ils ne veulent rien faire avant l'arrivée de Garibaldi, ils méritent d'être gouvernés comme les Siciliens par des Crispi et des Raffaeli.» (traduzione nostra). Si noti che Cavour e gli altri corrispondenti scrivevano in francese e in italiano. Eventuali errori, così come la grafia ovviamente differente di alcuni vocaboli, non sono stati da noi corretti.

della popolazione e dall'inattività dei patrioti in loco nel momento in cui Garibaldi avanza verso la capitale partenopea dimostra come queste speranze non fossero del tutto evaporate. Proprio la paura di un'adesione al progetto insurrezionale di Garibaldi, e quindi al programma politico dei democratici, e lo sconforto per la mancata sollevazione napoletana e per le attestazioni di entusiasmo che ancora una volta Garibaldi raccolse entrando nella capitale partenopea influenzarono e determinarono – insieme ad altri elementi che presenteremo nel corso di questo capitolo – il discorso politico sul meridione nel biennio 1860-61.

3.2 Descrivere e governare l'alterità del Mezzogiorno: i carteggi politici

L'analisi che ci accingiamo a fare riposa essenzialmente sulla fitta corrispondenza¹⁶² che Cavour e altri uomini politici rimasti al Nord intrattennero con quanti, funzionari governativi, militari e altri, si recarono nel Regno delle due Sicilie: coloro i quali furono inviati per sondare il terreno e tentare di portare apertamente ceto politico e popolazione sulle posizioni cavouriane prima dell'arrivo di Garibaldi, coloro che accompagnarono la discesa dell'esercito piemontese e coloro che rimasero poi, in preparazione dei plebisciti e durante le prime misure di governo del territorio.

Le fonti scelte, benché ci consentano di rimanere nell'ambito dell'analisi delle rappresentazioni, differiscono sensibilmente da quelle prese in considerazione nei capitoli precedenti. Sebbene sia possibile rintracciarvi e mettere in evidenza le diverse nozioni ed immagini adoperate per descrivere il Mezzogiorno, come lo permettevano i testi di natura diversa già analizzati, queste lettere ci danno l'opportunità di svelare la più intima relazione tra rappresentazione e forma di governo o meglio, tra concettualizzazione del meridione e conseguenti scelte politico-governative. La retorica dell'eccezionalità che abbiamo imparato a riconoscere è qui direttamente legata a una scelta di governo eccezionale del territorio. Questo legame risulterà ancora più evidente quando, nel prossimo capitolo, analizzeremo le vicende del brigantaggio.

¹⁶² Oltre alla raccolta già citata, *Il carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861*, 4 voll., COMMISSIONE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1926-1929; *La questione romana negli anni 1860-1861*, 2 voll., COMMISSIONE REALE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1929.

È la natura stessa della fonte prescelta ad aprire questa possibilità. Le lettere furono la principale forma di comunicazione tra coloro che rimasero al Nord e coloro che scesero al Sud e furono quindi il principale strumento di scambio tra i leader politici impegnati nella costruzione del nuovo Stato.¹⁶³ Questa corrispondenza assolve ad esigenze diverse seppur saldamente legate; innanzitutto a un'esigenza fondamentale per il controllo di qualsivoglia territorio: la conoscenza. Scarse erano infatti le informazioni precise sulle condizioni del regno borbonico.¹⁶⁴ A coloro che vi si recarono si richiedevano notizie il più possibile puntuali sulla realtà politico-sociale, esplicitando sovente che quelle informazioni sarebbero risultate cruciali per determinare la strategia politico-militare da adottare.

Pochi giorni dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia, Cavour scriveva a Costantino Nigra, ambasciatore italiano a Parigi nel 1860: «Non ho nessuna notizia interessante da Palermo. Attendo delle lettere di Lafarina per farmi un'idea dello stato di cose nell'interno dell'isola. Temo che la parte amministrativa e politica vada in malora.»¹⁶⁵

«Grazie delle vostre lettere» – rispondeva Cavour al Marchese di Villamarina ambasciatore a Napoli, «da qui non è facile farsi un'idea esatta della situazione reale delle cose di Napoli, perché la corrispondenza dei giornali riflette più l'opinione di partito di chi scrive che lo stato reale del Paese. Evidentemente nel Mezzogiorno d'Italia stanno per accadere avvenimenti di grande importanza.»¹⁶⁶

«Aspetto con impazienza la relazione ch'io le ho chiesto sullo stato della Sicilia. Non voglio prendere alcuna determinazione prima di conoscere la sua opinione, ch'io so

¹⁶³ Per questa ragione, i corrispondenti appartengono tutti al partito cavouriano, classe politica dirigente in formazione.

¹⁶⁴ Lo stesso Cavour non era mai disceso a sud di Firenze.

¹⁶⁵ *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., vol. IV, p. 26, lettera di Cavour a Costantino Nigra (già segretario di Cavour in tutte le principali conferenze di pace e congressi), da Torino in data 14 giugno 1860: «Je n'ai aucune nouvelle intéressante de Palerme. J'attends des lettres de Lafarina pour me faire une idée de l'état des choses dans l'intérieur de l'île. Je crains que la partie administrative et politique n'aille à la diable.» (traduzione nostra).

¹⁶⁶ *La liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. I, p. 36. Lettera di Cavour a Villamarina, da Napoli in data 30 marzo 1860: «Merci de vos lettres particulières. Il n'est pas facile de se faire d'ici une idée exacte de la situation réelle des choses à Naples, car les correspondances des journaux réfléchissent bien plus l'opinion et le parti de l'écrivain que l'état réel du pays. Evidemment des événements d'une grande importance se préparent dans le midi de l'Italie.» (traduzione nostra).

dover essere imparziale ed illuminata», scriveva Cavour in un dispaccio indirizzato all'ammiraglio Carlo Persano, comandante della flotta piemontese di stanza a Palermo.¹⁶⁷

Appare ovvio che queste informazioni, i resoconti che viaggiarono attraverso queste missive, non potevano essere neutrali. Erano certamente condizionati dalle rappresentazioni già circolanti e costretti, da subito, all'interno di una strategia politica che però essi stessi contribuivano contemporaneamente a determinare. Attraverso missive e dispacci poi, viaggiarono ordini ed indicazioni sul da farsi: si tratta di testi «che intervengono direttamente sulla realtà cui fanno riferimento, dirigendola, amministrandola e controllandola.»¹⁶⁸

Alle lettere inoltre vennero affidate anche osservazioni di carattere personale, non esplicitamente richieste, e sfoghi che ben ritraggono lo stato d'animo di uomini che ci consegnano l'impressione di trovarsi, come scrisse Renan, all'altro capo del mondo.

Scrivendo Luigi Carlo Farini a Minghetti:

Se tu conoscessi, come incomincio a conoscerla io, l'indole di questa gente, capiresti quante difficoltà si incontri[no] ad espedire la più ordinaria e comunale pratica. [...] Nessuna comparazione si può fare fra il costume e lo spirito politico di questo popolo con quello delle altre parti d'Italia. [...] È spaventoso, lasciatemelo dire e ripetere, lo stato di questo disgraziato paese. Non crediate che si possa riordinare tenendo i modi tenuti altrove.¹⁶⁹

E conclude: «Finisco: una sfogatina fa bene.»¹⁷⁰

Da qui, come da altre missive, emerge chiaramente come una precisa caratterizzazione del popolo meridionale suggerisse una particolare strategia politica. Ne sono un ulteriore

¹⁶⁷ *La liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. I, p. 322, lettera di Cavour a Carlo Persano, da Torino in data 13 luglio 1860.

¹⁶⁸ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 162.

¹⁶⁹ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 328, lettera di Luigi Carlo Farini (luogotenente a Napoli) a Marco Minghetti (neo ministro degli Interni subentrato a Farini), da Napoli in data 14 Novembre 1860.

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 329.

esempio queste righe di Nino Bixio indirizzate a Cavour: «Fate ritirare i cannoni dalla Grand Garde e che Nigra non scordi che i napoletani sono degli orientali, non capiscono altro che la forza.»¹⁷¹

Vediamo ora più da vicino quali rappresentazioni del Mezzogiorno troviamo nelle missive e come esse abbiano interagito con le scelte politiche messe in campo. Abbiamo già segnalato il preciso contesto storico nel quale ha inizio questa fitta corrispondenza: la spedizione dei Mille di Garibaldi, la conquista dell'isola – con l'incubo per il Piemonte di un'adesione alla causa democratica piuttosto che a quella cavouriana – e l'avanzata di Garibaldi verso Napoli. L'insurrezione e la conquista dell'isola da parte di Garibaldi suscitavano non poche perplessità nelle classi dirigenti del Mezzogiorno peninsulare; alcuni uomini politici, dopo che Francesco II decise di concedere lo statuto (25 giugno) tornarono addirittura a dare credito alla dinastia nazionale ritenendo preferibile salvaguardare lo stato di cose esistente piuttosto che seguire la strada dell'unificazione che in quel momento era nelle mani della parte democratica. Fu in questo contesto che i primi rappresentanti del conte di Cavour giunsero a Napoli con la missione segreta di promuovere un'insurrezione popolare capace di sottrarre il terreno a Garibaldi. Scriveva Cavour all'ammiraglio Persano il 9 agosto, poco prima cioè che Garibaldi si accingesse ad attraversare lo stretto:

Appunto perché Napoli è un osso duro, che sta a lei che ha denti buoni il masticarlo. [...] Il problema che dobbiamo sciogliere è questo. Aiutare la rivoluzione, ma far sì che al cospetto dell'Europa appaia come atto spontaneo. Ciò accadendo, la Francia e l'Inghilterra sono con noi. Altrimenti non so cosa faranno.¹⁷²

¹⁷¹ *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., vol. IV, p. 301, lettera del generale Nino Bixio a Cavour, da Parigi in data 6 gennaio 1861: «Faites retirer les canons de la Grand' Garde et que Nigra n'oublie pas que les Napolitains sont des orientaux, ils ne comprennent que la force.» (traduzione nostra). E alla stessa pagina possiamo leggere: «Tra i funzionari piemontesi che ho visto a Napoli, gli uni parlano dei napoletani con il più profondo disprezzo in tutte le occasioni, gli altri si zittiscono solo davanti a quelli che non conoscono, ma non dissimulano più quando si trovano in presenza di funzionari del luogo.» (*Ibidem*: «Des fonctionnaires piémontais que j'ai vu à Naples, les uns en toute occasion parlaient des Napolitains avec le plus profond mépris. Les autres se taisaient devant les Napolitains qu'ils ne connaissaient pas, mais ne dissimulaient plus quand ils se trouvaient en présence de Napolitains fonctionnaires et rattachés.» (traduzione nostra).

¹⁷² *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. II, p. 48, lettera di Cavour a Persano, da Torino in data 9 agosto 1860.

La *rivoluzione spontanea* non ci fu ed è in questo contesto che numerosi corrispondenti fecero uso di rappresentazioni esacerbate e negative della popolazione allo scopo di sollecitare un intervento diretto del Piemonte. Poco sopra abbiamo visto Cavour definire «disgustosa» la condotta dei napoletani e minacciare di lasciarli nelle mani della dittatura democratica come stava accadendo in Sicilia. Rispondeva Villamarina il giorno seguente: «È colpa mia, caro Conte, se i Napoletani non hanno sangue nelle vene [...] se sono, per così dire, abbruttiti?»¹⁷³ Già nelle parole di Cavour si era notata una considerazione minima delle capacità politiche dei Napoletani, tanto che essi meritavano di essere trattati come i Siciliani; nelle parole di Villamarina, come già era accaduto altre volte in passato¹⁷⁴, emerge però un legame diretto tra l'inazione politica dei napoletani, incapaci di collaborare alla causa dell'Unità, ed il loro carattere.

Vediamo proseguire, oscillando, quel discorso ambivalente tra il carattere dei napoletani – «non hanno sangue nelle vene» – e una lettura più cauta, storicizzata, della loro condizione, alla quale rimanda il concetto di abbruttimento, che implica un'idea di processo storico di imbarbarimento.¹⁷⁵ Proprio una delle principali penne che avevano contribuito dopo il '48 alla rappresentazione negativa della realtà meridionale, Giuseppe Massari, farà ritorno a Napoli nel 1860. E se nei suoi precedenti scritti avevamo potuto rilevare come egli mantenesse il giudizio sul malgoverno dei Borboni distinto da un più

¹⁷³ Ivi, p. 176, lettera di Villamarina a Cavour, da Napoli in data 28 agosto 1860: «Est-ce ma faute, cher Comte, si les Napolitains n'ont pas du sang dans les veines [...] s'ils sont, pour ainsi dire, abrutis?» (traduzione nostra).

¹⁷⁴ Cfr., per esempio, Trincherà.

¹⁷⁵ In un'altra lettera, sempre indirizzata a Cavour, Villamarina scrisse: «Qui non esiste altro che viltà. Per scusarsi essi dicono che sono avviliti [...] ma perché, dico io, si sono lasciati avviliti in questo modo? [...] Alla fine la storia dimostra che tutti i popoli, più o meno, ci sono passati, ma non sono caduti in un tale stato di abbruttimento e di poltroneria come i napoletani.» (*La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. I, p. 9, da Napoli in data 25 gennaio 1860). E in una lettera di pochi giorni successiva annotava: «Per ciò che riguarda il regime, ricordatevi, caro Conte, l'epoca di Filippo II [...] Per ciò che riguarda gli abitanti, tutti mentono più o meno; si direbbe quasi che la menzogna è il privilegio e il dovere del potere [...] La massa è stupida e brutale, in buona sostanza monarchica: la famiglia reale è ancora una religione per questo popolo abbruttito [...] si ha paura, inoltre, dei *lazzaroni* [in italiano nel testo, N.d.R.] che sperano nel saccheggio. Questi bruti non hanno nessun principio.» (Ivi, pp. 11-13, lettera di Villamarina a Cavour, da Napoli in data 30 gennaio 1860: «Pour ce qui est du régime, rappelez-vous, cher Comte, l'époque de Philippe II [...] Quant aux habitants, tout le monde ment plus ou moins ; on dirait même que le mensonge est le privilège et le devoir du pouvoir [...] La masse est stupide et brutale, au fond royaliste : la royauté est encore une religion parmi ce peuple abruti [...] on craint, en outre, que les *lazzaroni* qui espèrent le pillage. Cette espèce de brutes n'a aucun prince.» (traduzione nostra).

generale giudizio sulla popolazione, ora, anche su di essa, il suo giudizio si fa perentorio: «Oh! Quella Napoli come è funesta all'Italia! Paese corrotto, vile, sprovvisto di quella virtù ferma che contrassegna il Piemonte, di quel senno invitto che distingue l'Italia centrale e Toscana in ispecie. Creda a me; Napoli è peggio di Milano.»¹⁷⁶

Il nord Italia è divenuto ormai, a pieno titolo, il termine di paragone attraverso il quale misurare ed esplicitare le mancanze del Sud: il Nord è virtuoso, assennato, dotato di raziocinio; il Sud è corrotto, vigliacco, financo deleterio per il Nord e quindi per l'unità da poco conseguita.

La rappresentazione del Mezzogiorno come terra di barbarie, più prossima all'Africa che all'Europa, è senza dubbio una delle immagini più largamente utilizzate per esplicitare la distanza tra Nord e Sud della penisola. Il passo che viene solitamente citato a questo proposito è contenuto in una lettera che Farini – mentre accompagnava il Re Vittorio Emanuele al fatidico incontro con Garibaldi nella capitale partenopea – scrisse a Cavour che lo aveva chiamato a governare Napoli dopo la Dittatura.

Ma, amico mio, che paesi sono mai questi, il Molise e Terra di Lavoro! Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Affrica : i beduini, a riscontro di questi caffoni, son fior di virtù civile. E quali e quanti misfatti! il Re [Francesco II, N.d.R.] dà carta bianca : e la canaglia dà il sacco alle case de' Signori e taglia le teste, le orecchie a galantuomini, e se ne vanta, e scrive a Gaeta: i galantuomini ammazzati son tanti e tanti; a me il premio. Anche le donne caffone ammazzano; e peggio: legano i galantuomini (questo nome danno a' liberali) pe' testicoli, e li tirano così per le strade; poi fanno ziffe zaffe: orrori da non credersi se non fossero accaduti qui dintorno ed i mezzo a noi.¹⁷⁷

Come si evince da questo passo, l'accostamento all'Africa viene utilizzato per sottolineare l'efferatezza dei Borboni, in questo momento asserragliati a Gaeta: i *caffoni*, i lazzari fedeli alla dinastia che abbiamo già visto in precedenza schierarsi con il Re, vengono da lui utilizzati per avere ragione degli avversari politici. La strategia dei

¹⁷⁶ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. II, p. 137, lettera di Massari all'amica Donna Ghita Collegno, da Napoli in data 23 agosto 1860. Il riferimento a Milano si spiega con le resistenze che anche lì si erano manifestate all'annessione da parte di Torino.

¹⁷⁷ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 208, lettera di Farini a Cavour, da Napoli in data 27 ottobre 1860.

Borbone, la violenza del cafone e il legame sordido che si evince dalla richiesta di pagamento per l'omicidio commesso vengono stigmatizzati, come tante volte in passato era già stato fatto, con i termini Africa, beduino, barbarie. Queste parole sono certamente da leggersi nella particolare congiuntura storica del momento: il tentativo di consolidare l'egemonia liberale sulle forze politiche democratiche – messe fuori gioco ufficialmente dal plebiscito (22 giugno) e simbolicamente con l'entrata nella capitale del re Vittorio Emanuele II, ma ancora presenti sul territorio – e la paura di una reazione borbonica. Ma queste parole ci dicono anche di un fine più immediato che si palesa nel seguito della lettera:

[...] da qualche dì non è accaduto altro. Ho fatto arrestare molta gente; alcuni ho fatto fucilare alle spalle (ne domando scusa a Cassinis); Fanti ha pubblicato un bando severo. Giunto che io sia a Napoli, vi manderò un rapporto con documenti sopra questa gesta della Corte di Gaeta, la quale ha mantenuto incontaminate le tradizioni della Regina Carolina e del Cardinale Ruffo.

Come per Nino Bixio, la particolare caratterizzazione del nemico sembra essere direttamente legata ai metodi utilizzati per sovrastarlo: la presunta barbarie legittima una reazione egualmente violenta. D'altronde, anche il primo ministro ha ben chiaro, come si evince dalla seguente lettera, che diplomazia e guerre non seguono ovunque le stesse regole. È il 14 giugno, Garibaldi è sbarcato sull'isola, le reazioni di Francia Inghilterra e Russia preoccupano la diplomazia italiana. Scrive Cavour a Costantino Nigra: «La Russia è furiosa. Credetemi, non so cosa fare. Essi intrigano ben altrimenti in Oriente. È ciò che mi sono permesso di dire al nuovo incaricato agli affari di questo paese, il principe Gagarin.»¹⁷⁸

L'Africa, o l'Oriente, hanno perso ovviamente ogni legame con la dimensione esotica: sono divenuti termini integrati in un discorso funzionale non solo per «dimostrare» «l'arretratezza del Mezzogiorno ma spiegare il motivo della altrimenti incomprensibile

¹⁷⁸ *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., vol. IV, p. 27, lettera di Cavour a Costantino Nigra, da Torino in data 14 giugno 1860: «La Russie est furieuse. Ma foi je ne sais qu'y faire. Elle intrigue bien autrement en Orient. C'est ce que je me suis permis de dire au nouveau chargé d'affaires de ce pays, le prince Gagarin.» (traduzione nostra).

adesione di molti alla causa borbonica e soprattutto confermare le giuste ragioni dell'intervento in armi del re sabauda.»¹⁷⁹

Se nelle parole di Farini l'Africa e la barbarie vengono ricondotte alla violenza dei cafoni, in altre missive ritornano quali termini per indicare un più generale distacco dalla civiltà: le province meridionali sono quindi Africa e non Italia vista la condizione delle prigioni, ma anche, per Lady Holland che scrive a Cavour sempre sul finire del mese di ottobre, la mancanza di fontane pubbliche ed orologi ¹⁸⁰; o per una più generale mancanza di coscienza pubblica, come ebbe a scrivere Cassinis, ministro della giustizia di Cavour, giunto a Napoli il mese successivo. Il corollario dell'attestazione della mancanza di civiltà o di coscienza pubblica – attributi sempre presenti sebbene declinati in modi diversi – è la necessità di un intervento piemontese. Così scriveva Cassinis: «Bisogna in certa guisa adunque rifare il paese, rifare, o dirò meglio creare, la coscienza pubblica, bisogna rendere gli uomini capaci della applicazione del sistema costituzionale.»¹⁸¹

Il Piemonte si configura ora come il soggetto capace, proprio perché dotato di civiltà, di educare e far progredire il meridione. Protagonista di una vera e propria missione civilizzatrice, il Nord si autorappresenta come pedagogo e maestro:

Conosco molto codesto Paese dove ho soggiornato per più di due anni consecutivi e so di quali spine, e di quanti agguati siano cosparse le sue vie. Avvezzi alla severa disciplina, e alla sdegnosa onestà del nostro settentrione, la viltà, l'ingordigia, la venalità e la malafede che cresce in ragione cubica più si discende verso il calcagno dello stivale fanno un effetto disperante. Ci vorranno due generazioni prima che il rubare, il mentire, il truffare siano costì considerate azioni non proibite soltanto dal Codice. Eppure bisogna che qualcuno si assuma di far da maestro e da pedagogo, e

¹⁷⁹ A. DE FRANCESCO, cit., p. 85.

¹⁸⁰ «Tutte le città di Napoli e Sicilia sono in uno stato di indecenza, quasi inferiori a quello delle antiche tribù dell'Africa. [...] non vi sono fontane pubbliche, non orologi, e tutt'altro che a civili contrade si conviene» (*La liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 244, lettera di Lady Holland a Cavour, da Napoli in data 31 ottobre 1861). Moglie del diplomatico inglese Lord Holland, Lady Holland si trasferì a Napoli alla morte del marito; tenne dalla capitale partenopea una densa corrispondenza con Cavour; è l'unica scrivente donna a figurare nei diversi epistolari.

¹⁸¹ Ivi, p. 351, lettera di Giovan Battista Cassinis (ministro della Giustizia) a Cavour, da Napoli in data 20 novembre 1860.

nessuno meglio di Farini poteva averne l'incarico.¹⁸²

L'arretratezza del meridione diviene dunque, nel gioco di relazioni che riposa alla base della costruzione identitaria, il *constitutive outside* capace di rafforzare l'identità piemontese. Scrive Diomede Pantaleoni a Cavour nel novembre del 1860:

La nostra annessione con Napoli e con quelle provincie appestate e guaste dal dispotismo più assurdo è già un'ardita pruova che noi facciamo, ma almeno con la nostra forza, col nostro coraggio più grande, con la nostra superiore intelligenza e superiore morale, con la nostra esperienza e il nostro carattere, possiamo sperare di governarle.¹⁸³

L'ardita prova porta con sé anche il più grande dei sacrifici. Constatando l'aumento di crimini comuni nelle province del Nord, aumento dovuto alla mancanza di Carabinieri che potessero svolgere le ordinarie funzioni di polizia perché inviati in massa nelle province meridionali, Cavour scrive a Vittorio Emanuele II: «La diminuzione dei Carabinieri è cagione di un accrescimento notevole nei delitti. Ma pazienza. Bisogna che ai tanti sacrifici fatti, i Piemontesi aggiungano quello di lasciarsi assassinare per l'amore d'Italia.»¹⁸⁴

Come già era avvenuto nel rapporto tra l'Europa e la penisola, ora l'Italia del Nord, specchiandosi nella barbarie delle province del Sud, ribadisce la propria superiorità: il Nord è capace di controllare, riformare e quindi governare il Sud. Una delle modalità di rappresentazione più significative in questo senso è senza dubbio quella in cui il meridione viene identificato come la parte malata – quando non direttamente con la malattia – e il Piemonte come il soggetto capace di guarirlo. I sintomi della malattia, o la malattia *tout court*, sono per La Farina, ad esempio, la corruzione e l'accattonaggio.

¹⁸² *La liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. IV, pp. 71-72, lettera di Guido Borromeo (Segretario Generale al ministero degli Interni) all'amico Ferdinando Riccardi di Netro, da Torino in data 14 dicembre 1860.

¹⁸³ *La questione romana degli anni 1860-1861*, cit., vol. I, p. 70, lettera di Diomede Pantaleoni (in missione ufficiosa presso la curia romana) a Cavour, da Roma in data 6 novembre del 1860.

¹⁸⁴ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 260, lettera di Cavour a Vittorio Emanuele II, da Torino in data 2 novembre 1860.

«Qui si continua a rubbare negli uffici pubblici come sotto i Borboni e come sotto la Dittatura», scrive sul finire del mese di novembre da una Napoli ormai sotto il pieno controllo dei funzionari italiani «e ci vorrà ferro e fuoco per estirpare questa cancrena. Altra piaga letale è la cupidità degli impieghi: le anticamere de' ministeri e le scale sono così affollate che senza l'intervento de' nostri Carabinieri riesce impossibile a un galantuomo di attraversarle». Nelle strade la situazione non è migliore: se la corruzione ammorba il ceto medio e caratterizza quindi la vita politica della capitale, la società non ne è risparmiata: «La corruzione è un male non meno molesto, impudente e schifoso di quello delle vie pubbliche, nelle quali si vedono le più orribili e laide infermità umane portate in mostra come *réclame*¹⁸⁵ di elemosina.» La malattia è tale che è la stessa moralità di questi territori ad essere messa in pericolo: «Ma ciò che a me spaventa è il distacco della vita morale e politica che esiste tra queste provincie con quelle della media e dell'alta Italia. [...] l'annessione morale non esiste.» Nelle prime righe, La Farina aveva già reso esplicita la cura: «il ferro e il fuoco»; terminando, ribadisce: «per farli entrare nella vita comune della nazione bisogna non solamente invitarli, ma costringerli.»¹⁸⁶

Il problema che si pone è di grande importanza. Il Sud è parte integrante della nazione: se è malato, è l'intero corpo nazionale a soffrirne e, peggio, a rischiare di venirne contagiato.¹⁸⁷ Anche Farini insiste sulla dubbia morale della vita politica di Napoli. Scrivendo a Minghetti egli esprime tutte le sue perplessità sulla continuazione della propria missione nella capitale e insiste sul carattere salutare che potrebbe avere la presenza della famiglia reale nella città.

Scriveva jeri al Cavour, come io non mi senta virtù e lena che basti a fare quest'opera [riordinare le province napoletane, N.d.R.]. Né io credo che altrimenti si possa fare che

¹⁸⁵ In corsivo nel testo.

¹⁸⁶ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 356, lettera di Giuseppe La Farina (chiamato a incarichi di governo a Napoli da Cavour) a Cavour, da Napoli in data 21 novembre 1860.

¹⁸⁷ «Affrettatevi a riordinare le nuove provincie, se non volete che si disordinino le antiche, è questo l'ultimo consiglio che vi dà un leale ed affezionato vostro subordinato» (Ivi, p. 249), lettera del deputato Guaglianetti a Farini, in data 1 novembre 1860 (luogo non indicato). Anche Massimo d'Azeglio, a riprova di come questo particolare discorso sia comune anche a esponenti avversi al partito cavouriano, si esprime utilizzando la metafora della malattia: «In tutti i modi la fusione coi Napoletani mi fa paura; è come mettersi a letto con un vaioloso»; e ancora «Quanto a Napoli, più si va avanti e meno funziona. È un'ulcera che ci rode e che ci costa» (cit. in N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 169).

mandando il Principe. Non dico che riuscirà a bene, anzi ne dubito grandemente, ma è il solo tentativo ragionevole. Bisogna avere una persona Reale, con una Corte, la quale corregga, moderi a poco a poco il costume viziato.[...] Certo non bisogna secondare tutte le malvagie inclinazioni e le abiette costumanze, ma non si può in un giorno tagliar netto e profondo nella piaga [...] qui, badate, non sono tanto orgogli fieri di capitale politica, quanto vanità mendicanti e mendicITÀ facinorose. Questa moltitudine brulica come i vermi nel corpo marcio dello Stato: che Italia, che libertà! Ozio e maccheroni![...] Ci vuole adunque un principe con una Corte che governi la servilità pubblica, mentre l'amministrazione cercherà di educare alla libertà pubblica.¹⁸⁸

La malattia ha come corollario, in numerose missive, la rigenerazione del corpo afflitto. Come per Farini, anche per Lady Holland la rigenerazione deve passare per l'infiltrazione dell'elemento piemontese nell'amministrazione delle province meridionali, il cui ceto politico è considerato incapace di risollevarsi da solo:

[...] nella Marina, come in altri Ministeri, si cerchi di fare questa difficile fusione, dalla quale, secondo me, molto dipende, giacché se si vuole rigenerare questo paese, caduto oimè nel fango per i tanti anni di scellerato governo, si dovrà fare l'esportazione e l'importazione di uomini come si fa colle materie commerciali !!

Qui tutto vi è da rifare, ma giusto ci vuole mano abile amministrativa. Ma per chi sa fare, che campo, che ricchezze non ancora indagate in questa terra feconda!¹⁸⁹

Quale che fosse quindi la cura, la rappresentazione del Sud come piaga, come cancrena nel corpo stesso della nazione, e di «se stessi come medico rappresenta un altro modo di imporre al Sud, passivo e supino nel suo ruolo di paziente, la propria superiorità morale e “operativa” (politica, amministrativa, militare).»¹⁹⁰

Le parole di Lady Holland ci introducono all'ultimo argomento di analisi di questo capitolo: «Che ricchezze non ancora indagate in questa terra feconda!», ella

¹⁸⁸ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, pp. 328-329, lettera di Farini a Cavour, da Napoli in data 14 novembre 1860.

¹⁸⁹ *Ivi*, p. 242, lettera di Lady Holland a Cavour, da Napoli in data 31 ottobre 1860.

¹⁹⁰ N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 175.

esclamava. Abbiamo precedentemente affermato che il Sud in questo frangente aveva perso ogni caratterizzazione pittoresca¹⁹¹; questa asserzione ha tuttavia bisogno di essere precisata. Se è vero che in queste rappresentazioni l'accostamento alle terre esotiche – Africa o Oriente – non viene più utilizzato per rendere più facilmente accessibili le descrizioni del paesaggio o degli usi e costumi degli abitanti, il pittoresco – quella particolare declinazione dell'esotico nel meridione italiano – non scompare del tutto. Come fa notare Moe, però, nelle lettere inviate dal Mezzogiorno il pittoresco assume tratti grotteschi: è un misto di fascinazione e ribrezzo quello che è possibile rinvenire in molte missive. L'esempio più significativo a questo proposito è forse contenuto in una lettera di Massari; il lungo passaggio che riportiamo ci consentirà di riprendere le osservazioni svolte in questo capitolo.

Mi trovo in un mondo affatto nuovo per me, e voglio dirle le mie impressioni. Napoli porge lo spettacolo più bizzarro e più singolare che possa immaginarsi: quello di un'anarchia pittoresca ad un tempo e grottesca: un chiasso dell'altro mondo, una va e vieni continuo di gente, un gridare che stordirebbe anche il Senatore Plana e un sudiciume da disgradarne Costantinopoli.¹⁹² Non vi è l'anarchia cruenta, perché la plebe è ottima.¹⁹³ [...]

Ma se la classe popolana è buona, docile, assennata, la media e la patrizia sono immerse nella corruzione più abietta. Le intendenze del Regno sono 15: e già ci sono per esse 750 domande. Sarà una terribile impresa quella che incombe al governo del Re di assestare tante miserie: le stalle di Augia non sono più una leggenda mitologica. La sola cosa che agevolerà questa impresa sarà la persuasione che ha il paese di non poter fare nulla da sé, e di aver d'uopo di una mano forte, che sappia sorreggerlo e guidarlo. Il self-government non sarà possibile in Napoli se non dopo un lungo e perseverante

¹⁹¹ Di questa opinione Antonino De Francesco.

¹⁹² Si noti come gli elementi pittoreschi ma grotteschi elencati da Massari siano gli stessi contenuti nella descrizione dei lazzari in *L'Italia descritta e dipinta nei costumi de' suoi abitanti* (1841), cfr. capitolo 2.

¹⁹³ Segnaliamo come l'opinione di Massari sul popolo di Napoli sia diversa rispetto alla lettera scritta in agosto e come questo cambiamento sia da imputare alla mutata situazione politica. Quando Massari, e con lui altri, esprimeva un giudizio negativo e onnicomprensivo sulla società della capitale, Garibaldi era, infatti, appena giunto sul continente e la mancata sollevazione della popolazione suscitava i commenti più esasperati. Ora siamo in ottobre, precisamente il giorno prima del plebiscito: se le difficoltà sono ancora tante, i Borbone sono asserragliati a Gaeta e la presenza dei garibaldini inquieta i liberali, le parole di Massari esprimono bene la speranza riposta nella capacità della politica cavouriana di riformare la società meridionale.

apparecchio. [...]

Io ho sempre amato ed apprezzato il Piemonte, ma dopo questi tre giorni passati in Napoli lo adoro. Il contrapposto è indescrivibile. [...]

Proprio questo povero paese ha urgente bisogno di una grossa invasione di moralità piemontese.

La prego di salutarmi tanto i Ministri Cassinis, Vegezzi, Jacini, Corsi e Mamiani: e la scongiuro a farmi scrivere qualche riga da Artom, poiché qui sono come caduto in un pozzo, e di ciò che succede in Europa sono completamente al buio.¹⁹⁴

La missiva del più piemontese fra gli esuli meridionali contiene gran parte delle immagini analizzate fin qui e convalida le osservazioni proposte: lo slittamento dal pittoresco al grottesco – termine utilizzato dallo stesso Massari –; l'accostamento con le terre orientali per rendere conto dello stato in cui si trova il Mezzogiorno; la corruzione delle classi medie come elemento sintomatico della distanza che separa meridione e settentrione; il ruolo civilizzatore del Piemonte stante la mancanza di capacità politica della classe dirigente meridionale; l'abissale differenza tra le società delle due parti della penisola e la sensazione di trovarsi quindi in un territorio distante e alieno, al quale, come nel fondo di un pozzo, non riescono a giungere nemmeno notizie della lontana Europa.

¹⁹⁴ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, pp. 163-164, lettera di Giuseppe Massari a Cavour, da Napoli in data 21 ottobre 1860.

4. Unità e creazione delle due Italie. Il brigantaggio

Nei capitoli precedenti abbiamo cercato di mettere in evidenza come in ambiti discorsivi differenti la penisola italiana venisse caratterizzata da una persistente frattura. Dal 1861, il Sud di cui si erano ribadite a più riprese la diversità e la differenza rispetto al Nord, utilizzando registri diversi e insistendo strumentalmente a seconda delle contingenze su aspetti eterogenei, diviene a tutti gli effetti il Sud Italia: i termini con i quali di volta in volta questa porzione di territorio viene indicata – Meridione, Mezzogiorno, o un più generico Sud – non cambiano, ma si caricano di un significato nuovo che aggrava la frattura già esistente. La differenza strutturale, economica e sociale, che caratterizzava il Mezzogiorno – o meglio la percezione che di tale diversità si aveva, basata su una presupposta differenza morale, atavica o frutto di un processo degenerativo – verrà condensata a livello discorsivo in una *Questione meridionale* nel momento in cui, come sottolinea Petruszewicz, «le diverse componenti politiche» della penisola «si troveranno unite in uno stato solo, il Regno d'Italia, e in cui inizierà la costruzione di un'identità nazionale.»¹⁹⁵

Nel secondo capitolo abbiamo evidenziato come una questione meridionale emerga di fatto prima del compimento dell'unità politica del Regno, in quel processo di *alterizzazione* assoluta – tramite sovrapposizione della questione politica e della questione sociale – di cui fu *vittima* il meridione. Tuttavia, il processo attraverso il quale si arriverà al compimento dell'unità nazionale e gli anni successivi all'unificazione sono a ben vedere il periodo in cui la frattura tra Nord e Sud si aggravò e divenne più profonda. Petruszewicz riassume efficacemente i momenti chiave del processo di radicalizzazione della differenza meridionale: «la conquista militare del Regno delle Due Sicilie, la brutale “guerra al brigantaggio”, il fiscalismo statale a favore dell'ex Regno di Sardegna, il contenimento dei consumi rurali.»¹⁹⁶ Nel terzo capitolo ci siamo concentrati

¹⁹⁵ M. PETRUSEWICZ, cit., pp. 18-19. Allegretti precisa: «La questione meridionale, come già il suo nome rivela, è inerente a un Sud “guardato dal Nord”: il Sud non è visto – anche quando da meridionali – a partire da sé, ma a partire dal Nord.» (U. ALLEGRETTI, *Le risposte dello Stato liberale*, in *Storia d'Italia, Annali 12, La criminalità*, L. VIOLANTE (a cura di), Torino, Einaudi, 1997, pp. 719-756 (p. 473).

¹⁹⁶ M. PETRUSEWICZ, cit., p. 19. Difatti, sarà proprio negli anni Settanta dell'Ottocento, anni in cui si era ormai «accentuata non solo l'inferiorità economica del sud, ma anche il suo scadimento sociale e civile»

sulle rappresentazioni discorsive contenute nelle missive che accompagnarono la conquista militare del Regno dei Borbone; qui ci concentreremo invece sulle vicende del brigantaggio. Vedremo in un primo momento i caratteri generali del fenomeno e la strategia messa in campo per combatterlo; analizzeremo poi la relazione prodotta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul brigantaggio (1862-1863), da cui emerge la vera natura della Questione meridionale: questione morale e non peculiare condizione economica di una parte della nazione. Nella terza parte, infine, mostreremo come lo stereotipo del criminale, che fu funzionale alla lettura delinquenziale del brigantaggio, abbia avuto molteplici punti in comune con la lettura in chiave morale della Questione meridionale.

4.1 Caratteri generali del brigantaggio

Nei primi anni di vita unitaria le province meridionali furono interessate da importanti rivolte popolari e dal cosiddetto fenomeno del brigantaggio. Contenute in un primo momento – durante la Dittatura garibaldina – dalle mirabolanti promesse di redistribuzione delle terre¹⁹⁷, le proteste contadine esplosero in tutta la loro ampiezza non appena fu chiaro che il nuovo regime unitario non avrebbe portato un miglioramento delle condizioni di vita. Queste rivolte furono sapientemente strumentalizzate dai tentativi di restaurazione borbonica, in maniera evidente nel momento in cui Francesco II riuscì nell'intento di riorganizzare parte dell'esercito, autunno-inverno 1860-1861, e via via più flebilmente nell'anno successivo. Il loro carattere sociale tuttavia rimase sempre predominante.¹⁹⁸ Afferma Franco Molfese:

Le masse contadine si erano poste in movimento per cause economiche e sociali, permanenti e contingenti, che mostrano tutta la vacuità delle parole d'ordine reazionarie e spiegano come queste potessero, al massimo, attizzare furiose ed effimere esplosioni di collera e di malcontento ma non erano certamente atte ad organizzare nel

che emergerà la formulazione della Questione meridionale da parte di «studiosi/politici quali Sidney Sonnino, Leopoldo Franchetti e Pasquale Villari.» (*Ibidem*).

¹⁹⁷ Unica promessa mantenuta, la concessione fatta da Garibaldi sugli usi civici nei terreni demaniali della Sila, oggetto di secolari contestazioni fra le popolazioni e i possidenti locali.

¹⁹⁸ Questa tesi è ormai accettata dalla storiografia sull'argomento. Si veda in proposito il saggio di Franco Molfese, *Storia del Brigantaggio dopo l'Unità* (Feltrinelli, Milano, 1964), primo ma tuttora capitale studio sul brigantaggio meridionale post-unitario.

Mezzogiorno d'Italia qualcosa di simile alla vanda controrivoluzionaria o alle guerre antinapoleoniche del popolo spagnolo.¹⁹⁹

La risposta dello stato fu un lungo stato d'assedio, legalizzato solo nell'agosto del 1863 con la legge speciale Pica. Non è esagerato, pensiamo, affermare che le province meridionali, appena entrate a far parte del civile stato liberale ne furono violentemente estromesse. Il Mezzogiorno tutto, e non solamente i briganti come più avanti vedremo, sembrava corrispondere perfettamente a quell'immagine di un Sud arretrato, primitivo e moralmente inferiore che aveva già dato i natali a centinaia e centinaia di cafoni in armi. Il brigante-contadino²⁰⁰ sostituirà nell'immaginario collettivo le immagini del lazzaro che abbiamo visto nei capitoli precedenti: sia quella del lazzaro che vive di espedienti,

¹⁹⁹ F. MOLFESE, cit., p. 141. Molfese parla a giusto titolo di cause permanenti e contingenti. In estrema sintesi possiamo dire che il carattere precipuamente feudale dell'economica delle province meridionali costringeva vastissime parti della popolazione contadina ad un lavoro bracciantile e stagionale insufficiente a soddisfare i più elementari bisogni. Inoltre, anche per coloro che lavoravano in modo continuativo, una terra comunque non loro, la miseria era pane quotidiano. I motivi di contrasto sociale erano antichi e riguardavano la proprietà e l'uso della terra, l'usufrutto degli usi civici, le riscossioni dei tributi, etc. Alle ragioni che potremmo chiamare permanenti della protesta contadina si devono aggiungere quelle contingenti cagionate dalla grande crisi economico-sociale che nel Mezzogiorno accompagnò il crollo del regime borbonico e si approfondì durante il travagliato processo di unificazione a causa della strategia messa in campo dal governo unitario. Sulle finanze dell'ex regime borbonico gravarono infatti le spese per la gestione dell'emergenza, mentre, come era prevedibile, la crisi politica generava un blocco delle entrate (dogane, poste, tasse di registro, etc.; ma anche commerci con l'estero e con le altre province). In molti settori si registrò una fuga di capitali dal commercio verso la rendita; numerosi centri di produzione fallirono (i più noti gli opifici di Sora e l'arsenale di Castellamare), mentre giungevano dal nord operai specializzati e semplici manovali per i lavori pubblici senza che i lavoratori locali potessero trovare quindi nuove possibilità d'impiego. Si determinò un'acuta e prolungata disoccupazione di massa, particolarmente evidente nella capitale, ma non meno importante nelle campagne, dove colpì soprattutto i braccianti che non poterono più effettuare le tradizionali migrazioni. Il governo del Regno fantasticò sulla carta grandi progetti: prestiti e investimenti, però, rimasero inattuati e solo una piccolissima parte dei fondi destinati al Mezzogiorno fu realmente investita in quei territori; si tentò di incrementare le importazioni senza successo. Inoltre è importante sottolineare, a sostegno della tesi di Molfese, che in Sicilia, dove mancava un *partito borbonico* pronto a sfruttare il malcontento popolare, il cosiddetto fenomeno della reazione non si produsse.

²⁰⁰ Monica Stronati utilizza a questo scopo i termini brigante-contadino, oppure contadino-brigante, scelta lessicale che ci sembra riassumere efficacemente questo concetto e che ci permettiamo di riprendere nel presente lavoro. M. STRONATI, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 38, 2009, pp. 953-1008.

ozioso, ma in fin dei conti innocuo; sia quella del lazzaro violento pronto a difendere il regime borbonico.

4.2 La repressione del brigantaggio

La repressione del brigantaggio può essere distinta in tre differenti fasi: la prima, dall'ottobre 1860 all'agosto 1862, caratterizzata dall'iniziativa dei comandi militari periferici; la seconda, dall'entrata in vigore dello stato d'assedio nell'agosto del 1862 alla sua cessazione nel dicembre dello stesso anno; la terza, caratterizzata dall'entrata in vigore della legge speciale Pica il 15 agosto 1863 e dalle sue proroghe fino al 1865. Parallelamente alla messa a punto di questi dispositivi, la maggioranza parlamentare portò avanti la battaglia politica nei confronti dei democratici, contro i quali, oltre alla specifica legge che soppresse le Società Emancipatrici (20 agosto 1862), si fece sovente un uso strumentale dei dispositivi repressivi messi a punto per combattere il brigantaggio.²⁰¹ Vediamo ora le prime due fasi; torneremo più avanti sulla terza, elaborazione e promulgazione della legge speciale Pica, con l'analisi della Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio dalla quale essa prese le mosse.

È nella prima fase, con le prime insurrezioni concomitanti o immediatamente successive ai plebisciti dell'ottobre 1860, che venne delineandosi la lettura politica del brigantaggio come fenomeno politico reazionario piuttosto che espressione collettiva di non risolti problemi sociali. Al di là del reale peso dei tentativi di restaurazione borbonica e quindi del coinvolgimento dei contadini nei tentativi di reazione, è fuor di dubbio che il regime unitario si sia trovato impreparato a gestire il dissenso popolare. Come sottolinea Stronati,

La questione dell'ordine pubblico è in primo luogo un problema di controllo della marginalità e di prevenzione poliziesca già affrontata nel Regno sabauda dove vigono

²⁰¹ Benché la politica di repressione del brigantaggio corra parallela alle iniziative intraprese per mettere fuori dai giochi il Partito d'Azione e l'opposizione democratica meridionale e anche se sarebbe estremamente interessante una loro analisi congiunta, per ovvi motivi di spazio, e per non allontanarci troppo dall'oggetto della presente ricerca, non possiamo analizzare i provvedimenti messi in campo a questo fine. Per un'analisi esaustiva di questo argomento rimandiamo al saggio di R. MARTUCCI, *Emergenza dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1980.

sistemi di controllo capillare su tutta la popolazione, mentre le province annesse sono un enorme contenitore inesplorato, le informazioni esistenti inoltre sono spesso incompatibili con il sistema adottato dagli amministratori inviati dal Nord. L'urgenza meridionale non può attendere né censimenti né commissioni d'indagine [...].²⁰²

La situazione del Mezzogiorno imponeva una risposta immediata, univoca, autoritaria. Molfese non esita ad affermare che «il regime unitario governato dai moderati fu, nei primi anni di esistenza nel Mezzogiorno continentale, essenzialmente un governo militare, fondato quasi esclusivamente sulla forza dell'esercito.»²⁰³ Già a partire dall'ottobre 1860, giunte le truppe piemontesi nelle province meridionali, il generale Cialdini ordinò l'immediata fucilazione «di ogni contadino che fosse trovato in possesso di armi»²⁰⁴; al proclama di Cialdini seguì nel novembre dello stesso anno quello del generale Pinelli dall'Abruzzo teramano. «Da quel momento – scrive Roberto Martucci – diventa impossibile tenere un conto esatto dell'esecuzioni di massa avvenute e degli abusi perpetrati dall'esercito.»²⁰⁵

Questa strategia di normalizzazione a totale gestione delle autorità militari venne facilitata dalla ristrutturazione a livello territoriale delle circoscrizioni militari²⁰⁶: «Napoli diventava sede del Sesto Gran Comando militare a cui si subordinavano cinque divisioni (Chieti, Bari, Salerno, Catanzaro, Napoli) articolate a loro volta in sedici comandi provinciali e trentotto distrettuali.»²⁰⁷ Pur non essendo ancora stato proclamato lo stato d'assedio, la gestione militare si configurava come tale: alle fucilazioni presto seguirono le stragi. Quando il 17 luglio il generale Cialdini, già luogotenente, sostituì il generale Durando alla testa del VI Corpo d'Armata, la repressione del brigantaggio iniziò

²⁰² Ivi, p. 965. Il Regno sabauda, «seguendo un vento che veniva dalla Francia, [...] aveva già introdotto nel 1852, e poi prorogato, una legge provvisoria che puniva i sudditi privi di un lavoro, di un tetto o di qualche risorsa per vivere ogni giorno (oziosi, vagabondi, mendicanti ed alte persone sospette), in omaggio ad un'aperta concezione soggettivistica e sostanzialistica della devianza quale condizione personale e sociale.» (L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, p. 818).

²⁰³ F. MOLFESE, cit., p. 187.

²⁰⁴ R. MARTUCCI, cit., p. 10.

²⁰⁵ Ivi, p. 11. Solo a Gioia del Colle tra il 28 luglio e il 17 agosto furono fucilati cento contadini.

²⁰⁶ Decreto del 4 aprile 1861.

²⁰⁷ R. MARTUCCI, cit., p. 10.

deliberatamente a coinvolgere anche la popolazione civile. Come riporta Candeloro, «rappresaglie durissime si abbattono sui paesi [...] occupati dai briganti anche per poco tempo.»²⁰⁸

Nell'agosto del 1862, congiuntamente alla legge sullo scioglimento delle Società Emancipatrici e prendendo a pretesto lo sbarco di Garibaldi in Sicilia, venne decretato lo stato d'assedio nelle province napoletane e sull'isola.²⁰⁹ Illegalità e arbitrii accompagnarono questo provvedimento per quel che riguardò sia la sua proclamazione, sia poi la sua attuazione. Bisognerà innanzitutto ricordare che la situazione delle province napoletane differiva sostanzialmente da quella della Sicilia, dove il 20 agosto Garibaldi aveva occupato Catania. Sul continente, infatti, non solo il pericolo che aveva giustificato la proclamazione dello stato d'assedio sull'isola non era grave, ma non poteva neppure dirsi imminente, condizione questa, secondo Giorgio Contuzzi, che sola poteva giustificare una sospensione dello Statuto.²¹⁰ Si noti, inoltre, che fino a quel momento lo stato d'assedio era stato utilizzato unicamente a scopo repressivo. Impiegandolo come strumento per un'azione preventiva i suoi margini divenivano estremamente labili, in primis per quanto riguardava una delimitazione territoriale del suo utilizzo. Lo stato d'assedio comportava una sospensione delle garanzie costituzionali e abbisognava quindi di uno studio scrupoloso delle reali condizioni dell'ordine pubblico per essere utilizzato poi unicamente, e in via eccezionale, entro i limiti della stretta necessità.²¹¹

Questi scrupoli garantisti, ancor più necessari in assenza di una normativa al riguardo²¹², non furono però prerogativa del governo che considerò lo stato di assedio come il mezzo

²⁰⁸ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, V. *La costruzione dello Stato unitario 1860-1871*, Milano, 1975, p. 169, cit. in R. MARTUCCI, cit., p. 17. Sempre Martucci riporta: «In provincia di Teramo (agosto 1861) in sei giorni vengono fucilati cinquecentoventisei insorti o ritenuti simpatizzanti; il 13 agosto, due colonne dell'esercito distruggono Casalduni e Campolattaro, in provincia di Benevento, e fucilano gli abitanti rimasti in paese.» (Ivi, p. 11).

²⁰⁹ La proclamazione avvenne, secondo Martucci, «forzando i timori dell'opinione pubblica moderata sulle prevedibili reazioni delle Cancellerie europee di fronte a eventuali colpi di mano dei garibaldini su Roma.» (Ivi, p. 36).

²¹⁰ F. P. CONTUZZI, *Stato d'assedio*, in *Digesto Italiano*, XXII, 2, Torino, Utet, 1895, cit. in R. MARTUCCI, cit., p. 37.

²¹¹ R. MARTUCCI, cit., p. 38.

²¹² Nell'ordinamento italiano «non esisteva di fatti una legge quadro che dettasse disposizioni tassative, tali da delimitare l'ambito di discrezionalità delle autorità alle quali, in concreto, sarebbe stata demandata

più efficace per assicurare il controllo sociale, per il quale l'apparato statale non aveva dato prova di efficienza: «Tale controllo era invece assicurato dalle forze armate che, a loro volta, avevano gestito la normalizzazione del Mezzogiorno in modo disinvolto» anche se «non immune da critiche, per gli eccessi perpetrati in nome dello stato di necessità.»²¹³ Il ricorso a misure di emergenza permetteva di «legalizzare uno stato di fatto, contraddistinto da una repressione indiscriminata del movimento democratico e delle agitazioni contadine e da arbitrii perpetrati contro la popolazione civile»²¹⁴ e dava, inoltre, libertà di movimento assoluta all'esercito.

Prefetti, sotto-prefetti e questori si ritrovarono quindi alle dipendenze dell'autorità militare per disposizione ministeriale. In aggiunta a ciò, la proclamazione dello stato d'assedio avvenne attraverso un vero e proprio colpo di mano dell'esecutivo. Non solo il Regio decreto che stabiliva lo stato d'assedio in Sicilia – 17 agosto 1862²¹⁵ – non venne pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma le Camere vennero tenute all'oscuro di quanto deciso dal governo e mentre si discuteva al Senato delle condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia, i due decreti sullo stato d'assedio – del 20 agosto quello per le province napoletane²¹⁶ – erano già stati firmati. Solo il 22 agosto, quando ormai la sessione parlamentare era stata prorogata, la Gazzetta ufficiale pubblicava la *Relazione del governo Rattazzi al Re*, nella quale «riferendosi all'agitazione promossa in Sicilia da elementi garibaldini per 'Roma capitale', giudicando inadeguati 'i mezzi di repressione ordinaria', venivano proposti provvedimenti eccezionali fino al ristabilimento dell'ordine.»²¹⁷

Abbiamo ricordato che l'ordinamento italiano dell'epoca era privo di una disciplina legislativa dei poteri d'emergenza, per cui vi era bisogno di una legge apposita per stabilire le forme e i limiti di un'eventuale sospensione dello Statuto. Non solo la legge in questione non fu mai prodotta, ma forme e limiti furono stabiliti tramite due proclami dei

la proclamazione dell'emergenza.» (Ivi, p. 47).

²¹³ Ivi, p. 38.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ R. D. 17 agosto 1862 n. 764.

²¹⁶ R. D. 20 agosto 1862 n. 775.

²¹⁷ R. MARTUCCI, cit., pp. 39-40.

rispettivi Regii Commissari straordinari, Cugia per la Sicilia²¹⁸ e La Marmora per le province napoletane; inoltre, fatto ancor più grave, le due ordinanze non vennero pubblicate in calce ai decreti sullo stato d'assedio nella parte ufficiale della Gazzetta, «bensì nella parte non ufficiale, rubrica *Ultime notizie*.»²¹⁹ «Con tutta evidenza era intenzione del governo lasciare nel vago la concreta disciplina delle restrizioni preventivate, al fine di rendere più evanescenti i margini di certezza, e consentire agli apparati repressivi, predisposti i comandi militari, di tendere nelle province occupate una rete, per invischiarvi briganti e avversari politici.»²²⁰

Una brevissima analisi delle disposizioni contenute nei due proclami metterà in luce la gravità di tale procedura. Nelle ordinanze veniva decretata la sospensione della libertà di stampa e la sospensione dell'art. 26 dello Statuto²²¹, concedendo all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di procedere all'arresto di chiunque avesse stampato o distribuito fogli volanti²²²; veniva inoltre concessa facoltà di sciogliere *manu militari* qualunque assembramento tumultuoso.²²³ Nell'ordinanza La Marmora ritroviamo disposizioni analoghe, alle quali va aggiunta la restrizione relativa all'esportazione o detenzione di armi punita con la pena di morte: «I detentori dovevano, a pena d'arresto, consegnare le armi 'al rispettivo od al prossimo comando militare' entro *tre giorni* dalla pubblicazione dell'ordinanza.»²²⁴

Per soppesare a pieno la gravità di una tale disposizione bisogna considerare che essa andava a sovrapporsi a tutti i bandi precedentemente pubblicati dai trentotto comandi provinciali (prima fase) che contenevano tutti, invariabilmente, la fucilazione come pena alle infrazioni. «Il classico esempio era offerto dal brigante o manutengolo ('presunto'

²¹⁸ Cugia subentra a Pallavicino, destituito proprio perché aveva assistito senza prendere provvedimenti ad un infuocato discorso di Garibaldi sull'isola.

²¹⁹ R. MARTUCCI, cit., p. 41.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ «La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.»

²²² Art. 5 dell'ordinanza del 20 agosto 1862 emanata dal generale Cugia per la Sicilia.

²²³ Art. 3 della stessa ordinanza.

²²⁴ R. MARTUCCI, cit., p. 42. Corsivo nostro.

favoreggiatore) sorpreso con le armi alla mano.»²²⁵ Tenendo conto non solo dell'ambigua forma scelta per la pubblicazione delle ordinanze, ma soprattutto del fatto che «lo stato d'assedio si estendeva a sedici provincie meridionali vastissime»²²⁶, rendendo impossibile nei tempi previsti – tre giorni – raggiungere il rispettivo o prossimo comando militare, si comprende facilmente come una simile disposizione funzionasse, in realtà, come un potentissimo fattore criminogeno, incentivando il ricorso alla pena di morte. Come fa notare Martucci, infatti, «l'alternativa lasciata era tra la violazione dei bandi locali e la violazione dell'ordinanza del Regio commissario»²²⁷: in entrambi i casi era prevista la fucilazione.

Le illegalità e gli arbitrii non si limitarono esclusivamente agli aspetti sopracitati, ma permearono lo stesso esercizio dei poteri d'emergenza, permettendo episodi di brutale ferocia (ed assicurando poi l'impunità) che nulla avevano a che spartire con la necessità di tutelare l'ordine pubblico minacciato da garibaldini o briganti. La minaccia garibaldina era stata strumentalmente ingigantita; inoltre, non va dimenticato che l'ordinamento italiano conteneva già quelle disposizioni atte alla tutela dell'ordine pubblico, per cui il ricorso allo stato d'assedio, poi alle leggi speciali, non era formalmente necessario. La proclamazione dello stato d'assedio fu senza dubbio un'occasione irripetibile per le autorità militari, in accordo con il governo, per «instaurare nel Mezzogiorno l'aperta dittatura militare, liberando così ogni azione repressiva, non soltanto dalle pastoie dell'osservanza di talune garanzie costituzionali [...] ma anche dai limiti stessi posti all'autorità militare dal decreto sullo stato d'assedio, e ciò allo scopo di assoggettare di fatto i poteri civili, le amministrazioni pubbliche ed una magistratura rivelatisi alquanto indocili.»²²⁸

A riprova di quanto detto, basti osservare che, venuta meno la minaccia di una marcia su Roma, lo stato d'assedio non venne revocato rimanendo in vigore fino a due giorni prima della riapertura della sessione parlamentare. «Il sistema penale» scrive Stronati «subisce

²²⁵ *Ibidem.*

²²⁶ «nelle quali erano dislocati [...] cinque comandi di divisione, sedici di distretto e trentotto provinciali, per complessivi cinquantanove comandi con giurisdizione da Napoli a Reggio Calabria a Leuca.» (Ivi, p. 43).

²²⁷ *Ibidem.*

²²⁸ F. MOLFESE, cit., p. 166, cit. in R. MARTUCCI, cit., p. 44.

una dura torsione, da un lato i funzionari della giustizia vengono sottoposti al controllo e alle dirette dipendenze dell'Esecutivo, dall'altro il governo usa la politica penale come strumento di politica sociale.»²²⁹

Sul finire del 1862 (nel novembre lo stato d'assedio fu reiterato), la lettura politica del brigantaggio – imperniata sul tentativo di restaurazione borbonica e sul pericolo democratico – andava, a ben vedere, esaurendosi. Essa aveva consentito l'utilizzo dell'esercito e, soprattutto, aveva permesso di nascondere agli occhi delle cancellerie europee la vera natura del fenomeno²³⁰, ma non poteva dirsi che avesse conseguito la pacificazione delle province meridionali. L'ostacolo più grande che lo Stato si trovava tuttora davanti era la partecipazione, più o meno attiva, della popolazione; aiuti materiali e coperture che, racchiusi nella fattispecie criminosa di favoreggiamento, erano rimasti di competenza della magistratura ordinaria anche durante lo stato d'assedio. La condotta dei militari non aveva formalmente intaccato l'ordine delle competenze dell'autorità giudiziaria, anche se il governo avrebbe sperato, quantomeno, che essa istruisse in maniera rapida ed esemplare i processi a carico dei briganti non colti in flagrante e dei manutengoli. Le cose andarono diversamente, finendo «con l'incepire l'apparato repressivo organizzato dal governo di concerto con l'autorità militare»²³¹ e lasciando spazio a tempi processuali resi lunghissimi dagli interrogatori necessari, a giudizi emessi molto tempo dopo i fatti contestati vista la complessità dei casi, a assoluzioni o scarcerazioni in istruttoria per mancanza di prove: governo e militari finirono per nutrire «una esplicita sfiducia nell'opera della magistratura quasi che essa

²²⁹ M. STRONATI, cit., p. 969.

²³⁰ Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l'orizzonte europeo è una costante che non bisogna sottovalutare sia nell'analisi discorsiva delle autorappresentazioni, sia ovviamente nei più concreti e delicati rapporti di politica estera. L'ammissione di una recrudescenza del fenomeno del brigantaggio slegata dal tentativo di restaurazione dei Borboni proprio in concomitanza con l'avvenuta unificazione del Regno avrebbe mostrato sia l'inefficienza dello Stato nella gestione dell'ordine pubblico sia un più generale rifiuto della politica unitaria. Scrive a questo proposito Giorgio Rochat, studioso di storia militare: «In sostanza non erano le sconfitte di Lissa e Custoza che potevano determinare il fallimento del nuovo stato italiano, ma la sua incapacità a stroncare il cosiddetto brigantaggio meridionale, che avrebbe dimostrato a tutta l'Europa la precarietà dell'assetto unitario.» Percentualmente, il numero degli effettivi inviati nelle province meridionali era impressionante: «poco o nulla restava per fronteggiare un'eventuale invasione austriaca [...] si ha [quindi] la misura della gravità della situazione interna e della determinazione con cui le autorità politiche e militari la affrontarono.» (G. ROCHAT, G. MASSOBRIO, *Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 37 e 49).

²³¹ R. MARTUCCI, cit., p. 58.

nel dichiarare il non luogo a procedere e nel proclamare gli imputati innocenti intendesse favorire gli avversari politici del governo, i fautori del brigantaggio e non garantire l'osservanza della legge.»²³² All'interno dell'aula parlamentare la persistenza del fenomeno e la strategia adottata dal governo furono oggetto di aspre critiche che costrinsero il primo ministro Rattazzi alle dimissioni.²³³

Con le dimissioni del governo ebbe inizio la terza fase: venne costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, dalle cui conclusioni avrebbe preso le mosse la formulazione di una legge penale speciale, con la quale si sarebbe legalizzata la repressione sottraendola all'autorità militare e inserendola in quadro apparentemente conforme alla legalità: « la pagina più nera della pur breve storia costituzionale del paese», come la definisce Martucci.²³⁴

Dopo le dimissioni del governo Rattazzi i tempo erano maturi, come osserva Stronati, per una convergenza della lettura politica del fenomeno del brigantaggio con la sua matrice sociale. Venne creata una fattispecie di reato *ad hoc* – il reato di brigantaggio – e parallelamente, presentando la campagna nel Meridione come una guerra interna in difesa dello stato liberale, i tribunali militari poterono prendere il posto della giurisdizione ordinaria senza incappare nel divieto dell'art. 71 dello Statuto.²³⁵ Al governo era inoltre data facoltà di assegnare al domicilio coatto tutta una serie di soggetti considerati pericolosi, allo scopo di colpire le connivenze che facevano prosperare il brigantaggio. La legge speciale Pica, dal nome del suo proponente, entrava in vigore il 15 agosto 1863 e avrebbe cessato di servire alla normalizzazione delle province meridionali solo due anni più tardi. Essa è in origine un contro-progetto, o stralcio, di un disegno di legge più articolato e complesso, il progetto elaborato dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul brigantaggio. Non esamineremo questo disegno di legge, poiché la

²³² M. D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 208, cit. in R. MARTUCCI, cit., p. 58.

²³³ «La presenza sempre più invadente dell'esercito fa precipitare gli eventi: il governo perde il controllo sulle repressioni indiscriminate e non riesce ad arginare la divulgazione delle straordinarie 'pulizie' delle zone infestate.» (M. STRONATI, cit., p. 974).

²³⁴ R. MARTUCCI, cit., p. 57.

²³⁵ Art. 71: «Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.» Questo divieto aveva dato adito a lunghissime discussioni in sede parlamentare fin dalla proposta di legge sulle liste di fuorbando (1861).

legge Pica ne mutua tutti i punti più importanti; scegliamo invece di soffermarci sulla relazione prodotta dalla Commissione perché, come cercheremo di mettere in luce, è in questo documento che a nostro parere si compie a livello discorsivo un importante passaggio nella concettualizzazione del brigantaggio. È a partire da questa nuova lettura, informata a ben vedere dalle mutate contingenze, che nasce la legge speciale Pica.

4.3 La Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio venne istituita nel dicembre 1862 su proposta della Sinistra parlamentare. Nelle sue intenzioni, la Commissione doveva far luce sugli abusi perpetrati durante lo stato d'assedio e indagare le ragioni del brigantaggio individuando al contempo gli strumenti atti al suo sradicamento. Il governo accolse la proposta ma, come rileva Scirocco, non subì passivamente l'iniziativa dell'opposizione e riuscì a dosare la sua composizione «sul filo di accurate alchimie politiche.»²³⁶ Il relatore per i lavori della Commissione fu Giuseppe Massari, allora deputato della maggioranza, le cui doti retoriche potrebbero aver contribuito al conferimento dell'importante ruolo. Come abbiamo messo in evidenza nelle analisi discorsive precedenti, non bisogna sottovalutare, o valutare come privo di importanza, l'aspetto retorico di simili discorsi: dietro alla retorica si nasconde un discorso performativo che, partendo dalla constatazione della differenza meridionale, modella e gestisce una sua presa in carico *eccezionale*. Il Ministro dell'Interno Peruzzi chiarì subito, inoltre, che «la nomina della Commissione aveva solo una finalità politica: dimostrare al paese che l'autorità centrale non si poneva il problema dell'ex Regno di Napoli in termini esclusivamente repressivi e che le Camere condividevano le linee di fondo della politica interna del Gabinetto» al quale sarebbe poi spettato il compito di varare i necessari provvedimenti legislativi.²³⁷

²³⁶ A. SCIROCCO, *Il Mezzogiorno nell'Italia unita (1861-1865)*, Napoli, Società editrice napoletana, 1979, p.118, cit. in R. MARTUCCI, cit., p. 67. Fecero parte alla Commissione i razziani Nino Bixio e Stefano Castagnola; i governativi moderati Antonio Ciccone, Donato Morelli e Giuseppe Massari, che fu poi relatore in aula; il moderato Giuseppe Sirtori, ex generale garibaldino; l'indipendente di sinistra Achille Argentino; l'ex triumviro della Repubblica Romana Aurelio Saffi e Stefano Romeo della Sinistra democratica, (R. MARTUCCI, cit., p. 67, nota 20).

²³⁷ Camera dei Deputati, tornata del 17 dicembre 1862 (R. MARTUCCI, cit., p. 67).

Quel che emerge dalla relazione compilata dalla Commissione è, a nostro avviso e in termini generali, un'assoluzione piena della strategia di guerra messa in campo dai governi precedenti. Benché come vedremo ora, la Commissione non abbia potuto fare a meno di porre l'accento sull'insufficienza degli strumenti repressivi utilizzati e al contempo rilevare come causa predisponente il malessere sociale, essa non fece altro che «confermare la possibilità per la classe dirigente di avviare la stretta finale sul brigantaggio attraverso una repressione mirata, legalizzata e definitiva, colpendo soprattutto le connivenze che lo [facevano] prosperare.»²³⁸ Di fatto, la proposta di legge avanzata dalla Commissione non conteneva nessun provvedimento atto a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni meridionali: si configurava unicamente come un insieme di misure repressive, che verranno riprese nel contro-progetto Pica.

Il brigantaggio, lo ribadiamo, fu trattato unicamente come problema di ordine pubblico: il carattere sociale delle rivolte, se guardiamo alla strategia messa in campo dallo Stato per fronteggiarle, fu negato, per cui nessun significativo provvedimento atto a migliorare le condizioni economiche e quindi sociali della popolazione fu deliberato; alcune proposte, è d'uopo rilevarlo, furono avanzate per iniziativa soprattutto della Sinistra, ma esse non solo non trovarono ascolto nella maggioranza ma non si concretizzarono mai in provvedimenti attuabili. Le rivendicazioni sociali di cui le rivolte contadine e popolari erano espressione sottolineavano con forza – e con violenza – lo stato di estrema privazione e miseria nel quale erano costrette le plebi meridionali. Lì andavano ricercate le radici del mantengolismo, senza dubbio l'ostacolo più tenace che lo stato si trovò davanti nella guerra contro il brigantaggio: la vasta rete di aiuti e copertura di cui potevano disporre le bande, letta unicamente come fenomeno di delinquenza, era invece, a ben vedere, la dimensione più estesa ed orizzontale della rivolta.

Sarebbe assurdo pretendere che non ci fosse una cognizione chiara di questo stato di cose; come sarebbe scorretto asserire che politici, amministratori e financo militari non considerassero le condizioni economiche come cause predisponenti del fenomeno. Esse venivano evidenziate tanto da parte di numerosi esponenti politici di diversi partiti

²³⁸ M. STRONATI, cit., p. 974.

quanto da importanti rappresentanti dell'autorità militare.²³⁹ Sarebbe quindi un grave errore ritenere che il diniego del legame tra cause sociali e rivolte, concretizzatosi nella strategia messa in campo per fronteggiare il brigantaggio, fosse la conseguenza dell'ignoranza di quelle stesse cause. Il diniego fu possibile utilizzando l'emergente Questione meridionale e riattivando quel particolare discorso sulla diversità del Mezzogiorno. Fu proprio una concettualizzazione della Questione meridionale come più ampia questione morale che permise di mettere in secondo piano a livello discorsivo la questione sociale e a livello pratico quei provvedimenti atti a migliorarla. Ne troviamo conferma analizzando alcuni passaggi della Relazione scritta dalla Commissione d'Inchiesta.²⁴⁰

Nell'analisi della Commissione il «crudele flagello»²⁴¹ del brigantaggio si palesa come fenomeno, come manifestazione visibile, di una più generale «malattia sociale» che affligge il Mezzogiorno.

Molto acconciamente è stato detto e ripetuto essere il brigantaggio il fenomeno, il sintomo di un male profondo ed antico: questo paragone desunto dall'arte medica regge pienamente, ed alla stessa guisa che nell'organismo umano le malattie derivano da cause immediate e da cause predisponenti, la malattia sociale, di cui il brigantaggio è il fenomeno, è originata anch'essa dallo stesso duplice ordine di cause.²⁴²

La metafora medica, più volte incontrata nei testi precedentemente analizzati, non è semplicemente uno strumento utile per comprendere il rapporto tra epifenomeno e malattia, come sembrerebbe suggerire Massari: essa precisa in maniera immediata i ruoli

²³⁹ Si veda, ad esempio, la memoria indirizzata all'attenzione della Commissione d'inchiesta dal generale Giuseppe Govone, in U. GOVONE, *Il Generale Giuseppe Govone. Frammenti di memorie*, Torino, Casanova, 1902.

²⁴⁰ La relazione della Commissione d'inchiesta venne letta alle Camere riunite in comitato Segreto nelle tornate del 3 e 4 maggio 1863, ma fu pubblicata soltanto nell'estate dopo l'approvazione della legge Pica: *Il brigantaggio nelle province napoletane. Relazione della Commissione d'Inchiesta Parlamentare letta dal Deputato Massari alla Camera del Comitato segreto del 3 e 4 maggio 1863 seguita da quella letta dal Deputato Castagnola nella tornata segreta del 4 maggio e dalla Legge sul brigantaggio*, Milano, Fratelli Ferrario, 1863, d'ora in poi *Relazione CPIB*.

²⁴¹ *Relazione CPIB*, p. 35.

²⁴² Ivi, pp. 18-19.

dei soggetti coinvolti nel discorso: da una parte il soggetto passivo, colui che è malato – le province meridionali – dall'altra, il soggetto attivo, colui che detiene la cura – il governo del neonato Regno. È alla precisa diagnosi e alla determinazione di una cura per questa «malattia sociale» che la Commissione ha indirizzato i suoi sforzi. Ma di quale «malattia sociale» si tratta? Nella discussione delle «cause immediate e predisponenti» che generano il fenomeno del brigantaggio, una fra tutte ci sembra venire indicata come sottesa alle altre ed è quindi individuabile come la più generale «malattia sociale» da cui il brigantaggio scaturisce.

La rivoluzione politica ha sicuramente contribuito a creare uno stato di profonda confusione e a determinare la recrudescenza degli atti di brigantaggio, ma ad un più attento esame, sostiene Massari, essa non può essere enumerata tra le cause principali. Il brigantaggio, infatti, non è presente in egual misura in tutte le province; le cause predisponenti vanno allora ricercate altrove. Primariamente nella condizione socio-economica della popolazione e più precisamente nell'esistenza troppo precaria e troppo misera del «proletariato agricolo»²⁴³, i contadini senza terra. «I terrazzani ed i cafoni, ci diceva il direttore del demanio e tasse della provincia di Foggia, hanno pane di tal qualità che non ne mangerebbero i cani. Tanta miseria e tanto squallore sono naturale apparecchio al brigantaggio.»²⁴⁴ Per loro, la vita del brigante appare migliore e diviene un'attrattiva troppo potente.

Nelle provincie dove lo stato economico, la condizione sociale dei campagnuoli sono assai infelici, il brigantaggio si diffonde rapidamente, si rinnova di continuo, ha una vita tenacissima; mentre dove quello stato è più tollerabile, dove quella condizione è comparativamente migliore, il brigantaggio suol essere frutto d'importazione, né può, manifestandosi, oltrepassare certi limiti, e quando sia stato una volta disfatto non

²⁴³ Come sottolinea Giuseppe Campesi, «in questa fase il termine 'proletariato' non ha ancora il significato attuale, non si riferisce cioè ad una categoria di soggetti accomunati, oltre che dalla condizione socioeconomica, dalla precisa coscienza del loro status e dal perseguimento di una comune strategia politica. Esso è piuttosto intriso di connotazioni semantiche che rimandano alla condizione di un nomade, di un barbaro, di un selvaggio, più che ad una caratteristica professionale, economica o politica.» (G. CAMPESI, *Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/campesi/>). Virgolettati nel testo.

²⁴⁴ *Relazione CPIB*, p. 19.

risorge con tanta facilità.²⁴⁵

Nei territori di Sora, in Terra di Lavoro, nonostante la vicinanza con lo Stato pontificio, il brigantaggio si rivela un fenomeno transitorio, d'«importazione», perché «il paese è assai industrioso e commerciante, perché i lavori della strada ferrata hanno adoperato molte braccia e cagionato l'aumento dei salari.»²⁴⁶ Ma là dove commercio e strade non sono arrivati

i cattivi consigli della miseria non temperati dalla istruzione e dalla educazione, non infrenati da quella religione grossolana che si predica alle moltitudini, avvalorati dallo spettacolo del cattivo esempio prevalgono [...] e l'abito a delinquere diventa seconda natura. La fioca voce del senso morale è soffocata, ed il furto anziché destare ripugnanza appare mezzo facile e legittimo di sussistenza. [...] Il contadino [...] si vede e si sente condannato a perpetua miseria, e l'istinto della vendetta sorge spontaneo nell'animo suo [...] agli onesti e mal ricompensati sudori del lavoro preferisce i disagi fruttiferi della vita del brigante. Il brigantaggio diventa in tal guisa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie.²⁴⁷

La misera condizione in cui sono costretti i contadini del Sud però, pur essendo «una delle cause che con maggiore efficacia generano fatalmente in alcune provincie meridionali la funesta predisposizione al brigantaggio»²⁴⁸, non sarebbe causa sufficiente, secondo il relatore, a spiegarne l'insorgere. Esso è il prodotto, a ben vedere, di una condizione più specifica e non generalizzabile a qualsivoglia plebe contadina e a qualsiasi società fondata su di un'economia di tipo feudale. La società meridionale, infatti, ha sofferto per troppo tempo – tanto da risultarne ormai fatalmente trasformata – di un «lungo e funesto brigantaggio permanente contro il più sacro diritto di proprietà, quello della *onestà*, contro la più preziosa prerogativa della vita delle nazioni, la

²⁴⁵ Ivi, p. 20.

²⁴⁶ Ivi, p. 21.

²⁴⁷ Ivi, pp. 20-24.

²⁴⁸ Ivi, p. 23.

morale.»²⁴⁹ Chi commise questo «brigantaggio permanente»? Il regime borbonico, che ha prodotto nella società più profondi e nefasti guai senza i quali «l'infelice condizione sociale [...] non possedrebbe la terribile efficacia che in realtà possiede [...]. Questi mali sono l'ignoranza gelosamente conservata ed ampliata, la superstizione diffusa ed accreditata, e segnatamente la mancanza assoluta di fede nelle leggi e nella giustizia.»²⁵⁰ Massari ricorda: «Ce lo hanno detto e ripetuto tanti autorevoli ed onorandi uomini: questo popolo non ha il sentimento della giustizia, non ha fiducia in essa, non ci crede.»²⁵¹ I Borbone

si adoperarono a commettere il più nefando dei parricidi, quello di togliere ad un intero popolo la coscienza del giusto e dell'onesto. [...] l'apostolato fatto dall'alto di un trono non poteva non far risentire i suoi effetti sulle povere plebi. [...] Qual meraviglia se plebi misere e infelici ed educate a questa guisa accorrono oggi ad ingrossare le fila dei briganti?²⁵²

I Borbone, per di più, sono stati solo gli ultimi in ordine di tempo, anche se sicuramente i più attivi, nell'opera di smantellamento del senso di giustizia e della morale. Insiste Massari: le province napoletane altro non sono state che una terra di conquista fin dall'antichità.

Dai Greci ai Normanni, agli Svevi, agli Angioini, agli Aragonesi, ai Francesi, la storia delle province napoletane è la storia delle conquiste e dei trionfi non del più giusto, ma del più forte, né v'ha nulla che tanto conferisca a perturbare la coscienza di un popolo ed a fargli smarrire il senso della giustizia quanto l'alternarsi e succedersi senza posa di dominatori stranieri.²⁵³

«Nella lunga e tetra vicenda di conquiste e di straniere signorie coteste condizioni sociali» generate dal sistema feudale «nelle province napoletane tenacissimo» «e il

²⁴⁹ Ivi, p. 24. Corsivi nostri.

²⁵⁰ *Ibidem*.

²⁵¹ Ivi, p. 25.

²⁵² Ivi, p. 24.

²⁵³ Ivi, pp. 25-26.

malgoverno, non mancarono mai di determinare lo stesso fenomeno», generando quella che Massari definisce «una tradizione di brigantaggio»²⁵⁴, sempre sapientemente utilizzata e strumentalizzata dal regnante di turno.

La malattia che affligge il corpo sociale meridionale è precisamente questa mancanza di senso morale, la mancanza del «sentimento della giustizia» e di «onestà». Già più volte sottolineata come tratto distintivo della società del Mezzogiorno – ricordiamo le parole di La Farina, «ciò che mi spaventa è il distacco della vita morale e politica», o dello stesso Massari che invocava «un'invasione di moralità piemontese», per richiamare solo due tra gli esempi riportati nei capitoli precedenti – questa «malattia sociale» viene identificata dalla Commissione parlamentare come causa principale dalla quale anche il fenomeno del brigantaggio scaturisce. Essa influisce sul comportamento della plebe contadina, che si trova in una «condizione» e «disposizione d'animo» tali da non riconoscere più «la morale deformità del brigante».

Come viene descritto il brigante nelle pagine della relazione?

Il brigante è «la creatura umana più rozza e più depravata [...]».²⁵⁵ I briganti «sono rotti ad ogni lascivia e turpitudine, pronti ad ogni delitto: bevono il sangue, mangiano le carni umane. Sono rozzi, superstiziosi, ignorantissimi [...]».²⁵⁶

Non è vero che tutti vadano a morte con coraggio; ciò è avvenuto in taluni casi, ma non è la regola generale: a meno che si voglia confondere la stupidità con lo stoicismo, il forte disprezzo della vita con la freddezza dell' abbruttimento. Per la massima parte vigliacchi, posseggono tutti gli attributi della vigliaccheria, e massimo tra essi la ferocia. Noi non vogliamo funestarvi, o signori, con la narrazione delle atrocità che i briganti commettono sugli infelici che cadono nelle loro mani. Più che opera di creature umane sembrano essere quelle di cannibali e di belve selvagge.²⁵⁷

Ma nonostante ciò

²⁵⁴ Ivi, pp. 24-25.

²⁵⁵ Ivi, p. 64.

²⁵⁶ Ivi, p. 109.

²⁵⁷ Ivi, p. 110.

La morale deformità del brigante, la nefandezza delle sue opere e del suo mestiere sono velate agli occhi di quelle povere plebi, le quali perciò non sperimentano, non possono sperimentare verso di esse il salutare ribrezzo che per benefico istinto di natura il delitto desta sempre nell'animo umano. Agli occhi di quelle plebi piene d'immaginazione e crucciate dalle privazioni il brigante appare ben altra cosa da quello che realmente è; dinanzi ad esse si trasforma, diventa un essere fantastico, il simbolo delle loro contrastate aspirazioni, il vindice dei loro torti.²⁵⁸

L'animalizzazione, cioè l'*alterizzazione* assoluta e radicale del brigante, va di pari passo con la constatazione della totale incapacità del contadino di riconoscerne la «morale deformità». Le condizioni economiche delle masse popolari passano allora in secondo piano; il brigante è figlio legittimo della società meridionale innanzitutto a causa della «malattia sociale» che la attanaglia: mancanza di morale, del senso dell'onore e del sentimento di giustizia. Briganti-contadini o contadini-briganti, la differenza diviene sottile. La criminalità meridionale appare come «una realtà insopprimibile e specifica, slegata da ragioni di ordine economico che in fondo – sostiene Stronati – la renderebbero comprensibile e tollerabile.»²⁵⁹ Lo stesso Massari per descrivere in maniera concisa la guerra al brigantaggio utilizza – o sarebbe più corretto dire, riutilizza – un'espressione che ben riassume la posta in gioco: la battaglia al brigantaggio è la «battaglia della civiltà contro la barbarie.»²⁶⁰

La discussione intorno alla convenienza di utilizzare una legge speciale per la repressione del brigantaggio può essere riassunta nel seguente quesito: il rifiuto dei briganti-contadini di sottostare alle regole e alle leggi dello Stato consente di forzare queste ultime per combattere il brigantaggio? La risposta, è noto, fu affermativa: la costruzione del brigantaggio come fenomeno in antitesi non solo a quelle leggi, ma alla civiltà e alla ragione, fu a nostro avviso funzionale alla legittimazione di misure eccezionali. Come evidenzia John Dickie, in questo modo «l'impiego di mezzi incostituzionali per combattere il brigantaggio si rende non solo giustificabile, ma

²⁵⁸ Ivi, pp. 30-31.

²⁵⁹ M. STRONATI, cit., p. 972.

²⁶⁰ *Relazione CPIB*, p. 141.

eticamente doveroso.»²⁶¹ Lo storico inglese sottolinea inoltre un aspetto fondamentale, raramente messo in evidenza negli studi sul brigantaggio: «La violenta repressione, anche retorica, di un nemico che si poneva al di fuori della società civilizzata, era considerata la migliore garanzia per il fondamento dei valori dello stato, legge e civiltà, attorno al quale i moderati speravano di formare un consenso sociale conservatore.»²⁶²

Nella relazione della Commissione questo aspetto appare rilevante. Ne riportiamo un ultimo e lungo passo:

Tanti patimenti, ci è grato ripeterlo ad omaggio del vero e comune conforto, non turbano la serenità del soldato italiano, non gli scemano l'energia e lo zelo nell'adempimento dei suoi doveri, non intaccano, né scuotono la disciplina. *L'esperimento era difficilissimo e pieno di pericoli; il prospero successo che esso ha sortito è la testimonianza irrecusabile della virtù ordinatrice, da cui sono privilegiati gl'Italiani, e la guarentigia infallibile della unità nazionale.* La guerra contro il brigantaggio ha posto in risalto in modo luminoso le *virtù del soldato italiano*, ha dimostrato quanta potenza di eroismo longanime si raccolga in petto ad uomini *che obbediscono alla voce del dovere e dell'onore*, e di qual prezioso tesoro di *forza morale sia sorgente una tradizione militare pura e gloriosa, com'è quella che dopo otto secoli l'esercito piemontese ha tramandata all'esercito italiano.* La oscura e penosa guerra contro i briganti implicando in sé tutti gli elementi *più dissolventi* che possano immaginarsi, poteva tornare di massimo danno all'ordinamento militare dell'Italia; invece è succeduto l'opposto: l'esercito nostro ha restituito e superato quegli elementi dissolventi, i quali non hanno potuto impedire che esso si agguerrisse, né interrompere *quel mirabile lavoro di unificazione che nelle fila dell'esercito è compiuto.*²⁶³

²⁶¹ J. DICKIE, *Darkest Italy*, cit., p. 39: «the use of unconstitutional measures to combat it becomes not only justifiable but ethically imperative.» (traduzione nostra).

²⁶² *Ibidem*: «The very epideictic ferocity of the persecution of an enemy located beyond the pale of civilized society was seen to be the best way to guarantee a basis for the values of nation, law, and civility around the moderates hoped that a socially conservative consensus might be formed.» (traduzione nostra).

²⁶³ *Relazione CPIB*, p. 107. Corsivi nostri.

Conclusioni

A cosa è dunque funzionale la descrizione del brigante contenuta nella relazione della Commissione parlamentare? Lo stereotipo del contadino-brigante occupava ormai le cronache e la letteratura sull'argomento («non ci sono differenze sostanziali tra la cronaca grottesca letta sui giornali e l'opinione comune che emerge dalle testimonianze della Commissione parlamentare»²⁶⁴), ma l'averlo accolto nel discorso politico ufficiale forniva un argomento irrefutabile per una estromissione *legale* dei contadini-briganti dalle garanzie giuridiche alle quali, durante lo stato d'assedio, la magistratura ordinaria era rimasta saldamente ancorata. Con la legge speciale Pica, come è noto, i tribunali ordinari vennero sostituiti dai tribunali militari incaricati di giudicare secondo norme penali straordinarie i briganti e i loro complici²⁶⁵; la giustizia militare era considerata, così si evince dalla relazione e dalle discussioni parlamentari, come una giustizia rapida – caratteristica considerata necessaria²⁶⁶ – ma garantita. La legge speciale conteneva poi disposizioni inerenti la pubblica sicurezza: il governo aveva facoltà di «assegnare, per un tempo non maggiore di un anno, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, nonché ai manutengoli e ai camorristi».²⁶⁷

Come sottolinea Stronati, in quel momento

né i magistrati, né i giuristi intravedono un concreto pericolo per il sistema liberale nell'adozione di misure eccezionali per combattere il brigantaggio. Anzitutto perché i contadini-briganti non ricordano neanche lontanamente i soggetti destinatari delle garanzie giuridiche, in secondo luogo si ritiene che comunque si tratta di misure

²⁶⁴ M. STRONATI, cit., p. 979. In questo particolare frangente, i ricordi e le memorie dei militari che parteciparono alla campagna contro il brigantaggio ebbero un peso decisivo: sul ruolo giocato dall'esercito nella concettualizzazione del brigante-selvaggio, si veda il capitolo *A Word at War: The Italian Army and Brigandage*, pp. 26-52, in J. DICKIE, *Darkest Italy*, cit.

²⁶⁵ Art. 2 «I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali mano armata oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e, concorrendovi circostanze attenuanti, il *maximum* dei lavori forzati a tempo.»

²⁶⁶ La pena più efficace è, secondo la relazione, «quella che segue a pochi passi il delitto; la prontezza dell'espiazione è freno salutare al contagio del cattivo esempio.» (*Relazione CPIB*, p. 140).

²⁶⁷ Art. 4.

eccezionali ma temporanee che non avranno prolungamento oltre l'emergenza. I giuristi autorizzano così la creazione di un codice genetico che resterà iscritto in modo indelebile nel sistema penale "liberale"; di fronte alla scelta di essere garanti dei principi liberali o agenti attivi del Risorgimento, privilegiano la responsabilità di ceto e aprono la via ad un doppio livello di legalità.²⁶⁸

Mario Sbriccoli parla a questo proposito di emersione di una «costituzione penale materiale» che, prendendo le mosse dalla legislazione eccezionale «dalla quale pullularono [...] prassi e principi che si installarono permanentemente nell'ordinamento penale, con il fine di prevenire l'ordinario e di fronteggiare l'emergente», affiancherà da questo preciso momento in poi la costituzione formale.²⁶⁹

L'emergenza legittima la prevenzione e la prevenzione si vale soprattutto del sospetto; la libertà dei sospettati, dei 'pericolosi', dei *disturbers*, può essere costretta o diminuita con l'uso di istituti di polizia preventiva, con pratiche arbitrarie e con abusi tollerati. [...] Il dualismo nelle regole e nelle pratiche repressive che si viene affermando non riguarda, peraltro, la sola tutela dell'ordine pubblico: non si tratta soltanto di giurisdizione contro amministrazione, di codice penale contro legge di pubblica sicurezza, di giudici da un lato [...] e polizia dall'altro [...]. Il duplice livello di legalità discerne i "galantuomini" dai "birbanti".²⁷⁰

²⁶⁸ M. STRONATI, cit., p. 967.

²⁶⁹ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto e Giustizia*, L. VIOLANTE (a cura di), Torino, Einaudi, 1998, pp. 487-551 (p. 488). Sbriccoli individua proprio nella gestione dell'emergenza del brigantaggio il momento in cui il sistema penale italiano acquisisce alcuni dei suoi tratti permanenti. In questa sede non ci interessa tanto mettere in evidenza la permanenza di questi caratteri, quanto sottolineare la precisa contingenza storica in cui essi emersero. Secondo Sbriccoli, infatti, fu proprio il modo in cui la classe dirigente liberale reagì, tanto sul piano normativo che su quello delle pratiche di giustizia, a imprimere nell'ordinamento penale due dei segni più durevoli: il ricorso alle leggi d'eccezione – con quello che egli chiama «il paradosso del fallimento» cioè la loro proroga in virtù della mancata soluzione del problema per il quale esse erano state pensate – e il «doppio livello di legalità» di cui sopra.

²⁷⁰ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, cit., pp. 489-491. L'opposizione tra *galantuomini* e *birbanti* è ripresa da L. LACCHÈ, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè editore, 1990.

Pensiamo sia importante insistere sulla contingenza storica nella quale questa costituzione penale materiale entra a far parte dell'ordinamento penale italiano. Il Regno di Sardegna si era già dotato di leggi di Pubblica Sicurezza, ma esse, essendo la loro efficacia legata ad una precisa conoscenza del territorio e alla disponibilità di efficienti apparati di polizia, non furono inizialmente il principale dispositivo utilizzato nella lotta al brigantaggio. Nel 1863, però, proprio attraverso gli strumenti repressivi utilizzati per combattere il brigantaggio nel Mezzogiorno inizia a strutturarsi un duplice livello di legalità.

I dispositivi repressivi messi in campo con la legislazione eccezionale permettono di evidenziare un'importante convergenza tra la lettura del fenomeno del brigantaggio e lo stereotipo del criminale che da decenni serviva funzionalmente alla repressione degli *illegalismi popolari*.²⁷¹ In Europa, e precisamente nell'Europa centro-settentrionale, nel corso del XIX secolo era nata una nuova visione del fenomeno criminale mirante a giustificare il carattere selettivo del nuovo sistema penale borghese, un sistema penale che nacque e si strutturò parallelamente all'emergenza dei nuovi modi di produzione e all'affermarsi del nuovo ordine capitalista. Le esigenze di controllo sociale si trasformarono parallelamente al dispiegarsi di questi processi sociali: tutta una serie di strumenti e dispositivi vennero creati per combattere i nuovi illegalismi popolari e per proteggere gli interessi delle classi dominanti. Il disciplinamento delle classi subalterne si configurò come compito principale del nuovo sistema penale, all'interno del quale il sistema poliziesco assunse un'importanza sempre maggiore. Esso «prese in carico e contribuì a disciplinare quella particolare categoria di soggetti costituita dalle persone a vario titolo ritenute pericolose, sufficientemente diverse da non meritare le libertà e le garanzie sancite dallo statuto»²⁷², i *birbanti* di cui parla Lacchè.

Lo stereotipo del criminale che venne definendosi nel corso del XIX secolo servì alla stigmatizzazione di quella parte di società che si rivelava poco incline ad accettare passivamente lo stato di estrema privazione nel quale si trovava. Esso permise di

²⁷¹ Riprendiamo qui l'espressione utilizzata da Michel Foucault in *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976 (ed. originale *Surveiller et Punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975).

²⁷² G. CAMPESI, cit.

concepire in termini di ‘delinquenza’, d’immoralità o ancora d’anormalità la condizione largamente diffusa di indigenza, di povertà e di disoccupazione delle classe subalterne, spostando quindi i termini del dibattito pubblico su questi temi, «come nel caso del pauperismo e del vagabondaggio, ridotti da questioni economico-sociali a questioni di mera criminalità e di diversità morale o biologica.»²⁷³ Lo stereotipo del criminale rivestì un’ulteriore e doppia funzione, «che è data dal suo essere funzionale alla conservazione della realtà sociale esistente»: a livello materiale, in quanto l’azione delle agenzie penali, basandosi proprio sull’immagine stereotipata del crimine, riproduce di fatto le condizioni materiali del suo manifestarsi, aumentando «la distanza sociale tra cittadini inclusi e classi subalterne»; e a livello ideologico, in quanto lo stereotipo del criminale «aumentando la distanza sociale fra "criminalizzati" e "criminalizzanti" [...] ha la funzione di coalizzare questi ultimi per mezzo di una continua ridefinizione dei confini del patto sociale.»²⁷⁴

Nel corso della seconda metà del XIX secolo, lo stereotipo del criminale subirà una torsione in chiave biologico-razziale: per quanto riguarda la scienza penale italiana, l’esperienza del brigantaggio postunitario risulterà centrale. Come vedremo nella seconda parte del presente lavoro, i contadini-briganti, e più in generale la differenza del Mezzogiorno, giocheranno un ruolo centrale sia nella nuova antropologia della nascente scuola positiva sia nelle teorie criminologiche ad essa legate. Come scrive Campesi, «nel brigantaggio», inteso qui in termini generali come la forma principale di conflittualità rurale, «ritroviamo esattamente sintetizzate tutte le caratteristiche e le funzioni [dello] stereotipo criminale»; in Italia «una vasta esplosione del fenomeno [...] si ebbe prevalentemente nelle province meridionali, circostanza che sovrappose ai toni classisti – che già connotavano gli stereotipi criminali – toni esplicitamente razziali.»²⁷⁵

²⁷³ *Ibidem.*

²⁷⁴ *Ibidem.*

²⁷⁵ *Ibidem.*

Seconda parte

Introduzione

Il brigantaggio meridionale post-unitario, al di là degli anni in cui occupò le prime pagine dei giornali e il tempo dei dibattiti parlamentari, diverrà vero e proprio paradigma di analisi della cosiddetta differenza meridionale. Altri episodi di ribellione e insurrezione vedranno la luce nelle regioni meridionali prima che il secolo giunga al suo termine¹, così come verranno registrati e analizzati altri fenomeni non episodici, quali mafia e camorra; ma le vicende del brigantaggio rimarranno il significativo chiave per coloro che si accingeranno allo studio della realtà meridionale.² Le categorie interpretative che risolvevano in una fenomenologia delinquenziale gli atti di ribellione nel Sud della penisola, e che abbiamo visto essere già attive negli anni stessi in cui il brigantaggio dava filo da torcere al giovane stato unitario, continueranno a essere presenti e a plasmare gli studi e i discorsi degli anni successivi. Meno pregnanti nella produzione dei cosiddetti primi meridionalisti – o forse solo più difficili da portare alla luce: uno degli interrogativi al quale cercheremo di rispondere nel corso di questo capitolo –, ma centrali nella produzione di criminologi e antropologi, queste categorie interpretative subiranno una torsione fondamentale sul finire del secolo: il paradigma della razza emergerà come paradigma esplicativo, informando una lettura biologicizzante della differenza meridionale e, al contempo, dell'esistenza di due Italie ben distinte. Come è noto, nei decenni postunitari, venuta meno l'esigenza di produrre un discorso capace di trainare il progetto d'unificazione, lo stato divenne bersaglio delle critiche di quanti avevano riposto in esso le speranze per il superamento del disequilibrio che caratterizzava la penisola.

L'unificazione politica, amministrativa, finanziaria dell'Italia, che era stata anche esito

¹ Si pensi ai Fasci siciliani (1893-1894) e ai moti popolari del 1898.

² Da qui la nostra decisione di escludere dalla presente ricerca l'esame e le riflessioni su altri momenti e/o fenomeni, di cui, ovviamente, non neghiamo l'importanza e sui quali, quindi, ci ripromettiamo di tornare nell'ambito delle nostre ricerche future.

dei progetti e degli interessi dei ceti dominanti del Nord e, in maniere diverse, delle élites economiche, politiche e intellettuali del Sud, a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento appariva agli studiosi della questione meridionale, anche ai più moderati e conservatori (si pensi a Villari e Fortunato), sempre più un fallimento.³

Proprio il fallimento dello stato su questo terreno, unitamente all'incapacità di produrre un discorso in grado di incidere e scuotere l'iniziativa politica, è alla base, secondo Vito Teti, dell'emersione della lettura in chiave razziale della differenza meridionale. Questa prospettiva, per quanto valida, ci sembra tuttavia riduttiva: in questo capitolo cercheremo di mettere in evidenza come gli scritti dei primi meridionalisti, ma anche la produzione discorsiva da noi analizzata nei capitoli precedenti, abbiano partecipato e contribuito alla messa a punto di una lettura in termini antropologici e biologici della differenza meridionale, il cosiddetto «romanzo antropologico».⁴

All'interno di questa parte opereremo la transizione dal Mezzogiorno allo spazio coloniale: utilizzando i materiali da noi analizzati precedentemente osserveremo innanzitutto come i discorsi allora prodotti su entrambi questi spazi presentassero non pochi punti di contatto. Compresi entrambi nella visione storicista del progresso occidentale, il discorso sulla differenza meridionale e quello sulla differenza coloniale furono costretto all'interno della stessa retorica civilizzatoria. Come per il Mezzogiorno, nel seguito della nostra ricerca vedremo quali furono i legami tra l'emergenza del discorso sulla razza e le pratiche di governo dello spazio coloniale.

³ V. TETI, *La razza maledetta: origini del pregiudizio antimeridionale*, Roma, Manifestolibri, 2011, p. 50.

⁴ Il termine «romanzo» viene utilizzato per la prima volta da Napoleone Colajanni per screditare la teoria razziale di Alfredo Niceforo, basata sulle supposte differenze antropologiche degli abitanti del meridione, in N. COLAJANNI, *Per la razza maledetta*, Palermo, Sandron, 1898, p. 17. Da allora l'espressione «romanzo antropologico» è stata ripresa da numerosi studiosi, coevi e a noi contemporanei, per indicare la teoria razziale della supposta differenza meridionale, denunciandone simultaneamente il carattere menzognero e la sua ampia diffusione. L'espressione è ripresa in particolare da Teti nel saggio sopra citato.

I Nuove spedizioni «nell'interno»

1.1 Breve premessa sull'età del positivismo

Gli autori presi in considerazione, siano essi appartenenti ai cosiddetti primi meridionalisti, oppure antropologi, criminologi o ancora, uomini di legge, si definirono essi stessi come rappresentanti della corrente di pensiero che si è soliti definire positivismo, per cui crediamo utile soffermarci sui significati che questo termine porta con sé. Alcune sintetiche riflessioni sull'età del positivismo in Italia serviranno per evidenziare talune analogie tra gli autori e tra i discorsi da essi prodotti e per chiarire, quindi, la ragione per cui al di là del nostro specifico oggetto di studio, essi si trovino qui riuniti.⁵

Una precisazione: «positivismo» non dovrebbe connotare, relativamente all'Italia, una filosofia intesa come sistema, né una dottrina unitaria della scienza e neppure un compiuto o coeso movimento di idee. [...] Se ha un senso quel nome, esso si deve riferire in prima istanza ad un'età – assai più estesa di quanto non si creda solitamente – , in cui risuonò variamente declinato e coniugato, arma polemica o parola d'ordine. Oppure ancora tacque, ma continuando ad orientare la produzione sociale di conoscenza.⁶

Così inizia il breve ma illuminante articolo di Claudio Pogliano, *Nuovi temi e interpretazioni del positivismo*, la cui precisazione è estremamente importante se si pensa

⁵ Dei vari autori analizzati abbiamo scelto di compiere una lettura particolare, soffermandoci sugli apporti che essi hanno dato alla costruzione di un discorso sulla differenza meridionale, apporti che, riteniamo importante sottolineare, non sono esaustivi né si vogliono proporre come paradigmatici dell'intera produzione degli autori presi in esame. Quel che ci preme evidenziare è la varietà delle voci coinvolte, peraltro autorevoli, in un coro che, con altrettanto autorevoli eccezioni, ha declamato senza posa, dal secolo precedente l'unità fino al volgere del secolo XIX, la differenza del Mezzogiorno.

⁶ C. PUGLIANO, *Nuovi temi e interpretazioni del positivismo*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, E. R. PAPA (a cura di), Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 457-468 (p. 457). L'unico testo di speculazione metodologica a firma di uno studioso italiano, segnala Pogliano, fu *La filosofia positiva e il metodo storico* di Pasquale Villari (Milano, Zanetti, 1866).

che per decenni si è guardato alla produzione dei cosiddetti positivisti con un approccio del tutto diverso.

Non è qui il luogo per soffermarci sulle critiche che sono state mosse ai vari autori che – a torto o a ragione – rivendicarono la propria appartenenza a questa variegata corrente. Diremo soltanto che esse si concentravano per lo più sulle mancanze che questa vasta ed eterogenea comunità scientifica mostrava, sulle sue gravi lacune culturali e su una generale incapacità di raggiungere una conoscenza larga e perciò esplicativa dei fenomeni dell’universo. Riassumendo possiamo dire con Giovanni Gentile che torto del positivismo era il non avere «nessun concetto dei fatti a cui s’afferra [...] nessuna nozione critica di quella “esperienza” sbandierata e contrapposta alle astratte entità metafisiche.»⁷ Ma al di là dei giudizi che i vari «filosofismi» espressero sul positivismo, il male maggiore, sottolinea Pogliano, sono le conseguenze che tale lettura dominante ha prodotto: essa ha di fatto impedito per un lungo periodo di volgere uno sguardo oggettivo capace di fotografare e indagare la vasta produzione positivista.⁸ Se questa affermazione oggi può sembrare datata, alla luce dei numerosi saggi in argomento che nel frattempo hanno visto la luce, l’invito di Silvio Lanaro a sondare la «stereotipia mentale» degli

⁷ Cit. in C. POGLIANO, cit., p. 459. Critiche analoghe, relative al metodo e ai contenuti, erano state espresse prima che da Gentile da G. MARCHESINI, *La crisi del positivismo e il problema filosofico*, Bocca, Torino, 1898, e successivamente da L. LIMENTANI, in particolare in *Il torto del positivismo*, in *Aprutium*, aprile-maggio, 1914 (entrambi gli autori furono allievi di Roberto Ardigò, considerato il massimo rappresentante del positivismo italiano). Per una bibliografia esaustiva sull’argomento, rimandiamo al già citato saggio di Pogliano; mentre, per un’analisi più approfondita dei vari ambiti nei quali metodo e precetti positivi si svilupparono, mantiene la sua utilità il volume *Il positivismo e la cultura italiana*, cit.

⁸ Non possiamo che essere concordi con le parole di Pogliano, che prosegue: «[...] il “filosofismo” [...] ancor oggi impaccia il discorso storico su una serie non omogenea di fattori. Sinteticamente, gli ostacoli consistono tuttora nell’assumere, da diverse e conflittuali angolature, che la *filosofia* come genere letterario sia stadio ultimo, “nobile”, unificatore o privilegiato, tramite cui guardare alle culture di un’epoca, soppesarle e giudicarle. Una siffatta inclinazione trasforma irresistibilmente la «storia delle idee» in una scala piramidale di cui apprezzare il solo vertice, o lungo cui ascendere da forme “basse” e trascurabili verso espressioni di gradino in gradino più “universali”. In parallelo, e conseguentemente, il filosofismo si sente in dovere di estrarre comunque, dal caos dei documenti e dei fatti un *ordine* che sarà (spesso senza sufficiente consapevolezza) quello del soggetto ordinatore. [...] quanto più il filosofismo osserva dall’alto e mette “ordine”, tanto più finisce col rispettare e prendere per buoni le demarcazioni di valore, gli steccati disciplinari che via via il sistemarsi delle conoscenze ha eretto. Perdendo di vista, in tal modo, l’intreccio primitivo dei movimenti, la non isolabilità delle tessere che entrarono a comporre un insieme di sapere.» (C. POGLIANO, cit., pp. 463-464). Virgolettati nel testo.

italiani⁹, siano essi classe dirigente o classe subalterna – invito raccolto a suo tempo anche da Pogliano che individua proprio nell'età del positivismo l'epoca in cui furono ideati e divulgati tanti di quei miti che la alimentarono – rimane un imperativo imprescindibile.

Mettendo quindi da parte i vari «filosofismi», che cosa si scorge? Quali linee di indagine e quali scopi apparentano i protagonisti, maggiori e minori, dell'età del positivismo?

Innanzitutto emerge una comunità scientifica eterogenea, nella quale si percepisce chiaramente un certo fastidio per quella che oggi chiameremmo «specializzazione»: uomini di scienza, economisti, filosofi, ecc., tutti sono spinti da una forte «aspirazione alla totalità, alla comprensività e alla comprensibilità.»¹⁰ Ognuno partendo dal proprio campo, utilizzando i materiali a lui più affini, tenterà la costruzione di un sistema totalizzante, capace di spiegare l'uomo, non tanto in quanto essere capace di atti volontari, ma, piuttosto, come organismo la cui vita è regolata da «bisogni, istinti, automatismi.»¹¹ Sempre Pogliano ci mette in guardia:

Quello stesso visitatore emancipato dalla gerarchia dei saperi, vedrebbe intorno a sé gente che parla, scrive e agisce in anarchia logica e terminologica. Gli scienziati di fine Ottocento non s'intendono sui lemmi che usano. Non li definiscono mai davvero, è un multiloquio privo di coordinamento, che rispecchia la casualità del *catalogare* – operazione preferita a quel tempo.¹²

Le discipline motore dell'età del positivismo furono, come è noto, l'antropologia, la psicologia e la medicina, capaci di creare e sfruttare per prime il legame tra scienze esatte e naturali da un lato e scienze sociali dall'altro, applicando una visione biologico-

⁹ S. LANARO, cit. p. 11.

¹⁰ C. POGLIANO, cit., p. 464.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Ivi, p. 465. Corsivo nel testo. Il dibattito sull'evoluzione, l'origine delle specie e il darwinismo ne è un ottimo esempio. Vedremo nel corso del capitolo la mobilità di alcuni concetti ad esso afferenti e l'uso spesso contraddittorio che ne venne fatto.

storicista alle indagini più disparate. Il corpo, sia individuale sia sociale, fu al centro delle indagini e delle speculazioni teoriche, di segno, anche queste ultime, positivo. Ma la preminenza di una cultura medico antropologica, «non fu soltanto “oggettiva”, frutto di un’episteme»: essa coincise, o meglio, portò con sé, una visione ben precisa dove il «conoscere giunse ad identificarsi col guarire.»¹³ È allora una moltitudine di soggetti diversi quella che si erge a medico esperto dei malesseri della società, convinti tutti di star compiendo analisi e conducendo studi capaci di guarirla dalle numerose anomalie che essi stessi andavano scoprendo e costruendo.

1.2 Villari e la prima indagine razionale sulla differenza meridionale

A partire dal 1875 la Questione meridionale che abbiamo visto nascere e essere attiva in ambiti discorsivi differenti, viene per la prima volta tematizzata ad opera dei cosiddetti primi meridionalisti¹⁴; abbiamo scelto di vedere più da vicino la produzione di Pasquale Villari, allora e oggi considerato il loro padre.¹⁵

¹³ Ivi, p. 466. Virgolettati nel testo.

¹⁴ In un’accezione tanto generale quanto diffusa, con il termine «meridionalisti» vengono indicati gli studiosi che, nel passato come oggi, dedicarono un’attenzione particolare alle condizioni del Mezzogiorno. Vengono solitamente indicati come primi meridionalisti, Pasquale Villari, Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti, mentre per gli anni successivi dobbiamo menzionare Pasquale Turiello, Napoleone Colajanni, Ettore Ciccotti, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti.

¹⁵ La figura di Pasquale Villari e la nascita del cosiddetto meridionalismo sono un argomento di portata molto vasta, analizzato nel corso del Novecento da una schiera di studiosi altrettanto ampia e soprattutto eterogenea. Le osservazioni che seguono non hanno la pretesa di essere esaustive: non ci interessa qui analizzare puntualmente l’intera produzione dello studioso, né restituire un quadro completo del primo meridionalismo, ma, piuttosto, mettere in luce le linee di continuità con il discorso sulla differenza meridionale illustrato nei capitoli precedenti. Le nostre riflessioni prendono spunto dall’analisi di Dickie, di cui riportiamo un passo che crediamo possa chiarire la prospettiva da noi adottata in questo capitolo: «Ai conoscitori degli scritti di Villari e Franchetti potrà sembrare irragionevole l’introduzione di uno studio del loro lavoro in una storia degli stereotipi del Mezzogiorno. [...] Villari e Franchetti sono spesso considerati, sia da destra che da sinistra, come l’origine di una lunga e onorata tradizione di analisi sociale ancorata all’obiettività. [...] Gli storici hanno continuato ad interpretare i primi meridionalisti come se la natura ed il contenuto di ciò che viene considerato obiettivo e serio nella ricerca socio-scientifica non fossero cambiati dagli anni settanta del XIX secolo, o come se il loro lavoro (di Villari e Franchetti) potesse essere nettamente diviso in una parte descrittiva e in un’altra frutto di una distorsione politica.[...] Se leggiamo meglio Villari e Franchetti, non solo attraverso il filtro del loro contesto culturale e intellettuale, ma anche

La Questione meridionale, così come emerge dai testi di Pasquale Villari, è saldamente ancorata a una più vasta questione nazionale. In altri termini, lo studioso presentava la risoluzione della Questione meridionale come un imperativo di importanza nazionale: significava aprire all'Italia il cammino del progresso, permettendole di affermarsi sulla scena internazionale e quindi competere alla pari con le altre nazioni. Le celebri *Lettere meridionali* indirizzate a Giacomo Dina e pubblicate sull'*Opinione*, rivista della Destra da questi diretta, furono scritte nel 1875.¹⁶ Una loro lettura è però inscindibile da quella dei principali interventi politici prodotti da Villari nello stesso periodo (articoli, lettere e discorsi parlamentari) e raccolti pochi anni dopo, insieme alle lettere, nel volume *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in*

prestando attenzione a ciò che possono dirci circa la realtà del Sud che hanno studiato, dovremmo renderci conto di come le loro scoperte siano intrecciate in una specifica struttura discorsiva.» (J. DICKIE, *A Darkest Italy*, cit., pp. 54-55: «To those who already familiar with Villari ad Franchetti's writing, it may well seem willfully perverse to place a study of their work in a history of stereotypes of Mezzogiorno. [...] Villari and Franchetti are often viewed, from both left and right, as the origin of a long and honorable tradition of social analysis anchored in objectivity. [...] Historians have continued to read the early *meridionalisti* in something like this, as if the nature and meaning of objectivity and social-scientific seriousness had not changed since the 1870's, or as if their work could neatly be sorted into a part that is factual and a part is the product of politically motivated distortion. [...] If we are to read Villari and Franchetti better, not just in the context of their intellectual culture but also for what they can tell us about the reality of the South that they studied, we should be aware of how their findings are woven into a specific discursive fabric.» (traduzione nostra). Riprenderemo questa considerazione più avanti. Pur concentrandoci sulla produzione di Villari, riteniamo comunque importante, per completezza di informazione, ricordare qui le opere principali degli altri autori sopra menzionati: L. FRANCHETTI, *Le condizioni economiche ed amministrative delle provincie napoletane*, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875 (l'opera comprendeva anche uno scritto di S. SONNINO, *La mezzeria in Toscana*); IDEM, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, in L. FRANCHETTI, S. SONNINO, *La Sicilia nel 1876. Libro Primo*, Firenze, Barbera, 1877, ora in L. FRANCHETTI, S. SONNINO, *Inchiesta in Sicilia*, Firenze, Vallecchi, 1974, vol. I; S. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, in FRANCHETTI, L., SONNINO, S., *La Sicilia nel 1876. Libro Secondo*, Firenze, Tipografia G. Barbera, 1877, ora in L. FRANCHETTI, S. SONNINO, *Inchiesta in Sicilia*, cit., vol. II; P. TURIELLO, *Governo e governati in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1882; IDEM, *Il secolo XIX*, Palermo, Sandron, 1902; N. COLAJANNI, *La delinquenza in Sicilia e le sue cause*, Palermo, Tip. Giornale di Sicilia, 1885; IDEM, *Gli avvenimenti in Sicilia e le loro cause*, Palermo, Sandron, 1894; IDEM, *Settentrionali e meridionali – Agli italiani del Mezzogiorno*, Milano-Palermo, Sandron, 1898; E. CICCOTTI, *Mezzogiorno e Settentrione d'Italia*, pp. 69-101, in N. COLAJANNI, *Settentrionali e meridionali*, cit.; G. SALVEMINI, *Scritti sulla questione meridionale (1896-1955)*, Torino, Einaudi, 1955; F. S. NITTI, *Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato*, Torino, Bocca, 1900.

¹⁶ Da non confondersi con gli scritti precedenti, originariamente apparsi sul quotidiano *La Perseveranza* fra il settembre e l'ottobre 1861 e poi riediti da Gaetano Salvemini nel 1920 con il titolo *Le prime lettere meridionali*.

Italia.¹⁷ È infatti in questi contributi che lo studioso chiarisce le ragioni che lo portarono a rivolgere il proprio sguardo alle regioni del Mezzogiorno, che emerge dai suoi studi come quella parte della nazione in cui la questione sociale assume i tratti più estesi e preoccupanti. Un interesse esclusivo per le sole regioni meridionali sembra tuttavia essere negato dall'autore stesso, perché è una più generale questione sociale ad occupare il cuore delle sue analisi, come si evince dalla prefazione alla raccolta sopracitata:

Gli scritti che raccolgo in questo volume, versano tutti, più o meno, intorno allo stesso argomento. Io non mi sono mai potuto persuadere che in un paese libero, che trae come il nostro la sua ricchezza e la sua vita economica principalmente dai prodotti del suolo, le moltitudini, e più di tutte quelle che sono date all'agricoltura, debbano restare nella misera e dura condizione, in cui le lasciarono i passati Governi.¹⁸

Il Sud, però, non è rimosso: esso rimane il fulcro attorno al quale l'analisi della questione sociale ruota. Ma vi è di più: negli studi di Villari, il Sud emerge come un territorio caratterizzato da forme delinquenziali specifiche. La pretesa descrizione di una questione sociale meridionale – che viene chiamata per l'appunto *Questione meridionale* – si concretizza nella descrizione delle sue forme delinquenziali particolari, come dimostrano eloquentemente i titoli immutati delle *Lettere* che in questa raccolta trovarono per la prima volta una pubblicazione sistematica: *La camorra*, *La mafia*, *Il brigantaggio*.¹⁹ Sebbene l'autore asserisca puntualmente che questi sono mali che è possibile ritrovare lungo tutta la penisola, il lettore, allora come oggi, viene immediatamente orientato verso il Sud²⁰, che rimane, di fatto, il protagonista del pensiero dello studioso: cardine centrale

¹⁷ P. VILLARI, *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia*, Firenze, Successori Le Monnier, 1878.

¹⁸ Ivi, p. I.

¹⁹ Le *Lettere* sono quattro: la quarta è intitolata *I rimedi*.

²⁰ In tutte e quattro le lettere Villari trova l'occasione per affermare che i mali di cui si sta occupando non sono specificità unicamente meridionali; in *La camorra*, ad esempio, leggiamo: «E perché si veda quanto questo male sia generale e non paia che io voglia prendere tutti gli esempi dal Mezzogiorno d'Italia, ne citerò uno dal Settentrione.» (P. VILLARI, *La camorra*, in *Le lettere meridionali*, cit., p. 17); o ancora ne *I rimedi*: «Certo non è solo l'Italia meridionale quella in cui il contadino soffre ingiustamente» (P. VILLARI, *I*

della più ampia questione sociale e nazionale menzionata nella prefazione, esso diviene il banco di prova della modernità della nazione, indicatore del livello di civiltà da essa raggiunto e fulcro della solidarietà nazionale.²¹ Vedremo ora brevemente come gli scritti di Villari siano stati il prodotto di un progetto di riforma del carattere nazionale di portata più vasta e come questo progetto abbia orientato la sua visione del Mezzogiorno.

È alla debolezza dello stato unitario, alla soluzione della sopracitata questione sociale, che gli sforzi del Villari politico e studioso sociale si indirizzano.²² Sempre nella prefazione alla raccolta, egli scrive: «Che l'edificio da noi costruito fosse molto più debole di quel che credevamo, apparve assai chiaro nella guerra del 1866. E fu allora che io cominciai a studiare l'arduo problema.»²³ In un articolo apparso all'indomani della fine della terza guerra di indipendenza, *Di chi è la colpa?*, prendendo in esame la condotta delle nazioni che vi avevano partecipato, Villari constatava amaramente l'insoddisfacente situazione in cui il Regno versava.²⁴ Le sconfitte di Lissa e Custoza avevano mostrato al mondo le debolezze della costruzione unitaria: «la nazione che vince non è quella che ha solamente più eroismo, abnegazione ed entusiasmo; ma è la nazione più civile.»²⁵ E ancora: «Questa guerra è stata un grande trionfo per la scienza, perché ha provato che la nazione più dotta riesce anche nel campo di battaglia.»²⁶

rimedi, in *Le lettere meridionali*, cit., p. 68). In entrambi i casi, però, le argomentazioni a sostegno della non-specificità meridionale sono assai scarse. Nel primo caso, ad esempio, Villari riporta un'unica pagina di asettici dati sulla povertà nel Veneto dopo aver dedicato le restanti dieci alla Campania e aver accompagnato il lettore in una sorta di itinerario dell'orrore per i quartieri di Napoli, costruendo per immagini un quadro vivo e sconvolgente. Nelle lettere, come è già stato osservato, «a catturare il lettore non è il loro contenuto concettuale, bensì le loro potenti descrizioni veristiche» (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 330). D'altronde, se l'autore ripete spesso che gli stessi mali si possono rivenire in altre parti d'Italia, afferma altrettanto spesso, come vedremo, che camorra, mafia e brigantaggio sono mali naturali per le regioni meridionali.

²¹ J. DICKIE, *A Darkest Italy*, cit., p. 54.

²² La produzione di Pasquale Villari è, come abbiamo già ricordato, vasta e soprattutto eterogenea.

²³ P. VILLARI, *Le lettere meridionali*, cit., pp. I-II.

²⁴ P. VILLARI, *Di chi è la colpa? O sia la pace e la guerra*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 201-252. L'articolo apparve per la prima volta sulle pagine di *Il politecnico* nel 1866.

²⁵ Ivi, p. 205.

²⁶ Ivi, p. 208.

Le nazioni più civili sono, nell'analisi dell'autore ed in perfetto accordo con il sentire delle élites borghesi europee, quelle più industrializzate e colte. Villari enumera una lunga serie di problemi che attanagliano il Regno precludendogli di proseguire sulla strada del progresso così brillantemente intrapresa con il raggiungimento dell'Unità. Ma sono l'ignoranza e la condizione in cui vivono le classi più povere, aspetti che di lì a poco egli tematizzerà in maniera più precisa nei termini di una vera e propria questione sociale, ad allarmarlo maggiormente:

[...] le vie per entrare nella civiltà, se sono lunghe e penose, sono anche vie già note e battute dai nostri padri e dai nostri contemporanei. Bisogna però che l'Italia cominci col persuadersi, che v'è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale ignoranza, sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchine, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e di Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino; ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi.²⁷

La soluzione di questi problemi deve prendere avvio, secondo Villari, da una diagnosi non compiacente dei problemi della società e da una severa e trasparente autocritica che sola potrà risvegliare il carattere nazionale addormentato sugli allori dell'entusiasmante opera di unificazione. Le colpe non possono essere attribuite né ai governi, né a singoli ministri o generali. La colpa, egli sostiene, è solo nostra:

[...] bisogna finalmente capire, che solo la nostra volontà può salvare noi stessi, e che ponendoci all'opera, possiamo fare miracoli; perché apparecchiando la nuova generazione, si migliora rapidamente la presente, cui la rivoluzione stessa fu già grande scuola; e il paese allora si troverà davvero risorto alla civiltà. [...] nessuno vorrà dubitare, che, una volta educate queste forze, disciplinate e moltiplicate dall'arte, non

²⁷ Ivi, p. 251.

sapremo pigliare quel posto a cui il nostro passato ci chiama.²⁸

È alla borghesia liberale, della quale Villari è parte e alla quale non risparmia la critica di vivere «in un piccolo mondo dimenticando che fuori della nostra angusta cerchia v'ha una classe numerosissima»²⁹, che egli affida il ruolo paternalistico di riportare l'Italia sulla strada del progresso e quindi della civiltà.³⁰ In quest'opera di rigenerazione del carattere nazionale, riveste un'importanza capitale lo studio delle condizioni del paese, della cosiddetta questione sociale. Ancora in *Di chi è la colpa?* compare per la prima volta l'esortazione a studiare, con metodo, i problemi italiani: «Il momento è venuto per fare una leva di massa di tutti gli uomini di buona volontà, e compiere questa nuova spedizione nell'interno.»³¹

Ma è nel 1872, in *La scuola e la questione sociale in Italia*³², che Villari fornisce più precise coordinate geografiche a quanti, lui per primo, vogliono intraprendere questa spedizione: non si tratta di dirigersi unicamente verso l'«interno» – verso quel «quadrilatero di 17 milioni di analfabeti» – ma verso le regioni meridionali. Dopo una vivida descrizione delle condizioni disumane in cui versa la plebe di Napoli, egli scrive: «Bisognerebbe che qualche anima gentile andasse in quei luoghi, descrivesse

²⁸ Ivi, p. 252.

²⁹ P. VILLARI, *Discorsi*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 255-312 (p. 265).

³⁰ «Sono convinto che la guida e il governo della presente società italiana spettino alla borghesia. E perché questo dominio resti saldo nelle sue mani bisogna che essa fondi il suo potere sulla forza materiale e morale, sulla sua cultura e la sua giustizia», scriveva esplicitamente nella prefazione a *Le lettere meridionali*, cit., p. II-III.

³¹ P. VILLARI, *Di chi è la colpa?*, cit., p. 251. Eguale esortazione ritroviamo in numerosi altri scritti; ad esempio, in *Ciò che gli stranieri non osservano in Italia*: «L'esame di problemi che abbracciano tutta quanta la vita nazionale, potrebbe anche aiutarci a dar nuovo e più potente impulso alla nostra cultura, facendoci, collo studio e con una più chiara coscienza di noi medesimi, ritrovare l'antica originalità dell'ingegno italiano.» (P. VILLARI, *Ciò che gli stranieri non osservano in Italia*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 173-198 (p. 197). Questo scritto, sotto forma di lettera al professor Carlo Hildebrand, fu pubblicato per la prima volta in tedesco nel quarto volume della rivista *Italia* da questi diretta, nel 1877.

³² P. VILLARI, *La scuola e la questione sociale in Italia*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 91-149. L'articolo apparve per la prima volta sulle pagine della *Nuova Antologia* nel novembre del 1872.

minutamente, ritraesse la vita e lo stato morale di quella gente, e lo denunziasse al mondo civile, come un delitto italiano.»³³ Perché, «se è vero che la schiavitù dei Negri impedì il progresso generale negli stati del Sud, e fu, più che ad altro, dannosa ai Bianchi stessi che li possedevano, io credo che sarà impossibile rialzare davvero l'educazione morale e civile d'un popolo che sopporta nel seno tali vergogne.»³⁴

Quel che ci preme qui sottolineare è lo scopo che Villari si prefigge esortando a compiere uno studio delle condizioni morali e materiali delle genti del Sud. Questo studio è il primo passo da compiere per «rialzare l'educazione morale e civile» del popolo italiano. Leggiamo in *I rimedi*, quarta e ultima delle *Lettere meridionali* spedite a Dina nel 1875: «È necessario in noi ridestare quella vita morale, senza cui una nazione non ha scopo, non esiste.»³⁵

Il carattere morale di un individuo – e per estensione quello dell'intera nazione – è la forza stessa capace di far progredire l'uomo e la società. Nella lettura dedicata nel 1883 al saggio di Thomas Buckle³⁶, Villari chiarisce – confutando le tesi dello studioso inglese – che la morale è l'insieme dei comportamenti comuni sia agli individui sia ai popoli. Essa deriva in parte dalle condizioni sociali, è in parte ereditaria e in parte coltivabile attraverso l'educazione. A differenza di quanto sosteneva Buckle, egli

³³ P. VILLARI, *La scuola e la questione sociale in Italia*, cit., p. 117. Se Villari viene unanimemente considerato il padre fondatore del meridionalismo, egli deve questo titolo anche e soprattutto al ruolo di agitatore e propulsore che fu capace di rivestire. Scrive a questo proposito Moe: «Fu proprio tale urgenza congiunta all'impatto delle *Lettere*, a motivare in parte Franchetti, Sonnino, Jessie Mario, Renato Fucini, Matilde Serao, Giustino Fortunato, Pasquale Turiello e, in seguito, Gaetano Salvemini a produrre una letteratura straordinariamente ricca e varia sulle condizioni sociali del Mezzogiorno.» (N. MOE, *Un paradiso abitato da diavoli*, cit., p. 224).

³⁴ P. VILLARI, *La scuola e la questione sociale in Italia*, cit., p. 117. Ne *I rimedi* ritroviamo analoga osservazione: «Un uomo che vive in mezzo agli schiavi, accanto agli oppressi e corrotti, senza resistere, senza reagire, senza combattere, è un uomo immorale che ogni giorno decade.» (P. VILLARI, *I rimedi*, cit., p. 73).

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ P. VILLARI, *Tommaso Enrico Buckle e la sua storia della civiltà*, in *Nuova Antologia*, 1° luglio 1883, raccolto in P. VILLARI, *Arte, storia e filosofia, saggi critici di Pasquale Villari*, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1884, pp. 221-271. Il saggio dello studioso inglese a cui Villari dedica il suo studio è H. T. BUCKLE, *History of the Civilisation in England*, London, s.e., 1858.

asserisce che la morale può più dell'intelligenza. Quando il carattere morale di un individuo o di un popolo viene meno, inizia la loro decadenza: il carattere morale è infatti la sede della autonomia d'azione degli individui e quindi costituisce un fattore determinante nei processi storici. Attribuendo un primato al carattere morale dell'individuo, Villari non intende negare, però, l'esistenza di un legame tra intelligenza e morale: l'esercizio della ragione, infatti, permette di sviluppare il carattere morale e di trasmetterlo anche in uomini di «corta intelligenza. [...]: il carattere morale, senza un lavoro intellettuale non si potrebbe formare»; esso è assente negli «esseri irragionevoli.»³⁷

Se nel saggio in questione lo studioso attribuisce quindi un ruolo dominante alle élites intelligenti, quando volge lo sguardo al presente è alla borghesia liberale che egli affida il compito, come abbiamo già sottolineato, di rigenerare il carattere della nazione. Nell'ottica morale di Villari, nella nazione si fondono gli interessi di tutte le parti, ma il suo concetto di morale è un concetto che simultaneamente esclude e l'esclusione si concretizza su due piani: intanto nella struttura verticale della società, tra borghesia – dotata di intelligenza, capace quindi di esercitare quella competenza civile che è la morale – e popolo, ma soprattutto tra popolo e plebe, che rimane appunto esclusa dal mondo morale³⁸; inoltre, mediante una chiara distinzione geografica, che Villari costruisce e ribadisce attraverso quella connotazione particolare data alla questione sociale del Mezzogiorno.

Risolvere la questione sociale è operazione urgente e necessaria; il pericolo, altrimenti, è quello di ritrovarsi con una questione sociale ben più drammatica, cioè la rivolta delle classi inferiori della società. In diversi articoli Villari riporta il dubbio, da lui giudicato assurdo, ma che in molti avevano sollevato, che occuparsi della questione sociale

³⁷ P. VILLARI, *Tommaso Enrico Buckle e la sua storia della civiltà*, cit., p. 258.

³⁸ Si noti che Villari utilizza in modo attento e preciso i termini *popolo* e *plebe*. Scrive a questo proposito Dickie: «le idee del moralista vigilano il confine tra “popolo” e “plebe” come tra civilizzazione e preistoria.» (J. DICKIE, *Darkest Italy*, cit., p. 60: «The moralist's concepts police the lines between the “people” and the “plebs” as between civilization and the primitive.» (traduzione nostra. Virgolettati nel testo).

significati «sollevare lo spettro del socialismo».³⁹ Uno studio oggettivo della questione sociale, nella sua ottica positivista, è al contrario il primo passo per prospettare dei rimedi convenienti che, in accordo con un'efficace azione repressiva, possano migliorare la condizione delle plebi e scongiurare così il rischio di una sollevazione.⁴⁰ Ma, congiuntamente, questo studio si profila come quell'esercizio della ragione che permette di sviluppare il carattere morale della borghesia e di risollevarne il carattere nazionale. Le plebi meridionali, concepite quindi come terreno pubblico per l'azione delle élite borghesi, vivono, per il momento, al di fuori di «quel mondo morale che sembra ancora chiuso per esse».⁴¹

La mancanza di morale, così come era stata sottolineata da Massari nella relazione della commissione d'inchiesta sul brigantaggio, viene indicata da Villari come il male maggiore che attanaglia le plebi del Mezzogiorno. Nella prima delle *Lettere meridionali*, quella dedicata alla camorra⁴², egli scrive: «La città di Napoli è, fra molte, quella in cui la bassa plebe si trova, non voglio dire nella maggiore miseria, perché ciò non è il peggio; ma nel più grande abbandono, nel maggiore avvilito, nel più doloroso

³⁹ P. VILLARI, *Le lettere meridionali*, cit., p. II. Nella lettera dedicata al fenomeno del brigantaggio, leggiamo: «Se per questioni sociali s'intendono quelle che vediamo travagliare così crudelmente le altre nazioni, allora di certo ne siamo per fortuna liberi. Perché esse sorgano occorre che siasi già fatto un grande progresso nell'industria, nell'agricoltura e nel commercio; progresso che fra noi non esiste, e meno che mai in quelle provincie di cui ora più particolarmente ci occupiamo. Ma quando noi domandiamo che si porti qualche aiuto all'infima plebe di Napoli, che vive senza mestiere, vogliamo solo spingerla sino al lavoro ed all'industria [...] Là dove si cominciano a discutere pericolose teorie, siamo già fuori del nostro argomento. Che se per la possibilità che queste teorie sorgano, si dovesse rinunciare a promuovere progresso morale e materiale delle popolazioni abbandonate e povere; allora solamente il tacere sarebbe dovere. Chi vorrà sostenerlo? Se però non abbiamo, né dobbiamo temere il socialismo, il comunismo e l'internazionalismo, è poi certo che non abbiamo alcuna questione sociale, ma solo la pace interna per tutto?» (P. VILLARI, *Il Brigantaggio*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 39-60 (p. 40).

⁴⁰ «La questione preoccupa seriamente molti, sia per uno spirito di filantropia e di umanità, sia per la convinzione che sotto un governo libero l'antico stato di cose non può durare a lungo, ed è savio consiglio apparecchiare la graduata trasformazione, piuttosto che aspettare il tempo in cui un'improvvisa catastrofe faccia in un giorno pagare le colpe di secoli.» (P. VILLARI, *I rimedi*, cit., p. 63).

⁴¹ P. VILLARI, *Di chi è la colpa*, cit., p. 248.

⁴² La camorra si configura come la forma delinquenziale urbana specifica della provincia napoletana.

abbruttimento.»⁴³ Il dispotismo del regime borbonico viene individuato, come già in passato era avvenuto, come la causa principale della miseria napoletana e la mancanza di morale è la condizione per cui «la camorra [...] nasceva naturalmente in mezzo a questi uomini.»⁴⁴ Seguono le vivide descrizioni delle abitazioni della plebe napoletana, i fondaci e le grotte degli spagari.

Nei fondaci, «non si vede nessuno lavorare, ma solo spettri seminudi e oziosi». Là dove abitano gli spagari, «una perfetta armonia è tra quei luridi canili, l'orribile grotta e gli abbruttiti abitanti, e tutti insieme sembrano formare un mondo a parte, che non possa andare altrimenti da quello che va.»⁴⁵ Coloro che vi abitano

hanno l'aria, più che di gente infelice, di gente abbruttita. Quando fa bel tempo escono a guisa di formiche e si spandono al sole. [...] Su questa povera gente tutti abusano. [...] qui bisogna venire a studiare, per convincersi che la camorra comincia a nascere, non come uno stato anormale di cose, ma come il solo stato normale e possibile. [...] essa nasce come forma naturale di questa società.⁴⁶

I rimedi proposti per combattere la camorra, così come quelli suggeriti per il brigantaggio e la mafia, si dividono in azioni repressive e preventive: per quel che attiene i provvedimenti repressivi, Villari suggerisce un regime carcerario più rigoroso e leggi di pubblica sicurezza più attente a questa particolare forma delittuosa; per ciò che attiene, invece, ai mezzi preventivi, egli esclude la scuola elementare – «a cui del resto questa gente non va e non può andare» –, sostenendo che «quella plebe infelice [...] deve essere con leggi preventive spinta, costretta al lavoro.» Le elemosine, che nel passato il regime borbonico elargiva e che ancora oggi «uomini veramente pietosi e benemeriti» distribuiscono, sono dannose «perché alimentano l'ozio e il vagabondaggio. [...] le infinite Opere pie elemosiniere [...] debbano tutte essere trasformate in modo da ottenere

⁴³ P. VILLARI, *La camorra*, in *Le lettere meridionali*, cit., pp. 5-6.

⁴⁴ Ivi, p. 6.

⁴⁵ Ivi, p. 9.

⁴⁶ Ivi, pp. 10-12.

il loro scopo con la previdenza, dando col pane, e come condizione *sine qua non*, l'insegnamento e l'obbligo del lavoro.»⁴⁷

I rischi connessi ad un'educazione non conforme allo spirito delle misere plebi viene sottolineato anche nella lettera dedicata al brigantaggio⁴⁸, nella quale Villari riporta le osservazioni fatte in proposito da Franchetti, «il quale ben due volte ha fatto un viaggio nelle province meridionali, espressamente per conoscere lo stato degli agricoltori colà; e, com'è naturale, fu dolorosamente scandalizzato nel vedere cose che dovevano sembrare impossibili a lui, nativo della Toscana».⁴⁹ Scriveva dunque Franchetti in una lettera personale indirizzata a Villari, di cui quest'ultimo trascrive alcuni passaggi:

È adunque forza conchiudere che, durando le cose come adesso, la classe inferiore, per l'ora ignorante della moralità, piuttosto che positivamente immorale, vedendo la classe agiata pesare così gravemente su di essa, acquisterà colla istruzione che gli si vuol fare, o un'immoralità cosciente di sé o un odio ancora più profondo pei Signori e pel governo, che sarà pieno di pericoli per l'ordine avvenire.⁵⁰

Commentava Villari: «Si pensi un po' alle conseguenze logiche di queste osservazioni. Il contadino napoletano è dunque in uno stato di abbruttimento e quasi di servaggio. Per incivilirlo noi non abbiamo adesso che l'istruzione e questa non darà alcun frutto, o costituirà un pericolo sociale per l'avvenire.»⁵¹

⁴⁷ P. VILLARI, *La camorra*, cit., pp. 15-17. Corsivi nel testo.

⁴⁸ Si noti che per descrivere le cause predisponenti del fenomeno Villari si affida alla Relazione della commissione di inchiesta parlamentare e alle memorie del Generale Govone, riportando di entrambi ampi stralci (cfr. il capitolo precedente).

⁴⁹ P. VILLARI, *Il Brigantaggio*, cit., p. 48. Franchetti pubblica nel 1875 *Sulle condizioni economiche ed amministrative delle province napoletane* (Firenze, Le Monnier), ma il saggio non aveva ancora visto la luce quando Villari scrisse le lettere. Villari e Franchetti, come lo stesso Villari riporta nella lettera sul brigantaggio, avevano però avuto modo di scambiare pareri e commenti sulle rispettive osservazioni.

⁵⁰ P. VILLARI, *Il Brigantaggio*, cit., p. 51.

⁵¹ *Ibidem*. La stessa osservazione era stata fatta qualche anno prima in *La scuola e la questione sociale in Italia*: «E se un giorno vi riuscisse d'insegnare a leggere ed a scrivere a quella moltitudine, lasciandola nelle condizioni in cui si trova, voi apparecchiereste una delle più tremende rivoluzioni sociali. Non è

In conclusione delle lettere, ne *I rimedi*, Villari chiarisce bene la posta in gioco, il «pericolo sociale» di cui sopra. Egli riporta l'obiezione che in molti potrebbero muovergli, cioè che

non tutta l'Italia è nella condizioni in cui sono le provincie meridionali. Se *laggiù* il contadino ed il povero sono in così pessimo stato, se la gente colta manca al suo dovere, non reagendo e non migliorando questo stato di cose, peggio per loro; resteranno ancora un pezzo nello stato di semibarbari. Nell'Italia centrale e superiore saremo, come siamo, civili.⁵²

Egli dice di voler accettare, per un momento, questa obiezione, ma chiarisce: «bisognava avervi pensato prima, lasciando intatto il muro della China, che avevano costruito i Borboni. Dopo l'unità d'Italia tutto si è mescolato nell'esercito, nella marina, nella magistratura, nell'amministrazione, ecc.»⁵³ Oggi l'unità politica e territoriale è un dato di fatto, per cui il pericolo riguarda la nazione tutta: Nord e Sud non sono solo due realtà che coesistono all'interno della stessa nazione; ora gli abitanti delle due macro regioni si trovano «mescolati».

Per rendere ancor più chiaro e comprensibile il suo monito egli ripropone, questa volta in maniera diretta, l'equivalenza tra classi inferiori e plebe meridionale: «La colpa delle province più civili che, a tutta possa, non aiutano le meno civili, è uguale a quella delle classi più colte ed agiate che, in una medesima società, abbandonano a se stesse le più ignoranti e derelitte. E le conseguenze sono le stesse.» E conclude: «Oggi il contadino che va a morire nell'Agro Romano, o che soffre la fame nel suo paese, e il povero che vegeta nei tugurii di Napoli, possono dire a noi ed a voi: dopo l'unità e la libertà d'Italia

possibile che, comprendendo il loro stato, restino tranquilli.» (P. VILLARI, *La scuola e la questione sociale in Italia*, cit., p. 118).

⁵² P. VILLARI, *I rimedi*, cit., p. 75. Corsivo nel testo.

⁵³ *Ibidem*.

non avete più scampo; o voi riuscite a rendere noi civili, o noi riusciremo a render barbari voi.»⁵⁴

Le osservazioni fin qui condotte non hanno ovviamente lo scopo di negare che nell'azione prefigurata da Villari fossero compresi interventi pratici mirati a migliorare concretamente le condizioni di vita delle plebi meridionali: il benessere materiale delle classi più basse della società, d'altronde, era condizione necessaria per risvegliare l'agricoltura e i commerci. Quel che ci sembrava importante e significativo mettere in evidenza è, innanzitutto, come la tematizzazione di una questione meridionale all'indomani dell'unità emerga nell'ambito di una più vasta questione nazionale; come cioè il Sud venga percepito quale ostacolo al progresso della nazione tutta e al contempo serva come contrappunto per misurare il grado di civiltà del Settentrione. Secondariamente, come la questione meridionale si configuri quale particolare forma di una più ampia questione sociale, come cioè nel discorso di Villari si costruisca una potente analogia tra classi inferiori e plebi meridionali, analogia che porta con sé quella già ben radicata tra povertà e delitto.

Nel corso del XIX secolo, «ai residui del sostanzialismo *ancien régime* che si avevano nella visione del crimine quale espressione di “immoralità” venne sostituito un nuovo – e più efficace – sostanzialismo, che si appoggiò sull'idea che la criminalità fosse espressione di “anomalie” biologiche.»⁵⁵ Se nell'analisi del fenomeno del brigantaggio realizzata dalla Commissione d'inchiesta, il brigante appare come figlio legittimo e naturale conseguenza della mancanza di senso morale, male sociale antico e diffuso, anche nella lettura della questione meridionale inaugurata da Villari, come abbiamo appena messo in luce, peculiari forme delinquenziali sembrano inscindibili dall'immoralità della plebe meridionale, di modo che la sua rappresentazione appare in

⁵⁴ *Ibidem*. Si noti qui la convergenza tra l'allarme lanciato da Villari e i rischi che Massari denunciava come insiti nella guerra al brigantaggio, proprio in virtù del contatto con gli elementi dissolventi al quale era esposto il civile e morale esercito italiano.

⁵⁵ G. CAMPESI, cit.

sostanziale accordo con quella data in precedenza da Massari.⁵⁶ Proprio il Sud giocherà un ruolo chiave nella definitiva torsione della visione del crimine e del criminale in chiave biologica, torsione non a caso aiutata e sospinta da un soggetto particolare: il brigante. Il brigantaggio fu di fatto uno dei terreni di studio di coloro che sosterranno questa nuova visione e, stante la già ampia diffusione di un discorso multiforme sulla differenza meridionale, tale convergenza contribuirà a sostanziare e rinforzare la nuova narrazione, permettendo l'emersione di quello che è stato definito il «romanzo antropologico» sul Sud.

⁵⁶ Villari, che quando non può avvalersi di sue personali osservazioni, in molti dei suoi scritti sul Mezzogiorno utilizza lettere, relazioni o semplicemente stralci di conversazioni avute con altre persone informate dei fatti, nella lettera sul brigantaggio riporta proprio le osservazioni di Massari contenute nella relazione della Commissione, e del generale Govone, che fu chiamato come teste dalla stessa. A questo proposito, John Dickie commenta: «Il suo interesse per il Mezzogiorno è, sotto certi aspetti, un perdurare nell'immaginazione della spedizione militare condotta nel Sud durante gli anni '60 del secolo XIX. Coloro che combatterono nella guerra contro il brigantaggio sono visti da Villari come la fonte di una saggezza redentrice.» (J. DICKIE, *A Darkest Italy*, cit., p. 61: «His concern for the Mezzogiorno is, in some respects, a continuation in the imagination of the military expedition conducted in the South during the 1860s. Those who fought in the antibrigand war are seen by Villari as the source of a redemptive wisdom.» (traduzione nostra).

2 Il Mezzogiorno e l'uomo delinquente della teoria lombrosiana

2.1 L'atavismo criminale

L'antropologia criminale inaugurata da Cesare Lombroso⁵⁷ è senza dubbio una delle nuove discipline che nel corso della seconda metà dell'Ottocento contribuirono, apportando concreti e oggettivi materiali d'indagine, a far emergere una nuova visione del crimine e del criminale. Nel 1876 Lombroso pubblica la sua opera più celebre, *L'uomo delinquente*⁵⁸, che, ripubblicata numerose volte, verrà ampliata ed in alcune sue parti modificata, rimanendo a lungo il testo chiave della teoria lombrosiana sull'atavismo criminale.

Il criminale, a suo parere, è quell'individuo che, essendo sfuggito alle leggi dell'evoluzionismo, si trova ancora ai gradini più bassi della scala evolutiva. Nel criminale è infatti possibile rinvenire delle caratteristiche fisiche, psichiche e intellettuali comuni agli uomini primitivi e financo a forme di vita animale non particolarmente sviluppate, ad esempio i lemuri. Il gradino al quale questi criminali nati si sarebbero arrestati non è chiarito con precisione, ma viene esplicitato formulando una potente e all'epoca ben diffusa analogia, quella cioè tra uomo non progredito, quindi non civilizzato, e il selvaggio⁵⁹, oppure attraverso l'opposizione, altrettanto pacifica, tra civiltà sviluppate e moderne e usi e costumi delle popolazioni definite barbare del passato.⁶⁰ «Chi ha percorso questo libro» scrive Lombroso prima di illustrare le nuove

⁵⁷ Per un profilo biografico e intellettuale dell'importante studioso si veda LUIGI BULFERETTI, *Lombroso*, Torino, UETE, 1975.

⁵⁸ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'Antropologia, alla Medicina legale e alle discipline carcerarie*, Milano, Hoepli, 1876.

⁵⁹ Osserva Roberto Villa a proposito dell'analogia tra criminale e primitivo: «se l'immagine ottocentesca del selvaggio e del primitivo fosse stata quella del "buon selvaggio", o comunque quella di un essere pacifico, questa correlazione non avrebbe avuto senso, non sarebbe stata né compresa né accettata.» (R. VILLA, *Il deviante e i suoi segni*, Milano, Angeli, 1985, p. 147). Virgolettato nel testo.

⁶⁰ Anche in questo caso, come per i «selvaggi», gli esempi sono molteplici: troviamo i Germani che fino al 1500 non consideravano come infamante l'omicidio politico, gli egiziani che equiparavano la gravità dell'omicidio a quella della defecazione nel Nilo, o ancora i Sardi che, in una non meglio precisata epoca,

forme che, stante la comprovata naturale e quindi obbligata tendenza al crimine di alcuni individui, la scienza penale dovrà assumere, «avrà potuto forse convincersi, come molti dei caratteri che presentano gli uomini selvaggi, le razze colorate, sono, anche, propri dei delinquenti abituali.»⁶¹

L'atavismo non è indicato da Lombroso come unica causa dell'insorgere del fenomeno criminale⁶², ma rimane il fattore esplicativo principale: le altre cause, di natura ambientale o sociale, contribuiscono solamente a favorire o ad accelerare quei tratti già presenti nella struttura fisica e psichica dell'individuo, nella quale quindi la tendenza al crimine deve considerarsi innata. È noto come, tra le caratteristiche riconducibili all'atavismo, spicchi per importanza la morfologia del cranio.

2.2 Il cranio del brigante Villella

«Alla vista di quella fossetta mi apparve d'un tratto, come una larga pianura sotto un infinito orizzonte, illuminato il problema della natura del delinquente, che doveva

«avevano l'obbligo di uccidere i padri a colpi di clava quando invecchiavano.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., p. 199).

⁶¹ *Ibidem*. «Essi hanno comuni, per esempio, la scarsità dei peli, della forza e del peso, la poca capacità cranica, la fronte sfuggente, i seni frontali molto sviluppati, la frequenza maggiore delle suture medio-frontali, le sinostosi precoci, specialmente frontali, la salienza della linea arcuata del temporale, la semplicità delle suture, lo spessore maggiore dell'osso cranico, lo sviluppo enorme delle mandibole e degli zigomi, l'obliquità delle orbite, la pelle più scura, il più folto ed arricciato capillizio, le orecchie ad ansa o voluminose, la maggiore analogia dei due sessi, la meno pronunciata attività genesica, la poca sensibilità dolorifica, la completa insensibilità morale, l'accidia, la mancanza di ogni rimorso, l'imprevidenza, che sembra alle volte coraggio, e il coraggio che si alterna alla viltà, la grande vanità, la facile superstizione, la suscettibilità esagerata del proprio io e perfino il concetto relativo della divinità morale.» (Ivi, p. 200).

⁶² Nella prima edizione, al capitolo X *Eziologia del delitto*, Lombroso esamina i seguenti fattori: clima, razza, religione, civiltà, alimentazione, alcolismo e fattori ereditari ad esso legati: età, sesso, stato civile, professioni, educazione, rachitide, traumi, concepimenti, influenza di una data impressione sensoria e il fattore imitativo. «[...] i crimini più orrendi hanno anche un punto di partenza fisiologico, atavistico, in quegli istinti animaleschi che rintuzzati per un certo tempo nell'uomo dall'educazione dall'ambiente dal terrore della pena ripullulano a un tratto sotto l'influsso di date circostanze: come la malattia, le meteore, l'imitazione, l'ubbricamento spermatico, [...] Sapendosi che alcune condizioni morbose come, i traumi del capo, le meningiti, l'alcolismo, [...] provocano l'arresto di sviluppo dei centri nervosi e quindi le regressioni atavistiche, comprendiamo come debbano facilitare la tendenza ai delitti.» (Ivi, pp. 201-202).

riprodurre i caratteri dell'uomo primitivo, giù giù sino ai carnivori.»⁶³ La fossetta in questione, malformazione cranica che attestava inconfutabilmente l'atavismo criminale del soggetto, apparteneva al cranio del contadino Giuseppe Villella: a riportare le parole dello studioso è Gina, figlia di Lombroso, che così ricordava il fatidico momento in cui il padre trovò la prova irrefutabile comprovante la sua teoria. Il cranio di Villella e le osservazioni sulla sua persona occupano effettivamente un posto di rilievo nella vita scientifica di Lombroso. Non possiamo essere certi se sia stata veramente l'osservazione di *quel* cranio a illuminare la mente dell'antropologo, ma quel che è certo, e ancor più interessante osservare, è come le descrizioni del contadino Villella abbiano accompagnato, via via modificate, la carriera e il crescente successo delle sue teorie.

Le prime osservazioni riguardanti Giuseppe Villella, contadino calabrese sospetto di brigantaggio, condannato tre volte per incendio e furto e morto in prigione, vengono pubblicate da Lombroso nel 1871 in un breve articolo *sull'Archivio per l'antropologia e l'etnologia*:

Uomo di cute scura, scarsa e grigia la barba, folti i sopraccigli e i capelli neri-grigiastri, naso arcuato, alto nella persona «1.70»: in grazia non so bene di acciacchi reumatici, o che altro, era tutto stortilato, camminava sghembo, ed avea torcicollo non so bene se a destra od a sinistra. Ipocrita, astuto, taciturno, ostentatore di religiose pratiche negava aver commesso alcuna prava azione, ma in fatto era così appassionato pel furto che derubava fino i compagni del carcere, non si fece notare per straordinaria agilità muscolare, né per tendenze erotiche e nemmeno per ferocia.⁶⁴

La nota prosegue con la descrizione dell'anomalia cranica, la ormai tristemente celebre fossa occipitale mediana, segno manifesto, secondo Lombroso, di un arresto fetale che ha condannato Villella ad una struttura cerebrale financo «manca[n]te» nelle scimmie

⁶³ G. LOMBROSO, *Vita di Lombroso*, Milano, Istituto italiano per il libro del popolo, 1921, p. 61.

⁶⁴ C. LOMBROSO, *Esistenza di una fossa occipitale mediana nel cranio di un criminale*, in *Archivio per l'antropologia e l'etnologia*, I, 1871, pp. 63-65 (p. 63).

superiori (antropomorfe) [...], si vede solo appena accennata nei platirrini, nei macachi, nei cinocefali e ben distinta nelle più infime specie dei lemurini (*Lemur albifrons*).»⁶⁵

In queste prime brevi note sono assenti alcuni dei tratti che nei successivi studi sull'uomo delinquente Lombroso indicherà come caratteristiche peculiari del criminale-selvaggio: la ferocia, la forza animalesca, l'ereditarietà della tendenza criminale e la tendenza all'ozio. Queste caratteristiche compariranno, acquistando un'importanza sempre maggiore, nelle successive descrizioni del caso Vilella. Nel 1872, in un'altra breve nota pubblicata su *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, prende avvio la metamorfosi del corpo del contadino: egli non appare più «stortilato» da probabili «acciacchi reumatici», bensì presentando in «tutta l'ossatura una bella uniformità». ⁶⁶ Due anni dopo, la metamorfosi fisica continua: nonostante la sua non più giovane età – Vilella viene arrestato a 69 anni – egli ha dato prova «fin negli ultimi anni di una grandissima agilità correndo pei monti colle pecore rubate sulle spalle e resistendo a tre robusti carabinieri che se ne poterono impadronire solo col comprimergli i testicoli.»⁶⁷

Nella prima edizione dell'*Uomo delinquente* (1876) Vilella diviene uno dei casi di studio più importanti tra i sessantasei crani che Lombroso aveva potuto esaminare. Nel primo capitolo dell'opera⁶⁸, egli compare accanto ad altri criminali «famosi per le loro imprese fino alla tarda età, sfuggendo replicatamente alla giustizia» e viene descritto come «calabrese, ladro agilissimo, senza alcuna speciale tendenza venerea, e che presentava ancora aperte le suture a 70 anni.»⁶⁹ La presenza della fossa occipitale mediana, associata ad altre alterazioni craniche, porta Lombroso – come aveva già fatto, ma qui si tratta a ben vedere dell'opera centrale in cui la teoria dell'atavismo viene

⁶⁵ Ivi, p. 65.

⁶⁶ C. LOMBROSO, *Della fossetta cerebrale mediana in un criminale*, in *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, V, 1872, p. 1060.

⁶⁷ C. LOMBROSO, *Raccolta di casi attinenti alla medicina legale, VIII. Deformità cranica congenita in un vecchio delinquente*, in *Annali universali di medicina*, CCXVII, 1874, ora in C. LOMBROSO, *Genio, delitto, follia. Scritti scelti*, D. FRIGESSI, F. GIACANELLI, L. MANGONI (a cura di), Torino, Bollati Boringhieri, pp. 235-239 (p. 236).

⁶⁸ C. LOMBROSO, *Esame di 66 cranj di delinquenti italiani*, in *L'uomo delinquente*, cit., pp. 3-15.

⁶⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., p. 9.

sistematizzata – ad avanzare «l'induzione che in quel caso si trattasse di una vera ipertrofia del vermis, come sarebbe a dire, di un vero cervelletto mediano, nel qual caso quell'organo della scala sublime dei primati scenderebbe a quella dei rosicanti, dei lemurini, oppure a quella dell'uomo tra il 3° e il 4° mese del concepimento [...]»⁷⁰

Il cranio di Villella viene più volte citato ad esempio e compare poi, in maniera paradigmatica, in conclusione del capitolo:

È possibile che individui che accumulano così enormi serie di alterazioni, abbiano lo stesso grado di intelligenza, e vadano incontro alla stessa responsabilità degli uomini a cranio perfettamente normale? E si noti che queste alterazioni craniche non esprimono che la più grossolana delle lesioni del centro intellettuale, le alterazioni del volume e della forma. Cosa sarebbe, se si potessero rilevare le condizioni istologiche, e forse anche solo le macroscopiche del loro cervello, ben ce lo fa intravedere quel caso di Villella, in cui probabilmente esisteva un cervelletto mediano, come nei rosicanti.⁷¹

Nel 1892, nella seconda e di molto ampliata edizione di *L'uomo bianco e l'uomo di colore*⁷², Lombroso sostiene l'esistenza di razze umane diverse distinte gerarchicamente in razze superiori e razze inferiori. Basandosi sul principio evoluzionistico di Darwin⁷³, affermando che esiste una parentela tra l'uomo e la scimmia⁷⁴, egli ipotizzava l'esistenza

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Ivi, p. 14.

⁷² C. LOMBROSO, *L'uomo bianco e l'uomo di colore. Letture su l'origine e la varietà delle razze umane*, Torino, Fratelli Bocca, 1892 (1^a edizione: Padova, Sacchetto, 1871).

⁷³ Nella prefazione Lombroso asserisce di aver anticipato la teoria evoluzionistica di Darwin e di averla esposta nella prima edizione della stessa opera.

⁷⁴ «E a ciò siamo spinti anche per la necessità di accordare la storia umana con quella della natura, di cui è un indissolubile anello.» (C. LOMBROSO, *L'uomo bianco e l'uomo di colore*, cit., p. 126). Sul rapporto tra teorie darwiniste e lombrosiane, scrive Damiano Palano: «Il punto cruciale delle argomentazioni lombrosiane non consisteva però tanto nella ripresa dei temi evoluzionisti e nel recupero dell'immagine della civiltà primitiva come stadio prossimo alla vita animale, quanto piuttosto, nell'utilizzo specifico che, in chiave di criminogenesi, ne veniva suggerito. Partendo dall'idea dell'evoluzione della specie, Lombroso riteneva infatti che si dovesse rintracciare una parallela evoluzione, o comunque una trasformazione, anche nelle pratiche criminali. [...] Lombroso riconosceva così che alcuni delitti particolarmente efferati, come

di analogie, tanto fisiche che intellettuali, tra le razze umane inferiori e le scimmie più elevate.

E come tutte quasi le differenze anatomiche e qualcuna delle psichiche tra i piteci e noi, vanno sparendo sempre più quando si confrontino le scimmie più elevate e le razze umane melaniche, che per la poca capacità cranica, pel colore della cute, per la costruzione della laringe, del viso, del bacino e dei genitali e degli arti costituiscono un vero anello tra i Bianchi e gli animali antropoidi; e siccome quelle poche vestigia che ci restano dell'uomo preistorico ci accennano una grande analogia con l'Australe e col Negro, così è forza sospettare che l'uomo primitivo dovesse essere assai somigliante a questi ultimi; [...] e se è vero che le specie zoologiche superiori si formano dal perfezionamento delle inferiori, dal Negro dovettero derivare il Giallo e il Bianco.⁷⁵

L'indizio capitale della parentela fra l'uomo e gli altri animali è offerto, secondo Lombroso, «da quella regressione costante dei caratteri pitecoidi che noi rinvenimmo nelle razze melaniche», ma «qualche traccia di questa regressione si può ancora sorprendere perfino nella nostra razza. [...] Io stesso nel volgere di pochi anni, potei sorprendere tre casi di meravigliosa evidenza su questo rapporto.»⁷⁶

Uno di questi casi è per l'appunto Villella, contadino del Sud, preso ad emblema quindi della vicinanza tra meridione e Africa. La metamorfosi viene qui portata a termine; egli ha ormai assunto tutte le principali caratteristiche dell'uomo delinquente:

Villella, di Motta S. Lucia, d'anni 69, contadino, figlio di ladri, ozioso e ladro egli

l'antropofagia, l'infanticidio o la soppressione fisica degli anziani, riprovati e condannati severamente negli ordinamenti civilizzati, rispondevano in realtà al bisogno primordiale di perpetuazione della specie: rese in seguito superflue dal progresso economico e dalla parallela evoluzione della specie, queste pratiche si erano gradualmente trasformate in forme rituali, per poi scomparire quasi del tutto dal novero dei costumi civili.» (D. PALANO, *Il potere della moltitudine: l'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano, V&P università, 2002, pp. 81-82).

⁷⁵ C. LOMBROSO, *L'uomo bianco e l'uomo di colore*, cit., p. 170. Nelle pagine precedenti l'espressione «razze umane melaniche» viene sostituita dalla più diretta «razze inferiori»: «Tutte le differenze adunque che vi ponno essere tra la scimia e l'uomo, vanno mano mano sparendo, quando si confronti la scimia più elevata alle razze degli uomini inferiori.» (Ivi, pp. 136-137).

⁷⁶ Ivi, pp. 149-151.

stesso, fino da giovani anni era famoso per l'agilità e gagliardia muscolare, cosicché si arrampicava per i monti con prede pesanti sul capo, e vecchio settantenne resisteva all'assalto di tre robusti soldati; moriva nelle carceri, ove per la quarta volta era stato gettato, e donde io ne potei esportare la testa. Uomo di cute oscura, di scarsa barba, di folti sopraccigli, di muso prognato, non mostrava a tutta prima nel cranio, che la doligocefalia propria della popolazione calabrese, un maggior sviluppo degli archi sopraciliari, e quelle numerose digitazioni che corrispondono all'atrofia cerebrale: se non che ad un esame più diligente si scoperse l'atrofia e la fusione dell'atlante coll'occipite e, quel che più monta, la mancanza della cresta occipitale interna.⁷⁷

Oltre che per la fossetta mediana e «l'agilità e gagliardia muscolare», la descrizione di Villella combacia ora perfettamente con quella del criminale nato esposta sin dalla prima edizione di *L'uomo delinquente*. La metamorfosi attiene anche alla sfera morale, oltre che all'aspetto fisico e al carattere recidivo del soggetto: si noti come Villella venga qui descritto come «figlio di ladri», a sostegno della tesi per cui la tendenza al crimine è ereditaria⁷⁸, e ozioso, quando l'ozio viene indicato da Lombroso, ma come abbiamo visto non solo da lui, quale causa comprovata di «tanti crimini comuni».⁷⁹

Seguendo le diverse descrizioni del contadino Villella emerge chiaramente come queste siano state costruite a tavolino, orientate dalla necessità di fabbricare un tipo criminale che rispondesse pienamente all'ipotesi atavistica, per la quale al presunto dato oggettivo dell'anomalia cranica dovevano corrispondere le caratteristiche sopra esposte.⁸⁰ Non è

⁷⁷ L'esposizione prosegue con una descrizione minuziosa della malformazione cranica, per terminare con la medesima conclusione già proposta nei precedenti studi: «In quest'uomo eravi dunque un vero cervelletto mediano, come si nota appena negli ultimi lemurini, nel lemur albifrons per esempio, e peggio in quegli animali, l'aye aye, per es., del Madagascar, cui molti ora escluderebbero dai quadrumani, e che classificherebbero fra i roditori.» (Ivi, p. 154).

⁷⁸ «E non solo l'alcolismo dei parenti favorisce il delitto nei figli, ma, come è naturale e come anzi parrebbe più diffuso che non è in fatto, la criminalità dei genitori diventa ereditaria.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., p. 137).

⁷⁹ «E, figli più spesso della barbarie, vi possono, molto, l'ozio e la miseria, che sono pure le cause di tanti crimini comuni.» (Ivi, p. 190).

⁸⁰ Il caso di Villella risulta paradigmatico della metodologia lombrosiana. Scrive a questo proposito R.

certamente casuale che il protagonista di questa parabola sia stato Villella, contadino calabrese, sospetto di brigantaggio, arrestato per incendio e furto. Negli anni in cui Lombroso scrive la memoria del brigantaggio meridionale, e più in generale la percezione del Mezzogiorno come territorio nel quale forme delinquenziali, ribellioni e rivolte sono fenomeni diffusi e naturali, è viva, importante e ben radicata. Il discorso sulla differenza meridionale, articolato attraverso le sue manifestazioni criminali specifiche, contribuisce alla stigmatizzazione e alla condanna della popolazione: «il sapere criminologico sembrava così reiterare un atto di dominio scientifico dopo che quello militare e di classe era già stato stabilito sul campo», sottolinea Dario Melossi.⁸¹

Villella fu uno dei tanti contadini incarcerati, uno degli abitanti delle «zone infestate dal brigantaggio» che finirono nelle maglie dei dispositivi della legge speciale Pica. Abbiamo visto come il presupposto principale che aveva reso possibile la repressione via legge eccezionale sia stata proprio la sostituzione delle prove con una presunta colpevolezza morale.⁸² Ora, questa presunta colpevolezza morale viene somatizzata, razzializzata: con Villella e, come vedremo in seguito, con la popolazione meridionale che prese parte al brigantaggio o ad altre manifestazioni criminose quali mafia e camorra, la differenza tra Nord e Sud diviene differenza tra normalità e patologia atavistica.⁸³

Villa: «Tutti i critici e i biografi hanno accettato questo castello di volute incongruenze e contraddizioni che non è solo una riprova di un metodo di lavoro caotico, disordinato, e che troppe volte sfiora il ridicolo, ma anche un fatto sintomale. Come in altri casi, proprio perché la criminogenesi è ipotesi successiva all'attenzione per i segni dell'anormalità, essi vengono piegati di volta in volta alla documentazione delle ipotesi, e poiché la loro "oggettività" non è di per sé dimostrativa si deve ricorrere all'invenzione.» (R. VILLA, cit., p. 149). Virgolettato nel testo. Per una critica interna, riguardante cioè i fondamenti scientifico-metodologici della teoria lombrosiana, si veda D. MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002, pp. 58-61.

⁸¹ Ivi, p. 62.

⁸² Ancora nel 1902, in un articolo dedicato al brigante Musolino, Lombroso riconosce la bontà di quella pratica. Seppur critico nei riguardi dell'operato del governo, scrive: «Un merito solo però ha avuto l'autorità: quello di aver perseguitato senza tregua i parenti, amici, favoreggiatori di tutti i gradi.» (C. LOMBROSO, *L'ultimo brigante. Giuseppe Musolino*, in *Nuova Antologia*, 1° febbraio 1902, pp. 509-516 (p. 509).

⁸³ D. MELOSSI, cit., p. 62.

2.3 Lombroso e il brigantaggio

Sempre in *L'uomo delinquente*, brigantaggio, mafia e camorra vengono analizzati da Lombroso quali forme di delitto associato. Pensiamo sia rilevante sottolineare che queste tre manifestazioni criminose sono le sole scelte da Lombroso quali esempi di «associazioni al mal fare». Questa scelta risponde, come già era avvenuto per Villella, all'esigenza di rendere più intelligibili, e quindi condivisibili, le sue teorie; esigenza che Lombroso soddisfa sfruttando la grande attenzione che quelle forme di delinquenza destavano allora nel paese. Lombroso stesso si era recato in Calabria in qualità di medico militare durante gli anni del brigantaggio meridionale postunitario.⁸⁴ Questa esperienza sarà da lui rievocata più tardi come un vero e proprio terreno di studio, insieme alle valli venete dove egli si recava a studiare i malati affetti da cretinismo.⁸⁵ Dismessa la divisa, Lombroso pubblica *Tre mesi in Calabria*, prima sulla *Rivista contemporanea* nel 1862 e poi l'anno successivo in volume.⁸⁶ Ma il brigantaggio, centrale in altre opere, non è presente in questo scritto⁸⁷ e, ancora nel 1876, Lombroso depreca la carenza di studi su

⁸⁴ Dopo aver fatto domanda di ammissione nell'esercito piemontese, il 27 maggio 1859 Lombroso è nominato medico aggiunto di Battaglione di prima classe, per il periodo di guerra, nel Corpo Sanitario Militare: parteciperà alla campagna di repressione del brigantaggio nel 1862. Si veda l'introduzione di L. GUARNIERI a *Cesare Lombroso in Calabria*, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2009.

⁸⁵ L'opera *L'uomo bianco e l'uomo di colore* nacque «in quei baldi anni giovanili in cui si crede tutto possibile e in cui si può tanto, quando non aveva ancora sacrificato agli studi clinici la passione per le lingue e la psicologia, fra un cadavere da sezionare e un pazzo da diagnosticare, nelle vallate dove io studiava i cretini, e nei campi dove, ultimo soldatuccio e poi mediconzolo militare, me ne stava alla coda dei reggimenti sfogandovi, come meglio poteva, l'amor della patria. La ricerca sulle origini dell'uomo era, allora, il mio più grande conforto, il maggiore dei piaceri.» (C. LOMBROSO, *L'uomo bianco e l'uomo di colore*, cit.).

⁸⁶ C. LOMBROSO, *Tre mesi in Calabria*, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1863. Il breve testo verrà ripubblicato, con qualche modesta variazione stilistica a opera dello stesso Lombroso e con appendici integrative a cura di un giovane medico calabrese, Giuseppe Pelaggi, nel 1898. Su questa edizione, pubblicata nel pieno della polemica sull'inferiorità razziale del meridione torneremo nell'ultima parte di questo capitolo.

⁸⁷ «In questo saggio non vi è traccia dell'attività militare né di quello che diverrà l'interesse antropologico per la criminalità. [...] [egli] si dedica anzitutto ad una raccolta [...] di forme linguistiche, di costumi soprattutto dei gruppi greci ed albanesi con cui viene in contatto. [...] Ad esse segue, immediatamente, l'interesse igienista: in pagine dense e drammatiche Lombroso sottolinea le condizioni in cui vive la popolazione insistendo però in modo particolare sui costumi sessuali.» (R. VILLA, cit., pp. 109-110). Sulle disperate condizioni igieniche Lombroso scrive due articoli *L'igiene in Calabria*, in *Egea*, Milano, 1862 e

questo fenomeno: «È doloroso che su questo argomento così vitale, noi non abbiamo avuto fino a questi ultimi tempi che pochi, benché assai curati, lavori in Italia.»⁸⁸

Se per Villari brigantaggio, mafia e camorra costituiscono i tre aspetti più salienti della cosiddetta questione meridionale, che finisce così per essere identificata con quelle che emergono come manifestazioni criminose specifiche del Meridione, Lombroso sceglie queste ultime come esempi per illustrare la sua teoria sull'atavismo criminale in rapporto alle forme di delitto associato. Nella prima edizione del 1876, d'altronde, è proprio Lombroso a sottolinearne la rilevanza nazionale.

Questo dell'associazione al mal fare è uno dei fenomeni più importanti del triste mondo del crimine [...] perché, dall'unione di quell'anime perverse si genera un vero fermento malefico, che facendo ripullulare le vecchie tendenze selvagge [...] spinge ad atrocità a cui gran parte degli individui isolati ripugnerebbe; e per noi pur troppo è questo un argomento palpitante, talché spesso si confonde con la questione politica.⁸⁹

Queste manifestazioni, dunque, vengono spesso ritenute questioni politiche, ma non sono altro che fenomeni criminali, resi più temibili dalla accresciuta potenza «malefica» che l'associazione permette. Ciò non significa, ovviamente, che Lombroso non assuma la miseria e le condizioni in cui è costretto a vivere il popolo quali cause dell'insorgere delle manifestazioni criminose; ma, come ora vedremo, considerandole attraverso il prisma della delinquenza, le riconduce ad una determinante principale atavistica e razziale. Come si modificheranno le osservazioni su Villella, così nelle varie e successive

Cenni di Geografia medica italiana, in *Giornale di Medicina Militare*, Torino, 1862. *Tre mesi in Calabria* risulta seguire, se messo a confronto con le opere successive, la stessa parabola che abbiamo analizzato attraverso il caso Villella: benché, infatti, Lombroso rilevi già nel 1862 l'esistenza di gruppi razziali differenti, egli non vi attribuisce quelle qualità, in primis la ferocia, che negli anni Settanta diverranno lo stigma dell'atavismo proprio di queste popolazioni.

⁸⁸ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., p. 173. A questa nota seguono le indicazioni dei testi da lui consultati, tra i quali ritroviamo la *Relazione della Commissione d'inchiesta* di Massari. Benché tra le fonti consultate non vengano qui citate le *Lettere meridionali* di Villari, Lombroso ne utilizzerà lunghi passi nel corso della sua esposizione, riportando unicamente, tra parentesi al termine della citazione, il nome del loro autore.

⁸⁹ *Ibidem*.

edizioni di questa fondamentale opera la teoria lombrosiana si rafforzerà e la determinante razziale acquisterà un'importanza sempre maggiore.⁹⁰

Dopo un'approssimativa descrizione delle tre «associazioni al mal fare», Lombroso passa ad analizzare le cause del loro insorgere e perdurare. Innegabile, secondo lui, il carattere tradizionale di queste manifestazioni: come era già stato sottolineato da molti osservatori, mafia, camorra e brigantaggio erano mali che da secoli infestavano le province meridionali italiane; secondo Lombroso, però, si trattava di fenomeni etnici e in quanto tali difficilmente estirpabili. Costruendo retoricamente un dialogo con un interlocutore immaginario, egli risponde alle obiezioni che potrebbero venirgli mosse: associazioni simili alla camorra e al brigantaggio non sono sempre esistite in «tempi poco civili»?⁹¹ Lombroso risponde affermativamente, riferendo casi di «associazioni al mal fare» simili che era stato possibile attestare, nei secoli precedenti, in Veneto e perfino a Parigi. Ma allora: «se in tempi antichi queste associazioni criminose esistevano dappertutto, perché la pratica loro si conservò solo in alcuni paesi (Napoli), e si spense negli altri?»⁹²

Lombroso replica ricordando le «condizioni poco civili del popolo e del governo soprattutto, che manteneva e faceva ripullulare quella barbarie, che è prima e perenne

⁹⁰ L'analisi che segue è stata compiuta raffrontando tra loro la prima e la quinta edizione: *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria. (Cause e rimedi)*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897 (per chiarezza espositiva, d'ora in poi le due edizioni verranno citate in nota con il relativo anno di edizione). La quinta edizione, la terza ad essere riedita in forma completa, consta di tre volumi: il terzo, dal quale sono state tratte le nostre citazioni, viene pubblicato per primo. Diviso in tre parti (*Eziologia del delitto*, *Profilassi e terapia del delitto*, *Sintesi ed applicazioni penali*) con aggiunta di un'Appendice (*Sui progressi dell'Antropologia Criminale nel 1895-96*) esso è in grado, secondo l'autore, di rispondere alle critiche di coloro che lo accusavano di «non saper suggerir[e] al delitto] alcun rimedio, ribadendo, quasi vittima consacrata, il criminale al suo destino e l'umanità alle sue ribalderie.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, «Prefazione», cit., ed. 1897, s.n.p.). Segnaliamo qui la pubblicazione di due studi dello stesso Lombroso che contribuiranno in maniera rilevante al rafforzamento dei legami tra atavismo criminale e razza: uno è la già citata seconda edizione de *L'Uomo bianco e uomo di colore* (1892); l'altro è *Pensiero e meteore. Studii di un alienista*, Milano, Fratelli Dumolard, 1878, rilevante ai fini del legame tra clima e razza.

⁹¹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 184.

⁹² *Ibidem*.

sorgente delle malvagie associazioni.»⁹³ Rafforza poi la sua tesi riportando le osservazioni di d'Azeglio, «era la camorra una specie di adattamento naturale alle condizioni infelici di un popolo reso barbaro dal suo governo»⁹⁴, di Govone, «i caffoni [...] veggono nel brigante il vindice dei torti che la società loro infligge»⁹⁵ e di Villari, «nelle piccole terre dell'Italia Meridionale [...] vi ha il medio-evo in mezzo alla civiltà moderna; solo che invece del barone despotizza il borghese.»⁹⁶ Come avevano già fatto in molti, anch'egli sottolinea a più riprese la mancanza del «concetto vero della morale» tra quelle popolazioni.⁹⁷

Se fino a qui le osservazioni di Lombroso non sembrano discostarsi da quelle che le avevano precedute, quando egli passa ad analizzare gli altri fattori che producono queste particolari forme criminose la determinante atavistico-razziale acquista un'importanza maggiore. Più della barbarie⁹⁸ possono, a suo parere, la miseria e l'ozio, «che sono pure le cause di tanti crimini comuni.»⁹⁹ Nella sua analisi emerge con tutta evidenza quella speciale griglia di lettura che definiva lo stereotipo del delinquente da noi esposta nel capitolo precedente. L'ozioso, infatti, non è semplicemente colui che cullato dal dolce clima mediterraneo può vivere senza faticare, ma è colui che rifiuta il lavoro – «la mafia, dicono tutti i prefetti, è un prodotto dell'ozio; dove si trovano oziosi, che vogliono vivere

⁹³ *Ibidem.*

⁹⁴ *Ibidem.*

⁹⁵ Ivi, p. 185. Ritroviamo la stessa osservazione nella Relazione Massari.

⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁷ Ivi, p. 187. Il concetto di plebe, che abbiamo visto venir utilizzato da Villari per indicare quella parte di popolo chiusa al di fuori del mondo morale, non compare nel lessico di Lombroso, che parla di volgo ineducato e lo equipara al selvaggio: «Sapendosi come tra il delinquente e il volgo ineducato ed il selvaggio la distanza è poca, ed alle volte scompare del tutto, comprendiamo perché gli uomini del volgo, anche non immorali, abbiano pel reo sì spesso una vera predilezione [qui mette in nota «vedi appendice II, Camorra»] se ne foggino una specie di eroe e giungano fin ad adorarlo dopo morto [...].» (Ivi, p. 202).

⁹⁸ Si noti che nel 1876 l'accezione di barbarie, per ciò che riguarda l'analisi del brigantaggio, della camorra e della mafia, corrisponde all'uso che ne veniva volgarmente fatto e che abbiamo più volte richiamato.

⁹⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 190.

senza lavorare, ivi è la mafia»¹⁰⁰ –, oppure colui che vive di espedienti. Citando Monnier¹⁰¹, Lombroso afferma che una delle cause maggiori del brigantaggio e della camorra è l'abitudine diffusa tra i popolani di Napoli di «far crescere i loro figli fino dal terzo anno in mezzo alle vie, accattonando e giurando per tutti i santi di essere orfani e morire di fame: il mendicante si trasforma presto in borsajuolo; cacciato in prigione, se vile, diventa una vittima, se forte, un affigliato della camorra.»¹⁰²

L'immagine stereotipata di una Napoli stracciona, nel cui ventre pullulano lazzaroni e mendicanti, viene abilmente sfruttata da Lombroso, il quale non tralascia di additare come complice di tale situazione il «dolce e fecondo clima» che permette ai meridionali una vita tutto sommato più comoda se paragonata a quella dei contadini del Nord. Il peso della miseria in cui il popolo è costretto è per lui innegabile: «si è parlato molto dell'influenza della miseria. Le dipinture, che ci ha dato il Villari sulle miserie del nostro popolo del sud, sono tali da farci terrore»¹⁰³ tuttavia, «la miseria non [ha] tutta quella importanza che vi volle attribuire il Villari».¹⁰⁴ Come si potrebbe spiegare, altrimenti, il fatto che condizioni simili – vengono citate le «infelicissime campagne della Lombardia» – non generano ovunque le stesse manifestazioni criminose? Oppure il fatto ancora più eclatante che là dove la mafia sembra avere il suo più potente feudo, il «circondario di Palermo, è certo uno dei meno poveri della Sicilia»?¹⁰⁵

Nella prima edizione dell'opera, le argomentazioni su clima e razza non vengono esplicitate in maniera sistematica¹⁰⁶, ma la determinante razziale e quindi ereditaria

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ M. MONNIER, *La Camorra: notizie storiche raccolte e documentate*, Firenze, Barbera, 1862, pagina non specificata.

¹⁰² C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 190.

¹⁰³ Seguono numerose citazioni tratte da *Le lettere meridionali*, ma come detto sopra, Lombroso cita unicamente l'autore e non i suoi scritti che, d'altronde, non sono ancora stati raccolti in volume.

¹⁰⁴ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), pp. 191-192.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 193.

¹⁰⁶ Lombroso si serve, ad esempio, delle parole riferitegli da Vincenzo Maggiorani, riportandole in nota: «Secondo me, scrivemi Vincenzo Maggiorani, la mafia rappresenta lo stato acuto di una malattia, che più o meno invade tutti i popoli che vivono più vicino all'Oriente o ne derivano; p. es., nella mia mente i fatti che

riveste comunque un'importanza assai grande.¹⁰⁷ «Gli zingari si potrebbero chiamare, in genere, come i Beduini, una razza di malfattori associati. Negli stati Uniti il negro (secondo A. Maury¹⁰⁸), nell'Italia meridionale l'Albanese ed il Greco pare influiscano in un senso analogo, e qualche volta anche l'indigeno.»¹⁰⁹ Mentre qui viene ancora utilizzata una forma dubitativa, nelle edizioni successive Lombroso non ammette dubbi. Nella quinta edizione dell'*Uomo delinquente*, dove brigantaggio, mafia e camorra continuano ad essere presentati come unici esempi di forme di delitto associato, sia nel capitolo ad essi dedicato, sia in quello dedicato alla più generale influenza della razza sul delitto, la determinante razziale-ereditaria appare centrale e fornisce sicura risposta all'interrogativo riportato sopra. Se in condizioni di miseria simili solo nel meridione vediamo insorgere manifestazioni criminose quali brigantaggio, mafia e camorra è perché queste regioni sono state abitate da popolazioni di razze inferiori, che ancora oggi non cessano di far sentire il loro influsso. Se la mafia in Sicilia si concentra nella Conca d'oro (la zona indicata come la più ricca dell'isola) è perché qui

le rapaci tribù berbere e semite ebbero le prime e più tenaci dimore [...] il tipo anatomico, i costumi, la politica e la morale conservano una impronta araba. [...] quando si pensi che ivi come nelle tribù Arabe l'abigeato è il delitto più prediletto, resta facile il persuadersi che il sangue di quel popolo conquistatore e rapace, ospitaliero e crudele, intelligente, ma superstizioso, mobile sempre ed irrequieto e sdegnoso di freno, deve avere la sua parte nel fomentare le subitanee ed implacate sedizioni, e nel perpetuare il malandrinnaggio, che, appunto come nei primi Arabi, vi si confonde non

accadono periodicamente nella Spagna non sono che una forma diversa dello stesso male. Niente di simile troverai nell'Europa Nordica; una linea isotermica segna le linee di questo temperamento.» (Ivi, p. 191). Vincenzo Maggiorani è l'autore di *Il sollevamento della plebe di Palermo e del circondario nel settembre 1866*, Palermo, Stamperia militare, 1866. L'opera non viene citata direttamente da Lombroso, ma vi si trovano affermazioni simili a quella riportata dall'antropologo in nota, frutto quindi, molto probabilmente, di una corrispondenza privata.

¹⁰⁷ Non bisogna dimenticare che lo studio del brigantaggio e delle altre forme di delitto associato vengono svolte all'interno della più ampia cornice sull'atavismo criminale.

¹⁰⁸ L'opera non viene precisata, ma si tratta presumibilmente di *La Terre et l'Homme ou Aperçu historique de géologie, de géographie et d'ethnologie générales*, introduzione a *L'Histoire universelle* di V. DURUY, 1854.

¹⁰⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 196.

rare volte colla politica, ed anche al di fuori di questa, non suscita il ribrezzo né l'avversione che suole in popoli assai meno intelligenti, ma più ricchi di sangue ariano, anche della stessa Sicilia, p. es. di Catania, Messina.¹¹⁰

Per ciò che attiene al brigantaggio, Lombroso afferma che le regioni in cui questo male imperversa sono le zone delle antiche «colonie albanesi»¹¹¹, sostenendo l'ereditarietà della propensione a questa particolare forma di crimine.¹¹² Il concetto scientifico di eredità viene qui a sovrapporsi a quello di tradizione già sfruttato, come principio causale, dalla letteratura sull'argomento. Lombroso, infatti, si serve delle osservazioni di S. Jorioz e di Villari per confermare, tramite il *già-detto*, la teoria dell'influenza razziale: «St. Jorioz scriveva, per esempio, parlando di Sora: “Di ladri formicola questo bel paese; ve ne sono tanti quanti sono gli abitanti” [...] Gli abitanti dei dintorni di Palermo, fra cui formicolano i mafiosi, discendono dagli antichi *bravi* dei baroni (Villari).»¹¹³ Torna il nome di Fra Diavolo, anche se ora non si tratta più di ripescarlo da un lontano passato per illustrare come in talune regioni il brigantaggio fosse una vera e propria tradizione:

fra i moderni briganti meridionali [...] i Papa, i Crocco, i Serravalle avevano avuto il nonno assassino, e Cavalcanti, oltre il nonno, anche il padre. Molti tra i famosi camorristi sono fratelli [...] La banda di Cuccito, quella di Nathan erano tutte composte di parenti, fratelli, cognati. [...] Questo ci mostra assai bene perché in un dato villaggio troviamo più delinquenti che in un altro. Basta che, colà, sia sopravvissuta una sola famiglia, discendente da uomini malvagi, in cui siasi svolta, psicologicamente, l'elezione naturale, per corrompere, in breve, tutto il paese.¹¹⁴

¹¹⁰ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1897), pp. 26-27.

¹¹¹ *Ivi*, p. 31.

¹¹² «Codeste questioni di razze, è facile a capirsi, si risolvono in una questione di eredità.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 197; (ed. 1897), p. 286).

¹¹³ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 196; (ed. 1897), pp. 285-286. Corsivo nel testo.

¹¹⁴ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 197. Ritroviamo le stesse considerazioni nella quinta edizione: in entrambe, questi esempi vengono citati sia nel capitolo dedicato alle forme di delitto associato, sia nel capitolo più generico dedicato all'ereditarietà, ma proprio quest'ultimo nella quinta

L'antropologo criminalista, nel 1897, si dice certo che «è all'influenza di razza che si deve il fatto del predominio di alcune specie di reati in alcune regioni.»¹¹⁵ Egli riassume i dati raccolti da Enrico Ferri¹¹⁶, dai quali emerge come «nettamente dimostrata, nelle sue grandi linee, l'influenza etnica sulla distribuzione dell'omicidio in Europa: vi si vede che i Tedeschi ed i Latini si trovano agli estremi anche nella tendenza all'omicidio in genere, nella prevalenza degli omicidii qualificati, nella frequenza dell'infanticidio [...]»¹¹⁷ Lombroso analizza i dati raccolti nei vari volumi pubblicati dalla Direzione generale della statistica¹¹⁸, dai quali emerge che «gli omicidii semplici (insieme ai ferimenti con morte) e gli omicidi qualificati (insieme alla grassazione con omicidio), denunciati nelle varie provincie» predominano in maniera evidente «fra le popolazioni a razza Semitica (Sicilia, Sardegna, Calabria) e Latina (Lazio, Abruzzi) in confronto a quelle di razze Germaniche, Liguri, Celte (Lombardia, Liguria, Piemonte) e Slave (Veneto).»¹¹⁹

Ma le influenze razziali, puntualizza Lombroso, «non sempre si possono precisare colle cifre alla mano, anche per la ragione che quando ci appoggiamo alle statistiche criminali, troviamo una serie di cause complesse, che ci impediscono di cavare una conclusione

edizione viene notevolmente ampliato. Le osservazioni sull'ereditarietà della propensione al crimine erano state, infatti, approfondite da Lombroso attraverso numerosi altri studi che avevano come oggetto la pazzia, la prostituzione e l'alcolismo. Nella prima edizione, le considerazioni su queste altre forme di devianza, seppur presenti, erano ancora in fase di elaborazione.

¹¹⁵ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1897), p. 26.

¹¹⁶ E. FERRI, *L'omicidio nell'antropologia criminale: omicida nato e omicida pazzo*, Torino, F.lli Bocca, 1895.

¹¹⁷ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1897), p. 28. Nelle pagine successive Lombroso riporta alcune delle conclusioni di Ferri, ad esempio: «È agli elementi africani ed orientali (meno i Greci) che l'Italia deve fondamentalmente la maggior frequenza di omicidi in Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre la minima è dove predominano stirpi nordiche (Lombardia).» e ancora «[...] Ora è difficile non rilevare un rapporto di causalità tra la presenza delle colonie albanesi, come fattore etnico della maggiore criminalità di sangue nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Campobasso.»

¹¹⁸ Per questa edizione viene citato *Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni 1873-1883 : con l'aggiunta dei dati dell'anno 1884 desunti dai prospetti sommari allegati alle relazioni annuali dei procuratori generali*, Direzione generale della statistica, Roma, Tipografia eredi Botta, 1886.

¹¹⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1897), p. 29.

sicura.»¹²⁰ È per questa ragione che «abbiamo voluto vedere che risultati dessero i rapporti tra la criminalità e l'indice cefalico, e il colore dei capelli; persuasi di avere così i documenti più sicuri della influenza della razza.»¹²¹ Lombroso, che da anni consacra i suoi studi all'antropometria e ai legami tra costituzione fisica e psichica dell'individuo e delinquenza, può così affermare che i «doligocefali», tra i quali la media degli omicidi e dei ferimenti è nettamente superiore a quella dei «brachicefali», «si raggruppano tutti nelle provincie meridionali, salvo Lucca, che appunto fa eccezione»¹²² e inferire per induzione che, vista la inferiore percentuale del tipo biondo nell'Italia meridionale e insulare rispetto alla media del Regno e stante il fatto che «in tutta l'Italia meridionale i delitti di sangue sono superiori alla media», esiste una correlazione diretta tra il tipo nero e gli istinti criminali.¹²³

¹²⁰ Ivi, p. 28.

¹²¹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., ed. (1897), p. 36. Nell'ambito del positivismo criminologico è possibile distinguere un positivismo sociologico, al quale fanno capo le indagini sui materiali statistici di Quetelet (*Sur l'homme et sur les développements de ses facultés, ou Essai de physique sociale*, Bachelier, Paris, 1835) e di Guerry (*Essai sur la statistique morale de la France*, Crochard, Paris, 1833) ed uno di stampo bio-antropologico, per il quale la scuola italiana ha senza dubbio rivestito un importante ruolo. Su questo punto si veda il già citato saggio di Melossi, in particolare il secondo capitolo, "Folla metropolitana" e "questione sociale": *Positivismo e Scuola positiva*, pp. 47-42.

¹²² C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1897), p. 37.

¹²³ Ivi, p. 38. Viene indicato come fonte uno studio di Rodolfo Livi, considerato il fondatore dell'antropometria militare, pubblicato sull'*Archivio per l'antropologia e l'etnologia* nel 1894, presumibilmente *Contributo alla geografia antropologica d'Italia; carte della distribuzione dei biondi e dei bruni*.

3 Antropologia criminale e scienza penale

3.1 I nuovi orizzonti del diritto penale

L'aver portato alla luce l'esistenza del criminale-nato e quindi la naturale propensione al crimine obbliga, ovviamente, ad un ripensamento del concetto di imputabilità del reo. Francesco Carrara, scrive Lombroso, «ammette imputabilità assoluta dove è concorso di intelligenza e di volontà nel commettere un'azione criminosa; ma subito soggiunge: 'sempre che questa non sia minorata dall'intervento di cause fisiche, intellettive e morali'. Ora», continua Lombroso, «noi abbiamo veduto che non vi è delitto in cui manchino queste cause.»¹²⁴ La «necessità del delitto»¹²⁵ nulla toglie, però, al diritto di punire. «Fortunatamente», afferma ancora Lombroso, «le cognizioni scientifiche non fanno guerra, ma colleganza e sostegno alla pratica ed all'ordine sociale»¹²⁶: se vi è necessità del delitto, parimenti vi è necessità nella difesa e quindi nella pena.¹²⁷ Solo le scienze positive, osservando e studiando il criminale – e non le teorie filosofiche che informano il legislatore il quale non ammette «alterazioni del libero arbitrio», o la «preoccupazione momentanea» alla quale soccombe il «povero giudice», o ancora i «dettami del cuore» che guidano i verdetti dei giurati – potranno far luce, quindi, sulla vera natura del delitto.

Quella dell'atavismo – l'analogia tra criminale e selvaggio – non può considerarsi di certo un'idea nuova. Oltre ad essere presente nel sentire comune dell'élite borghese, essa è presente, seppur frammentariamente, a livello scientifico o, per dirla con Foucault,

¹²⁴ Ivi, p. 203.

¹²⁵ «Il delitto, insomma, appare, così dalla statistica come dall'esame antropologico, un fenomeno naturale, un fenomeno, direbbero alcuni filosofi, necessario, come la nascita, la morte, i concepimenti.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., (ed. 1876), p. 202).

¹²⁶ Ivi, p. 204.

¹²⁷ Ivi, p. 203. Assai eloquente ci sembra essere la seguente metafora: «Potrà alcuno questionare se le fiere sbranino l'uomo per prava malvagità o per effetto del loro proprio organismo, ma non vi sarà nessuno alcuno, che, nel dubbio, si astenga dall'uccidere la fiera o che si lasci comodamente sbocconcellare da essa.» (Ivi, p. 205).

delle pseudo-scienze.¹²⁸ Il merito di Lombroso risiede piuttosto nell'aver sistematizzato questa teoria e nell'averla accolta nell'ambito di una nuova disciplina, l'antropologia criminale. Fu proprio la teoria del criminale-nato, «sebbene il determinismo implicito nella teoria dell'atavismo si prestasse a spiegare solo casi di criminalità molto rari»¹²⁹, a far raggiungere allo studioso una grande notorietà, che gli permise sia di conquistare una posizione accademica – nel 1876 gli viene assegnata la cattedra di Medicina legale presso la regia Università di Torino¹³⁰ –, sia di dare avvio ad una vera e propria scuola. Dopo il grande successo della seconda edizione di *L'uomo delinquente* (1880), prende avvio la pubblicazione dell'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, che annovera come maggiori collaboratori i giuristi Enrico Ferri – condirettore nel 1881 – e Raffaele Garofalo.

Le divergenze tra i vari collaboratori – ed in particolare tra i due sopracitati e lo stesso fondatore – furono numerose: essi spesso utilizzarono la rivista come mezzo di diffusione di idee in aperto contrasto con quelle di Lombroso, soprattutto per quanto riguarda la rigida definizione del criminale-nato.¹³¹ Come sostiene Villa, le posizioni lombrosiane furono raramente accettate in blocco (salvo che da pochi allievi e assistenti fedeli) e molti furono coloro che espressero perplessità o dubbi di natura generale:

Ma l'opinione comune è quella che quest'opera [*L'uomo delinquente*] sia giunta nel momento storico in cui occorreva che anche il delinquente diventasse una categoria del sapere delle scienze umane, così come lo era diventato il folle. La novità del lombrosismo fu poi quella di non collocare tanto il delinquente come protagonista,

¹²⁸ M. FOUCAULT, *L'archeologia del sapere*, Milano, Rizzoli, 1971 (ed. originale *L'archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969).

¹²⁹ D. PALANO, cit., p. 89.

¹³⁰ La cattedra fu istituita appositamente per Lombroso da Leonardo Bianchi, psichiatra vicino alle teorie dell'antropologo, allora ministro; solo successivamente la cattedra di Medicina legale divenne una cattedra ordinaria.

¹³¹ D. PALANO, cit., p. 92. Per un'illustrazione dell'evoluzione dei rapporti tra l'antropologia di Lombroso e la teoria penale di Ferri e dell'allontanamento progressivo del penalista dagli stretti steccati imposti dal determinismo dell'antropologo, si veda l'importante contributo di M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-75, I, pp. 558-642. Torneremo su questo tema più avanti.

quanto il deviante: di accogliere cioè una serie di varietà, dalla prostituta al terrorista, che costituirono un momento di paura per il mondo borghese.¹³²

Concordiamo con Villa nel ritenere che l'emergenza dell'antropologia criminale risponda dunque all'esigenza di conoscere, categorizzare e governare la devianza. È quindi naturale che i suoi postulati, benché in parte modificati e sfumati da un'attenzione sicuramente maggiore alle determinanti sociali del crimine, abbiano trovato accoglienza e terreno fertile nel campo della teoria penale, in particolare all'interno della cosiddetta scuola positiva di diritto criminale.

Cinque anni dopo la prima edizione dell'*Uomo delinquente*, Enrico Ferri pubblica *I nuovi orizzonti del diritto penale*¹³³, sorta di manifesto programmatico della scuola positiva di diritto criminale.¹³⁴ In esso, alcuni dei principali fondamenti e principi della

¹³² R. VILLA, cit., pp. 160-161. Le forme di «devianza» a cui Lombroso dedicò i suoi studi sono numerosissime; citiamo, a mero titolo di esempio, le prime edizioni di due importanti studi che, opportunamente ampliati, accompagneranno la carriera dello studioso: *Gli anarchici*, Torino, Bocca, 1894 e *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, L. Roux, 1894 scritto insieme a Guglielmo Ferrero

¹³³ E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto penale. Prolesione al corso di diritto e procedura penale detta nell'Università di Bologna il 6 dicembre 1880*, Bologna, Zanichelli, 1881. L'opera conoscerà cinque riedizioni, che scandiranno, come osserva Sbriccoli in *Diritto penale sociale*, «la continua evoluzione scientifica e culturale di Enrico Ferri» (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 571): la seconda edizione, completamente rifatta, viene pubblicata nel 1884 (Bologna, Zanichelli); nel 1892, oltre ad un'importante rivisitazione dei contenuti, l'opera cambia titolo divenendo *Sociologia criminale* (Torino, Bocca); *Sociologia criminale* verrà modificata ancora e rieditata nel 1900 (Torino, Bocca) e nel 1929 (riveduta e annotata da A. SANTORO, 2 voll. Torino, Utet). Antecedente a *I nuovi orizzonti*, il breve studio *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, (Firenze, Barbera, 1878), «che vide esordire [Ferri, N.d.R.] sul terreno del positivismo penale» (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 571).

¹³⁴ Si suole prendere come momento di fondazione della scuola positiva di diritto criminale la prolesione tenuta da Ferri all'università di Siena nel 1882, pubblicata poi con il titolo *La scuola positiva di diritto criminale. Prelezione al corso di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena pronunciata il 18 novembre 1882*, Siena, Enrico Torrini libraio editore, 1883. A partire dal 1891 prende avvio, poi, la rivista *La scuola positiva*, diretta da Ferri: fu lo stesso Ferri a denominare così la nuova corrente penalistica. Come ha portato alla luce Sbriccoli, la rigida divisione che la storiografia ha imposto adottando il criterio metodologico delle scuole ed insistendo fuori misura sulla battaglia che i positivisti condussero durante il periodo di studi e gestazione del nuovo codice penale, non rispecchia la realtà del dibattito dottrinale dell'epoca. «Il mozzo del bastimento penale» come lo stesso Ferri si nomina nella prima edizione di *Nuovi*

scienza penale, che peraltro erano interessati in quegli stessi anni dal processo legislativo di creazione del primo codice penale unitario, vengono messi in discussione e ribaltati. Vengono infatti capovolti i presupposti della responsabilità penale, negando di fatto il libero arbitrio, e grandemente diminuita la prospettiva retributiva a vantaggio della prevenzione: «la pericolosità irrompeva sulla scena, installandosi nel livello garantito e giurisdizionalizzato del sistema punitivo, senza peraltro abbandonare quello più basso, fatto di arbitrio e di polizie dal quale proveniva.»¹³⁵ Il criterio della pena e la sua funzione vengono ripensati: «il diritto penale» diviene lo «strumento di difesa della società, mezzo per combattere delitto e delinquenti, lungo una linea di prevenzione speciale fatta di misure di sicurezza, trattamenti terapeutici, sanzioni eliminative.»¹³⁶ Il delitto viene considerato un fenomeno naturale, umano e sociale, obbligando quindi la scienza penale a trasformarsi in una vera e propria scienza della società cessando di essere, quindi, la scienza delle leggi e del diritto.¹³⁷ Il reo viene posto in primo piano, in quel centro del sistema prima occupato dal reato e dalla pena. La centralità del reo – «del

Orizzonti penali «dichiara l'esistenza degli schieramenti, ed indica il suo come quello che si vale della scienza e sta col progresso; poi fonda di fatto la formazione avversa – che non sapeva di esistere, né intendeva costituirsi – gli impone il nome di 'scuola classica' e ne regola i confini culturali e storici.» (M. SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 499). L'etichetta «Scuola classica», utilizzata quindi per marcare il portato innovatore della nuova corrente, compare per la prima volta nella prolusione senese dell'1882. Come mette in luce Sbriccoli, non era possibile, se non mettendo insieme penalisti con traiettorie e pensieri differenti, dichiarare l'esistenza di una scuola classica (che Ferri identifica in Carrara); ma la battaglia tra le due scuole – impersonate dallo stesso Ferri e da Luigi Lucchini –, sul terreno peraltro già ingombro del dibattito intorno alla creazione del nuovo codice penale, ci fu e fu asprissima, tanto da mettere in ombra sia i reali motivi di contrasto tra Ferri e quelli che lui volle indicare come i classici, sia le linee di continuità tra la scuola positiva di diritto criminale e la tradizione penalistica italiana, prima fra tutte il suo posizionarsi all'interno della «penalistica civile italiana» (così Sbriccoli la definisce). Si veda a questo proposito, M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita*, in A. SCHIAVONE (a cura di) *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232, in particolare le pp. 160-194.

¹³⁵ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 501.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ La progressiva evoluzione della scienza criminale (positiva) è paradigmaticamente messa in luce dal cambiamento del titolo dell'opera maggiore di Ferri, che da *Nuovi orizzonti penali*, appunto, diverrà *Sociologia criminale*, disciplina di cui il penalista è considerato il fondatore. Il titolo fa eco, però, anche ad un'altra evoluzione, alla quale accenneremo più oltre, cioè al progressivo avvicinamento di Ferri alla corrente culturale del socialismo giuridico.

delinquente, come ormai si diceva», sottolinea Sbriccoli – è il punto di contatto privilegiato tra la nuova scienza positiva penale e le scienze mediche, antropologiche e sociologiche. Quel sodalizio tra scienze positive e scienze criminali che, come abbiamo visto, era stato caldamente suggerito dallo stesso Lombroso, risulta a questo punto decisivo nell'impostazione di una politica penale adeguata, proprio perché essa, per essere tale, deve basarsi, secondo Ferri, sulla maggiore o minore pericolosità sociale del reo e quindi su uno studio attento dello stesso.¹³⁸

L'antropologia criminale si innesta sulla nuova scienza penale proprio in virtù del sapere accumulato nell'osservazione dell'uomo delinquente: in una lezione tenuta presso l'Università di Napoli, Ferri presenta Lombroso come colui che «prepara soprattutto i materiali primi antropologici, base necessaria di ogni costruzione giuridica o sociologica».¹³⁹ Illustrando il programma della Scuola positiva presso l'Università di Siena, Ferri chiarisce quali dovessero essere i fattori che la nuova scienza penale criminale deve studiare: essendo il reato «un fenomeno naturale, un'azione concreta», concetto questo «ammesso già nelle opere di statistica e di antropologia criminale» e «considerando che le azioni dell'uomo, oneste o disoneste, sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico, dell'atmosfera fisica e sociale, in cui egli è nato e vive» egli distingue «tre categorie, dei fattori antropologici, dei fattori fisici e dei fattori sociali del reato.»¹⁴⁰ I fattori antropologici vengono a loro volta divisi in tre classi:

Alla prima, della costituzione organica del delinquente, appartengono tutte le anomalie del cranio e del cervello, tutti i caratteri somatici in genere, tutte le specialità della fisionomia, del tatuaggio, della sensibilità fisica, che furono poste in luce dai numerosi

¹³⁸ In un articolo dal titolo *Il diritto di punire con funzione sociale*, apparso su *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale* nel 1882 (vol. III, pp. 51-85), Ferri scrive: «Mentre i criminalisti hanno finora considerato il delitto come un ente astratto, staccandolo dalle sue intime relazioni con l'individuo e coll'ambiente, e ragionando su diversi reati senza curarsi degli uomini che li commettono [...] la nuova scuola criminale ha posto invece per principio fondamentale la distinzione fra le varie categorie di delinquenti e di delitti.» (cit. in R. VILLA, cit., p. 216).

¹³⁹ E. FERRI, *La scuola criminale positiva. Conferenza del prof. Enrico Ferri nell'Università di Napoli, Napoli*, Dekten, 1885, p. 27.

¹⁴⁰ E. FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale*, cit., p. 37.

lavori di antropologia criminale, che, dopo il riassunto fattone e l'impulso dato ad essi dal Lombroso nella sua opera *L'uomo delinquente*, sono andati facendosi sempre più numerosi e seri.¹⁴¹

La seconda classe dei fattori antropologici viene individuata nella «costituzione psichica del delinquente» alla quale appartengono «tutte le anormalità dell'intelligenza e dei sentimenti»; nella terza sono compresi i «caratteri personali del delinquente, oltre le condizioni biologiche di esso, come la razza, l'età ed il sesso, spettano appunto le condizioni sociali, quali lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, l'istruzione.»¹⁴²

Ferri riconduce i «fattori fisici del reato» all'ambiente fisico nel quale il delinquente vive: clima, natura, suolo, stagioni, etc.; ed i «fattori sociali», all'ambiente sociale:

la varia densità della popolazione, lo stato dell'opinione pubblica, dei costumi e della religione, la produzione industriale, l'alcolismo e tutte le speciali istituzioni dell'ordinamento economico, politico, amministrativo, che possono divenire, in diversa misura, incentivi a commettere reati, per chi già vi si trovi predisposto dalle altre cagioni, sopra ricordate.¹⁴³

Si evince chiaramente da questa ultima affermazione che i fattori sociali sono considerati, come già abbiamo osservato nelle teorie lombrosiane, cause secondarie che possono spingere al delitto l'uomo già predisposto al crimine. I cosiddetti fattori sociali acquisteranno un'importanza sempre maggiore nelle teorie di Ferri, la cui parabola personale lo porterà a distaccarsi sempre più dai fattori medico-biologici, centrali nella teoria lombrosiana.¹⁴⁴ Come avremo modo di vedere più oltre, però, benché Ferri e

¹⁴¹ Ivi, pp. 37-38.

¹⁴² Ivi, p. 38.

¹⁴³ Ivi, p. 39.

¹⁴⁴ Se in un primo tempo, come rileva Villa, la vicinanza tra i due studiosi appare grande – «il giovane e

numerosi suoi allievi¹⁴⁵ diano in seguito vita ad una corrente socialista all'interno della scuola positiva ed entrino a pieno titolo in quella corrente culturale più ampia denominata socialismo giuridico di cui Ferri diventerà uno dei massimi esponenti¹⁴⁶, le analisi del fondatore della scuola positiva di diritto criminale rimarranno saldamente ancorate alle teorie lombrosiane e all'antropologia positivista quando il suo sguardo si sposterà sul Sud Italia.¹⁴⁷

3.2 Pericolosità del delinquente e difesa sociale

Prima di passare all'emergere di quello che si è soliti chiamare il romanzo antropologico sul meridione, sarà utile soffermarci ancora sulle innovazioni propugate dalla Scuola positiva di diritto criminale, innovazioni che avremo modo di ritrovare, qualche anno dopo, oltremare.

Dallo studio dei diversi fattori naturali del reato deriva uno dei principi fondamentali della scuola positiva di diritto criminale, l'individuazione, cioè, delle diverse varietà dell'uomo delinquente,

che hanno speciali ed incontestabili caratteri organici e soprattutto psicologici e che

ambizioso Ferri aveva bisogno di appoggiarsi in una prima fase ad una figura più conosciuta in ambito scientifico, ma non giuridico, e Lombroso aveva bisogno di una teorizzazione sul piano penale» (R. VILLA, cit., p. 217) – le divergenze tra i due emersero ben presto. La tipizzazione dei criminali proposta da Lombroso apparve al giurista troppo limitata: «Provengono proprio da Ferri le critiche che sospinsero [Lombroso, N.d.R.] ad un allargamento dell'ipotesi relativa alla criminogenesi, a trovare quindi altri elementi immediati per suffragare l'atavismo.» (R. VILLA, cit., pp. 217 e 186-187).

¹⁴⁵ Tra essi, Luigi Majno, Agostino Berenini, Alberto Borciani o Camillo Cavagnari (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 576).

¹⁴⁶ Sulla corrente culturale del socialismo giuridico e sul peso che la corrente socialista della scuola positiva ebbe al suo interno si veda M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit.

¹⁴⁷ Come segnalato dallo stesso Sbriccoli, ma anche da Melossi, Villa e Campesi nei saggi da noi citati, Ferri non ricuserà mai apertamente le teorie lombrosiane e continuerà in varie occasioni a lodare il lavoro dell'antropologo: in una conferenza tenuta al *Circolo Giuridico* di Roma il 28 gennaio del 1912, «Noi, ritornando al diritto romano adattato alla vita moderna con quel patrimonio di cognizioni che il genio di Cesare Lombroso ha gettato come fascio di luce nell'umanità nuova, integrando e completando quel diritto, ma riprendendolo nei nuovi criteri fondamentali, riporteremo la giustizia penale alla realtà della vita.» (E. FERRI, *La giustizia nel secolo XX. Conferenza al circolo giuridico di Roma (28 giugno 1912)*, in *Difese penali*, vol. III, Utet, Torino, 1925, pp. 314-364 (p. 327).

sottostanno diversamente all'azione dei vari fattori del reato; hanno quindi del delitto in sé e delle pene minacciate dai codici, idee e sentimenti, non solo diversi da quelli degli uomini onesti, ma diversi anche nelle diverse classi di malfattori.¹⁴⁸

Vengono quindi individuate quattro categorie: i delinquenti pazzi, «quegli individui che commettono eccessi criminosi sotto l'influenza di una qualche forma di alienazione mentale»; i delinquenti nati,

che hanno una speciale anormalità innata, manifestantesi appunto col delitto, per un'assenza più o meno completa del senso morale e dei sentimenti di pietà verso il proprio simile [...] che presentano le maggiori anomalie organiche e psichiche, su cui grava una triste eredità di generazioni [...] e che, come dice il Lombroso, rappresentano nell'umanità civile i selvaggi, di cui riproducono appunto molti caratteri organici e psichici [...] eterni recidivi, affatto incorreggibili;

i delinquenti per abitudine acquisita, «in parte il prodotto di quei sistemi carcerari [...] i quali ammettono l'oziosa comunione di vita fra i detenuti, ne rendono inevitabile la corruzione fisica e morale»¹⁴⁹; e i delinquenti d'occasione «che hanno tutte le apparenze dell'uomo normale e realmente se ne discostano poco», caratterizzati da «una eccezionale imprevidenza delle conseguenze dei propri atti ed in una minore forza di resistenza alle occasioni di mal fare.»¹⁵⁰

L'imputabilità del reo è assicurata, così come affermava Lombroso, dalla suprema necessità di conservazione alla quale, in analogia con gli organismi viventi, obbedisce la società: essa viene individuata come la ragione unica e positiva del diritto di punire. «Abbia o no senso morale, abbia o no libertà morale nel compiere il delitto: chi lo

¹⁴⁸ E. FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale*, cit., pp. 39-40.

¹⁴⁹ Ivi, p. 42.

¹⁵⁰ Ivi, p. 43.

compire è individuo pericoloso, antisociale e la società reagisce contro di lui, per un bisogno innegabile della propria difesa o conservazione.»¹⁵¹

Il principio dell'imputabilità morale, principio su cui si reggeva la teoria punitiva, è per Ferri, un «principio inammissibile, perché finirebbe per annullare quasi ogni repressione dei delitti» lasciando indifesa la società.¹⁵² Nella prolusione senese Ferri propone l'esempio di un assassino che venisse assolto perché si ritenesse aver agito «spinto da pazzia o dalla cosiddetta forza irresistibile»: egli si ritroverebbe libero senza che la sua pericolosità sociale fosse stata in alcun modo diminuita. E se anche le autorità di pubblica sicurezza lo facessero rinchiudere in manicomio, questa non potrebbe dirsi una misura sufficiente perché sarebbe conseguente a una sentenza non di reclusione ma di assoluzione, e soprattutto si tratterebbe di un provvedimento extra-giuridico, «perché rimette la difesa della società da questi essere disgraziati, ma pericolosi, ad un esercizio di facoltà amministrative arbitrarie, anziché ad una vera e propria funzione giuridica e giudiziaria di difesa sociale.»¹⁵³

Anche se il manicomio criminale divenisse realtà, come sembra probabile vista l'attenzione sempre crescente da parte dei giuristi – prosegue Ferri – questa istituzione andrebbe «contro i fondamentali criteri [della scienza criminale classica], perché, in sostanza, obbliga alla reclusione (con sola differenza di nome fra carcere e manicomio) un individuo dichiarato moralmente irresponsabile.»¹⁵⁴

La scuola positiva propugna quindi la sostituzione del criterio dell'imputabilità morale, criterio che apparterebbe «all'ordine etico e religioso, estraneo quindi all'ordine giuridico», con il «principio della responsabilità sociale, per cui si stabilisce la regola

¹⁵¹ E. FERRI, *La scuola criminale positiva. Conferenza del prof. Enrico Ferri nell'università di Napoli*, cit., p. 53.

¹⁵² E. FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale*, cit., p. 47.

¹⁵³ Ivi, pp. 47-48.

¹⁵⁴ Ivi, p. 48.

positiva, che ogni uomo è sempre responsabile di fronte alla società di qualunque azione da lui compiuta.»¹⁵⁵

Ferri sostiene la necessità di unire in un sistema solo tutti i diversi mezzi di difesa di cui la società dispone, unendo i civili ai penali, i mezzi preventivi ai repressivi. Stabilisce quindi quattro ordini di provvedimenti difensivi: i mezzi preventivi o di igiene sociale, cioè quei provvedimenti atti a rimuovere quelle cause di delitti che *possono* essere rimosse e che prendono il nome di sostitutivi penali¹⁵⁶; i mezzi riparatori, o di risarcimento civile che seppur esistenti «restano per lo più lettera morta»¹⁵⁷; i mezzi repressivi, «che sarebbero alcuni dei mezzi repressivi ora usati [...] efficaci per le categorie dei delinquenti d'occasione e per abitudine acquisita»¹⁵⁸; ed infine i mezzi eliminativi, «che rendono affatto possibile la recidiva, escludendo per sempre dal consorzio civile i delinquenti più pericolosi»: i manicomi criminali per i pazzi delinquenti, gli stabilimenti speciali per i delinquenti nati, «a cui forse si potrebbe aggiungere anche la deportazione semplice e perpetua per gli individui meno pericolosi.»¹⁵⁹

L'uso vario di questi mezzi di difesa «sarà determinato dal criterio positivo, stabilito dal Garofalo, della temibilità del delinquente come misura della maggiore o minore severità e lunghezza dei mezzi difensivi. Temibilità, determinabile dai caratteri positivi tanto

¹⁵⁵ Ivi, p. 49.

¹⁵⁶ Ivi, p. 51. La parabola che porterà Ferri ad avvicinarsi al socialismo giuridico ha le sue basi proprio nella teoria dei sostitutivi penali, «cioè quelle riforme e quegli interventi sociali che dovrebbero essere in grado di prevenire l'insorgere della criminalità e quindi la necessità di ricorrere alla sanzione penale.» (D. MELOSSI, cit., p. 70): questa teoria, solo abbozzata nei primi anni, acquisterà negli anni successivi solidità teorica in ambito tecnico-giuridico, ma soprattutto una sistemazione più consona grazie alla maturazione di una lettura politico-sociale dello strumento penale da parte del suo ideatore. Si noti che questa teoria era già stata impostata nel 1880 con lo scritto *Dei sostitutivi penali* in *Archivio di psichiatria* e che lo stesso Filippo Turati, negli anni in cui prende avvio appunto la corrente culturale del socialismo giuridico, ne aveva riconosciuto il valore. Ci riferiamo qui proprio alla polemica sui fattori criminogeni tra lo stesso Ferri, Turati e Napoleone Colajanni svoltasi tra il 1883 e il 1884 e che Sbriccoli definisce gli «incunaboli del socialismo giuridico» (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit.).

¹⁵⁷ E. FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale*, cit., p. 51.

¹⁵⁸ Ivi, pp. 51-52.

¹⁵⁹ Ivi, p. 52.

dell'atto in sé, compiuto dal delinquente, quanto dalla categoria antropologica, cui i singoli giudicabili si troveranno appartenere.¹⁶⁰

Il concetto di pericolosità del reo, come abbiamo già avuto modo di illustrare, non è una novità. Proprio il «complesso sistema di normative di polizia che caratterizzò immediatamente il sistema penale dell'Italia unita» – come sottolinea Campesi – evidenzia come «l'impostazione preventiva e la categoria della pericolosità appart[essero] già ad un senso comune abbastanza diffuso.»¹⁶¹ L'immoralità delle classi basse e la carenza in esse di valori etico sociali erano allora il parametro *oggettivo* stabilito dalla classe dominante sulla base dei propri valori e da essa utilizzato per determinare la pericolosità dell'individuo.¹⁶² Che si tratti di una costruzione ideologica finalizzata a mascherare le differenze di classe appare ovvio, ma sublimata dalla finalità emendativa-rieducativa¹⁶³, essa parve poter riacquistare credibilità politica e mantenere un soddisfacente grado di funzionalità.¹⁶⁴ Tuttavia, le contraddizioni tra un sistema rigidamente retributivo di stampo liberale, basato sull'utopica concezione illuministico-

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ G. CAMPESI, cit.

¹⁶² Illuminanti su questo punto appaiono oggi le relazioni inaugurali degli anni giudiziari compilate dai pubblici ministeri, di cui mancano raccolte sistematiche, ma che furono all'epoca commentate da Luigi Lucchini sulle pagine della sua *Rivista penale*. Proprio Lucchini, riassumendo le differenti voci dei Pubblici Ministeri, riporta quali fossero le cause maggiori, o percepite da essi come tali, della criminalità: «Generalmente si lamenta il difetto di coltura, di moralità, di prosperità, di operosità, di disciplina.», in *Rivista penale*, IX, 1878-79, p. 390, cit. in M. DA PASSANO, *Linee di politica criminale nei discorsi inaugurali dei rappresentanti del pubblico ministero, 1879-1888*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXI, n. 1, giugno 1991, pp. 93-129 (p. 117).

¹⁶³ «Questo nuovo *principio dell'emenda* trovò espressione legislativa nel R.d. 17 febbraio 1881 che introdusse l'istituto della liberazione condizionale per chi, condannato al domicilio coatto, avesse mostrato di essersi ravveduto» (M. PAVARINI, *Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575*, in *Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero*, CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), Milano, 1975, pp. 283-316 (p. 293).

¹⁶⁴ «A questo nuovo clima politico-culturale si ispirò la legge di p.s. [Pubblica Sicurezza, N.d.R.] del 1889, che tentò il compromesso, inevitabilmente fallimentare, fra istanze di difesa sociale e tutela delle libertà personali. Se mai qualcuno si fosse poi illuso sulla finalità emendativa-rieducativa dell'attività di prevenzione», commenta Pavarini, «l'incalzare degli avvenimenti politici l'avrebbe immediatamente disilluso.» (*Ibidem*).

borghese di una società di uomini eguali, e la finalità preventiva che, come sottolinea Pavarini, «a nessun altro criterio poteva ispirarsi se non a quello della brutale difesa di classe», erano evidenti e le critiche, provenienti dagli stessi giuristi, soprattutto dopo l'avvento della Sinistra al potere (1876), non mancarono.¹⁶⁵ Le diseguaglianze connaturate al sistema capitalistico e l'irrompere del proletariato, rendevano evidente sia la rigida e gerarchica divisione classista della società sia, quindi, la debolezza della costruzione ideologica del concetto di pericolosità.¹⁶⁶ La vera innovazione apportata

¹⁶⁵ *Ibidem*. Riportiamo qui un intervento di Turati che ci sembra essere particolarmente paradigmatico e nel quale egli addita come complice della dura repressione i postulati della nuova scuola penale positiva: «Sfiduciati dell'*emenda*, che è smentita dalla crescente recidiva, inscettichiti riguardo ai vantati prodigi dell'*istruzione*, questi penalisti e magistrati e sociologi, che chiameremo *terroristi*, e che hanno il triste vanto di cadere d'accordo colla parte più egoista e più vile della borghesia, invocano una sosta nelle riforme penali liberali e pensano, come un birro celebre, che *la mannaia / quando la vuole il tempo / rimette a nuovo un popolo / e il resto è un perditempo*. Intenerendosi più sul fato delle vittime che su quello del colpevole, invasi da una cieca fede nell'intimidazione e da un santissimo zelo di sociale apostolato, plaudono costoro alla mano di ferro degli impiccatori, domandano meno scuole e più sferza, invocano la reclusione perpetua dei recidivi, tuonano contro il diritto di grazia, contro l'istituto della giuria e via dicendo: e interpretando a loro modo una legge darwiniana dell'esistenza, caldeggiano la selezione violenta dei colpevoli coi mezzi della barbarie.» (F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Bologna, La controcorrente, 1913, pp. 16-17, prima ed. Milano, Unione autori-editori, 1883), cit. in M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 570. Le critiche non giunsero però solo dai cosiddetti giuristi socialisti, ma anche da giuristi che erano lontani dalle loro posizioni politiche, come ad esempio Luigi Lucchini che, fin dai primi anni Ottanta, si dimostrò apertamente ostile ai provvedimenti di polizia diretti verso gli avversari politici. Oltre a M. SBRICCOLI *Il diritto penale sociale*, si veda a questo proposito IDEM, *La penalistica civile*, cit.

¹⁶⁶ Con le legge Crispi del 19 luglio 1894, le misure preventive furono indirizzate verso i nemici politici. «Sull'onda del crescente allarme per gli attentati anarchici in Europa, che culminavano nell'assassinio del presidente francese Sadi Carnot ad opera di Sante Caserio, il 19 luglio 1894 il Parlamento approvava dunque tre leggi in tema di associazione, che, pur senza nominare i gruppi politici incriminati, erano intese alla repressione contro le mene degli anarchici e sarebbero servite a sciogliere anche le associazioni socialiste. In un'involuzione illiberale rispetto al Testo unico di pubblica sicurezza del 1889 – di cui era stato protagonista lo stesso Crispi, allora contrastato in Parlamento da Ferri – la n. 314 si riferiva a reati commessi con materie esplodenti, la n. 315 all'istigazione a delinquere e all'apologia di reati commessi a mezzo stampa, la n. 316 dettava provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza», F. COLAO, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico. Il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, pp. 697-742 (p. 722). Per ciò che attiene ai provvedimenti di pubblica sicurezza, come riporta Pavarini, «questa legge imponeva [...] il domicilio coatto a chiunque fosse stato processato per delitto contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica per uso di materie esplodenti, oltre a tutti i membri facenti parte di associazioni contro gli ordinamenti sociali» (M. PAVARINI, cit., p. 294).

dalla Scuola positiva di diritto penale fu proprio l'introduzione di un nuovo sostanzialismo, basato su una presunta diversità biologica del delinquente. Il passaggio dal moralmente pericoloso al biologicamente pericoloso, come sostiene Pavarini, risponde all'esigenza di presentare come naturali e necessarie la diversità e la disuguaglianza connaturate al sistema capitalistico. È il tema dell'evoluzionismo, centrale, seppur con sfumature diverse, sia nella sociologia criminale di Ferri sia nell'antropologia criminale di Lombroso, ad essere utilizzato per occultare finalità politiche sotto il velo della neutralità scientifica. Ma «a nessuno sfugge ormai il significato ideologico di un modello evoluzionistico applicato al campo delle scienze sociali quando questo pone aprioristicamente – quale punto terminale dello sviluppo sociale – l'essere borghese.»¹⁶⁷

Patologia sociale o patologia individuale, classi o individui criminali, il discorso sul problema del diritto è così definitivamente espropriato alla filosofia e alla teoria giuridica. Le varie antropologie, psicologie o sociologie criminali sorte dall'entusiasmo positivista da questo momento in poi permeeranno dei loro postulati la pratica penale.¹⁶⁸

3.3 Condanne retoriche e assoluzioni nelle aule dei tribunali

Un'utile conferma della funzionalità delle teorie della Scuola positiva può essere offerta, a nostro avviso, dai luoghi della sua assenza. Abbiamo già accennato al progressivo allontanamento di Ferri dal rigido determinismo lombrosiano e al suo parallelo avvicinamento alla corrente culturale del socialismo giuridico. Definito da Mario Sbriccoli una «presenza culturale, [cioè] una tendenza politico-ideologica che attraversa scuole diverse e momenti diversi della riflessione giuridica»¹⁶⁹, il socialismo

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ G. CAMPESI, cit. Sull'influenza della Scuola di diritto positivo nella teoria penale successiva si veda G. NEPPI MODONA, *Diritto penale e positivismo*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, cit., pp. 47-61.

¹⁶⁹ M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 559.

giuridico, fortemente influenzato dalla corrente positiva, presenta come cifra particolare l'impegno politico dei suoi rappresentanti. Un impegno che Sbriccoli distingue in indiretto, con la produzione scientifica, intermedio, mediante l'importante funzione di avvocati che molti penalisti¹⁷⁰ svolsero a difesa dei socialisti e diretto, tramite l'opera di divulgazione culturale e politica rivolta anche e soprattutto alla base del movimento socialista. Sbriccoli individua nel secondo di questi livelli, l'attività svolta nelle aule dei tribunali in difesa dei «dirigenti del partito o dei lavoratori colpiti dalla repressione delle lotte politiche che li avevano visti come protagonisti [...], l'opera più significativa di questi giuristi militanti.»¹⁷¹

L'episodio processuale più rilevante fu quello che si svolse nel 1886 a carico di alcuni protagonisti del movimento bracciantile delle campagne mantovane, coinvolti nel più vasto movimento della *boje*, «un movimento che rivendicava migliori condizioni di lavoro per le masse bracciantili e contadine della pianura lombardo-veneta»¹⁷², accusati

¹⁷⁰ La maggior parte dei giuristi socialisti sono penalisti e, secondo l'analisi condotta da Sbriccoli, essi possono essere visti come i continuatori di una tradizione italiana, e non solo, di lunga data. Ci riferiamo qui al ruolo svolto dal diritto penale, scienza che «si era storicamente presentata come la scienza delle libertà, delle riforme e dei diritti civili». Si pensi a intellettuali quali Filangeri, Beccaria, Romagnosi e successivamente Carmignani, Rossi, Carrara, giuristi e uomini politici; oppure agli intellettuali che, come Pagano, Cattaneo, Rosmini o Mamiani, si interessarono alle problematiche sollevate dalla sfera penale della giustizia senza essere giuristi di professione. Per approfondimenti rimandiamo a M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., in particolare le pp. 563-565.

¹⁷¹ «Si tratta, come ben si comprende, di un momento specifico ed a suo modo 'tecnico' della loro attività, che però ha un riflesso enorme sul piano politico e che viene ad occupare una posizione preminente per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo per l'importanza che il movimento operaio e contadino italiano assegna nella fase della sua prima crescita (grosso modo negli anni tra l'85 e il '900) alle occasioni processuali, viste non solo come momenti utili per ottenere certi risultati, a coronamento delle lotte, ma anche come tribune di particolare efficacia per propagandare i termini dello scontro in atto, le ragioni dei lavoratori e, spesso, la vittoria conseguita. In secondo luogo perché i grandi processi politici vengono giustamente sentiti come una sorta di 'rappresentazione' particolarmente fedele e quindi singolarmente efficace del più grande scontro tra lo Stato borghese [...] ed i lavoratori in marcia.» (Ivi, p. 587).

¹⁷² D. MELOSSI, cit., p. 64. «Nel giugno 1884 in provincia di Rovigo estesi scioperi coinvolgono migliaia di lavoratori. Al grido di "La boje! De boto la va fora!" (bolle e subito esce fuori!) i mietitori di Polesella si astengono dal lavoro per trenta giorni. I militari intervengono in sostituzione degli scioperanti, mentre i carabinieri sono inviati a placare la protesta. L'agitazione si estende nel mantovano, dove i braccianti sono raccolti nella Società di Mutuo Soccorso guidata da Eugenio Sartori e nell'Associazione dei Lavoratori mantovani guidata da Francesco Siliprandi. Il 26 e 27 marzo 1885 scatta il piano per decapitare il movimento, con l'arresto in provincia di Mantova di 168 "eccitatori". [...] Contro i capi della rivolta

di incitamento alla guerra civile in seguito agli scioperi agrari del 1884-85. Il collegio di difesa era composto da Giuseppe Ceneri, professore di Diritto all'Università di Bologna, dall'onorevole Ettore Sacchi di Cremona e dal giovane avvocato mantovano Enrico Ferri, il quale si premurerà poi di rendere pubblica la vittoriosa arringa difensiva.¹⁷³ Il processo della *boje* oltre ad essere uno dei più importanti di quegli anni – per gli echi notevoli che ebbe in Parlamento e nel paese grazie all'abbondante copertura mediatica¹⁷⁴ e per il ruolo che giocò nei rapporti tra governo e magistratura¹⁷⁵ – fu una delle prime difese di Ferri. Questo processo gli diede una «notorietà nazionale. [...] oltre all'apprezzamento degli ambienti democratici, si guadagnò la fama di "socialista", grazie alla quale venne candidato al Parlamento dalla Società democratica radicale mantovana con il sostegno di un ampio schieramento politico.»¹⁷⁶

Lo stesso Ferri, rievocando quell'esperienza qualche anno più tardi, dirà di «essere stato marxista senza saperlo»¹⁷⁷; nel 1886 la sua produzione scientifica è, come abbiamo potuto vedere sopra, ancora legata all'antropologia criminale lombrosiana.¹⁷⁸ I motivi che lo spingono, nel 1899, a rintracciare i prodomi della svolta socialista già nell'anno

contadina, estesa anche in altre zone della Lombardia e dell'Emilia, si svolgeranno vari processi. Il più importante sarà quello di Venezia, dal 16 febbraio al 27 marzo 1886, contro 22 agitatori mantovani. [...] Il verdetto di assoluzione “completa per tutti” sarà vissuto come una grande vittoria delle associazioni bracciantili.» (<http://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1885/3160>). Virgolettati nel testo.

¹⁷³ E. FERRI, *I contadini mantovani all'Assise di Venezia*, in *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Bocca, Torino, 1899, pp. 1-62.

¹⁷⁴ Andrea Costa, ad esempio, seguirà tutto il processo come inviato speciale de *Il Messaggero* di Roma.

¹⁷⁵ Si veda a questo proposito G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922*, Bari, Laterza, 1969, pp. 37-38.

¹⁷⁶ Nel settembre del 1893 Ferri aderirà al Partito Socialista Italiano.

¹⁷⁷ «[...] nella difesa dei *contadini mantovani*, io stesso, rileggendola ora, mi sono accorto come fin da allora (nel 1886) io fossi marxista senza saperlo. Quella difesa è infatti tutta orientata sul determinismo economico o materialismo storico, per cui si dimostra come i fatti storici (individuali e sociali) siano il prodotto diretto o indiretto delle sottostanti e determinanti condizioni economiche dell'individuo e della collettività» (E. FERRI, *Prefazione a Difese penali e studi di giurisprudenza*, cit., p. XIII, cit. in M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 589). Corsivi nel testo.

¹⁷⁸ I due momenti che segnano in modo più deciso l'allontanamento del giurista da Lombroso sono il secondo congresso di Antropologia criminale svoltosi a Parigi nel 1889, nel quale Ferri prende pubblicamente le distanze da alcuni paradigmi lombrosiani e la fondazione della rivista *La scuola positiva* l'anno successivo. Sui congressi di antropologia criminale torneremo nella terza parte di questo lavoro.

1886 sono probabilmente di carattere personale, un tentativo malcelato di cancellare parte del suo percorso mettendo in evidenza come fosse stata presente da sempre una particolare attenzione alle determinanti storico-economiche del binomio criminalità/povertà.¹⁷⁹ È indubbio, però, che nella difesa dei braccianti mantovani quelle determinanti occupino un posto di tutto rilievo. Così proclama Ferri nella sua arringa:

Accumulandosi via via i dolori della miseria si giunge poi ad un punto in cui la coscienza di chi soffre protesta e reclama il diritto di vivere; [...] Perché, infine, questo popolo, a cui si danno tante parole e della cui secolare pazienza si abusa, da una parte si accontenta pure di poco, quando alle ampie promesse almeno qualche parziale miglioramento effettivo consegua... e d'altra parte quando si vegga troppo a lungo frustrato nelle sue aspettative o, per ragioni di crisi generale si veda ricacciato nelle miserie più profonde, da cui siasi per poco sollevato, allora non può adattarsi alla rassegnazione supina ed oppone la coscienza della propria dignità, con moti che potranno anche essere minacciosi, ma che sono umanamente inevitabili e dei quali, ripeto, il rimedio è ben lontano dalla Corte d'Assise.¹⁸⁰

I braccianti, dunque, insorgono a causa delle condizioni economiche nelle quali sono costretti a sopravvivere: essi sono, si noti, dotati di coscienza e le loro rimostranze, benché possano prendere una forma «minacciosa», sono «umanamente inevitabili». Ferri si attarda lungamente nella descrizione delle condizioni di vita dei braccianti e riporta in maniera particolareggiata le loro rivendicazioni. Ma c'è di più: egli stesso sembra essere cosciente dell'impossibilità – una volta poste in primo piano le condizioni economiche e sociali – di utilizzare le determinanti biologiche che informavano invece le analisi fatte in altri contesti.

Come studioso di patologia sociale, io mi son dato alla osservazione dei delinquenti nel carcere e nella vita libera, e ne ho, colla scorta dei maestri, rilevati i caratteri fisici e

¹⁷⁹ La raccolta *Difese penali e studi di giurisprudenza* è successiva alla pubblicazione di *Sociologia criminale*, terza edizione di *I nuovi orizzonti del diritto penale* (1892).

¹⁸⁰ E. FERRI, *I contadini mantovani all'Assise di Venezia*, cit., pp. 39-40, cit. in M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., pp. 589-590.

morali, che per la complicità dell'ambiente sociale, li determinano a combattere con attività criminosa l'inesorabile lotta per l'esistenza. Or bene il professore di sociologia criminale è lietissimo di dichiarare, che in questo processo i suoi studi antropologici non hanno progredito di una linea, poiché egli ha dovuto venire alla conclusione, ben confortante per l'avvocato, che non certo in questi accusati si possono rintracciare i caratteri della delinquenza. Egli deve anzi proclamare che dalle leggi della psicologia è attestata la impossibilità, che anime eroiche come Siliprandi e uomini onesti come i suoi compagni di accusa, diventino mai malfattori volgari. Sono mostruosità, che si possono pensare soltanto da chi non conosca le leggi del cuore umano o si lasci accecare dalle passioni e dai risentimenti personali. [...]

Ma se il professore ha studiato inutilmente, per questo processo, la pagina dell'antropologia criminale; l'avvocato e lo studioso insieme ha dovuto svolgere e scrutare un'altra pagina del gran libro della vita, angosciata da ben altri dolori e da ben altri sospiri: ha dovuto, con paziente e dolorosa anatomia, ritrarre la miseria, che disperatamente opprime e dissolve i lavoratori della sua provincia natale.¹⁸¹

Questo lungo passo ci sembra illustrare bene due punti di fondamentale importanza: innanzitutto, si comprende che il discorso antropologico era noto e perciò intelligibile, tanto che Ferri lo richiama all'interno dell'aula di tribunale per avvalorare la sua argomentazione di segno, come si evince, decisamente opposto; secondariamente, ma non ai fini della nostra indagine, emerge in maniera chiara come la vicinanza geografica, culturale e politica sia la variabile capace di modificare la percezione e il quadro concettuale dell'analisi. I braccianti di cui l'avvocato sostiene le ragioni attraverso la difesa dei loro rappresentanti – Siliprandi, citato in questo passo è un ex garibaldino dirigente dell'*Associazione generale* – non possono essere definiti delinquenti: essi sono i lavoratori della «provincia natale» di Ferri, sono organizzati nelle associazioni bracciantili e diretti da rappresentanti socialisti, eppure sono anch'essi lavoratori tra i più umili. Possiamo facilmente immaginare in quali condizioni fossero le loro abitazioni e di

¹⁸¹ FERRI, *I contadini mantovani all'Assise di Venezia*, cit., p. 9, cit. in D. MELOSSI, cit., p. 65.

cosa si componesse il loro pasto. Lo stesso Villari, in uno dei rari esempi scelti per dimostrare la sua volontà di non stigmatizzare solo una parte della penisola, aveva accennato alle condizioni delle campagne venete, delle quali ci pare superfluo sottolineare la vicinanza con Mantova. Come non pensare alla riflessione lombrosiana quando l'antropologo si interrogava sul perché in condizioni di uguale miseria, alcune regioni d'Italia davano vita a forme criminose particolari – e particolarmente efferate – ed altre no? Lombroso citava proprio le «infelicissime campagne della Lombardia». E ancora alla sua risposta, costruita attraverso la teoria dell'atavismo, teoria che Ferri, per quanto ne sottolinei i limiti, avalla?

Il quadro diviene ancora più chiaro quando, qualche anno più tardi, ritroviamo la firma di Enrico Ferri in calce alla prefazione del primo volume della trilogia che Alfredo Niceforo dedica al Sud della penisola.

4 Dall'uomo delinquente alla zona delinquente

4.1 La delinquenza in Sardegna

Alfredo Niceforo, antropologo e sociologo criminale¹⁸², è l'autore di una famosa trilogia in cui la questione meridionale viene analizzata attraverso le teorie antropologiche e criminologiche positive.¹⁸³ Partendo da uno studio geograficamente limitato alla Sardegna, benché anche in questo primo lavoro non manchino riferimenti ad un più vasto e generico Sud, Niceforo avrebbe in seguito teorizzato in *L'Italia barbara contemporanea* l'esistenza di due differenti Italie e, parallelamente, l'inferiorità razziale del Mezzogiorno. Come per Lombroso, il merito di Niceforo è quello di aver raccolto e sistematizzato in una cornice più generale i pezzi di un puzzle che molti, studiosi in discipline diverse ma affini quanto al metodo positivo adottato, andavano raccogliendo.¹⁸⁴ Il quadro di insieme che ne emerge, come da più parti oggi si sottolinea, è sicuramente il più completo e incisivo prodotto della scuola positiva sulla questione meridionale.¹⁸⁵ L'aspetto, però, che ci sembra emergere come più significativo è piuttosto la continuità – pure nel cambiamento di cornice epistemologica – di una lettura particolare della differenza meridionale. Si ha l'impressione che, proprio come era avvenuto nella *démarche* lombrosiana, le osservazioni positive e i dati desunti dagli annali di statistica generale vengano utilizzati da Niceforo per suffragare e rinforzare una lettura già ampiamente circolante e in parte impermeabile, come ora vedremo,

¹⁸² Fu allievo diretto dell'antropologo Giuseppe Sergi, del quale seguì i corsi presso l'università romana, e allievo putativo di Lombroso e Ferri.

¹⁸³ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna. Note di sociologia criminale*, Palermo, Sandron, 1897; IDEM, *L'Italia barbara contemporanea. Studi e appunti*, Milano e Palermo, Sandron, 1898; IDEM, *Italiani del nord, italiani del sud*, Torino, Bocca, 1901.

¹⁸⁴ Per un quadro generale, si veda l'introduzione all'antologia di testi raccolti in V. TETI, *La razza maledetta*, cit., pp. 113-119.

¹⁸⁵ Ivi, p. 113.

all'affermarsi di una prospettiva sociologica fondata sull'analisi dei fattori economici e sociali.¹⁸⁶

È Enrico Ferri a firmare la prefazione a *La delinquenza in Sardegna*¹⁸⁷: entrato ormai a pieno titolo nel campo politico socialista e nella compagine dei giuristi che in esso si riconoscevano, si fa carico di presentare al pubblico il giovane e all'epoca poco conosciuto sociologo criminale.¹⁸⁸ Il maestro promuove a pieni voti il discepolo, al quale

¹⁸⁶ Ciò non significa che la lettura proposta da Niceforo sia stata accolta positivamente da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, si occupavano della questione meridionale. La tesi secondo cui esisteva in Sardegna una cosiddetta zona delinquente, tesi al cuore del primo volume della trilogia, diede adito a un'importante querelle tra l'antropologo positivista e Colajanni. Nel 1898, in risposta allo scritto di Niceforo, Colajanni pubblicò *Per la razza maledetta*, in cui, spesso con toni ironici, confuta la tesi secondo la quale in Sardegna esisterebbe una zona delinquente determinata dalla razza degli abitanti. «In quanto ai fattori di ambiente, che sarebbero i fattori sociali, il disaccordo non è grande. Accetto quanto egli dice sull'isolamento, che ha mantenuto la Sardegna in condizioni morali ed intellettuali anacronistiche, e che da solo spiegherebbe grandissima parte della fenomenologia criminale dell'isola; [...] accetto ciò che egli dice sulla poca ricchezza, sulla polverizzazione della proprietà fondiaria alternatasi con il latifondo, sulla mancanza di capitali [...] [tutti questi fattori] basterebbero a spiegare l'alta delinquenza della Sardegna senza ricorrere alla razza. Ma la razza deve rimanere in scena per spiegare l'omicidio, perché l'omicidio [secondo Niceforo] non ha da fare coll'ambiente economico» (N. COLAJANNI, *Per la razza maledetta*, Palermo, Sandron, 1898, pp. 8-9).

Colajanni denuncia inoltre come le stesse griglie di analisi, e quindi le stesse conclusioni, venissero utilizzate per tutta l'Italia meridionale. Ci sembra nondimeno importante rilevare come Colajanni, in sintonia con gli uomini del suo tempo, non neghi l'esistenza di razze diverse, superiori o inferiori le une alle altre, anche se avverte: «La razza inferiore di oggi può essere la razza superiore di domani» (Ivi, p. 27). Esclude categoricamente, inoltre, che la diversa situazione economico-sociale in cui il Mezzogiorno si trovava fosse determinata da una diversa costituzione razziale degli abitanti, inficiando quindi l'ipotesi secondo la quale le due Italie erano caratterizzate da due razze distinte: «La Sardegna e la Sicilia in questo momento possono essere socialmente inferiori alle altre regioni d'Italia, ma la razza non ci ha niente a che vedere» (Ivi, p. 30). Qualche anno prima è alle tesi di Lombroso che Colajanni aveva dedicato un altro appassionato scritto: *Ire e spropositi di Cesare Lombroso*, Catania, Tropea, 1890.

¹⁸⁷ Reciprocamente, l'opera, «questo povero fiore che ho staccato dal forte e virente arbusto della sociologia criminale», è dedicata da Niceforo «al maestro affettuoso Enrico Ferri» (A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pagine non numerate). Le citazioni riportate in questo capitolo sono tratte dalla ristampa anastatica: Cagliari, Edizioni Della Torre, 1977.

¹⁸⁸ Quando uscì il primo saggio della trilogia, Niceforo si era appena laureato. Aveva già pubblicato *I recidivi e gli istituti penali sulla recidiva* (Roma, Bertero, 1897) e, per gli *Atti della Società Romana d'antropologia*, di cui Sergi era il fondatore, *Le varietà pigmee e microcefaliche della Sardegna* (1896), pubblicato poi in volume lo stesso anno (Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice). *La delinquenza in Sardegna* è il frutto delle osservazioni condotte da Niceforo durante la missione di studio effettuata per conto della sopracitata *Società Romana d'antropologia* e per la *Società Geografica Italiana*. Il viaggio attraverso l'isola da lui compiuto insieme a Paolo Orano era stato occasione anche di numerose e

rimprovera unicamente, e per «qualche particolare affermazione o induzione», la fretta. Non solo, infatti, egli condivide «le linee generali, i dati principali e le conclusioni», ma ne loda anche l'audacia: «lontano da ogni reticenza e da ogni convenzionalismo, il Niceforo chiama “pane il pane” così nelle premesse diagnostiche come nei suggerimenti della cura.»¹⁸⁹ La monografia di Niceforo si aggiunge così alla ormai lunga serie di indagini positive sullo studio dell'uomo delinquente «nell'ambiente fisico e sociale» e «viene anche a rifermare quell'indirizzo biologico e sociologico insieme che io, per mio conto» scrive Ferri, «ho sempre propugnato nella sociologia criminale, dal 1880 in poi, e per il quale, anche nella sociologia generale, si giunge necessariamente ad una risolutezza logica di conclusioni e di previsioni che [...] nel momento presente assume nome e sostanza di sociologia socialista.»¹⁹⁰

Saremmo quasi tentati di includere l'autore della prefazione nella schiera di coloro che per «reticenza o convenzionalismo» non si azzardavano a chiamare «pane il pane». Abbiamo visto d'altronde come, qualche centinaio di chilometri più a nord, egli si vedesse obbligato a dismettere i panni dell'antropologo criminalista per vestire unicamente quelli dell'avvocato socialista. La miseria della popolazione sarda, miseria non ancora organizzata in lotta bracciantile o operaia, non è passibile di cambiamento, di evoluzione. Come rimarcherà a più riprese Niceforo, «mentre dovunque la vita freme e palpita in forme nuovissime, e la psiche umana, educata a novelli sensi intravede ideali e luci nuove, in quella zona la vita sociale e la vita individuale permangono allo stato

precedenti pubblicazioni, di cui avremo occasione di parlare più avanti, apparse su vari giornali. Riportiamo le indicazioni bibliografiche così come vengono fornite dall'autore a p. 15 del già citato *La delinquenza in Sardegna* (1977): P. ORANO e A. NICEFORO, *Di là dal mare – Viaggio attraverso la Sardegna*, in *Corriere della Domenica*, ottobre, novembre, dicembre, gennaio 1895-1896; IDEM, *Attraverso la Sardegna*, in *Fanfulla*, ottobre, novembre, dicembre 1895; IDEM, *Nel regno delle miniere*, in *Vita italiana*, 1896; IDEM, *L'Italia irredenta, condizioni della Sardegna*, in *Don Chisciotte*, febbraio, 1896; IDEM, *Nel paese delle grassazioni*, in *Domenica Italiana*, febbraio, 1897.

¹⁸⁹ E. FERRI, *Prefazione* ad A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., s.n.p. Come sottolinea Teti, «questa capacità di parlare con chiarezza e senza ipocrisia, scrivendo esplicitamente quanto gli altri sostenevano in privato, sarebbe stata riconosciuta a Niceforo sia da suoi sostenitori come Renda, Sighele, Troilo, Rossi [...] sia dal suo più accanito avversario Napoleone Colajanni.» (V. TETI, *La razza maledetta*, cit., p. 113).

¹⁹⁰ E. FERRI, *Prefazione* a A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., s.n.p.

fossile e riproducono i sentimenti e l'ambiente di un'epoca storica scomparsa.»¹⁹¹ Quella sarda è d'altronde una realtà distante, che molti, proprio come era già avvenuto per gli altri Sud della penisola, avevano descritto e divulgato tramite bozzetti dal sapore esotico e pittoresco. Diviene allora nuovamente possibile, per Ferri, rivestire i panni dell'antropologo e ammirare con «una lente di ingrandimento le sopravvivenze, i sintomi, i contraccolpi e i detriti di una patologia sociale allo stato cronico.»¹⁹²

Lo studio di Niceforo si basa principalmente sulle statistiche criminali ed economiche¹⁹³, sulle relazioni prodotte in occasione di due commissioni d'inchiesta¹⁹⁴ e su quelle redatte dai tribunali locali¹⁹⁵, su una messe varia di studi sul folklore e i costumi¹⁹⁶ e sulle osservazioni da lui direttamente effettuate.¹⁹⁷ La cornice teorica è densa: Enrico Ferri emerge come il pilastro centrale, in virtù della teoria secondo la quale il delitto è «il risultato di cause biologiche, fisiche e sociali»¹⁹⁸; gli studi tassonomici di Sergi¹⁹⁹ sulla

¹⁹¹ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 62.

¹⁹² E. FERRI, *Prefazione* a A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., s.n.p.

¹⁹³ «Queste cifre e le seguenti sulla distribuzione geografica dei reati in Sardegna ci furono gentilmente fornite dal Bodio e dal Bosco che le fecero, appositamente per noi, calcolare sui materiali dell'ufficio di statistica.» (Nota dell'autore, Ivi, p. 13).

¹⁹⁴ *Memoriale del Circondario di Nuoro alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sardegna*, Livorno, Tipografia Stefanini, 1870 e *Relazione dell'inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna promossa con decreto ministeriale del 12 dicembre 1894*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1896.

¹⁹⁵ Ad esempio: TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE, *Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del tribunale civile e correzionale di Santamaria Capua Vetere nell'anno 1882 esposta all'Assemblea Generale del 5 gennaio 1883 / dal procuratore del re cav. Vincenzo Cosenza*, s.l., [s.n.].

¹⁹⁶ Ritroviamo, ad esempio, numerose citazioni tratte da scritti di G. DELEDDA, *Tradizioni popolari in Nuoro di Sardegna*, Roma, Forzani, 1895; IDEM, *La passeggiata di Elena*, in *Roma letteraria*, gennaio 1895. Niceforo definisce «[...] la leggenda e la poesia popolare [...] i due magici e luminosi riflessi di un popolo.» (A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 24).

¹⁹⁷ Vengono riportati stralci del diario già in parte pubblicati sui giornali.

¹⁹⁸ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 41.

¹⁹⁹ G. SERGI, *Liguri e Celti nella Valle del Po*, in *Archivio per l'antropologia e l'etnologia*, XIII, fasc. 2 Firenze, 1883; IDEM, *Origine della stirpe mediterranea*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1895; IDEM, *Le influenze etniche e gli Italici*, in *Atti della Società Romana di Antropologia*, fasc. 2, 1895; IDEM, *Africa. Specie euro-africana*, Torino, f.lli Bocca, 1897. Queste e le successive indicazioni bibliografiche sono state da noi riportate come appaiono nel testo di Niceforo.

stirpe mediterranea, a loro volta costruiti sugli studi di craniometria condotti da Jean Luis Armand de Quatrefages²⁰⁰, sono l'evidenza positiva dalla quale partire per analizzare i dati forniti dalle statistiche e le osservazioni dirette; le teorie lombrosiane si collocavano, come ora vedremo, sullo sfondo insieme agli studi di Charles Letourneau²⁰¹, Edwin Ray-Lankester²⁰², Herbert Spencer²⁰³ e molti altri. Il lessico utilizzato, che tanta parte ha in quel chiamare «pane il pane» evidenziato da Ferri, è senza dubbio incisivo, spesso violento: numerose analogie sono prese in prestito, ancora una volta, dalle scienze mediche e biologiche.²⁰⁴ Accanto alla «terribile eloquenza» delle cifre²⁰⁵, troviamo le pagine del diario che vengono citate a riprova di come le osservazioni dirette, una volta messe a confronto con i dati delle statistiche, risultino complementari; leggendole, però, più che a osservazioni puntuali sulle condizioni economico-sociali della popolazione sarda, si ha l'impressione di trovarsi davanti a una delle numerose pagine di letteratura

²⁰⁰ J. L. A. DE QUATREFAGES, *Comptes rendus à l'Académie des Sciences*, Paris, s.e., 1882. Abbiamo preso visione degli atti e rinvenuto due articoli scritti da Quatrefages: J. L. A. DE QUATREFAGES, *Notes sur Charles Darwin* e J. L. A. DE QUATREFAGES, E. HAMY, *Craniologie des races mongoliques et blanches*. Più in generale Niceforo riconosce in Quatrefages colui che per primo aveva attestato l'importanza del cranio negli studi sulla razza: A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pp. 33 e sgg.

²⁰¹ C. J. M. LETOURNEAU, *L'évolution de la morale*, Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1887; IDEM, *L'évolution du mariage*, Paris, 1888; IDEM, *L'évolution politique dans les diverses race humaines*, Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1890.

²⁰² E. RAY-LANKESTER, *Sur la dégénérescence*, in *Revue internationale des Sciences Biologiques*, 1882.

²⁰³ H. SPENCER, *Principes de Sociologie* (l'opera viene consultata in lingua francese; anno dell'edizione consultata non specificato).

²⁰⁴ Ricorrenti sono le analogie costruite a partire dagli studi di istologia. Riportiamo qui due esempi: «Nello stesso modo con cui la teoria del Wirchow sui *territori cellulari* mostra come la cellula sia talmente legata alla sostanza intercellulare che l'avviluppa da non potersi verificare alcuna interazione nella stessa, senza che avvengano alterazioni nelle sostanze limitrofe, così la grande cellula criminale del Nuorese reca l'infezione all'alta Ogliastra che è il territorio vicino». Più oltre: «[alla teoria del Wirchow fu obiettato che non tutti i tessuti subiscono questa alterazione,] il Wirchow rispondeva dicendo che le cellule non sempre riproducono nei tessuti ove si trovano, ma spesso migrano altrove: fenomeno di migrazione che il Moleschott scopriva più tardi in certi elementi delle protovertebre [...] Lasciando il campo istologico per passare a quello criminologico, potremo paragonare la isolata criminalità di Villacidro ad una specie di fenomeno di migrazione.» (A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pp. 26 e 28. Niceforo riporta in maniera scorretta il nome dello studioso: il riferimento è a Virchow Rudolf).

²⁰⁵ Ivi, p. 6.

odeporica di fine Settecento, dove pittoresco e selvaggio, natura rigogliosa e assenza di civiltà spiccano quali caratteristiche proprie del territorio e degli abitanti.

Riportiamo qui, in guisa d'esempio, un passaggio nel quale Niceforo descrive il latifondo, «la vera espressione della desolazione agricola»:

quella natura è una vergine intatta cui l'aratro mai squarciò il seno ebbro di desideri. Il vento passa e scuote poderosamente quell'intreccio d'erbe abbarbicate al sasso, quei ciuffi robusti allacciati con passione alle pietre, e tutto quell'immenso brulichio di rami bassi freme come se la montagna – corpo immenso di selvaggio – si agitasse e facesse liberamente ondeggiare i capelli sciolti. [...] Non c'è coltivazione. La gramigna cresce liberamente in mezzo alle pozzanghere d'acqua sudicia, e si accoppia e si moltiplica, come povera e laida famiglia di pezzenti che si abbandoni alla Chermside foga della riproduzione.²⁰⁶

Negli stralci del diario emergono in maniera evidente i legami con la lettura stereotipata del Sud che si era sedimentata in più di un secolo in ambiti discorsivi differenti. La fascinazione per l'ignoto, con i rischi e l'attrazione che lo caratterizzano – la natura come «vergine intatta» – continua a essere un *topos* discorsivo presente e a pervadere gli scritti anche di coloro che si volevano osservatori oggettivi e distaccati: un altro paradigmatico esempio lo abbiamo rinvenuto negli scritti di Franchetti, ma la lettura di stampo positivista dell'epoca ne abbonda. Il giovane toscano, descrivendo il viaggio in treno effettuato in Sicilia, nei pressi di Termini Imerese scrive:

Il treno riparte, ed il viaggiatore è insensibilmente invaso da quel sentimento che prova chi si trovi in mezzo a cose misteriose e sconosciute; le valli che si aprono sulla strada, poi voltano, e si nascondono dietro un'altura, pare che debbano nascondere cose strane e non mai viste. Egli prova una specie di miraggio morale. [...] Il treno giunge al punto destinato, si scende, sempre in mezzo al deserto. [...] Il nuovo sbarcato [...] si sente preso da un profondo senso d'isolamento, gli pare che su tutta la contrada nuda e monotona pesi come l'incubo di una potenza misteriosa e malvagia, contro la quale non

²⁰⁶ Ivi, pp. 112-113.

ha aiuto o difesa fuori di sé stesso e dei compagni venuti seco lui d'oltre mare, e si sente subitaneamente preso da una profonda tenerezza per la carabina che porta in traverso della sella.²⁰⁷

Il ricorrente richiamo alla dimensione del viaggio, in Franchetti così come in Niceforo, riveste di per sé una funzione di primaria importanza, sottolineando strumentalmente la distanza che separa lo studioso, insieme a colui che legge, dal territorio descritto: una distanza che è geografica, ma anche e soprattutto culturale.²⁰⁸

Ritorniamo allo studio di Niceforo. Dopo aver esaminato le tavole statistiche riguardanti la criminalità sull'isola e aver rilevato che la Sardegna «è la provincia che lancia la macchia purpurea del sangue e la chiazza più brillante della criminalità nel grande quadro della delinquenza d'Italia»²⁰⁹, egli sottolinea come vi siano alcune forme di reato «quasi territorial[i], special[i] alla Sardegna»²¹⁰, prima fra tutte la grassazione²¹¹, e come ogni zona dell'isola presenti, a ben vedere, delle forme criminali specifiche. Analizzandone la distribuzione geografica e stilando una classifica delle zone nelle quali queste tipologie di reato si ritrovano in maggior numero, Niceforo arriva a

²⁰⁷ L. FRANCHETTI, *La Sicilia nel 1876. Libro Primo Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, cit., pp. 32-34).

²⁰⁸ John Dickie, commentando un passo de *L'Italia barbara contemporanea*, il secondo degli studi di cui si compone la trilogia di Niceforo, scrive a questo proposito: «il viaggio attraverso la solitudine e la barbarie, attraverso paesaggi senza tracce di presenza umana: le stesse immagini ricorrono senza fine negli scritti di ogni genere sul Mezzogiorno. Le percezioni dei viaggiatori in questo strano territorio, non c'è bisogno di dirlo, non sono mai completamente, puramente spontanee. Il viaggio è un'esperienza culturalmente pregnante, che si struttura attraverso l'impatto delle esperienze precedenti.» (J. DICKIE, *Darkest Italy*, cit., p. 7: «Travel amidst solitude and barbarism, across landscapes unmarked by human activity: the same images recur seemingly endlessly in writing of all kinds on the South. The perceptions of traveller in strange territory, it need hardly be said, are never wholly spontaneous or immaculate. Travel is a culturally saturated experience, structured through powerful precedents.» (traduzione nostra).

²⁰⁹ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 9.

²¹⁰ *Ivi*, p. 11.

²¹¹ «Ad ogni momento il telegrafo ci comunica tristi notizie di diligenze assalite, di passeggeri spogliati, di bande armate che s'aggirano nei territori dell'isola, e passando attraverso i mari ci giunge, doloroso come un rantolo, il lamento di un moribondo o l'eco di un colpo di fucile.» (*Ibidem*).

delimitare una «zona delinquente» coincidente all'incirca con il circondario di Nuoro, nella quale «in maggior copia avvengono i reati, e più precisamente quei reati che sono specifici alla Sardegna»²¹², cioè la grassazione, il furto e il danneggiamento per vendetta.

La «*zona delinquente* è rimasta indietro nella gloriosa ascensione, indietro con i popoli primitivi e le razze inferiori.»²¹³ L'allusione all'uomo delinquente di Lombroso, come si evince da quest'ultima citazione, non è casuale: la cosiddetta zona delinquente, infatti, sarebbe abitata da individui nei quali è attestato un arresto dello sviluppo morale.

Il senso della giustizia «l'idea retta, come la intendiamo oggi, noi del secolo decimonono»²¹⁴ è un concetto che l'uomo sardo non ha.

È appunto per questo che l'assalto, l'omicidio sono – per quegli individui – cose normali: essi hanno subito un arresto di sviluppo nel sentimento del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto [...] Giudicando coi criteri della loro psiche (che sono quelli di molti secoli fa) essi si trovano attualmente nell'ambiente progredito del secolo d'oggi a guisa di daltonici morali che non arrivano a vedere la colorazione morale dell'azione commessa.²¹⁵

Descrivendo il grassatore, il criminale tipico sardo, Niceforo afferma: «il grassatore, in quei paesi, non rappresenta altro che la morale di altri tempi; esso è la incarnazione attuale di società scomparse e sta oggi a significare – per un fenomeno di atavismo – il diritto e le leggi distrutte dai progressi civili.»²¹⁶ L'atavismo morale che li caratterizza, però, non si svela solo nella psicologia individuale: esso si manifesta e influisce anche a livello sociale, proprio come Lombroso aveva già sottolineato per il brigantaggio. Per questo, secondo Niceforo, è possibile parlare di *zona delinquente*²¹⁷: «C'è dunque nella

²¹² Ivi, p. 29.

²¹³ Ivi, p. 48. Corsivi nel testo.

²¹⁴ Ivi, p. 44.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ Ivi, p. 43.

²¹⁷ L'autore ricorda come diversi studiosi (ad esempio Lombroso, Sighele, Boggiani e Joly), abbiano

zona delinquente, oltre ad un atavismo del senso morale, anche un atavismo nell'evoluzione sociale; quella Zona è una grande scoria che galleggia sulle acque luminose di un grande oceano, scoria ammalata e vecchia, residuo di un mondo scomparso.»²¹⁸

Rileviamo qui anche un'altra e ben più incisiva analogia, quella cioè tra la *zona delinquente* di Niceforo e le «zone in istato di brigantaggio»²¹⁹, territori per i quali fu promulgata la legge speciale Pica. Abbiamo già segnalato, nell'ultimo capitolo della prima parte, come la delimitazione di questi territori fosse puramente discrezionale e come il fattore preso in considerazione per determinare l'estensione geografica della legge speciale fosse la diffusa mancanza di senso morale dei contadini-briganti, condizione che permetteva l'accusa di mantengolismo e il parallelo non riconoscimento del mantengolismo come atto razionale di ribellione. Nell'analisi di Niceforo, tuttavia, il carattere morale, sulla scia dell'insigne maestro, acquista carattere ereditario: «quella popolazione di pastori, chiusa nel suo eterno isolamento storico e topografico, conserva gelosamente nelle pieghe recondite dei cervelli e dei nervi la dannosa eredità di sentimenti arcaici.»²²⁰

L'isolamento in cui vive la popolazione viene indicato come una delle cause dell'arresto del senso morale e quindi del conseguente atavismo psichico individuale e sociale, ma è la qualità della razza sarda, «razza assolutamente priva di quella plasticità che fa mutare ed evolvere la coscienza sociale»²²¹, il fattore predisponente dell'atavismo:

rintracciato altre cosiddette zone delinquenti, in epoche storiche passate o a essi contemporanee: Artena nel sud Italia (S. SIGHELE, *Un paese di delinquenti nati*, in *Mondo criminale*, Milano, Omodei Zorini, I serie, 1893, pp. 208-239), Pergola nel Pistoiese popolata da zingari; Massa e Campofreddo da corsari corsi (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, 1878), Ciamacoco, in America del sud, abitata dalla tribù delinquente dei Tobas (G. BOGGIANI, *Notizie etnografiche sulla tribù dei Ciamacoco*, in *Atti della Società Romana d'Antropologia*, II, fasc. 1, 1894) o ancora il dipartimento di Montpellier (H. JOLY, *La France criminelle*, Paris, Librairie Léopold Cerf, 1889).

²¹⁸ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 61.

²¹⁹ Così nel testo di legge: vedi parte prima, capitolo quarto.

²²⁰ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pp. 66-67.

²²¹ Ivi, p. 59. «In quella Zona così storicamente isolata, e che è appunto il centro dell'isola, si radunò, sin dai primi tempi, una popolazione ribelle ad ogni idea di mutamenti, una popolazione che aveva del

«l'ereditarietà psichica è fatto ben saldo e organizzato che non sparisce [...] di fronte all'imitazione e alla educazione [...]»²²². I figli dei pastori sardi osservati dall'antropologo

creeranno con le medesime idee primitive sul bene e sul male che i genitori posseggono, e, come da bimbi, videro il padre staccare la infallibile doppietta dalla parete domestica e correre all'omicidio, così, fatti grandi, con piacere ripeteranno l'atto paterno. Nelle loro cellule nervose c'è qualche cosa d'organizzato che li spinge fatalmente al sangue, e questo qualcosa è l'eredità morale.²²³

La spinta fatale al sangue è resa evidente dall'atteggiamento di aggressività e dall'amore per le armi che, secondo Niceforo, sono caratteristiche proprie ai sardi e in special modo agli abitanti della «zona delinquente». A questo proposito egli scrive:

l'arma è per il contadino e il pastore di quelle montagne un oggetto indispensabile come il vestimento, il berretto o il pentolone da cuocere il pranzo; [...] Questa disposizione psichica non può non considerarsi come una cristallizzazione in ideali passati e tramontati; l'ardore bellicoso è proprio delle razze e degli individui inferiori, la passione guerresca e quindi delle armi – scrive il Letourneau – è lo stato cronico della tribù selvaggia.²²⁴

Numerose pagine vengono dedicate alla descrizione della cosiddetta *caccia grossa*, la caccia al cinghiale praticata nei monti sardi. Nei momenti di solitudine, aspettando la

selvaggio nelle vene, che non fu mai d'accordo né con i Cartaginesi, né coi Romani, né coi bizantini, né cogli Spagnoli, né coi Piemontesi, né con gli Italiani di oggi. Altri chiamerà ciò robustezza o vigoria, noi chiamiamo ciò non adattabilità della razza, impossibilità di progredire, di evolversi. È una popolazione cristallizzata, e che, pur avendo coscienza del presente, non si mette a battere la strada nuova che le si apre dinanzi; è popolazione che non può o non vuole prendere parte alla grande e meravigliosa costruzione della civiltà attuale.» (Ivi, p. 58).

²²² Ivi, p. 68.

²²³ Ivi, pp. 70-71.

²²⁴ Ivi, p. 78.

preda, «immersi in tutta la selvaggità di quella natura, ecco che nasce a poco a poco l'abitudine alla preparazione di un assalto e all'agguato». Durante la caccia grossa,

le impulsioni selvagge si risollevarono nella psiche dell'individuo. [...] La caccia grossa [...] non si organizza in modo diverso di quel che non si organizza una grassazione. La grande caccia è una scuola ove si vengono a mano a mano educando gli istinti aggressivi e battaglieri. [...] L'assalto dato a Tortoli, nella notte del 13-14 novembre 1895, fu organizzato dai briganti appunto in simile modo. [...] L'operaio dei nostri grandi centri industriali, il pacifico contadino di tante nostre campagne non sarebbe capace di assalire in sì piena regola e con tanta disinvoltura un paese: ma i contadini della "Zona delinquente" hanno, una scuola alla quale inconsciamente si ammaestrano, e questa scuola è la "grande caccia".²²⁵

Il fattore razziale non esercita un'influenza esclusiva sulla sola zona delinquente, ma si estende a tutta la Sardegna, specialmente nelle manifestazioni delittuose.²²⁶ A questo punto Niceforo ricorda nuovamente l'insegnamento del suo «affettuoso maestro»:

la razza – scrive Enrico Ferri – determina ereditariamente sul popolo tendenze ed energie originarie, onde si ha un'impronta caratteristica in tutte le manifestazioni collettive della sua vita fisica e morale [...] è incompleto lo studio del fenomeno criminoso in una popolazione se non si tiene conto del fattore antropologico di razza e

²²⁵ Ivi, pp. 82-86. Corsivi nostri.

²²⁶ Anche le manifestazioni del folklore popolare, poesia, balli e canzoni sono, secondo Niceforo, indizi sicuri dell'atavismo individuale e sociale e sono influenzate dal fattore razziale: «[se] si ponga mente al canto e al ballo sardo si trovano anche in essi le forme del selvaggio e del primitivo [...]. Canto e danza non subirono, nei paesi centrali della Sardegna, l'evoluzione che subirono negli altri luoghi: si arrestarono anch'essi al principio del loro cammino, pietrificati da quel soffio che agghiacciò tanta parte della vita sarda» (Ivi, pp. 51-52). Inoltre, «Anche la leggenda e la poesia popolare [...] ci presentano il Nuorese come terra di una più intensa attività criminosa.» (Ivi, p. 24). Teti rileva a questo proposito che «l'attenzione alla cultura popolare sarda» di Niceforo «ricorda quella più incisiva e sistematica di Lombroso per la letteratura popolare calabrese» e sottolinea come *In Calabria* di Lombroso venisse riveduto proprio nel 1897 e ripubblicato, con le aggiunte alle quali abbiamo già accennato, nel 1898. La nuova pubblicazione di quest'opera testimonia soprattutto della grande attenzione che la lettura positiva dell'inferiorità del Mezzogiorno destò nell'opinione pubblica negli anni Novanta dell'Ottocento (V. TETI, *La razza maledetta*, cit., p. 114 e sgg).

temperamento etnico.²²⁷

È con Sergi che Niceforo può rispondere al quesito divenuto così centrale: quale razza abita la Sardegna? Sergi aveva rintracciato nel bacino Mediterraneo una stirpe unica, chiamata appunto stirpe mediterranea. Originaria dell’Africa, si era riversata in tempi remoti nel bacino mediterraneo fino al nord dell’Europa ed era stata costretta ad arrestarsi, in epoca neolitica, dalla cosiddetta stirpe europea o celtica. L’Europa e il cosiddetto «bacino asiatico-europeo-africano» erano risultati così divisi in due, popolati al nord dalla stirpe europea o celtica e al sud dalla stirpe mediterranea. Anche la penisola italiana si ritrovò divisa in due: una zona settentrionale abitata dai Celti che ricacciarono al sud i Mediterranei e il sud, comprese le isole, abitato quindi dalla stirpe mediterranea. Queste differenze di razza influiscono grandemente, secondo gli studiosi positivisti, sulle forme della delinquenza: nelle zone abitate dalla stirpe celtica i reati di sangue sono minimi, mentre in quelle abitate dalla stirpe mediterranea essi sono massimi, essendo questa stirpe «spiccatamente bellicosa e sanguinaria.»²²⁸

Anche Ferri, come riporta Niceforo, si trova concorde con questa partizione (d’altronde abbiamo già visto Lombroso servirsi dei dati raccolti dal sociologo proprio per suffragare la medesima tesi); ed è ancora Ferri ad essere citato a riprova della preminenza del fattore razziale:

Naturalmente – dice Enrico Ferri – vi sono di quelli che dicono essere queste differenze, risultati delle diverse condizioni sociali ed economiche, ma io credo che non basti solo questa spiegazione, ed ho trovato come certi fenomeni possano trovare spiegazione solo nell’influenza della razza e penso infatti che la minor criminalità nell’Italia settentrionale derivi assai dall’influenza celtica.²²⁹

²²⁷ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 90.

²²⁸ Ivi, p. 93.

²²⁹ Ivi, p. 97.

Possono così essere retrocesse in secondo piano le ragioni economiche, come era già accaduto nelle analisi di Massari, di Villari e poi dei positivisti, benché all'interno di cornici ed analisi differenti. Niceforo vi dedica il quinto capitolo, declinandole all'interno di un contenitore più vasto, i fattori ambientali²³⁰: conferma qui la propria vicinanza alle dottrine marxiste, «noi riteniamo che [il fattore economico, N.d.R.] abbia larga ed efficace influenza [...] sulla dinamica dei delitti» ma, ribadisce, «non unica.»²³¹ Tuttavia, come ha rilevato Massimo Salvadori nell'ormai classico *Il mito del buongoverno*, «nella bocca di Niceforo, le cause economiche sono un parlare meramente dottrinario; poiché tutte le manifestazioni della vita meridionale vengono fatte risalire all'inferiorità della razza; tal che la inferiorità economica vi appare figlia di quella.» I riferimenti all'economia appaiono, sempre secondo Salvadori, come una concessione dottrina, un «tributo pagato al socialismo». ²³²

L'atavismo che caratterizza la popolazione sarda è per Niceforo determinato dalle caratteristiche razziali e proprio il fattore razziale viene indicato, lo abbiamo visto, come il più importante, benché non l'unico, della mancanza di senso morale, dell'alto tasso di delinquenza e delle forme criminali particolarmente efferate, del generale ritardo, insomma, in cui gli abitanti dell'isola si trovano. Le vicende storiche che hanno caratterizzato la vita economica e sociale della Sardegna, riassunte nel binomio terra di conquista e isolamento geografico, hanno sì determinato le condizioni attuali in cui la popolazione vive, ma non sono sufficienti a spiegare perché i sardi differiscano così grandemente dall'«operaio dei *nostri* grandi centri industriali [e dal] pacifico contadino di tante *nostre* campagne.»²³³

²³⁰ Tra i fattori ambientali, oltre alle condizioni economiche, ritroviamo la viabilità (capitolo sesto), lo stato giuridico delle terre (capitolo settimo) e l'amministrazione della giustizia e la pubblica sicurezza (capitolo ottavo).

²³¹ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 109.

²³² M. L. SALVADORI, *Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci*, Einaudi, Torino, 1963, pp. 169 e 195.

²³³ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 86. Corsivi nostri.

A parlare di atavismo non è però solo Niceforo: ritroviamo questo termine nella relazione redatta dall'onorevole Francesco Pais Serra, non a caso citata numerose volte dal giovane antropologo, che condusse nel 1896 una commissione governativa d'inchiesta sulle condizioni economiche e della pubblica sicurezza in Sardegna.²³⁴ Si tratta di un'inchiesta particolare, la terza condotta sul territorio sardo, non solo perché fu un'inchiesta governativa e non parlamentare, ma perché fu affidata da Crispi ad un'unica persona, Pais per l'appunto. Le speranze che Crispi riponeva allora nei risultati di questa inchiesta erano duplici: da una parte preparare il terreno per l'applicazione di una legislazione speciale, richiesta portata avanti dalla borghesia mercantile e terriera e sostenuta anche da Pais, dall'altra sollecitare il consenso elettorale in vista delle elezioni. Niceforo sottolinea a più riprese come le proprie osservazioni fossero concordi con quelle dell'uomo di Crispi. Possiamo rilevarlo direttamente attraverso un passo della relazione di Pais:

Né oggi ancora può dirsi che il *brigante* di Sardegna sia del tutto degenerare dell'antica tradizione, poiché non mancano fra essi coloro che hanno i caratteri atavistici della delinquenza, e discendono, se non fisiologicamente, socialmente almeno dagli antichi *barbaricini* che così fiera resistenza mossero alla civilizzatrice invasione romana [...]; e pur nelle mutate condizioni di civiltà anche oggi sono mossi, non da sola avidità di lucro, ma da una specie di sentimento di ribellione incontenibile contro ogni ordinamento di giustizia sociale.»²³⁵

²³⁴ Francesco Pais Serra nasce a Sassari nel 1835. Nel 1859, senza aver terminato gli studi universitari, lascia l'isola per combattere come volontario nella seconda guerra d'indipendenza: da quel momento non vi ritornerà più a vivere anche se manterrà durante tutta la sua vita costanti rapporti con la sua terra di origine e parteciperà attivamente ai dibattiti sulle sue sorti politico-economiche. Dopo il 1859, Pais intraprende la carriera militare e combatte con il grado di colonnello nella guerra contro il brigantaggio postunitario. Inizialmente radicale, repubblicano e antigovernativo, fonda insieme ad altri *L'amico del popolo*, collabora con altri periodici democratici e si impegna nella creazione e nel coordinamento di associazioni di mutuo soccorso e operaie. Nel 1882, eletto nel collegio di Sassari, entra per la prima volta in Parlamento: inizialmente nell'area dell'estrema sinistra, si avvicinerà poi a Crispi – al quale lo legava un'antica amicizia maturata ai tempi della militanza garibaldina – confluendo nelle fila della cosiddetta pentarchia. Fu membro della Commissione d'inchiesta per le strade ferrate (1884) e della successiva e più importante inchiesta generale del bilancio e dei conti amministrativi.

²³⁵ F. PAIS SERRA, *Relazione dell'inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1896, p. 49, cit. in A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pp. 61-62. Corsivi nel testo.

I numerosi riferimenti a questa relazione contenuti nello scritto di Niceforo e il passo qui riportato testimoniano la mobilità del discorso positivista e di alcuni suoi enunciati maggiori, in questo caso l'atavismo, e fanno emergere l'esistenza di un dialogo costante degli autori del cosiddetto positivismo scientifico con ambiti discorsivi differenti, quello politico, e viceversa.

Ferri, come abbiamo già riportato, lodò sia le «premesse diagnostiche» esposte da Niceforo sia «i suggerimenti della cura» che l'autore propone in un'appendice finale al testo²³⁶, nella quale si fa portavoce delle posizioni federaliste e ribadisce la sua fede socialista. Rivolgendosi direttamente agli abitanti della Sardegna l'antropologo li esorta a «non aspettare l'aiuto dal di fuori»²³⁷ e a contrastare lo stato accentratore «moribondo, che naviga nella piena bancarotta della morale e dell'economia.»²³⁸ L'opzione federalista riposa, nella sua analisi, su di una precisa constatazione: l'errore capitale che lo stato unitario aveva compiuto e in cui persisteva era stato l'aver esteso ad ogni regione le stesse leggi. «Oggi lo stato governa con le stesse leggi tutti i dissimili gruppi di individui, tutti i diversi ambienti che formano la nazione e il territorio e non pensa che una legge utile ad una parte nuoce ad un'altra [...] mostrando [così] di ignorare le più elementari leggi sociologiche.»²³⁹ L'Italia, secondo Niceforo, è una geograficamente e politicamente, ma non è unificata, non può dirsi cioè una «unità sociologica»; le note sulla Sardegna che precedono queste pagine finali lo hanno dimostrato. «La Sardegna [...] non ha nulla a che fare con il Piemonte o la Toscana: eppure lo stato applica alla Sardegna le medesime leggi penali che applica al Piemonte e alla Toscana: lo stato non si occupa dunque degli individui concreti a cui applicare la legge penale, ma del reato in astratto.»²⁴⁰ Prima di Niceforo, Lombroso si era espresso negli stessi termini nel noto

²³⁶ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., pp. 199-205.

²³⁷ *Ivi*, p. 205.

²³⁸ *Ivi*, p. 200.

²³⁹ *Ivi*, p. 202.

²⁴⁰ *Ivi*, p. 200.

Troppo presto: in questo testo, scritto a ridosso della pubblicazione del primo codice penale unitario (1890), il codice Zanardelli, egli deplorava che i postulati della scuola positiva non fossero stati presi in considerazione e avvertiva che, così facendo, si stava commettendo un grave errore, cioè scegliere di promulgare un solo codice penale in un paese che, stanti le grandi differenze che lo contraddistinguevano, ne avrebbe richiesti quattro: uno per il nord, uno per il centro, uno per il sud e uno per le isole.²⁴¹ Niceforo rammenta come Lombroso avesse attribuito proprio «a questo ugual trattamento usato dal governo verso tutte le provincie italiane, che sono tanto dissimili tra loro per carattere, per ambienti, per condizioni economiche e morali, l'aumento della criminalità.»²⁴² Per ciò che concerne la Sardegna, egli richiama «l'anonimo autore del Memoriale del Circondario di Nuoro» che già nel 1870 sottolineava come l'errore fatale fosse stato l'aver esportato nell'isola codici e leggi in contrasto con «i sistemi di governo e i costumi di queste popolazioni»: «non è meraviglia se nel loro stato di confusione abbiano perduto il tramite del loro vivere. Il passaggio fu brusco [...] e letale per l'insufficienza e la

²⁴¹ C. LOMBROSO, *Troppo presto: appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino, Fratelli Bocca, 1888. Dello stesso avviso Raffaele Garofalo che tre anni prima scriveva: «Una delle ragioni che spingono i nostri legislatori ad insistere sulla urgenza di un nuovo codice è la coesistenza di tre diverse legislazioni penali in Italia, l'una in Roma e nell'Italia settentrionale, la seconda in Toscana, l'ultima nella regione napoletana ed in Sicilia. Questa condizione di cose si considera quasi in disonore per l'Italia, perché si sostiene che essa è fonte di continue ingiustizie pel diverso trattamento a cui sono sottoposti i rei di una stessa nazione. Per verità noi, anziché deplorare questo stato della legislazione penale, avremmo da rallegrarcene, se ciascuno di quei tre codici fosse consentaneo alla diversa indole degli abitanti, e se la energia della repressione fosse in ciascuno parte misurata alla stregua delle necessità locali. Si sarebbe così involontariamente ottenuto un gran progresso su molte altre nazioni; si avrebbe ragione di menare vanto delle tre nostre legislazioni. Ma, senza esaminare qui se codesta sia un'illusione o la realtà, osserviamo d'altra parte che non vi è nulla di strano nel fatto stesso della esistenza contemporanea di diverse leggi in un solo popolo. Danno lo stesso esempio la Svizzera e l'America del Nord, e, certo, fra' cantoni di Lucerna e Zurigo, o fra il Massachussets e la Pensilvania vi hanno affinità molto maggiori di razza e di costumi che non fra la Sicilia ed il Veneto, fra la Basilicata e la Toscana» (R. GAROFALO, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze, F.lli Bocca, 1885 (p. 489). Lombroso, così come Garofalo, denunciavano poi, come altrettanti punti negativi del nuovo codice, l'abolizione della pena di morte, la libertà condizionale, l'eccessiva mitezza delle pene e l'impraticabilità delle pene carcerarie proposte. *Troppo presto* è giudicato oggi uno dei testi chiave per comprendere e analizzare la battaglia tra le due «scuole»; a questo proposito vedi, M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista Penale» di Luigi Lucchini 1874-1900*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 16, 1987, pp. 105-183.

²⁴² A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 200.

trascuranza di essi governanti e pel niuno criterio nell'adattamento al nostro popolo di un sistema buono per altri costumi ed altre condizioni.»²⁴³

Potremmo ribadire – e ci sembra ipotesi plausibile alla luce delle scelte che i governi avevano fatto fin dai primissimi momenti di vita unitaria del regno – che, al di là dei postulati della scuola positiva, questa era un'evidenza che i governi italiani avevano ben chiara: le leggi speciali, come ricorda Mario Sbriccoli, avevano permesso allo stato di utilizzare due sistemi penali differenti, tanto che lo storico del diritto parla appunto dell'emergenza di una costituzione penale materiale. I risultati della commissione d'inchiesta governativa voluta da Crispi e condotta da Pais portarono proprio alla promulgazione dell'ennesima legge speciale.²⁴⁴ La corrente dei giuristi socialisti, senza parlare della ovvia vicinanza con le parole d'ordine dei movimenti operai e bracciantili cui le leggi speciali troppo spesso si rivolgevano in chiave repressiva, aveva ribadito a più riprese l'importanza delle riforme per eradicare sul nascere le cause della delinquenza e la necessità di mezzi alternativi all'armamentario repressivo messo in campo per contrastare la delinquenza comune. Niceforo, come d'altronde Ferri e molti altri appartenenti alla corrente positiva e socialista, dal canto suo si era già espresso sfavorevolmente sull'utilizzo di strumenti speciali: quello che egli ribadisce qui è infatti la necessità, stante la presenza all'interno della società, così come all'interno della cellula, di «aggruppamenti elementari e differenti (famiglie, razze, provincie, classi sociali)» di leggi stabili e di stabili ordinamenti differenti per ogni sua parte. È in quest'ottica che l'ipotesi federalista da lui proposta potrà «assicura[re] l'ordine e la libertà nazionale, la libertà locale, quella delle minorità come quella dell'individuo.»²⁴⁵

Le proposte di Lombroso, così come quelle di Ferri e le ultime qui analizzate portate avanti dal più giovane rappresentante della corrente positiva, non trovarono mai, in metropoli, applicazione pratica. La necessità di includere negli ordinamenti penali

²⁴³ Ivi, p. 201.

²⁴⁴ Non ci soffermiamo oltre sulla commissione governativa d'inchiesta né sulla relazione compilata dal Pais. L'oggetto di ricerca è fecondo e passibile di essere inserito all'interno della cornice di analisi che stiamo utilizzando: ci ripromettiamo di svilupparlo nei nostri lavori futuri.

²⁴⁵ A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 205.

ordinari una discriminante geografico-razziale non uscì mai da un ambito puramente discorsivo; tuttavia, le numerose giurisdizioni speciali vennero influenzate e incoraggiate, a nostro parere, dalle osservazioni della scuola positiva, soprattutto della sua componente antropologica e sociologica. A suffragare quest'ipotesi ci sembrano concorrere le considerazioni fatte da un altro importante storico del diritto, Guido Neppi Modona, e in parte da noi già sviluppate nel corso di questo capitolo. Abbiamo infatti visto come uno dei terreni d'intesa tra la cosiddetta corrente del socialismo giuridico e la scuola positiva fosse proprio la critica ai postulati metafisici e astratti della scuola classica. Tuttavia, un aspetto che marca la sostanziale differenza tra le due correnti è la matrice classista delle critiche portate avanti dalla corrente socialista, matrice che – secondo Neppi Modona – «contiene i limiti degli obiettivi culturali del nuovo indirizzo.»²⁴⁶

Il socialismo giuridico non riuscì a imporsi nel dibattito penalistico perché si fece troppo spesso portavoce di una «denuncia più politica che giuridica, rivolta più all'esterno che al mondo della cultura giuridica» e perché, più in generale, si è pose come «obiettivo circoscritte riforme dei settori più "ingiusti" della giustizia penale»²⁴⁷: fu, insomma, incapace, secondo Neppi Modona, di avanzare proposte tecnico-giuridiche in grado di legittimarlo come valido interlocutore. Qui risiede a ben vedere la grande differenza con la scuola positiva che al contrario, precisa lo studioso,

riesce a costruire sul terreno dogmatico-giuridico una organica alternativa al sistema penale vigente, a misurarsi ad armi pari con la cultura penale allora dominante [La scuola positiva] opera cioè all'interno dell'accademia, e viene quindi accettata e legittimata come valido interlocutore [...] Gli stessi presupposti politici ed ideologici della scuola positiva sono d'altronde compatibili con le scelte di fondo del sistema penale, in quanto non contestano gli assetti politici ed economici allora dominanti.²⁴⁸

²⁴⁶ G. NEPPI MODONA, *Diritto penale e positivismo*, cit., p. 59.

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ *Ivi*, pp. 60-61. «Per Ferri [...] le esigenze di difesa penale coincidono tendenzialmente con quelle di tutela privilegiata dei ceti dominanti che era invece stata vivacemente contestata dal socialismo giuridico. [...] Sul terreno politico, malgrado la sua militanza socialista e la sua intensa attività di avvocato nei principali processi contro il movimento operaio, Ferri si muove lungo i binari dell'ideologia liberale

Questo è l'aspetto che ci pare il più rilevante, soprattutto se continuiamo a rivolgere il nostro sguardo alle regioni meridionali: lo abbiamo d'altronde già rimarcato quando abbiamo evidenziato la funzionalità dell'emergenza di un nuovo paradigma biologicizzante capace di presentare la devianza come un effetto naturale dello sviluppo capitalista, nel momento in cui, come sottolinea anche Neppi Modona, le armi della scuola classica erano ormai «spuntate [...] e demistificate nella loro scoperta matrice classista.»²⁴⁹ Da questo punto di vista, continua lo studioso,

la scuola positiva appare come una semplice variante all'interno di un processo che ha come obiettivo la costruzione di una dogmatica del reato più congeniale alle nuove esigenze imposte dallo sviluppo economico e politico della borghesia; più che un rovesciamento dei presupposti politici del diritto penale, la costruzione della scuola positiva va valutata come la ricerca di nuove e più efficaci tecniche di tutela.²⁵⁰

4.2 *Le due Italie*

La nostra lunga ricognizione della nascita e dello sviluppo di un discorso razziale sul sud della penisola si chiude qui, per i limiti cronologici che abbiamo deliberatamente posto alla nostra indagine, la cui logica risulterà evidente nel momento in cui, nell'ultima

borghese e rimane coinvolto in quel processo che a partire dalla fine del XIX secolo introduce progressivi elementi di autoritarismo e di statalismo nella concezione dei rapporti tra stato e società.» (Ivi, p. 60). Su questo punto si veda M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 2, 1973, pp. 607-702.

²⁴⁹ G. NEPPI MODONA, *Diritto penale e positivismo*, cit., p. 61.

²⁵⁰ Ivi, pp. 60-61. Secondo Neppi Modona è possibile individuare quindi un filo rosso che lega i due punti essenziali della scuola positiva – «la critica all'eccesso di garanzie che la scuola classica riservava al delinquente e l'esigenza di una più efficace difesa della società dal delitto» (Ivi, p. 61) – e la concezione autoritaria e statalista di cui è pervaso il codice Rocco del 1930. I principi propugnati dalla scuola positiva conobbero una grande fortuna tanto che – al di là degli eccessi in cui anche noi ci siamo imbattuti – è oggi difficile non riconoscerli come uno dei lasciti più importanti e che maggiormente hanno influenzato l'odierna cultura penalistica.

parte del presente lavoro, analizzeremo l'utilizzo del paradigma razziale nella giuscolonialistica agli esordi dell'espansionismo italiano.

Riteniamo utile, però, ribadire che è nel secondo dei tre studi di cui si compone la trilogia niceforiana, *L'Italia barbara contemporanea*, che l'autore sostiene apertamente l'esistenza di due Italie, diverse anche per i caratteri antropologici e psicologici delle popolazioni, e riconduce in maniera chiara ed esplicita l'inferiorità del Mezzogiorno a fattori razziali.²⁵¹ Niceforo ripropone qui la frattura del territorio nazionale evidente nelle due razze distinte che abitano la penisola: gli arii al nord e i mediterranei al sud.²⁵² Premettendo che il sentimento di nazionalità è indipendente dalla diversità delle razze, Niceforo sostiene che a queste differenze antropologiche corrispondono importanti differenze psicologiche.

Gli ari [...] hanno un sentimento di organizzazione sociale più sviluppato di quel che non sia presso i mediterranei [...] i quali hanno invece più sviluppato il sentimento individualistico. Mentre nella stirpe aria – al nord – l'individuo facilmente si fonde nell'aggregato e si considera parte dell'unità sociale, sulla quale non aspira elevarsi per dominarla, nella stirpe mediterranea, invece – al sud – ogni individuo vuole emergere, anche quando sia necessario rimanere come molecola dell'unità indivisa. [...] Per questo nei popoli del nord [...] vedete prevalere il fenomeno collettivo, quale

²⁵¹ Abbiamo però visto come, già nel primo studio di cui si compone la famosa trilogia l'autore illustri la mappa razziale della penisola e sentenzi che l'Italia «è una ma non è unificata» (A. NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, cit., p. 200). In *L'Italia barbara contemporanea*, l'attenzione di Niceforo – così come di tanti dei suoi predecessori – si focalizza sulle forme delinquenziali divenute sinonimo non solo di Sud ma, al contempo, di barbarie primitiva: brigantaggio, mafia e camorra. Tra i temi presenti nel secondo e nel terzo saggio – *Italiani del Nord e Italiani del Sud* – ricordiamo la particolare attenzione accordata – ancora un volta – alla città di Napoli, considerata da Niceforo «la capitale morale dell'Italia barbara»; il tema dell'igiene e della sporcizia – altro marchio dello stato selvaggio delle province meridionali – e quello della superstizione, considerata come pratica religiosa degenerata.

²⁵² «Oggi l'Italia è [...] divisa in due zone abitate dalle due razze diverse, gli ari al nord e fino alla Toscana (*celti e slavi*), i mediterranei al sud. E gli attuali ari dell'Italia settentrionale, vale a dire i piemontesi, i lombardi, i veneti, i romagnoli, che appartengono a quella stirpe che venne ad invadere l'Europa primitiva, sono perciò – antropologicamente – fratelli dei tedeschi, degli slavi, dei francesi celti. Gli attuali mediterranei d'Italia del sud invece – che appartengono alla stirpe mediterranea venuta dall'Africa – sono antropologicamente fratelli degli spagnuoli, dei francesi del sud, dei greci e di gran parte dei russi meridionali. [...] Un siciliano dunque è – antropologicamente – più vicino allo spagnuolo, al greco, che non al piemontese.» (A. NICEFORO, *L'Italia barbara contemporanea*, cit., pp. 287-299).

l'industria, l'organizzazione politica, la volontà sociale saldamente organizzata, e presso i popoli del sud, al contrario, vedete dominare l'individualità: l'uomo di genio, l'intelligenza svelta, libera, agilissima.²⁵³

Questi caratteri psicologici, che Niceforo definisce principali, determinano il fatto che «i popoli con sentimento sociale preponderante sono più conservatori, più facili alla disciplina, all'educazione, ad ogni fatto, infine, che serva all'interesse comune, mentre i popoli con sentimento individuale più spiccato, sono facilmente ribelli, indisciplinabili, e anche spesso ineducabili».²⁵⁴

L'Italia è una politicamente e geograficamente: il vincolo della coscienza nazionale, secondo Niceforo, è l'elemento capace di tenere insieme i due popoli distinti che la abitano. Perché questi possano coabitare l'Italia ha bisogno, però, di «un buon sistema di governo che, pur senza toccare il concetto nazionale, regga e disciplini la penisola né con una sola legge, né con un solo codice, né con una sola autorità.»²⁵⁵

Quel che ci sembra importante mettere in rilievo non sono le variegate argomentazioni circa la presupposta divergente struttura antropologica e psicologica dell'abitante del meridione, ma la funzione che il discorso sulla razza ha rivestito: non crediamo perciò utile soffermarci sui dettagli antropometrici e sulle conseguenti carenze che, secondo Niceforo, caratterizzano l'uomo e la donna del Mezzogiorno. Quella della razza era, infatti, e continuerà a esserlo per un lungo periodo, una categoria spuria, flessibile, che uomini di scienza dalle sensibilità differenti hanno potuto utilizzare adattandola alle proprie ipotesi e piegandola agli obiettivi perseguiti nelle proprie indagini. La teoria razziale di Niceforo riposava principalmente sugli studi craniometrici di Giuseppe Sergi²⁵⁶, ma anche seguendo lo schema risultante dalle osservazioni

²⁵³ *Ibidem.*

²⁵⁴ *Ibidem.*

²⁵⁵ *Ibidem.*

²⁵⁶ Secondo Niceforo l'antropologia italiana ha «la gloria di aver scalzato le astruserie matematiche della antropologia che si basava esclusivamente sulle cifre e sulle misurazioni, – e ha saputo scoprire il vero

craniometriche, le definizioni date dall'antropologo positivo, o quantomeno le denominazioni utilizzate, risultano instabili. Gli studi craniometrici di Giuseppe Sergi sviluppavano a loro volta risultati, «classificazioni e distinzioni proprie del razzismo scientifico ottocentesco [...]: la distinzione di Sergi tra doligocefali [...] e brachicefali [...] riprende[va] quella di Paul Broca, fondatore della craniometria scientifica», che a sua volta prendeva spunto dagli studi precedentemente condotti da Joseph Gall.²⁵⁷ Come fa notare Teti, «gli elementi fisici, psicologici o comportamentali, considerati ereditari e immutabili, scelti dai diversi sostenitori del determinismo razziale sono stati i più vari, contraddittori e, a volte bizzarri.»²⁵⁸

Considerando oggi le definizioni che del termine razza furono avanzate, non si potrebbe, se non operando una selezione che inficerebbe l'operazione stessa che ci siamo proposti di fare, giungere ad una enunciazione capace di comprendere sussumendole le varie descrizioni. La presunta scientificità della razza, anche nell'epoca in cui proprio le discipline che si volevano scientifiche furono quelle che maggiormente lavorarono ad una sua codificazione obbiettiva e positiva, non fu mai, nonostante i diversi tentativi, il punto di approdo di un insieme definito di studi i cui risultati abbiano potuto essere condivisi e verificati da una comunità di addetti ai lavori, ma fu piuttosto la connotazione positiva di un concetto in un'epoca in cui le scienze della vita fornivano la cornice epistemologica dei saperi. Abbiamo già avuto modo di ribadirlo più volte: il discorso sulla presunta differenza meridionale acquista una rilevanza che non è possibile ignorare in sede storica, non solo e non tanto e per un dovere di ricognizione e ricostruzione di quella che in ambito accademico si è soliti chiamare storia culturale o storia delle idee, campo nel quale spesso l'analisi si limita a repertoriare seppur in maniera critica i contenuti mobilitati di volta in volta per suffragare l'ipotesi dell'inferiorità razziale. La sua importanza si fa considerevole, a nostro avviso, quando vengono messe in luce le funzioni che una narrazione di questo genere ha rivestito e ne vengono sottolineati i

criterio di classificazione umana vale a dire la forma del cranio.» (A. NICEFORO, *Italiani del Nord e Italiani del Sud*, cit., pp. 16-17 cit. in V. TETI, *La razza maledetta*, cit., p. 93).

²⁵⁷ V. TETI, *La razza maledetta*, cit., p. 92.

²⁵⁸ *Ibidem*.

prestiti e la mobilità all'interno di un ordine del discorso più ampio. Gli ambiti di produzione diversi che abbiamo rilevato testimoniano oggi della grande diffusione di tale lettura. Come è stato già evidenziato da Gramsci nei *Quaderni*,

la «miseria» del Mezzogiorno era «inspiegabile» storicamente per le masse popolari del Nord [...]: se il Mezzogiorno non progrediva dopo essere stato liberato dalle pastoie che allo sviluppo moderno opponeva il regime Borbonico, ciò significava che le cause della miseria non erano esterne, da ricercarsi nelle condizioni economico-politiche obiettive, ma interne, innate nella popolazione meridionale.²⁵⁹

Questa lettura, è Gramsci stesso a sottolinearlo, era ben diffusa ed era stata consolidata e teorizzata dai «sociologi del positivismo (Niceforo, Sergi, Orano, ecc.) assumendo la forza di “verità scientifica” in un tempo di superstizione della scienza.»²⁶⁰ Essi descrivevano i meridionali come «biologicamente [...] inferiori, dei semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale.»²⁶¹ La funzione di tale lettura è chiara: essa serviva a mascherare le determinanti storico-economiche della condizione del Mezzogiorno:

se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari, temperando questa sorte matrigna con la esplosione puramente individuale di grandi geni, che sono come le solitarie palme in un arido e sterile deserto.²⁶²

²⁵⁹ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Volume terzo, *Quaderni 12-29*, cit., Quaderno 19, § 24, pp. 2021-2022. Virgolettati nel testo.

²⁶⁰ Ivi, p. 2022. Virgolettato nel testo.

²⁶¹ A. GRAMSCI, *Alcuni temi della questione meridionale*, in *La Questione Meridionale*, F. DE FELICE e V. PARLATO (a cura di), Roma, Editori Riuniti, III ed. 1970, p. 135.

²⁶² Ivi, pp. 135-136.

La tesi che Gramsci sostiene, illustrando il processo di unificazione e interrogando il legame tra senso comune diffuso e uso strumentale che la classe dirigente ne fece al preciso scopo sia di impedire una solidarietà tra le classi subalterne delle diverse parti della penisola sia di continuare a perpetrare quella che lui stesso chiama una politica semicoloniale, è che le masse popolari

del Nord non capivano che l'unità non era avvenuta su una base di uguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Mezzogiorno nel rapporto territoriale di città-campagna, cioè che il Nord concretamente era una «piovra» che si arricchiva alle spese del Sud e che il [suo] incremento economico-industriale era in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale.²⁶³

Tornando sul rapporto città-campagna negli scritti sul Risorgimento, Gramsci precisa che esso

può essere studiato nei programmi politici generali che cercavano di affermarsi prima dell'avvento del fascismo: il programma di Giolitti e dei liberali democratici tendeva a creare nel Nord un blocco "urbano" (di industriali e operai) che fosse la base di un sistema protezionistico e rafforzasse l'economia e l'egemonia settentrionale. Il Mezzogiorno era ridotto a un mercato di vendita semicoloniale, a una fonte di risparmi e di imposte ed era tenuto «disciplinato» con due serie di misure: misure poliziesche di repressione spietata di ogni movimento di massa con gli eccidi periodici di contadini. [...]; misure poliziesche-politiche: favori personali al ceto degli «intellettuali» [...], sotto forma di impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di permessi di saccheggio impunito delle amministrazioni locali, di una legislazione ecclesiastica applicata meno rigidamente che altrove, lasciando al clero la disponibilità di patrimoni notevoli, ecc., cioè incorporamento a «titolo personale» degli elementi più attivi meridionali nel personale dirigente statale, con particolari privilegi «giudiziari», burocratici, ecc.²⁶⁴

²⁶³ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, cit., pp. 2021-2022.

²⁶⁴ A. GRAMSCI, *Il Risorgimento*, Roma, Editori riuniti, 1991, pp. 101-102. Le note sul Risorgimento furono scritte originariamente da Gramsci sui Quaderni 1, 3, 6 e 9 per poi essere riportate, con alcune modifiche, sul Quaderno 19. Nella prima edizione dei *Quaderni del carcere*, a cura di Felice Platone, le

Con l'analisi gramsciana e al di là di essa, intendiamo sottolineare qui la necessità di riposizionare la lettura della differenza meridionale sia nel quadro più generale dei rapporti tra Nord e Sud, centro e periferia, sia – nella più ristretta cornice nazionale – nell'ambito della costruzione della nazione. Le argomentazioni addotte per puntellare i discorsi sulla presunta differenza meridionale non sono altro che i temi portanti di cui è disseminato quel discorso storicistico teso a illustrare le tappe lineari e obbligate di un progresso piegato all'organizzazione – spaziale e temporale – imposta dallo sviluppo del capitalismo; argomentazioni che, nel contesto nazionale italiano, articolate con la costruzione del Sud come contrappunto negativo del Nord, servirono a validare le tappe del cammino dell'Italia nella compagine europea. La descrizione di un Mezzogiorno posto al di fuori della modernità è servita funzionalmente ad una narrazione parallela: quella in cui il Nord si proponeva come il medico-governatore, detentore della cura per guarire il Sud e fare quindi di se stesso un soggetto pienamente inserito nell'alveo delle nazioni più progredite. L'impressione che se ne ricava è che, per gli italiani, il fardello dell'uomo bianco si trovi, prima che in Africa, nelle regioni meridionali della loro stessa nazione.

note vennero raggruppate su base tematica e un volume fu interamente dedicato al Risorgimento: uscito nel 1949 col titolo *Il Risorgimento*, esso riunisce l'insieme delle riflessioni gramsciane sull'argomento, anche non raccolte dall'autore nel Quaderno 19. Il testo da noi consultato è la riedizione di questo volume.

5 Ancora più a Sud

5.1 I legami tra Mezzogiorno e Africa

Da un punto di vista discorsivo, come abbiamo potuto osservare nei capitoli precedenti, Mezzogiorno e Africa si trovavano già, e da lungo tempo, legati: in tipologie testuali eterogenee, numerosi sono gli enunciati in cui i due territori sono connessi da un rapporto di similitudine che, non di rado, si trasforma in vera e propria analogia. Prima di pervenire al rapporto stringente delle teorie razziali, dove gli abitanti del Mezzogiorno vengono presentati, con l'ausilio di dati che si vogliono scientifici, come i diretti discendenti degli abitanti del continente nero, i riferimenti all'Africa – come ad altre alterità, l'Oriente in primis – ricorrono abbondanti. Nella prima parte della presente ricerca abbiamo rilevato come, a partire dalla fine del Settecento, i termini Africa e africano inizino a puntellare i resoconti di viaggio o i saggi su argomenti più circoscritti, siano questi l'arte o la religione. Si tratta sempre di riferimenti vaghi, frutto di una visione imprecisa, non di rado esotizzante; essi sono talvolta espliciti, ma più spesso impliciti: il richiamo alla barbarie, ai temibili selvaggi, o ancora descrizioni colorite figurano sovente come validi sostituti. Limitandoci ai testi e agli autori da noi analizzati, ricorderemo qui a mo' di esempio Creuzé de Lesser²⁶⁵, Stendhal²⁶⁶ o ancora Renan²⁶⁷. Essi appartengono a quell'ampia schiera di penne straniere che, prima del compimento dell'unità nazionale, sollevano porre la frontiera meridionale dell'Europa al limitare delle Alpi o, più spesso, al principiare del regno borbonico. All'approssimarsi del compimento del processo unitario, il termine Africa venne impiegato sempre più come sinonimo

²⁶⁵ Descrivendo le condizioni estreme alla quali si trova confrontato colui che intraprende un viaggio nell'isola siciliana, Creuzé de Lesser afferma: «Ma la barbarie dell'Africa trionfa soprattutto nelle strade.» A. F. CREUZÉ DE LESSER, cit., p. 96.

²⁶⁶ Sull'isola di Ischia Stendhal annota sul suo diario: «[...] i buoni abitanti [...] sono selvaggi dell'Africa. [...] Quasi nessuna traccia di civiltà; tutto ciò, assieme al movimento del mare, mi fa rinsavire.» (STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, vol. II, cit., p. 26).

²⁶⁷ Da Salerno Renan scrive alla sorella: «Non riesco a descriverti la strana impressione che ho provato trovandomi così subitaneamente in piena barbarie! Che cosa! Sono solamente a sei o sette giorni da Parigi e sono già alla fine della civiltà!» (E. RENAN, H. RENAN, cit., p. 408).

dell'arretratezza del Regno delle Due Sicilie sia da autori stranieri – ricordiamo qui Gladstone – sia da autori *italiani* – come il murattiano Trinchera. La rappresentazione del Mezzogiorno come terra di barbarie, più prossima all'Africa che all'Europa, è stata infatti una delle immagini più utilizzate per esplicitare la distanza tra Nord e Sud della penisola proprio nel momento in cui questi due territori stavano finalmente per divenire un unico Stato. Negli epistolari cavouriani, a ridosso della conquista del Regno delle due Sicilie, i riferimenti sono costanti. Richiamiamo qui l'esempio più noto, la celebre espressione di Farini: «Altro che Italia! Questa è Africa».

Nel corso della conquista delle province meridionali, la particolare caratterizzazione del nemico, il soldato borbonico o il popolano presunto tale, appare direttamente connessa ai metodi utilizzati per sovrastarlo, cosicché si configura la possibilità di riportare alla luce un rapporto più stretto tra produzione discorsiva e pratiche: la supposta barbarie, «l'insistenza sulla natura arretrata e violenta», come ricorda De Francesco, «era mirata a legittimare un intervento militare».²⁶⁸ In questo frangente Africa e Oriente – le due entità geografiche appaiono spesso interscambiabili – hanno perso la dimensione esotica che le aveva sovente caratterizzate in precedenza.²⁶⁹ Ciò diviene ancor più evidente quando le sollevazioni delle popolazioni meridionali richiameranno nel Mezzogiorno la quasi totalità dell'esercito nazionale: la deumanizzazione del nemico – quel processo che a ben vedere è possibile riscontrare in numerose situazioni di conflitto²⁷⁰ – diviene il filo conduttore degli scritti sul brigantaggio. Abbiamo già evidenziato i numerosi enunciati presenti nella *Relazione della Commissione d'Inchiesta parlamentare* in cui il brigante, privato delle qualità umane, veniva presentato come un cannibale, una belva selvaggia

²⁶⁸ A. DE FRANCESCO, *La palla al piede*, cit., p. 85.

²⁶⁹ Ribadiamo qui che la dimensione esotica non scompare mai del tutto: attrazione, repulsione e fascinazione per l'ignoto rimarranno presenti in molte delle produzioni discorsive sul Mezzogiorno.

²⁷⁰ «La deumanizzazione è poliedrica, multiforme, flessibile. Si adatta ai luoghi, alle persone, alle relazioni, assume di volta in volta i contenuti richiesti dal clima culturale del momento. [...] Parlare di deumanizzazione significa naturalmente parlare dell'umano e delle sue proprietà. Deumanizzare vuol dire avere un'idea – implicita o esplicita – delle qualità che vengono negate, avere quindi un'idea dell'umano e dell'essenza che gli si attribuisce.»: C. VOLPATO, *La deumanizzazione del nemico. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 5.

assetata di sangue. Anche nel caso della lotta al brigantaggio, la funzione di tali analogie è direttamente legata alle strategie messe in campo sul territorio abitato dai briganti: abbiamo analizzato il potere di tali enunciati, come cioè l'animalizzazione del brigante e la mancanza di morale e di discernimento propria dei suoi conterranei abbiano partecipato alla messa a tacere delle remore liberali e all'applicazione della legislazione eccezionale. D'altronde la guerra al brigantaggio è, nelle parole della Relazione, «la guerra della civiltà contro la barbarie».

A questo punto della nostra indagine, un quesito al quale fino a qui abbiamo risposto solo indirettamente va esplicitato e risolto: quale è il senso di questi continui riferimenti all'Africa (o all'Oriente) e ai loro abitanti? La risposta, secondo noi, va ricercata al di là di ciò che realmente conoscono coloro che scrivono, e più in generale al di là delle conoscenze che circolavano su questi luoghi distanti e diversi; al di là, ancora, di ciò che è possibile estrapolare dalle descrizioni che vengono fatte dei loro abitanti – selvaggi, feroci e talvolta financo cannibali, oziosi e noncuranti. È Cavour a fornirci la risposta più chiara, in quella che consideriamo come la più paradigmatica delle espressioni che è possibile rinvenire dall'epistolario. Riportiamo qui, nuovamente, le parole del primo ministro che, commentando con Costantino Nigra le rimostranze che le cancellerie straniere fecero pervenire a Torino dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia, scrive: «La Russia è furiosa. Credetemi, non so cosa fare. Essi intrigano ben altrimenti in Oriente. È ciò che mi sono permesso di dire al nuovo incaricato agli affari di questo paese, il principe Gagarin.»²⁷¹

L'Oriente, qui il meridione, appare allora come quel luogo in cui è permesso ordire copertamente imbrogli, portare avanti una politica che, per le caratteristiche del luogo in cui gli effetti si materializzeranno, può legittimamente essere altro rispetto alla politica liberale informata dai valori e dagli ideali risorgimentali. La lettura delle differenti fonti

²⁷¹ *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., vol. IV, p. 27, lettera di Cavour a Costantino Nigra, da Torino in data 14 giugno 1860: «La Russie est furieuse. Ma foi je ne sais qu'y faire. Elle intrigue bien autrement en Orient. C'est ce que je me suis permis de dire au nouveau chargé d'affaires de ce pays, le prince Gagarin.» (traduzione nostra).

analizzate lo ha messo in luce chiaramente; volendo ora riproporre una sintesi di tali caratteristiche, ci sembra possibile riassumerle nei seguenti punti:

1. Innanzitutto l'incapacità di autogovernarsi che richiede quindi un supplemento di Stato e di esercito. Si pensi alle esternazioni di Massari che, alla vigilia dell'entrata delle truppe piemontesi a Napoli, affermava: «La sola cosa che agevolerà questa impresa sarà la persuasione che ha il paese di non poter fare nulla da sé, e di aver d'uopo di una mano forte, che sappia sorreggerlo e guidarlo. Il self-government non sarà possibile in Napoli se non dopo un lungo e perseverante apparecchio»²⁷²; o alla suggestione, questa volta di Farini, di trasferirvi la corte reale: «Né io credo che altrimenti si possa fare che mandando il Principe [...] Bisogna avere una persona Reale, con una Corte, la quale corregga, moderi a poco a poco il costume viziato».²⁷³

2. Il fatto che le popolazioni del Mezzogiorno siano ancora confinate in un tempo distante dal progresso di cui beneficiano le nazioni civili, si trovino quindi al di fuori dell'orizzonte della civiltà. L'espressione medioevo – capace di evocare e un tempo storico e una precisa geografia – viene spesso utilizzata per indicare e al contempo descrivere in modo superficiale questa particolare situazione: nel Sud della penisola, mancano strade, vige ancora un sistema arcaico di produzione; le popolazioni meridionali soffrono, più che altrove, delle piaghe della povertà e sono immerse in una diffusa – quanto approssimativamente spiegata – immoralità.

3. L'impossibilità, stanti le irrazionali forme di espressione, siano esse sociali, religiose, etc., di restare all'interno delle pratiche legali. Per quanto attiene al periodo delle sollevazioni postunitarie, si pensi alla vendetta o all'omertà – e in generale alla copertura che gli abitanti dei paesi coinvolti nella repressione del fenomeno del brigantaggio fornivano ai briganti e a coloro che si rifiutarono di arruolarsi nell'esercito – alle quali altro modo di reagire non c'è se non col pugno di ferro, come afferma il general Govone nella memoria indirizzata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di

²⁷² *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, p. 163, lettera di Giuseppe Massari a Cavour, da Napoli in data 21 ottobre 1860.

²⁷³ Ivi, pp. 328-329, lettera di Farini a Cavour, da Napoli in data 14 novembre 1860.

brigantaggio.²⁷⁴ Questi comportamenti, stanti le analisi ad esse coeve, erano totalmente alieni e distanti dalla società civile e dal patto siglato tra governati e governanti e quindi, di per se stessi, fornivano la giustificazione all'utilizzo di pratiche illegali per contrastarli. Non a caso Giorgio Rochat per sottolineare questa distanza non esita nel definire coloniali i metodi utilizzati dal Generale Govone in Sicilia nel 1863.²⁷⁵ Nelle teorie dei criminologi e sociologi positivisti, si pensi a Lombroso, a Garofalo e a Niceforo, tutto ciò si traduce nell'impossibilità di applicare nel Mezzogiorno – ivi compresa la Sardegna – le leggi vigenti nel resto della penisola.²⁷⁶

Il riferimento all'Africa o all'Oriente è dunque spesso un riferimento denso, che è possibile caricare di volta in volta, a seconda delle circostanze, di significati diversi. Quel

²⁷⁴ Memoria che, come abbiamo ricordato, verrà poi più volte citata da Villari, Lombroso, etc.

²⁷⁵ G. ROCHAT, G. MASSOBRIO, *Breve storia dell'esercito italiano*, cit., p. 51. In Sicilia «il culmine della repressione fu raggiunto nell'estate del 1863, quando il generale Govone guidò un'operazione di rastrellamento, durata quattro mesi, attraverso quattro province, impiegando una forza di venti battaglioni. L'obbiettivo era l'arresto di renitenti e disertori, e più genericamente la dimostrazione della forza del governo; la consegna ai soldati era di impadronirsi di “tutti quanti s'incontrano per la campagna con l'età apparente del renitente e col viso d'assassino.” Cento cinquantaquattro comuni vennero trattati con metodi “coloniali”: blocco totale dell'abitato, con taglio dell'acquedotto e divieto di ingresso e di uscita, fino a ottenere la consegna di tutti i renitenti, disertori e malfattori, il controllo delle liste di leva sotto la garanzia di maggiorenti locali e la perquisizione dell'intero paese. In quattro mesi furono arrestati 4550 renitenti e 1350 malfattori: un bilancio che Govone riteneva positivo perché “era stato dimostrato ai tristi che la legge non si eludeva impunemente, era stato dimostrato agli onesti che essi potevano contare sull'aiuto del governo.”» (*Ibidem*. Virgolettati nel testo). Rochat afferma inoltre che «le truppe italiane si trovarono a operare di fatto come un occupante straniero tra l'ostilità della popolazione e in condizioni rese ancor più difficili dalla mancanza di un apparato logistico adeguato, di carte geografiche e di una dottrina di impiego che andasse oltre l'uso sistematico del terrore» e ricorda la consuetudine, così tragicamente diffusa nelle guerre coloniali, di esporre «sulle piazze [i] corpi nudi dei caduti» (Ivi, pp. 50-51). Silvana Palma, riprendendo le annotazioni di Rochat, scrive: «Più di un aspetto della situazione in Africa ricorda molto da vicino gli eventi occorsi nell'Italia centrale e meridionale durante le rivolte che seguirono l'unificazione del paese, in modo particolare l'utilizzo dell'esercito per le operazioni repressive.» (S. PALMA, *The seen the unseen, the invented. Misrepresentations of African “Otherness” in the Making of a colony. Eritrea, 1885-1896*, in *Cahiers d'études africaines*, 2005/1, n° 177, pp. 36-69 (p. 41: «In more than one aspects, the situation in Africa appears closely reminiscent of the events that occurred in central and southern Italy at the time of the popular revolts following the nation's unification, above all in the use of the army in repressive operations.» (traduzione nostra). In particolare, Palma ha messo in luce che le modalità dei cliché fotografici scattati e diffusi in occasione della repressione del brigantaggio saranno poi riprodotte in colonia.

²⁷⁶ Nell'oltremare, come vedremo nella terza parte della presente ricerca, i giuristi si confronteranno con un problema simile.

che non muta mai, però, è il rapporto di alterità che nella costruzione del parallelo Africa-Mezzogiorno colui che parla intende stabilire. Considerata la peculiare condizione in cui l'Italia tutta si trovava, Mezzogiorno e Oltremare appaiono entrambi, infatti, come territori sui quali esercitare e misurare la grandezza del giovane regno. Ambedue posti al di fuori del progresso capitalistico e dalla razionalità occidentale, essi vengono percepiti e descritti come i poli negativi di quel rapporto ancora così disequilibrato che la penisola intratteneva con le vicine potenze europee: *fardello dell'uomo* bianco per dirla con Kipling o *palla al piede* per dirla con l'italico Colajanni.²⁷⁷ Differenza e distanza, quindi, dal progresso e dai valori di civiltà che la modernità europea incarna e ai quali il giovane stato unitario guarda con ambizione. Non a caso, e a prescindere dalle ragioni che sottendono all'avvio dell'espansione coloniale, i due spazi vengono catturati all'interno della stessa retorica della missione civilizzatrice. A questo proposito, ci pare rilevante sottolineare come, nelle discussioni circa le opportunità di lanciarsi nella corsa alla conquista dell'Oltremare, anche coloro i quali volevano argomentare il proprio disaccordo sostenessero che l'Italia l'Africa ce l'aveva in casa.²⁷⁸ Qui Africa diviene sinonimo di arretratezza diffusa, miseria economica e morale: l'Italia avrebbe dovuto far convergere i propri sforzi per colonizzare le proprie terre ancora incolte e per civilizzare quei suoi cittadini che, sempre più diffusamente, dimostravano di preferire la via dell'emigrazione a quella di un'esistenza troppo misera e difficile.

Cosa giustificava allora, ma, soprattutto, cosa giustifica oggi l'analisi di un tale parallelo? Cosa accomuna, nel regime di verità sul meridione e sull'Africa, i due territori? In altri termini, cosa li rende parimenti differenti se posti in confronto al Nord della penisola e a quell'Europa in cui l'Italia vorrebbe finalmente poter entrare da grande nazione? Quindi, quali funzioni ricopre, in Colonia, tale differenza?

²⁷⁷ È d'obbligo sottolineare che, coniano questa espressione, Colajanni intendeva denunciare l'ondata di antimeridionalismo che invase la penisola sul finire del XIX secolo. Abbiamo già visto, d'altronde, come Colajanni riuscisse abilmente ad appropriarsi, con intento polemico, delle parole chiave utilizzate dai suoi avversari; ricordiamo qui il titolo del celebre pamphlet *Per la razza maledetta*.

²⁷⁸ Sul panorama anticoloniale italiano agli esordi dell'espansione oltremare, R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, Milano, Edizioni di Comunità, 1971.

Per rispondere al primo quesito e ricondurlo nell'ambito della nostra ricerca pensiamo sia utile richiamare qui brevemente il punto di partenza e l'obiettivo della nostra indagine. Lo scopo del nostro lavoro è indagare la genealogia del razzismo di Stato nell'Italia coloniale; più precisamente, riportare alla luce i rapporti tra il sapere giuridico e quei saperi che hanno concorso alla determinazione dei paradigmi razziali. Il punto di partenza della presente indagine è un nostro precedente studio nel quale abbiamo analizzato il processo di costruzione del primo codice penale per la colonia Eritrea: l'aspetto che più di tutti aveva attirato la nostra attenzione era stato l'utilizzo, da parte di coloro che parteciparono attivamente alla scrittura di tale codice, della differenza presupposta degli abitanti indigeni della colonia allo scopo di creare quello che appariva allora, come oggi, un codice differenziale. All'epoca non potemmo rispondere adeguatamente ai quesiti che quella scelta sollevava: al termine dell'indagine risultò chiaro che, per comprendere a fondo le ragioni e gli scambi proficui che intercorsero tra i diversi saperi che concorsero alla costruzione del testo di legge, era necessario fare un passo indietro. Essendo quella del codice penale la prima vera occasione di discussione intorno al diritto e allo spazio coloniale, ci è sembrato opportuno da un lato inserire quel testo di legge in un ambito più largo, il discorso giuridico della colonizzazione e, dall'altro, individuare esperienze precedenti nelle quali il diritto italiano si fosse confrontato con spazi che, pur certamente in modo diverso, potevano richiamare lo stesso rapporto di alterità e distanza tra coloro che pensano e dibattono intorno al sapere giuridico e le persone per le quali questo diritto viene pensato. Alcune circostanze hanno subito attirato la nostra attenzione e numerosi altri lavori che nel mentre andavano compendosi – e che abbiamo già avuto modo di richiamare – ci hanno confortato nella nostra scelta: per quel che attiene il caso italiano, oltre agli apporti che la giuscolonialistica italiana mutuava dalle altre esperienze coloniali, il razzismo antimeridionale – e più in generale, come abbiamo mostrato, l'utilizzo della differenza meridionale – si configurava come un caso interessante da indagare. Nella terza parte della presente ricerca, quindi, riprenderemo lo studio del codice penale inserendolo nel contesto più ampio del discorso giuridico della colonizzazione e, con l'intento di rispondere all'ultimo dei quesiti elencati sopra, metteremo in luce come la supposta differenza dello spazio coloniale vi abbia giocato un ruolo di tutto rilievo. Lo faremo,

però, cercando di mostrare anche quali legami sia possibile stabilire con l'esperienza del Mezzogiorno: non si tratta qui di voler creare una storia lineare che tende a considerare i due spazi come identici e soprattutto le politiche in essi poste in essere come coincidenti. Per ora basterà accennare al fatto che ambedue, considerati come spazi particolari, speciali, hanno poi subito prese in carico eccezionali.

Abbiamo avuto modo di evidenziare come il razzismo sia stato un tratto comune alla modernità occidentale, parte integrante del processo di costruzione degli stati nazionali e come, in Italia, questa dimensione sia particolarmente evidente nel rapporto che il Nord ha intrattenuto con il Sud. L'analisi condotta fino a qui ci ha consentito di mettere in rilievo come l'emergenza di un discorso sulla razza fosse presente proprio all'interno dei confini nazionali, ma soprattutto di portarne alla luce le funzioni. Ciò che ci proponiamo di fare nel seguito della nostra ricerca è seguire questo discorso al di là delle frontiere nazionali. Nel 1882 l'Italia acquisisce il suo primo possedimento coloniale: l'Africa, allora, cesserà di essere unicamente quel riferimento capace di rendere intelligibili le descrizioni del Mezzogiorno. Anche per il giovane regno, così come per tutte le nazioni europee che si lanciarono alla conquista del continente africano, il riferimento vago e impreciso all'Africa diverrà uno spazio discorsivo e di messa in opera di pratiche di dominio ben preciso: diverrà uno spazio coloniale. Ed è in relazione a questo nuovo spazio, in particolare nei discorsi e nelle pratiche giuridiche ad esso legate, che intendiamo adesso analizzare il discorso sulla razza.

Come numerosi studi hanno messo in luce²⁷⁹, accanto al razzismo antimeridionale si colloca, non senza molteplici punti di contatto, quello anticoloniale: così come avviene per quello antimeridionale, però, esso trova raramente posto all'interno della narrazione che si è soliti costruire della storia italiana. La storia coloniale italiana e in modo particolare i legami tra colonialismo e razzismo sono rimasti per un lunghissimo periodo chiusi negli archivi e riposti negli angoli più remoti e inconfessabili della memoria di

²⁷⁹ Oltre ai già citati lavori di Mellino, ricordiamo qui M. NANI, *La nazione e i suoi altri*, cit.; IDEM, *Ai confini della nazione*, cit.; *Studi sul razzismo italiano*, A. BURGIO e L. CASALI (a cura di), cit.; *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, A. BURGIO (a cura di), cit.; G. GIULIANI e C. LOMBARDI-DIOP, *Bianco e nero*, cit.

quanti vi avevano attivamente o passivamente preso parte. Abbiamo già richiamato le ragioni di questo oblio in introduzione: ciò che Mellino, riprendendo l'espressione di Spivak, ha efficacemente definito la forclusione della razza ha origine dapprima dalla lettura revisionista che del periodo fascista venne fatta a partire dagli anni Sessanta e successivamente dall'aver relegato il fascismo e i suoi legami manifesti con il razzismo a parentesi della storia nazionale. Questi due momenti, che possiamo riscontrare sia nella sfera di produzione dei saperi sia nell'opinione pubblica, hanno partecipato non solo a stendere un velo sul periodo coloniale, ma anche e soprattutto a espungere la razza dalla storia nazionale. Anche dopo l'efficace lavoro condotto in ambito storico da studiosi come Del Boca e Rochat prima e Labanca poi²⁸⁰, e ancora oggi nonostante un fiorire sempre più importante di studi che insistono particolarmente sul legame tra razza e colonialismo italiano e che abbiamo ricordato in introduzione, la rimozione dell'esperienza coloniale continua a pervadere il dibattito pubblico e intellettuale e a essere grandemente diffusa a livello popolare. In modo particolare, possiamo constatare come persistano letture che insistono sulla singolarità del rapporto tra fascismo e razzismo e, parallelamente, sull'estraneità dell'espansione coloniale di epoca liberale a una dimensione razziale, dimensione razziale che, a nostro avviso, era invece presente sia a livello discorsivo, sia nelle pratiche. Così come abbiamo potuto osservare per il Mezzogiorno, anche lo spazio coloniale sarà costretto all'interno di retoriche imperniate sul primato civile degli europei e sul concetto di civiltà, retoriche che non escludono, proprio come per il Mezzogiorno, la dimensione razziale dalle argomentazioni addotte, ma che, soprattutto, divengono strumento per la messa in opera di pratiche di razzializzazione e conseguenti spazi di esclusione.

²⁸⁰ Oltre ai testi già citati, ricordiamo anche A. DEL BOCA, *L'Africa nella coscienza degli italiani*, Mondadori, Milano, 2002.

6 Italiani in Africa

Prima di addentrarci nello studio dei rapporti tra giuscolonialistica e discorso sulla differenza è utile richiamare le singolari circostanze nelle quali cominciò l'avventura italiana oltremare: la diffusa arretratezza economico-sociale del giovane stato unitario e il mai pacificato rapporto con l'Europa, quella parte dell'Europa che, stante un più avanzato e per certi versi nemmeno paragonabile progresso, entrava da favorita nella cosiddetta era dell'imperialismo. Questi sono i due elementi principali che decideranno dell'avvio dell'espansione coloniale. Tuttavia, nonostante i caratteri peculiari dell'avvio colonialismo italiano, l'Italia, come vedremo più oltre, risulta pienamente inserita nel discorso prodotto dall'insieme delle nazioni coloniali: con esse condivide un posizione non solo geografico-economica, ma anche culturale ed epistemologica.

Ripercorreremo qui le prime fasi della creazione dell'Oltremare italiano, dallo sbarco nella baia di Assab alla creazione della colonia Eritrea, fino alla battaglia di Adua, vero e proprio *tournant* nella storia dell'espansione coloniale italiana.

6.1 Le ragioni della conquista

Il colonialismo italiano è stato spesso descritto come ritardatario, minoritario, financo «straccione»²⁸¹. Se questi attributi hanno avuto sicuramente, e hanno tuttora, una responsabilità nella simultanea definizione degli italiani come popolo di «brava gente»²⁸², alcuni dei tratti caratterizzanti l'espansione italiana – soprattutto se focalizziamo la nostra attenzione ai suoi esordi durante il periodo liberale – confermano queste peculiarità. Basta guardare all'estensione dei domini d'oltremare posseduti dalle altre nazioni europee agli inizi e al culmine del periodo battezzato come *Scramble for*

²⁸¹ In A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, in *Gli italiani in Africa Orientale*, cit., p. 3. Le citazioni sono tratte dall'edizione Milano, Mondadori, 2001.

²⁸² A. DEL BOCA, *Italiani brava gente? Un mito duro a morire*, Vicenza, Neri Pozza, 2005.

*Africa*²⁸³ per rendersene conto. La situazione di partenza della corsa alla conquista dei possedimenti coloniali si presentava già come notevolmente squilibrata: nel 1830, l'Inghilterra controllava il 90% delle terre che l'espansionismo europeo aveva raggiunto, nel 1880 il 92%; la Francia rispettivamente solo l'1% e il 3%. L'entrata di altre nazioni nello *scramble for Africa* ridimensionò il peso della potenza britannica, senza però farle perdere il suo primato: nel 1913 l'Inghilterra governava sul 60% dei domini coloniali, la Francia sul 18%, la Germania sul 5.5%, il Belgio sul 4.4%, il Portogallo sull'1.5% e la Spagna sullo 0.6%. I possedimenti italiani, che all'avvio dell'età dell'imperialismo erano ancora inesistenti, nel 1913 contavano per poco meno del 4%.²⁸⁴ Come sottolinea Labanca, però, l'imperialismo, proprio in quanto epoca, fu anche sistema: un sistema nel quale tutte le nazioni partecipanti furono percepite e considerate, nessuna esclusa sebbene il loro peso fosse effettivamente diverso, come parti di quella complessa macchina diplomatica che operò la spartizione della conquista.

Tuttavia, le ragioni che spinsero le altre nazioni alla conquista dell'Africa non sembrano potersi ritenere valide, se prese singolarmente, per il caso italiano²⁸⁵: variegata e

²⁸³ Nel 1884 un giornalista di *The Times* utilizzò questa espressione e da allora è nota la sua incredibile fortuna. L'espressione, che potremmo tradurre con *zuffa per l'Africa*, fu utilizzata dal quotidiano inglese – ed è tuttora impiegata anche in ambito scientifico – per identificare il passaggio dagli imperi informali agli imperi formali: con lo *scramble for Africa* ha inizio, infatti, l'età dell'imperialismo. Negli ultimi tre decenni dell'Ottocento, la quasi totalità delle nazioni europee corse letteralmente alla conquista del continente africano e, in misura minore, a causa principalmente della presenza cinese, di quello asiatico. Si suole prendere come data finale dell'età dell'Imperialismo la vigilia della prima guerra mondiale, ma è importante precisare che, se per le altre potenze imperiali è possibile dividere questo periodo in due fasi – conquista e espansione fino al 1900, consolidamento dei possedimenti nel quindicennio successivo – il caso italiano – con la guerra di Libia nel 1911, un controllo militare effettivo di questo possedimento solo negli anni Trenta e la conquista dell'Etiopia nel 1934 – vi figura come un'eccezione.

²⁸⁴ N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 21-23. Un altro dato interessante e utile per una miglior comprensione del fenomeno è quello relativo alla dominazione, in termini percentuali, sulle popolazioni dei territori extraeuropei conquistati. Nel 1830, L'Europa, con una popolazione di circa 244 milioni di abitanti, dominava già più di 2 milioni di persone residenti fuori dalle sue frontiere. Nel 1880, i sudditi coloniali erano aumentati a più di 300 milioni. Questo dato, inoltre, evidenzia che anche nell'età dei cosiddetti imperi informali, l'espansione era stata grande. Se guardiamo poi al culmine dell'età dell'imperialismo constatiamo che Londra, nel 1913, governava sul 71% delle popolazioni dei domini coloniali extraeuropei, la Francia sull'8.7%, la Germania sul 2.2%, il Belgio sul 2%, la Spagna sullo 0.2%, l'Italia sullo 0.3% (*Ibidem*).

²⁸⁵ Con questo non vogliamo certo affermare che sia possibile, per un fenomeno così vasto e complesso,

molteplici, esse non sono considerate dalla storiografia come preminenti nella scelta di partecipare alla corsa per la spartizione del continente africano.²⁸⁶ Per il giovane Regno non possono certo essere ritenute valide ragioni meramente economiche, se si intende con esse sia la necessità di espansione del mercato interno, sia la necessità di materie prime per lo sviluppo industriale. Le condizioni di arretratezza dell'economia italiana nella seconda metà del XIX secolo sono note, così come è notorio il fatto che essa fosse ancora prevalentemente agricola e che anche questo settore fosse fortemente arretrato.²⁸⁷ Non possono essere considerate influenti, quindi, quelle spinte che in Inghilterra e in Francia provenivano dagli industriali e dal mondo della finanza. E non solo per la condizione dell'industria della penisola. Anche in Italia, a ben vedere, nel periodo che precedette l'apertura del Canale di Suez (1869) e in quello del decollo di una più massiccia produzione industriale degli anni successivi, è possibile registrare un fermento di attività e propaganda espansionista in quei settori che più di altri ritenevano indispensabile una politica più attiva da parte del governo italiano – armatori e industriali del nord; queste spinte, tuttavia, non possono essere considerate sufficienti a imprimere una svolta nella “politica delle mani nette” portata avanti dai governi italiani. L'intreccio tra economia, finanza e politica, ancorché saldo, non era certo paragonabile alla situazione britannica o francese: «per quanto i rapporti tra affaristi e politici fossero ravvicinati in un Paese in cui la classe dirigente era quanto mai ristretta, nessuno di questi imprenditori era ancora al governo».²⁸⁸

Anche in Italia, negli anni Settanta, fu tutto un fiorire di circoli e associazioni geografiche, considerati a giusto titolo meritevoli di aver creato, per lo più

individuare una sola causa scatenante. Anche nell'analisi degli altri imperialismi, il quadro si presenta multiforme.

²⁸⁶ Questa la lettura inaugurata grazie all'immenso lavoro di archivio effettuato da colui che viene a giusto titolo ritenuto il padre degli studi coloniali italiani, Angelo del Boca.

²⁸⁷ Nel decennio 1870-1880 la produzione industriale è il 18.2% della produzione complessiva, ma in questo dato sono computate anche le manifatture più tradizionali e molti laboratori poco più che artigianali. Per un quadro dettagliato della situazione economica italiana nei decenni successivi al raggiungimento dell'unità si veda L. CARFAGNA, cit., pp. 287 e sgg.

²⁸⁸ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 40.

indirettamente, una prima coscienza coloniale²⁸⁹; e anche qui, come nel resto delle nazioni europee, gli interessi più genuinamente scientifici si mescolavano a quelli politici e affaristici; ma, sebbene lo spirito dell'epoca dell'imperialismo che dominava l'atmosfera internazionale avesse senz'altro raggiunto anche le sedi delle Società geografiche di Roma, di Milano o di Napoli, esse da sole non potevano essere in grado di trascinare l'Italia in Africa. Non pochi deputati e senatori sedevano tra i banchi di queste Società ma, come emerge dall'analisi dei dibattiti parlamentari, «ben pochi si fecero consapevolmente patrocinatori di una specifica linea espansionista: e ancora meno furono quelli davvero ben informati della geografia del mondo e delle maggiori tendenze della politica coloniale delle grandi potenze europee».²⁹⁰ Anche l'Italia può vantare un'ampia schiera di esploratori e studiosi di cose africane²⁹¹ e, anche in Italia, numerose furono le campagne finanziate con i soldi pubblici e con le sovvenzioni delle Società geografiche. Esse furono per lo più dirette proprio nel Corno d'Africa, sia per ragioni scientifiche – la ricerca delle sorgenti del Nilo e lo studio del corso dell'Omo e del Giuba – sia perché, molto più prosaicamente, quelle erano le regioni dove l'espansionismo europeo non era ancora giunto: è innegabile che queste spedizioni fossero pervase dal sentimento di

²⁸⁹ Nel 1867 viene fondata a Firenze la *Società Geografica Italiana*. Dopo la presa di Roma, la Società si trasferisce nella nuova capitale e grazie al suo nuovo presidente, Cesare Correnti, diviene più attiva e impegnata proprio sul versante coloniale, finanziando e sponsorizzando le prime grandi spedizioni. Nel 1879 viene costituita a Milano la *Società di Esplorazione Commerciale in Africa*, nella quale figurano, oltre che il fondatore di un importante giornale milanese, i più noti rappresentanti dell'industria lombarda. L'anno successivo, a Napoli, nasce il *Club Africano*, embrione della *Società Africana d'Italia* che vedrà la luce nel 1882. Queste le maggiori Società, ma praticamente ogni città medio grande possedeva un proprio circolo o una società di studi. Sui rapporti tra società geografiche e espansionismo si veda F. SURDICH, *Le società geografiche e coloniali*, in AA. VV., *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del Convegno tenuto a Taormina e Messina dal 23 al 29 ottobre 1989*, Roma, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 1996, I, pp. 477-487; più in generale sul rapporto tra esplorazioni geografiche, sviluppo del colonialismo e organizzazione del consenso IDEM, *Esplorazioni geografiche e sviluppo del colonialismo nell'età della rivoluzione industriale. I: Fasi e caratteristiche dell'espansione coloniale. II: Espansione coloniale ed organizzazione del consenso*, Firenze, La Nuova Italia, 1979-1980; sulla *Società geografica italiana*: M. CARAZZI, *La Società geografica italiana e l'esplorazione coloniale in Africa: 1867-1900*, Firenze, La Nuova Italia, 1972.

²⁹⁰ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 43.

²⁹¹ Essi vennero poi annoverati tra i precursori del colonialismo italiano dalla propaganda fascista. Su questo punto si veda il primo capitolo della già citata opera di A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, cit., in particolare I «precursori», pp. 3-33.

giungere in territori inesplorati, ma, e proprio per questo, ancora inoccupati. Bisogna però rilevare che, nonostante una prevalenza di missioni proprio nel Corno d’Africa, le mete di queste spedizioni erano in realtà molteplici, a riprova di come esse non fossero direttamente legate ad un chiaro disegno espansionistico o quanto meno ad una precisa volontà della classe dirigente.²⁹²

Negli anni Settanta e Ottanta è possibile registrare un aumento di interesse per la gara alla conquista dell’Africa, e più in generale per le cose africane, anche da parte della stampa italiana²⁹³, ma la classe politica italiana se ne sarebbe difficilmente potuta avvalere per alimentare un consenso in seno all’opinione pubblica. Non dobbiamo dimenticare che, anche dopo la riforma del 1882, la base elettorale era a dir poco limitata: una volta esteso il suffragio, gli aventi diritto al voto passarono dal 2.2% al 6.9%; essa era molto più ristretta rispetto a quella delle altre potenze imperiali ed era quindi

²⁹² Nella seconda metà dell’Ottocento e nel primo ventennio del secolo successivo furono pochi sia i geografi metropolitani, i cosiddetti geografi *da tavolo*, sia i viaggiatori e gli esploratori che «si schierarono esplicitamente a favore di una politica coloniale» (C. CERRETI, *Atti dell’incontro di studio La questione africana e i geografi del dissenso*, in *Colonie africane e cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Le esplorazioni e la geografia*, Roma, Istituto italo-africano, 20 maggio 1994, C. CERRETI (a cura di), Roma, Centro italiano per gli studi storico-geografici, 1994, pp. 33-47 (p. 35); ma se dall’analisi delle prese di posizione teoriche, sottolinea Cerreti, volgiamo il nostro sguardo agli oggetti di studio o alle mete prescelte, «troviamo allora senz’altro una consonanza piena e indubitabile. Le regioni in cui viaggiano italiani sono, nove su dieci, all’interno delle sfere d’influenza (riconosciute o pretese) dell’Italia.» (*Ibidem*). Secondo Cerreti, anche se nei decenni scorsi il ruolo politico della scienza geografica è stato troppo enfatizzato, ciò non toglie che vi sia stato, nel periodo sopraindicato, «un predominio di temi operativi, di studi spendibili in chiave politico-coloniale, rispetto ad altri» così come è indubbia «una ricorrente attrazione dei vertici istituzionali della geografia dell’epoca verso il campo coloniale», dovuta anche al fatto che i vertici istituzionali furono spesso occupati «da politici o diplomatici di professione; l’attrazione dei geografi accademici, dal canto suo, sembra essere sempre stata più tiepida». (*Ibidem*).

²⁹³ Nel 1873 Attilio Brunialti fonda il *Giornale delle colonie*, mentre nel 1877 viene fondato a Milano da Manfredo Camperio *L’Esploratore*, organo ufficiale della *Società d’esplorazione commerciale in Africa*, in cui «la scienza astratta si occupa degli interessi commerciali», come recita lo statuto della *Società* pubblicato nel novembre 1886. Molteplici le iniziative private, la pubblicazione di giornali, libri, pamphlet. Anche i quotidiani iniziano ad interessarsi delle possibilità di espansione coloniale: in particolare vanno ricordati il *Corriere Mercantile* di proprietà dell’armatore genovese Raffaele Rubattino, altri due quotidiani genovesi, *Il Movimento* e il *Caffaro*, il *Sole* di Milano, *La Nazione* di Firenze e il *Fanfulla* di Roma. Sulla *Società d’esplorazione commerciale in Africa*, le sue implicazioni con la politica coloniale e la figura di Camperio, si veda A. MILANINI KEMENY, *La società d’esplorazione commerciale in Africa, 1879-1914*, Firenze, La Nuova Italia, 1973.

inservibile per far leva sul cosiddetto socialimperialismo che, altrove, viene oggi considerato una delle spinte allo *scramble for Africa*.²⁹⁴ Il ceto militare, altro elemento preso in considerazione nelle analisi degli imperialismi, non influì, a sua volta, in maniera determinante sulla svolta espansionista: diviso sulle opportunità derivanti dalla conquista, affaticato dalle insurrezioni interne – ricordiamo che l'esercito veniva utilizzato per le operazioni di ordine pubblico – solo una parte, già negli anni Ottanta, si mostrava favorevole a missioni oltremare.²⁹⁵

La decisione di avviare una politica di espansione risulta inafferrabile anche se rivolgiamo il nostro sguardo agli italiani che, in qualità di privati cittadini, abitavano già oltre i confini del regno: essi erano numerosi²⁹⁶, ma la loro presenza non fu dirimente nell'inaspettato cambiamento di politica estera. Quella che per molte altre nazioni fu una delle spinte propulsive alla conquista formale di territori oltremare, il consolidamento di una presenza appunto detta informale, non può essere considerata come preminente, a ben vedere, per la scelta italiana. Certo, la presenza di concittadini in paesi come la Tunisia o il Marocco fu una delle carte che, nei brevi momenti in cui l'espansione sembrò essere una delle scelte possibili, vennero giocate e alimentarono le richieste di coloro che sollecitavano una partecipazione dell'Italia alle conquiste coloniali. Ma ben

²⁹⁴ Osserva Rainero che «anche nelle occasioni politiche più impegnative, quali le elezioni, l'assenza di motivi coloniali è caratteristica anche nei partiti di opposizione, i quali preferiscono argomenti assai più incisivi, quali il problema economico, la questione meridionale, la polemica delle Banche, i rapporti con il Papa, ecc.» (R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit., p. 13).

²⁹⁵ «Apertamente avversi alle avventure coloniali furono i due maggiori esponenti dell'esercito di fine Ottocento, l'anziano gen. Ricotti, leader della Destra anticrispina, e il gen. Pelloux che veniva dalla Sinistra liberale, ma anche ufficiali superiori come Luigi Cadorna e Ugo Brusati, comandante di reggimento nella battaglia di Adua. Naturalmente l'opposizione cessava dinanzi agli ordini di partenza per l'Africa e alla commozione suscitata dalle notizie delle sconfitte di Dogali e del 1895-96. Un'altra parte del corpo ufficiali accolse invece l'espansione coloniale con entusiasmo, perché offriva movimento, responsabilità, avventura, modesti vantaggi di carriera.» (G. ROCHAT, *L'esercito dinanzi alle guerre d'Africa*, in *Militari italiani in Africa. Per una storia sociale e culturale dell'espansione coloniale. Atti del convegno di Firenze, 12-14 dicembre 2002*, N. LABANCA (a cura di), Società italiana di Storia Militare, *Quaderno 2001-2002*, Napoli, 2004, pp. 17-26 (p. 18).

²⁹⁶ Oltre che nei porti della Turchia e del Medio Oriente, le fonti registrano, nel 1871, più di ventimila italiani in Africa, sessantamila solo dieci anni dopo; in particolare la presenza italiana era numerosa in Tunisia, Egitto, Marocco e Algeria; molto meno importante, invece, in Tripolitania o in Cirenaica; nulla nei territori che sarebbero diventati il primo possedimento coloniale italiano.

più concreti interessi e soprattutto una ben più radicata propensione imperialista – sostenuta da ragioni economiche e politiche di ben altro calibro – si sarebbero imposti su quei territori.

Sulla scorta dei lavori di Del Boca e dei successivi studi di Labanca, è possibile quindi affermare che «molti attori interni spinsero il governo per l'abbandono di una politica di *statu quo*, ma nessuno di questi – da solo – avrebbe potuto importare il varo del nuovo orientamento.»²⁹⁷

6.2 Dalla primigenia colonia di Assab allo sbarco nella città-porto di Massaua

Per comprendere come l'avvio dell'espansione italiana sia stata una scelta prevalentemente politica e operata al centro, è necessario ricapitolare le tappe che portarono alla nascita della prima colonia. Lo scopo primo della cosiddetta politica delle mani nette è stato sia per i governi della Destra storica sia, dopo il 1876, per quelli della Sinistra, quello di rafforzare l'assetto unitario azzerando il rischio di conflitti ai quali sarebbe stato ben complicato rispondere viste la disastrosa situazione economica, solo in parte alleviata dal risanamento del bilancio (1876) e, in un primo periodo, la guerra interna scatenatasi nelle province meridionali. I mutamenti europei, la sconfitta della Francia (1870) e il successivo accresciuto prestigio della Germania di Bismark, consigliavano all'Italia il mantenimento dello *statu quo*, che dovette però essere abbandonato quando l'evidenza dei fatti mostrò quanto l'isolamento diplomatico potesse essere nocivo. Il ruolo di comparsa al congresso di Berlino (1878) che decise del protettorato austro-ungarico sulla Bosnia-Erzegovina; l'infrangersi delle (timide) speranze che l'Italia aveva riposto sulle coste del nord-Africa quando, nel 1881, la Francia impose un accordo di protettorato alla Tunisia; il riemergere della questione romana²⁹⁸ e con essa la fragilità mai del tutto scomparsa dell'assetto unitario: tutto ciò

²⁹⁷ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 50.

²⁹⁸ La notte del 13 luglio 1881, un corteo anticlericale attaccò il convoglio che stava trasportando la salma del defunto Papa Pio IX dal Vaticano al cimitero del Verano fuori le mura. Le forze dell'ordine non riuscirono a impedire i tumulti. L'incidente rimise all'ordine del giorno di tutte le cancellerie internazionali la mai sopita questione romana; il Vaticano non tardò a utilizzare l'incidente in chiave antiunitaria,

contribuì a far emergere l'esigenza di rivedere la strategia dello *statu quo* e quindi di riposizionarsi all'interno dello scacchiere diplomatico europeo. Dopo numerosi incontri segreti e non senza difficoltà, viste le reticenze di coloro che vedevano nell'Austria quell'antico nemico che usurpava ancora i diritti di una parte del popolo italiano, nel 1882 l'Italia siglò il patto di reciproco aiuto e di neutralità con Germania e Austria, la cosiddetta Triplice Alleanza. Gli storici concordano nel ritenere che l'unico vantaggio reale per il regno italiano sia stata l'uscita dall'isolamento diplomatico e che il patto servisse soprattutto – se non unicamente – l'interesse tedesco, essendo riuscita la Germania nell'intento di isolare la Francia. L'Italia, però, aggiunse un'importante quanto strategica clausola, che decideva della non validità dell'alleanza nel caso in cui fosse stata coinvolta la Gran Bretagna. Il peso dell'Inghilterra nelle cose africane era palese e avendo l'Italia, con la Triplice Alleanza, sancito un allontanamento dall'altra potenza coloniale, la Francia, il mantenimento dei rapporti con Londra era indispensabile. Fu proprio sotto la protezione della bandiera britannica che la vicenda di Assab poté trovare una conclusione positiva.

In quel fermento intorno all'apertura del Canale di Suez che abbiamo richiamato poco sopra, l'armatore genovese Rubattino aveva aperto una nuova tratta Genova-Alessandria ed aveva stipulato un accordo con i capi villaggio di Assab, sulle coste del Mar Rosso, per impiantarvi una stazione di rifornimento per le sue navi. Gli affari sperati, però, non arrivarono e Rubattino richiese una sovvenzione statale per aiutare le sue tratte mediterranee. Il progetto prevedeva l'estensione della tratta Genova-Alessandria fino a Cipro e alla Siria, prolungamento che avrebbe permesso all'armatore di valorizzare il punto di approdo nella baia di Assab che nel frattempo, però, visti gli scarsi introiti, egli si trovò costretto ad abbandonare. Il rifiuto definitivo da parte della Camera arrivò il 14 marzo 1879; contemporaneamente, comunque, Rubattino aveva intavolato colloqui

descrivendo la situazione del Pontefice come una vera e propria prigionia, vista la pericolosità – financo per le spoglie di un Papa defunto – di uscire per le strade della Capitale. La possibilità di una fuga del Papa all'estero, ipotesi in discussione, sembrò per un momento divenire concreta. Intanto, importanti manifestazioni anticlericali proseguivano per tutto il mese di agosto. Fu soprattutto Oltralpe che la questione romana suscitò l'interesse più grande, divenendo quindi un ulteriore motivo di attrito tra Italia e Francia.

privati con il governo, durante i quali cercò di valorizzare il porto di Assab sostenendo che esso avrebbe potuto divenire un importante punto di snodo per i commerci provenienti dall’Etiopia. Questi argomenti indussero il governo a ritenere che, con poco sforzo, permettendo all’armatore genovese di rioccupare la baia, avrebbe potuto mantenere aperta questa possibilità. Quale ruolo giocò l’Inghilterra in quella che a prima vista era unicamente un’abile, per quanto poco ragionevolmente fondata, manovra del governo che dava finalmente segno di un maggiore ascolto degli interessi degli (esigui) ceti consapevoli e influenti? L’Inghilterra, osservando dall’opposta costa del golfo di Aden, aveva chiaro come un eventuale insediamento dell’Italia sulle coste del Mar Rosso non avrebbe potuto in nessuna maniera nuocere ai suoi progetti imperiali, anzi; la presenza di un alleato così debole avrebbe permesso a Londra di bilanciare senza rischi la presenza francese nel corno d’Africa e di ostacolarne l’espansione. Fu così che essa non solo vigilò dalle sue navi ancorate nella baia di Assab la nuova occupazione da parte di Rubattino²⁹⁹ – e fece opera diplomatica durante la conseguente nuova stipula di un trattato con i capi villaggio (15 marzo 1880) – ma incoraggiò e favorì anche l’estensione dell’occupazione alla vicina Raheita (1881), villaggio costiero a sud della baia. Intanto, il governo decideva per l’invio ad Assab di un funzionario statale con funzioni di console.³⁰⁰ Turchia ed Egitto non tardarono a far pervenire le loro rimostranze per l’intromissione italiana sulle coste del Mar Rosso e fu ancora una volta Londra a comporre la vertenza stipulando con Roma una convenzione bilaterale di riconoscimento dello stato di fatto. Poco dopo, nel luglio del 1882, l’Italia poteva così proclamare la sua prima colonia.³⁰¹

Quando tre anni dopo, a Berlino, prendeva avvio la Conferenza che vide riunite tutte le potenze coloniali, l’Italia – che poteva vantare unicamente il piccolo possedimento di

²⁹⁹ Per ragioni di spazio non possiamo trattare più diffusamente questa vicenda: va però segnalato, almeno, l’importante ruolo che Giuseppe Sapeto – missionario, orientalista ed esploratore – rivestì nella vicenda dell’acquisto della baia di Assab. A questo proposito, si veda F. SURDICH, *L’attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto: dall’evangelizzazione dell’Abissinia all’acquisto della baia di Assab*, Millesimo, Comunità montana Alta Val Bormida, 2005.

³⁰⁰ Ordinanza ministeriale 24 dicembre 1880 *Assetto giuridico provvisorio di Assab*.

³⁰¹ Legge 5 luglio 1882, n. 857 *Provvedimenti per la Colonia italiana di Assab*.

Assab – rischiò di vedersi precludere la partecipazione e fu nuovamente l’Inghilterra, sempre attenta a bilanciare e ridurre il peso delle nazioni concorrenti, Francia e Germania in primis, ad agevolarne l’ingresso.³⁰² Seduta tra le grandi, l’Italia assistette alla discussione e alla creazione degli strumenti che permisero alle potenze coloniali il reciproco riconoscimento e il successivo utilizzo dei rispettivi possedimenti oltremare. Gli storici concordano, tuttavia, nel ritenere ben più importanti per il giovane regno le discussioni che il ministro degli esteri Mancini poté intavolare prima dell’apertura della Conferenza e a latere degli incontri ufficiali. Il Corno d’Africa, oltre a essere in parte la sede del millenario impero etiopico, non era certo un esteso territorio inesplorato dove gli interessi europei non fossero ancora giunti; esso era da anni al centro di un’aspra lotta tra Inghilterra, Egitto, Sudan e Francia; le stesse vicende interne all’impero etiopico erano, da tempo, legate a doppio filo agli interessi europei.³⁰³ Nel 1884 l’Inghilterra dovette rinunciare alla riconquista del Sudan, dove l’espansione del movimento islamista stava rapidamente estromettendo la potenza britannica; nello stesso anno, la Francia formalizzava l’acquisto della città di Obock, primo passo per la creazione della Somalia francese. Nel Corno d’Africa, a ben vedere, come in molte altre zone dove le mire espansionistiche europee si dirigevano, si stava giocando una partita che avrebbe avuto ripercussioni anche al centro, al cuore dell’Europa. Il bilanciamento della presenza delle differenti potenze coloniali in loco era strettamente legato ai giochi di potere e agli equilibri diplomatici nel vecchio continente. Se l’Italia poté estendere la sua minuscola e sabbiosa colonia a Beilul, villaggio costiero a nord di Assab (gennaio 1885), lo dovette ancora una volta agli accordi stipulati con l’Inghilterra (novembre 1884), così come, di lì a poco, l’arrivo delle truppe italiane a Massaua (1885) fu legato direttamente alle mire e ai bisogni della più grande delle potenze coloniali.

³⁰² L’anno prima anche Bismarck aveva messo piede nel continente africano. Sulla Conferenza di Berlino, N. LABANCA, *Oltremare*, cit., pp. 48 e sgg.

³⁰³ Per comprendere meglio gli intricati giochi di potere che si consumarono nel Corno d’Africa nella seconda metà del XIX secolo e le vicende interne all’Impero etiopico si veda A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. Dall’unità alla marcia su Roma*, cit., pp. 3-127.

Se abbiamo riportato, seppur velocemente, le vicende che portarono alla creazione della prima colonia è per mettere in risalto come l'inizio dell'avventura coloniale italiana sia stato frutto di una decisione tutta politica, presa al centro dal governo. Tutti i fattori precedentemente elencati giocarono ognuno una piccola parte, ma nessuno di essi può essere ritenuto decisivo nella scelta effettuata dal governo di lanciarsi nello *scramble for Africa*. Ma a quale bisogno rispondeva una simile scelta? Non certo a una precisa volontà di trasformare il giovane regno in potenza coloniale, quanto, piuttosto, al bisogno non ancora soddisfatto di affermarsi in Europa come una grande nazione: l'avvio della colonizzazione rispondeva, in definitiva, ad una scelta di prestigio in politica estera, molto poco africana, tutta europea.

6.3 Da Massaua alla battaglia di Adua

Nel 1885 le truppe italiane sbarcarono a Massaua, città costiera a mille chilometri circa a nord di Assab. I dieci anni che separano questa data dalla battaglia di Adua sono gli anni in cui i possedimenti coloniali della penisola si ampliarono, verrà fondata la colonia Eritrea e si stabiliranno basi commerciali e aree di influenza in Somalia³⁰⁴, ma

³⁰⁴ La penetrazione italiana in Somalia ebbe per certi versi un carattere diverso da quella in Eritrea (si trattò per un lungo periodo di una penetrazione commerciale privata), ma per altri (ruolo di mediatore giocato dalla Gran Bretagna), essa presenta numerosi punti in comune tanto da essere stata definita «un accidente dell'accidente» (N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 85).

Per lunghi anni la presenza italiana nei territori somali fu limitata a quella delle compagnie commerciali private che erano riuscite a stringere trattati coi sultani locali per il rilevamento dei porti (il commerciante italiano Filonardi, grazie ai finanziamenti del Banco di Roma, ottenne dal sultano locale i porti di Chisimaio, Brava, Merca e Mogadiscio e Uarsceich nel 1886) e lo sfruttamento delle materie prime (principalmente il cotone). Successivamente questi accordi vennero trasformati in veri e propri protettorati (sempre il Filonardi con il sultano di Obbia e il sultano dei Migiurtini nel 1889, Somalia settentrionale, e con il sultano di Zanzibar, 1889, Somalia meridionale), talvolta ratificati dal governo tramite formali convenzioni. È il caso di Zanzibar (1892) per il quale l'interessamento britannico risultò decisivo. Nel 1896 il parlamento ratificò l'accordo: si suole quindi prendere questa data come inizio della colonizzazione italiana in Somalia.

Gli interessi italiani in questi territori erano, a ben vedere, unicamente quelli dei privati e, anche in questo ambito, piuttosto limitati: colonia commerciale e d'importanza strategica (in previsione della conquista dell'impero etiopico) il governo (Di Rudini e Giolitti), a differenza di quanto avveniva in Eritrea, decise per la formula indiretta di possesso coloniale, assegnando l'esercizio del possesso (e una sovvenzione annua) a una compagnia privata (venne creata appositamente la *Società Filonardi & Co.*) Si

sono anche il periodo in cui tutti i punti deboli del progetto coloniale italiano avranno modo di emergere: dopo pochi anni di partecipazione italiana allo *scramble for Africa*, nel 1896, ci sarà chi chiederà a gran voce l'abbandono del progetto di espansione. I caratteri principali dell'espansionismo italiano che abbiamo ricapitolato sopra emergeranno come altrettanti tratti problematici che andranno uno dopo l'altro a minare il progetto coloniale.

Partiamo proprio dal progetto, o meglio, dal progetto che non c'era. Dall'occupazione del porto di Assab, non a caso definita «l'incidente britannico», all'occupazione di Massaua le cose non erano cambiate: Londra chiamava Roma preoccupata che altre ben più solide potenze potessero approfittare del momento di debolezza che essa stava vivendo nel Corno d'Africa.³⁰⁵ Nella discussione parlamentare che precedette l'invio delle truppe nel 1885, al ministro degli Esteri Mancini, dovendo egli tacere degli accordi diplomatici con la Gran Bretagna, non restava che chiamare l'aula parlamentare a partecipare alla

tratta del cosiddetto modello del colonialismo «a carta» che altrove (possedimenti britannici) si era rivelato produttivo, ma che non fu tale in Somalia: mancavano aspettative di profitto interessanti, principalmente perché gli investimenti non furono mai sufficienti e perché il personale della compagnia non era qualificato né seriamente motivato. Visto lo scarso successo, in un primo momento il governo cercò di correre ai ripari annullando la convenzione stipulata con Filonardi e assegnando l'esercizio del possedimento a un'altra compagnia appositamente creata (Società anonima commerciale italiana del Benadir – 1896), ma ciò non modificò di molto una situazione che comportava quasi unicamente oneri. Nel mentre, sempre dietro pagamento, l'Italia estendeva le zone di protettorato nel nord. Dopo l'ennesimo fallimento della nuova compagnia commerciale, il governo decise di subentrare alle imprese private e nel 1905 pose sotto la sua diretta amministrazione i territori della Somalia settentrionale e meridionale, anche se la transizione poté dirsi ultimata solo nel 1908 con la legge del 5 aprile. Sugli inizi della colonizzazione italiana in Somalia si veda F. GRASSI, *Le origini dell'imperialismo italiano: il caso somalo, 1896-1915*, Lecce, Milella, 1980.

³⁰⁵ L'occupazione italiana delle coste del Mar Rosso avrebbe da un lato costituito un freno all'espansione della rivolta sudanese e dall'altra impedito alla Francia di ampliare i suoi possedimenti sulla medesima costa. Il controllo dell'Egitto, se per la Gran Bretagna si era dimostrato strategico per il canale di Suez – a sua volta nodo strategico della politica coloniale britannica in India – fu gravido di conseguenze nel vicino Sudan, controllato a sua volta dall'Egitto, dove ormai da anni era in atto la rivolta mahdista. Le truppe inglesi furono a lungo impegnate nel tentativo di sedare la rivolta islamista (furono sconfitte a Khartoum il 25 gennaio del 1885, riprenderanno il controllo del Sudan nel 1898) e per limitare altre possibili minacce il governo inglese e quello egiziano avevano negoziato nel 1884 un accordo di reciproca non ostilità con l'imperatore etiope, il trattato di Herwett. Con questo trattato, inoltre, l'Egitto aveva ceduto all'imperatore etiope il paese dei Bogos e concesso il libero transito da Massaua delle merci da e per l'Abissinia. Sempre con lo stesso obiettivo l'Inghilterra si era poi rivolta nuovamente al suo debole partner, l'Italia.

missione civilizzatrice intrapresa in Africa dalle altre potenze³⁰⁶, eccitare l'amore patriottico e il dovere di vendicare l'ennesima missione di esploratori caduta nelle mani del barbari³⁰⁷ e assicurare che, grazie alla perfetta intesa con l'Inghilterra, l'approdo in quei lidi lontani avrebbe consegnato all'Italia le «chiavi del Mediterraneo»³⁰⁸. Sulle opportunità offerte dalla destinazione della nuova impresa – che appariva giustamente come la prima vera impresa coloniale se si eccettua l'acquisto della baia di Assab, peraltro avvenuto per il tramite di un privato – erano in molti a nutrire dubbi anche tra coloro che si professavano favorevoli a un progetto di espansione. Seduti in parlamento vi erano poi i democratici che a gran voce, anche se con scarsi risultati, ricordavano ai colleghi onorevoli come l'espansione fosse per sua natura contraria ai valori risorgimentali che tanto avevano potuto per la salute del giovane regno e i conservatori, che avrebbero preferito continuare a tutelare le deboli finanze del regno e portare avanti una politica estera cauta e rivolta verso l'Europa.³⁰⁹ Probabilmente, come sottolinea Labanca, nonostante tutte le perplessità al momento del voto la maggioranza dell'aula

³⁰⁶ «E come potremmo noi chiudere gli occhi a questa gara generosa, che ormai si manifesta fra tutte le grandi nazioni di Europa, per associarsi in una specie d'impresa comune e solidale di mondiale incivilimento, in un'alta missione educatrice di tanta parte del genere umano che abita il vasto continente africano? Come potreste tollerare [...] che l'Italia sola continuasse ad assistere, con pigra indifferenza, a questa specie di crociata pacifica, contemplandola da lontano, e ricusandosi di pagare il suo contributo alle pugne delle civiltà contro l'ignoranza e la barbarie? Se non si scuotesse la nostra inerzia, allora sì che ne scapiterebbe il credito dell'Italia, e noi non sederemmo degnamente nel consesso delle grandi nazioni civili.» (*Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1° tornata del 27 gennaio 1885*, p. 11068).

³⁰⁷ Si tratta della spedizione Bianchi.

³⁰⁸ A chi esprimeva i propri dubbi circa la meta scelta, Mancini rispondeva: «Voi temete ancora che la nostra azione nel Mar Rosso ci distolga da quello che chiamate il vero e importante obiettivo della politica italiana, che deve essere il Mediterraneo. Ma perché invece non volete riconoscere che nel Mar Rosso, il più vicino al Mediterraneo, possiamo trovare la chiave di quest'ultimo, la via che ci riconduca ad una efficace tutela contro ogni nuovo turbamento del suo equilibrio? Potremmo noi perdere di vista questo obiettivo? Avete dunque dimenticato così presto le esplicite dichiarazioni che nello scorso anno ebbi l'onore di fare in questa Camera, che cioè mentre noi siamo scrupolosi osservatori dei trattati, e vogliamo mantenuto lo *statu quo* nel Mediterraneo, se questo venisse a soffrire per opera altrui nuove alterazioni, noi sentiremmo il dovere di difendere i nostri vitali interessi, e di provvedere con efficacia di mezzi al ristabilimento del turbato equilibrio?» (*Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1° tornata del 27 gennaio 1885*, p. 11074).

³⁰⁹ Lo stesso Mancini, già ministro degli Esteri, solo un anno prima aveva tenuto una posizione analoga davanti al Senato, dichiarando imprudente e financo dannoso, per il giovane stato, lanciarsi nello *scramble for Africa*.

acconsentì all'invio delle truppe perché il ricatto patriottico e nazionalistico del governo ebbe la meglio.³¹⁰

In Italia mancava, e sarebbe mancato ancora per molto tempo, un vero e proprio partito coloniale presente invece in Francia dove esso rappresentò un gruppo di pressione compatto e influente. Fino all'impresa di Libia in Italia non ritroviamo un fronte compatto capace di influire e sostenere la via intrapresa dell'esecutivo. Quale fosse poi questa via, al di là della retorica che risuonava nell'aula parlamentare e si riverberava all'esterno, non era chiaro neanche a coloro che, sospinti dall'aiuto della Gran Bretagna, avevano dato avvio all'espansione coloniale. Mancini insistette particolarmente sul carattere commerciale che la presenza italiana avrebbe assunto, ma l'incertezza circa l'obiettivo – presenza lungo le coste, base commerciale o estensione del dominio all'interno – permaneva.

Per lo sbarco a Massaua, l'aiuto dell'Inghilterra fu nuovamente prezioso: non solo Londra fece da mediatore presso i maggiorenti locali di Massaua e presso il comando locale egiziano che lì era ancora di stanza³¹¹, ma provvide anche, lungo il viaggio, al rifornimento di cammelli per le truppe italiane presso una sua base. Nonostante ciò, l'Italia arrivò a Massaua senza aver adeguatamente preparato lo sbarco e con un comandante in capo scarsamente informato sul seguito che l'operazione avrebbe dovuto

³¹⁰ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 65. Per una ricostruzione più dettagliata di questo periodo rinviamo a *Adua. Le ragioni di una sconfitta*, A. DEL BOCA (a cura di), Roma, Laterza, 1997; N. LABANCA, *In marcia verso Adua*, Torino, Einaudi, 1993.

³¹¹ Nel momento dello sbarco italiano la presenza egiziana sul territorio di Massaua era limitata a pochi funzionari e a scarsi presidi militari in procinto di lasciare quei territori. L'Inghilterra pensava di potersi assicurare l'appoggio militare abissino, sempre in chiave anti-mahdista, allontanando l'elemento egiziano da Massaua (l'Egitto, negli anni precedenti aveva attaccato più volte l'impero etiopico). Un prezioso documento riprodotto in un articolo di Alessandro Volterra, il telegramma inviato il 29 gennaio 1885 dal Ministero della guerra al Contrammiraglio Caimi comandante la squadra navale della prima spedizione in Africa, dà perfettamente conto dell'atteggiamento tenuto dalla Gran Bretagna: «Prosegua subito con Vespucci e Gottardo per Massaua ove giunto prenderà concerti col Governatore locale Colonnello Chermside per occupazione piazza ... Governatore Chermside tiene istruzioni accogliere truppe italiane come amici salvo protestare pro forma come funzionario egiziano. Ella inalbererà a Massaua bandiera accanto turca. Governatore Chermside determinerà tempo e modo del ritiro guarnigione egiziana cui presenza non deve impedire o ritardare sbarco nostre truppe.» (cit. in A. VOLTERRA, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea (1882-1886)*, in *Clio*, XXXI, n. 2, 1995, pp. 199-222 (p. 205).

avere. Il Colonnello Tancredi Saletta ricevette la nomina a «Comandante della prima spedizione militare italiana nel Mar Rosso» il 7 gennaio mentre si trovava in Sicilia³¹² e il 17 dello stesso mese era già a bordo della nave diretta nel Mar Rosso: sbarcò a Massaua il 5 febbraio sfornito di adeguati strumenti cartografici e senza interpreti; i militari vestivano la divisa invernale essendo in gennaio, ma nessuno aveva riflettuto sul fatto che sarebbero sbarcati a ben altre latitudini; l'artiglieria, che per fortuna non risultò necessaria, era nel fondo delle stive, sepolta sotto il resto del carico. Non si tratta di notizie aneddotiche, ma delle prove dell'impreparazione di una seria politica coloniale e della fretta con la quale la spedizione era stata preparata. Sfornito di indicazioni certe, Saletta ritenne di dover allargare l'area di occupazione a nord della città di Massaua a scopi difensivi.³¹³ Peraltro, se il contingente di uomini dovette apparire ben poca cosa alla maggioranza che avallò la proposta dell'esecutivo – e anche questo dato molto probabilmente risultò decisivo – una volta sbarcati a Massaua essi erano comunque troppo numerosi per poter restare confinati nella città. Una lenta espansione prendeva quindi avvio, senza indicazioni precise, ma comunque autorizzata dal ministero degli Esteri.

La prima battuta di arresto arrivò nel gennaio del 1887: a Dogali, località alle spalle di Massaua, una colonna di cinquecento uomini fu sconfitta da Ras Alula, luogotenente della regione del Tigre per conto dell'imperatore etiope il negus Giovanni IV. Se per due anni le truppe italiane non avevano incontrato intoppi, ciò fu dovuto, ancora una volta, alla tutela britannica, al fatto che le truppe italiane erano in numero insufficiente per una

³¹² Il colonnello era a Palermo in qualità di Capo di Stato Maggiore del neocostituito XII Corpo d'Armata.

³¹³ «Il Governo [...] non aveva esso stesso un concreto e chiaro programma per un futuro sviluppo coloniale. Il Saletta, in definitiva, dovette da solo destreggiarsi fra: i rappresentanti del Governo egiziano, che conservava ancora la sovranità sul territorio occupato; quelli del Governo abissino, il quale – forte del trattato di Herwett stipulato con l'Inghilterra, tendeva a Massaua per avere uno sbocco sul mare; i numerosi capi tribù indigeni, che cercarono di trarre immediato profitto dalle tensioni e dai dissidi in atto ai fini di un loro diretto tornaconto. [...] egli riuscì in breve tempo, non solo a prendere possesso dei vecchi forti egiziani dislocati nei dintorni di Massaua (Moncullo, Archico, Otumlo, et.) ma anche a migliorare la loro efficienza e a costruirne di nuovi.» (STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. UFFICIO STORICO, *Tancredi Saletta a Massaua (Memorie, Relazioni, Documenti)*, Roma, 1987, p. 16).

vera espansione e all'accorta gestione del cosiddetto «condominio italo-egiziano»³¹⁴, ma anche al fatto che, seppur sprovveduti di adeguate istruzioni, gli italiani seppero convivere con una presenza variegata senza creare fratture e resistenze. Le città porto del Mar Rosso erano abitate da popolazioni non autoctone da moltissimo tempo, nella zona di Massaua convivevano Turchi, Indiani, Egiziani e Inglesi: si trattava di presenze a scopo commerciale che non avevano mai accennato ad espandersi all'interno. La regione era poi considerata strategica dal Sudan per il quale la città porto di Massaua era un importante sbocco al mare e dall'impero etiope che aveva, proprio per questo motivo, occupato l'altipiano tra il Sudan e la costa.³¹⁵ L'Italia seppe inserirsi in questo mosaico senza creare grossi attriti, ma quando la sua presenza divenne troppo minacciosa la reazione del negus non si fece attendere. La risposta italiana e le conseguenze che ne scaturirono devono essere segnalate come altrettanti tratti peculiari – insieme al progetto confuso e alla fretta con cui era stato preparato il primo sbarco – di questa prima fase dell'espansione: sempre con il benessere dell'Inghilterra, l'invio di truppe questa volta più numerose fu preparato con maggiore cura, esse furono adeguatamente armate e fatte sbarcare a Massaua solo dopo l'estate per evitare il torrido clima. Lo scontro con i soldati del Negus, però, non ci fu perché nel frattempo egli aveva dato ordine al suo esercito di ritornare verso Addis Abeba. La lezione che l'Italia ne trasse non fu, tuttavia, quella che le avrebbe permesso di procedere ora senza scatenare nuovamente l'ira dell'imperatore: la ritirata delle truppe fu interpretata come un segno di debolezza e un riconoscimento implicito della superiorità della forza italiana. Sopravvalutazione delle proprie forze e sottovalutazione di quelle di colui che era oramai divenuto un nemico porteranno in un breve arco di tempo a sconfitte ben peggiori.

³¹⁴ «Nonostante il sostanziale avallo britannico, la complessità e la delicatezza dei rapporti anglo-egiziani e i diritti vantati dal Cairo sul territorio di Massaua consigliarono le autorità italiane di instaurare un regime di occupazione in “coabitazione” tra Italia e Egitto. [...] L'occupazione mista italo-egiziana di Massaua e adiacenze cessava all'alba del 4 dicembre con l'imbarco, alla volta di Suakim, del presidio militare che aveva ammainato la propria bandiera già dal 2, e dei funzionari egiziani » (A. VOLTERRA, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea*, cit., pp. 206 e 212). Virgolettato nel testo.

³¹⁵ Gli storici concordano nel sostenere che nel trattato di reciproca non ostilità che l'Etiopia aveva firmato con la Gran Bretagna nel 1884 era implicitamente contenuta l'eventualità di un allargamento dei possedimenti fino al Mar Rosso.

Nel frattempo, nell'estate del 1887, Francesco Crispi era arrivato a capo dell'esecutivo. Con la sua ferma volontà di presentare l'Italia al consesso europeo come una grande potenza, egli, di fatto, proseguiva e radicalizzava il progetto della Destra: esposti frontalmente contro la Francia, egli investì in una politica triplicista e di prestigio per la quale l'espansionismo coloniale avrebbe dovuto giocare un ruolo di primo piano. Aumento delle spese militari, volontà di svincolarsi dalla tutela inglese, la politica coloniale di Crispi si caratterizzò subito come una politica attiva di intervento, ma ancora una volta il disegno dell'esecutivo non poteva certo dirsi chiaro e ben definito: proprio la supposta superiorità che, oltre a ritenersi connaturata al fatto di essere dalla parte civile e prestigiosa dello scacchiere sembrava confermata dalla ritirata del negus dopo Dogali, fece sì che la politica africana di Crispi avanzasse su due fronti che non tarderanno a mostrarsi incompatibili e pericolosi.

Quelle che la storiografia ha denominato linea scioana e linea tigrina sono due opposte strategie che avrebbero dovuto, però, portare allo stesso risultato: l'allargamento del dominio italiano (zone di influenza o domini diretti, ancora non era dato saperlo). La linea scioana, che venne proposta al primo ministro dai diplomatici e portata avanti con miope accanimento dall'esploratore Pietro Antonelli, prevedeva la stipula di accordi di alleanza con il ras scioano Menelik che avrebbero dovuto permettere all'Italia di raggiungere l'altipiano e controllare anche la regione del Tigrè e di estendere poi un protettorato a tutta l'Etiopia; quella tigrina, voluta fortemente dai militari, significava invece proseguire l'espansione attraverso conquiste territoriali dirette. Per un certo periodo Crispi diede credito a entrambi i progetti: inizialmente linea scioana e linea tigrina si svilupparono parallele, ma in un secondo momento la loro incompatibilità divenne manifesta. Antonelli, sollecitato da Menelik per un accordo per una fornitura di fucili, stipulò con lui un trattato di amicizia che però sarebbe risultato menzognero e, secondo quella che oggi sembra la lettura più plausibile, si sarebbe rivelato una ignobile scorciatoia per una politica coloniale che continuava ad essere priva dei mezzi necessari.³¹⁶ Il ras dello Scioa era da lungo tempo contrapposto al negus Giovanni IV in

³¹⁶ A questo proposito vedi le considerazioni di N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 73.

una guerra interna per il controllo dei territori dell'impero: a questo sarebbero dovuti servire i fucili da lui richiesti nel maggio del 1888 e accordatigli da Antonelli nel luglio successivo. Nel marzo del 1889 il negus moriva e Antonelli, prima ancora che Menelik fosse incoronato suo successore, stipulò con lui l'accordo che è passato alla storia come il trattato di Ucciali, dalla città in cui fu firmato. Il testo del trattato venne tradotto e proprio una quantomeno ambigua traduzione è alla base della lettura di cui sopra: nella versione italiana, infatti, la frase con la quale il futuro negus acconsentiva ad avvalersi della mediazione italiana per comunicare con le altre potenze europee – formula di rito che ritroviamo in tutti i documenti simili – diveniva l'accettazione di un vero e proprio protettorato italiano sull'intero impero etiopico.

Nel frattempo, sul fronte della linea tigrina, ambiziosi e avventati comandanti militari conquistavano due importanti città sull'altipiano: Cheren il 2 giugno 1889 e Asmara il 4 agosto successivo, non senza però aver prima subito una seconda sconfitta a Saganeiti passata quasi sotto silenzio. Il 1° gennaio 1890 i possedimenti africani italiani, così ampliati, venivano rinominati colonia Eritrea.³¹⁷

Gli anni tra il 1890 e il 1895 furono un periodo di relativa tranquillità e di consolidamento, ma in realtà nascondevano l'acuirsi di dinamiche che sarebbero risultate fatali. Il peso dei militari cresceva sempre più: governatori della colonia, entusiasti dalle conquiste sull'altipiano, essi perseveravano nella strategia della linea tigrina interagendo prepotentemente nella politica locale in funzione anti-impero del quale sottovalutavano, tuttavia, l'accresciuta forza ora che il vastissimo territorio si trovava unito sotto la guida di negus Menelik II. In questi cinque anni il confine del Mareb tra colonia Eritrea e impero venne oltrepassato più volte, spesso unicamente a scopo intimidatorio: a gennaio del 1890 Baldassarre Orero giunse fino alla città santa di Adua per poi fare ritorno ad Asmara; Crispi, che in un primo momento gli aveva telegrafato il proprio disaccordo e poi chiesto invece di rimanere a Adua – confermando la confusione del progetto, a cui abbiamo più volte accennato – davanti al dietro-front di Orero si rese

³¹⁷ Con il Regio decreto 1° gennaio 1890, n. 6592 *relativo alla costituzione della Colonia Eritrea* «i possedimenti italiani del mar Rosso sono costituiti in una sola colonia col nome di *Eritrea*.» (art.1).

conto dei rischi connessi a un comando militare così insubordinato e decise di instaurare la carica di governatore civile per la colonia. Ma a capo di questo comando civile fu nominato un altro militare, il generale Antonio Gandolfi, e le cose non cambiarono. Con l'arrivo di Oreste Baratieri nel 1892 le condizioni per un mutamento di strategia c'erano tutte: a capo del governo metropolitano non c'era più Crispi, ma Di Rudinì e poi Giolitti, due primi ministri molto meno africani del loro predecessore e intenzionati a ridurre le spese per la colonia. La politica di Baratieri, però, fu sostanzialmente identica a quella dei comandi che lo avevano preceduto, nonostante gli mancasse l'appoggio di Roma e le finanze fossero ridotte: vennero indemaniate consistenti porzioni di terre scatenando la rivolta di un capo locale, Bhata Agos, prima fedele agli italiani e continuarono le puntate offensive oltre confine – le truppe italiane tornarono ad Adua nel dicembre del 1894 come ammonimento ai capi tigrini e all'impero, e si spinsero in direzione del Sudan occupando Cassala il 17 luglio 1894.

La linea scioana nel mentre era fallita. Fin dall'inizio Menelik aveva inviato segnali inequivocabili: l'accordo di protettorato che l'Italia gli voleva far credere di aver firmato non aveva per lui nessun valore. Pochi mesi dopo la stipula il nuovo negus si era messo in contatto con le cancellerie europee senza avvalersi della mediazione italiana e nel 1891 aveva pubblicamente sconfessato l'accordo italo-britannico che invece ne riconosceva il valore. Trattò con intelligenza con l'Italia, ora per un riconoscimento dei confini della colonia, ora per avere un rifornimento d'armi assicurando la sua amicizia ad Antonelli e a Giolitti. Ma una cosa era chiara: Menelik non avrebbe accettato di sottomettere il suo potere a nessuna forma di controllo esterno.

L'atteggiamento di Baratieri non poteva, quindi, non insospettire il negus e preparare il terreno per uno scontro aperto. Tuttavia la responsabilità del disastro di Adua non è imputabile unicamente all'attivismo del governo militare della colonia: certo, l'elevato grado di autonomia di cui godette va segnalato come un fattore di destabilizzazione importante, ma anche le reazioni di Roma, o meglio il lasciar fare e la confusione che permaneva intorno al progetto coloniale che caratterizzò anche i governi di Di Rudinì e Giolitti, devono essere presi in considerazione. Inoltre, stante la precisa volontà dei due esecutivi di ridurre le spese per la colonia, la presunzione di Baratieri di poter estendere il dominio italiano oltre il Mareb con effettivi meno numerosi di quelli che, sotto la guida

di Crispi, erano stati impiegati per raggiungere l'altipiano e Asmara non poteva che trovare una sponda favorevole nel governo. Queste speranze trovarono un orecchio ancor più disposto all'ascolto in Crispi, tornato a capo dell'esecutivo dopo lo scandalo della banca romana che aveva travolto Giolitti. Dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di Antonelli di ripristinare gli accordi con Menelik, l'incoraggiamento di Crispi a Baratieri divenne aperto.

Non è un caso che si menzioni un filo diretto tra governo del regno e governatore della colonia: le decisioni venivano infatti dibattute e poi assunte all'interno di discussioni alle quali il parlamento praticamente non partecipò mai e delle quali il paese rimaneva quasi totalmente all'oscuro. Se si escludono i picchi di attenzione prestata alle cose coloniali dalla stampa in coincidenza di qualche battaglia – e delle molte sconfitte – o del ritorno in patria dei governatori della colonia, le notizie che pervenivano dall'Oltremare erano non solo ovviamente deformate dalla retorica patriottica e nazionalista, ma prive di concrete informazioni, continuando ad assomigliare per lo più a corrispondenze dal sapore esotico. In parlamento la colonia entrava unicamente quando si dovevano discutere finanziamenti e bilanci o per le commemorazioni dei caduti. Questa situazione, come giustamente rileva Labanca, non va ascritta unicamente a una gestione della politica tipica dell'Italia liberale, caratterizzata da un suffragio ancora molto ristretto e in cui la gestione della cosa pubblica era appannaggio delle *élites*; e non va neanche imputata al carattere di norma segreto delle materie di politica estera: «Era qualcosa di più. Era il segno sia di una politica coloniale “riserva” dell'esecutivo, sia soprattutto di una difficoltà politica. Il governo parlava poco a proposito della politica coloniale anche perché sapeva che la classe dirigente era divisa.»³¹⁸ La Destra storica continuava a deprecare l'attivismo in politica estera dell'esecutivo tutto rivolto verso le cose africane, ma anche all'interno della maggioranza governativa si nutrivano dubbi sulle concrete opportunità che i possedimenti in Africa orientale avrebbero potuto portare all'Italia. Se guardiamo all'opposizione, benché divisa, quindi poco efficace e, come abbiamo già ricordato, non particolarmente attenta alle cose coloniali, sia nell'estrema sinistra sia tra i

³¹⁸ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 78. Virgolettato nel testo.

cattolici la condanna al progetto coloniale era netta. Va ricordato però che sia tra i socialisti sia tra i cattolici furono in molti, negli anni seguenti, a cambiare campo e a dare il proprio appoggio alle successive spedizioni; quella della Libia sarà certo un'altra storia, tuttavia anche tra lo sbarco a Massaua e la battaglia di Adua il consenso e l'attenzione, nonostante un'informazione intorno alle cose coloniali molto rarefatta, erano comunque cresciuti.

Ritorniamo in colonia. Baratieri era convinto di poter conquistare il Tigrè e di infliggere così un duro colpo all'impero etiopico, nonostante il fatto che il ras locale, prima allineato con il campo italiano, si fosse ormai ricongiunto con quello del Negus. Dopo la puntata ad Adua che abbiamo ricordato sopra, il 13 gennaio 1895 le truppe di Baratieri conquistarono Coatit invadendo la regione. Da Roma, nel frattempo, vennero inviati rinforzi. Il 25 marzo furono conquistate Adigrat e Macallé e il 1° aprile l'esercito italiano passò nuovamente per la città santa. Nei mesi estivi Baratieri fece ritorno in Italia dove lo accolse una folla festante per le vittorie riportate, ma senza dubbio incapace di comprendere il peso reale della sfida lanciata a Menelik. Mentre a Roma si discuteva la strategia per la conquista della regione, tra le fila dell'esercito del negus fervevano i preparativi: il 17 settembre i soldati etiopi si misero in marcia, ben più numerosi degli effettivi italiani e armati anch'essi con fucili moderni che Menelik si era procurato grazie ad accordi internazionali e a quelli stipulati proprio con il nemico – fattore che rende manifesta l'inconciliabilità tra le due strategie prima perseguite.

Il primo scontro avvenne a Debra Ailà il 9 ottobre e il 7 dicembre il maggiore Pietro Toselli e i suoi uomini furono sconfitti ad Amba Alagi, terzo presidio avanzato insieme alle città di Adigrat e Macallé. La pretesa di Baratieri di conquistare il Tigrè con pochi mezzi e pochi uomini, un vero e proprio bluff, rivelava tutta la sua inconsistenza. Da Roma vennero inviati nuovi rinforzi, mentre in colonia nascevano divisioni e attriti tra i comandanti che influirono sicuramente sull'esito della guerra. Menelik iniziò ad attaccare sistematicamente i presidi italiani nel Tigrè: a Macallé Giuseppe Galliano venne fatto prigioniero e poi, umiliato, lasciato libero di raggiungere la linea italiana, mentre due ras prima fedeli al campo italiano si ricongiungevano con quello dell'imperatore. Da Roma arrivavano segnali contrastanti, anche in questo delicato momento le direttive erano confuse e contraddittorie: Baratieri venne sostituito col generale Baldissera, che però

arrivò troppo tardi. Il 28 febbraio 1896 si tenne un consiglio di guerra dal quale si uscì senza un piano chiaro e se a ciò si somma l'imprecisione delle carte che i comandi militari avevano con sé e l'impressionante inferiorità numerica – 17 mila uomini contro un «esercito di popolo»³¹⁹ di 120 mila unità – si comprende come il 1° marzo 1896, ad Adua, l'esercito di Menelik abbia avuto la meglio.³²⁰

Conclusioni

Se abbiamo ritenuto opportuno riepilogare le vicende che portarono alla sconfitta di Adua, rilevando, anche se per linee generali, i tratti peculiari della politica coloniale di questa prima fase dell'espansione italiana, è perché l'iniziativa intrapresa dal primo governatore civile della colonia Eritrea trarrà origine proprio dal clima che in colonia come in madrepatria si instaurò nel dopo Adua.

Le dimensioni della disfatta italiana sono enormi: ad Adua cadono più italiani che in tutte le guerre combattute per l'indipendenza. Il bilancio delle perdite non può essere riportato con esattezza, ma le stime parlano di 4600 soldati nazionali – tra cui 2 generali, 2 colonnelli, 3 tenenti colonnelli, 16 maggiori, 68 capitani e 289 ufficiali – a cui vanno aggiunti 1000 ascari – le truppe indigene – e 1550 feriti, di cui 500 bianchi. Più della metà degli effettivi impiegati trovò la morte sul campo di battaglia e sulle vie della

³¹⁹ A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, cit., p. 695.

³²⁰ «La notte del 29 [Baratieri] lascia le colline di Saurià, alla ricerca del nemico, al colmo dell'impreparazione: non conosce il terreno sul quale deve operare e si accontenta di una schizzo zeppo di errori topografici; si lascia convincere da informatori malfidi che tre quarti dell'esercito abissino è lontano da Adua e che non vi troverà che la retroguardia di Maconnen; porta all'azione truppe raccogliatrici, per nulla affiatate, armate di fucili nettamente inferiori a quelli dell'avversario, mal calzati, sprovvisti di materiale sanitario, di apparecchi ottici; dà ordini ambigui per l'avanzata e dimentica di indicare ai brigadieri le vie di un'eventuale ritirata; affida il comando della brigata indigeni al generale Albertone togliendolo ad Arimondi che ne è l'organizzatore, il capo naturale e carismatico. Sul campo commette errori gravissimi» (Ivi, pp. 695-696). Le responsabilità militari della disfatta pesano però anche su alcuni ufficiali del Comando. Baratieri scaricò immediatamente le proprie colpe sui soldati: il più grande numero fu effettivamente ritrovato morto sulle vie della ritirata e non sul campo di battaglia, ma «egli non può accusare di viltà [...] soldati psicologicamente impreparati, condotti con insipienza in una trappola infernale, mal manovrati e abbandonati senza ordini al loro destino, votati al massacro sin dall'inizio della battaglia per una serie di errori, omissioni, equivoci, colpe dei loro comandanti.» (Ivi, p. 697)

tragica ritirata. Inoltre tutta l'artiglieria (56 cannoni), più di 11 mila fucili e gran parte delle salmerie andarono perduti. 1900 soldati nazionali furono fatti prigionieri, insieme a circa 800 indigeni, e condotti nei pressi di Addis Abeba.³²¹

L'eco della battaglia di Adua raggiunse in breve tempo le principali potenze coloniali: il fatto che un esercito bianco ed europeo potesse essere sconfitto da un esercito nero e africano scosse le coscienze e destabilizzò le certezze che fino a quel momento avevano guidato l'espansione europea.

L'Africa ha cessato di essere una preda, un'America così come l'avevano trovata gli spagnoli. Oramai, chi vorrà occupare un territorio africano, dovrà decidersi a intraprendere una vera spedizione, a sostenere una guerra di lunga durata. L'epoca in cui bastava sbarcare un distaccamento di soldati con qualche cannone è finita. Ovunque gli indigeni sanno che gli europei bianchi sono stati vinti dagli etiopici. La notizia della battaglia di Adua si è propagata attraverso il continente nero con una rapidità incredibile. Il bianco non è più considerato un essere superiore; ha perso il suo prestigio. Si sa che non è più invincibile e gli indigeni hanno cessato di temerlo.³²²

Ma le ripercussioni più tangibili e importanti si ebbero ovviamente nella penisola. Non appena la notizia della disfatta di Adua giunse in Italia la reazione popolare e dei partiti dell'opposizione raggiunse le piazze, si scatenò sui giornali e in parlamento: la caduta del governo Crispi e il deferimento alla corte marziale del governatore dell'Eritrea Baratieri³²³ non servirono a calmare gli animi. Dalla stampa socialista a quella moderata, passando per quella cattolica, numerose furono le voci che si levarono per chiedere un ritiro dall'Africa. «Morirono come vittime al macello, il perché non lo seppero. Ben lo

³²¹ Cifre tratte da A. DEL BOCA, *Gli italiani in africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, cit.

³²² H. L. CASTONNET DES FOSSES, *L'Abyssinie et les italiens*, Paris, Donniollequi, 1897, pp. 391-392, cit. in A. DEL BOCA, *Gli italiani in africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, cit., p. 700. Castonnet des Fosses è stato uno storico e geografo francese, specialista di storia dell'India, presidente della *Société de géographie commerciale de Paris*.

³²³ Il processo si svolgerà davanti al tribunale militare di Massaua e si concluderà con un'assoluzione, salvando così l'onore militare; ma la carriera di Baratieri verrà subito dopo stroncata dal verdetto del consiglio di disciplina.

sanno gli avventurieri senza scrupoli perché ve li spinsero a torme [...] In Africa non vi è per noi che morte e miseria! Via dall’Africa!»³²⁴, possiamo leggere su un foglio socialista, mentre sulla stampa moderata: «Mettere fine all’avventura africana [...] seguire per dieci anni una politica di raccoglimento che abbia la prosperità interna per fine e riservi le armi alle questioni di indipendenza.»³²⁵ Dello stesso tenore i giornali cattolici:

Una totale ritirata converrebbe all’Italia, oberata, esausta, affamata. [...] si conservi una carbonaia a Massaua a comodo della navigazione italiana. Benché a dir il vero anche questo è un lusso fuor di luogo [...]. Ordinate per legge che gli italiani vengano via da Massaua con armi e bagaglio. Codesta legge di ritirata dall’Africa sarà una delle poche che faranno onore alle Camere.³²⁶

Le proteste nelle piazze furono numerose, la folla scese in strada a Roma, a Milano, a Palermo, a Genova, ma anche in tantissime città minori e spesso le manifestazioni sfociarono in veri e propri tumulti e atti di sabotaggio: al grido di «Viva Menelik!» e «Abbasso Crispi!» si divelsero i binari dei treni nel tentativo di bloccare i convogli diretti in Eritrea.

Le proteste non provennero esclusivamente dall’opposizione, ma anche da coloro che avevano guardato con favore all’impresa di espansione, benché, come abbiamo visto, in molti avessero espresso fin da subito delle riserve quanto alla meta prescelta: valga come esempio l’ordine del giorno approvato il 22 marzo a Milano dall’assemblea generale dei soci della *Società d’esplorazione commerciale*:

nel mentre tributa un riverente omaggio alla memoria dei valorosi nostri soldati caduti vittime del dovere in Africa, rievocando tutti i precedenti desiderata della società, contrari alla politica di pura conquista militare in Africa, favorevoli invece ad una

³²⁴ L’intransigente, 7 marzo 1896, cit. in A. DEL BOCA, *Gli italiani in africa orientale. Dall’unità alla marcia su Roma*, cit., p. 704.

³²⁵ *Corriere della Sera* 13-14 marzo 1896, in *Ibidem*.

³²⁶ *La Civiltà Cattolica* fasc. 1098, 9 marzo 1896, pp. 646-648, in *Ibidem*.

pacifica espansione di civiltà e dei commerci nazionali, nel mentre condanna i criteri ispiratori ed i metodi di esplicazione seguiti sin qui nell'avventurosa politica eritrea, fa voti perché la politica coloniale del nostro paese si ispiri a quei concetti di pacifico sviluppo morale ed economico all'estero che furono sempre i direttivi della società.³²⁷

La stampa coloniale, dal canto suo, è ancora una voce potente e influente: dalle principali testate³²⁸ si attribuiscono le colpe a Baratieri per scagionare Crispi, si discreditano le dimostrazioni popolari attaccando i democratici, si continua a portare avanti un discorso tutto imperniato sull'onore del paese e della bandiera, si grida vendetta e si millantano piani per la riconquista dell'Etiopia.

Come nota opportunamente Labanca, nelle strategie e nelle scelte assunte nel dopo Adua emerge tutta la debolezza delle opposizioni, ma anche la forza della classe dirigente liberale.³²⁹ Nonostante le dimensioni della disfatta, gli echi che essa ebbe all'estero, l'ampiezza delle manifestazioni di piazza e le vivissime polemiche, nonostante Adua, non si giunse a una vera svolta in politica coloniale. Il messaggio dell'opposizione fu chiaro, ma il suo discorso, neppure dopo dieci anni dalle proteste che seguirono Dogali, riuscì a focalizzarsi interamente sulla questione coloniale: quello di parte socialista tese a unire l'anticrispismo coloniale all'anticrispismo interno, l'emancipazione dei lavoratori all'amnistia per i condannati dei moti siciliani del '94: «Con la speranza di ottenere tutto» commenta Rainero «non si ottenne l'obbiettivo primo, una svolta nella politica coloniale, ma solo il cambio del governo e quindi con il nuovo Gabinetto Di Rudinì la sperata amnistia (14 marzo).»³³⁰ Anche per i cattolici valgono le stesse considerazioni, anche se sostanziate da argomentazioni diverse: l'abbandono dell'Africa era invocato

³²⁷ *Assemblea generale ordinaria dei soci*, in *L'Esploratore commerciale*, aprile 1896, p.131, in R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit., p. 337.

³²⁸ *Il popolo romano*, *la Tribuna di Roma*, *Il Fanfulla*, *La capitale*, *Il Don Marzio*, *Il Mattino di Napoli*, *Il Pungolo parlamentare*, *la Gazzetta dell'Emilia*, *La Nazione*, *La Gazzetta di Torino*, *La Gazzetta del Popolo*, *Il Popolo Sardo*, *Il Corriere di Romagna*, *La Gazzetta di Parma*, *Il Friuli*, *La Riforma*.

³²⁹ N. LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 83.

³³⁰ R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit., p. 331.

insieme con un'altra operazione da realizzarsi in politica interna, non certo l'amnistia per i delitti politici, ma la riparazione della questione religiosa. Proprio a causa del connubio tra questione coloniale e questioni nazionali, il fronte dell'opposizione continuava a presentarsi diviso e perciò debole.

Dopo la caduta del governo Crispi a capo dell'esecutivo venne nuovamente nominato il marchese Di Rudinì che il 10 marzo si presentava al parlamento proponendo una politica di raccoglimento e di pacificazione sociale. Affrontando la questione africana, egli annunciò che il suo governo non avrebbe intrapreso una politica di espansione e che le aspirazioni di conquista della regione del Tigre così come l'equivoca formula del protettorato sull'Abissinia sarebbero state abbandonate per sempre. Ma la delicata situazione, precisò in quella circostanza, non poteva ancora assumere i tratti di una vera pace, piuttosto quelli di una pace armata per la quale egli chiese al parlamento di votare un credito straordinario di 140 milioni per le spese di guerra: «Noi vogliamo la pace, non abbiamo però fretta, lo ripeto, di stipularne una qualsiasi; ma per conseguir la quale, il nostro interesse, il nostro prestigio c'impone, dobbiamo prepararci a continuare la guerra.»³³¹

Il dibattito in parlamento proseguì fino al 25 marzo e, nonostante gli anticolonialisti continuassero a richiedere a gran voce l'abbandono della colonia³³², l'esecutivo riuscì a limitare il più possibile la discussione ai crediti di guerra evitando così un vero confronto sulle ragioni politiche: quando la cosiddetta politica di raccoglimento venne messa ai voti l'esecutivo ottenne una nuova maggioranza. Il suo programma prevedeva che il nuovo governatore della colonia, il generale Baldissera, si limitasse a difendere il territorio della

³³¹ Cit. in A. DEL BOCA, *Gli italiani in africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, cit., p. 707.

³³² Si veda per esempio la mozione presentata alla Camera il 17 marzo 1896 a firma Ferri, Agnini, Badaloni, Berenini, Casilli, Costa Andrea, De Marinis, Prampolini, Salsi e Zavattari: «La Camera, ritenuto che la responsabilità dell'ultimo disastro in Africa è tutta intera del Governo, il quale, violando la costituzione e ingannando il paese sul carattere e l'importanza dell'impresa, ha dato alla conquista militare un'espansione non voluta dal Parlamento ed ha sacrificato alla sua politica il sangue e gl'interessi vitali della nazione; ritenuto che l'impresa africana, favorevole soltanto ai militaristi, agli speculatori ed agli avventurieri politici, è contraria alla civiltà ed incompatibile colle condizioni economiche d'Italia; delibera di richiamare immediatamente le truppe dall'Africa e secondo l'art. 47 dello Statuto, di porre il Ministero in istato d'accusa.» (cit. in R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit., p. 409).

colonia e liberasse il presidio di Adigrat: nessun abbandono della colonia, quindi, ma un veloce avvio delle trattative di pace con l'imperatore Menelik. L'evacuazione e il disarmo del forte di Adigrat, insieme alla restituzione dei prigionieri che si trovavano nella regione del Tigrè, vennero completati nel mese di maggio: il 22 anche gli ultimi battaglioni attraversarono la linea del Belesa-Muna trincerandosi all'interno di quel confine che per quarant'anni non sarebbe più stato violato. Rimanevano le centinaia di prigionieri di Addis Abeba e la stipula di un trattato di pace che avvenne il 26 ottobre 1896: l'Italia dovette accettare la pace imposta da Menelik e il pagamento di un indennizzo. Pochi mesi dopo, il 25 dicembre, la città di Cassala venne retrocessa alla Gran Bretagna. Nel frattempo, il 16 dicembre, Di Rudinì aveva fatto un'altra mossa distensiva, l'istituzione del governo civile per la colonia Eritrea: il 14 gennaio 1898 Ferdinando Martini arriva in colonia.

Terza parte

Introduzione

Nell'ultima parte della nostra ricerca ci proponiamo di mostrare quale ruolo abbia giocato la differenza degli abitanti dei territori coloniali all'interno delle pratiche di governo dello spazio coloniale occupandoci di diritto coloniale, o più particolarmente di diritto penale.

Per comprendere quale fu il ruolo assegnato all'alterità nel rapporto tra potenza colonizzatrice e territorio conquistato sarà però necessario fare un passo indietro, sia all'interno del campo di indagine prescelto (il diritto coloniale) sia al di fuori di esso (i saperi ai quali il diritto coloniale attingerà allo scopo di approntare strumenti repressivi più efficaci).

Tuttavia, non ripercorreremo qui, come abbiamo fatto per il Mezzogiorno, la storia della costruzione della supposta differenza degli indigeni del continente africano: innanzitutto per i limiti che ci sono imposti dalla natura stessa della ricerca; ma, a ben vedere, perché di una tale ricognizione sarebbe financo difficile stabilire limiti cronologici adeguati. Anche volendo circoscriverla all'epoca moderna, la vastità dei luoghi in cui il discorso sull'alterità africana è stato prodotto e i successivi sconfinamenti di quello stesso discorso non ci consentirebbero di riportarne una sintesi corretta ed efficace. Abbiamo così deliberatamente scelto, concentrandoci sul diritto coloniale, di fotografare nella contingenza del periodo prescelto le conoscenze di coloro che furono chiamati a forgiare questo strumento di dominio e di quanti furono chiamati a servirsene.

Dopo una prima lettura delle fonti, ci è stato subito chiaro che il discorso prodotto dal giurista in nulla si discostava dal discorso dominante che descriveva le popolazioni africane come isolate in un'epoca premoderna, viventi non solo al di fuori della civiltà di cui il progresso capitalista delle potenze occidentali europee era il legittimo e il sommo rappresentante, ma financo incapaci di comprendere la razionalità dalla quale quella civiltà era sorta (le fonti che analizzeremo ci consentiranno di approfondire

maggiormente tali questioni). Quella che si profilava come ipotesi di studio più interessante era, quindi, l'analisi di come il diritto coloniale avesse utilizzato questa supposta differenza, quale era stata, in altri termini, la funzione che lo scarto di civiltà e l'inferiorità razziale aveva rivestito nella costruzione del diritto coloniale italiano.

Prima di entrare nel vivo di questa indagine preciseremo brevemente l'oggetto sul quale focalizzeremo poi la nostra attenzione (il diritto coloniale) e il particolare punto di vista da cui ci accingiamo ad analizzarlo (il discorso giuridico della colonizzazione).

1. Il diritto coloniale e il discorso giuridico della colonizzazione

1. Il discorso giuridico della colonizzazione

Chiariamo innanzitutto che cosa intendiamo con questa espressione: utilizzata da Pietro Costa nella pagine introduttive ai due ricchi volumi di *Quaderni fiorentini, L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*¹, la abbiamo fatta nostra perché crediamo sia particolarmente efficace e in sintonia con gli oggetti e le modalità di indagine da noi privilegiati lungo tutto il nostro studio. Prendere in esame il discorso giuridico della colonizzazione significa, infatti, indagare il diritto «come strumento di rappresentazione e di legittimazione dell'ordine coloniale» e non, unicamente, come un insieme di «apparati istituzionali e le connesse pratiche giuridiche.»² Ciò presuppone partire da una visione nella quale il diritto coloniale non si configura unicamente come un insieme di norme prive di presupposti e di effetti culturali, «una componente meramente tecnica del processo di colonizzazione» ma, al contrario, come una delle discipline che, in costante dialogo con gli altri saperi, contribuisce alla costruzione di una cultura coloniale e che, per gli effetti che esso è capace di materializzare, diviene tassello fondamentale del processo di colonizzazione e di affermazione del dominio dei coloni. «Mai come nel caso della colonizzazione», sottolinea infatti Costa, «discorsi e pratiche, la cultura della colonizzazione e la sua esperienza si connettono strettamente.»³

Siamo convinti che, in generale, il diritto debba essere sempre indagato come un sapere ancorato all'epoca e alle circostanze nelle quali viene pensato e posto in atto, quindi come espressione di una più ampia «cultura giuridica»⁴ o cultura *tout court*. Il diritto

¹ *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, P. COSTA (a cura di), cit.

² P. COSTA, *Pagina introduttiva a L'Europa e gli 'Altri'*, cit., p. 3.

³ *Ibidem*.

⁴ «Per cultura giuridica può intendersi la somma di più insiemi di saperi e di atteggiamenti: innanzitutto l'insieme delle teorie, delle filosofie e delle dottrine giuridiche elaborate in una determinata fase storica da giuristi e filosofi del diritto; in secondo luogo il complesso delle ideologie, dei modelli di giustizia e dei modi di pensare intorno al diritto proprio degli operatori giuridici di professione, siano essi legislatori o

coloniale, in questo senso, può e deve essere studiato come espressione della cultura dell'epoca, dal momento che non solo esso è stato uno degli strumenti principali di affermazione del dominio coloniale, ma che, per agire in tal senso, si è servito delle energie intellettuali prodotte da una società che era interamente coinvolta nell'impresa colonizzatrice. Tenendo conto delle precisazioni che abbiamo fornito circa i caratteri dell'espansionismo italiano, è importante riflettere, come ha sottolineato Olivier Le Cour Grandmaison, sul fatto che l'espansione coloniale all'epoca dell'imperialismo «è stata un avvenimento che possiamo definire totale perché per la sua ampiezza, la molteplicità delle sue conseguenze e la loro durata ha interessato l'insieme della società metropolitana. Il concetto di imperialismo – continua Le Cour Grandmaison – è stato elaborato proprio per rendere conto di questa dinamica.» In quanto «*più grande fatto sociale* verificatosi alla fine del XIX secolo, l'espansione coloniale concerne tutte le scienze umane [...] eccede le frontiere di tutte le discipline prese separatamente.»⁵

Nel suo lavoro lo storico d'oltralpe mette in luce come tutti coloro che studiarono la costruzione imperiale francese fuoriuscissero spesso dai limiti dei loro ambiti di studio rispettivi, ricercando gli elementi di cui avevano bisogno nel vasto insieme delle scienze umane. Si veniva così a creare un'intensa circolazione di conoscenze, saperi e *savoir-faire*, nutrita di prestiti intellettuali e arricchimenti reciproci. Non a caso Le Cour

giudici amministratori; in terzo luogo il senso comune intorno al diritto e ai singoli istituti giuridici diffuso ed operante in una determinata società. Tra il diritto positivo e la cultura giuridica esiste peraltro un rapporto di reciproca interazione. Il diritto può essere infatti concepito come un complesso linguaggio, al tempo stesso oggetto e prodotto della cultura giuridica: cioè come un insieme di segni normativi e di significati loro associati nella pratica giuridica da giuristi, operatori e utenti, i quali tutti concorrono, in forme e a livelli diversi, alla sua produzione oltre che alla sua interpretazione.» (L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 5).

⁵ O. LE COUR GRANDMAISON, *La République impériale. Politique et racisme d'Etat*, Paris, Fayard, 2009, pp. 30-31: «[l'expansion coloniale, N.d.R.] a été un événement que l'on peut qualifier de total car il a affecté par son ampleur, la multiplicité de ses conséquences et leur durée mêmes, l'ensemble de la société métropolitaine. Le concept d'impérialisation a notamment été élaboré pour rendre compte de cette dynamique.» In quanto «plus grand fait social surgi à la fin du XIXème siècle», continua Le Cour Grandmaison, «l'expansion coloniale concerne toutes les sciences humaines [...] il excède les frontières de toutes les disciplines prises séparément.» (traduzione nostra). L'espressione «le plus grand fait social» è stata utilizzata da A. Messimy, ministro delle Colonie francesi nel 1911 e della Guerra nel 1911, 1912 e 1914, in *Notre œuvre coloniale*, Paris, Larose, 1910, p. 1.

Grandmaison parla di viaggiatori per descrivere coloro che abbandonavano, a volte inconsciamente, gli spazi occupati tradizionalmente dalle rispettive discipline divenendo dei veri e propri *passeurs* di categorie che acquistavano così, a loro volta, una notevole rilevanza. Per rendere conto della complessità del sapere coloniale imperiale, quindi, lo storico francese propone un approccio che egli stesso definisce *dédisciplinarisé*, cioè un approccio sensibile e capace di cogliere i vari prestiti e il rompersi degli argini delle singole discipline.

Pur non essendo il sapere coloniale *tout-court* l'oggetto della nostra indagine, facciamo comunque nostra la proposta di Le Cour Grandmaison riconducendola all'interno dell'ambito di analisi da noi scelto. In sintonia con lo studioso francese, nelle pagine introduttive ai volumi sopra citati Pietro Costa afferma che

se al diritto il dominio coloniale (come ogni dominio) non poteva non ricorrere, [...] il dominio che gli Stati europei hanno esercitato nei confronti delle società extra-europee è un elemento che non coinvolge solo i settori ad esso immediatamente deputati (la politica, il diritto), ma investe la società nella sua interezza e ne mobilita le energie intellettuali, trovando in esse le risorse per divenire discorso e teoria e quindi acquisire una legittimazione e un senso.⁶

Dare importanza al discorso giuridico della colonizzazione significa, quindi, riportare alla luce gli «schemi concettuali, i simboli, le argomentazioni di cui si sostanzia».⁷ Divengono pertanto fonti preziose non solo le norme, ma anche e soprattutto quei luoghi che, per loro natura, permettono al giurista di soffermarsi a esplicitare le ragioni sottese alla norma, la sua ragion d'essere e le sue caratteristiche o, ancora, quegli spazi in cui, a posteriori, egli ripercorre la storia del diritto per l'Oltremare: relazioni tecniche ma opportunamente inserite in un discorso più ampio allo scopo di argomentare e giustificare le scelte effettuate, prolusioni ai corsi di diritto che divengono poi articoli da pubblicarsi nelle riviste di settore, manuali nei quali accanto agli aspetti più specifici della disciplina

⁶ P. COSTA, *Pagina introduttiva a L'Europa e gli 'Altri'*, cit., p. 5.

⁷ *Ibidem*.

se ne ritracciano la storia e gli apporti che la disciplina stessa ha fornito alla creazione di una coscienza coloniale nazionale, etc.

Gli autori del discorso giuridico della colonizzazione sono i giuristi⁸, sia quelli che parteciparono all'impresa coloniale confrontandosi direttamente con quel particolare spazio d'eccezione, sia coloro che lo osservarono dalla lontana madrepatria; ma sono anche, come vedremo, i numerosi attori politici che utilizzarono argomenti giuridici per sostanziare i propri punti di vista e le loro scelte. Quest'ultima affermazione merita di essere, ancorché brevemente, precisata. Come sottolineato da Olindo De Napoli⁹, lo studio del pensiero giuridico in Italia tra XIX e XX secolo è, in generale, un'importante porta d'accesso alla comprensione della cultura del paese in senso lato. La maggioranza dei membri del parlamento erano, nel periodo liberale come in quello successivo, uomini di legge ed è già stato ampiamente documentato come a questo ceto si possa attribuire la contribuzione maggiore al processo di creazione dello stato unitario¹⁰; ma quello che in questa sede appare come il dato più rilevante è il fatto che, specialmente nel periodo post-unitario, le scelte politiche che venivano prese erano sovente accompagnate da una riflessione di carattere giuridico. Più in generale, è possibile dire con Luigi Ferrajoli che il ruolo svolto dalla scienza giuridica, «attraverso le “immagini” e i “paradigmi” di Stato e di diritto da essa elaborati» è stato decisivo «nella formazione delle classi dirigenti del nostro paese, nonché nella progettazione, nel consolidamento ideologico e nel funzionamento pratico delle nostre istituzioni.»¹¹ La ragione di ciò non riposa unicamente sulla presenza massiccia di giuristi all'interno della classe dirigente politica italiana, ma è strettamente collegata a una caratteristica che possiamo definire propria alla dottrina giuridica del tempo: la sua pretesa scientificità e quindi neutralità, che ne

⁸ Il termine «giurista» qui di seguito sarà impiegato in una accezione ampia, come già proposto da Pietro Costa: giudice, funzionario, esperto delle istituzioni e dei sistemi normativi.

⁹ O. DE NAPOLI, *Race and Empire: The Legitimation of Italian Colonialism and Juridical Thought*, in *The Journal of Modern History*, CXXXV, dicembre 2013, pp. 801-832.

¹⁰ F. CAMMARANO, M. S. PIRETTI, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in *Storia d'Italia*, vol. 10, *I professionisti*, M. MALATESTA (a cura di), Torino, Einaudi, 1996, pp. 521-589.

¹¹ L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 5. Virgolettati nel testo.

faceva un potente strumento di veridicità all'interno di ordini discorsivi eterogenei.¹² Se la prevalenza della corrente della pandettistica sosteneva formalmente la visione della dottrina giuridica come scienza – e dell'attività del giudice come tecnica –, la pretesa neutralità del diritto non può essere compresa come «un'innocua ideologia professionale», bensì

come un'operazione metapolitica che veniva ad avallare come “scientifiche” le operazioni politiche compiute dai giuristi nella costruzione delle immagini [...] del diritto e dello Stato. Con un effetto di legittimazione reciproca: del diritto e dello Stato, accreditati come razionali e neutrali perché assunti come entità naturali dalla scienza giuridica; della dogmatica giuridica, accreditata come scienza perché rappresentazione e sistematizzazione di un universo naturalizzato.¹³

Se guardiamo alle cose coloniali, il nesso tra discorso politico e discorso giuridico appare stringente: le argomentazioni giuridiche hanno un grande peso all'interno del discorso politico a sostegno dell'impresa coloniale e la ragione di ciò si inserisce appieno in quanto abbiamo appena detto; viceversa, il discorso più prettamente giuridico della colonizzazione ci sembra contraddire, in parte, una successiva precisazione fornita sempre da Ferrajoli secondo cui il ruolo politico della scienza giuridica è stato favorito dal fatto

che essa è una scienza scarsamente visibile, inaccessibile ai non esperti di diritto per il suo carattere specialistico e perciò immunizzata dalla politica non solo dal suo statuto epistemologico, che esclude come extragiuridico e [...] anti-scientifico qualunque sconfinamento sociologico e politologico, ma anche dalla sua separazione, quale disciplina tecnica, rispetto alla cultura generale.¹⁴

¹² Luigi Ferrajoli sostiene che questa pretesa della dottrina giuridica di presentarsi come scienza avalutativa si possa rinvenire all'interno del panorama italiano fino agli Sessanta del secolo scorso.

¹³ L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 10. Virgolettati nel testo.

¹⁴ Ivi, p. 12. Poiché il saggio in questione non si occupa di diritto coloniale, la citazione è da considerarsi come un pretesto esclusivamente retorico.

Nel caso del diritto coloniale, infatti, il confine tra argomentazioni giuridiche, sociologiche o antropologiche e politiche risulta essere molto più poroso: come vedremo più oltre, lo spazio coloniale verrà definito dagli stessi giuristi come uno spazio dove esercitare la propria professione, sia quella di giudice sia quella di legislatore, nella più grande libertà. Non a caso, in colonia, il diritto accoglierà senza troppe reticenze proprio i postulati della scuola positiva che, nel Regno, venivano tacciati di fuoriuscire dal tracciato percorso abitualmente dalla disciplina.

1.2 Caratteri generali del diritto coloniale e connessi problemi definitivi

Definire il diritto coloniale oggi, a posteriori, sembra operazione possibile, soprattutto partendo dal punto di vista da noi appena esplicitato. Il considerarlo parte attiva nella costruzione di una cultura coloniale e, soprattutto, ambito in costante dialogo con lo spazio metropolitano, facilita infatti il suo recupero dall'angusto spazio nel quale all'epoca fu confinato. Esso fu percepito come un oggetto dai contorni indefiniti e coloro i quali lavorarono alla sua creazione o furono chiamati a servirsene non riuscirono, nei sessant'anni circa di colonizzazione italiana, a darne una definizione precisa. Ancora negli ultimi anni dell'Impero si era alla ricerca di una definizione dogmatica di diritto coloniale che permettesse di farlo fuoriuscire dalla segregazione teorica e accademica nella quale era stato fin dall'inizio confinato. Nonostante i numerosi tentativi di accoglierlo all'interno del sistema generale del diritto nazionale – sollecitati anche dal rinnovato interesse alla questione coloniale che la creazione dell'Impero favorì – esso continuava a restarne escluso. La ricerca di un'unità scientifica rimase disattesa: l'unica caratteristica unificante che il diritto coloniale sembrava possedere permaneva il territorio d'oltremare nel quale esso acquistava vigenza. Esso possedeva delle caratteristiche proprie e peculiari, ma proprio una loro ricognizione ne sanciva l'alterità rispetto al diritto nazionale e simultaneamente, quindi, l'impossibilità di considerarlo parte di questo. Vediamo ora i caratteri generali del diritto coloniale italiano che vennero via via sottolineati come preminenti dagli stessi giuristi.

Santi Romano, dopo aver rilevato il carattere non esclusivo del diritto coloniale – esso non apparteneva infatti né esclusivamente alle discipline pubblicistiche né a quelle privatistiche –, si chiede: «Qual'è la natura del diritto coloniale? Si può definire come un diritto speciale: il che vuol dire che esso consta di un complesso di disposizioni particolari le quali si distinguono dalle disposizioni che formano il diritto comune dello Stato, che concerne la metropoli.»¹⁵ Un diritto speciale, quindi, e altro rispetto al diritto vigente nella metropoli. Il diritto coloniale venne fin dall'inizio considerato e analizzato a partire dai tratti di originalità che dimostrava di possedere: gli stessi giuristi che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento scelsero di interessarsi alla questione coloniale ne sottolinearono il carattere originale. Ciò che emergeva come un'evidenza era il pragmatismo della vita giuridica nei territori d'oltremare, pragmatismo che plasmava direttamente il diritto coloniale e ne sanciva simultaneamente la distanza dalle regole del diritto positivo della madrepatria e quindi il carattere di eccezionalità.¹⁶ L'eccezionalità

¹⁵ S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, Vol. I, Roma, Athenaeum, 1918, p. 22. Nonostante il frontespizio indichi che si tratta di un primo volume, Romano non proseguirà l'opera. Il manuale è stato pubblicato sulla base degli appunti raccolti dal dott. Domenico Biscotti al corso di Diritto coloniale tenuto da Romano presso l'Istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" di Firenze.

Santi Romano è considerato a giusto titolo uno dei giuristi italiani più influenti del Novecento, capace di segnare profondamente la cultura giuridica e politica europea: si veda per esempio il grande spazio accordatogli da G. AGAMBEN, *Stato di eccezione* (Torino, Bollati Boringhieri, 2003). Nonostante i numerosi saggi dedicati al suo pensiero, sono però rari gli studi che hanno cercato di comprendere i suoi interventi in campo coloniale come parte organica della sua produzione. Fanno eccezione gli studi di G. BASCHERINI, in particolare *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*, in *Giornale di storia costituzionale*, XXV/1, 2013, pp. 117-132. Per una panoramica del pensiero di Santi Romano si veda M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive di ricerca*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 10, 1981, pp. 169-219.

¹⁶ Mentre giuristi coevi e quelli a noi contemporanei non esitano a utilizzare in senso estensivo il termine «eccezionale», in Romano leggiamo: «Il diritto speciale non va confuso col diritto eccezionale, che è un diritto speciale più accentuato, nel senso che è un diritto, sotto certi punti di vista, anomalo mentre il diritto speciale – come è il diritto coloniale – è un diritto normale, nel senso che presuppone dei rapporti i quali normalmente e di regola richiedono un trattamento giuridico a sé; e quindi è diritto speciale non quando lo si considera in sé e per sé, ma quando lo si confronta con un altro diritto che regola materie o rapporti simili con disposizioni che hanno una più larga estensione.» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 22). L'importanza di tale distinzione, secondo Romano, risiede nel fatto che, a differenza del diritto eccezionale, il diritto speciale ammette l'interpretazione estensiva e l'analoga; di conseguenza, se «per l'interpretazione del diritto comune, cioè del diritto della metropoli, non si può usufruire il diritto coloniale; questo tuttavia, nel campo che gli è proprio, può essere interpretato estensivamente o anche

risiedeva, a ben vedere, nel fatto che il diritto coloniale fosse ancorato alla condizione coloniale: un diritto, pertanto, volto permanentemente a sancire la diversità tra colonizzati e colonizzatori. In colonia la diversità e, come avremo modo di osservare più oltre, l'esigenza di un suo mantenimento divenivano quindi il fondamento della necessità di regole differenti da quelle metropolitane.

Gennaro Mondaini, primo docente di Diritto coloniale nel 1906¹⁷, l'anno successivo precisava i contorni di questa originalità, specificando come nel diritto coloniale trionfassero principi oramai tramontati nel diritto europeo: «nel diritto coloniale il diritto feudale fornisce addirittura le basi dell'ordinamento giuridico delle colonie»¹⁸ e ciò, nelle argomentazioni addotte, in virtù del fatto che la società coloniale dimostrava di essere retta da principi speciali, opposti a quelli che reggevano la società metropolitana. Lo spazio coloniale è lontano non solo geograficamente, ma anche e soprattutto temporalmente dalla metropoli. Nelle parole di Mondaini, riprese poi secondo una lettura

analogicamente» (Ivi, p. 23). Queste precisazioni ci sembrano importanti: da esse emerge, innanzitutto, come l'eccezione fosse considerata la norma per lo spazio coloniale, e come, inoltre, esso venisse considerato omogeneo e non si tenessero quindi in conto le differenze tra i diversi popoli conquistati. Questa affermazione, proprio per ciò che attiene il diritto coloniale, deve però essere precisata: avremo modo di vederlo in seguito, ma anticipiamo fin da ora che la colonia libica godé di una considerazione ben diversa rispetto a quella di cui, dal principio dell'avventura coloniale fino alla perdita delle colonie, godettero quella eritrea e quella somala e poi l'intera Africa Orientale Italiana e ciò in virtù del più alto grado di civilizzazione che il territorio libico, secondo lo sguardo del colonizzatore, era capace di esprimere. Sul carattere di eccezionalità del diritto coloniale torneremo in seguito.

¹⁷ Mondaini non era un giurista di professione, ma un cultore di studi storico-economici e docente di discipline storiche che, all'avvio dell'espansione italiana, decise di consacrare parte dei suoi studi all'ambito coloniale e, più in particolare, alle istituzioni coloniali. Nella premessa al suo manuale di legislazione coloniale pubblicato negli anni Venti è lui stesso a indicare le ragioni che lo spinsero a interessarsi a questo ambito di studi: egli rilevava, denunciando l'urgenza di porvi rimedio, l'assenza di studi seri e completi in materia. Da storico, come sottolinea giustamente Labanca, Mondaini «sentiva la necessità di porre un primo ordine, anche se transitorio e provvisorio» nell'interesse della cultura nazionale in quella percepiva e definiva una grande confusione legislativa. (N. LABANCA, *La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale. Atti del Convegno «Culture e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale»*, Napoli, 20-21 dicembre 2002, A. MAZZACANE (a cura di), Napoli, Cuen, 2006, pp. 205-233 (p. 205).

¹⁸ G. MONDAINI, *Il carattere di eccezionalità nella storia del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1907, estratto da *Rivista coloniale*, II, 1907, p. 7.

più realistica da Romano¹⁹, è lo Stato patrimoniale quello che si confà maggiormente non tanto alle caratteristiche del luogo in sé, ma alle esigenze del dominio coloniale. Acquisiva la massima importanza, infatti, lo status personale dei soggetti per il quale il diritto veniva pensato e posto in essere. Il diritto coloniale fu lo strumento per la creazione di un regime giuridico differenziato basato sullo status personale che, ricorda Martone, «riportava nuovamente in vigore lo *ius singulare* e il *privilegium*, proprio delle fonti giuridiche dell'alto Medioevo.»²⁰

In colonia veniva meno la struttura caratteristica dell'ordinamento metropolitano: come affermò chiaramente un altro importante protagonista della giuscolonialistica italiana, Mariano D'Amelio, in colonia vigeva il governo assoluto.²¹ Lo scarto temporale che separa metropoli e colonia si evince, infatti, anche da un'altra importante caratteristica: la sostanziale estromissione del parlamento dalla produzione normativa. Nonostante il fatto

¹⁹ Il modello di riferimento è quello «dello Stato che vigeva prima dello Stato costituzionale. Lo Stato era allora quello considerato, almeno secondo un'opinione molto diffusa, come oggetto di dominio della potestà del monarca; e quello stesso rapporto che nell'antico Stato patrimoniale si aveva tra principe e Stato, si presenta oggi tra metropoli e colonia.» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 104).

²⁰ L. MARTONE, voce *Il diritto coloniale*, in *Enciclopedia Treccani*, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-coloniale_%28II_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Diritto%29/#

²¹ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, Milano, Società editrice libraria, 1911, p. 71. Insieme a William Caffarel e a Ranieri Falcone, D'Amelio è uno dei protagonisti del tentativo di codificazione del diritto coloniale, ragione per cui riteniamo utile riportare una breve scheda biografica. Nato a Napoli il 4 novembre 1871, laureato in Giurisprudenza nel 1893, D'Amelio entrò quello stesso anni in magistratura come uditore. Assessore nel regio Commissariato dei demani comunali in Sicilia dal 1895 al 1898, l'anno successivo partì per l'Eritrea dove esercitò fino al 1905 come magistrato. Egli ricoprì dapprima la carica di giudice, poi dal 1902 quella di presidente del tribunale d'Appello di Asmara alla quale si aggiunse quella di Direttore degli Affari Civili del Governo della colonia. Rientrato in Italia nel 1905, prestò servizio come consigliere presso la Corte d'appello di Milano. Dal 1906 ricoperse importanti incarichi nell'amministrazione: fu capogabinetto dei guardasigilli V. E. Orlando, V. Scialoja e C. Fani e primo direttore generale del Ministero delle Colonie (1911-1912), incarico che gli conferì un ruolo di primo piano nella creazione dell'ordinamento giuridico della colonia libica. Capo dell'ufficio legislativo della presidenza del Consiglio durante la prima guerra mondiale, diresse l'elaborazione della maggior parte della legislazione di guerra. Succedette a Ludovico Mortara alla presidenza della Cassazione unificata. Fu senatore dal 1° gennaio 1924, vicepresidente del Senato durante la XXVIII legislatura e dal 1938 ministro di Stato. D'Amelio diresse la *Rivista di diritto pubblico e Giurisprudenza italiana*. Collocato a riposo per raggiunti limiti di età nel 1941, morì a Roma nel novembre del 1943: note desunte da *Dizionario biografico degli italiani* al quale rimandiamo per ulteriori informazioni: [http://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-d-amelio_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-d-amelio_(Dizionario-Biografico)/)

che l'opzione prevalsa dopo lunghe discussioni dentro e fuori l'aula parlamentare²² sia stata quella di considerare la colonia una colonia del parlamento e non della corona²³, nella pratica

il potere legislativo però, ha delegato la maggior parte delle sue facoltà all'esecutivo [...] Concessa la facoltà di legiferare in colonia, il Parlamento si è spogliato completamente dei suoi poteri per quanto si riferisce al contenuto delle leggi da pubblicare. Il Parlamento ignora ufficialmente come si sia eseguito il mandato. È una delle delegazioni più complete che si conosca, anche perché non ha limite di tempo.²⁴

I veri legislatori furono, di fatto, l'esecutivo nazionale o gli organi periferici preposti. Come sottolinea efficacemente Costa

la singolarità della situazione è [...] che quel rapporto fra assolutismo monarchico e Stato di diritto, che nella metropoli si era disposto lungo l'asse della diacronia, si colloca ora, nell'esperienza coloniale, lungo l'asse della sincronia: guardata dall'angolo visuale della giuscolonialistica, la sovranità moderna non è un monolite omogeneo, ma un materiale composito, prodotto nel tentativo di tenere insieme esigenze e finalità oggettivamente divergenti.²⁵

I magistrati stessi rivendicarono per sé il compito di veri e propri legislatori, forti della loro attività giurisdizionale in un campo sconosciuto e per questo ispiratore, anche, delle

²² Il primato del parlamento o dell'esecutivo in materia coloniale fu materia discussa all'interno di diversi dibattiti parlamentari, dapprima intorno all'emanazione del decreto che, unificando i territori acquisti nel Mar Rosso, proclamava la nascita della Colonia Eritrea nel 1890; poi, successivamente, nel 1891 e ancora nel 1903: il problema all'ordine del giorno era quello dell'estensione del territorio dello Stato e dell'effettiva appartenenza della Colonia a quest'ultimo. In ordine a questo annoso problema le discussioni, soprattutto in dottrina, proseguirono per lunghissimo tempo e i giuscolonialisti non arrivarono mai a una decisione condivisa.

²³ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, cit., p. 71. Il riferimento è al modello inglese della *crown colony*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 203.

più grandi libertà. L'esperienza dei codici per l'Eritrea, come vedremo più avanti, fu esemplare a questo proposito: non solo fu l'atto con il quale si cercò di imporre formalmente la differenza come norma del diritto per la colonia, ma fu anche un tentativo di estromissione dei supremi giudici della madrepatria da un ambito che veniva, per l'appunto, considerato altro.

Un'altra caratteristica fondamentale – e che a ben vedere non mutò mai nella pur sotto altri aspetti variegata esperienza coloniale italiana – fu la supremazia che venne sempre accordata ai principi del diritto metropolitano: fin dal primo ordinamento giudiziario per l'Eritrea (1902) le norme consuetudinarie dei popoli non musulmani e il diritto musulmano furono considerati compatibili e quindi preservabili unicamente nei rari casi in cui essi non apparivano manifestamente contrari allo spirito della legislazione italiana. Questo fu il principio affermato, insieme alla volontà di preservare e rispettare istituti fondamentali per gli indigeni: ma ciò che appare come un'evidenza è che il diritto per l'Oltremare fu condizionato unicamente dalle ragioni profonde del dominio coloniale. Il diritto per la colonia, sottolinea Martone, «fu [...] condizionato da un'impostazione tendente a privilegiare l'ordinamento del colonizzatore italiano» e questo ebbe due (principali) conseguenze: da una parte portò al contenimento del diritto indigeno in ambiti molto ristretti, essenzialmente i rapporti di famiglia e il regime successorio, e dall'altra portò a favorire «un atteggiamento che di fatto impedì ogni serio approfondimento delle fonti giuridiche indigene.»²⁶

Gli studiosi italiani dimostrarono sempre uno scarso interesse per le consuetudini dei popoli colonizzati e basarono la loro attività sul materiale giurisprudenziale che si andava via via accumulando, con metodi, è importante ricordarlo, spesso superficiali e mai sistematici, grazie all'operato dei funzionari coloniali poco o per nulla preparati per un tale compito. Agli approfonditi e seri studi sugli istituti giuridici locali si sostituì quindi un diritto unicamente ispirato a ragioni di ordine pubblico coloniale che andava via via costruendosi attraverso la giurisprudenza: il ruolo ermeneutico dei giudici (sovente non togati) e l'interpretazione come fonte di diritto (a partire dalla necessità di italianizzare il

²⁶ L. MARTONE, *Il diritto coloniale*, cit.

diritto indigeno invece di compiere quella operazione più volte sbandierata di islamizzazione del diritto nazionale) furono quindi le sue uniche basi. Questa singolare situazione in vigore fin dagli esordi della colonia Eritrea²⁷ fu addirittura codificata, successivamente, per la Libia: il Regio decreto luogotenenziale del 1917, infatti, fissò all'articolo 1 il principio che «nell'adattare le leggi alle condizioni locali il giudice deve con le sue decisioni fissare la norma che meglio disciplini i rapporti controversi, apportando alle leggi quelle modificazioni, che, se fosse stato legislatore, avrebbe stabilito per regolare gli stessi rapporti di diritto.»²⁸

Ancora negli anni Trenta, se i giuscolonialisti dell'Impero si battevano affinché il diritto coloniale assurgesse finalmente a disciplina autonoma, denunciando al contempo la pochezza degli studi fino a lì condotti e la mancata conoscenza delle fonti indigene e richiedendo quindi un rinnovato studio della materia²⁹, il diritto coloniale presentava diversi problemi: la base giuridica delle riforme che lo Stato colonizzatore apportava allo spazio coloniale restava incerta e ancora saldamente ancorata a quel pragmatismo che, fin dall'inizio, si era rivelato come una delle sue caratteristiche principali. Fino a lì, ma anche nel decennio successivo, le definizioni che via via si erano tentate convergevano essenzialmente su di un punto: le leggi coloniali traevano la loro unità scientifica dalla pertinenza al territorio coloniale e dalle diverse esigenze della società coloniale. Ma il problema di definire quali fossero poi i suoi caratteri, i suoi istituti peculiari, o in altri termini, il problema di fondare scientificamente la diversità che reggeva il diritto coloniale, permaneva.

²⁷ Art. 6 del Regio decreto 5 maggio 1892, n. 207 e art. 2 legge del 24 maggio 1903, n. 205.

²⁸ Art. 1 del Regio decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938. A questo proposito si veda L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene editore, 2002, in particolare pp. 43 e sgg.

²⁹ Si veda in particolare il contributo di A. BERTOLA, *Gli studi giuridici coloniali e la loro importanza nel presente*, in *Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali. Firenze-Roma 12-17 aprile 1937-XV*, vol. III, II Sezione Giuridica, Firenze, Centro studi coloniali - Istituto coloniale fascista, 1937, pp. 7-15. In quell'occasione Bertola afferma: «siamo ancora agli inizi della elaborazione dottrinale della nostra scienza» (Ivi, p. 12).

Il tentativo operato in epoca fascista fu quello di ricondurre il diritto coloniale allo Stato coloniale, che veniva quindi individuato come unica fonte di diritto per l'oltremare: «Procedendo in questo modo acquistava rilievo la valenza territoriale delle regole impostate sulla contrapposizione metropoli/colonia».³⁰ Ma ancora nel 1941 si era alla ricerca di una nozione dogmatica del diritto coloniale.³¹ In realtà, come abbiamo velocemente visto, il diritto coloniale si era configurato fin dagli esordi come un diritto speciale, che postulava un regime di eccezione permanente data la continua sperimentazione di nozioni e istituti anacronistici, il carattere personale della legge basato sulla differenza razziale e la potestà normativa dell'esecutivo; un diritto che non aveva una valenza territoriale «come invece affermavano gli ultimi cultori giuridici dell'Impero alla ricerca dell'autonomia scientifica.»³² Sarebbe bastato affermare che la prerogativa sulla quale si basava questo diritto era appunto la differenza metropoli/colonia, ma ciò non era possibile se non pagando il prezzo, inconcepibile, di scardinare le fondamenta del sistema di diritto nazionale basato sulla vigenza territoriale e sull'uguaglianza civile. Insomma, per acquistare dignità scientifica e accademica si sarebbero volute ricondurre le norme vigenti in colonia ai principi generali dell'ordinamento della madrepatria, ma ciò era impossibile. Il diritto coloniale si era sempre visto precludere la dignità scientifica proprio in base all'argomentazione che lo voleva parte speciale delle discipline pubblicistiche e privatistiche. Una sua definizione rimaneva così generica: «ricondurre a unità di sistema norme che appartenevano al diritto civile, al costituzionale, all'internazionale, all'amministrativo e attribuire loro

³⁰ L. MARTONE, *Il diritto coloniale*, cit.

³¹ Si veda in particolare A. MACCHIA, *Contributo alla teoria delle fonti del diritto coloniale*, Reggio Emilia, F.lli Rossi, 1941.

³² L. MARTONE, *Il diritto coloniale*, cit. «Il colonialismo, e l'ordinamento coloniale, rappresentano la frattura (spesso rimossa) dell'unitarietà dello Stato che, in termini giuridici – nel suo essere Stato-ordinamento – si manifesta nella imprescindibile unità di territorio e legge: ovvero nel principio di territorialità della legge, inteso sia come accentramento ed esclusività dell'amministrazione e della giustizia su di un determinato territorio, sia come comune ed eguale assoggettamento alla signoria dello Stato di tutte le persone (di tutti i *cittadini*) che si trovano su quel territorio.» (S. MEZZADRA, E. RIGO, *Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, cit., pp. 175-205 (p. 186).

indipendenza scientifica in modo da creare un ramo che poteva essere staccato dal grande albero delle scienze giuridiche rimaneva, nel momento della perdita delle colonie, un obiettivo non raggiunto.»³³

1.3 I tempi del diritto coloniale

Abbiamo già accennato a come la proclamazione dell'Impero nel 1936 abbia funzionato da propulsore per gli studi di diritto coloniale. L'anno successivo, davanti alla platea del terzo congresso di Studi coloniali, sulla scorta dei problemi sollevati dal suo collega Bertola, Saverio Ilardi sottolineava come il prestigio raggiunto dall'Italia grazie alla creazione dell'impero si riverberasse anche sugli studi giuridici coloniali, i quali, dal canto loro, dovevano acquisire maggiore rigore e qualità proprio perché strumento al servizio della realtà imperiale:

La nuova realtà imperiale italiana, cui si accompagna, per soddisfare alle esigenze della sistemazione politica ed economica dei vastissimi territori conquistati, un intenso fervore di attività normativa in materia coloniale; il rango di potente nazione colonizzatrice assunto oggi dall'Italia, nella gerarchia degli stati colonizzatori; l'obiettiva valutazione del grado di avanzamento raggiunto fra noi dagli studi giuridici coloniali; impongono – a mio parere – una attenta revisione della scienza del diritto coloniale, soprattutto dal punto di vista della sistematica.³⁴

Un precedente e significativo momento di svolta per la storia della disciplina era stata la conquista, seppur parziale, della Libia: il ministero delle Colonie fu creato subito dopo l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, ma soprattutto il nuovo possedimento stimolò grandemente gli studi giuridici coloniali.³⁵ Conquista della Libia e creazione

³³ *Ibidem*.

³⁴ S. ILARDI, *Appunti per una nuova sistematica del diritto coloniale*, in *Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali*, cit., pp. 15-25 (p. 15).

³⁵ Il ministero delle Colonie fu creato con Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205. Precedentemente la colonia era di competenza del ministero degli Affari Esteri.

dell'impero emergono come momenti capaci non solo di rinfocolare (e nel caso della Libia, probabilmente creare per la prima volta) una coscienza coloniale, ma, e proprio per questo, come gli spartiacque storici delle vicissitudini del diritto coloniale italiano. Esso era nato dalle ragioni e dalle esigenze che avevano portato le nazioni coinvolte nell'espansionismo coloniale a riunirsi nella Conferenza di Berlino (1885) o, più precisamente, come scrive Luigi Nuzzo, fu quella la sede in cui si iniziò «ad inventare una nuova disciplina giuridica, il diritto coloniale.»³⁶

Se in questo frangente e nell'immediato post Conferenza di Berlino erano stati soprattutto i cultori del diritto internazionale ad occuparsi delle problematiche coloniali, successivamente giuristi di diverse appartenenze disciplinari mostrarono un interesse crescente per il diritto dell'Oltremare, ma fino alla conquista della Libia non furono certo in molti in Italia a dimostrarsi sensibili alle esigenze giuridiche della colonizzazione. Se oggi Costa ricorda come il diritto coloniale non possa essere annoverato tra le discipline «che hanno svolto un ruolo pionieristico nel richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle terre d'oltremare»³⁷, sono gli stessi giuristi coevi all'esperienza coloniale a sottolinearne contemporaneamente i ritardi e l'esistenza di un legame profondo tra interesse generale alla questione coloniale e sviluppo della disciplina. Nel 1932 Umberto Borsi affermava che, pur essendo possibile individuare negli anni intorno alla Conferenza di Berlino la data di inizio della letteratura giuridica coloniale italiana, fu di fatto a partire

³⁶ L. NUZZO, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del «soggetto indigeno»*, in *L'Europa e gli Altri*, cit., pp. 463-508 (p. 479).

³⁷ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 170. Tra di esse va sicuramente annoverata la geografia che – come abbiamo avuto modo di richiamare in conclusione della seconda parte del presente lavoro – svolse un ruolo di primo piano nella formazione di una coscienza coloniale tramite le numerose Società, le riviste di settore, ma soprattutto le numerose pubblicazioni a carattere divulgativo. A questo proposito un buon esempio ci sembra essere offerto dalla composizione delle delegazioni che parteciparono al primo Congresso coloniale tenutosi ad Asmara nel 1905: tra di esse spiccano come preminenti quelle legate all'ambito geografico, sia tra le «Società scientifiche e scuole» partecipanti, sia tra i «Giornali e Riviste» che seguirono i lavori (*Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara (Settembre-Ottobre 1905)*, pubblicati a cura di Carlo Rossetti. Vol. I, *Relazioni, Comunicazioni e Conferenze*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906). Su creazione del consenso e geografia si veda: G. MONINA, *Il consenso coloniale le società geografiche e l'Istituto coloniale italiano, 1896-1914*, Roma, Carocci, 2002.

dal 1911 e grazie alla nascita di «una vera e propria coscienza coloniale»³⁸ che la disciplina acquistò solidità e importanza.³⁹ L'altro spartiacque è, nell'analisi di Borsi come di Ernesto Cucinotta, il 1923, ovvero il momento in cui «tale coscienza si è [...] rafforzata [...] per l'energica ripresa dell'azione coloniale da parte del Governo fascista.»⁴⁰

Se è indubbio che le sorti della disciplina siano state influenzate dal consolidarsi di una «coscienza coloniale», i giuristi stessi, chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante visti i numerosi problemi che l'acquisizione di possedimenti coloniali creava, vi apportarono un contributo sostanziale. Riviste specializzate, congressi e cattedre universitarie contribuirono e testimoniarono sia dell'accresciuta importanza che la disciplina andava acquisendo sia del consolidarsi, appunto, di una «coscienza coloniale». Se prestiamo attenzione alle date alle quali, ad esempio, i periodici giuridici iniziarono ad interessarsi alle tematiche coloniali, oppure alle date in cui riviste specializzate iniziarono le loro pubblicazioni o ancora al momento in cui il diritto coloniale entrò nelle aule universitarie, il legame tra vicende coloniali e diritto appare stringente. È negli anni della conquista della Libia, infatti, che riviste di dottrina quali *Il Foro italiano*, *Il Foro amministrativo* e la *Rivista di diritto internazionale* incominciarono a ospitare articoli sul diritto coloniale; è nel 1913-14 che vide la luce la prima rivista specializzata, *Rivista di legislazione orientale comparata e di diritto coloniale* mentre, tranne la *Rivista coloniale*

³⁸ U. BORSI, *Corso di diritto coloniale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1932, p. 3.

³⁹ Come giustamente fa notare Bascherini, anche «il manuale di Romano viene alle stampe all'interno di quella presa in carico delle questioni coloniali ad opera della giuspubblicistica che accompagnò la conquista della Libia in età giolittiana.» (G. BASCHERINI, cit., p. 119).

⁴⁰ U. BORSI, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 4. «Secondo il Cucinotta, della nostra letteratura giuridica coloniale, naturalmente assai più recente di quella di Stati colonizzatori di vecchia data, può fissarsi l'inizio intorno al 1885 e può delinarsi lo svolgimento in tre periodi, il primo dal 1885 al 1911, il secondo dal 1911 al 1923 ed il terzo dal 1923 ad oggi [...]. Il passaggio dal primo al secondo periodo è segnato dalla conquista della Libia [...] che determinò un nuovo orientamento nell'apprezzamento popolare delle colonie; il passaggio dal secondo al terzo si deve, secondo noi, [...] al vivace risveglio della coscienza coloniale in vari modi provocato e favorito dal Governo fascista, risveglio di cui la suaccennata diffusione non è appunto che uno degli effetti.» (Ivi, pp. 12-13). Sui legami tra vicende nazionali e coloniali, consolidamento di una coscienza coloniale e sorti della disciplina, si segnala anche il manuale di Gennaro Mondaini: G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia. Parte I – Storia coloniale*, Roma, Attilio Sampaolesi Editore, 1927 (in particolare le pp. 219-229).

che iniziò le sue pubblicazioni nel 1906, la più grande fioritura di riviste dedicate alle colonie è, come è noto, di epoca fascista.⁴¹

La prima cattedra di Diritto coloniale fu creata presso il Regio Istituto Orientale di Napoli e fu assegnata a Angiolo Mori solo nel 1916.⁴² Abbiamo già ricordato le difficoltà che il diritto coloniale dovette attraversare – senza mai raggiungere l’obiettivo – per vedersi riconosciuta una dignità scientifica: il ritardo e l’emarginazione che la disciplina subì all’interno dell’accademia ne sono un tangibile esempio. Bertola, nel contributo al terzo congresso coloniale del 1937, insistette in maniera particolare su questo aspetto:

[...] in tutti i settori in cui si esplica la feconda attività della scienza giuridica italiana, il diritto coloniale non ha ancora il posto che gli compete, e talora, non ha posto alcuno.

Non è d’uopo ch’io insista sul fatto che ad es., né il diritto coloniale né almeno – (per chi avesse degli scrupoli dogmatici sull’autonomia o sulla posizione scientifica del diritto coloniale) – almeno, dico, una più modesta «legislazione coloniale», sia compresa fra le materie prescritte per la laurea in giurisprudenza, e non figuri neppure fra le complementari per quella in scienze politiche, né tampoco per quella in economia e commercio.⁴³

⁴¹ Ricordiamo qui *Rivista di diritto coloniale* (1938-1942), *Oltremare* (già *Rivista coloniale*, 1927-1934), *Rivista delle colonie italiane* (1927-1934) poi *Rivista delle colonie* (1935-1943) e *Rivista delle colonie e d’Oriente* (1924-1927).

⁴² Singoli corsi furono attivati invece a partire dal 1906: Gennaro Mondaini fu, come abbiamo già ricordato, il primo libero docente di Diritto e storia coloniale alla Regia Università di Pavia; gli succedettero Catellani nel 1907 e Ciamarra nel 1909. I dati riportati in questa nota e nella precedente sono tratti dai già citati contributi di Bertola e di Nuzzo. Ricordiamo qui l’importante studio di G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all’impresa di Tripoli*, Milano, Giuffrè, 1984.

⁴³ A. BERTOLA, *Gli studi giuridici coloniali*, cit., p. 9. Virgolettato nel testo.

2 La politica delle differenze

2.1 La civiltà e l'orizzonte della giuscolonialistica

Uno dei problemi maggiori che le nazioni colonizzatrici hanno dovuto gestire è stato quello di regolare i rapporti tra colonizzati e governo della colonia, tra colonizzatori e colonizzati e tra colonizzati stessi. La strategia politica messa in campo, riscontrabile fin dai primi provvedimenti per la colonia Eritrea, ma teorizzata solo successivamente⁴⁴, può essere definita come sistema delle differenze.⁴⁵ Quando in Italia i giuristi iniziarono a riflettere sul significato e sulle problematiche che l'espansione coloniale portava con sé, alcune delle esperienze delle altre potenze coloniali potevano dirsi mature ed è proprio attraverso una loro ricognizione, in particolare delle modalità di esercizio del dominio coloniale da esse esercitato, che venne teorizzata la strategia per i territori d'oltremare italiani. Tutte le trattazioni sistematiche, in particolare i manuali di diritto coloniale, dedicarono un'ampia parte alla disamina delle strategie adottate dalle altre esperienze coloniali coeve o precedenti.⁴⁶ Questi excursus sono spesso schematici e poco approfonditi⁴⁷: si imputano a potenze coloniali ben precise delle strategie politico-

⁴⁴ A questo proposito Colucci scriveva: «Lo studio di questi sistemi appartiene alla storia della colonizzazione in generale ed in specie alla politica coloniale; ma la legislazione è forse lo specchio più fedele delle concezioni adottate, essendo suo compito di dare, in forma concreta, il regolamento dei rapporti suddetti.» (M. COLUCCI, voce *Indigenato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, M. D'AMELIO (a cura di), Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1938, vol. VI, p. 1013).

⁴⁵ Questa è la definizione che Costa utilizza nel suo articolo, *Il fardello della civilizzazione*, cit.

⁴⁶ La struttura dei manuali di diritto coloniale è quasi sempre identica: i primi capitoli avevano carattere introduttivo ed erano normalmente dedicati al concetto e ai caratteri della colonizzazione, a un excursus di storia coloniale e alla storia della disciplina. La stessa partizione è riscontrabile nella manualistica francese, che senza dubbio influenzò grandemente quella italiana: cfr., per esempio, i testi di Arthur Girault e quelli di Santi Romano, Umberto Borsi e Ernesto Cucinotta.

⁴⁷ Come ha rilevato Nicola Labanca, «Anche nei migliori manuali firmati da giuristi, di formazione culturale tedesca (o francese), le istituzioni delle colonie delle altre potenze hanno figurato nelle loro trattazioni solo come sfondo, richiamate nelle prime pagine delle monografie e dei manuali, nei migliori dei casi come comparazione, più spesso come esornazione e legittimazione di un primato italiano. Pochissime, di conseguenza, le monografie e le ricerche specifiche su istituti, momenti o caratteri dei sistemi istituzionali coloniali di altre potenze.» (N. LABANCA, *La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali*, cit., pp. 206-207).

giuridiche di dominio che vengono presentate come monoliti, rimasti immutati nel tempo, anche se in nessuna realtà coloniale la scelta cadde su uno specifico sistema di governo, valido per tutti e rimasto tale lungo tutta la vita della colonia. Queste strategie vengono riassunte nella formula dell'«assoggettamento» (strategia che viene ricondotta alle esperienze moderne di colonizzazione dell'America e durata all'incirca fino alla rivoluzione francese), dell'«assimilazione» attribuita alla Francia e dell'«autonomia», attribuita alla Gran Bretagna. Esclusa la strategia dell'assoggettamento, in quanto violenta e usurpatrice, le analisi vertono sulle opportunità offerte dall'assimilazione e dall'autonomia. Come anticipato, la scelta italiana cadrà su una terza possibilità – in realtà già adottata parzialmente proprio dalla Francia –, quella di un sistema delle differenze: l'orizzonte all'interno del quale queste tre strategie vengono pensate, però, è lo stesso o, in altri termini, la differenza di cui si parla e che con la terza strategia si sceglie di mettere in valore è la stessa che dà significato e ordina anche le altre due. È il tratto peculiare che definisce la conquista e lo spazio coloniale: si tratta di una differenza di civiltà.

Il divario di civiltà esistente tra le potenze occidentali e le popolazioni che abitavano i territori sui quali le loro mire espansionistiche furono dirette, l'opposizione quindi tra civiltà e non civiltà, è il fondamento stesso del movimento coloniale. La supremazia delle potenze occidentali è assunta come un dato incontrovertibile anche dalla giuscolonialistica otto-novecentesca: essa diviene il paradigma a partire dal quale il diritto coloniale può essere pensato. È attraverso questo paradigma che il diritto coloniale ricerca e costruisce la definizione stessa del suo oggetto di studio: la civiltà diviene il fattore chiave per differenziare gli spazi e determinare quali possano essere legati alla madrepatria attraverso un rapporto di tipo coloniale.

Santi Romano, dopo aver preso in esame l'uso estensivo che si era soliti fare del termine «colonia»⁴⁸, cerca di ridurre il concetto «in quei termini, più ristretti e più tecnici, che

⁴⁸ Il termine «colonia», ci informa Santi Romano, era comunemente utilizzato per indicare una comunità straniera installata in uno stato altro da quello in cui le singole persone erano nate; oppure un nucleo di nuovi abitanti che, all'interno dello stesso Stato, s'installa in una regione diversa da quella in cui risiedeva. In questi casi, però, la colonia così intesa è giuridicamente irrilevante: sia per lo Stato in cui la comunità ha

sono i soli per noi importanti. [...] propriamente parlando, si deve dire che c'è una colonizzazione solo quando un ente sociale, una collettività appositamente organizzata svolge la propria attività in un paese che non è il proprio, e che si propone di coltivare, di popolare, di assoggettare, etc.»⁴⁹ Ai fini del diritto coloniale assume rilevanza unicamente la colonizzazione che «si svolge per mezzo dei poteri pubblici»⁵⁰ ed è diretta verso l'esterno.⁵¹ A prescindere dai diversi scopi che lo Stato si prefigge⁵² la colonizzazione deve essere quindi diretta verso un territorio altro: questa condizione di alterità, scrive Romano, è chiara quando la colonizzazione è diretta verso uno Stato straniero o un territorio *nullius* che, nonostante il rapporto instaurato, di tipo coloniale, restano tali. Meno chiara quando si svolge in un paese di cui lo Stato colonizzatore si appropria e che sottomette alla sua potestà, come è per la colonizzazione italiana, nel momento in cui Romano scrive, il caso delle colonie Eritrea, Somalia e Libia. Per poter definire colonizzazione un tale concorso di elementi, infatti, questo carattere di alterità rispetto allo Stato colonizzatore deve poter rimanere immutato. Se uno Stato, finalizzando l'espansione coloniale, si appropria di un altro territorio e lo sottomette alla sua potestà, possiamo ancora parlare di colonizzazione? Romano chiarisce: si può comunque parlare di colonizzazione perché tali paesi restano nettamente distinti da quelli

scelto di vivere (il diritto prenderà in considerazione non l'insieme degli stranieri, ma soltanto le singole persone) sia per lo Stato dal quale le singole persone sono partite (in questo caso il diritto si occuperà non della colonizzazione ma del fenomeno dell'emigrazione cui essa si ricollega). Nel primo caso, inoltre, la condizione di *straniero* è materia di competenza del diritto internazionale privato; nel secondo e nel terzo caso il fenomeno dell'emigrazione è gestito dallo Stato dal quale le persone partono – o all'interno del quale si spostano – attraverso una serie di istituzioni e di norme afferenti al diritto amministrativo.

⁴⁹ S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., pp. 7-9.

⁵⁰ Ivi, p. 9.

⁵¹ La direzione del movimento di espansione e colonizzazione assume particolare rilievo per il caso italiano perché, come fa notare lo stesso Romano, i termini colonia/colonizzare non di rado venivano utilizzati per indicare l'iniziativa statale o privata atta a favorire l'insediamento e la conseguente messa a valore di porzioni del territorio statale ad opera di persone provenienti da altre regioni.

⁵² I diversi scopi individuati da Romano e dagli altri giuristi a lui coevi sono: l'impiego della parte in esubero della popolazione in un territorio altro adatto ad accoglierla e a sostenerla; l'avviamento di attività o speculazioni commerciali, anche per mezzo di un numero ristretto di persone; infine, mire esclusivamente o principalmente politiche. Egli commenta: «la colonizzazione moderna, a differenza di quella più antica, ha di solito quest'ultimo carattere, almeno come predominante sugli altri.» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 9). Concordano con lui gli altri giuristi.

che costituiscono la metropoli, per mezzo di un ordinamento politico-giuridico differente.⁵³ Questa affermazione deve essere però ulteriormente precisata: la mancata fusione, perché sia essa stessa caratteristica fondante dell'azione colonizzatrice, deve essere giustificata da un motivo particolare. A guisa d'esempio, egli riporta il caso dell'Alsazia e della Lorena, territori che si sono trovati anch'essi in uno stato di soggezione verso l'Impero germanico senza però divenirne parte integrante, che hanno quindi conservato un ordinamento a sé stante, ma a proposito dei quali non sarebbe corretto parlare né di colonie, né di colonizzazione:

La mancata fusione di cui parliamo, nel campo del diritto coloniale, deve avere un motivo specifico, che si può formulare dicendo che il paese tenuto soggetto a titolo di colonia da uno Stato è un paese di civiltà inferiore e, appunto per questo, scelto dallo Stato medesimo come campo della sua attività colonizzatrice.⁵⁴

Il concetto viene ribadito affermando che «d'altro canto è evidente che se un popolo barbaro conquista uno Stato civile e vi si stabilisce, come quelli che invasero l'Impero romano e l'assoggettarono, non si può certamente dire che sia un popolo colonizzatore».⁵⁵ Lo scarto di civiltà, quindi, se è assunto come condizione per poter instaurare un rapporto di tipo coloniale, determina anche il senso di questo rapporto: in altri termini possiamo dire che l'attività esercitata da questi popoli barbari è stata un'attività puramente di conquista che non rientra nel campo della colonizzazione perché quest'ultima è intimamente legata, oltre che al divario di civiltà, alla diffusione di questa.

⁵³ Romano fu il più strenuo difensore della teoria della mancata fusione del territorio coloniale col territorio dello Stato. Su questo argomento, cruciale sia nei dibattiti parlamentari sia all'interno delle discussioni dottrinali, torneremo in seguito.

⁵⁴ S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 10. Questo criterio distintivo fu assunto da tutti i giuristi che si occuparono di diritto coloniale, anche durante il regime. Leggiamo, per esempio, in Cucinotta: «la colonia è un territorio con popolazione di civiltà inferiore, distinto geograficamente e subordinato politicamente ad un'altra parte dello Stato, e cioè alla metropoli, che sola partecipa della sovranità» (E. CUCINOTTA, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Roma, Società anonima tipografica Castaldi, 1930, p. 16).

⁵⁵ S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 11.

L'esempio tratto da Romano è particolarmente importante perché egli fu il più scettico tra i giuscolonialisti italiani dell'epoca liberale a pagare il retorico tributo alla missione civilizzatrice insita nel processo stesso della colonizzazione.⁵⁶ Ma anche lui, come abbiamo visto, per poter definire i termini cardine del diritto coloniale – disciplina della quale, ricordiamolo, ha redatto uno dei manuali più importanti –, è costretto a «dare una forma, un nome, a una distanza e a una frattura senza le quali non si dà la possibilità della colonizzazione.»⁵⁷

La conclusione a cui arriva Romano nel 1918 non è una novità: il richiamo al divario di civiltà è già presente nella messa a punto degli strumenti atti a organizzare lo *scramble for Africa* definiti alla conferenza di Berlino. Si può quindi dire che il ruolo svolto dalla civiltà all'interno delle argomentazioni politico-giuridiche acquista fin dall'inizio un'importanza particolare.⁵⁸ A Berlino le potenze riunite intorno alla questione sollevata dall'occupazione del Congo stabilirono anche alcune regole comuni che avrebbero per lunghi decenni deciso delle modalità di occupazione dei territori coloniali. Due sono le possibilità che a partire da quel momento uno Stato avrà a disposizione: dichiarare un territorio *nullius* e procedere quindi a legale occupazione, oppure creare un protettorato coloniale mediante un accordo direttamente stipulato con l'autorità indigena competente. Come è noto, un territorio non poteva non essere dichiarato *nullius* unicamente perché abitato: già dal Settecento, con de Vattel, si era teorizzato il diritto dei popoli evoluti ad

⁵⁶ «Si dice generalmente che il fenomeno della colonizzazione significa civilizzazione, cioè un estendersi della civiltà da un paese ad un altro. Tale concetto, in parte esatto, diventa però inesattissimo ed è fonte di gravi equivoci politici, quando si prospetta, come fa spesso la dottrina francese, sotto la forma che lo scopo della colonizzazione deve essere quello di civilizzare. Anzi tutto non è sempre vero che il popolo colonizzato sia suscettibile di raggiungere la civiltà del popolo colonizzatore. Il credere altrimenti è spesso un'utopia, forse suggerita dall'intenzione di giustificare l'espansione coloniale di uno Stato, che si teme possa altrimenti sembrare una prepotenza, e apparire come conquista odiosa.» (Ivi, pp. 10-11).

⁵⁷ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 173.

⁵⁸ L'uso del termine «inizio» è qui da intendersi come inizio dell'epoca denominata imperialismo, perché, come è noto, il divario di civiltà, anche se in altro modo declinato, era stato assunto anche precedentemente come criterio discriminante (spicca come preminente il nesso cristianità/civiltà), ma soprattutto perché nelle epoche precedenti non è riscontrabile l'uso massiccio di un insieme eterogeneo di scienze e saperi così come avverrà nell'epoca dell'imperialismo.

occupare quei territori abitati da genti inette che non erano in grado di sfruttarne le risorse evitando così un danno all'intera umanità.⁵⁹

Nel dibattito tardo ottocentesco i contorni di questo diritto delle genti più evolute si precisa e viene a coincidere con il diritto ad occupare quei territori nei quali, benché abitati e benché presentino forme di vita collettiva organizzata, non sia possibile rinvenire un'organizzazione precisa: «La dipendenza politica può bastare a dar luogo ad una colonizzazione, quando essa è determinata dal fatto che un popolo è incapace di reggersi politicamente da sé: soltanto questa incapacità può tradursi in quella generica inferiorità di civiltà, che è presupposta dal concetto di colonia.»⁶⁰ L'incapacità a «reggersi politicamente da sé» si evidenzia nella mancanza di quella particolare forma di organizzazione politica che è lo Stato: esso, infatti, come sottolinea Costa, «non coincide con qualsiasi rudimentale forma di organizzazione politica, ma presuppone una lunga storia e complessi requisiti: presuppone in una parola la civiltà, si identifica con essa, ne è la necessaria forma istituzionale.»⁶¹ Nel discorso giuscoloniale, quindi, l'opposizione civiltà/barbarie si rafforza e acquista un senso giuridico all'interno del nesso civiltà-Stato. Anche per ciò che riguarda i caratteri che decidono della possibilità di stipulare un protettorato coloniale, l'assenza di civiltà, nuovamente nella formula *assenza di Stato*, figura come preminente. Leggiamo in Borsi:

Il protettorato del quale parliamo è una forma giuridica di espansione coloniale in territori abitati da popolazioni barbare, ma dotate di rudimentale organizzazione politica. [...] Questo protettorato presuppone dunque una popolazione barbara rudimentalmente organizzata in una forma che non può caratterizzarsi come statale. [...] A differenza dell'internazionale, il protettorato coloniale cade su un territorio che è *res nullius* dal punto di vista della sovranità.⁶²

⁵⁹ E. DE VATTEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains*, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1839.

⁶⁰ S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 11.

⁶¹ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 183.

⁶² U. BORSI, *Studi di diritto coloniale*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1917, p. 48. L'art. 34 dell'atto finale della Conferenza di Berlino disponeva che la potenza coloniale che assumeva un protettorato sulle coste

Le possibilità di legare a sé un territorio mediante un rapporto di tipo coloniale sono direttamente connesse alle caratteristiche del territorio stesso, ma queste caratteristiche consentono e alimentano anche l'altra metà del discorso sulla colonizzazione: le argomentazioni che sostengono il senso etico e politico del movimento diretto verso questi spazi di alterità. Colonizzare diviene una missione per quei popoli che, stante la loro superiore civiltà, hanno il dovere di civilizzare le popolazioni barbare.

I diritti e doveri delle vecchie e nuove potenze colonizzatrici vengono esplicitati nel preambolo all'*Atto generale della conferenza di Berlino* dove si riportano le ragioni che hanno deciso della conferenza stessa:

[...] regolare in un clima di buona convivenza le condizioni più favorevoli allo sviluppo del commercio e della civiltà in alcune regioni dell'Africa e assicurare a tutti i popoli i vantaggi della libera navigazione sui due principali fiumi africani che sfociano nell'Oceano Atlantico; desiderosi da un lato di prevenire i malintesi e le contestazioni che nuove prese di possesso potrebbero generare nel futuro [...] e preoccupati dall'altro dei mezzi per accrescere il benessere morale e materiale delle popolazioni indigene.⁶³

I doveri delle nazioni là riunitesi sono poi esplicitamente precisati all'art. 6:

Tutte le potenze che esercitano dei diritti di sovranità o di influenza nei suddetti territori si impegnano ad assicurare la conservazione delle popolazioni indigene, a migliorare le loro condizioni morali e materiali di esistenza e a operare per la soppressione della

africane dovesse farlo sapere agli altri stati per metterli in grado di opporre gli eventuali reclami.

⁶³ *Atto generale della conferenza di Berlino*, riprodotto in E. CATELLANI, *Le colonie e la conferenza di Berlino*, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1885, pp. 767-783 (p. 767: «Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique ; désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possessions nouvelles [...] et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes.» (traduzione nostra).

Enrico Catellani, esperto di diritto internazionale, fu uno dei primi studiosi italiani ad interessarsi alla questione coloniale.

schiavitù, in particolar modo della tratta dei neri; esse proteggeranno e favoriranno, senza distinzione di nazionalità né di culto, tutte le istituzioni e imprese religiose, scientifiche o di beneficenza create e organizzate a questi scopi o finalizzate a istruire gli indigeni e a far loro comprendere e apprezzare i vantaggi della civiltà.⁶⁴

Una delle teorizzazioni più influenti del nesso colonizzazione-civilizzazione è probabilmente quella prodotta da Paul Leroy-Beaulieu, uno dei maggiori teorici francesi della teoria dell'imperialismo⁶⁵, largamente letto e commentato in Italia, la cui opera maggiore sarà ospitata e tradotta nell'influente e diffusa collana diretta da Attilio Brunialti: Leroy-Beaulieu considerava la colonizzazione come «uno degli uffici che [si] impongono agli Stati civili da quattro secoli a questa parte, e specialmente all'epoca nostra.»⁶⁶ Nel quinto capitolo dal titolo evocativo *Filosofia della colonizzazione*, egli suddivideva la popolazione mondiale in quattro categorie: nella prima ritroviamo la civiltà occidentale, «che è la nostra»; nella seconda quei popoli di civiltà differente, ma organizzati all'interno di organizzazioni «coerenti, stabili, destinati per la loro storia e il loro carattere presente a governarsi da sé»; nella terza quei popoli «che non sono giunti a costituirsi in nazioni unite, pacifiche, progressive»; nella quarta

Una gran parte del mondo appartiene a tribù barbare o selvagge, le une dedite alla

⁶⁴ Ivi, p. 772: «Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprise religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.» (traduzione nostra).

⁶⁵ Professore a l'École libre des sciences politiques, membro dell'Académie des sciences morales et politiques nel 1878 e del Collège de France nel 1880.

⁶⁶ P. LEROY-BEAULIEU, *La colonizzazione presso i popoli moderni*. (Prima edizione italiana gentilmente concessa dall'Autore arricchita di Note del Prof. Brunialti), in *Biblioteca di scienza politiche e amministrative*, diretta da A. BRUNIALTI, II Serie, *Opere di diritto amministrativo e Costituzionale*, Torino, Unione-Tipografico-Editrice, 1897, p. 681. La traduzione corrisponde alla quarta edizione francese, riveduta e ampliata dallo stesso autore, P. LEROY-BEAULIEU, *De la colonisation chez les peuples modernes*, 4e éd. revue corrigée et augmentée, Paris, Guillaumin, 1891.

guerra senza fine e a costumi feroci, le altre che conoscono così poco le arti, hanno sì poco l'abitudine del lavoro e della invenzione da non sapere trarre alcun partito dal suolo e dalle ricchezze naturali, e vivono miserabili, in piccoli gruppi sparsi su territori enormi che potrebbero nutrire comodamente popoli numerosi.⁶⁷

Questa condizione implica per i popoli appartenenti alla prima categoria il diritto alla colonizzazione, mediante gli strumenti appositamente creati, dei territori abitati dalle popolazioni appartenenti alle ultime due. Egli aggiunge:

L'intervento dei popoli civili negli affari di queste due categorie di popolazioni si giustifica come un'educazione e una tutela [...] Per ciò che riguarda specialmente gli immensi territori occupati da piccole tribù selvagge o barbare, sparse, quasi senza sviluppo intellettuale e senza ordinamento civile, è certo che l'ufficio di istruttori e di guide che incombe ai popoli civili, è tracciato dalla natura stessa delle cose. [...] *Perché* v'hanno paesi e razze in cui la civiltà non può schiudersi spontaneamente, in cui deve essere importata da fuori.⁶⁸

2.2 Dalla «nazionalità come fondamento del diritto delle genti» alle esigenze delle genti civili

Anche in Italia il nesso tra colonizzazione e missione civilizzatrice venne assunto come orizzonte e dal discorso giuridico e da quello politico: la scienza giuridica e l'«Arte» politica, come verrà chiamata da Pasquale Stanislao Mancini, si sosterranno mutualmente, l'una fornendo all'altra argomentazioni per sostanziare i rispettivi discorsi.

⁶⁷ *Ibidem*. Dalla categorizzazione proposta nell'imponente e influente lavoro del teorico francese è possibile constatare come nel discorso sulla colonizzazione confluiscono via via argomenti nuovi che non cancellano, ma si aggiungono agli argomenti già esistenti: per individuare le popolazioni barbare, infatti, Leroy-Beaulieu indica come caratteristiche principali sia il fatto che esse non fossero in grado di reggersi politicamente da sé, sia il fatto che fossero incapaci di sfruttare adeguatamente le ricchezze naturali presenti nel territorio da esse abitato.

⁶⁸ Ivi, p. 682. Corsivo nostro.

Durante il primo dibattito in cui la questione coloniale venne trattata al parlamento nazionale – la discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti per Assab nel giugno del 1882 – l'intervento critico dell'onorevole Cesare Parenzo (liberal-radical) fornì al ministro degli Esteri Mancini l'occasione di chiarire la sua posizione sull'impresa coloniale italiana, in «termini generali» come ebbe lui stesso a sottolineare, visto che la questione sollevata dal collega deputato era una «questione di principio». ⁶⁹ Parenzo affermò di non riuscire a

intendere come si concili il progetto che ci sta dinanzi con le dottrine che noi abbiamo sempre sostenute, coi principii che sono fondamento del nostro diritto nazionale [...] Io avrei desiderato che l'Italia, la quale è sorta in base a principii di diritto affatto diversi da quelli che hanno regolato finora i rapporti internazionali, non avesse deviato dalla sua via col rendersi complice di un acquisto di terreni e di popoli. ⁷⁰

Mancini rispondeva affermando che, anche se lo Stato italiano era sorto «dalla sorgente più pura e più ortodossa della sovranità», il sistema dei plebisciti e la libera volontà popolare e, pur riconoscendo il grande prestigio del diritto pubblico interno italiano, non si potevano negare «tutti gli altri antichi modi di acquisti territoriali degli Stati, riconosciuti dal diritto delle genti, e consacrati dalla storia dei secoli e dal consenso dell'umanità.» Si diceva certo che gli scrupoli di Parenzo fossero «suggeriti e consigliati da uno squisito sentimento liberale», ma – aggiungeva – «egli forse precorre coi suoi voti il diritto delle genti dell'avvenire, e lo desidera, ed invoca al pari di me.» ⁷¹

L'onorevole Parenzo, però, nella sua replica, pur ammettendo «la consistenza giuridica nel diritto internazionale positivo dei diritti di acquisto della ditta Rubattino ceduti poi e trasfusi nel Governo italiano», ribadiva di non poter ammettere «che ciò sia conforme

⁶⁹ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 2ª tornata del 26 giugno 1882*, p. 12188.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 12186-12194. L'onorevole Parenzo non fu l'unico a muovere questa critica al governo e in particolare al Ministro degli Esteri: vedi il già citato testo di Rainero.

⁷¹ *Ivi*, p. 12188. Di lì a poco la denominazione «Diritto internazionale» avrebbe sostituito «Diritto delle genti».

alle nostre tradizioni e agli insegnamenti che l'onorevole Mancini con tanto splendore dettava dalla sua cattedra di Diritto internazionale»⁷²: quel principio di nazionalità cardine del nuovo diritto delle genti che un grande peso aveva avuto sia nelle discussioni teoriche sia nelle coscienze, quindi nella prassi, durante il processo d'unificazione del Regno. Nella celebre prolusione del 1851⁷³, Mancini aveva sostenuto che al centro del diritto internazionale pubblico e privato non vi è lo Stato, bensì la Nazione, concretizzando e finalizzando un dibattito che era stato particolarmente ricco nella penisola nella prima metà dell'Ottocento⁷⁴: la nazione, con Mancini, assurge a «unità elementare, monade razionale della scienza».⁷⁵ La teoria manciniana prendeva le mosse da una concezione personalistica del diritto, al cui centro troviamo l'individuo il quale, come è legato alla famiglia, lo è alla nazione: il diritto della nazionalità, «adunque, non è che la stessa libertà dell'individuo, estesa al comune sviluppamento dell'aggregato organico degli individui che formano le Nazioni.»⁷⁶

Indipendenza all'interno e rispetto della coesistenza con le altre nazioni erano considerati come principi basilari e conseguenti al principio della nazionalità.⁷⁷ La nazione e la nazionalità non erano, nel 1851, concetti definiti precisamente e sufficientemente sviluppati: nel caso italiano possiamo dire che all'interno del dibattito politico fu solo intorno al 1848 che la nazionalità venne compresa, quasi esclusivamente, come

⁷² Ivi, 12194.

⁷³ Esule del '48, proveniente dall'università di Napoli, Mancini arrivò a Torino preceduto dalla fama dovuta ai suoi scritti di diritto penale e alle sue idee liberali; fu ben accolto dal Re Vittorio Emanuele II e dall'Università di Torino, che istituì per lui la prima cattedra di Diritto pubblico esterno ed internazionale privato. In questa sede pronunciò la celebre prolusione, poi data alle stampe per le cure degli Eredi Botta, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino dal professore Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, 1851. Il testo venne successivamente inserito in P. S. MANCINI, *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio su Macchiavelli*, Napoli, G. Marghieri, 1873. Le citazioni successive sono tratte dalla ristampa riveduta e corretta della prima edizione, a cura di E. JAYME, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000.

⁷⁴ Vanno menzionati, almeno, autori quali Terenzio Mamiani e Bertrando Spaventa.

⁷⁵ Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, cit., p. 50.

⁷⁶ Ivi, p. 47

⁷⁷ Ivi, p. 62.

nazionalità italiana.⁷⁸ Partendo dalla concezione vichiana, Mancini definì il concetto di nazionalità attraverso alcuni elementi o fatti costanti – il radicamento in un dato spazio, la razza, la lingua –, dai quali prendono forma poi le costumanze, la storia, le leggi e le religioni; a questi elementi o fatti oggettivi, Mancini aggiunse però un elemento soggettivo fondamentale e determinante, la coscienza:

Finché questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra, della sua prodigiosa virtù, la massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro di moto e si consumano in disordinati e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimato, ma incapace ancora di funzionare come una personalità nazionale e di sottostare ai rapporti morali e psicologici di ogni distinta organizzazione sociale.⁷⁹

La dimensione statale, se veniva recuperata nella lettura hegeliana della «realità stessa della morale idea [...] svolgimento di Dio nel mondo» perché «implica già come suo principio di vita la nazionalità»⁸⁰, era però condannata nella dimensione dello Stato «artificiale e fittizio» i cui governi sono «creazione brutale della forza», ordinamenti illegittimi fondati sulla conquista.⁸¹ E fu proprio per combattere questa idea di Stato che Mancini proponeva di «trasportare il fondamento e le origini della scienza dall'apice della piramide sociale alla base, dal governo costituito al popolo governato, dallo Stato alla Nazionalità».⁸² In continuità con la tradizione risorgimentale, quindi, dal principio di nazionalità manciniano discendeva il fatto che «la nazione è il ricettacolo della legittimità

⁷⁸ Ivi, p. 12. Come fa notare Pietro Costa, durante il Risorgimento «quando il problema del nesso fra nazione e Stato viene posto esplicitamente [...] l'attenzione è attratta ancora dal primo termine più che dal secondo: è la nazione che preme definire con esattezza, per coglierne le potenzialità legittimanti, mentre lo Stato appare, nella migliore delle ipotesi, la scontata conseguenza del pieno affermarsi del principio nazionale.» (P. COSTA, *Civita. Storia della cittadinanza in Europa. III, La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 211).

⁷⁹ *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 46.

⁸⁰ Ivi, pp. 51-52.

⁸¹ Ivi, p. 52.

⁸² *Ibidem*.

politica, che viene lesa tutte le volte che Stato e nazione non formano cerchi perfettamente coincidenti.»⁸³

Ben si comprende quindi quali siano stati l'importanza e il ruolo giocati da questa teoria all'interno del processo che portò all'unificazione della penisola; parimenti si comprende facilmente come all'onorevole Parenzo e ad altri la posizione di Mancini, divenuto ministro degli Esteri⁸⁴, dovesse apparire contraddittoria.

La condanna manciniana della conquista era stata infatti totale:

questa, per riuscir più possente nei suoi assalti [...] si vesti di cento forme diverse nella successione dei tempi e delle civiltà, senza mutar mai scopo. Rozza e violenta nell'antichità, pretende coprirsi di apparenze giuridiche in Roma. Nel medio evo chiama in suo aiuto il principio della proprietà e si fa *feudale*, o combatte all'ombra della croce per divenir *religiosa*: all'uscir da quell'età, solca i mari sulle prore dei vascelli, facendosi *industriale*: nei tempi più vicini, propagando idee di civiltà, volle esser detta *civile*.⁸⁵

Ed anche se siffatte conquiste, proseguiva Mancini, non riuscirono mai nell'intento di creare «nulla di grande e di lungamente durevole»⁸⁶, riuscirono però ad ingannare anche «pensatori di buona fede, i quali – di tutto cuore – detestavano come oltraggiosa al senso comune della umanità la dottrina della *forza generatrice del diritto*.»⁸⁷

⁸³ Ivi, p. 212.

⁸⁴ Mancini fu Ministro degli esteri del governo Depretis dal 29 maggio 1881 al 29 giugno 1885.

⁸⁵ *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., p. 54. Corsivi nel testo.

⁸⁶ «Chi sarà dunque così cieco della mente, che ricusi ancora dichiararsi convinto della mirabil forza di questa legge, poiché abbiamo veduto a danno del principio di Nazionalità pugnare invano tutte le altre forze capaci di esercitar possanza ed autorità sugli uomini: e la Conquista e la Successione, e la proprietà e l'Industria, la Monarchia Universale e il Sistema di Equilibrio, e le idee stesse onnipotenti di Religione e di Civiltà succedersi inutilmente nella lotta, abbandonar l'impresa di costituire un diritto delle genti a propria immagine [...]?» (Ivi, p. 58).

⁸⁷ *Ibidem*. Corsivi nel testo.

Le righe conclusive della prolusione erano dedicate al rapporto tra scienza e arte politica, quell'ordine pratico al quale, da lì a poco, il Mancini giurista avrebbe abdicato in favore del Mancini ministro: «Le verità prime in ogni scienza somigliano sempre rispetto all'ordine pratico» scriveva «a quei modelli di perfezione ideale che – anche senza speranza di pienamente raggiungerli – non si propongono meno come più sicure guide alle tendenze della vita.»⁸⁸

Ideali e sentimenti liberali (abbiamo avuto modo di vederlo nelle parti precedenti di questa ricerca) venivano continuamente sottoposti a molteplici condizioni e potevano essere oggetto di numerose attenuazioni: se Mancini, trent'anni dopo, ricordava ai deputati suoi colleghi come il diritto internazionale delle genti «noi italiani abbiamo il merito di averlo inaugurato nelle speculazioni della scienza», lo stesso Mancini affermava che chi avesse voluto applicare quella stessa scienza alle questioni nelle quali erano implicati territori abitati da tribù «quasi selvagge e semi-barbare, senza leggi e forme di politico reggimento» avrebbe mostrato un eccessivo ma soprattutto inopportuno formalismo.⁸⁹

«Ogni scienza deve avere i suoi ideali e aspirare ad una meta di perfezione; sarebbe però follia pretendere di raggiungerla in un giorno, e non già con l'opera laboriosa del tempo e del progressivo incivilimento umano, ma distruggendo ad un tratto ciò che i secoli hanno creato e consacrato.»⁹⁰ Il compito di civilizzare le popolazioni africane spettava ai «Governi illuminati dai consigli della scienza [...] ma ciò non esclude che intanto essi debbano, guidati da spirito pratico, e con la coscienza dei tempi e della società internazionale in cui vivono, mantenere vigore e efficacia alle istituzioni positive.»⁹¹

Siamo nel 1882. Solo tre anni dopo il diritto internazionale si preoccuperà di forgiare strumenti giuridici sicuri, il protettorato e l'annessione, per la spartizione del continente

⁸⁸ Ivi, p. 65.

⁸⁹ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 2ª tornata del 26 giugno 1882*, p. 1289.

⁹⁰ Ivi, p. 12195.

⁹¹ *Ibidem*.

africano: il criterio della civiltà entrava così ufficialmente nella scienza del diritto internazionale che a sua volta partoriva quella sua parte speciale, il diritto coloniale.

Una successiva discussione sollecitata dalle interpellanze al ministro degli Esteri di Francesco De Renzis (Sinistra)⁹² e di Paolo Di Camporeale (Destra) nel gennaio del 1885 fornì a Mancini un'ulteriore occasione di ribadire il suo credo a proposito delle «questioni di principio» dell'impresa coloniale. Nel gennaio del 1885 mille soldati circa sono in viaggio per raggiungere Massaua: il ministro degli Esteri, come abbiamo già avuto modo di esporre, riferendo all'assemblea nazionale si era espresso in termini molto vaghi circa l'obbiettivo della spedizione – quando i due onorevoli lo interpellano la Camera è all'oscuro persino della destinazione –, aveva ribadito che lo scopo della politica coloniale italiana rimaneva preminentemente commerciale e aveva richiamato l'onore della bandiera accennando, se pur in termini vaghi, all'eccidio della spedizione Bianchi. Questa volta le critiche arrivarono da due sostenitori dell'impresa coloniale che consideravano, però, la politica condotta fino a quel momento sbagliata quanto alle mete prescelte e ai mezzi impiegati per ottenere risultati considerati, peraltro, troppo modesti⁹³: il ministro degli Esteri Mancini era responsabile, sostenne De Renzis, di aver voluto applicare al programma coloniale gli ideali dei suoi studi che

lo condussero a farsi strenuo campione delle cose più nobili e sante, dalla pace universale alla temperanza dei negri del Congo. Ed egli ne avrà merito e stima nel mondo scientifico; ed io come italiano sarò orgoglioso del nome che il suo sapere avrà acquistato in Europa. [...] Io credo e creder credo il vero; se la politica interna deve soggiacere a principi immutabili, la politica estera sia questione di opportunità: uno dovendo essere l'obbiettivo; molteplici i mezzi per conseguirlo. Così per tanto ottenere a me pare che l'ideale di un ministro degli affari esteri debba essere questo: un ingegno

⁹² Proprio sulle questioni coloniali De Renzis, convinto sostenitore di Depretis, abbandonerà di lì a poco la maggioranza per passare all'opposizione.

⁹³ L'onorevole Parenzo, intervenendo dopo i due colleghi, così commenta il fatto: «Per non provocare le ironie degli onorevoli De Renzis e Di Camporeale, e anche l'ironia dell'onorevole ministro che rispondeva altra volta a me, quando ho combattuta la legge per Assab, con argomenti che pur corrisponderebbero a quelli oggi enunciati dagli onorevoli colleghi sunnominati, lascio da parte tutte le questioni di principio, e vengo proprio al caso pratico.» (*Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a tornata del 25 gennaio 1885*, p. 1009).

elastico al servizio di un carattere di ferro.⁹⁴

Di Camporeale, in un intervento di cui pensiamo sia utile riportare un ampio stralcio, precisava i contorni di quanto detto precedentemente dal suo collega, asserendo che

i principi e le tendenze filosofiche ed umanitarie, delle quali l'onorevole Mancini è il più illustre rappresentante, se sono applicabili coi paesi civili mi pare sieno di ostacolo a quella vigorosa attitudine ed a quella energia che ritengo necessarie per compiere utilmente imprese in quelle regioni. [...] L'Italia è attualmente rappresentata alla Conferenza di Berlino. Quali sono le teorie sostenute dai rappresentanti italiani in questo convegno? [...] Un altro po' ancora, e proponevamo l'abolizione della pena di morte! Ebbene, abbiamo fatto dell'umanitarismo, abbiamo fatto della politica molto nobile, ma abbiamo mostrato di non avere un concetto ben chiaro delle necessità e dei mezzi di colonizzazione che s'impiegano e che sono in uso presso altri paesi i quali di noi hanno più pratica di queste materie. Ed infatti s'informi l'onorevole ministro, e sentirà con quale utile risultato gli Americani del nord si sono serviti delle bevande alcoliche per fiaccare la ferocia e magari anche per isbarazzarsi dei molesti Pelli Rosse. Eppure, signori, gli Americani sono un popolo civile, non meno civile di noi; ma in affari sono pratici, e sanno quel che vogliono.⁹⁵

Il seguito dello svolgimento delle interpellanze relative alla politica coloniale ebbe luogo due giorni dopo. Alcuni passaggi dell'intervento di Mancini, benché risultasse chiaro che gli attacchi sferrati da De Renzis e Di Camporeale al giurista più che al ministro fossero strumentali all'affossamento della politica coloniale fino a lì intrapresa dal governo, furono da lui consacrati proprio a ristabilire una più giusta e corretta lettura della sua teoria, «assai diversa da quella scienza, di cui essi parlarono ne' loro discorsi, travisandone i precetti e gli intenti.»⁹⁶ Ma più che a una breve esposizione dei propri

⁹⁴ Ivi, p. 11002.

⁹⁵ Ivi, pp. 11005-11006.

⁹⁶ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a tornata del 27 gennaio 1885*, p. 11076.

principi, Mancini consacrò larga parte del suo intervento a sottolineare proprio quella differenza e quella distanza che, separando la teoria dalla pratica, implicitamente la metropoli dallo spazio coloniale, permettevano di stravolgere, senza tradirli, gli alti valori della sua nobile dottrina.

Al pari della legislazione, dell'economia, dell'amministrazione, e di ogni altra disciplina pratica che regoli la vita della società umane, anche la politica, o signori, è ad un tempo scienza e Arte. Come scienza, deve avere i suoi principii certi ed immutabili, i suoi alti ideali, che la vita reale contempla [...]. Ma come arte, essa in vece apprezza l'immensa e mutabile varietà dei fatti, dei tempi, degli ostacoli, delle opportunità, ed ha il debito di valutarli accuratamente, con occhio vigile, senza perdere mai di vista la suprema meta del successo e l'utilità pratica.

Questi, e non altri, sono i principii che io tengo sempre nella mente e nel cuore, a servizio del paese, per l'onore e il bene della patria.⁹⁷

La nuova scienza del diritto internazionale offriva anche un altro utile vantaggio. Il ministro decise di rivelare alla Camera, sono queste le sue parole, «un mezzo segreto»:

Sapete chi sono tra gli uomini chiamati al governo degli Stati quelli che meglio degli altri, allorché sia richiesto dalle necessità della patria, possono operare con vigore e con ardita fermezza, ed osare ciò che altri non potrebbero senza sollevare resistenza ed indignazione?

Sono appunto coloro che vivono circondati dalla fama di integrità benigna, di rispetto inalterabile ai principii della giustizia e della scienza. I loro atti di energia e di rigore, in momenti difficili, trovano nel loro carattere e nella riconosciuta tempra del loro spirito, innanzi alla opinione pubblica, un'anticipata giustificazione.⁹⁸

⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁸ *Ibidem.*

L'alta statura a lui conferita proprio dal fatto di essere prima di tutto uomo di scienza e poi ministro, il primo lodato da tutti il secondo spesso criticato, gli permise non solo di uscire indenne dalle interpellanze che l'aula parlamentare, da destra come da sinistra, gli rivolgeva, ma anche, financo ai giorni nostri, di essere presentato come un personaggio contraddittorio: colui che, operando un inaspettato voltafaccia, ha tradito gli alti ideali risorgimentali alla cui creazione aveva lui stesso mirabilmente contribuito e che però, ancora oggi, vengono esaltati e ricordati come cifra del suo pensiero.

In realtà, come si evince dai suoi interventi nell'aula parlamentare, il principio di nazionalità non era considerato, neppure da colui che lo aveva teorizzato, un principio vincolante sempre o comunque: valeva unicamente per le nazioni civili alle quali spettava il compito, anche attraverso «atti di energia e di rigore», di rendere civili le popolazioni barbare. Per un carattere di ferro al servizio di una politica più energica, la sua teoria, rassicurava il ministro, non era di intralcio: in quelle regioni «inesplorate e barbare» si trovavano «istituzioni che è impossibile decorare del nome usurpato della libertà»: la schiavitù, «la selvaggia crudeltà e l'istinto sanguinario, trasformati in titoli di vanto e di gloria [...]». Educare codeste popolazioni, modificare siffatte abitudini, impedirle usando anche la forza la quale deve stare al servizio del diritto, non è atto illegittimo, è un servizio che si rende alla giustizia ed alla civiltà.»⁹⁹

2.3 La forza al servizio del diritto: colonizzazione e violenza

La dialettica tra colonizzazione e uso della violenza venne superata dalla giuscolonialistica dell'epoca liberale nel momento in cui essa accettò di lavorare all'interno dell'orizzonte delineato dal nesso colonizzazione-civilizzazione. Enrico Cattellani insistette particolarmente sui risvolti violenti della colonizzazione, ma, pur mettendo in guardia dagli effetti negativi che l'uso della violenza poteva avere sui benefici derivanti dal fondare colonie, ne recuperò l'enfasi positiva.

Di tante lagrime e di tanto sangue gronda talora il primo stabilimento delle colonie, che

⁹⁹ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1ª sessione, Discussioni, tornata del 17 marzo 1885, p. 12933.*

giuridicamente la varia e tenace persistenza dell'uomo nel fondarle, può dirsi la via perigliosa delle società civili fra il libito ed il licito, fra la ragione e la violenza. [...] Ma comunque sia di ciò, la missione storica delle colonie, apparisce a chi la consideri nel suo complesso non soltanto importante e salutare per lo Stato che le fonda, ma feconda di conseguenze notevoli per tutto il mondo civile. [...] Il mondo, considerato nel suo complesso, tanto più può dirsi progredito quanto maggiore è l'estensione del suolo coltivato e quanto maggiore il numero d'abitanti che vi può prosperare. Abitanti civilizzati che si trasportano in paesi meno civili; sia mercé i mezzi più preferiti di coltura che adoperano, sia mercé i perfezionamenti che vien loro fatto d'insegnare agli indigeni stessi, contribuiscono potentemente ad un tal fine. [...] *Aperire terram gentibus* deve essere la sua massima aspirazione, ma non deve mai dimenticare che è suo obbligo assoluto quello di *parcere subjectis*; di far sempre la parte del maestro, quando e dove occorre quella del dominatore, mai quella del bandito che devasta e del crudele che non perdona.¹⁰⁰

Pochissimi rifiutarono di accettare il nesso colonizzazione-civilizzazione denunciando ogni impresa coloniale come pratica violenta e quindi incompatibile con la civiltà tout-court. Enrico Cimbali fu l'unica voce illustre e, nonostante sia stato uno dei pochissimi a produrre un discorso sotto ogni profilo contrario al discorso dominante, la sua invettiva, proprio perché diretta espressamente contro la scienza giuridica, assume un'importanza particolare nella cornice della nostra ricerca. Fervente oppositore delle imprese coloniali¹⁰¹, subì un pesante ostracismo nell'ambito accademico¹⁰²: solo nel 1904, dopo cinque anni di allontanamento dall'insegnamento universitario, fu chiamato come docente straordinario di Diritto internazionale a Sassari.

¹⁰⁰ E. CATELLANI, *Le colonie e la conferenza di Berlino*, cit., pp. 8-12. Corsivi nel testo.

¹⁰¹ Nel 1902, dopo il riconoscimento ufficiale delle pretese italiane sulla Tripolitania e la Cirenaica, pubblica un libello fortemente critico (E. CIMBALI, *Le pretese italiane sulla Tripolitania*, Roma, Tipografia tiberina di F. Setth, 1902).

¹⁰² Ne sono testimonianza E. CIMBALI, *La mia ineleggibilità nel concorso di Siena*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1898; IDEM, *La mia eleggibilità nel concorso di Macerata*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1901.

Le citazioni che seguono sono tratte dalla prolusione al corso di Diritto internazionale da lui tenuto in quella Università l'anno successivo e poi raccolte a stampa.

Non vi è fatto della vita degli Stati in cui le parole Diritto e Civiltà – alle quali suol farsi continuamente appello – vengano così impropriamente e straziantemente usate come in quello perenne ed universale della Politica coloniale [...].

Nessun Stato [...] può finora affacciar l'orgoglio di sostenere che i suoi sistemi di colonizzazione siano, pur lontanamente, sistemi giuridici e civili. Ed è difficile che un tale Stato possa sorgere ove dalla scienza, chiamata a ricercare ed insegnare questi sistemi, non si cessi di prediligere sistemi diametralmente opposti, sistemi in cui tutto può trovarsi, fuorché ciò che sappia di Diritto e Civiltà.

[...] Se gli scrittori ed insegnanti di Diritto internazionale di tutti i paesi civili, nelle opere e dalle cattedre, invece di sciupare tutta la loro attività nella chimera di disciplinare l'indisciplinabile delitto della *guerra* e relativo egoismo di *neutralità*, o nella vana feudalità di regolare *cerimoniali diplomatici*, concorrendo così potentemente a perpetuare un tale delitto, un tale egoismo ed una tale feudalità, la consacrasero alla ricerca e alla propaganda di sistemi coloniali veramente giuridici e civili, potrebbero dir sempre davvero di avere adempiuto e fatto adempiere alla loro scienza una missione altamente ed indiscutibilmente umanitaria. Ma non facendo nulla per la ricerca e la propaganda di questi sistemi, e facendo, invece, del tutto per mantenerne in vita e perpetuare altri di barbara antichità e di non meno barbaro medioevo, essi devono considerarsi come i veri e diretti responsabili di tutti i mali che gli ancor dominanti sistemi recano dovunque all'umanità.¹⁰³

La prolusione tenuta davanti agli studenti del corso di diritto internazionale nel 1905 non fu la prima occasione in cui Cimbali si pronunciò contro il doppio regime giuridico da applicarsi ai popoli definiti civili e a quelli chiamati barbari. Già nel 1887 egli aveva espresso una posizione altrettanto netta in un testo apparso dapprima sulla *Rassegna di*

¹⁰³ E. CIMBALI, *La politica coloniale conforme al nuovo indirizzo del diritto internazionale e alla vera civiltà*, Roma, Bernardo Lux editore, 1906, pp. 7-9. Corsivi nel testo.

scienze politiche e sociali e poi pubblicato lo stesso anno con il titolo *Popoli barbari e popoli civili. Osservazioni sulla politica coloniale*¹⁰⁴:

Per i popoli barbari nessuno dei diritti che vengono considerati sacri nel mondo civile viene considerato inviolabile. Per loro «solamente ed esclusivamente imperioso ed assoluto obbligo di snazionalizzarsi, obbligo di fare come vogliono e dispongono i grandi popoli civili; obbligo di governarsi ed amministrarsi secondo i bisogni di quei disinteressati e generosi popoli che fanno il grande sacrificio di spogliarli e deprederli di tutti i loro diritti; obbligo di far da servi in quel territorio dove la natura col farceli nascere li destinò ad essere padroni; obbligo di abbandonare forzatamente i propri costumi e la propria religione, per abbracciare quella degli altri ch'essi non comprendono, appunto perché non sono nati per essa.¹⁰⁵

L'occasione in cui fu pubblicato questo testo merita di essere ricordata: esso fu una delle reazioni alla polemica scatenatasi all'indomani di un'altra prolusione tenuta dal docente di Filosofia del diritto e onorevole Giovanni Bovio (repubblicano, sinistra estrema) davanti agli studenti del corso di Diritto pubblico comparato dell'ateneo napoletano, nella quale egli sostenne il diritto-dovere delle nazioni civili di espandere la civiltà ad ogni costo e contro chiunque, sentenziando non esistere un «diritto alla barbarie».¹⁰⁶ Nel 1885 Bovio aveva già espresso, durante un'interpellanza parlamentare e in termini più concisi che passarono allora quasi sotto silenzio, la tesi che ritroveremo al cuore della prolusione: premesso che «parlando in nome dell'estrema Sinistra, questo appunto desidero innanzi tutto che oggi sia dimenticato essere l'estrema Sinistra che parla, perché

¹⁰⁴ E. CIMBALI, *Popoli barbari e popoli civili. Osservazioni sulla politica coloniale*, Roma, Strambi, 1887. Il testo conobbe quattro ristampe e una seconda edizione dal titolo *Popoli barbari e popoli civili. Saggio di diritto internazionale universale*, Roma, Bocca, 1891.

¹⁰⁵ E. CIMBALI, *Popoli barbari e popoli civili. Osservazioni sulla politica coloniale*, cit., p. 9.

¹⁰⁶ G. BOVIO, *Il diritto pubblico e le razze umane, detta nell'Università di Napoli nel marzo 1887*, Napoli, Morano editore, 1887.

il più savio discorso sulla politica estera è quello che meno svela il partito donde viene¹⁰⁷», Bovio affermava:

Per noi un diritto della barbarie non esiste, come non esiste la libertà d'ignoranza, non la libertà di delinquenza. Esiste un diritto fondamentale: quello che ha la civiltà di diffondere dovunque la sua potenza innovatrice come si diffondono la luce ed il calore. Da cotesta efficacia diffusiva della civiltà procede la storia delle colonie, che, in fondo, è la storia dell'umanità. In ogni tempo, incivilire è stato colonizzare.¹⁰⁸

Due anni di dopo, introducendo il tema della prolusione, Bovio rassicurò gli ascoltatori circa la sua assoluta neutralità: annunciò che l'argomento che sarebbe stato trattato era la politica coloniale, perché «non solo non si può fare onorata e benefica politica coloniale fuori del Diritto Pubblico, ma il capitolo più umano, se m'è lecito a dire, del Diritto Pubblico è appunto il diritto coloniale il cui strumento è la politica delle colonie», ma che esso verrà analizzato da un punto di vista scientifico.¹⁰⁹ Nell'università si doveva discutere «ogni forma di politica, ogni iniziativa di pubblico interesse», ma «come la scienza vuole, cioè in solo e puro nome di lei, nella quale i partiti e le religioni si spuntano e l'io si estingue.»¹¹⁰

Le acquisizioni della scienza nel campo della politica estera vengono così riassunte da Bovio:

Che il colonizzare paesi lontani è un metodo di civiltà, specialmente dove la terra sia incolta e non porti l'impronta del lavoratore; che la razza migliore trasforma o elimina

¹⁰⁷ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a sessione, Discussioni, tornata del 17 marzo 1885*, p. 12920. L'interpellanza era sottoscritta da Bovio, Bosdari, Majocchi, Dotto, Sani, S. Castellazzo, Comini, Sacchi, Marcora, Costa, Tivaroni, Panizza, Ferrari E., Bertani, Fortis, Ferrari L., Aporti, Fazio E., Maffi.

¹⁰⁸ *Ibidem*. Nella successiva risposta, il ministro degli Esteri Mancini a cui l'interpellanza era diretta richiamava le parole di Bovio affermando: «Ben volentieri io mi associo a questo formola. [...] Quando, o signori, alcuni esprimono il timore che queste imprese coloniali violino la libertà delle popolazioni indigene, si confondono l'abuso con la legittima azione dei popoli civili» (Ivi, p. 12930).

¹⁰⁹ G. BOVIO, *Il diritto pubblico e le razze umane*, cit., p. 4.

¹¹⁰ Ivi, p. 5.

le peggiori, non vi essendo un diritto alla barbarie; che alcune tribù o razze, non presentando neppure la possibilità di elevarsi alla scienza e di entrare nell'atmosfera della storia universale, sono destinate dalla natura a trasformarsi; e che la civiltà si espande come può, dove con la scienza, cioè in se stessa, e dove con la violenza, cioè oltre di sé. Sotto questo rispetto l'espansione de' grandi Stati è l'espansione del pensiero. Quando gli effetti sono buoni, la scienza giustifica le cause e perdona gli urti che danno scintille. La forza per la forza è violenza; la forza per la civiltà è ragione.¹¹¹

Storia e politica, secondo Bovio, non fanno che consolidare la teoria scientifica mostrando che così, appunto, è venuta formandosi la civiltà: «la storia delle colonie è la storia della civiltà.» Un popolo senza colonie in mezzo alla civiltà «è come un neoplasma: lo corregge il ferro del vicino.»¹¹²

La teoria che sta alla base di questi enunciati è quella darwiniana ed è sempre la storia, secondo Bovio, a rendere evidente il principio della legge di selezione che si svolge «come tra gl'individui così tra le razze, delle quali fa prevalente la migliore.»¹¹³ E sarà la razza caucasica che, dotata di «pensiero» – la «suprema forza della natura» – prevarrà ovunque:

Questa prevalenza di pensiero è, in ultimo termine, la vittoria della libertà. [...]

Oh il pensiero vincerà, vincerà l'Africa, volerà sul deserto, siederà in mezzo all'ignoto, lo guarderà tutto, e parrà formidabile e pietoso a se stesso. Non dite che si vendicherà – parole ignobili – dite che vincerà, e che la vittoria sua è giustizia, è redenzione, è portare la storia dov'è la leggenda, il pensatore dov'è il selvaggio, la scuola dov'è il feticcio. [...] Vinceremo, perché la civiltà vince, perché contro e fuori del pensiero non ci sono diritti, perché ciò che sorge contro il pensiero è minore di esso.¹¹⁴

¹¹¹ Ivi, pp. 7-8.

¹¹² Ivi, p. 8.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Ivi, pp. 9-11.

Prevenendo le eventuali critiche («voi venite con questa teorica della prevalenza, con questa espansione degli stati forti e della razza migliore ad offendere il diritto delle altre nazioni, che pure sono di uomini e non di bestie») Bovio riprende quel nesso civiltà-stato che abbiamo già analizzato e sentenzia: «No – se vogliamo ragionare sul sodo – no, perché nazione è veramente dov'è Stato, e lo Stato è dov'è movimento di pensiero e di parti.» E aggiunge, richiamando il caso italiano, «il dispotismo di un Negus indica padroni e sudditi, non Stato e nazione.»¹¹⁵ Pochi anni dopo, Bovio ebbe l'opportunità di precisare i termini di quest'ultima affermazione scrivendo a proposito dell'Abissinia:

No, le nego il diritto di essere barbara, di scannare gli esploratori europei, di essere serva di un Negus astuto e feroce, d'ignorare i progressi della scienza, di chiudere all'utile umano ciò che la natura ha fatto in parte per la nazioni ed in parte per tutta l'umanità. Anche quando l'Abissinia fosse una nazione ed il Negus uno Stato, come io non posso ammettere un illimitato diritto individuale così e per la medesima ragione non posso riconoscere un illimitato diritto nazionale. Tutto sommato, io non le nego il

¹¹⁵ Ivi, p. 9. Senza che debba oggi stupirci, Bovio, dopo aver teorizzato il diritto alla colonizzazione con ogni mezzo perché non poteva esistere un diritto alla barbarie, non si dichiarò favorevole a che l'Italia intraprendesse, o meglio proseguisse, una politica coloniale (come d'altronde non era favorevole lo schieramento di cui egli all'epoca faceva parte), perché «Se la politica coloniale è espansione, si fa donde la vita esuberata [...] si fa dunque quando un paese fatto ha da fare [...] Quando questa esuberanza manchi e niuna missione si abbia a recar fuori, tranne che metter mano sull'altrui; quando chi vuol fare non è ancora naturalmente fatto; mancano allora la ragione e la forza. Resta la retorica astratta del colonizzare, la quale non fece mai colonie». (Ivi, p. 13). L'Italia viene vista quindi come un paese che non ha le forze per sostenere una politica espansionista, uno Stato debole per l'ingerenza che la chiesa continuava ad esercitare. Ricordando le glorie del principio di nazionalità sul quale il giovane Stato era sorto, egli sottolineava che «il diritto pubblico italiano implicava un problema massimo, pauroso all'Europa, perché menomava il capo della religione dominante in molti Stati e centro di conservazione per tutti gli Stati.» (Ivi, p. 17). La soluzione adottata con la legge delle guarentigie «duplicò la sovranità, statui uno Stato nello Stato, e ruppe l'unità eroica del nostro diritto pubblico che aveva fondamento plebiscitario.» (Ivi, p. 18). «Tutte le nazioni che con desiderio e speranza salutavano nel nostro risorgimento nazionale l'avvenimento del nuovo diritto pubblico, la buona, l'aspettata novella dell'indipendenza nazionale [...] tutte quelle nazioni oggi ci guardano con diffidenza o indifferenza: compiangono una grande missione mancata [...] Vedono che il nostro Diritto, non evolvendosi in sé, non si espande neanche fuori. [...] In questa veduta e confessata condizione reversiva, l'espanderci lontano c'indebolisce non ci aumenta, è come di quegli organismi infermi che più si allungano e più s'incurvano verso la terra, facendo della giovine persona un *mezzo arco di ponte*. Non dunque all'espansione ci opponiamo noi – ci opporremo alla civiltà, alla luce – ci opponiamo ai neoplasmii, all'escrescenze, ai tumori, al morbo.» (Ivi, p. 21. Corsivi nel testo).

diritto di essere libera, ma di essere serva.¹¹⁶

A sollecitare queste precisazioni fu Arcangelo Ghisleri (repubblicano) che, proprio come Cimbali, reagì prontamente alla prolusione di Napoli dapprima in un supplemento su *La politica coloniale* in *Cuore e Critica* insieme agli altri collaboratori della rivista e poi in uno speciale volume.¹¹⁷ Ghisleri confutava le tesi di Bovio sostenendo l'impossibilità di statuire quale fosse la razza migliore: non

è ancora risoluto il problema se l'umanità debba ripartirsi in poche *razze* o in molte *stirpi*; se debba considerarsi monogenica o poligenica; e quali i confini *assoluti* delle razze [...] Che intendersi per *tipo* e quali i caratteri distintivi per giudicare del *migliore*? La classificazione del Blumembach¹¹⁸ è veramente scientifica? È definitiva? E dato che lo fosse, perché il *tipo migliore* deve intendersi, senz'altro, il *caucasico*?¹¹⁹

Secondo Ghisleri «è lecito dire *tuttora irrisolta la scienza*»¹²⁰ su questo argomento, ma di una cosa egli si professa certo: tutte le razze sono capaci di evolvere e incivilirsi.

¹¹⁶ Questo intervento viene pubblicato in A. GHISLERI, *Le razze umane e il Diritto nella Questione Coloniale*, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1896, p. 44.

¹¹⁷ AA.VV., *Le razze umane e il Diritto nella Questione coloniale*, in *Cuore e Critica*, Savona, 1887; A. GHISLERI, *Il diritto pubblico e le razze umane*, Napoli, Morano editore, 1887. Nel 1896, subito dopo la disfatta di Adua, Ghisleri pubblica in volume una seconda edizione aggiornata de *Il diritto pubblico e le razze umane*, nella quale compaiono le risposte di Bovio alle sue prime critiche e una sua seconda riposta: A. GHISLERI, *Le razze umane e il Diritto nella Questione Coloniale*, cit.

Per la presente indagine abbiamo scelto di consultare le edizioni originali: segnaliamo, però, che gli interventi di Ghisleri, così come le risposte di Bovio, si trovano oggi raccolte in A. GHISLERI, *Le razze umane e il diritto nella questione coloniale*, R. RAINERO (a cura di), Milano, Marzorati, 1972. Per un quadro storico dettagliato della vicenda e delle ripercussioni che essa ebbe all'interno dell'opposizione coloniale, si veda R. RAINERO, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, cit., V capitolo, *La polemica sulla razza e l'anticolonialismo dei democratici*, pp. 159-202. Sulla figura di Arcangelo Ghisleri si veda *Arcangelo Ghisleri e il suo "clandestino amore"*. *Geografia e studi coloniali tra '800 e '900 in Italia*, E. CASTI (a cura di), Roma, Società Geografica Italiana, 2001.

¹¹⁸ Menzionata nella risposta di Bovio.

¹¹⁹ A. GHISLERI, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., pp. 12-17. Corsivi nel testo.

¹²⁰ Ivi, p. 17. Corsivi nel testo.

Prendendo ad esempio il caso di Haiti e riportando i dati sull'istruzione per i neri negli stati americani in cui era stata abolita la schiavitù, egli poteva affermare: «balza evidente, contro tutte le pretese *teoriche* dell'inferiorità, il *fatto* della *educabilità e progressività della razza nera*.»¹²¹ E se concorda con Bovio quando questi afferma che l'espansione è incivilimento, dissente però sul nesso che il professore istituisce tra espansione e colonizzazione: «Il pensiero, adunque, che è la civiltà, non sempre si espande colle armi o colle stazioni mercantili.»¹²² Erroneo anche il convincimento che la legge scientifica dell'evoluzione possa rinvenirsi nelle pieghe della storia: la storia non ci mostra, piuttosto, «la civiltà e la barbarie avvicendarvisi sul medesimo suolo, *tra la medesima gente* – e del pari tra la medesima gente, sul medesimo suolo, la barbarie e la civiltà *coesistere a fianco l'una dell'altra*»?¹²³ Chi suole affermare la superiorità della nostra razza, continua Ghisleri, rivolge il proprio sguardo unicamente «al *vertice* delle istituzioni e degli strati sociali. Perché non guardano ciò che sta sotto: la miseria e l'abbruttimento di migliaia e migliaia, anzi di milioni di persone, maschi e femmine, nelle nostre società ritenute civili?»¹²⁴

Inoltre, chi può veramente decidere «dov'è Stato»? L'argomento del dispotismo si può, secondo Ghisleri, ribaltare e ritorcersi contro: cosa dovremmo dire allora, dell'Italia di ieri? «Chi la diceva *terra dei morti* certo non vi scorgeva che “padrone e sudditi” e chi la insultava come una *espressione geografica*, ragionava pressappoco come ora il Bovio per

¹²¹ Ivi, p. 20. Corsivi nel testo.

¹²² Ivi, p. 16.

¹²³ Ivi, p. 20. Corsivi nel testo.

¹²⁴ Ivi, p. 21. Corsivi nel testo. Non possiamo per ragioni di spazio riportare più estesamente la polemica scatenatasi tra Ghisleri e Bovio, ma su questo punto ci pare interessante riferire la replica del professore napoletano: «Quando voi affermate che un simile fenomeno di semibrutalità, e come dicono, di reversione, si riscontra nei fondi sociali delle nazioni civili, voi esagerate i termini e spostate la questione; voi allora disconoscete le leggi ataviche e le mesologiche; voi non vi accorgete che appunto da quel fondo sale il genio, vendicatore delle sofferenze ed araldo delle ribellioni; voi non volete distinguere una questione di educazione da una necessità di trasformazione.» (Ivi, pp. 45-46).

i paesi africani [...] Avremmo dovuto negar loro per conseguenza diritti di Stato e nazione?»¹²⁵

Abbiamo anticipato poco sopra la risposta di Bovio. Tuttavia il suo errore più grande, secondo Ghisleri, era quello di aver fornito «alla politica una novella giustificazione dei suoi eccessi», ed «ecco perché, a malgrado dell'amicizia e pur conoscendo la nostra pochezza, troviamo nella coscienza nostra il coraggio di opporci e di discutere»¹²⁶: mettendo nero su bianco ciò che avremmo potuto scrivere noi a guisa di riflessione e commento intorno alla posizione di Bovio, Ghisleri definisce «speciosa» l'espressione da questi utilizzata in parlamento, «che poté e può abbagliare, per l'idea astratta di *barbarie* sostituita a quella concreta *d'una razza, d'una gente*»¹²⁷, evidenziando l'interscambiabilità dei due termini – civiltà e razza. Prendendo in prestito le parole di Benjamin Constant, Ghisleri afferma: «Ciò che la filosofia considera unicamente come la dimostrazione di una verità speculativa, i coloni l'hanno ripetuto durante trecento anni *per mantenere l'oppressione più illegittima e la ferocia più esecrabile.*»¹²⁸

Abbiamo visto la denuncia decisa di Cimbali e la tesi estrema di Bovio: in generale, però, è possibile affermare che le derive violente vennero accettate dalla giuscolonialistica dell'età liberale come insopprimibili effetti collaterali di un processo capace comunque di produrre i benefici del progresso e della civiltà, processo che viene considerato *naturalmente* intrinseco a quella filosofia della storia che abbiamo già visto disegnare i contorni del rapporto Nord-Sud all'interno dei confini della penisola.

Quali politiche potevano allora essere compatibili sia con la missione civilizzatrice sia con le esigenze di dominio? È questa la questione centrale che ritroviamo al cuore del

¹²⁵ Ivi, p. 23. Corsivi e virgolettati nel testo.

¹²⁶ Ivi, pp. 18-31.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ B. CONSTANT, *Mélanges de Littérature et de Politique*, Paris, Didier, 1839, I, p. 127, cit. in Ivi, p. 18: «Ce que la philosophie ne considère que comme la démonstration d'une vérité spéculative, les colons l'ont répété pendant trois cents ans, *pour maintenir l'oppression la plus illégitime et la férocité la plus exécrationnelle.*» (traduzione nostra. Corsivi nel testo)

dibattito sulle opportunità offerte dalle diverse strategie messe in campo dalle altre potenze coloniali.

L'assoggettamento viene sanzionato proprio a causa delle caratteristiche di mero sfruttamento delle risorse umane e materiali del territorio conquistato, della centralità degli interessi economici della potenza coloniale e dell'assenza quindi della funzione civilizzatrice connessa alla pratica colonizzatrice: in esso l'elemento della violenza appare talmente manifesto da doverlo relegare in un tempo distante e alieno al progresso della civiltà occidentale, progresso che impone ora il dovere di civilizzare le popolazioni barbare. Questa strategia era comunemente rifiutata da tutte le voci illustri o meno della giuscolonialistica, anche se taluni si mostrarono meno ideologici: alcuni, come Romano, accettarono di produrre un discorso più realistico, ammettendo che in ogni opera di colonizzazione è insito un rapporto di assoggettamento; altri, come Borsi, pur ammettendo che il regime di assoggettamento fosse esecrabile da un punto di vista politico e morale, sollevarono delle riserve sulla possibilità di condannarlo giuridicamente:

Alla tirannia e all'iniquo sfruttamento che caratterizzarono tanta parte della passata attività coloniale mal si credé di poter opporre una più o meno larga serie di supposti diritti naturali degli indigeni: questi, invero, non costituiti in collettività dotate di personalità internazionale, non considerati come subietti giuridici dallo Stato che su di loro esercitava il potere, tutto potevano invocare in proprio favore fuorché dei diritti.¹²⁹

La scelta ricadeva quindi tra assimilazione e autonomia: in verità, come abbiamo detto, benché questi due sistemi di governo coloniale venissero attribuiti retoricamente l'uno alla Francia e l'altro alla Gran Bretagna, la realtà era molto più complessa. Non si creda che i giuristi italiani non ne fossero al corrente o che la loro schematicità rilevi unicamente da limiti imposti dalla natura delle loro trattazioni: l'attribuire alla Francia il sistema dell'assimilazione, per esempio, era strumentalmente funzionale a discreditarlo il

¹²⁹ U. BORSI, *Studi di diritto coloniale*, cit., p. 39

sistema stesso o più precisamente gli ideali di uguaglianza e libertà che, sempre retoricamente, vi si ricollegavano.¹³⁰ La giuscolonialistica italiana, se da una parte deprecava la pochezza della propria produzione ed esaltava spesso quella straniera perché abbondante e completa¹³¹, dall'altra riconosceva i vantaggi di poter guardare in modo distaccato e senza urgenze al passato coloniale delle altre potenze e di poterne trarre insegnamento:

Noi non ci lasciammo ed è sperabile non ci lasceremo prendere nel ciclo di errori, in cui si cacciò la politica coloniale francese, sotto l'impulso di quella dottrina dell'assimilazione che la filosofia naturale del regno di Luigi XV propugnò e che aveva già procurata tanta disillusione a Luigi IX, il Re santo, arriso dall'ingenua speranza di conquistare la Siria, attraendola nella credenza religiosa da lui propugnata. Il credo di Condorcet e di Rousseau, che domina tuttora la psiche parigina, noi non ci tange.¹³²

In Francia, in realtà, l'assimilazione venne «unanimente condannata nel 1900, anche se per lungo tempo fu considerata una specificità francese le cui origini, si sosteneva, rimontavano ai Lumi, alla Rivoluzione e ai principi della Repubblica.»¹³³ I fondamenti

¹³⁰ La stessa dialettica e le stesse condanne retoriche sono riscontrabili nel dibattito interno francese tra oppositori e sostenitori dell'espansione coloniale. A questo proposito si veda O. L. C. GRANDMAISON, *La République impériale*, cit., Capitolo III, *De l'assimilation à la politique d'association*, pp. 109-215, in particolare il paragrafo *Critique de l'assimilation, condamnation des Lumières*, pp. 118-126.

¹³¹ «Non ci si vorrà [...] muovere rimprovero per così frequenti richiami ad autori d'oltralpe e d'oltre mare, poiché se la nostra bibliografia giuridica coloniale non è peranco nata – né poteva formarsi in un periodo così breve di politica d'espansione – le altre invece, specie la francese, sono prodigiosamente ricche e feconde», (*Relazione sul libro primo. Disegno di Codice penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903*, allegato n. 29 a F. MARTINI, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1913, pp. 546-645 (p. 563). D'ora in poi *Relazione Disegno Codice penale*).

¹³² *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re al Tribunale di appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, Allegato n. 23 a F. MARTINI, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907*, cit., pp. 272-291 (p. 285).

¹³³ O. L. C. GRANDMAISON, *La République impériale*, cit., p. 104 : «Unanimement condamné en 1900,

scientifici di questo cambiamento vennero posti durante due congressi tenutisi a Parigi nell'estate del 1900 in contemporanea, non a caso, con l'Esposizione universale: il

alors qu'elle fut longtemps tenue pour une spécificité française dont les origines remontaient, soutenait-on, aux Lumières, à la Révolution e aux principes de la République, l'assimilation est désormais rejetée au profit de l'association.» (traduzione nostra). A riprova di come l'argomento di un'assimilazione frutto naturale dell'illuminismo venisse usato retoricamente, in Italia come in Francia, va segnalato che nella realtà delle colonie francesi quello dell'assimilazione fu un principio mai applicato alle popolazioni indigene, bensì unicamente ai francesi e agli altri europei residenti in colonia. Scriveva Arthur Girault nel 1895: «L'assimilazione delle colonie è talmente poco assimilazione degli indigeni stessi, che in Algeria proprio i coloni che vorrebbero assimilare completamente questo paese alla Francia richiedono la loro espulsione» (A. GIRAULT, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, L. Larose éditeur, 1895, p. 60 : «L'assimilation des colonies est si peu celle des indigènes qu'en Algérie le refoulement de ces derniers est précisément demandé par les colons qui voudraient assimiler complètement ce pays à la France») (traduzione nostra).

Dal 1848 i francesi residenti in Algeria godevano del diritto di essere rappresentati all'Assemblea nazionale e questo diritto venne rafforzato nel 1870: gli indigeni, invece, continuavano ad essere sottoposti a un regime specifico, di cui il *Code de l'indigénat* del 1881 è la formalizzazione più compiuta. Queste riforme furono concepite come strumenti atti a rinforzare l'ordine coloniale ricollegando da una parte i Francesi alla madrepatria, dall'altra fornendo loro strumenti supplementari per dotare di maggior forza e celerità le loro rivendicazioni. Anche la legge del 26 giugno 1889, destinata a permettere agli stranieri del vecchio continente di acquisire più facilmente la nazionalità francese (alla fine del XIX secolo in Algeria c'erano 219 mila 627 nazionali contro 202 mila 212 spagnoli e italiani), ha permesso di creare una comunità francese più solidamente contrapposta agli indigeni. «Strutturalmente discriminatoria, questa politica deve essere letta come la continuazione attraverso altri mezzi di una vera e propria politica delle razze destinata, nelle colonie di popolamento come l'Algeria, a garantire la preminenza dei francesi per meglio tenere in stato di assoggettamento le "masse arabe", sempre più numerose ma sempre repute incapaci di sottrarsi alla loro arretratezza. Da ciò una considerazione importante: l'assoggettamento degli "indigeni" e l'assimilazione degli uomini venuti dal vecchio continente devono essere considerati come le due facce della stessa politica che ha come obiettivo quello di rinforzare la potenza e il peso dei coloni a tutti i livelli. E ancora limitata ai cittadini, l'assimilazione favorisce l'assoggettamento stabilendo tra la "comunità musulmana" e la "comunità francese" d'Algeria una distanza simbolica nella gerarchia stabilita per affermare l'ordine coloniale.» (O. L. C. GRANDMAISON, *La République impériale*, cit., p. 116: «Structurellement discriminatoire, cette politique doit être analysée comme la continuation par d'autres moyens d'une véritable politique des races destinée, dans les colonies de peuplement comme l'Algérie notamment à garantir la prééminence des Français pour mieux tenir les "masses arabes" toujours plus nombreuses mais toujours réputées incapables de se soustraire à leur arriération. De là une conséquence majeure : l'assujettissement des "indigènes" et l'assimilation des hommes venus du Vieux Continent doivent être tenus pour les deux volets d'une seule et même politique visant à renforcer la puissance et le poids des colons à tous les niveaux. Plus encore limitée aux seuls citoyens, l'assimilation favorise l'assujettissement en établissant entre la "communauté musulmane" et la "communauté française" d'Algérie une distance symbolique dans la hiérarchie établie à affirmer l'ordre colonial.» (traduzione nostra). Virgolettati nel testo

Sul Code de l'indigénat si veda IDEM, *De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique*, Paris, La Découverte, Paris, 2010.

Congresso internazionale coloniale e il Congresso internazionale di sociologia coloniale. In entrambe queste assemblee, come osserva Le Cour Grandmaison, è rilevante la presenza di esperti olandesi e portoghesi, voci competenti e favorevoli da molto tempo all'instaurazione nelle colonie di due sistemi politici e giuridici distinti, uno per gli indigeni e l'altro per gli europei. *Associazione, adattamento, indigenato*: i termini prescelti per dare un nome a questo principio sono numerosi, variano a seconda delle esperienze coloniali e sono a ben vedere funzionali alla produzione di argomentazioni diverse per giustificarlo ed esaltarne i benefici.¹³⁴

Arthur Girault nel suo rapporto al Congresso internazionale di Sociologia coloniale teorizzò l'applicazione del principio dell'associazione al campo della giustizia, partendo dal principio, che ritroveremo abbondantemente nelle produzioni giuscoloniali italiane, che «gli indigeni non desiderano l'assimilazione, tanto quanto la metropoli non ha, dal canto suo, alcun interesse ad imporgliela.»¹³⁵ L'associazione è considerata positiva poiché rompe con concezioni generali ma inapplicabili nelle colonie e favorisce quegli orientamenti che riposano sugli interessi della metropoli e sulle specificità dei territori d'oltremare e delle popolazioni indigene o, in altri termini, sulle differenze del territorio coloniale che con il sistema detto appunto dell'associazione, o dell'indigenato, vengono assunte come un dato ineliminabile.

Il diritto-dovere di civilizzare resta, annota Costa:

il raggiungimento di questo obiettivo deve però scendere a patti con una realtà coloniale le cui specificità non possono essere sottovalutate, ma devono al contrario

¹³⁴ Nel 1917 anche Umberto Borsi, discutendo le tre opzioni possibili dell'assoggettamento, dell'assimilazione e dell'autonomia, menzionava la quarta strategia, detta appunto dell'associazione, dicendo però che gli sembrava in tutto e per tutto combaciare con i propositi dell'assimilazione. Un'ipotesi che ci sembra plausibile rileva da ciò che, più in generale, sottolinea Costa, cioè che il distacco dall'esperienza coloniale francese, dai valori che – erroneamente, come abbiamo visto – vengono attribuiti ad essa, diviene via via più marcato e diverrà totale, poi, con l'avvento del regime.

¹³⁵ A. GIRAULT, *Condition des indigènes au point de vue de la législation civile et criminelle et de la distribution de la justice*, in *Congrès international de sociologie criminelle*, Paris, Rousseau, 1901, vol. 2, pp. 45-79, cit. in O. L. C. GRANDMAISON, *La République impériale*, cit., pp. 105-106: «les indigènes ne désirent pas [l'assimilation, N.d.R.] et que la métropole n'a de son côté aucun intérêt à la leur imposer.» (traduzione nostra).

essere prese sul serio e assunte non già come un ostacolo che il processo di colonizzazione deve spazzar via, ma come un suo tramite o volano.¹³⁶

Se in Francia questo cruciale passaggio va inserito in un contesto particolare, quello delle conquiste dei territori asiatici e dell'ampliamento dei possedimenti africani, in Italia la cosiddetta politica delle differenze fu messa in campo fin dall'inizio e rimase una costante durante tutto l'arco dell'esperienza coloniale.

È all'interno di questa strategia che vanno ricondotti alcuni dei caratteri generali da noi enumerati sopra: il carattere creativo della giurisprudenza coloniale che, nel suo interrogarsi sulla giustizia da applicare agli indigeni, parte dal riconoscimento della sostanziale differenza che esiste tra colono e colonizzato e adatta a questa differenza la legge del Regno; la cosiddetta islamizzazione del diritto, per la quale bisogna nuovamente richiamare il carattere creativo della giurisprudenza coloniale; la conservazione degli istituti indigeni o ancora il ricorso ai giudici locali. La strategia sottesa a queste pratiche muove dal riconoscimento di una sostanziale disuguaglianza tra lo spazio metropolitano e lo spazio coloniale: il giudice-legislatore che meglio potrà legiferare perché conosce la realtà coloniale, la preservazione di alcuni istituti indigeni, il ricorso ai giudici locali così come la tanto sbandierata islamizzazione del diritto non devono essere letti come uno stravolgimento dei principi imperanti nella madrepatria – e per questo unico motivo condannabili – né come scelte di un esecutivo debole o noncurante dell'importanza di amministrare la giustizia, ma, al contrario, come una precisa strategia di governo che origina dal riconoscimento delle differenze e che ha come limite della sua applicazione – e al contempo scopo primario – l'ordine coloniale e come effetto secondario quello della civilizzazione.

Entreremo più nel dettaglio della questione analizzando l'elaborazione del codice penale per l'Eritrea. Per il momento ci concentreremo su un altro aspetto per il quale questa strategia svolse un ruolo importante e che risulterà fondamentale anche per la messa a

¹³⁶ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 210.

punto del diritto penale coloniale: la definizione dei differenti soggetti che abitano la colonia, alla quale si pervenne tramite l'individuazione della loro rispettiva posizione giuridica.

2.4 Definire i soggetti: excursus su cittadinanza e sudditanza

Il divario di civiltà esistente tra stato colonizzatore e territorio coloniale trova la sua più certa e in qualche modo originaria concretizzazione nella definizione giuridica dei soggetti che abitano la colonia. A prescindere dalle dispute dottrinarie sull'appartenenza o meno della colonia al territorio dello Stato – disputa peraltro fondamentale sul piano politico e che impegnerà esecutivo e parlamento per un lungo periodo – l'assoluta differenza di status tra i nuovi e i vecchi abitanti della colonia è un dato intorno al quale nessuno sollevò obiezioni. Anche chi, come D'Amelio, sosteneva che il territorio coloniale dovesse intendersi come appartenente alla madrepatria, non immaginò mai che ciò potesse significare che in colonia tutti dovessero essere cittadini. Se il territorio coloniale, «come territorio dello Stato è nazionale e statutario» in esso vigono «condizioni di fatto [che] spiegano gli speciali atteggiamenti del diritto pubblico.»¹³⁷

¹³⁷ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, cit., p. 86. D'Amelio era un convinto sostenitore della continuità territoriale tra Regno e colonia: «Il territorio posto sotto la piena ed assoluta sovranità di uno Stato è territorio nazionale, sia esso nei confini naturali del Regno, sia al di là di questi, sia contiguo al territorio nazionale storico, sia da esso separato. Le terre su cui sventola bandiera italiana [...] devono considerarsi territorio nazionale. [...] La difficoltà ad ammettere il principio suaccennato dipende dall'equivoco [...] che il carattere statutario del territorio coloniale importi la rappresentanza politica degli abitanti [...]. Bisogna distinguere al riguardo nettamente fra i cittadini italiani, che stabiliscono il loro domicilio o abbiano la abituale loro residenza in colonia, e gli indigeni.» (M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, Milano, Società editrice libraria, 1912, pp. 8-9).

A identica conclusione arriva Santi Romano, partendo però come sappiamo da un punto di vista opposto: «A noi sembra che [...] si può dire che c'è un principio, se non consuetudinario, certo generale del nostro diritto *coloniale*, che distingue la cittadinanza dall'appartenenza alla colonia, principio che si può ricavare dalla considerazione che la colonia è una comunità distinta dalla metropoli, non fusa con essa: onde la mancanza di fusione riverbera i suoi effetti anche per quanto concerne quella distinzione.» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 130. Corsivo nostro). Sulle condizioni che determinano e giustificano tale mancata fusione vedi capitolo precedente.

Anche se per lungo tempo imprecisa nella terminologia utilizzata e inserita in testi di legge non dedicati specificatamente ad essa, la distinzione tra due soggettività differenti all'interno dello spazio coloniale si impose fin da subito come norma. L'art. 3 della legge con la quale venne fondata la colonia di Assab nel 1882 stabiliva che:

I codici e le leggi italiane avranno nel territorio di Assab la loro applicazione agl'italiani del Regno quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la Colonia di Assab: come altresì per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniere nazionalità, nonché quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri.

Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro stato personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni, e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto però quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, né ad essa sia derogato da espresse disposizioni.¹³⁸

Questa disposizione fotografa già in maniera chiara la partizione dello spazio coloniale: in esso convivono due soggettività distinte, gli italiani del Regno e gli indigeni, per le quali la giustizia sarebbe stata regolata all'interno di due differenti sistemi giudiziari. Gli indigeni vennero infatti esclusi subito dalla modernità e dalla civiltà di cui i codici e le leggi italiane erano le più autorevoli espressioni e confinati in uno spazio altro, in un tempo premoderno e incivile di cui la loro legislazione consuetudinaria era simbolo.

Interessante e paradigmatica appare a questo proposito la discussione che si svolse all'interno dell'aula parlamentare per l'approvazione della succitata legge. Nella seduta

¹³⁸ Un magistrato dottore nella legge musulmana (*cadi*) avrebbe funzionato da giudice nelle loro controversie, nominato però dal regio commissario ed amministrando la giustizia in nome del re d'Italia. Disposizioni analoghe nella legge fondativa della colonia Eritrea (1890). Di fatto, l'art. 3 della legge 5 luglio 1882 può essere considerato come la base per un ordinamento giuridico nel quale si riconosceva l'esistenza di differenti diritti sullo stesso territorio e nel suo solco si muoverà l'intera politica indigena.

del 26 giugno, l'onorevole Oliva (sinistra) intervenne a proposito dell'art. 3, dicendosi sicuro che in Assab non si volesse conferire una piena cittadinanza agli indigeni e per questo motivo chiese che venisse esplicitamente attribuita loro la categoria di «sudditi», altrimenti non «si poteva spiegare per qual ragione non si dessero agli abitanti del territorio di Assab i diritti politici spettanti agl'italiani.»¹³⁹ Rispondeva per il governo il ministro degli Esteri Mancini assicurando l'aula parlamentare circa la risolutezza del governo di non voler creare una «classe di *paria*, inferiore e soggetta», ma al contrario di voler fare degli abitanti di Assab dei veri cittadini italiani; «ma non per questo ne seguiva che necessariamente essi dovessero immediatamente avere l'esercizio di tutti i diritti politici; giacché una legge poteva conferire a questi nuovi cittadini per le speciali condizioni di società e di civiltà in cui si trovavano, una determinata misura di diritti politici per qualche tempo.»¹⁴⁰

D'altronde, nella stessa seduta, il governo aveva rassicurato l'aula sulle le intenzioni dell'esecutivo. L'onorevole Cavalletto (destra) aveva espresso il voto che la colonia di Assab, «non fosse poi in seguito ordinata in modo da apparire come una nostra conquista, e che ad Assab si andasse con idee di *vera civiltà* e non con idee di *conquista*; con idea di *civilizzare quelle popolazioni*, ma non con idee di *sovrapporsi violentemente agli indigeni*.»¹⁴¹ L'onorevole Picardi (relatore della legge in discussione) prima e poi direttamente Mancini rispondevano che «i voti espressi dall'onorevole Cavalletto interpretavano perfettamente i concetti direttivi del sistema governativo in questo primo passo, in questo primo inizio di espansione coloniale della nazione italiana.»¹⁴² Difficilmente, quindi, lo stesso Mancini avrebbe potuto interpretare diversamente la disposizione contenuta all'art. 3. Ma il tempo per gli indigeni di divenire dei «veri cittadini italiani», come ora vedremo, non giungerà mai. Intanto, nelle successive

¹³⁹ DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI COLONIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *L'Africa Italiana al Parlamento Nazionale (1860-1905)*, cit., p. 12.

¹⁴⁰ Ivi, p. 13. Corsivo nel testo.

¹⁴¹ Ivi, p. 11. Corsivi nostri.

¹⁴² *Ibidem*.

disposizioni di legge, la definizione delle due soggettività che abitavano lo spazio coloniale, seguendo i suggerimenti dell'onorabile Oliva, andava precisandosi.

Il riconoscimento giuridico di due distinte categorie, i «cittadini» (e gli «stranieri») e i «soggetti», fu espresso per la prima volta negli ordinamenti giudiziari per la colonia Eritrea del 1894 e successivamente nel 1902, ma, come ebbero a lamentare i commissari per la redazione del codice civile per la colonia Eritrea nel 1905, «quelle disposizioni hanno dato luogo a gravi difficoltà.»¹⁴³ In questi due ordinamenti, infatti, non troviamo una precisa definizione della categoria di «soggetto», bensì unicamente la definizione della categoria di «assimilato». Come fa giustamente notare Luigi Nuzzo, lo *status* di assimilato era «uno *status* ambiguo che dipendeva dal complemento di termine cui necessariamente doveva riferirsi»¹⁴⁴ e l'ambiguità prodotta dal riordinamento giudiziario per l'Eritrea del 1894 scaturiva dall'utilizzo di questa categoria per definire chi dovesse essere considerato assimilato all'europeo e quindi essere ricompreso nella categoria di «straniero». All'art. 113 leggiamo: «allorquando nel presente decreto si parla di europei, od assimilati, nei secondi si devono pure comprendere gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani ed in genere chiunque appartenga a stirpi originarie d'Europa, le quali abbiano con gli europei somiglianza di civiltà.»¹⁴⁵

«È facile intendere quali siano le questioni cui ha dato luogo il precetto di legge», scriveranno nel 1905 i commissari per la redazione del codice civile tramite il quale si cercò di definire in maniera più chiara e sicura la distinzione giuridica degli abitanti del possedimento coloniale: «Fra gli egiziani e fra gli americani esistono, infatti, delle

¹⁴³ *Relazione sommaria della Commissione. Disegno di Codice Civile da pubblicarsi nella colonia Eritrea con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1905 ora in Allegato n. 27 a F. MARTINI, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907*, cit., pp. 475-502 (p. 480): d'ora in poi *Relazione Disegno Codice civile*.

¹⁴⁴ L. NUZZO, cit., p. 490. Corsivo nel testo.

¹⁴⁵ Art. 113 del Regio decreto 22 maggio 1894 *Riordinamento giudiziario nell'Eritrea*.

popolazioni che non hanno punto somiglianza con gli europei, vivendo in condizioni di assoluta inferiorità.»¹⁴⁶

Vedremo tra poco quali soluzioni verranno adottate per risolvere questo problema: ci sembra importante soffermarci ora brevemente sulla categoria di «assimilato» e sulle considerazioni alle quali essa apre. È infatti nella definizione di questa categoria che appare più manifestamente come questo *status* fosse costruito attraverso la sanzione di una mancanza, di un deficit di civiltà: nell'ordinamento per la colonia Eritrea del 1908, pubblicato mentre i lavori per il codice civile non erano ancora terminati, la categoria di «assimilato» verrà utilizzata per individuare tutti coloro che «non sono cittadini italiani, o stranieri, né sudditi coloniali, e soprattutto che non hanno civiltà in grado simile a quella europea.»¹⁴⁷ Nel medesimo testo di legge compare per la prima volta la categoria di «suddito coloniale»: la sudditanza coloniale veniva configurata sul modello della cittadinanza del Regno, attraverso i criteri positivi dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*: era considerato «suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.»¹⁴⁸ Lo *status* di «suddito coloniale» si configurava anch'esso come uno *status* limite, individuato affermando che cosa egli non fosse anziché definendo che cosa egli fosse: ma è con la categoria di «assimilato» che i criteri utilizzati per definire la differenza che intercorreva tra «cittadino italiano» (e «straniero») e «suddito coloniale» (e «assimilato») vengono definiti esplicitamente.

Se nei lavori per il codice civile i commissari ritennero opportuno abbandonare la definizione dell'«assimilato all'europeo», che oltre a porre i problemi suesposti, «non pare conveniente pel significato comune che quell'aggettivo ha assunto, specie nella legislazione coloniale [internazionale]» e decisero di lavorare quindi alla definizione «dell'indigeno o “soggetto” e dell'assimilato all'indigeno “soggetto”»¹⁴⁹, essi scelsero,

¹⁴⁶ «[...] per es., i Fellah dell'alto Egitto e le Pelli Rosse.» (*Relazione Disegno Codice civile*, cit., p. 480).

¹⁴⁷ Terzo comma, art. 2 del Regio decreto 2 luglio 1908, n. 325, *Ordinamento giudiziario per l'Eritrea*.

¹⁴⁸ Art. 2 del Regio decreto 2 luglio 1908, n. 325, *Ordinamento giudiziario per l'Eritrea*.

¹⁴⁹ *Relazione Disegno Codice penale*, cit., p. 480. Virgolettati nel testo.

come possiamo rilevare, di conservare il termine «soggetto» per indicare l'indigeno. Tuttavia, nonostante la precisazione che i commissari fornirono – il termine «soggetto» deve intendersi «latinamente nel senso di *subiectum juris*»¹⁵⁰ –, esso palesava, piuttosto, il rapporto di sottomissione dell'indigeno alla legge italiana e al potere che da essa promana.¹⁵¹ Anche se compreso fin dall'inizio all'interno della testualità giuridica, l'indigeno ne venne sostanzialmente escluso: non era un soggetto titolare di diritti, ma era, piuttosto, assoggettato alla piena volontà dell'autorità italiana. Sottoposto all'autorità paternalistica del colonizzatore, egli riceveva da lui il diritto di godere della protezione offertagli dalle sue stesse consuetudini, rilette opportunamente dall'autorità italiana alla luce dei nuovi valori. Il rispetto delle differenze, più volte evocato per giustificare la sottomissione degli indigeni alle loro consuetudini e non alla legislazione nazionale, era funzionale alla produzione di una gerarchia di soggetti strumentale ad un governo più efficace dello spazio coloniale. L'indigeno, fino al giorno in cui non avesse raggiunto un grado di civiltà tale da permettergli di entrare a pieno titolo come soggetto giuridico all'interno di quel mondo di diritti e doveri tutelato dalle leggi italiane, doveva rimanerne escluso.

Essi, come gente meno evoluta, hanno bisogno di leggi più semplici, meno formali, più generose di tutela da parte dell'autorità, più confacenti al diritto naturale ed alle attuali loro condizioni sociali. Sicché essere sottoposti al loro diritto speciale non costituisce per essi una condizione di inferiorità, ma uno stato giuridico in cui godono una maggiore tutela della legge.¹⁵²

¹⁵⁰ Ivi, p. 9. In corsivo nel testo.

¹⁵¹ L'espressione «suddito coloniale» comparirà nella versione definitiva del codice, in conformità anche con quanto previsto dall'ordinamento del 1908 emanato dopo la stesura del progetto: «L'espressione “suddito coloniale” fu preferita all'altra di “soggetto” che si leggeva nel primitivo progetto, poiché parve più idonea ad indicare la condizione di coloro che, pur essendo sudditi d'Italia, non si trovano nella condizione di cittadini.» (V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, Roma, Stamperia reale, 1909, pp. 35 (p. 9). Virgolettati nel testo.

¹⁵² *Ibidem*.

Anche il fatto che gli indigeni fossero sottoposti ad un'autorità amministrativa, condizione stabilita per mezzo dei due distinti sistemi giudiziari nei quali fu ripartito l'ordinamento giudiziario della colonia, venne giustificato, come rileva Luigi Nuzzo, in termini analoghi. Nel 1912 Giuseppe Solinas De Logu, in uno studio sulla condizione giuridica e politica degli indigeni nella colonia Eritrea, scriveva:

Senza dubbio il principio della separazione dei poteri che forma una base essenziale del diritto pubblico moderno e costituisce una delle più grandi garanzie della libertà civile, si oppone a che un rappresentante del potere esecutivo sia investito della funzione giudiziaria. Ma a giustificare tale anomalia vale la considerazione che presso questi popoli il principio d'autorità è caratterizzato soprattutto dalla sua unità: data la loro psicologia semplicista essi non vedono nella funzione giurisdizionale che una delle attribuzioni del Potere, il quale, nel loro pensiero deve essere unico ed imporsi indistintamente in ogni materia. Tale concezione non ha nulla che possa sorprendere; essa ha origine nella idea della famiglia e la si ritrova presso tutti i popoli d'uno sviluppo sociale poco avanzato.¹⁵³

Come si evince da queste due citazioni, l'orizzonte all'interno del quale la giuscolonialistica si muove è sempre quello della civiltà e il presupposto dal quale essa parte per plasmare giuridicamente il territorio coloniale è quello dello scarto di civiltà tra colonizzatori e indigeni; ma come è possibile altresì rilevare, queste disposizioni traggono la loro legittimità anche dal nesso colonizzazione-civilizzazione. L'indigeno è considerato, infatti, come un essere inferiore che grazie al contatto continuo con il colonizzatore, e solo in virtù di esso, potrà acquisire un più alto grado di civiltà. A questo proposito risultano interessanti le disposizioni in merito alla naturalizzazione.

«Indigeni evoluti, per buona fortuna, vi sono in colonia [...] sono *nostri* “soggetti”, che hanno sentito l'opera della colonizzazione, e si sono assimilati la civiltà importata [...] la

¹⁵³ G. SOLINAS DE LOGU, *Condizione giuridica e politica degli indigeni nella colonia Eritrea*, Sassari, G. Dessi, 1912, pp. 10-11.

qual cosa costituisce il più bel frutto dell'opera di colonizzazione.»¹⁵⁴ Per questa nuova categoria «che deve restare molto limitata [...] la naturalizzazione deve costituire il più grande premio [...]. Il registro dei loro nomi deve essere considerato come il libro d'oro della vera e autentica aristocrazia indigena, figlia della civiltà e del lavoro.»¹⁵⁵ La cittadinanza così acquisita era una qualità personale e non trasmissibile. In questo modo commentava D'Amelio: «l'Italia si mantenne immune dall'errore che la Francia stava proprio allora scontando e cioè della assimilazione dei sudditi coloniali ai cittadini.»¹⁵⁶

Nel testo definitivo del codice, in conformità con le disposizioni contenute nell'ordinamento del 1908¹⁵⁷, l'indigeno sarà compreso nella categoria di «suddito coloniale», una categoria definita, ribadiamolo, in negativo:

Una definizione positiva presentava gravi difficoltà, non riuscendo a precisare con la dovuta chiarezza quali fossero gli individui in tale condizione. È stato perciò preferito indicare i sudditi coloniali per via di esclusioni. Chi sia nato nella colonia è suddito coloniale qualora non abbia la qualità di cittadino italiano, né sia cittadino di Stato straniero riconosciuto.»¹⁵⁸

E così come abbiamo già potuto leggere nelle disposizioni dell'ordinamento del 1908, la categoria di «suddito», per quanto fosse costruita – seguendo un criterio tutto politico – sul modello della cittadinanza italiana nel regno, era ispirata a ben altri criteri:

la diversa condizione di civiltà dei cittadini e dei sudditi coloniali spiega il diverso regime legislativo cui essi rispettivamente sono sottoposti, così del pari la differenza di

¹⁵⁴ *Relazione Disegno Codice civile*, cit., p. 481. Corsivo nostro, virgolettati nel testo

¹⁵⁵ *Ibidem*. «Qualcuno si è dato al commercio, altri, che già erano esercenti, hanno dato impulso alle loro attività commerciali, sicché le loro aziende son degne di fortunati commercianti europei» (*Ibidem*): sono loro gli indigeni meritevoli di essere premiati.

¹⁵⁶ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, cit., p. 246.

¹⁵⁷ Il codice civile, come sappiamo, non entrerà mai in vigore: l'ordinamento del 1908 è da considerarsi quindi il testo di riferimento in materia di sudditanza per la colonia Eritrea. Per quanto riguarda la Somalia, invece, testo di riferimento è il Regio decreto 8 giugno 1911, n. 937, il quale – come per l'Eritrea – si riferisce sostanzialmente all'ordinamento giudiziario e contiene analoghe disposizioni in materia.

¹⁵⁸ V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, cit., p. 9.

civiltà che interceda tra i vari stranieri deve essere rilevante per sottoporre taluni di essi al regime dei cittadini e gli altri al regime dei sudditi coloniali. [...] Gli stranieri in tali condizioni, poiché sono assimilati ai sudditi coloniali, vengono indicati nelle leggi con l'espressione: *assimilati*.¹⁵⁹

Nonostante l'endiadi colonizzazione-civilizzazione continuasse a pervadere il discorso sulla colonizzazione, l'indigeno permaneva confinato in uno spazio altro, ben al di fuori della cittadella protetta dalle leggi e dai codici italiani. Il suddito coloniale non poteva entrarvi e anche la possibilità di essere naturalizzato, secondo una ben precisa strategia di governo premiale, già molto limitata nel disegno di codice civile, venne ulteriormente diminuita in quello definitivo: se prima era giudicato sufficiente un decreto governatoriale, ora diventava necessario il decreto reale, «allo scopo di rendere più solenne il premio concesso al suddito coloniale che abbia bene meritato.»¹⁶⁰

Come nel disegno del codice, i figli di padre o madre cittadino/a, quando l'altro coniuge fosse un suddito coloniale, venivano considerati cittadini, ma i legislatori, coscienti del pericolo che queste nuove soggettività avrebbero potuto creare, sconsigliarono fortemente le unioni interrazziali vincolandole all'autorizzazione del governatore.¹⁶¹

¹⁵⁹ Ivi, pp. 9-10. Corsivo nel testo.

¹⁶⁰ Ivi, p. 13.

¹⁶¹ «I matrimoni fra cittadini o stranieri e sudditi coloniali, tranne che il suddito coloniale abbia ottenuto la naturalità a mente dell'articolo 16, *non sono ammessi se non con l'autorizzazione del Governatore*. Tale autorizzazione non sarà accordata se non in casi *assolutamente eccezionali*, quando trattisi del matrimonio di un suddito coloniale con una cittadina o straniera» (Art. 71 Codice Civile per la Colonia Eritrea). Corsivi nostri.

In una situazione nella quale l'esiguo numero delle donne bianche in colonia non sembrava porre all'ordine del giorno il problema delle unioni interrazziali tra una cittadina e un suddito coloniale, non solo il legislatore scelse di prevenirle rendendole virtualmente impossibili, ma, come ha evidenziato Sorgoni, decise di «regolamentare la personalità giuridica della donna cittadina in un modo che stravolgeva interamente il codice civile vigente nello stesso periodo in Italia.» Alla donna bianca sposata a un suddito coloniale «veniva riconosciuta una piena personalità giuridica, pari a quella degli uomini italiani del tempo e superiore a quella del proprio marito.» (B. SORGONI, *Donne in colonia tra definizione giuridica e immaginario di genere*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, cit., pp. 235-254, p. 244). L'autrice evidenzia come, in questo frangente, il legislatore scelse di accordare più importanza alla dimensione razziale mettendo tra parentesi la dimensione di genere, ritenendo prioritario

Inoltre, la qualità di cittadino guadagnata grazie al matrimonio venne considerata una qualità transitoria, dovuta unicamente al più stretto contatto con l'elemento civilizzatore e perciò essa decadeva per la donna indigena rimasta vedova.¹⁶² Solo in casi eccezionali, tramite apposito decreto del Governatore, poteva conservare lo status di cittadina.

Venne aggiunta una disposizione per regolare la condizione dei figli di genitori ignoti, nati in colonia, che saranno d'ora in poi considerati «sudditi coloniali», «quando dai loro caratteri fisici debba escludersi che uno almeno dei genitori sia cittadino italiano o straniero.»¹⁶³ Venne però introdotta la possibilità per il genitore cittadino di riconoscere il figlio illegittimo senza ricorrere al matrimonio.¹⁶⁴

La più generale condizione di suddito coloniale, benché la terminologia utilizzata nelle varie disposizioni di leggi sia mutevole, non cambierà mai: in nessun momento dell'esperienza coloniale italiana e per nessuna colonia fu mai prevista per legge la possibilità per il suddito coloniale di divenire un cittadino italiano.¹⁶⁵

salvaguardare il prestigio di razza. Nell'articolo succitato Sorgoni, attraverso un ampio ventaglio di fonti e di saggi di antropologia del diritto, indaga come il diritto coloniale abbia plasmato la vita dei cittadini e dei sudditi utilizzando il controllo delle politiche sessuali per marcare i confini razziali e costruire un senso fittizio di identità anche all'interno delle società bianche. Sulle politiche sessuali dell'Italia liberale e fascista in generale, IDEM, *Parole e corpi*, cit.; G. BARRERA, *Patrilinearità, razza e identità*, cit. Su politiche razziali e genere in colonia, A. L. STOLER, *La chair de l'empire*, cit.

¹⁶² Questa disposizione venne così giustificata: «Nell'abbruttimento della sua esistenza, ella verrebbe gradatamente a perdere quella maggiore civiltà che il contatto del marito italiano le avesse eventualmente procurato, e menomerebbe il prestigio in cui è necessario che la qualità di un cittadino sia tenuta presso gl'indigeni.» (Ivi, p. 12).

¹⁶³ Ivi, p. 11.

¹⁶⁴ Sulle motivazioni che indussero il legislatore a inserire questa disposizione si veda B. SORGONI, *Parole e corpi*, cit., pp. 109-25.

¹⁶⁵ Un momento di confusione si ebbe con la legge del 13 giugno 1912 per la Tripolitania e la Cirenaica: siccome a differenza delle colonie Eritrea e Somalia in Libia non erano ancora state pubblicate leggi che regolassero la sudditanza coloniale, l'art. 15 della legge succitata, equiparando il territorio libico a quello del Regno, sollevò tra i giuristi molte perplessità. A questo proposito Santi Romano, qualche anno dopo, scriverà: «Che cosa significa tale equiparazione? A prima vista, l'articolo suddetto è suscettibile di un'interpretazione che non può essere conforme all'intenzione del legislatore. Infatti, consideriamo l'art. 1 della stessa legge in relazione all'art. 15. Esso sancisce: "È cittadino per nascita: ... 3° chi è nato nel Regno, se entrambi i genitori sono ignoti". Ora, se il territorio del Regno si deve equiparare a quello coloniale, la conseguenza, che ne deriva, è che, per es., un sudanese, nato da ignoti a Tripoli, andrebbe

Non tutti i sudditi però erano uguali: le tipologie variavano a seconda del possesso coloniale e mutarono nel tempo.¹⁶⁶ Non essendo possibile dedicare qui un più ampio spazio a questa delicata questione, e stante comunque quanto da noi poco sopra affermato, concludiamo sottolineando nuovamente l'importanza del paradigma dell'assoluta superiorità della civiltà europea all'interno del discorso giuridico della colonizzazione: come si evince da quanto esposto in questo capitolo, tale paradigma non solo fu funzionale a fondare i presupposti di una scienza del diritto coloniale, ma anche a costruire gli strumenti giuridici necessari ad assicurare il dominio coloniale.

considerato cittadino italiano, il che non è certo nell'intenzione del legislatore. [...] La disposizione dell'art. 15 deve essere intesa in senso limitato», cioè solo ai fini della perdita o del recupero della cittadinanza che, come avveniva nel Regno, dipendeva dalla residenza: «soltanto ai fini di valutare questi fatti il territorio del Regno e quello coloniale devono ritenersi equiparati.» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 129). A chiarire l'accezione limitata dell'art. 15 intervenne subito, però, l'art. 11 del regolamento 2 agosto 1912 per l'esecuzione della legge sulla cittadinanza, dove, distinguendo i sudditi coloniali dai cittadini, si richiamarono, nuovamente e come per gli altri possedimenti coloniali, le leggi del Regno e le consuetudini indigene.

¹⁶⁶ In Libia la legge del 1° giugno 1919, n. 931 sostituì l'istituto della «cittadinanza italiana della colonia» a quello della «sudditanza coloniale», ampliando notevolmente i diritti di coloro che vi furono contemplati (presto nuovamente ristretti dalla legge del 26 giugno 1927, n. 1013) e creando una sudditanza intermedia in una gerarchia ai cui estremi possiamo porre da una parte la sudditanza pura delle colonie Eritrea e Somalia (e poi successivamente dell'Etiopia e quindi della totalità dei possedimenti dell'AOI) e dall'altra quella delle popolazioni italiane delle isole dell'Egeo. L'istituto della «cittadinanza italiana della colonia» era disciplinato all'art. 1 del cosiddetto «Statuto» per la Tripolitania: «Questo decreto, nato nel clima delle speranze democratiche del primo dopoguerra, contraddiceva la legislazione e la prassi coloniale italiana, perché puntava apertamente su una compartecipazione araba al governo della Tripolitania (e successivamente della Cirenaica, che ebbe un decreto analogo). Non si trattava, sia chiaro, di uno “statuto” veramente democratico, perché partiva pur sempre dalla imposizione della sovranità italiana sulla Tripolitania e offriva una compartecipazione limitata e imposta dall'alto, secondo schemi rispondenti più alle tradizioni italiane che a quelle arabe. Ma per quanto imperfetto, lo “statuto” del 1919 rappresenta la massima concessione italiana alle aspirazioni indipendentistiche arabe. La sua applicazione non ebbe però inizio, perché presto tornarono a prevalere in Italia le correnti più tradizionaliste, che volevano la sottomissione pura e semplice degli arabi. Lo “statuto” non fu perciò mai messo in pratica; rimane come testimonianza di un diverso orientamento del colonialismo italiano, che fu coscientemente scartata dalla riscossa delle destre nazionali.» (G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, cit., p. 106; alle pagine seguenti è riportato il testo dello statuto). Virgolettati nel testo. Sulla «cittadinanza italiana della colonia» si veda anche E. CIBELLI, *Sudditanza coloniale e cittadinanza italiana libica*, Napoli, Libreria Detken & Rocholl, 1930 (in particolare le pp. 27-35). Per un quadro generale E. CAPUZZO, *Sudditanza e cittadinanza italiana dell'età liberale*, in *Clio*, XXXI, 1995, 1, pp. 65-95.

3 I codici eritrei

La fonte a cui abbiamo deciso di dedicare un più ampio spazio di analisi in questa terza parte è il codice penale per la colonia Eritrea, i cui lavori di preparazione, elaborazione e valutazione furono compiuti tra il 1903 e il 1908. Questa fonte ci permetterà di riportare alla luce in maniera più completa e approfondita il discorso giuridico sulla colonizzazione: i paradigmi dai quali esso ha preso forma, le argomentazioni di cui si è sostanziato e i suoi enunciati principali. Il codice penale per la colonia Eritrea fu il frutto, infatti, di un denso lavoro compiuto in massima parte in colonia dagli stessi magistrati coloniali e in parte in madrepatria da giuristi del Regno: i progetti, le relazioni e i commenti che i redattori, i commissari del Regno e il governatore della colonia produssero prima e durante i lavori costituiscono una porta di accesso privilegiata per accostarci alle argomentazioni del discorso giuridico della colonizzazione. Prima di addentrarci nello studio dei materiali scelti ripercorriamo brevemente le circostanze storiche nelle quali presero avvio i lavori e le ragioni sottese alla pubblicazione dei codici per la colonia Eritrea, ragioni e circostanze che influiranno grandemente sulla forma e sul contenuto di questo primo tentativo di rendere la legislazione coloniale certa e sicura.

3.1 Contesto storico e ruolo della magistratura togata

Concludendo la seconda parte di questo lavoro abbiamo preannunciato che i codici per la colonia Eritrea furono redatti durante gli anni del governo di Ferdinando Martini.¹⁶⁷ Converrà ora precisare come questo governatorato abbia influito sulla

¹⁶⁷ Sulla figura di Ferdinando Martini e sul ruolo che egli ricoperse nelle vicende coloniali la bibliografia è molto vasta: vanno segnalati almeno i contributi di A. AQUARONE, *Ferdinando Martini e l'amministrazione della colonia Eritrea*, in *Clio*, XIII, 1977, pp. 341-427; M. ROMANDINI, *Da Adua al governo civile in Eritrea nella considerazioni di Ferdinando Martini*, in *Africa*, XXXVIII, 4 (dicembre 1983), pp. 628-646; IDEM, *Ferdinando Martini ad Addis Abeba (15 giugno-28 luglio 1906)*, in *Miscellanea di Storia delle Esplorazioni*, IX, 1984, pp. 199-244; M. TROPEA, *Ferdinando Martini: «Nell'Africa italiana», impressioni e ricordi di un toscano in Colonia*, in *Ibidem*, pp. 71-105; P. G. SOLINAS, *L'Africa*

decisione di elaborare quei codici. Gli anni del governo Martini (1898-1907) furono quelli del passaggio dal governo militare a quello civile e gli anni in cui la colonia venne dotata di un assetto più stabile da un punto di vista territoriale, finanziario e amministrativo. La nomina a Commissario civile straordinario del deputato liberale Ferdinando Martini fu frutto di una lunga e travagliata gestazione, durante la quale il governo metropolitano dovette districarsi tra il partito militare che aveva governato la colonia e che avrebbe voluto reagire alla disfatta di Adua sul campo di battaglia, l'opinione pubblica che – unitamente alla maggior parte dei politici del Regno – avrebbe invece voluto ridurre la colonia a una esigua voce di bilancio e chi addirittura parteggiava per un abbandono del possedimento, o quanto meno per un suo drastico ridimensionamento al territorio della città-porto di Massaua.

Martini arrivò a Massaua il 14 gennaio 1898 con istruzioni precise: avrebbe dovuto innanzitutto far diminuire le spese della colonia, assicurare il possedimento entro confini sicuri – limitandolo a parte dell'altipiano e alla costa tra Assab e Massaua oramai occupata stabilmente da decenni – e traghettare la colonia dall'amministrazione militare a quella civile. Ridurre l'onere finanziario dello stato per la gestione della colonia significava come prima cosa ridurre, e di molto, le guarnigioni militari e l'attuazione di tale programma presupponeva l'esecuzione delle convenzioni sul confine che nel mentre erano state stipulate coll'Imperatore, eliminando così ogni ragione di dissidio e minaccia al possedimento.¹⁶⁸ Benché il ridimensionamento della colonia previsto dalla prima convenzione avesse ricevuto il pieno appoggio del governo metropolitano, Martini, convinto invece dell'importanza di conservare tutte le conquiste sull'altipiano, riuscì a imporre la sua linea grazie a circostanze locali favorevoli e al prezioso appoggio del re: approfittando di un nuovo conflitto tra il negus e il ras della regione tigrina interessata dalla delicata questione del confine, il neo-governatore adottò una linea di lungimirante

italiana da Ferdinando Martini a Giacomo De Martino, in *La ricerca folklorica*, XVIII, ottobre 1988, pp. 41-48.

¹⁶⁸ La nuova linea di confine da poco negoziata dall'inviato italiano Nerazzini con il negus (ad Addis Abeba nella primavera del 1897) implicava un sostanziale ridimensionamento del territorio della colonia: l'abbandono della linea del Mareb e di importanti parti dell'altipiano. Quando Martini arrivò in colonia la convenzione non era stata ancora ratificata dalle due parti.

neutralità e, arginando le continue richieste di intervento del partito militare¹⁶⁹, riconquistò la fiducia dell'imperatore creando un clima favorevole per risolvere positivamente la questione del confine. Il 10 luglio 1900 venne sottoscritta ad Addis Abeba la convenzione tra Italia e impero etiopico per la delimitazione della frontiera sud della colonia: gli italiani conservavano tutti i possedimenti conquistati prima della battaglia di Adua.¹⁷⁰

La risoluzione del problema del confine significava mettere la parola fine all'accesa polemica che nel mentre non si era ancora del tutto spenta: non solo si restava in Africa, ma non si erano abbandonate neppure le più recenti conquiste.¹⁷¹ Per il nuovo governatore l'importanza di tale risoluzione risiedeva nell'opportunità di aprire una nuova fase dell'espansionismo italiano: pacificata e messa in sicurezza, riordinata da un punto di vista territoriale e amministrativo, la colonia avrebbe potuto finalmente attrarre capitali e investimenti.

Prima di poter dedicarsi a mirati programmi di sfruttamento economico, però, il governatore dovette indirizzare le proprie energie alla sistemazione amministrativa e finanziaria della colonia: attraverso tre ordinamenti (nel 1900, nel 1902 e nel 1903) Martini si consacrò alla ridefinizione dei rapporti tra colonia e madrepatria, al bilanciamento dei poteri tra governo civile e partito militare, all'assetto economico e amministrativo¹⁷² del territorio: se con l'istituzione di un Regio Commissario Civile il governo intendeva dotare la colonia di un assetto più regolare dal punto di vista

¹⁶⁹ «In effetti, Martini fu sottoposto a insistenti e continue pressioni da parte dei militari affinché si decidesse a chiedere al governo di Roma l'invio di consistenti rinforzi.» (A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 352).

¹⁷⁰ Sulla vicenda della frontiera sud della colonia Eritrea e più in generale per una riflessione sui confini coloniali, si veda: F. GUAZZINI, *Le ragioni di un confine coloniale: Eritrea 1898-1904*, Torino, L'Harmattan Italia, 1999.

¹⁷¹ Ad eccezione di Cassala che venne retrocessa alla Gran Bretagna.

¹⁷² Nel 1898 vennero aboliti i comandi di zona militare e venne attuata una ripartizione del territorio: con i decreti governatoriali n. 444 e n. 446 del 19 giugno 1898 vennero istituiti i commissariati regionali di Massaua, Asmara, Cheren, Assab e le residenze dell'Acchelé-Guzai. Del Mareb e del Barce. Con il decreto governatoriale n. 202 del 9 maggio 1903 venne attuata una ripartizione della colonia in sette commissariati regionali e quattro residenze.

amministrativo e finanziario, è noto come questo compito sia stato portato avanti con ampia autonomia da parte del governatore.¹⁷³ Quello del governatore era un progetto vasto che mirava ad accrescere i poteri del governo coloniale sottraendolo al controllo del governo centrale (in questo senso vanno le sollecitazioni per ristabilire l'Ufficio coloniale sotto le dirette dipendenze del Ministero degli Esteri e poi per la creazione di un Consiglio coloniale¹⁷⁴), ad arginare il potere dei militari (ancora presenti e combattivi in

¹⁷³ Martini rimase fermamente convinto dell'importanza di dotare i governi coloniali della più grande autonomia anche quando fece ritorno in patria. Nella relazione per gli esercizi 1902-1907, scriveva: «Se vogliamo sinceramente che i governi della colonia possano, con quella speditezza e quella efficienza che sono in cima ai nostri desideri, dare ai nuovi territori l'ordinamento che loro più conviene e si adatta a promuovere il loro progresso economico, a sospingere i popoli soggetti da uno stadio di civiltà arretrata ad altro di civiltà più evoluta e vicina alla nostra, è indispensabile mettere da parte fisime curialesche e pastoie burocratiche, e concedere invece sufficiente libertà d'azione ai governatori, i quali, per la conoscenza diretta, attinta sul luogo, delle varie esigenze e degli speciali bisogni dei governati, sono, meglio del Governo metropolitano, in condizione di apprezzare le ragioni d'opportunità e di convenienza, per la forma e la sostanza, di provvedimenti richiesti da speciali contingenze di luogo e di tempo. [...] Del resto è ormai norma indiscussa tra gli studiosi di cose coloniali, che giovi più, all'intento di promuovere il progresso materiale e morale di una colonia, un provvedimento amministrativo prontamente attuato, un lavoro pubblico prontamente eseguito, magari col rischio di doverlo proprio per quegli stessi molteplici rapporti, o giuridici, o economici dal provvedimento o dall'opera pubblica prodotti, riformare e interamente rinnovare, che provvidenze, concepite, sia pure con una lontana ed esatta previsione di ciò che sarà per avvenire nella Colonia, a secondo di un perfetto piano regolatore, studiato e discusso in ogni sua parte e capo, le quali debbano però venir poste in essere, a causa della loro inevitabile quanto macchinosa complessità, tardi e con troppo ponderata lentezza.» (F. MARTINI, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907*, cit., pp. 69-70: d'ora in poi *Relazione Martini*).

¹⁷⁴ «Al momento della nomina di Martini a commissario civile straordinario [...] potevano dirsi definitivamente tramontati [...] quei vaghi propositi di creare un'apposita direzione generale, alla quale facessero capo tutti gli affari africani, o addirittura un sottosegretario delle colonie.» (A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 361). Da quando era partito dall'Italia, la prima preoccupazione di Martini fu quindi quella di ottenere dal governo la promessa di una pronta rimessa in funzione dell'ufficio coloniale del Ministero degli Esteri per assicurare un collegamento diretto ed esclusivo con il vertice del ministero stesso. Voluto da Crispi, nella riorganizzazione del dopo Adua questo ufficio era stato relegato sotto la divisione degli Affari politici perdendo del tutto autonomia e capacità di azione. L'ufficio doveva essere il simbolo della dipendenza esclusiva del governatore della colonia dal Ministero degli Esteri: l'esclusività e l'immediatezza dovevano sottolineare l'ampia sfera di autonomia e la vastità dei poteri del governatore stesso. Nel 1900, e soltanto in seguito a numerosi accorati appelli di Martini, l'ufficio venne distaccato dalla direzione degli Affari politici e posto alle dirette dipendenze degli Esteri. Con l'ordinamento del 1903 venne poi creato il Consiglio coloniale, nuovo organo consultivo che sostituì il Consiglio di Stato al cui parere erano precedentemente subordinate le emanazioni dei decreti reali per la colonia, conferendo ancora maggiore autonomia di governo alla colonia: a capo dell'ufficio fu posto Giacomo Agnesa. Sulla creazione del Consiglio coloniale, E. CAPUZZO, *Per una storia degli organi consultivi dell'amministrazione coloniale italiana: la creazione del Consiglio coloniale*, in *Clio*, XXXI, 4, pp. 550-565. Sulla figura di Agnesa, M. A.

colonia quando Martini arriva¹⁷⁵) e ad avviare una politica di sfruttamento delle risorse economiche del possedimento, vero cruccio del governatore.¹⁷⁶

MULAS, *Un funzionario del Ministero degli esteri nello Stato liberale: Giacomo Agnesa (1860-1919)*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del Convegno, Taormina-Messina*, cit., pp. 914-940.

¹⁷⁵ Con l'ordinamento per la colonia Eritrea del 1900 vennero definite le competenze del governatore e del comandante delle truppe: dal governatore dipenderanno da quel momento in poi l'amministrazione civile e militare; egli risponderà direttamente al Ministero degli Esteri che gli affida la suddivisione territoriale della colonia la cui giurisdizione e competenza saranno da lui definite con proprio decreto; egli avrà inoltre il compito di stendere il bilancio. La nomina del comandante delle truppe fu subordinata all'approvazione del governatore e venne istituito un corpo di ufficiali e commessi coloniali, che, debitamente istruiti e proposti direttamente dal governatore al Ministero degli Esteri, avrebbero sostituito gli elementi militari che ancora lavoravano presso diversi uffici. In realtà una parte dei nuovi funzionari civili non fu costituita se non dai militari ai quali fu chiesto, però, di abbandonare la divisa. Come ampiamente documentato, anche in questo delicato frangente le scelte del governatore furono notevolmente influenzate dalla scarsa opinione che egli aveva dei militari più anziani, considerati una minaccia alla sua autorità. Un'ulteriore diminuzione delle truppe e un riassetto all'interno del corpo dei funzionari civili furono decisi con il successivo ordinamento del 1902. Segnaliamo a questo riguardo un denso contributo di Massimo Zaccaria, che svolge interessanti considerazioni sul ruolo dei funzionari nell'elaborazione delle strategie amministrative e delle politiche adottate dal colonialismo italiano tra la fine del XIX secolo e i primi anni Venti del Novecento. Ad esso rimandiamo anche per una bibliografia dettagliata sui funzionari italiani in Eritrea: M. ZACCARIA *Nota introduttiva* a T. FOLCHI, *Commissariato Regionale di Massaua. Brevi cenni storico-amministrativi sulle popolazioni, dal suddetto Commissariato Regionale dipendenti, 1898*, testo a cura di M. ZACCARIA (a cura di), *Ethnorama*, 3, 2007, pp. 89-378 (pp. 90-141).

¹⁷⁶ Gli anni del governatorato Martini furono anche gli anni in cui l'assetto degli insediamenti urbani della colonia assunse, di fatto o sulla carta, alcuni tratti caratteristici delle città coloniali italiane in Africa Orientale. Come per gli altri ambiti di intervento da noi esaminati, anche quello dell'organizzazione urbana fu un ambito nel quale il ruolo del governatore fu un ruolo importante a ragione dell'autonomia in ambito legislativo concessagli dal Parlamento. Martini dedicò considerevoli energie per trasformare in centri urbani i presidi militari dell'altopiano e, come giustamente sottolinea Stefano Zagnoni, in «assenza di uno sviluppo economico che [lo] sostanzialmente [...] pare logico attribuire tale sforzo a una volontà politica che vede nella città lo strumento e il simbolo più efficaci per l'affermazione del nuovo assetto sociale e culturale, oltre che di un diverso regime degli scambi.» (S. ZAGNONI, *L'Eritrea delle piccole città 1897-1936*, in *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, G. GRESLERI, P. G. MASSARETTI, S. ZAGNONI (a cura di), Venezia, Marsilio, 1993, pp. 145-163 (p. 150). Nel 1898 venne creato un Ufficio tecnico della colonia formato da personale del Genio civile alle dirette dipendenze del governatore per approntare i piani urbanistici, redigere i progetti per le opere pubbliche e controllare l'attività edificatoria intrapresa dai privati. Nel 1901 venne emanato un regio decreto concernente la concessione di terreni demaniali a scopo edilizio e la regolamentazione delle questioni inerenti l'espropriazione per cause di pubblica utilità. Nel 1902 venne approvata la prima parte del piano regolatore di Asmara, nel 1903 i piani per Cheren, Agordat, Adi-Caièh e nel 1904 quello di Adi-Ugri. Pur con alcune differenze l'impianto delle varie città seguì lo schema della griglia ortogonale tipico delle esperienze di colonizzazione, ma a differenza di quanto avvenne nell'Ovest americano, ad esempio, dove la griglia fu un elemento pensato per poter essere esteso

Uno dei compiti ai quali Martini dedicò maggiori energie fu quello di risolvere l'incertezza legislativa nella quale la colonia si trovava, e non solo a causa del lungo periodo di governo militare. Due i problemi maggiori che, dopo vent'anni, aspettavano ancora di essere risolti: definire quali leggi dovevano regolare lo stato personale e i rapporti tra privati quando questi erano cittadini italiani o stranieri e il più complesso problema dei rapporti tra diritto nazionale e diritto indigeno e della correlativa amministrazione della giustizia in applicazione dei due diritti. Alla soluzione di questi due problemi fu consacrata la terza legge organica presentata alla Camera il 13 marzo 1902 e approvata un anno dopo.¹⁷⁷

La vigenza dei codici del Regno in colonia o, più precisamente, l'incertezza circa la necessità di una loro pubblicazione, rendeva la pratica giudiziaria difficile e incerta. Con la legge fondativa della colonia di Assab che abbiamo già avuto modo di analizzare i codici del Regno avevano fatto il loro ingresso in colonia: l'articolo 3 ne disponeva infatti l'applicazione ai cittadini italiani «quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle

all'infinito, nella città eritrea, come sottolinea ancora Zagnoni, la griglia «è piuttosto un gesto, elementare quanto incisivo, che marca il luogo con un segno di fondazione; un gesto autoritario che, contrapponendosi al “disordine” del villaggio indigeno, impone con la sua rigidità una forma inconfondibile al primo nucleo di “condensazione urbana”. Ciò anche se tale segno è ancora costituito da un agglomerato di capanne.» (Ivi, p. 151. Virgolettati nel testo). Come si evince da queste poche osservazioni, i limiti imposti dalla nostra indagine non ci permettono di proseguire oltre, la città coloniale è un ambito ricco di spunti per approfondire ed arricchire ulteriormente la problematica che stiamo sviscerando. La missione civilizzatrice si esplica anche per mezzo della geometria delle città, «andando a negare quei raggruppamenti informali che nell'insediamento indigeno erano diretta espressione dell'organizzazione sociale.» (*Ibidem*). A differenza di quanto avvenne, per esempio, nelle città coloniali francesi dell'Africa del nord e parimenti nelle città *italiane* della colonia libica, la città dell'Africa Orientale venne concepita fin dagli inizi come uno spazio unico, ma differenziato al suo interno, nel quale coabitarono coloni e indigeni. «La discriminazione razziale non da origine [in Eritrea, N.d.R.] a due distinti organismi urbani, a quella netta separazione fra città coloniale e città indigena» (Ivi, p. 158), ma si concretizza attraverso l'ideazione e poi la realizzazione di piani urbanistici nei quali è prevista una zona europea, nella quale all'indigeno è vietato abitare – eccetto in qualità di domestico – la zona riservata esclusivamente agli indigeni – e la zona mista. Su architettura e pianificazione urbana coloniale, segnaliamo: *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, cit; *Architettura italiana Oltremare: atlante iconografico*, G. GRESLERI, P. G. MASSARETTI, (a cura di), Bologna, Bononia University Press, 2008; per un focus sulla vicenda eritrea, *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'IsIAO*, G. BARRERA, A. TRIULZI, G. TZEGGAI (a cura di), Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2008.

¹⁷⁷ Legge 24 maggio 1903, n. 205.

speciali norme legislative ed amministrative per la Colonia di Assab»¹⁷⁸; ma essi proiettavano la sovranità statale anche sulla popolazione indigena disponendo che le relazioni giuridiche e le contrattazioni tra cittadini italiani o stranieri e indigeni, e quelle tra stranieri e indigeni, dovessero essere regolate dalle leggi nazionali. Da questo momento i codici nazionali, sebbene non fossero stati formalmente pubblicati in colonia, vennero considerati come tali e quindi vigenti.

Quando i possedimenti italiani vennero ampliati, la vigenza dei codici non venne messa in discussione: l'ordinamento giudiziario del 1886 (Ordinamento Celli) e i successivi ordinamenti per la colonia Eritrea del 1894 e del 1902 si basarono sul presupposto della loro validità anche per lo spazio coloniale. D'altronde, il governo, i magistrati e gli amministratori lo confermavano nella pratica continuando ad applicarli come era avvenuto ad Assab.¹⁷⁹ Scrive a questo proposito Falcone, procuratore del re e giudice presso il tribunale di Asmara:

La pratica degli affari – questa creatrice geniale forza della vita – ha da molto tempo fatto giustizia delle difficoltà sollevate. Alla stessa guisa del filosofo greco, il quale a coloro che negavano il moto rispondeva camminando, essa a chi dubita del valore delle leggi italiane in Colonia ha risposto imponendone il rispetto e l'applicazione.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Art. 3 legge 5 luglio 1882, n. 857 *Provvedimenti per la Colonia italiana di Assab*.

¹⁷⁹ Così commentava successivamente D'Amelio: «Conseguenza inevitabile dell'unificazione del territorio fu che le leggi promulgate in Assab venissero estese a tutto il territorio unificato, altrimenti si sarebbe giunti all'assurdo giuridico di una legge, che, senza alcuna ragione, e senza alcuna speciale disposizione, perde efficacia ad un determinato chilometro» (M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, cit., p. 225).

¹⁸⁰ *Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903 al Tribunale d'appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, Allegato n. 22 alla *Relazione Martini*, cit., pp. 230-256 (p. 251). Nato a Chieti il 15 novembre 1860, laureato in Giurisprudenza a Napoli, Falcone entrò in magistratura nel 1886. Fu vice pretore a Potenza e poi ad Agnone, pretore ad Ischia nel 1891 e successivamente a Napoli. Come ha evidenziato Martone, Falcone fu l'unico tra i magistrati che presero servizio in Eritrea a manifestare subito un deciso interesse per le cose coloniali: nel 1895 scrisse al ministro di Grazia e Giustizia dicendosi disponibile «per una qualsiasi missione d'indole legislativa che possa svolgersi in Eritrea» (cit. in L. MARTONE, *Diritto d'Oltremare: legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 46). Questa vocazione originava con tutta probabilità dall'esperienza svolta in colonia dal suo stesso padre all'epoca della Commissione d'Inchiesta per i crimini di Massaua (scandalo Livraghi). Nel 1898, ancora a Napoli, pubblicò *I tribunali della colonia Eritrea*

Nel frattempo, però, con l'approvazione del nuovo ordinamento legislativo per la colonia Eritrea (legge 1° luglio 1890, n. 7003) veniva data facoltà al governo del re di pubblicare le leggi civili e penali del Regno con quelle modifiche rese necessarie dalle condizioni locali, abbandonando così la teoria fissata dalla Cassazione francese nel 1865 secondo cui la legislazione segue la bandiera¹⁸¹ e inaugurando formalmente la specialità del diritto coloniale. L'ambiguità di tale disposizione fece dubitare della validità stessa dei codici del Regno in Eritrea – non essendo mai stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della colonia – e fu causa quindi di un acceso dibattito. Anche dopo queste nuove disposizioni, però, le modifiche imposte dalla legge non vennero né raccolte sistematicamente, né tanto meno opportunamente pubblicate, a causa principalmente dello stato di guerra – la colonia fu pacificata solo nel 1897 –, ma anche a causa dello scarso materiale dottrinale che avrebbe potuto sostenere il legislatore in tale opera: i tribunali d'arbitrato furono sostituiti dai tribunali ordinari solo nel 1899 e fino a questa data grandi erano state le difficoltà di reperimento della giurisprudenza locale, dettate dall'opacità con la quale veniva condotta la vita giudiziaria.¹⁸²

(Napoli, Stabilimento Tipografico Michele Gambella). Solo nel 1898 riuscì a raggiungere l'obiettivo di essere trasferito in colonia, classificandosi al primo posto nel concorso per giudice regionale ad Asmara e Cheren. Prese funzioni di giudice regionale presso il Tribunale di Asmara nel 1899, divenendo in seguito procuratore del re presso il Tribunale d'Appello di Asmara da poco istituito (1902). Morì improvvisamente a Napoli, dove si era recato in licenza, nel 1907: informazioni desunte da L. MARTONE, *Diritto d'Oltremare*, cit., pp. 46-47.

¹⁸¹ «La protezione delle leggi francesi accompagna le nostre armate nelle loro operazioni militari sui territori stranieri; la conquista e l'occupazione di una colonia, divenuta possessione francese, vi introducono virtualmente le leggi della madre-patria, allora esistenti, destinate a proteggere i francesi nelle loro persone e nelle loro proprietà, senza bisogno di una locale promulgazione» (Corte di Cassazione di Francia, Sentenza 17 novembre 1865, in *Relazione Disegno Codice penale*, p. 551).

¹⁸² Se durante il governo militare non vennero raccolte in modo ordinato le massime giurisprudenziali, i militari stessi ebbero cura, però, di studiare le consuetudini giuridiche delle popolazioni indigene e, non di rado, redigere in maniera sistematica resoconti e relazioni su di esse. Questo materiale è stato per lungo tempo sottovalutato, sia nella sua consistenza sia nella qualità: su tale sottostima ha pesato, fino a non molto tempo fa, il giudizio espresso in proposito dallo stesso Martini, dal quale l'esperienza che il ceto militare rivendicava era vista come una minaccia alla sua autorità e un impedimento al disegno di traghettare la colonia verso un governo interamente civile. A questo proposito rimandiamo nuovamente a M. ZACCARIA *Nota introduttiva* a T. FOLCHI, *Commissariato Regionale di Massaua*, cit.

Opportunamente prorogata¹⁸³, la disposizione contenuta nella legge del 1° luglio 1890 non aveva comunque impedito che i codici del Regno continuassero ad essere ordinariamente applicati: l'ordinamento giudiziario del 1902 prevedeva che le leggi nazionali fossero applicate nei diversi tribunali coloniali nelle cause dove erano coinvolti cittadini italiani o stranieri, davanti alla Corte di appello di Asmara¹⁸⁴ e a quella di Cassazione di Roma nelle cause dove erano coinvolti anche gli indigeni. Proprio alcune sentenze contrastanti emesse ora dalla Corte di Cassazione ora dal Consiglio di Stato tra il 1900 e il 1902 avevano, però, fatto emergere in tutta la sua urgenza la necessità di porre fine all'incertezza circa la vigenza dei codici del Regno in colonia.¹⁸⁵

La relazione della commissione della Camera incaricata di esaminare il nuovo progetto di legge organica voluta da Martini, che avrebbe dovuto implementare migliorandolo l'ordinamento del 1902, ben fotografa lo stato di assoluta incertezza e confusione in merito alla legislazione coloniale:

Dovranno dunque tenersi per valide nella Colonia le leggi fondamentali italiane anche se non vi sono state promulgate formalmente? E prima di tutto quali fra le nostre leggi

¹⁸³ Le facoltà concesse al governatore in ordine alla pubblicazione delle leggi sarebbero dovute scadere il 31 dicembre 1899, così come disposto all'art. 6, ma furono prorogate di un anno con la legge del 24 dicembre 1899, n. 460, e fino al 30 giugno 1901 con la legge del 23 dicembre 1900, n. 442.

¹⁸⁴ Istituita con l'ordinamento del 1902.

¹⁸⁵ «In ambito giurisprudenziale se il Tribunale di Massaua (23.2.1899) e la Cassazione di Roma (21.12.1901) avevano escluso che l'efficacia in colonia di una legge italiana fosse subordinata alla sua pubblicazione nella colonia stessa (rispettivamente *Foro Italiano*, 1899, I, p. 431 e sgg. e 1902, I, p. 1 e sgg.) un'altra sentenza della Corte di Cassazione di Roma (4.12.1901) e una successiva pronuncia della IV sezione del Consiglio di Stato (30.5.1902) difesero la tesi opposta (sempre in *Foro Italiano*, 1901, I, p. 301 e sgg.; e 1902, III, p. 89 e sgg.)» (L. NUZZO, cit., nota p. 487). Ancora nel gennaio del 1902, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva stabilito: «Le colonie sono possedimenti dello stato, non parte del suo territorio, e pel solo fatto che appartengono alla nazione, non s'intendono *ipso jure* ad esse estese le leggi del Regno.» (in A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 411). Di parere contrario il magistrato coloniale Ranieri Falcone: «Il principio è che il diritto della metropoli diviene applicabile ai paesi conquistati in quel modo e misura che le circostanze permettono e pel sol fatto della dichiarazione di conquista. Donde segue che tutte le leggi vigenti in Italia prima dell'occupazione di Massaua sono di pieno diritto applicabili in colonia. Invece, dopo la conquista, le leggi ulteriormente emanate possono non avere in vista che i bisogni esclusivi della metropoli; epperò esse non hanno vigore nelle colonie se non vi sieno espressamente promulgate.» (*Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903*, cit., p. 249).

dovranno partecipare a questo privilegio? Chi distinguerà le leggi fondamentali da quelle che non lo sono? Oppure dovranno considerarsi come promulgate quelle leggi le quali, per gli azzardi dei contrasti fra interessi privati hanno avuto occasione di essere applicate secondo l'apprezzamento personale dei magistrati residenti nella Colonia?¹⁸⁶

Lo stesso Martini e i magistrati coloniali avevano più volte manifestato l'esigenza di avere a disposizione un ordinamento giuridico compiuto ed idoneo. Nelle comunicazioni con il governatore, il problema che i giudici coloniali segnalavano come preminente era quello della legislazione penale da adottarsi per gli indigeni¹⁸⁷: sebbene l'incertezza legislativa, come abbiamo detto, fosse più generale, non era mai venuta meno la certezza che lo stato personale dei cittadini italiani e degli indigeni dovesse essere regolato dalle leggi del Regno per i primi e da quelle consuetudinarie per i secondi.¹⁸⁸ Per quanto atteneva alla materia penale, invece, non erano mai state emanate disposizioni chiare: i vari ordinamenti giudiziari che si erano susseguiti, pur prescrivendo che si dovessero ora mantenere le consuetudini locali, ora tentare di conciliarle con il diritto nazionale, non contenevano disposizioni repressive precise. L'incertezza sulla giurisdizione nei confronti dell'elemento indigeno aveva, poi, ulteriormente complicato il quadro. Il regolamento del 1886 prevedeva che i giudizi penali riguardanti gli indigeni venissero

¹⁸⁶ Cit. in A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 411.

¹⁸⁷ Subito dopo troviamo il problema dell'incertezza legislativa in ordine ai cittadini italiani con riferimento particolare ai problemi che un tale stato di cose arrecava allo sviluppo economico della colonia. In Falcone, per esempio, leggiamo: «Bisogna riconoscere che questo stato di cose è affatto contrario alla prosperità avvenire della colonia, poiché il cittadino non ama soffermarsi ove non trovi bastevole garanzia dei suoi diritti e de' suoi interessi. Anche l'importanza dei capitali nell'Eritrea non potrebbe non subire ostacoli dalla mancanza di precise norme di diritto pubblico. In sostanza, tutta l'opera della colonizzazione ne viene a subire considerevole danno.» (*Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903*, cit., p. 246).

¹⁸⁸ A questo proposito era rimasta di fatto in vigore la disposizione contenuta nella legge del 1882, art. 3: «rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro stato personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni, e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto però quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, né ad essa sia derogato da espresse disposizioni».

svolti davanti ai tribunali d'arbitrato: con l'ausilio di una commissione di notabili locali il tribunale, nell'emettere sentenza, doveva cercare di conformarsi quanto più possibile alle consuetudini giuridiche locali.¹⁸⁹ Con l'ordinamento del 1894 rimasero in vigore i tribunali d'arbitrato nei distretti di Keren e Asmara, recentemente inglobati nella colonia, e venne invece istituito a Massaua un tribunale civile e penale, funzionante anche da Corte di Assise, la cui composizione era in parte togata.¹⁹⁰ E ancora, alcuni reati definiti speciali e riconducibili in parte ai cosiddetti reati gravi considerati tali dal codice penale ordinario e da quello militare, da chiunque commessi, erano deferiti al tribunale militare.¹⁹¹

Nel 1899, sotto la guida del commissario civile e all'interno del più vasto disegno di ridurre il peso dei militari nella gestione della colonia, vennero aboliti i tribunali d'arbitrato e anche in Asmara e in Keren furono istituite due giudicature regionali affidate a magistrati del Regno e coadiuvate da una commissione di notabili indigeni.¹⁹²

¹⁸⁹ Il tribunale d'arbitrato era composto dal comandante militare del presidio con funzioni di presidente, dal capitano del presidio, da un ufficiale dei carabinieri e da un aiutante maggiore del battaglione indigeni come segretario.

¹⁹⁰ «La distinzione era necessaria per il fatto che Massaua e le sue adiacenze per il gran numero di italiani che in quell'epoca vi dimoravano, a differenza dell'alto piano, sembrava una cittadina europea. Gli stessi indigeni di Massaua per quotidiano contatto, avuto prima con gli egiziani e poi con gli italiani, erano meglio idonei ad accettare le forme dei giudizi italiani. A Massaua era poi in quei tempi, una numerosa ed agiata classe di arabi, che non solo era capace di intendere la superiorità delle leggi e dei metodi procedurali europei, ma era atta ad applicarle, e fece eccellente prova fornendo gli assessori nei tribunali di Massaua.» (M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, cit., nota alle pp. 172-173).

¹⁹¹ L'art. 79 dell'ordinamento del 1894 prescriveva il deferimento al tribunale militare dei seguenti reati: tradimento, spionaggio, insubordinazione, arruolamento, resistenza od impedimento all'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità militare, grassazione, rapina e saccheggio contro e a danno di qualsiasi persona, riduzione in schiavitù e tratta.

¹⁹² «I tribunali di arbitrato di Asmara e di Cheren sono soppressi.

Finché non sia altrimenti provveduto da una generale riforma dell'ordinamento giudiziario nell'Eritrea, due giudici regionali amministrano la giustizia in luogo e vece dei detti tribunali, con la competenza a quelli prima assegnata.

Nei giudizi riguardanti gli indigeni, i giudici regionali saranno assistiti da capi e notabili indigeni con voto consultivo» (capoversi 1 e 2, art. 1, r. d. 2 aprile 1899, n. 134 *che abolisce i tribunali d'arbitrato d'Asmara e di Cheren, istituendo due giudici regionali*).

I giudici della colonia, durante il governatorato civile di Martini, vennero spesso sollecitati dallo stesso governatore a produrre frequenti relazioni sul loro esercizio, a raccogliere le sentenze che contenevano norme di diritto indigeno per costituire una raccolta di materiale giurisprudenziale atto a coadiuvare il lavoro da svolgere nei tribunali ed anche a proporre linee guida per una futura legislazione per gli indigeni, allo scopo, come sottolinea Martini di «preparare la materia prima per un futuro ordinamento giuridico adatto al grado di civiltà e allo stato di progresso delle popolazioni indigene.»¹⁹³ Da queste relazioni, e anche tramite la parte generale compilata dallo stesso governatore¹⁹⁴, emerge chiaramente come l'esigenza di avere un diritto certo da applicare nelle controversie in cui era coinvolto l'elemento indigeno, e specialmente con riguardo alla materia penale, fosse sentita sia dai funzionari sia dal governatore della colonia.

Il giudice regionale del distretto di Cheren, William Caffarel¹⁹⁵, nelle due relazioni inviate al governatore negli anni precedenti l'emanazione dell'ordinamento giudiziario del 1902, denunciava come il problema maggiore e non risolto dai precedenti ordinamenti fosse quello della legislazione penale da adottarsi nei confronti degli

¹⁹³ *Relazione Martini*, cit., p. 60. Per l'ambito penale segnaliamo *Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea*, redatto dal giudice William Caffarel nel 1900, ora in *Relazione Martini*, Allegato n. 20, pp. 214-223 e il progetto di codice penale per gli indigeni redatto dai magistrati De Luca e D'Amelio, riassunto all'interno di *Relazione Disegno Codice penale* alle pp. 570-571. Entrambi i documenti saranno poi utilizzati come materiale preparatorio per la redazione del codice penale eritreo.

¹⁹⁴ *Capitolo XVI, Amministrazione della giustizia e legislazione*, pp. 58-109, in *Relazione Martini*, cit.

¹⁹⁵ Nato a Torino il 1° luglio 1868, laureato in Giurisprudenza nel 1891, entrato in magistratura nel 1893, Caffarel si classificò al secondo posto del concorso a giudice regionale nella colonia Eritrea bandito nel 1898 e prese servizio a Cheren il 4 giugno 1899; nell'aprile del 1902 fu trasferito come giudice ad Asmara, per poi divenire, dopo la partenza di Mariano D'Amelio per il Regno, Presidente del Tribunale d'Appello della Colonia. Caffarel rimase in carica come presidente sino all'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario del 1908 che abolì il Tribunale di Appello di Asmara. Rientrato nella madrepatria, nel 1909 fu nominato presidente del Tribunale di Reggio Calabria che allora riprendeva la sua attività dopo il disastroso terremoto di Messina del 1908. Negli anni tra il 1914 e il 1922 ritornò in colonia, questa volta in Libia, dove assolse alla funzione di presidente della Corte di Appello di Tripoli. Nominato consigliere di Cassazione, vigente ancora il vecchio ordinamento, fu destinato alla Corte di Cassazione di Palermo e nel giugno del 1922 a quella di Roma. Il 1° luglio 1938 fu collocato a riposo per raggiunti limiti di età: informazioni desunte da L. MARTONE, *Diritto d'Oltremare*, cit., p. 52.

indigeni. Commentando l'ordinamento vigente allora, Caffarel sottolineava come esso non contenesse «disposizioni repressive propriamente dette» e di conseguenza come da esso si dovesse desumere «l'applicazione delle leggi della madre patria, ad eccezione però di quanto riguarda i tribunali d'arbitrato, ora aboliti, che dovevano conformare le loro decisioni, compatibilmente con lo spirito della legislazione italiana, alle leggi tradizionali.»¹⁹⁶ In qualità di giudice regionale Caffarel, quindi, portava avanti il suo lavoro conformandosi alle disposizioni che erano state quelle dei soppressi tribunali d'arbitrato, «perché se nella definizione dei reati mi tenni ai principi del nostro diritto, per la qualità e per la misura delle pene ricorsi quasi sempre alla consuetudine»¹⁹⁷; ma, come sottolineato dal governatore nella parte generale della relazione, la via scelta e descritta da Caffarel «se parve opportuna sul momento e, se non altro, l'unica conveniente da seguire, non poté in seguito non apparire tortuosa, senza chiara disposizione, conducente a pericolosi frangenti.»¹⁹⁸ In accordo con tutta la magistratura coloniale riteneva quindi della «più assoluta necessità che si promulgino disposizioni [...] che permettano ai giudici della Colonia, di qualunque grado essi siano, di applicare con un criterio di apprezzamento sufficientemente ampio, quelle sanzioni penali che per essere più consone ai costumi abbiano maggiore efficacia repressiva».¹⁹⁹

Nel 1902, per volontà del governo metropolitano e nonostante i voti contrari espressi sia dal governatore sia dai giudici togati²⁰⁰, il nuovo ordinamento giudiziario per la colonia sottraeva a questi ultimi le competenze a giudicare dei reati non gravi commessi dagli indigeni, sostituendoli con commissari o residenti (funzionari amministrativi), e aboliva

¹⁹⁶ W. CAFFAREL, *Schema generale di un progetto di legislatura penale*, cit., p. 214.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ *Relazione Martini*, p. 60.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

²⁰⁰ Sempre Caffarel, esponendo gli argomenti che lo persuadevano «di tener ferma nel giudice togato anche la giurisdizione sugli indigeni», si diceva convinto che «il magistrato, essendo l'organo naturale della funzione giudiziaria, obbiettivamente è il più acconcio ad adattare l'amministrazione giudiziaria alle esigenze del diritto e della consuetudine locale.» (W. CAFFAREL, *Cenni sulle riforme da portarsi all'Ordinamento Giudiziario della Colonia Eritrea*, 28 febbraio 1901, allegato n. 21 a *Relazione Martini*, cit., pp. 224-229 (p. 226).

la giurisdizione dei tribunali militari per i crimini speciali trasferendone la competenza alla Corte di Assise del tribunale di Asmara assunta, da poco, a ruolo di capitale amministrativa della colonia. L'articolo 33 del nuovo ordinamento conteneva la seguente disposizione generale:

Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, secondo il presente regolamento, si conforma nelle sue decisioni per quanto è possibile, compatibilmente con lo spirito della legislazione italiana, secondo il Corano e i Commentari dell'Islam, accettati nelle singole tribù, e secondo il Fata Neghesti e il Fata Mogarè, che contengono i principi di diritto consacrati dal tempo in parecchi villaggi. Terrà, perciò, debito conto dei giudizi che precedentemente saranno stati pronunciati, in quel dato caso, in ciascuna tribù sia dai capi, o dai priori dei conventi, o dai cadì e santoni, o dalle riunioni di notabili anziani, ovvero, infine, dagli eletti raccolti in Mohaber. Il giudice dovrà, con le riserve suesprese, favorire sempre l'esercizio della giustizia tradizionale nei villaggi e nelle tribù.²⁰¹

I commissari regionali ed i residenti potevano essere nominati giudici conciliatori nelle cause in cui erano interessati europei o assimilati²⁰² e in questo caso, e unicamente in questo caso, avrebbero osservato le leggi e i regolamenti del Regno. Tenevano udienza per gli indigeni almeno due volte alla settimana, pronunciando in quell'occasione le loro decisioni in merito alle cause e ai ricorsi che venivano sottoposti al loro giudizio in materia civile e penale. Le forme dei procedimenti erano, per massima generale, regolate dalle consuetudini del luogo in cui avveniva il giudizio e dai precetti della religione professata dalle parti. Il nuovo ordinamento fu seguito da un regolamento per i

²⁰¹ Art. 33 *Ordinamento giudiziario* 9 febbraio 1902. Un successivo Regio decreto del 14 dicembre 1902, all'art. 51 disponeva poi che «Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, ove pronunci una decisione di massima o che possa giovare alla miglior conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene o che per qualsiasi ragione possa avere un'importanza scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'ufficio di governo, l'altra al presidente del tribunale d'appello.» (Regio decreto del 14 dicembre 1902, n. 461).

²⁰² Assimilati agli europei, secondo la denominazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'ordinamento del 1908.

commissariati regionali e le residenze²⁰³ compilato dall'avvocato D'Amelio, allora direttore degli affari civili, «per riparare in qualche modo, se non per eliminare del tutto, gli inconvenienti causati dall'incertezza d'un ordinamento giuridico di là da venire e dalla mancanza di leggi positive e scritte.»²⁰⁴ Tramite questo regolamento vennero fornite alcune norme circa la competenza e la procedura del «tribunale indigeno: [...] il capitolo è degno di nota, perché vi si riconosce e vi si adottano le principali norme procedurali, vigenti per consuetudine tra gli indigeni, esclusi, ben s'intende, i mussulmani, regolati dal loro statuto personale.»²⁰⁵

Anche a causa dei continui mutamenti intorno alle competenze giurisdizionali per gli indigeni permaneva quindi l'incertezza e la confusione della pratica giudiziaria e in special modo nelle materie penali per le quali l'incompatibilità tra i principi del diritto del Regno e le consuetudini locali era manifesta, a detta degli addetti ai lavori, e causa di non pochi dubbi e problemi sia nell'apprezzamento del reato, sia, di conseguenza, nella qualità e misura della pena che il giudice doveva infliggere al criminale indigeno: questo quadro appariva ancor più complesso in ordine ai crimini ritenuti gravi che, anche secondo l'ordinamento del 1902, rimanevano di competenza del tribunale di Asmara riunito in Corte di Assise, dove, quindi, gli indigeni venivano giudicati in base alle leggi del Regno dalla magistratura togata.

²⁰³ *Regolamento per i commissariati regionali e le residenze* approvato con decreto governatoriale il 30 maggio 1903 (n. 213), pubblicato poi nel *Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea* il 1° agosto 1903 (n. 31) e infine sulla *Gazzetta ufficiale* il 19 settembre 1903 (n. 222). Andò in vigore il 1° settembre dello stesso anno.

²⁰⁴ *Relazione Martini*, p. 67. «[...] per determinare e definire l'azione e la competenza degli uffici regionali a mente degli articoli 19 e 22 del Regio decreto 30 marzo 1902, n. 168, per coordinare le varie e molte disposizioni in materia precedentemente emanate, per dare uniformità d'indirizzo ai servizi e agli uffici, i quali sovente, nell'incertezza e anche nella diversità di interpretazione, si diportavano nell'identico caso e per lo stesso argomento diversamente, quando non si smarrivano nella selva selvaggia di decreti e di ordinanze, circolari, disposizioni varie, ordini di servizio, tra loro cozzanti e non di rado opposti, si ritenne indispensabile raccogliere tutta la materia frammentaria, sparsa su centinaia e centinaia di provvedimenti, in un unico regolamento, compilato con uniformità di criteri e di metodo.» (Ivi, p. 69). Questo regolamento, emanato con decreto governatoriale, fu molto contestato perché sembrò ai più esorbitare dai poteri del governatore. A prescindere dalle obiezioni di costituzionalità esso è l'ulteriore prova dell'urgenza che, per il governatore, assumeva la questione legislativa.

²⁰⁵ Ivi, p. 71.

L'occasione per fare infine chiarezza fu offerta dal nuovo progetto di legge sull'ordinamento della Colonia: la legge del 24 maggio 1903 prescriveva infatti che, entro diciotto mesi da quella data, venissero promulgati nella Colonia il codice civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile²⁰⁶ con le «modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purché non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva» si dava facoltà «di promulgarvi disposizioni legislative nuove.»²⁰⁷

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato avrebbero continuato ad essere regolate «secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze» così come si stabiliva che sarebbe rimasto vigente per gli indigeni il loro «diritto penale speciale fondato sulle consuetudini locali.»²⁰⁸

Si dava poi facoltà al governo del Re, tramite decreto reale, sentito il governatore della colonia e il Consiglio coloniale, di promulgare in colonia «le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra Europei od assimilati e le varie razze indigene o avventizie che popolano la colonia.»²⁰⁹

²⁰⁶ Art. 2, legge 24 maggio 1903, n. 205, *Ordinamento della colonia Eritrea*.

²⁰⁷ Art. 3, legge 24 maggio 1903, n. 205, *Ordinamento della colonia Eritrea*. «L'art. 14 disponeva [...] che gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla promulgazione della legge, avrebbero avuto vigore in Eritrea solamente dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale della colonia, mentre gli anteriori non vi avrebbero avuto vigore, dopo trascorsi i diciotto mesi dalla promulgazione stessa, se non dopo essere stati compresi nell'apposita raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica vigenti nella colonia, da compilarli a cura del governo. [...] In questo modo, veniva formalmente sanzionato il principio della personalità giuridica propria della colonia, in quanto avrebbero dovuto trovare in essa applicazione solo quelle leggi dello Stato che vi fossero state espressamente promulgate con specifico provvedimento legislativo.» (A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 412).

²⁰⁸ Art. 3, legge 24 maggio 1903, n. 205, *Ordinamento della colonia Eritrea*.

²⁰⁹ Art. 4, legge 24 maggio 1903, n. 205, *Ordinamento della colonia Eritrea*. Durante i diciotto mesi considerati necessari per espletare i lavori di adeguamento delle leggi del Regno (in realtà i lavori durarono molto di più), sarebbero state considerate vigenti in colonia I: le leggi che vi erano state espressamente promulgate (erano: le disposizioni del codice di commercio sulle società commerciali e sul loro fallimento, pubblicate in colonia col r. d. 31 maggio 1900, n. 218; le leggi doganali, pubblicate col r. d. 2 febbraio 1899, n. 299; la legge sulle pesche del 4 marzo 1877, n. 3706, pubblicata in colonia col r. d. 29 giugno 1899, n. 288; la legge di pubblica sicurezza, pubblicata con molte modificazioni col r. d. 8 dicembre 1892, n. 744); II: la giurisprudenza fino allora in uso in colonia e quindi, implicitamente, anche gli stessi codici del

Se posta a confronto con legge del 1° luglio 1890, la legge organica approvata il 24 maggio 1903 più che innovare ribadisce alcuni punti fondamentali: è mantenuta l'ampia delega del parlamento all'esecutivo in materia di legislazione; viene confermata la necessità di pubblicare i codici in colonia ed anche di apportarvi le modifiche necessarie per adattarli all'ambiente coloniale; viene confermata altresì l'importanza di mantenere le consuetudini locali in ordine allo stato personale degli indigeni e ai loro rapporti privati. Si prescriveva, sottolineandone quindi l'esigenza, di disciplinare, tramite norme speciali, i rapporti tra cittadini o stranieri e indigeni. Il dato nuovo non è quindi contenuto nella legge, ma nella grande autonomia con la quale il governatore e i magistrati coloniali ne interpretarono e attuarono le disposizioni.

A commento della succitata legge, la magistratura coloniale scrisse:

il compito impostoci dall'articolo 2 [...] che esige una nuova pubblicazione dei codici, è da considerare come una cresima legislativa, con questo di più e di meglio che bisogna ora provvedere a rendere le leggi italiane conformi al paese coloniale, che, conquistato al nostro dominio, dobbiamo, man mano e in congrui limiti, preparare alla nostra conquista giuridica. Nell'accingerci a tale lavoro, ci conforti il pensiero che per esso si abbandona una delle molte incertezze in cui vive la nostra azione coloniale.²¹⁰

Il 30 marzo 1903, prima ancora di aver ottenuto l'approvazione parlamentare della suddetta legge, in forza della legge del 1° luglio 1890 e a riprova sia dell'importanza che Martini e gli operatori giuridici presenti in Eritrea attribuivano a questo lavoro sia del sentimento di grande autonomia che lo avrebbe poi concretamente plasmato²¹¹, il

Regno ritenuti fino ad allora applicabili; III.: le leggi regolanti lo statuto personale degli indigeni e il diritto penale speciale per gli indigeni, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato dal governatore).

²¹⁰ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 553.

²¹¹ «Col regolamento pei commissariati e per le residenze del 30 maggio 1903, non si era fatto altro e non poteva farsi altro che disciplinare le funzioni degli uffici amministrativi. [...] Ma il diritto dei coloni italiani e quello che doveva determinare e disciplinare i rapporti tra le due razze conviventi nella colonia non aveva ancora assunta forma positiva e concreta e grande era talvolta l'imbarazzo degli uffici per l'applicazione di una norma giuridica patria ad un caso speciale; norma non di rado considerata come

governatore aveva istituito in Asmara, con apposito decreto, una commissione per la preparazione dei progetti dei codici composta da tutti i magistrati coloniali e da due avvocati e un notaio residenti in colonia.²¹² Il lavoro che queste commissioni compiranno oltrepasserà le indicazioni fornite dalla legge: soprattutto per ciò che riguarda il codice penale, il risultato finale sarà un codice considerevolmente difforme da quello penale vigente nel Regno, il codice Zanardelli entrato in vigore nel gennaio 1890.

Il bisogno di certezza legislativa, scrive Martone, era «vivamente avvertito dai pochi residenti italiani in Eritrea, perché collegato alla esigenza di dare finalmente stabile indirizzo alla politica coloniale dello Stato italiano».²¹³ In questo contesto è importante sottolineare che la magistratura coloniale giocò un ruolo essenziale: sollecitata e tenuta in grande considerazione da Martini, i cui ordinamenti miravano tutti a ridurre il peso della componente non togata nei tribunali, essa avrebbe assunto la funzione di vero e proprio legislatore. Durante gli anni del suo mandato, il governatore ne elogiò continuamente l'operato e attribuì ad essa un ruolo centrale non solo nell'amministrazione della giustizia, ma anche in quello dell'amministrazione della colonia.²¹⁴ Attraverso i vari ordinamenti Martini aveva chiaramente espresso la volontà di traghettare la colonia dall'emergenza del periodo militare a un assetto stabile nel quale l'amministrazione della

inadatta, o non equa l'applicazione riconosciuta sovente incerta e infondata. S'impondeva dunque una complessa ed organica opera di assetto giuridico, a questo procurai provvedere con la preparazione dei *codici eritrei* e con un nuovo *ordinamento giudiziario*.» (*Relazione Martini*, cit., pp. 82-83. Corsivi nel testo).

²¹² Presidente della Commissione coloniale, nota anche come Commissione Eritrea, e coordinatore dei relativi lavori di preparazione della futura codificazione per l'Eritrea fu Mariano D'Amelio. Vennero formate tre sottocommissioni: la prima, composta dai giudici D'Amelio e Marongiu, dall'avvocato Pitò e dal notaio Conciatori, lavorò alle modifiche del codice civile, di procedura civile e commerciale; la seconda, composta dai giudici Falcone e Caffarel e dall'avvocato Cagnassi, lavorò a quello penale e di procedura penale. I lavori della terza commissione, che avrebbero dovuto apportare le debite modifiche al codice di marina mercantile, rimasero di fatto sospesi in attesa della pubblicazione del nuovo codice in materia in preparazione nel Regno. In particolare, Falcone guidò i lavori per il progetto di codificazione penale, Caffarel quelli per il diritto processuale penale, Marongiu quelli per il codice civile, D'Amelio e Pitò quelli per il codice di procedura civile.

²¹³ L. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., p. 19.

²¹⁴ Nel 1903, per esempio, venne affidata la Direzione degli Affari Civili della Colonia a D'Amelio, all'epoca presidente del Tribunale di appello di Asmara.

giustizia ordinaria e il regolare esercizio della funzione giurisdizionale erano visti come i mezzi più efficaci di controllo dello spazio coloniale in cui si sarebbe così potuto avviare quel processo di sfruttamento delle risorse economiche da lui più volte auspicato.

Lo strumento che avrebbe permesso di avere un diritto certo e quindi una stabile amministrazione della giustizia fu individuato nella forma codice che appariva agli operatori giuridici coloniali come un momento necessario e insieme simbolico perché investito di una funzione esemplare e pedagogica. In ordine a queste ultime considerazioni, il codice penale riveste un'importanza particolare: è la stessa magistratura coloniale ad affermare che

dalle razze più civili deve venire l'esempio di ogni cosa umana e buona, e ciò più e meglio si consegue a mezzo del magistero penale. [...] è indubitato che la necessità politica dell'ordine, sia a pro degli europei che dei nativi [...] giustifica, anzi consiglia, l'organizzazione di una regolare giustizia repressiva. La quale sarà appunto tanto più regolare quanto meglio, a base di codice, sarà fatto noto agli indigeni ciò che da essi è vietato ed a quale pena incorrono in caso di infrazione.²¹⁵

La pubblicazione del codice penale, inoltre, era considerata come la più urgente, perché non solo «il magistero punitivo [...] si attiene alla compagine sociale, alla sicurezza dell'edificio, di cui è base indispensabile»; ma, a differenza del diritto civile «che si mantiene nell'orbita degli interessi particolari» quello penale «assurge ad una entità più complessa e più alta di interessi, i quali si riconnettono principalmente alla missione d'ordine e di civiltà, che la nazione dominante deve esercitare sui popoli che le sono soggetti.»²¹⁶

Ma la forma codice, nelle sue caratteristiche di generalità ed astrattezza, non poteva contemplare le differenze normative che contraddistinguevano la giustizia coloniale e che né i magistrati né il governatore erano intenzionati a cancellare. Come avremo modo di

²¹⁵ *Relazione Disegno Codice penale*, pp. 555-568.

²¹⁶ *Ivi*, p. 553.

vedere analizzando i materiali preparatori e il testo definitivo, il codice penale per la colonia Eritrea è il testo maggiormente innervato dall'esigenza politica di tutela del prestigio della razza del colonizzatore: con il codice penale per la colonia si rendeva la legislazione penale certa e inoppugnabile nella sua applicazione perché regolata da norme certe anche per quanto riguardava gli indigeni, ma con esso si consolidava anche un diritto penale differenziale.

La soluzione adottata nel Regno, quella costituzione penale materiale realizzata attraverso le legislazioni speciali e i provvedimenti di pubblica sicurezza che dotava la giustizia di strumenti eterogenei e flessibili, non era auspicabile perché avrebbe fatto ricadere la colonia, secondo Martini, negli arbitri e nell'incertezza legislativa del periodo militare, né sarebbe stata concretamente attuabile vista l'esiguità e l'impreparazione, in ordine alla peculiarità della società coloniale, degli effettivi dell'Arma dei Carabinieri cui era affidata la prevenzione dei reati. A questo proposito ci sembra utile richiamare qui la distinzione tra diritto speciale e diritto eccezionale proposta da Romano: il dominio coloniale non contemplava eccezioni, la differenza di *status* fondata sul paradigma della superiorità del colonizzatore era la regola sulla quale posava tutta l'architettura coloniale.

Quella doppia legislazione penale vigente nel Regno, in colonia, nell'intenzione di chi si apprestava a codificare il diritto speciale, andava quindi iscritta nella legge fondamentale, perché in colonia, a differenza che nella madrepatria, non si trattava di disciplinare le classi ritenute pericolose, ma di assoggettare intere popolazioni indigene all'autorità dello stato colonizzatore: è in quest'ottica che, secondo il giudice-legislatore, l'operato del magistrato, coadiuvato dallo strumento codice con la sua legislazione ordinata e uniforme, avrebbe potuto trasmettere un'immagine di giustizia non arbitraria, capace di ottenere il riconoscimento pacifico della supremazia del colonizzatore e insieme il valore della sua missione civilizzatrice.

3.2 Un progetto fallito

I codici, ricordiamolo, non entrarono mai in vigore. I lavori delle due commissioni presero rapido avvio: il 30 luglio 1903 il presidente della prima commissione D'Amelio dichiarava conclusi i lavori per i disegni del codice civile, di

procedura civile e di commercio, mentre il progetto di codice penale era stato portato a termine già nel mese di maggio.²¹⁷ Il ritmo dei lavori andò poi rallentando e i diciotto mesi previsti inizialmente dovettero essere prorogati: la richiesta di proroga che con la legge 15 giugno 1905, n. 253 fu concessa fino al 4 giugno 1906, fu solo la prima di una lunga serie.²¹⁸ Terminati i lavori in seno alla Commissione coloniale, i progetti e le relazioni di accompagnamento furono stampati e inviati nel Regno nel mese di maggio del 1905²¹⁹ per essere sottoposti all'esame del Consiglio coloniale, il quale, a sua volta, incaricò una commissione composta da taluni dei suoi membri a cui furono aggregati alcuni giureconsulti.²²⁰

Nella relazione della commissione incaricata dal Consiglio coloniale di studiare ed eventualmente emendare il progetto di codice civile²²¹, il relatore Vittorio Scialoja

²¹⁷ Come per quello della Marina mercantile, i lavori del codice di procedura penale erano stati sospesi in attesa dell'approvazione dei nuovi progetti governativi in madrepatria.

²¹⁸ Dopo il rapido avvio i lavori rimasero fermi dall'estate del 1903 fino agli inizi di novembre del 1904, a causa, principalmente, delle numerose altre mansioni che occupavano i giudici-legislatori. Nel novembre i lavori ripresero in seno alla commissione riunita in seduta plenaria. Con un decreto governatoriale venne poi costituita una nuova commissione: ai membri già presenti vennero aggiunti il governatore stesso nelle funzioni di presidente, l'avvocato fiscale della colonia, Calabrese, e Corsi, nuovo direttore degli Affari Civili della colonia.

²¹⁹ «I lavori della Commissione coloniale, o più esattamente delle due sotto-commissioni locali, vennero inviati al Ministero degli affari esteri, il quale procedette allo loro pubblicazione a stampa. Ne risultarono ben nove volumi, comprensivi non soltanto dei cinque progetti di codice, ognuno dei quali corredato dalla relazione di accompagnamento, ma anche dei verbali delle sedute.» (M. MAZZA, *Il dibattito sui progetti di codificazione autonoma per la Colonia Eritrea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, I, pp. 169- 189 (p. 172).

²²⁰ In sede di esame davanti alle autorità nazionali sorsero numerosi dubbi, al punto che la fase valutativa si prolungò per quasi tre anni. Per le difficoltà che i codici incontrarono dopo aver lasciato la colonia si veda M. L. SAGÜ, *Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea*, in *Clio*, XXII, 1986, pp. 567-616 (in particolare le pp. 572-587).

²²¹ La commissione nominata nel 1906 era composta dai senatori Michele Carta-Mameli e Giacomo De Martino e dai deputati Leopoldo Franchetti e Ruggero Mariotti. Ad essi furono aggiunti il senatore prof. Vittorio Scialoja, il prof. Cesare Vivante, il prof. Lodovico Mortara, il prof. Raffaele Garofalo, il giureconsulto islamista David Santillana, Alberto Corsi e il magistrato Gaetano Azzariti come segretario. In realtà la revisione fu portata avanti da una sottocommissione composta da Santillana, dal giudice D'Amelio (che aveva intanto lasciato la colonia ed era divenuto consigliere in Corte d'Appello) e dall'avvocato Corsi, che lo aveva sostituito come direttore degli Affari Civili della Colonia Eritrea. I lavori della sottocommissione furono espletati tra giugno e settembre 1909.

riportò i dubbi che erano sorti all'interno della stessa commissione in ordine non solo alla pubblicazione del codice in esame, ma al progetto complessivo di codificazione per l'Eritrea.²²² Innanzitutto egli riferiva che la commissione «ha dovuto circoscrivere l'opera sua nei limiti del mandato legislativo contenuto nella legge del 24 maggio 1903, n. 205, la quale dà incarico al Governo non già di preparare nuovi codici per l'Eritrea, ma di adattarvi quelli che sono in vigore presso di noi, introducendovi le sole modificazioni che sono richieste dalle condizioni locali»²²³, lasciando quindi trapelare che il lavoro svolto in seno alle commissioni coloniali era andato ben al di là di questa prescrizione. Ma i dubbi sull'opportunità di promulgare allora in Eritrea un apposito codice erano altri: secondo il noto giurista, la codificazione avrebbe sottratto la «necessaria libertà all'opera della giurisprudenza» l'unica in grado di compiere «[un']opera di adattamento graduale veramente efficace, perché suggerito dalle concrete necessità».²²⁴ Apparve quindi preferibile seguire la via della costruzione giurisprudenziale del diritto coloniale.²²⁵ Scialoja suggeriva che venissero promulgate

poche norme, nelle quali fosse detto in via generalissima che ai cittadini si applicano le leggi che sarebbero loro applicabili in Italia, [...] e che per i sudditi coloniali continuano ad aver vigore le loro consuetudini, salvo che siano contrarie alla civiltà, e nelle quali fossero infine dettate alcune regole per risolvere eventuali conflitti derivanti dal doppio regime giuridico e per regolare taluni dei più importanti rapporti misti.²²⁶

Il giudice, nella proposta di Scialoja, è individuato quindi come l'unico in grado di statuire quali norme siano contrarie alla civiltà, ma, soprattutto, di poter giudicare volta

²²² V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, cit.

²²³ Ivi, p. 4.

²²⁴ Ivi, p. 5.

²²⁵ «In realtà la definizione dei caratteri della giurisprudenza coloniale, che astrattamente veniva considerata una tecnica applicativa in grado di determinare il necessario amalgama tra il diritto patrio e le consuetudini indigene, non venne in alcun modo coltivata. In altri termini le considerazioni elogiative sulla giurisprudenza coloniale, addirittura indicata come fonte del diritto in senso proprio, rimasero affermazioni di mero principio prive di sostegno documentale.» (L. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., p. 218).

²²⁶ V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, cit., p. 5.

per volta l'opportunità del suo apprezzamento senza dover rispondere a norme codificate e quindi imm modificabili. I codici del Regno, che avrebbero tolto la necessaria libertà all'opera della giurisprudenza, non erano d'altronde necessari alla colonia secondo Scialoja perché essi presupponevano una «condizione di vita sociale quale si riscontra nelle nazioni che hanno secolare esistenza ed una organizzazione complessa di uffici civili, amministrativi e giudiziari di cui la colonia è sprovvista.»²²⁷

Un'altra ragione, questa volta più interna al mondo del diritto che alla realtà coloniale, sostanzialmente esprimeva la critica espressa da Scialoja: l'idea della sostanziale intangibilità del complesso delle norme codificate.²²⁸

Anche in quel frangente era riemersa la coscienza, peraltro diffusissima nel mondo giuridico italiano, che ciascun testo legislativo fosse talmente complesso nella sua struttura e talmente elaborato nei suoi contenuti da non poter essere oggetto di modifiche parziali, che si limitassero cioè a qualche istituto e che coinvolgessero soltanto alcuni articoli.²²⁹

La stroncatura è totale e risulta ancor più pertinente se prendiamo in esame il progetto di codice penale che aveva innovato grandemente quello patrio.

Inoltre Scialoja sottolineava come, nel frattempo, ci si fosse già allontanati «se non dalla lettera, dal concetto informatore» della legge 24 maggio 1903, perché se da essa «traspira[va] l'idea di una grandiosa e solenne organizzazione giudiziaria e legislativa della Colonia fatta a somiglianza della madre patria», come prescritto dall'ordinamento giudiziario del 1902, il nuovo ordinamento approvato il 2 luglio 1908 aveva radicalmente

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ «I nostri codici del resto costituiscono un tutto unico con le tante leggi speciali, che qui e lì ne hanno modificate le disposizioni con l'enorme lavoro di dottrina e giurisprudenza che ha fissato il significato di talune disposizioni incerte o di dubbio senso, con le secolari tradizioni giuridiche su cui si adagiano. Non è possibile scindere questo tutto e trasportare altrove i codici.» (*Ibidem*).

²²⁹ M. L. SAGÙ, cit., p. 571.

trasformato l'organizzazione giudiziaria «portando alla massima semplicità e riducendo ad uno solo il numero dei magistrati della colonia.»²³⁰

L'abbandono definitivo del progetto di pubblicare in colonia i codici della madrepatria opportunamente modificati fu preceduto, infatti, dal nuovo ordinamento giudiziario voluto dal successore di Ferdinando Martini, il governatore Giuseppe Salvago Raggi.²³¹ Questo ordinamento riduceva ulteriormente il ruolo dei magistrati togati²³², dai quali infatti, pervennero le più dure critiche. In polemica con le innovazioni introdotte, D'Amelio elogiava il precedente ordinamento del 1902:

Questo fu l'ordinamento giudiziario più progredito e più apprezzato della nostra colonia, mercé del quale l'amministrazione della giustizia acquistò il massimo credito presso le popolazioni indigene, affidò completamente i coloni, che dovevano impegnare i loro capitali, e permise una elaborazione della giurisprudenza, la quale adattando i nostri istituti e leggi alle condizioni locali, mercé i poteri conferiti al giudice, fornì gli elementi per la redazione degli speciali codici eritrei. Nessun bisogno si sentiva di rinnovare tale ordinamento.

Le innovazioni apportate dall'ordinamento del 1908 venivano considerate come un passo

a ritroso nel processo evolutivo, che fino allora si era compiuto, mercé del quale le popolazioni indigene venivano ogni giorno di più sottoposte ai nostri istituti. [...] Certa cosa è che la ragione frequentemente addotta della poca attitudine dei magistrati ordinari a rendersi conto dell'esigenze dell'amministrazione della giustizia per gli indigeni, a causa della loro mentalità formatasi nello studio di un diritto e di una giurisprudenza più progredita e formalistica, è smentita in modo assoluto dalla raccolta delle decisioni dei magistrati togati, che amministrarono per molti anni la giustizia agli

²³⁰ V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile*, cit., p. 6.

²³¹ Su Giuseppe Salvago Raggi e le caratteristiche del suo governo coloniale si veda M. ZACCARIA, "Tu hai venduto la giustizia in colonia". *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi 1907-1915*, in *Africa*, LXI, 3-4, 2006, pp. 317-195.

²³² Le innovazioni introdotte dal testo del 1908 sono numerose: viene soppresso il tribunale di Appello di Asmara, vengono ridimensionate le competenze dei giudici ordinari e abolito il ruolo del procuratore del Re, sostituito con un avvocato dello Stato nominato direttamente dal governatore.

indigeni, rendendosi esatto conto delle loro consuetudini e della vita giuridica di quelle società primitive, e dalla preferenze che gli stessi indigeni mostravano avere per la giustizia dei magistrati, in confronto di quella dei commissari, dalle decisioni dei quali ricorrevano ai primi, anche quando non era consentito loro nessun reclamo.²³³

Le ragioni di un tale drastico ridimensionamento della magistratura coloniale sono sicuramente da imputare in parte a ragioni di bilancio e in parte alla sempre più diffusa convinzione che i possedimenti eritrei e somali non avrebbero portato i frutti sperati, convinzione senz'altro razionale e corretta, ma sostenuta anche dall'attenzione crescente che i lidi libici suscitavano. Il nuovo governatore aveva trasmesso i dati relativi alla pratica giudiziaria in colonia al ministro degli Esteri Tittoni sottolineando come, per un territorio la cui popolazione non raggiungeva quella di un piccolo comune del Regno, le spese per mantenere in piedi l'ordinamento giudiziario voluto da Martini fossero eccessive: «Il numero delle sentenze emanate dai due tribunali e dalla Corte di Appello non dà una idea esatta della poca importanza del lavoro giudiziario in questa colonia, perché l'importanza minima delle cause discusse toglie ancora valore al già scarso numero» e concludeva chiedendosi se fosse «necessario tenere in Eritrea quattro o cinque egregi Magistrati i quali non hanno modo di occupare il loro tempo.»²³⁴

«Sicché», come commenta Martone, «in concreto il fallimento della codificazione eritrea fu la conseguenza dell'allontanamento dalla colonia di coloro che ne avevano propugnato l'indispensabilità ovvero i giudici togati»²³⁵, nella cui capacità di apprezzamento Martini aveva confidato. Spostare le competenze sulla giustizia penale per gli indigeni dalla magistratura ordinaria ai funzionari amministrativi, però, significava anche assicurare

²³³ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, cit., pp. 181-182. Abbiamo già ricordato come questa opinione fosse condivisa dal giudice Caffarel, dall'insieme della magistratura coloniale e dal governatore.

²³⁴ Rapporto riservato n. 1151 in data 22 agosto 1907 inviato dal nuovo governatore d'Eritrea Salvago Raggi al Ministro degli Affari Esteri (ASMAI, vol. I, posizione 12/3, fasc. 24), cit. in L. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., p. 69.

²³⁵ Ivi, p. 68.

procedure più svelte, meno formali e con minori garanzie per gli imputati: se a questo si aggiunge il fatto che il principio di una giustizia differenziale continuava ad innervare il diritto coloniale e che quindi il nuovo ordinamento non produsse un cambiamento sostanziale a livello politico, le modifiche volute dal nuovo governatore devono essere lette anche come la volontà di sgomberare il campo da intermediari nella pratica del potere e nel mantenimento dell'ordine coloniale.

Se Aquarone ha imputato l'abbandono del progetto di codificazione alla «tradizionale lentezza ed inefficienza dei pubblici poteri, ma anche al debole interesse che le concrete questioni coloniali suscitavano in Italia, una volta che non fossero suscettibili di strumentalizzazione immediata a vantaggio di determinati interessi gruppi o programmi politici»²³⁶, e Martone, che ne condivide l'analisi, sottolinea correttamente che la stroncatura ufficiale arrivò proprio dai giuristi²³⁷, l'aspetto che ci sembra comunque più rilevante è che, nonostante l'abbandono del progetto dei codici a favore di un diritto coloniale imperniato sulla pratica nei tribunali dove la giurisprudenza acquista quindi un ruolo chiave, il principio del diritto differenziale che i magistrati coloniali tentarono addirittura di codificare continuerà ad informare la teoria e la pratica del diritto per l'oltremare.

²³⁶ A. AQUARONE, *Ferdinando Martini*, cit., p. 412.

²³⁷ Oltre all'intervento di Vittorio Scialoja che abbiamo riportato in precedenza, risulta interessante questo passaggio delle memorie scritte da Salvago Raggi: «La giustizia italiana era oggetto di diffidenza e di terrore. L'avvocato bianco che parlava di carabinieri e di commissari e del giudice istruttore, era causa di scandalo. Dopo un anno di riflessioni andai a Roma per ottenere l'approvazione di un nuovo ordinamento a modo mio, e mi aspettavo grandi difficoltà che poi non furono quali pensavo, perché venni efficacemente sostenuto da due giuristi di grande valore, che si persuasero, come io avessi ragione: Scialoja e Mortara» (cit. in L. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., p. 70). È doveroso rimarcare che, grazie al lavoro di revisione dei codici compiuto in madrepatria, i problemi legislativi della colonia furono discussi da insigni giuristi; ma al di fuori degli addetti ai lavori, come fa correttamente notare Sagù, «non si può davvero dire che i problemi della codificazione eritrea abbiano rappresentato motivo di discussione nella scienza giuridica dell'epoca, presa per lo più dalle problematiche ad essa usuali» (M. L. SAGÙ, cit., p. 568). Ciò si spiega con il più generale scarso interesse per le cose coloniali che ancora caratterizzava la scienza giuridica italiana, argomento sul quale ci siamo soffermati in precedenza e sul quale avremo ancora modo di tornare ancora più avanti. Ma «l'esperienza raccolta negli anni della loro [dei codici, N.d.R.] stesura, comunque, assunse un notevole rilievo nella prospettiva storica se si considera, piuttosto, l'impulso che ne derivò all'evoluzione dottrinarie del diritto coloniale fortemente stimolata dai numerosi ed accesi dibattiti svoltisi sui relativi lavori preparatori» (Ivi, p. 569).

L'ordine coloniale fondato sulla diversità della condizione giuridica tra cittadini e sudditi coloniali trovò nel doppio sistema di giustizia penale un valido strumento di applicazione e controllo: la convinzione che fosse impossibile sottoporre le popolazioni indigene alle stesse leggi del Regno e che, allo stesso tempo, fosse sconveniente sottrarle completamente alle istituzioni giuridiche indigene trovò, durante tutto il periodo liberale, costante conferma nella normativa, specialmente negli ordinamenti giudiziari. Solo sotto questo aspetto il tentativo di codificare il sistema di giustizia differenziale risulta quindi un'eccezione.

Nonostante l'abbandono definitivo del progetto dei codici per la colonia Eritrea²³⁸ «il lungo lavoro di preparazione [...] conservava un intrinseco valore.»²³⁹ Fu infatti, concretamente, la prima occasione di riflessione sui rapporti tra diritto nazionale e diritto indigeno, quindi sulle caratteristiche che il diritto coloniale avrebbe dovuto possedere. La convinzione che ritroviamo alla base delle riflessioni dei magistrati coloniali, e cioè l'incompatibilità dei due differenti diritti e l'esigenza di trovare strumenti adeguati per esercitare una pratica giuridica efficace, nasceva nel solco della convinzione più generale dell'esigenza di mantenere un regime differenziale, il solo atto a preservare la superiorità

²³⁸ I lavori in seno alle commissioni e sottocommissioni del Consiglio coloniale andarono a rilento e con l'arrivo del nuovo governatore Salvago Raggi l'interesse per il nuovo ordinamento, da lui fortemente voluto, superò in breve tempo quello per i codici: solo dopo la sua approvazione nel luglio del 1908, il Consiglio coloniale ultimò la revisione dei progetti dei codici. I relativi disegni furono promulgati fra il 1908 e il 1909 con appositi decreti reali. Il codice penale, il primo ad essere approvato, fu addirittura pubblicato in colonia, ma solo in lingua italiana, mentre il decreto reale che ne ordinava la promulgazione ne disponeva anche la traduzione in lingua araba e amarica. Il motivo formale della mancata entrata in vigore fu proprio l'assenza della traduzione, e lo stesso motivo venne addotto anche per gli altri codici che nel frattempo venivano pubblicati nel Bollettino della colonia. Un altro passaggio tratto dalle *Memorie* di Salvago Raggi chiarisce bene che non si trattò di un errore tecnico e d'altronde con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento aveva egli stesso già affossato il progetto di una codificazione per la colonia: «Io non avevo né competenza né intenzione di giudicare il valore scientifico di quel lavoro, ma dovevo giudicare l'applicabilità alle popolazioni abissine, mussulmane, e pagane della Colonia. Feci lo sforzo di leggermi coscienziosamente quei codici e decisi che io non li avrei mai pubblicati. Mantenni quel proposito, ed oggi ancora i codici non sono applicati. L'espedito che trovai per salvare la responsabilità del ministro che si era impegnato col Parlamento di farli emanare, fu quello di lasciar fare il decreto Reale che li promulgava, ma aggiungendo che verrebbero applicati quando fossero tradotti in Arabo e Tigrignà... la traduzione non è ancora fatta.» (cit. in M. L. SAGÙ, cit., nota alle pp. 584-585).

²³⁹ M. L. SAGÙ, cit., pp. 589-590.

del colonizzatore. Abbiamo già accennato a come questa doppia legislazione continuerà ad innervare tutta la politica coloniale, trovando negli ordinamenti giudiziari che conferivano un ruolo chiave alla giurisprudenza gli strumenti per il suo mantenimento. L'importanza dei codici risiede nella funzione che essi rivestirono negli anni successivi per la pratica nei tribunali e per la redazione stessa degli ordinamenti. Sagù riporta come, nella stessa relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge per la sospensione del progetto, si specificasse che «essi dovevano essere considerati come un *corpus juris* contenente un ordinamento ideale dal quale in ogni caso non avrebbero potuto prescindere le decisioni dei giudici.»²⁴⁰ Martini, nella relazione sulla colonia Eritrea già citata, pur dovendo precisare, immaginiamo con amarezza, che i codici non erano ancora stati pubblicati nella colonia, commentava il lavoro compiuto dicendo che

questi cinque ponderosi documenti, che attestano ancora una volta la sapienza giuridica degli italiani, e che dimostrano la matura esperienza e la lunga pratica acquistata ormai dall'Italia anche in materia di legislazione coloniale, costituiscono un compiuto ed organico *corpus juris*, di cui i magistrati coloniali non possono fare a meno [...] e ne tengono conto sovente nelle decisioni ispirate ed equità.²⁴¹

Anche Romano, nel celebre manuale da noi più volte citato, ricorda, esprimendo al contempo molto concisamente i suoi dubbi, che «il Governo ritenne opportuno sospendere la pubblicazione e la traduzione. Non si può quindi considerarlo come un testo legislativo; senonché esso è stato, anche in documenti ufficiali, definito come un ideale *Corpus iuris*, che il magistrato può tenere presente (?) nei suoi giudizi.»²⁴²

²⁴⁰ Ivi, p. 590.

²⁴¹ *Relazione Martini*, cit., p. 83.

²⁴² S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, cit., p. 133. Troviamo la stessa indicazione in G. MONDAINI, *La legislazione coloniale del suo sviluppo storico*, cit., pp. 24 e 218; in M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico*, cit., pp. 241 e sgg. e nel *Nuovo Digesto italiano*, voce *Eritrea*, M. D'AMELIO (a cura di), Torino, UTET, 1938, p. 464. In scritti di autorevoli giuristi ritroviamo riferimenti precisi ai codici mai pubblicati, nell'erronea convinzione che essi fossero vigenti: ad esempio, in V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, Milano-Torino, Bocca, 1912, pp. 35-36 con riferimento a quello di procedura penale e in E. FERRI, *La giustizia nel secolo XX*, cit., p. 329, a proposito della pena di morte e del codice penale eritreo.

I codici per la colonia Eritrea – pronti per la pubblicazione, ma mai entrati in vigore – rimarranno il riferimento più importante per la pratica della giustizia coloniale conferendo quindi allo studio che ci apprestiamo a compiere ulteriore significato.²⁴³

²⁴³ Mauro Mazza evidenzia inoltre come «lo studio delle vicende concernenti il progetto italiano di codici per l’Oltremare eritreo risulti di perdurante interesse [...] non soltanto nella dimensione diacronica ma anche in quella sincronica rappresentata dalla difficoltà di “trapiantare” (soprattutto per imposizione, come è avvenuto tipicamente nelle dominazioni coloniali ovvero, comunque, anche attualmente quando si ricorre a mezzi “imperialisti” con finalità di *transplantation* normativa) soluzioni giuridiche e istituzioni in contesti nazionali diversi da quello di origine.» (M. MAZZA, cit., p. 171). Virgolettati nel testo.

4 Il diritto penale in colonia

A fondamento del codice penale per la colonia Eritrea ritroviamo il presupposto che orientò la costruzione del diritto coloniale: l'inferiorità delle popolazioni indigene rispetto ai colonizzatori. I compilatori del codice non misero in discussione questo assunto, utilizzandolo, anzi, come punto di partenza per apportare le modifiche che la legge del 24 maggio 1903 richiedeva venissero fatte per adattare i codici patri all'ambiente coloniale. Il nuovo codice penale si configurerà così come strumento al servizio non solo di una giustizia certa e sicura – come andavano ripetendo i suoi sostenitori negli anni precedenti la compilazione e nel lungo periodo di gestazione del testo – ma, e soprattutto, come uno strumento di difesa della superiorità del colonizzatore. Prestigio della razza bianca *versus* inferiorità indigena: le norme per la difesa dell'ordine pubblico coloniale verranno orientate da questa opposizione.

Quel che i materiali da noi scelti permettono di indagare con maggiore profondità sono gli argomenti che sostanziano questa presupposta inferiorità, in altri termini, i saperi di cui il giudice-legislatore si è servito per dare forma e precisare i contorni della differenza coloniale.

4.1 Spazio coloniale e scienza penale

La prima e non marginale differenza sottolineata da Ranieri Falcone, che guiderà i lavori della sottocommissione e firmerà poi la relazione di accompagnamento del progetto, riguarda proprio il singolare rapporto tra spazio coloniale e scienza giuridica. Nella relazione inaugurale all'anno giudiziario in cui prenderanno avvio i lavori di compilazione (1903), Falcone, in qualità di procuratore del re, afferma che

tutte le colonie in genere sono oggidi più delle metropoli, dalle quali dipendono, un campo aperto alle iniziative anche audaci di novità; sono una palestra di esperimento giuridico, ove le innovazioni e le creazioni dello statista e del legislatore non incontrano

l'ostacolo dell'autorità conservativa della tradizione, prevalente nella madre patria.²⁴⁴

Come ora vedremo, la coscienza di trovarsi in uno spazio altro sia per i tratti che lo differenziavano dalla madrepatria – in primo luogo il diverso carattere delle genti per le quali andavano scritte le norme penali –, sia per la lontananza che materialmente lo separava da quella «autorità conservativa della tradizione» imperante nel Regno, influirà grandemente sul metodo e sulle scelte che verranno prese. Il commento sopra riportato nasceva dalla constatazione dell'importanza che la statistica giudiziaria acquistava in colonia, statistica che, secondo Falcone, era «assai più produttiva di benefici che non le si soglia d'ordinario attribuire».²⁴⁵ Appare ovvio che nell'amministrare la giustizia in colonia la statistica fosse percepita come un necessario strumento di inchiesta e osservazione della criminalità indigena a fronte della scarsità dei materiali a disposizione del giudice – in una relazione successiva Falcone parlerà della statistica come di una «inchiesta perenne»²⁴⁶ –, ma il commento del procuratore del re su come essa fosse sottovalutata nel Regno è funzionale a sottolineare che la diversità dell'ambiente in cui il giudice coloniale si trovava ad operare fondava e giustificava, al contempo, la necessità di strumenti altri rispetto a quelli utilizzati in madrepatria.

Nel Regno, a partire dal 1875, la statistica giudiziaria fu oggetto, tramite circolari ministeriali, di prescrizioni apposite al fine di comprenderla nel resoconto dell'attività giudiziaria oggetto dei discorsi inaugurali nei diversi tribunali, ma queste prescrizioni, in genere, non venivano rispettate.²⁴⁷ La scienza statistica, con l'intento di quantificare,

²⁴⁴ *Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903*, cit., p. 230. Nella Relazione al disegno di codice penale, la commissione affermava: «Le società coloniali sono il grande moderno vivaio delle novità o degli esperimenti legislativi, anche audaci.» (*Relazione Disegno Codice penale*, p. 563).

²⁴⁵ *Ibidem*.

²⁴⁶ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone all'assemblea generale del Tribunale d'appello sedente in Asmara*, Allegato n. 24 alla *Relazione Martini*, cit., pp. 309-324 (p. 312).

²⁴⁷ A. MENICONI, *Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)*, in *Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 2, 2014, pp. 104-116 (p. 105).

serializzare e ridurre a razionalità numerica i più diversi fatti sociali, si afferma in Italia nel corso dell'Ottocento²⁴⁸, ma, al di là del più generale «fideismo positivistico», permanevano ancora «consistenti dubbi sul grado di fedeltà rappresentativa e di neutralità dei dati numerici [...] nel campo delle inchieste morali tra cui quelle sulle criminalità e sulle rilevazioni giudiziarie».²⁴⁹ Una delle ragioni va ricercata indubbiamente nell'uso strumentale che la scuola positiva, che per prima ne sottolineò l'importanza, ne fece nella lotta contro la cosiddetta scuola classica: sappiamo che l'argomento della «marea del delitto che monta e monta sempre, e minaccia di sommergerci e insieme infamarci, senza che alcuno pensi ad opporvi le dighe»²⁵⁰ fu uno degli argomenti che i positivisti utilizzarono per denunciare prima gli errori della scienza penale classica e le carenze del codice penale Zanardelli poi, quel codice pubblicato «troppo presto»²⁵¹ nel quale gli apporti della nuova scuola non erano stati presi in considerazione. Per i positivisti la statistica giudiziaria, o meglio, la statistica criminale, assumeva un'importanza ben più grande di quella che le venne comunque riconosciuta nel corso degli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento: essa non solo era una delle scienze che dovevano servire alla comprensione del fenomeno criminale, ma veniva considerata come uno degli strumenti idonei alla risoluzione stessa del problema. La statistica, secondo i positivisti, era lo strumento capace di rivelare la storia dell'uomo delinquente: il suo passato familiare e sociale, le sue malattie e, ovviamente, i suoi precedenti criminali, che venivano messi in relazione diretta, come è noto, con gli altri dati raccolti.²⁵²

²⁴⁸ Luigi Lacchè ha osservato che «l'Italia postunitaria, sulla base di una cospicua tradizione di studi e di esperienze, sembra avere una attitudine – non priva di finzioni “ideologiche” – all'autorappresentazione. La “scoperta” di sé, la misurazione dei fatti sociali, la cifra, la tabella occupano un posto privilegiato nella descrizione del paese.» (L. LACCHÈ, *La giustizia per i galantuomini*, cit., p. 126. Virgolettati nel testo). Sulla statistica in generale, si veda D. MARUCCO, *L'amministrazione della statistica italiana dall'Unità al Fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

²⁴⁹ L. LACCHÈ, *La giustizia per i galantuomini*, cit., pp. 125-126.

²⁵⁰ C. LOMBROSO, *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Torino, Bocca, 1879, p. III.

²⁵¹ C. LOMBROSO, *Troppo presto*, cit.

²⁵² «Al di là, poi, dell'applicazione degli strumenti che i positivisti immaginavano potessero risolvere il problema criminale, possiamo guardare all'introduzione a livello ufficiale della statistica come uno dei

Ritorniamo in colonia. Il richiamo alla statistica giudiziaria risulta funzionale a esplicitare la domanda alla quale cercheremo di rispondere in questo capitolo: quali saperi concorrono alla ideazione del diritto penale coloniale? In altri termini, cosa dà forma e sostanza il discorso giuridico della colonizzazione se lo osserviamo attraverso questo singolare prisma?

La premessa metodologica posta in apertura della relazione al disegno di codice penale fornisce in modo inequivocabile una prima quanto, però, generale risposta:

Alla sottocommissione, chiamata a rendere adattabile alla nostra prima colonia infante ancora, ma di florida infanzia, il codice penale d'Italia, parve opportuno, nella parte di esso, che suol dirsi generale, e che è contenuta nel libro primo, qualche modificazione in alcuni punti proporre, e qualche innesto tentare, che senza allontanarsi, in stridenti antinomie, dai campi ubertosi della genialità classica, donde le leggi primitive della metropoli trassero carattere e vigore, riuscisse a ravvisare qualche più utile germoglio della criminologia, alla stregua d'una concezione pratica e positiva della penalità, là dove nuove solchi segnarono, in questi tre ultimi lustri, e i risultati delle discipline criminali e l'evolversi della coscienza giuridica presso ogni nazione.²⁵³

Nella parte seguente della premessa, questa dichiarazione venne immediatamente sfumata affermando che i lavori per il codice penale furono condotti senza nessun «apriorismo scientifico», senza nessun «legame d'autorità ideologica», ma comunque ribadendo che nell'unico intento di «servire alla scienza ed alla verità» i legislatori erano stati guidati non dall'«uniformità inerte ed incolore di dogmi e canoni, dalla storia

risultati del dibattito innescato da loro: [...] comunque si ammetteva implicitamente che la scienza penale dovesse essere affiancata da altre discipline per orientare le proprie risposte.» (F. ROTONDO, *Il tentativo di medicalizzazione della penalità in Italia sul finire del secolo XIX*, tesi di dottorato in Diritto romano e Tradizione romanistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 2004-2005, p. 88). Nelle pagine precedenti lo studioso ripercorre la storia e il dibattito in seno alla Commissione per la Statistica giudiziaria creata dal ministro della giustizia Zanardelli con il decreto 12 aprile 1882 (art. 4) per la riforma della Statistica giudiziaria civile e penale del Regno. Nella sottocommissione penale, in un primo momento, lavorarono gomito a gomito Ferri, Lombroso e Lucchini, ma i lavori, che si protrassero a lungo, segnarono una sconfitta delle idee propugnate dalla scuola positiva.

²⁵³ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 547.

contraddetti e dalla sociologia rinnegati», ma «dai fatti dai quali, come da fonte sempre viva e fresca, scaturisce l'onda delle idee, quanto il mondo varie.»²⁵⁴

Per quanto poi il codice penale per la colonia, così come quello civile, risulti discostarsi notevolmente dal codice metropolitano e – soprattutto, per le norme e i principi consolidativi, anche dalla forma codice in generale²⁵⁵ – i giudici-legislatori coloniali non potevano non pagare un tributo, seppur formale, ai principi che avevano plasmato il codice Zanardelli, vera e propria consacrazione della teoria penale della scuola classica.²⁵⁶ Dicendo ciò non vogliamo asserire che il codice penale per la colonia sia stato redatto seguendo le teorie della scuola positiva, asserzione per la quale la succitata premessa metodologica non sarebbe comunque argomento sufficiente: il positivismo come metodo andava sempre più affermandosi e il generico riferimento ai fatti positivi, come abbiamo già sottolineato, è sintomatico dell'epoca e pervade gran parte degli ambiti culturali.²⁵⁷ Vedremo più avanti per quali particolari disposizioni sia possibile

²⁵⁴ *Ibidem*.

²⁵⁵ L. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., pp. 3-4.

²⁵⁶ Così Lucchini commentava sulla sua rivista l'entrata in vigore del codice Zanardelli: «Niuno potea esserne lieto e soddisfatto quanto noi lo fummo, e non per la qualsiasi nostra cooperazione prestata al grande edificio, ma perché soprattutto il nuovo Codice veniva a sciogliere il voto cui si era consacrata per ben tre lustri e con grande amore questa nostra *Rivista*, vincendo essa pure difficoltà non lievi e combattendo animosamente le battaglie della verità e della scienza. [...] Nel nuovo Codice noi vediamo non solo il compimento dell'unificazione legislativa del diritto penale, ma sì ancora e più la consacrazione di quei principi e l'incremento di quei progressi scientifici e legislativi che formano il programma e segnano l'indirizzo della nostra rivista.» (L. LUCCHINI, *La terza serie della Rivista Penale*, in *Rivista Penale*, 31, XVI, 1890, pp. 5-6). Ugual riconoscimento, ma con opposto intento, esprime Garofalo dicendo che la scuola positiva avrebbe dovuto «opporsi con tutte le sue forze ad una più solenne ed universale affermazione dei principi della scuola classica, quale sarebbe l'approvazione del progetto del nuovo Codice penale presentato dagli on. Zanardelli e Savelli» (R. GAROFALO, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze, F.lli Bocca, 1885, p. 486). Il lavoro di preparazione del codice era stato impostato da Lucchini, che scriverà poi anche la lunga relazione di presentazione che fu firmata dal guardasigilli, mentre il codice fu redatto, concretamente, da Giovan Battista Impallomeni, stretto collaboratore della *Rivista penale*. A questo proposito si veda il già citato saggio di M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*.

²⁵⁷ Per ciò che riguarda positivismo e scienza giuridica, ci pare sintomatico il tentativo, in fin dei conti riuscito, di ridisegnare i confini della scuola positiva coniando la nuova etichetta di «scuola positiva d'antropologia criminale». Come sottolineato da Davide Molena, la ritroviamo sia in Bernardino Alimena che in Emanuele Carnevale, il quale affermava «di rivolgersi alla scuola positiva con l'appellativo “scuola

rinvenire effettivamente un legame diretto. Più in generale, però, le modifiche o innovazioni introdotte nel codice che riguardarono direttamente l'elemento indigeno vennero effettuate prendendo in considerazione innanzitutto il reo e non il reato – il reato, anche quando considerato a partire dai tratti barbari e mostruosi che portava con sé, veniva comunque ricondotto alle specificità dell'agente criminale – e le pene previste, sia nella qualità sia nella quantità, vennero definite in base all'identità di colui che commetteva il delitto e non in base al tipo di delitto commesso: in altre parole, in colonia trovò spazio uno dei principali assunti della scuola penale positiva che, partendo dalla ineluttabilità del delitto e negando quindi il libero arbitrio, postulava come indispensabile lo studio del delinquente. La prima e più diretta conseguenza di tale assunto era proprio il sovvertimento della scala gerarchica dei saperi inerenti al crimine: «Il delitto è un fenomeno sociale, oggetto di diverse discipline, *alcune* delle quali sono dette penali»²⁵⁸, affermava solo qualche anno prima Raffaele Garofalo, in questo concordando con gli altri due esponenti della scuola, Lombroso e Ferri, dei quali e proprio in ordine a questo argomento ci siamo già occupati nella seconda parte di questo lavoro.²⁵⁹

Quel che ci pare rilevante sottolineare, quindi, è che in colonia l'utilizzo di altri saperi quali l'antropologia, la psicologia e la sociologia, venne considerato come un passaggio obbligato per la creazione di strumenti repressivi adatti: in colonia, la riluttanza che la

di antropologia criminale, perché mi pare il nome più proprio, e perché il positivismo in generale non è ora, ripeto, monopolio di nessuno".» (D. MOLENA, *Oltre la scuola antropologica: la riflessione penalistica di Bernardino Alimena*, tesi di dottorato in Storia del Diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, A. A. 2011/2012, p. 33). La citazione di E. Carnevale è tratta da *La nuova tendenza nelle discipline criminali*, in *Antologia giuridica*, 5, 1892, p. 607.

²⁵⁸ R. GAROFALO, *Criminologia*, cit., p. 4. Corsivi nostri.

²⁵⁹ L'autonomia della scienza penale è uno degli argomenti su cui più dibatterono gli esponenti della scuola classica e quelli della scuola positiva e che più divisero le due scuole. Ponendo al centro della scena il delinquente orientato fatalmente al delitto e negando quindi il libero arbitrio, i detrattori della scuola classica consideravano imprescindibile lo studio del criminale, studio che andava condotto attraverso quelle scienze che permettevano un'indagine concreta dell'uomo e della sua psiche. I cosiddetti classici, invece, oltre a considerare le nuove scienze come imprecise e spesso erronee, ribadivano la completa autosufficienza di un'architettura scientifica già sostanzialmente completa e autonoma. Antropologia e sociologia criminale venivano quindi considerate saperi secondari.

scienza penale aveva espresso e continuava a mostrare nel Regno nell'utilizzo delle cosiddette scienze ausiliarie²⁶⁰ sembra annullarsi.

D'altronde, nella madre patria italiana – che tutt'ora si giova e si onora dell'insigne modello di unificazione penale, lasciatole in retaggio da Giuseppe Zanardelli – meno vivo ed urgente si sente il bisogno di adottare istituti di penalità e concezioni recenti di diritto, maturatisi attraverso la incessante osservazione di cose, di uomini e di congregati umani; mentre le colonie, organismi giovani, da poco nati alla vita delle istituzioni europee, non peranco asservite alle antiche eredità statuali, accettano ben volentieri, anzi *reclamano* l'opera sempre più vantaggiosa delle riforme.²⁶¹

Un'importante conferma è fornita da Ugo Conti, ordinario di Diritto e Procedura penale nella Regia Università di Cagliari, allievo di Luigi Lucchini, che tra il 1908 e il 1910 fu chiamato ad insegnare Istituzioni di diritto penale e internazionale presso il Regio Istituto di studi coloniali e commerciali di Roma. Una volta terminata la sua attività didattica, Conti pubblicò un breve sunto del programma, nel quale possiamo leggere:

Sappiamo di una scienza giuridica indipendente, comprensiva, particolarmente forte di ausilii biologici e sociologici: la scienza giuridica criminale, e senz'altro, applichiamo questo sistema di cognizioni ad un campo nuovo d'indagini, che è la colonia. Antropologia, psicologia e psicologia sociale, etnografia in relazione al diritto e alla sua storia, scienza delle religioni, scienza del costume, morale sociale, ecc. Se giovano al diritto penale, tanto più gioveranno a questa nuova branca di esso, la quale studia

²⁶⁰ Oltre alle sempre ribadite critiche da parte della scuola classica, si era oramai fatta strada la cosiddetta terza scuola di diritto penale, sorta sulle ceneri del determinismo biologico lombrosiano che gli stessi appartenenti a questa terza scuola avevano contribuito ad affossare. Sotto il segno di un «naturalismo critico», Alimena e Carnevale, per non citare che i due fondatori, denunciavano la deriva antropologica della scuola positiva – critici soprattutto sulle possibilità di un impiego delle teorie biologiche nella pratica giudiziaria – e inauguravano la nuova corrente, con l'intento di superare il dualismo tra la scuola positiva e quella classica. I due interventi più importanti, veri e propri manifesti della nuova scuola, furono quelli di B. ALIMENA, *Naturalismo critico e diritto penale*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1891, pp. 614-626 e di E. CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in *Ibidem*, pp. 348-363. Sulla figura di Alimena ed in particolare sui suoi rapporti con la componente lombrosiana della scuola positiva si veda ancora la tesi di D. MOLENA, cit.

²⁶¹ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 563. Corsivi nostri.

popolazioni che appunto fra loro diversificano per costume, per religione, per razza e per istituzioni giuridiche correlative, per anima individuale e collettiva, e per gli stessi elementi antropologici.²⁶²

Non è di certo casuale che tra i giuristi che affiancarono le commissioni del Consiglio coloniale per lo studio dei disegni dei codici sia stato proprio Garofalo ad occuparsi di quello penale. Garofalo, all'epoca procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro, aveva abbandonato da circa dieci anni l'*Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, del quale era stato fondatore nel 1880 insieme a Lombroso. La parabola seguita dal penalista napoletano lo porta oggi ad essere identificato come l'anima conservatrice del «triumvirato positivista»²⁶³: convinto sostenitore della pena di morte²⁶⁴, sulla cui necessità non fece mai un passo indietro, egli criticò subito duramente la teoria dei sostitutivi penali proposta da Ferri²⁶⁵ e quando oramai si era sviluppata apertamente una linea socialista all'interno della scuola positiva ne prese pubblicamente

²⁶² U. CONTI, *Saggio del programma di un corso di diritto penale coloniale*, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1910, p.11. Nei *Prolegomeni*, Conti elenca le scienze ausiliarie, generali o specializzate, per lo studio del diritto penale coloniale: «antropologia, psicologia e psicologia sociale; storia comparata del diritto e giurisprudenza etnologica, scienza comparata delle religioni e dei miti, morale sociale, scienza del costume, filologia comparata, statistica sociale e demografia» sono indicate come le scienze ausiliarie generali; «diritto coloniale in genere, sociologia coloniale, economia coloniale, politica coloniale, storia coloniale, geografia coloniale, merceologia coloniale, igiene coloniale, ecc.» compaiono tra quelle specializzate. (Ivi, p. 28). Conti non era favorevole ad applicare agli indigeni il codice patrio, seppur opportunamente modificato, allineandosi in questo a Scialoja e, come abbiamo detto, alla maggior parte dei pochi giuristi che all'epoca si interessarono alle questioni coloniali.

²⁶³ F. ROTONDO, cit., p. 97.

²⁶⁴ R. GAROFALO, *Pena di morte*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale o*, vol. IX, 1888, pp. 135-144.

²⁶⁵ Nel suo testo più importante, *Criminologia* (1885), Garofalo esponeva i propri dubbi sulla praticabilità dei sostitutivi penali proposti da Ferri e concludeva le pagine ad essi dedicate dicendo che «i provvedimenti legislativi contro il delitto non possono riferirsi che ad una buona polizia, una buona amministrazione della giustizia ed a promuovere *indirettamente* la pubblica educazione morale, facendo ostacolo al crescere di talune abitudini viziose che sogliono essere cause ordinarie di reati» (R. GAROFALO, *Criminologia*, cit., p. 200). Come giustamente sottolinea Sbriccoli, «la linea dei sostitutivi penali rappresenta il nucleo teorico che può essere proficuamente sviluppato e che già in quei primi anni ottanta costituisce un dato discriminante nei confronti della componente conservatrice della 'scuola'» (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., pp. 575-576).

le distanze²⁶⁶, determinando al contempo un allontanamento decisivo da Enrico Ferri e la propria stessa «definitiva eclissi»²⁶⁷.

In quello stesso periodo, come abbiamo già avuto modo di riportare, l'incidenza del determinismo biologico nell'analisi dei fattori del crimine – caposaldo delle teorie lombrosiane – perdeva consensi sia in Italia sia all'estero a favore di quelle letture che consideravano il contesto sociale come fattore principale, benché anche questo inserito in una cornice fortemente deterministica. Uno dei momenti cruciali in cui si consumò questo allontanamento fu il congresso di Antropologia criminale tenutosi a Parigi nel 1889: proprio durante quel congresso, in cui fu chiaro che le teorie lombrosiane stavano subendo un pesante contraccolpo a livello internazionale²⁶⁸, una delle poche voci che le sostennero fu quella di Garofalo. Come notò già all'epoca Impallomeni, in quella sede emerse una sua sorprendente involuzione, Garofalo abbandonò la sua «antropologia, molto accomodante» per sostenere tesi imbevute di determinismo e molto vicine a quelle di Lombroso:

Con una recisione, di cui finora non ha dato prova, pur dando la preferenza alle anomalie psicologiche, affermò che vi sono dei caratteri fisiognomici che permettono di distinguere immediatamente i ladri dagli omicidi; questi hanno la mascella sviluppatissima, e gli assassini specialmente hanno l'occhio fisso, e lo sguardo spesso obliquo. I ladri presentano al contrario la fronte sfuggente, l'occhio piccolo e vivissimo.²⁶⁹

²⁶⁶ R. GAROFALO, *La superstizione socialista*, Torino, Roux e Frassati, 1895.

²⁶⁷ M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., p. 175.

²⁶⁸ Già dal primo congresso tenutosi a Roma nel 1885 e che si era concluso con un sostanziale successo della delegazione italiana capeggiata da Lombroso, la delegazione francese, il cui esponente di spicco era Alexandre Lacassagne, aveva avanzato l'ipotesi di una maggiore incidenza del contesto sociale a discapito del determinismo biologico della scuola lombrosiana, anche se, come sottolinea Molena, «limitatamente a questo congresso, i giudizi di Lacassagne non andavano nella direzione di innescare un conflitto con la scuola italiana, piuttosto di aprire una riflessione sui risultati dell'antropologia criminale» (D. MOLENA, cit., p. 21).

²⁶⁹ G. B. IMPALLOMENI, *La «Nuova Scuola» di diritto penale al Congresso antropologico di Parigi*, in *Rivista Penale*, 31, XVI, 1890, pp. 213-230 e 309-324 (p. 221), cit. in M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., p. 175. Questo lungo resoconto viene oggi utilizzato per narrare le vicende del Congresso di

Il *partito* lombrosiano, anche se sostanzialmente sconfitto, riuscì in quell'occasione e proprio grazie a Garofalo a strappare l'istituzione di una commissione composta da sette antropologi internazionali che avrebbe dovuto compiere uno studio comparativo su un campione di cento delinquenti e cento persone incensurate allo scopo di indagare i fattori del delitto.²⁷⁰ I lavori di questa commissione non iniziarono mai e questa fu una delle ragioni per cui, la componente lombrosiana della delegazione italiana non prese parte al terzo congresso di Antropologia criminale che si sarebbe tenuto a Bruxelles nel 1892.²⁷¹

Per quanto concerne il rapporto tra scienza penale e diritto penale coloniale, Garofalo non ha lasciato commenti sul metodo in generale, né prese di posizione chiare come quelle di Falcone, benché sia ovviamente rilevante il fatto che la relazione scritta da quest'ultimo fosse indirizzata al Consiglio coloniale, in seno al quale le asserzioni del magistrato coloniale non vennero né criticate né tantomeno contraddette dalle modifiche che la commissione presieduta da Garofalo apportò al progetto.

Ricordiamo, inoltre, che l'interesse per la questione coloniale tra i giuristi italiani in questo primo e confuso avvio di colonizzazione era scarso. Se Garofalo, ad esempio, come d'altronde molti altri, si avvicinò alla questione coloniale fu unicamente in ordine alla possibilità di fondare nell'Oltremare una colonia penale.²⁷² Ma se l'impresa e lo

Parigi, anche se è necessario sottolineare che l'intento con il quale venne scritto era quello di screditare la delegazione italiana al Congresso: alcune esagerazioni, soprattutto nei toni utilizzati, sono sicuramente da imputare a questa ragione.

²⁷⁰ Così commentava sarcasticamente Impallomeni: «Il Lombroso evidentemente non è in buona compagnia; e il Garofalo può essere contento di aver ottenuto dalla condiscendenza dei suoi colleghi che questi gli offrano una nuova conferma della infondatezza degli assunti che da lui solo furono sostenuti fra i giuristi, e dal solo Lombroso fra i medici, con intenti opposti.» (G. B. IMPALLOMENI, *La nuova scuola*, cit., cit. in D. MOLENA, cit., p. 25).

²⁷¹ Presenti invece Fernandino Puglia e Bernardino Alimena, particolarmente vicino, quest'ultimo, alle posizioni della delegazione francese.

²⁷² Convinto dell'utilità di possedere una colonia penale oltremare, Garofalo era però scettico sulle possibilità di fondarne una in Assab, dove «solo gli indigeni possono sopportare la sferza di quel sole» e «il suolo vi è quasi ovunque insuscettibile di coltura.» Secondo Garofalo «bisognava cercare altrove [...] e senza timidezza» – il riferimento qui è ai rapporti con i governi inglese e australiano – «occupare la terra che ci convenga e risolutamente sostenerci il nostro diritto.» (R. GAROFALO, *Criminologia*, cit., pp. 494-

spazio coloniale di per sé non furono tra i suoi campi di indagine, gli abitanti della colonia – non in quanto sudditi coloniali quindi, ma come indigeni e uomini selvaggi – rappresentarono per lui, come per tutti coloro che possiamo ricomprendere nella corrente della scuola positiva, un tassello importante delle sue teorie. Lo abbiamo visto con Lombroso, sicuramente lo studioso che attribuì l'importanza più grande allo studio antropologico dei selvaggi moderni, in quanto rappresentanti delle razze primitive, porta di accesso per la teoria dell'atavismo criminale. Ma più in generale, nei testi dei criminologi positivisti, l'analisi – più spesso unicamente il richiamo – delle consuetudini giuridiche dei popoli cosiddetti primitivi si configura come un passaggio chiave nello studio sul delitto.²⁷³

Per Garofalo, insomma, il delitto è un fenomeno sociale: il delitto di cui andava ricercata una definizione era quello naturale e non quello fissato – o in altri termini, creato – nelle norme giuridiche. Il giurista napoletano così definisce il delitto: «*Il delitto sociale o naturale è una lesione di quella parte del senso morale che consiste nei sentimenti altruistici fondamentali (pietà e probità) secondo la misura media in cui trovansi nelle razze umane superiori, la quale misura è necessaria per l'adattamento dell'individuo in società.*»²⁷⁴ Richiamandosi a Spencer, egli affermava esistere una «*morale assoluta*», che potrà dirsi completa solo quando «in una società i sentimenti altruistici siano affatto compenetrati negli egoistici sopraffaccendoli e quasi sopprimendoli», e una «*morale relativa*», corrispondente ad «ogni stadio della evoluzione» e «consistente

495). Propose pertanto un'isola dell'arcipelago delle Comore, Johanna. Sulle possibilità di impiantare una colonia penale su quest'isola vedi G. SUCCI, *Commercio in Africa: il Madagascar, l'isola di Johanna e l'arcipelago di Comoro, Zanzibar e Mozambese*, Milano, Tipografia nazionale, 1881. Succi fondò nel 1880 una stazione commerciale a Zanzibar patrocinata dalla Società Italiana di Commercio, estendendone poi gli affari anche verso il Madagascar e Johanna.

²⁷³ Gli appartenenti alla scuola penale positiva non furono però gli unici ad interessarsi alle consuetudini giuridiche dei popoli cosiddetti selvaggi e al delitto tra gli animali e le razze preistoriche: pur non partendo ovviamente dagli stessi presupposti biologicisti e arrivando a conclusioni diverse, penalisti del calibro di Vincenzo Manzini dedicarono numerose pagine a questo tipo di indagine. Su Manzini torneremo in seguito.

²⁷⁴ R. GAROFALO, *Criminologia*, cit., p. 30. Corsivi nel testo.

nell'adattamento dell'individuo alla società.»²⁷⁵ Il senso della morale, secondo Garofalo, è innato, organico e non individuale: «Esso, al pari di tutti gli altri nostri sentimenti, è stato creato nella razza per evoluzione ereditaria [...] non si estende alle razze preistoriche e alle loro odierne rappresentanti, le tribù selvagge.»²⁷⁶ Ma anche nelle razze inferiori, egli sottolinea, «si è potuto scoprire un processo evolutivo che, col tempo, anche senza l'intervento degli Europei, avrebbe fatto sorgere gl'istinti altruistici.»²⁷⁷ I sentimenti morali – quelli di umanità o pietà oppure quelli di probità e giustizia – potevano dirsi definitivamente acquisiti solo nelle razze umane superiori, tanto che egli può parlare, senza scorgere una profonda contraddizione nel suo ragionamento, di «sentimenti morali universali» e al contempo affermare che

la limitazione contenuta nelle parole “razze umane superiori” è indispensabile, perché in quella parte della umanità conosciuta col nome di selvaggi vedesi spesso mancare in tutto od in parte l'uno o l'altro di codesti istinti altruistici, che sono fra noi fondamentali. È questa la eccezione alla universalità di quei sentimenti.²⁷⁸

Una universalità con eccezioni quindi, le quali, però, non si ritrovano unicamente tra le genti selvagge: i sentimenti morali, nella loro «parte più delicata» sono assenti anche «nelle classi più infime ne' paesi civili [...]. Nella plebe di Napoli, e forse di altre grandi

²⁷⁵ Ivi, p. 10. Corsivi nel testo.

²⁷⁶ Ivi, pp. 13-15.

²⁷⁷ Ivi, p. 32. La capacità o tendenza evolutiva dei sentimenti morali trovava conferma, per esempio, nella «mancanza totale di ogni pietà e di ogni giustizia verso le tribù vicine» tipica delle genti selvagge «contemporanee», tra le quali « l'altruismo non ha ancora potuto valicare i confini della propria tribù, perché non esiste la nazione, il mezzo per cui soltanto può sorgere il sentimento del cosmopolitismo» (*Ibidem*); oppure nella «crudeltà verso gli stranieri» che, secondo Garofalo, non «prova l'assenza dell'istinto pietoso, ma soltanto il fatto che tale istinto trovansi al primo stadio dell'evoluzione, cioè a dire limitato alla famiglia, ai vicini, ai sudditi di un medesimo capo.» (*Ibidem*). Il segno della totale mancanza del sentimento di pietà viene riscontrato negli «atti di ferocia comuni in alcune tribù africane, malesi e polinesiache, sulle proprie donne, sui proprii bambini, sui deboli, sugli schiavi, gl'infermi, i vecchi, e da parte dei capi sui sudditi.» (*Ibidem*).

²⁷⁸ Ivi, p. 31. Virgolettato nel testo.

città, si dà dello sciocco a chi, trovato un oggetto smarrito, non se ne impossessi o cerchi del proprietario per restituirglielo.»²⁷⁹ D'altronde

gl'individui di razza bianca, sforniti dell'istinto altruistico fondamentale, sogliono accostarsi, anche per la loro costituzione organica, al tipo malese, africano, o mongolo. Quegli individui sono anomali nella razza, come le tribù selvagge di cui abbiamo parlato poc'anzi sono anomale nella specie umana [...] perché la razza bianca in particolare sembra possenga in più alto grado l'istinto della pietà e il sentimento della giustizia relativo alla proprietà.²⁸⁰

Converrà qui ripetere che il nostro obiettivo non è quello di provare l'esistenza di un legame lineare tra le considerazioni di Garofalo e degli altri appartenenti alla scuola positiva di diritto penale su delitto, morale e popoli primitivi e le norme che vennero redatte per il codice penale della colonia: il nostro intento è piuttosto mostrare come nelle indagini degli appartenenti alla scuola positiva, fossero essi antropologi, sociologi e giuristi – o tutte e tre le cose insieme come spesso accadeva –, il diritto penale coloniale trovasse dei validi argomenti per dare forma e sostanza alla differenza caratterizzante le popolazioni conquistate. Una necessità che, molto probabilmente, veniva avvertita come cogente dal giovane giurista Falcone che, sebbene dimostrasse un acceso entusiasmo per il compito a lui affidato, si era trovato a doversi confrontare con un'impresa di non piccolo calibro.

4.2 Infantilismo etnico

Alcuni passaggi della relazione inaugurale all'anno giudiziario 1905 risultano particolarmente fecondi di spunti per convalidare la nostra ipotesi. Prima di proseguire con l'analisi della fonte, non sarà senza interesse sottolinearne talune caratteristiche

²⁷⁹ Ivi, p. 9. «Senza ricorrere dunque ai costumi degli Orientali o degli Africani, né a quelli degli antichi barbari e de' moderni selvaggi, vedesi che anche oggi negli stessi popoli di razza europea, e ne' diversi strati di un medesimo popolo, varia di molto il significato della parola "onesto".» (*Ibidem*).

²⁸⁰ Ivi, p. 33.

generali. Le relazioni inaugurali agli anni giudiziari vengono considerate fonti particolari all'interno del panorama delle attività giuridiche, non potendo essere ricondotte nelle categorie classiche di attività normativa, giudiziaria o attinente all'interpretazione o all'applicazione di norme giuridiche: nondimeno, esse sono luoghi discorsivi estremamente interessanti per lo storico perché, spesso, vi emergono le opinioni personali degli addetti ai lavori circa la politica giudiziaria e legislativa.²⁸¹ Inoltre, come evidenziato da Mario Da Passano per il Regno²⁸², le inaugurazioni degli anni giudiziari erano momenti altamente ritualizzati e solenni, dove, il più delle volte, veniva fatto sfoggio di un'abusata retorica. Tutti questi aspetti li ritroviamo anche nel tribunale di Asmara: gli astanti erano sicuramente meno numerosi di quelli che possiamo immaginare riuniti financo nel più piccolo tribunale della penisola, ma il momento non era per questo meno rituale e formalizzato e il discorso pronunciato non meno ricco di considerazioni personali che andavano ben al di là dell'intento meramente informativo come disposto dalla legge²⁸³; non mancavano, poi, dame alle quali porgere gentili saluti e ovviamente erano presenti tutte le più alte cariche civili e militari del governo della colonia.

La relazione inaugurale all'anno 1905 – così come quella precedente – riveste per noi un'importanza particolare dal momento che i lavori preliminari di stesura del progetto di codice penale erano terminati e che il relatore Falcone, nelle vesti di procuratore del re, scelse di dedicarvi un'ampia parte del tempo a sua disposizione. I tratti caratteristici di queste due relazioni, contingenti e generali, le rendono dei lasciti importanti e

²⁸¹ «Pur essendo pronunciate in un contesto istituzionale da alti rappresentanti dell'ordine [...] sono [...] un ibrido, nel quale si mescolano senza soluzioni di continuità l'intento meramente informativo, di resoconto dell'attività, considerazioni pratiche e suggerimenti nati dall'esercizio della funzione nel distretto e – in molti casi – considerazioni che si potrebbero definire di politica giudiziaria, quando non anche (come accade spesso) di politica legislativa.» (A. MENICONI, cit., p. 108). Sui discorsi inaugurali dell'anno giudiziario come fonte storica si veda M. DA PASSANO, cit.

²⁸² M. DA PASSANO, cit., p. 94.

²⁸³ Come sottolinea Meniconi, la formulazione della legge «era abbastanza vaga» ragion per cui i p.m. godevano di «una certa discrezionalità.» (A. MENICONI, cit., p. 105). Il riferimento è all'art. 105 dell'ordinamento del 1865, Regio decreto n. 2626 a cui, come le fonti a nostra disposizione permettono di verificare, i magistrati ottemperarono anche in colonia.

complementari per la lettura e la comprensione della relazione di accompagnamento al progetto di codice penale eritreo.

Dopo essersi scusato per la noia che i dati della statistica giudiziaria avevano sicuramente indotto negli ascoltatori, Falcone, possiamo immaginare non senza un visibile entusiasmo, risveglia la platea dicendo che «la criminologia indigena, o signori, ci svela di casi curiosissimi, che interessano lo scienziato sotto molteplici aspetti».²⁸⁴ Il giovane magistrato presenta la colonia come un ricco osservatorio che permette di indagare «da vicino il fenomeno del reato dei selvaggi in quella maniera, onde ben pochi degli insigni scrittori, che ne han fatto obbietto di studii, ebbero occasione ed agio di esaminare.»²⁸⁵

La colonia Eritrea era abitata, infatti, da popolazioni considerate appartenenti a razze inferiori, le quali «facilmente trascendono ad atti di violenza.»²⁸⁶ Non tutte le popolazioni che vi risiedevano, però, si trovavano allo stesso gradino della scala evolutiva: «vi ha di quelli attardatisi meno nella via dello incivilimento, ed altri che rappresentano sopravvivenze dell'infantilismo etnico», le «zone grigie» che erano quelle più vicine ai centri del possedimento e le «zone nere della società aborigena» situate nelle parti più remote della colonia, dove i «crimini sanguinosi contro la persona» potevano riscontrarsi abbondanti. Le cause di questi crimini erano spesso «l'effetto o di cieca superstizione o di barbara incoscienza», per cui si configurava come necessario e urgente «statuire pel delitto del selvaggio uno speciale regolamento giuridico in correlazione della sua fisionomia antropologica ed etnica così spiccatamente caratteristica.»²⁸⁷

Le popolazioni di cui parla il procuratore sono le tribù dei Cunama e dei Baza della regione del Gasc e del Setit, «che di recente sono venute a far parte della colonia»²⁸⁸ e

²⁸⁴ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone, cit., p. 312.*

²⁸⁵ *Ibidem.*

²⁸⁶ *Ibidem.*

²⁸⁷ *Ibidem.*

²⁸⁸ *Ibidem.* Dopo il passaggio all'amministrazione coloniale della tribù dei Cunama, nel 1903 venne creata la residenza del Gasc e del Setit che venne affidata all'ufficiale Alberto Pollera. Segnaliamo qui che i nomi

che avevano fornito una parte non piccola degli imputati indigeni tradotti davanti al tribunale della colonia nell'anno oggetto della relazione. Per costoro non si era neanche sollevato il problema che d'ordinario si poneva con le popolazioni arabe e con la maggior parte delle tribù abissine – quello cioè di sapere se «si debbano applicare le leggi italiane o le consuetudini indigene, poiché le une e le altre puniscono i principali reati e si tratta solo di scegliere la legge» – perché «sulle rive del Gasc fiorisce, come mi risulta anche da rapporti ufficiali, una malsana anarchia di concetti giuridici.»²⁸⁹ Su queste popolazioni, come ricorda Falcone, esisteva all'epoca una letteratura grazie alla quale era possibile acquisire numerose informazioni circa i loro caratteri etnici e la loro psicologia²⁹⁰: erano quindi note le loro istituzioni familiari; il loro stato economico, «che fino a ieri fu quello in cui forse non sarebbe sembrata strana l'apparizione del cannibalismo»²⁹¹; la loro coscienza religiosa, mancante presso alcune tribù; la loro

con cui venivano indicate le diverse tribù variano spesso da un testo all'altro; come avverte Massimo Zaccaria, «Baria e Baza sono i nomi con cui nell'Ottocento si indicavano rispettivamente i gruppi etnici dei Nara e dei Kunama» (M. ZACCARIA *Nota introduttiva* a T. FOLCHI, *Commissariato Regionale di Massaua*, cit., p. 118).

²⁸⁹ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 315. Falcone non specifica di quali rapporti ufficiali si tratti: sotto il governo di Ferdinando Martini i funzionari della colonia furono sollecitati, come abbiamo già accennato in merito a coloro che si occupavano di giustizia, a studiare e produrre relazioni sui diversi ambiti e le diverse zone da loro amministrate; occorre anche prendere in considerazione il numero di relazioni e resoconti prodotti precedentemente durante il governo militare della colonia. Pur non avendo esaustivamente indagato nel merito, ci sembra possibile ipotizzare che si tratti di alcune note redatte dal maggiore Teobaldo Folchi durante la sua permanenza presso il presidio di Agordat in qualità di comandante del IV° battaglione indigeni nel 1897. Fu Pollera ad accennarvi in un suo scritto successivo sui Baria e i Cunama: «Si debbono a lui i primi studi ordinati ed organici sulla regione [...]; al maggiore Folchi spetta il merito di avere colla sua insistenza e colle pregevoli relazioni sue richiamato l'attenzione del Governo sulle grandi risorse che questi paesi in avvenire avrebbero potuto offrire.» (A. POLLERA, *I Baria e i Cunama*, Roma, Reale Società Geografica, 1913, pp. 72-73, cit. in M. ZACCARIA *Nota introduttiva* a T. FOLCHI, *Commissariato Regionale di Massaua*, cit. p. 97). Sulla figura di Alberto Pollera, B. SORGONI, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001; IDEM, *Diventare antropologo: Alberto Pollera e l'etnografia coloniale*, in *Quaderni Storici*, 109, XXXVII, 202, pp. 55-82.

²⁹⁰ Falcone riporta in nota il testo di J. A. W. MUNZINGER, *Il Diritto dei Bogos*, Roma, Tipografia Voghera, 1891. Gli studi di Munzinger riscossero un notevole successo in tutta Europa e, visto l'interesse italiano per le aree da lui studiate, furono tradotti con l'intento di far luce sulle popolazioni che abitavano o confinavano con la colonia Eritrea. Nel 1890, per cura del Corpo di Stato maggiore, era già stato tradotto *Studi sull'Africa orientale*, Roma, tipografia Voghera.

²⁹¹ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 312.

coscienza etica, «che distingue difficilmente il bene dal male, secondo che appare al nostro intelletto.»²⁹² Tutti questi aspetti essendo conosciuti, Falcone sceglie di passare subito a ciò che, «ai fini della criminologia», assumeva un interesse più vivo, cioè la concezione dell'omicidio presso queste popolazioni.²⁹³

Falcone riporta come, presso le tribù menzionate, l'omicidio non avesse «nulla di immorale o di antisociale», ma fosse spesso titolo d'onore, «elemento indispensabile alla vita sociale dell'individuo [...] il qual costume è comune a non poche tribù selvagge, lontane dalle nostre e tanto diverse di origini e di razza.»²⁹⁴ Di volta in volta, per suffragare simili asserzioni, nella versione scritta il magistrato riporta in nota i riferimenti teorici permettendoci oggi di ricostruire precisamente l'orizzonte culturale entro il quale egli orientò il proprio discorso e le norme del nuovo codice.²⁹⁵ Compagno abbondanti i

²⁹² *Ibidem*.

²⁹³ Ricordiamo che, ai sensi della legge 24 maggio 1903, il lavoro di adattamento dei codici nazionali doveva riguardare, per ciò che concerneva gli indigeni, i reati gravi di competenza della Corte d'Assise: questo, oltre all'interesse scientifico dichiarato dal magistrato, giustifica il grande spazio dedicato proprio all'omicidio.

²⁹⁴ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 313.

²⁹⁵ È importante sottolineare che questa ricca bibliografia, se è oggi per noi una fonte importantissima, anche all'epoca rivestì una funzione centrale sopperendo a indagini concrete che la strategia di adattamento della legge nazionale all'ambiente coloniale avrebbe richiesto. In appendice alle relazioni inaugurali agli anni giudiziari furono riprodotte le sentenze ritenute via via più interessanti: questo materiale viene citato nel corso delle relazioni, ma, come segnalato anche dallo stesso governatore, più ampi e approfonditi studi sarebbero stati di grande utilità per l'amministrazione della giustizia, specialmente penale: nel momento in cui la strategia scelta fu quella di adattare l'amministrazione della giustizia alle popolazioni indigene, fu chiaro che per risultare efficace essa aveva bisogno di essere supportata da più approfondite indagini sulle manifestazioni criminose delle popolazioni locali. Le riflessioni di Falcone, invece, a parte i riferimenti al materiale giurisprudenziale, prendono le mosse dalla letteratura in argomento, spesso imprecisa e comunque, salvo rarissimi casi, non direttamente attinente alle popolazioni indigene che abitavano o confinavano con il possedimento. Anche il professor Conti, nel suo *Saggio del programma di un corso di diritto penale coloniale*, sottolineava questo importante aspetto dicendo che per compiere efficacemente l'opera di adattamento era necessario «studiare le consuetudini locali sul luogo, conoscere quindi le lingue, le costumanze e la religione», rilevando inoltre come «questo studio non sarà di grande aiuto unicamente per la messa a punto di una legislazione coloniale», ma si può rivelare molto utile anche per studiare le «origini dei moderni nostri istituti giuridici. È risaputo, infatti, che il diritto primitivo ricostruito ha in gran parte per base il diritto indigeno tuttavia vigente.» Se queste indagini quindi sarebbero state sicuramente di grande aiuto – «teoricamente ambiente nuovo vuol nuovi studi» –, Conti è ben cosciente delle difficoltà pratiche, per cui conclude salutando come un'opera positiva quanto era stato fatto fino a quel momento: «Praticamente, dove, per la lontananza dai centri ordinari di vita, sono così facili gli arbitri, gli abusi, le

riferimenti ai testi di Lombroso e di Ferri dai quali Falcone trae alcuni esempi puntuali allo scopo di dimostrare che presso le razze inferiori o le tribù selvagge il sentimento morale era talmente poco sviluppato o assente che il furto veniva considerato un reato mentre l'omicidio rimaneva impunito²⁹⁶ e, ancora, come il fenomeno dell'«omicidio per acquisto di rinomanza» fosse molto diffuso tra le popolazioni selvagge.²⁹⁷

Al di là di questi sintetici riferimenti, una lettura completa dei testi citati ci consente oggi di ricomporre una visione più larga che ricalca, per i temi che qui ci interessano maggiormente, la teoria di Garofalo da noi sinteticamente riportata: l'evoluzione delle razze porta all'acquisto da parte delle stesse di un senso morale sempre più sviluppato che permette ciò che oggi si riscontra unicamente presso la razza bianca, cioè un rifiuto netto dell'omicidio in quanto contrario ai principi etici e morali della società. L'omicidio per «brutale malvagità» esiste anche presso la razza bianca, ma è l'«effetto delle condizioni anormali e patologiche di alcuni individui [...] Presso i selvaggi invece essi devono essere molto frequenti, perché l'umanità primitiva fa assai poco conto della vita umana soprattutto nei rapporti tra sudditi e capi tribù, fra credenti e sacerdoti», affermava

inumanità e inciviltà degli umani e civili, anche qualche norma soltanto, in materia così delicata qual è quella del diritto penale, può rappresentare una garanzia, un progresso, un monito di più per il bene di tutti. Non si dimentichi che il diritto indigeno è diritto di centinaia di milioni di individui, sparsi per territori immensi più o meno inesplorati, ma cui si apre pure misterioso e non senza promesse il futuro.» (U. CONTI, cit., pp. 13-14).

²⁹⁶ «In effetti, anche nei Baza, dove l'omicidio non ha carattere ripugnante, il furto è biasimato e punito. Il qual fenomeno della criminologia primitiva si riscontra presso altri popoli selvaggi: per es. presso i Birmani (v. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, I, 1897, p. 80); presso i Mongoli e i Thibetani (v. FERRI, *L'omicidio e l'antropologia criminale*, 1895, p. 88).» (*Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., nota 1, p. 313). Questi riferimenti e i seguenti sono stati da noi verificati.

²⁹⁷ La teoria dell'«omicidio per rinomanza» è in C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, (ed. 1897), come indicato in nota da Falcone, il quale riporta una citazione di Thomas Williams (metodista wesleyano, missionario alle Fiji dal 1840 al 1852) secondo cui «l'uomo più ambito dalle donne Fidiane è quello che può vantare più omicidi.» (*Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., nota 1, p. 313). Leggiamo in Lombroso: «Per il selvaggio ogni straniero è quasi sempre un nemico ed ucciderlo non è delitto, ma spesso titolo di gloria. Williams che ha studiate le isole Fidji, dice che “essere un noto assassino, è la cosa più ambita da un Fidjiano”, tanto che presso quelle tribù le azioni, che noi chiamiamo delitti, furono in qualche modo deificate.» (C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, cit., ed. 1897, p. 55).

ad esempio Ferri.²⁹⁸ Lombroso, il cui testo *L'uomo delinquente* abbiamo già avuto modo di esaminare approfonditamente, scriveva: tra le popolazioni selvagge, come tra gli animali, «il delitto non è più un'eccezione, è la regola quasi generale e quindi non viene punto avvertito come tale da alcuno ed è sui primordi confuso fra le altre azioni meno criminose.»²⁹⁹

Le teorie dei criminologi, afferma Falcone in nota, trovano riscontro nelle vicende che si sono potute osservare nella colonia, ma siccome sull'argomento i pareri sono discordanti, deve essere impiegata la massima cautela nel leggere e giudicare questi fenomeni criminosi. L'archeologo e antropologo Charles Letourneau, come il penalista italiano Vincenzo Manzini, infatti, avevano sostenuto che «la considerazione del furto presso i popoli selvaggi non ha mai superato quella dell'omicidio»³⁰⁰: questa precisazione

²⁹⁸ E. FERRI, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1895, p. 59-60. In questo saggio Ferri ripercorre l'evoluzione del delitto partendo dallo studio dell'omicidio tra gli animali per approdare a quello nella società a lui contemporanea. L'omicidio nelle società selvagge, come si evince dalla citazione seguente, riveste anche per Ferri una grande importanza: «L'uccisione [...] del proprio simile, determinata o dalla concorrenza vitale o da istinti anti-sociali [...] è un fenomeno naturale, che si verifica in tutto il mondo animale, più o meno secondo il diverso sviluppo organico, psichico e sociale, ma con identità fondamentale di cause, di manifestazioni, e di effetti. [...] le prime forme di uccisione criminosa, [...] assumono poi uno sviluppo sempre maggiore, passando dagli animali alla umanità preistorica ed ai selvaggi moderni, che la rappresentano e da questi alle primitive civiltà orientali, fino alle odierne società civili. Ed è appunto come forma intermedia dell'evoluzione naturale dell'omicidio, che noi dobbiamo osservarne la manifestazione nell'umanità selvaggia, prima di intraprendere lo studio naturale dell'omicidio stesso, quale si presenta oggi nella nostra società.» (Ivi, p. 43).

²⁹⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, (ed. 1897), cit., p. 33.

³⁰⁰ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., nota 1, p. 313. «In complesso, non si può dire che le penalità abissine in uso contro il furto siano eccessivamente severe; anzi, in rapporto ai supplizi che si sogliono infliggere per altri reati, esse sembrano miti. In un paese, infatti, nel quale certi delinquenti vengono scuoiati vivi e la loro pelle, impagliata, appesa ad una forca; altri crocefissi, e poscia feriti a colpi di lancia; altri accecati strappando loro i bulbi degli occhi con una tenaglia; altri ancora condannati a morte per fame, ecc.: bisogna riconoscere una certa mitezza nella repressione del furto. È da ritenersi tuttavia che molta parte spetti ancora in Abissinia alla *vendetta privata*, specialmente per quanto concerne le specie più gravi del furto. Ciò è ammesso anche dal Letourneau.» (V. MANZINI, *Trattato del furto e delle sue varie specie, Parte prima. Evoluzione generale sociologica e giuridica del furto*, vol. I, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1902, p. 104). L'opera di Letourneau a cui Manzini e indirettamente Falcone fanno riferimento è *L'évolution juridique dans les diverses races humaines*, Parigi, 1891. Questo inciso ci permette di sottolineare come, di fatto, numerosi riferimenti inseriti nella relazione di Falcone siano citazioni di seconda mano e come, così ci sembra possibile affermare, egli abbia consultato prevalentemente la letteratura italiana sull'argomento.

riportata in nota, però, sembra piuttosto dettata dalla volontà di non apparire troppo accondiscendente nei riguardi delle teorie di Lombroso o di Ferri. Il testo – e quindi la relazione presentata oralmente in tribunale – continua infatti con le seguenti parole: «Ma quali note caratteristiche non presenta l’uccisione nei Baza! Udite il racconto di un fatto, che ha formato l’obbietto di uno dei nostri processi.»³⁰¹ Falcone riporta, senza risparmiare toni accesi e commenti circa le deboli facoltà intellettive dei protagonisti, una storia di malattia e morte indotte da una potente medicina – questa la tesi a cui credettero tutti gli abitanti della tribù – nascosta tra i capelli dell’uomo caduto malato e disciolta nell’acqua che una vacca aveva bevuto prima di perire. Senza processo – il padrone si convince della colpevolezza del presunto assassino «come per un lampo che gli solchi il buio cervello» – e senza cedere alle suppliche dei parenti, il colpevole «è preso e legato, per forti nodi, ad un legno e poscia trasportato sulla pubblica piazza, dove è lasciato per due giorni fin tanto che la morte, forse per effetto di aneurisma, non lo viene a liberare dal terribile supplizio della croce.»³⁰²

Superstizione, ferocia, mancanza di senso morale: questa vicenda contiene tutti gli ingredienti che è possibile rinvenire nei testi dei criminalisti dell’epoca. Ma qui non siamo nelle stanze di una biblioteca e le informazioni di cui Falcone dispone³⁰³ non sono tratte dalla vasta letteratura in argomento, sebbene siano da questa corroborate; siamo nell’aula di un tribunale e il problema che i magistrati della colonia devono affrontare è un problema di ordine diverso: «A questo popolo, a questi criminali, occorre applicare il codice del 1889.»³⁰⁴

³⁰¹ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone, cit., p. 314.*

³⁰² *Ibidem.*

³⁰³ Per lo scopo che ci siamo proposti, non ci interessa qui indagare sulla veridicità o meno dei fatti narrati dal magistrato: il resoconto riveste di per sé una grande importanza, perché da esso traspare il regime di verità nel quale è intrappolata la visione del crimine presso gli indigeni e, più in generale, la considerazione che si aveva di queste popolazioni.

³⁰⁴ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone, cit., p. 314.*

Come fare? «La teoria atavica della scuola positiva» è un valido aiuto, dice Falcone³⁰⁵, ma non è sufficiente per risolvere il lato pratico del problema,

giacché la stessa letteratura trascura interamente il lato giuridico della questione. La quale si può porre in questi termini: dato che un popolo civile debba giudicare dei reati dei selvaggi, a norma delle sue leggi, come valuterà quei fatti di fronte ad una rude coscienza primitiva, come quella che ho tentato di ritrarre?³⁰⁶

La soluzione che ora esporremo viene presentata da Falcone come «un originale tributo che la magistratura eritrea ha portato alla criminologia indigena», affermazione che conferma ancora una volta come il legame tra teoria e pratica e al contempo quello tra Regno e colonia, fosse sentito in modo particolare da questo gruppo di magistrati che, davanti alle forme criminali indigene, non solo dimisero la toga di giudice per vestire quella del legislatore, ma si presentarono e probabilmente interpretarono in maniera sincera i panni dello studioso di antropologia criminale.³⁰⁷

³⁰⁵ In nota Falcone riporta lo studio di G. FERRERO, *La morale primitiva e l'atavismo nel delitto* nel quale la teoria esposta si discosta, a detta dell'autore, da quella di Lombroso e di Ferri che avrebbero avuto il difetto di aver «concepito l'atavismo del delitto come un modo troppo esteriore, direi quasi troppo materiale»; mentre, afferma Ferrero, il delitto è da imputare a due principali caratteri psicologici: l'incapacità al lavoro e l'impulsività: «Ciò che di atavico è quindi nel carattere criminale, non è il fatto di commettere un dato delitto od un altro, ma la qualità psicologica dell'incapacità al lavoro, a cui si associa, per connessione organica, quella impulsività, oramai dimostrata propria del criminale.» (G. FERRERO, *La morale primitiva e l'atavismo nel delitto*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. XVII (I della seconda serie), 1896, pp. 1-37 (p. 33). Nelle pagine precedenti ritroviamo un singolare quanto feroce approfondimento dell'assunto secondo il quale le due caratteristiche che distinguevano il selvaggio e il barbaro dall'uomo civile sarebbero l'impulsività e l'incapacità al lavoro regolare che, scrive Ferrero, «sono due fenomeni psicologici connessi che coesistono sempre nella mente primitiva dell'uomo». Il lavoro regolare poteva far diminuire l'impulsività: «questa affermazione è corroborata dai fatti» di cui, «l'esempio più bello» andava ricercato nella «schiavitù, cioè l'obbligo al lavoro regolare [che] domò l'innata violenza dell'indole e fece dell'africano una creatura umana, se non comparabile per sviluppo intellettuale e morale al bianco, almeno non incapace di vivere tranquillamente nel consorzio di una razza civile.» (Ivi, pp. 14-18). Un regime troppo severo, tuttavia, non avrebbe giovato: «il negro» andava «trattato umanamente e *non esaurito*» (Ivi, p. 19. Corsivi nostri).

³⁰⁶ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 314.

³⁰⁷ Si veda a questo proposito B. SORGONI, *Parole e corpi*, cit.

I giudici coloniali, togati o funzionari amministrativi avevano sempre agito mossi unicamente dal sentimento di equità, Falcone volle così assicurare l'auditorio; ma, spesso, davanti a vicende come quella narrata sopra, questo sentimento e le norme positive a loro disposizione non erano risultati sufficienti per risolvere l'annoso problema.

Da questa constatazione prende avvio l'esposizione delle riflessioni che si erano imposte come necessarie nel tentativo di utilizzare le norme positive riguardanti l'imputabilità e le cause che la escludono e la diminuiscono contenute nel titolo IV del codice Zanardelli, per le quali si cercò una possibile attuazione in ordine a questo tipo di delitto: l'omicidio presso un popolo il cui senso morale è praticamente inesistente, il «delitto del selvaggio per selvaggi stimoli etnici».³⁰⁸ Falcone esaminò i diversi articoli, escludendo per prima cosa la possibilità di applicare l'art. 45, che determina la non punibilità in assenza di dolo³⁰⁹ perché «il selvaggio che delinque, sospinto da motivi, che rientrano nell'orbita di credenze, di fanatismi e di pregiudizii, acquisiti ereditariamente all'individuo ed al congregato sociale, delinque con dolo.»³¹⁰

Particolarmente interessante, a nostro parere, la ragione per cui doveva essere parimenti esclusa la possibilità di giudicare del delitto tra i selvaggi mediante gli articoli 46 e 47, che prevedono la impunità o la parziale punibilità in caso di infermità mentale³¹¹, perché

le formole legislative del vizio totale o parziale di mente riflettono casi [...] di attività psichica anormale, determinata da lesioni del cervello, che è l'organo onde quell'attività

³⁰⁸ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 315.

³⁰⁹ «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni, ancorché non si dimostri ch'egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.» (art. 45 del Codice penale italiano, 1890).

³¹⁰ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 315.

³¹¹ « Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.» (art. 46, primo capoverso) e « Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita [...]» (art. 47, primo capoverso del Codice penale italiano, 1890).

funziona. [...] Invece, lo stato psichico delle tribù selvagge non rappresenta l'eccezione patologica distaccantesi dalla regola degli organismi normalmente fisiologici. Quello stato non è una morbosità; è una normalità considerata in rapporto a quell'ambiente sociale.³¹²

Condizione patologica *versus* normalità coloniale: un altro modo di declinare quell'opposizione che abbiamo più volte visto in cui l'eccezione, ammessa e variamente considerata nel Regno, in colonia diviene una normalità talmente potente da determinare uno scarto, una differenza che appaiono incolmabili.

Eppure le popolazioni indigene, al di là del ritratto che i magistrati coloniali ne fecero in quella precisa congiuntura – e per ammissione di quegli stessi magistrati, così come teorizzato da Garofalo – non erano considerate come forme di vita immutabili, escluse dai benefici di una possibile evoluzione: la presenza dei colonizzatori, come andavano dicendo anche i magistrati coloniali in ordine a questo particolare problema, avrebbe di molto facilitato questo processo. Il tribunale era considerato come il luogo nel quale l'indigeno avrebbe potuto non solo apprendere le leggi italiane, ma anche imparare cosa significasse la parola giustizia, apprezzarne il rigore e avvicinarsi quindi a quegli alti ideali cui la civiltà del colonizzatore era giunta. Caffarel, nella relazione al governatore

³¹² *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 315. Falcone in nota informa che «la questione della semi-infermità di mente fu sollevata in riguardo ad alcune tribù Minifere e Saho, nel processo a carico di Omar Ismail e di molti Assaortini, e risolta in senso negativo dal tribunale d'Appello di Asmara ff. da Corte di Assise, con sentenza del 28 ottobre 1902». (Ivi, nota 1, p. 316). La sentenza cui viene fatto riferimento, emanata da D'Amelio, conteneva la seguente motivazione: «Il grado di civiltà assai scarso della tribù cui appartiene l'imputato non può costituire l'attenuante del vizio parziale di mente, giacché questo è uno stato patologico anormale dell'individuo e il suo concetto è agli antipodi con quello di uno stato normale generale di una intera popolazione.» (*Sentenza del Tribunale d'Appello di Asmara funzionante da Corte d'Assise, 28 ottobre 1902, imputato Ismail Abubaker, presidente ed estensore D'Amelio*, in L. MARTONE, *Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, cit., pp. 255-265 (p. 259). Falcone sottolineava come la succitata sentenza fosse stata poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21 febbraio 1903. Commenta così Martone: «Questo orientamento, confermato dalla Cassazione romana, ci restituisce dunque una immagine eloquente dell'Africa, speculare rispetto all'orizzonte ideologico di superiorità europea e di missione giuridica dei nostri magistrati» (*Ibidem*, pp. 259-260).

della colonia citata nel precedente capitolo, prima di apporre la sua firma in calce alla comunicazione, scriveva: «Siano i nostri tribunali non solo templi di giustizia, ma scuole di moralità e di istruzione, nelle quali queste popolazioni possano venire liberamente ad apprezzare i benefici della civiltà.»³¹³

A questa visione risponde la soluzione giuridica individuata dalla magistratura coloniale: l'applicazione dell'art. 54 del codice Zanardelli.³¹⁴ Tramite questo articolo, il delitto dei selvaggi venne assimilato a quello dei fanciulli: «Dei selvaggi, in effetti, si è detto che essi sono gli eterni fanciulli. Largo insegnamento si ritrae in questo campo dagli scrittori di antropologia.»³¹⁵ Tutta la scuola positiva, informa Falcone, ammette che esiste «identità subiettiva», per quanto diverse siano le ragioni e i fini del delitto, tra il fanciullo e il selvaggio. Nell'uno e nell'altro manca il discernimento e questa mancanza, in entrambi, non è dovuta ad uno stato patologico, ma fisiologico: «quindi l'azione dell'uno come quella dell'altro debbono identificarsi ai fini della legge repressiva, perché caratterizzate dalla stessa incoscienza o semicoscienza del valore antisociale degli atti da essi commessi.»³¹⁶ Le interpretazioni analogiche non sono normalmente ammesse nel campo del diritto penale, ricorda Falcone, ma quando i benefici che ne possono derivare sono così evidenti, esse trovano giuridico accoglimento.

I riferimenti citati per suffragare questa tesi nell'aula del tribunale, e approfonditi poi nelle note della versione scritta, sono numerosi: John Lubbock³¹⁷ viene indicato come colui che per primo aveva stabilito questo rapporto tra la psicologia dei selvaggi e quella dei bambini. In nota ritroviamo Lombroso, Ferrero e lo studio sui Dinka, uno dei pochi

³¹³ W. CAFFAREL, *Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea*, cit., p. 223.

³¹⁴ «Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. [...] Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita.» Seguono i criteri da applicare per la diminuzione di pena.

³¹⁵ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 316.

³¹⁶ *Ibidem*.

³¹⁷ Falcone cita in particolare l'opera principale di J. LUBBOCK, nella traduzione a cura di Michele Lessona, *I tempi preistorici e le origini dello incivilimento*, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1875.

compiuti tramite osservazione dal vero su un gruppo di indigeni da Lombroso e da Mario Carrara.³¹⁸ In *L'uomo delinquente*, il fondatore dell'antropologia criminale scriveva:

È un fatto sfuggito forse ai più degli osservatori, appunto per la sua semplicità e frequenza, [...] che i germi della pazzia morale e della delinquenza si trovano, non per eccezione, ma normalmente, nelle prime età dell'uomo, come nel feto si trovano costantemente certe forme che nell'adulto sono mostruosità; dimodochè il fanciullo rappresenterebbe come un uomo privo di senso morale, quello che si dice dai freniatri un folle morale, da noi un delinquente nato. E ne ha tutta l'irruenza della passione.³¹⁹

I caratteri del bambino che vengono riscontrati anche nell'uomo primitivo, quindi nel selvaggio contemporaneo e nel criminale nato che del selvaggio eredita i caratteri atavici, sono l'ostinazione, l'impulsività, la tendenza alla menzogna, la crudeltà («uno dei tratti più comuni nel fanciullo»³²⁰) la pigrizia intellettuale («che non esclude l'attività per i piaceri e per i giuochi» ma che fa sì che «essi rifuggono da un lavoro continuato e soprattutto da un nuovo lavoro a cui si sentono disadattati»³²¹) la vanità, l'imitazione (e

³¹⁸ La *troupe* dei Dinka del Sudan, «definita da un periodico umoristico torinese i quaranta “negri simpaticoni”, “scalzi e negri abitatori dell’Africa tenebrosa”, giunse in Italia nel 1895, dove fu protagonista di diverse esibizioni pubbliche in teatri specializzati in *vaudeville*, pantomima e *burlesque*, come la *Follia* e l’*Eden* a Milano e il *Balbo* a Torino.» (G. ABATTISTA, *Umanità in mostra. Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940)*, Trieste, EUT, 2013, p. 669). Abattista rileva come, in controtendenza con la mancanza in Italia di un rapporto diretto tra esposizioni e studi etno-antropologici – rapporto invece esistente in Francia e in Germania –, la «presenza dei sudanesi a Torino suscitò l’attenzione degli scienziati. [...] Per Lombroso dovette trattarsi di un’occasione senza precedenti per compiere osservazioni dirette su persone in carne e ossa di provenienza africana.» (Ivi, pp. 684-685). L’articolo di Lombroso e contiene, inoltre, riferimenti agli studi e alle osservazioni effettuati sempre sulla stessa carovana da Rudolph Virchow, dato dal quale «si desume che quel gruppo di Dinka, oltre a essere una compagnia di saltimbanchi neri gestiti da un impresario europeo, costituì una sorta di laboratorio itinerante a disposizione della scienza occidentale, contribuendo indirettamente al dialogo antropologico internazionale intorno ad alcuni punti-chiave, come, ad esempio, il concetto lombrosiano di “carattere antropologico degenerativo”.» (Ivi, p. 686). Virgolettati nel testo.

³¹⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V edizione, 1897, p. 98.

³²⁰ Ivi, p. 107.

³²¹ *Ibidem*.

«naturalmente si imita il bene come il male»³²²) le tendenze oscene e financo l'alcolismo.³²³

Sulle osservazioni compiute sul gruppo della tribù dei Dinka, Lombroso e Carrara scrissero un breve articolo nel quale l'analogia tra il selvaggio e il bambino ricorre sovente. Possiamo leggere di come la loro musica «era un battere continuo come un rumore sordo, come fanno i bambini»³²⁴; oppure di come, «richiesto loro di disegnare un compagno, uno dei più intelligenti tracciò alcune linee molto simili a quelle che farebbe un bimbo in simile caso.»³²⁵ Se confrontiamo questa descrizione con l'elenco dei caratteri compilato in *L'uomo delinquente*, ritroviamo questi caratteri uno per uno (escluso l'alcolismo). Per esempio:

quello che li distingue è la straordinaria apatia, per cui, fuori dei brevi momenti delle rappresentazioni ch'erano obbligati a dare, giacevano per tutta la giornata, proprio come buoi nella stalla, sui loro giacigli, ripugnanti da ogni movimento, anche se avessero portato loro un guadagno, come per le osservazioni che noi volevamo fare su di essi.³²⁶

³²² Ivi, p. 110.

³²³ Anche in questo caso, come già sappiamo, Lombroso arriva a concludere che «essendo la pazzia morale e le tendenze criminose fuse indissolubilmente, si spiega perché quasi tutti i grandi delinquenti ebbero a manifestare le loro prave tendenze fino dalla prima infanzia.» (Ivi, p. 112).

³²⁴ C. LOMBROSO e M. CARRARA, *Contributo all'antropologia dei Dinka (con due tavole)*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. XVII (vol. I della II serie), 1896, p. 349-363 (p. 361).

³²⁵ Ivi, p. 362.

³²⁶ Ivi, p. 363. Dall'analogia col bambino, Lombroso e Carrara passano a questo punto a quella tra il selvaggio e il criminale. La citazione riportata nel testo prosegue così: «Però da questa calma uscivano, in certi momenti – a lunghissimi intervalli, quand'erano irritati; cadevano allora in presa ad impulsi furibondi in cui si sarebbero feriti ed anche uccisi. Ed è appunto in ciò che si vede la grande analogia dei selvaggi coi criminali: perché molte volte non è il bisogno del male, non una ferocia continua che anima costoro, ma l'impulsività; la quale pullula tanto più pericolosa perché nasce improvvisa dall'apatia e dall'inerzia. E questo poi s'accorda con quella mancanza dell'attitudine al lavoro continuato e proficuo che forma la base dell'attività dell'uomo onesto e civile.» (Ivi, p. 363). Sul rapporto tra mancanza dell'attitudine al lavoro e l'impulsività, Lombroso e Carrara riportano in nota lo studio di Ferrero cui abbiamo accennato sopra: G. FERRERO, *La morale primitiva e l'atavismo nel delitto*, cit. Sulla permanenza dei Dinka in Italia e per un'analisi di largo respiro sulle esposizioni umane nella penisola, si rimanda alla recente ed esaustiva monografia di G. ABATTISTA, *Umanità in mostra*, cit.

Come nel Regno anche in colonia sarebbe stato il giudice a decidere se il criminale, l'indigeno in Oltremare o il fanciullo in madrepatria, avesse agito con discernimento o meno. Nel secondo caso, come indicato al secondo capoverso dell'art. 53 del codice Zanardelli³²⁷, il criminale sarebbe stato affidato alle cure della Pubblica Sicurezza, ma, a differenza del Regno ove ciò significava poi essere affidato alle cure della famiglia, in colonia «la P. S., mercé un'organizzazione davvero esemplare, è affidata alla intera popolazione, composta di famiglie unite fra di loro e con quella dell'incolpato per rapporti parentevoli.»³²⁸ In colonia la Pubblica Sicurezza poteva disporre dello strumento della relegazione³²⁹, che nel caso in questione, poteva essere comminata al criminale indigeno adulto che il giudice avesse quindi dichiarato privo di discernimento. La relegazione, spiega Falcone, era uno strumento utile sia per la colonia, perché avrebbe permesso di intraprendere opere di colonizzazione penale interna, sia per il criminale indigeno che, «non subendo la legge dell'ozio o della prepotenza dei custodi» e vivendo in «una costante e severa disciplina di lavoro, che produca e insegni», subirà la stessa legge dell'«indomito animale, che tratto dal deserto e sottoposto a nuovo regime di vita, offre all'uomo utilità, mediante quegli stessi istinti, una volta temibili, che vanno, sia pure per graduale addomesticamento, attenuandosi.»³³⁰

³²⁷ L'art. 53 disponeva che «ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età; ovvero può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbian obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di una ammenda sino a lire duemila.»

³²⁸ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone*, cit., nota 1, p. 317. Inoltre, osserva Falcone, in colonia mancavano gli istituti di prevenzione criminale e le case di correzione, «le quali d'altronde non sarebbero adatte ad indigeni adulti» (*Ibidem*).

³²⁹ L'art. 37 dell'*ordinamento della Pubblica Sicurezza per la colonia Eritrea* (Decreto Regio 8 dicembre 1892, n. 747) disponeva che «Per motivi o scopi di tranquillità pubblica, o di sicurezza della Colonia, il Governatore, mediante disposizione motivata, può condannare gli indigeni originari della Colonia e, salvo i trattati internazionali, gli indigeni estranei alla Colonia, a vivere in quel territorio, in quell'isola o villaggio, ch'egli all'uopo designa.»

³³⁰ *Ibidem*. Qui Falcone richiama la teoria della simbiosi criminale sviluppata da Lombroso nella quarta edizione di *L'uomo delinquente*, secondo la quale era possibile utilizzare proficuamente le tendenze

Falcone informa gli ascoltatori che con le riforme legislative lo strumento della relegazione era divenuto uno strumento giudiziario, «specie in riguardo dei delinquenti abituali, sostituendo il sistema della deportazione dei recidivisti che non ha fatto buona prova [nel Regno].»³³¹: la relegazione, infatti, con il codice penale eritreo era entrata a far parte del sistema delle pene riservate agli indigeni. Prevenendo eventuali critiche per le ampie facoltà lasciate alla Pubblica Sicurezza in colonia, Falcone ribadisce che le diverse condizioni ambientali avrebbero dovuto indurre gli scettici a «smettere i vecchi pregiudizi», che d'altronde il magistrato non sembra condividere neppure per ciò che attiene la P. S. nella penisola, in questo allontanandosi da Ferri, ma condividendo invece, come abbiamo già visto, le posizioni di Garofalo.

Su questo punto, terminata quella che allora come oggi dovette sembrare più una lezione di antropologia criminale che la relazione inaugurale dell'anno giudiziario, l'antropologo criminale si interrompe e il magistrato può annunciare che

la parola proferita da questo banco non rimane inascoltata; che i voti espressi dal mio ufficio – eco di tanti interessati – ottennero o stanno ottenendo sanzione di legge. [...] Le colonne d'Ercole della elaborazione legislativa la colonia le ha raggiunte, compiendo i progetti dei codici eritrei. I quali non appena avranno subito un lavoro di coordinamento necessario alla loro economia e armonia, saranno affidati allo insigne Consesso, che dovrà approvarli.³³²

antisociali del delitto, e condivisa dalla scuola positiva di diritto penale.

³³¹ Ivi, nota 2, p. 317. Su questo punto ritorneremo in seguito con l'analisi delle modifiche apportate al codice.

³³² Ivi, p. 318. La relazione prosegue illustrando molto succintamente le innovazioni più importanti di tutti e cinque i codici di cui i disegni erano oramai completati, soffermandosi più lungamente sulle disposizioni riguardanti i matrimoni misti delle quali ci siamo già occupati.

4.3 L'attitudine a progredire del suddito coloniale

L'analogia tra indigeno e fanciullo rimanda, come appare ovvio, all'attitudine a progredire delle popolazioni indigene della colonia Eritrea e più in generale delle popolazioni abitanti i possedimenti coloniali che negli ultimi decenni del XIX secolo gli europei avevano creato in Africa. A questo riguardo il parere espresso da Ranieri Falcone sembra coincidere con quella che potremmo chiamare l'opinione prevalente tra coloro che, negli ambiti più disparati, si interessarono alla questione coloniale: l'attitudine degli indigeni a progredire era implicita nella visione per cui colonizzazione e missione civilizzatrice vengono concepite come due fenomeni che pur non essendo identici tendono a sovrapporsi e a darsi significato l'un l'altro. La cornice teorica in cui il magistrato inserisce la capacità di progredire delle popolazioni indigene, però, non può essere taciuta né sottovalutata: in questo contesto il significato che viene dato al termine *razza*, pur non essendo sovraccaricato dalla fissità che acquisirà più tardi, è però funzionale a descrivere e rendere strumentale l'altro termine che ricorre spesso, quello di *civiltà*.

Se l'attitudine a progredire degli indigeni non viene negata, non è nemmeno vista come una trasformazione capace di realizzarsi in tempi rapidi, né come un processo sul quale gli apporti della civiltà colonizzatrice possano influire in maniera determinante: le razze inferiori sono sospinte dalle leggi dell'evoluzione verso stadi sempre più elevati, ma, afferma Falcone nella relazione inaugurale all'anno giudiziario 1904, «tutto ciò non si compie a un colpo di bacchetta magica, sibbene per lenta, spontanea e quasi *inavvertita* infiltrazione di civiltà.»³³³

Anche nella relazione di accompagnamento al disegno di codice penale la Commissione dedica un paragrafo al tema dell'attitudine degli indigeni a progredire³³⁴ in cui viene

³³³ *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 284. Corsivi nostri.

³³⁴ *Relazione Disegno Codice penale*, pp. 559-563.

esposta l'«idea direttrice»³³⁵ alla base della pubblicazione di un codice che, ripetiamolo ancora una volta, veniva concepito non solo come lo strumento idoneo ad amministrare una giustizia certa e sicura, ma anche come un valido apporto all'incivilimento degli indigeni. La loro supposta capacità di progredire era quindi, insieme alla loro momentanea inferiorità, uno dei presupposti su cui costruire il nuovo codice.

Ciò che non permette una rapida trasformazione, sostiene Falcone nella relazione inaugurale all'anno giudiziario 1904, sono quelle differenze di razza «accumulate attraverso un lungo processo atavico», che dovrebbero consigliare di evitare «l'inganno di un miraggio troppo ideale». Gli uomini, continuava Falcone, «non sono legati fra di loro come entità matematiche assimilabili [...] l'unità mentale organica o l'identità morale del genere umano sono un falso concetto.»³³⁶ Il fatto che l'umanità non fosse destinata a raggiungere un pari grado di civiltà non escludeva che le razze in quell'epoca inferiori potessero progredire e che le razze più evolute potessero beneficamente contribuire al loro progresso: quel che alla magistratura coloniale interessava maggiormente indagare e comprendere erano le modalità attraverso le quali questa «lenta infiltrazione di civiltà» poteva avvenire.

Sia nella relazione inaugurale sia in quella di accompagnamento al codice la teoria dell'assimilazione veniva rigettata: l'aspetto più interessante, rispetto alle più generiche osservazioni in merito a cui abbiamo dedicato ampio spazio precedentemente, è che in entrambi i casi Falcone, ora procuratore del re ora relatore per il codice penale, insistette particolarmente, confutandoli, sui presupposti teorici della strategia dell'assimilazione. Ciò che infatti rendeva non accettabile questa strategia di governo era la dottrina «professata dai filosofi francesi nel XVIII secolo, i quali non ammettevano altre differenze umane che quelle desunte dal grado di cultura, dalla educazione e dai diversi istituti sociali, come i missionari le desumono dalle differenti credenze religiose: gli uni e

³³⁵ Ivi, p. 563.

³³⁶ *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 283.

gli altri escludendo che vi siano razze inferiori.»³³⁷ Oggi invece, leggiamo nella relazione, «risulta accertato che gli elementi di una civilizzazione sono in gran parte le manifestazioni del carattere di una razza»³³⁸, il quale non si trasmette agevolmente come l'intelligenza, ma si acquista e si sedimenta per «lenta accumulazione ereditaria».³³⁹ Questo spiegava la difficoltà nell'incidere su di esso, ma non escludeva in alcun modo la sua attitudine evolutiva:

Se è severa la nostra critica contro la leggenda dogmatica, anzi bigotta, della identità del genere umano, ridotta alla stessa immagine e ad un solo tipo; e se non condividiamo neanche l'apriorismo dell'assoluta ed immeditata necessità di colmare le lacune esistenti fra le razze, non possiamo d'altra parte rinnegare la realtà storica della trasformazione dei popoli, in forza degli ambienti, non solo in rapporto agli elementi accessori o transitori della psiche umana e coscienza sociale, ma anche per ciò che si attiene a quelli fondamentali del carattere, ed anche (attraverso i secoli) della costituzione anatomica.³⁴⁰

La peggiore di tutte le misure assimilatrici che fosse mai stata tentata, secondo Falcone che richiama ancora una volta l'esperienza della Francia, era quella delle istituzioni, e «specialmente giudiziarie»³⁴¹; d'altronde, spiega, erano proprio le leggi sperimentali dell'evoluzione e dell'accumulazione ereditaria, leggi «perenni e immutabili, che non si attengono soltanto all'essenza anatomica dell'uomo, ma anche ai suoi caratteri mentali», a consigliare un'altra strategia di governo, quella dell'adattamento.³⁴² Proprio

³³⁷ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 559.

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ *Ibidem*.

³⁴⁰ *Ibidem*. Falcone discute quindi le tesi pessimiste di Le Bon e del suo allievo De Saussure, rigettandole. I riferimenti sono a G. LE BON, *Lois psychologiques de l'évolution des peuples*, Paris, Félix Alcan, Éditeur, 1895 e L. DE SAUSSURE, *Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes*, Paris, Alcan, 1899.

³⁴¹ *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 284.

³⁴² *Ivi*, p. 283.

l'adattamento delle istituzioni giudiziarie, secondo la Commissione, permetteva già nei fatti di vedere quali positivi apporti questa strategia avesse comportato. Gli indigeni dimostravano, infatti, di apprezzare l'amministrazione giudiziaria della colonia: le popolazioni musulmane ed anche quelle appartenenti alle «razze indigene d'Eritrea» che avrebbero potuto invocare «le leggi [...] desunte dal *Fetha Negast* o dal *Fetha Mogareh*» erano solite invece «invocare le leggi dell'autorità dominante.»³⁴³ Non tutte le tribù, però, avevano dimostrato di possedere una così «rimarchevole attitudine a progredire»³⁴⁴: ne rimanevano per il momento esclusi i «nuclei umani meno progrediti» che abitavano le regioni dell'Hamaseh o del Senahit, i Baria e i Baza che «si appartano in una esistenza tuttora primitiva, che non videro mai la spiaggia, che ignorano anche oggi le sedi principali di nostra occupazione»; ne erano ugualmente esclusi i Cunama, tra cui «la vista di un bianco fuga ancora le donne ed i fanciulli, s'inneggia ancora a miti ed a leggende e si celebrano vecchi riti d'idolatria, [...] vi si legittima l'incesto come rivolto ai fini naturali della riproduzione [...] e vi ha vigore l'istituto del primitivo matriarcato.»³⁴⁵

L'esistenza di queste tribù primitive non doveva però far pendere l'ago della bilancia verso le teorie più pessimiste, ma doveva convincere che «le infiltrazioni di una nuova coscienza morale e giuridica non possano avvenire che lentamente con efficacia relativa e con diversa entità di effetti.»³⁴⁶

«Niente si opera a sbalzi od a forza»³⁴⁷: sarebbe quindi un errore voler costringere l'elemento indigeno ad aderire alle concezioni etiche e giuridiche del popolo colonizzatore. «Vero è che ad una nazione civilizzata come la nostra incombe il dovere di beneficamente influire sulle società indigene ad essa sottoposte, evolvendone le

³⁴³ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 561. Corsivi nel testo.

³⁴⁴ *Ivi*, p. 559.

³⁴⁵ *Ivi*, p. 561.

³⁴⁶ *Ibidem*.

³⁴⁷ *Ivi*, p. 562.

condizioni di vita»³⁴⁸, ma è vero anche che «possono esservi, lungo questo cammino, delle tappe segnate da secoli.»³⁴⁹ L'elemento indigeno dovrà quindi lentamente aderire alle concezioni etiche e giuridiche del popolo colonizzatore, «non già che la magnifica tela dipinta dalla nostra singolare genialità debba cacciarsi a forza nell'angusta cornice dell'ambiente aborigeno.»³⁵⁰ Le istituzioni, infatti, non hanno un valore assoluto e immanente di per sé: essendo lo specchio delle concezioni etiche e morali di un popolo, non possono essere trapiantate a forza in un ambiente ad esse ostile.

A queste linee guida sembrava rispondere l'iniziativa di adattare il codice patrio all'ambiente coloniale, tanto che le ritroviamo anche nella relazione di accompagnamento, ma il risultato finale, come abbiamo già accennato, lascerà perplesso più di un osservatore. L'esito, infatti, sembrava contraddire proprio le rassicurazioni fornite dalla magistratura coloniale: la «magnifica tela», se non distrutta, usciva da questa operazione di adattamento visibilmente deteriorata. Il risultato fu un codice penale nazionale stravolto, nel quale, addirittura, faceva nuovamente la sua comparsa la pena di morte. A questa critica, oltre che all'esigenza di disporre di strumenti più snelli e più facilmente adattabili direttamente all'interno delle aule di tribunale, deve essere imputato l'affossamento del progetto di codificazione di cui abbiamo già diffusamente parlato. Oltre alla presa di posizione di Scialoja – che riveste ovviamente un'importanza grandissima vista l'autorità della sua persona e perché egli faceva parte della commissione del Consiglio coloniale per i codici e inoltre perché le sue critiche sono inserite, paradossalmente, proprio nella relazione di accompagnamento a quello civile –, non disponiamo di molti altri commenti in merito, la scarsa attenzione per le vicende coloniali orientando l'interesse dei giuristi del Regno verso altri argomenti. Una critica netta e allo snaturamento del codice e all'influenza delle correnti antropologiche della scuola positiva venne da parte di Alimena, giurista al quale abbiamo già fatto riferimento

³⁴⁸ *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 284.

³⁴⁹ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 561.

³⁵⁰ *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone*, cit., p. 284.

in merito alla fondazione della cosiddetta terza scuola. Nel 1910 il professore ordinario di Diritto e procedura penale nella Regia Università di Modena così commentava il codice penale per la colonia:

Per elaborare il codice penale dell'Eritrea, si è fatto, semplicemente, così: si è preso in mano il codice penale italiano, e poi, in esso, qui e lì, sono state conficcate tante zeppe abissine. Semplicemente! Il tessuto del codice ha risentito le violenze. [...] Così il cittadino italiano che risiede nell'Eritrea, legge che, per i sudditi coloniali e per gli assimilati, è in vigore la pena di morte, la pena della frusta e la confisca dei beni ... mentre per i sudditi coloniali e gli assimilati, se sapessero leggere, leggerebbero delle norme relative alla rivelazione di scoperte scientifiche, e, benché vadano nudi, delle disposizioni relative al mostrare nudità invereconde!³⁵¹

Alimena si disse contrario in linea generale ad esportare nelle colonie i codici nazionali: gli unici casi felici – egli porta ad esempio quello della Spagna che aveva esportato il proprio codice penale a Cuba, a Portorico e nelle Filippine – erano stati tali in ragione del fatto «che gli abitanti di quelle isole sono civilizzati e ben capaci di una legislazione europea.»³⁵² Per l'Eritrea invece «Ecco in due parole l'opinione mia. Bisognava senz'altro applicare il codice italiano ai cittadini e agli stranieri residenti in Eritrea, e, per i sudditi coloniali e per gli assimilati, bisognava scrivere un codice nuovo, nuovo del tutto, e semplicissimo.»³⁵³

³⁵¹ B. ALIMENA, *La legislazione penale dell'Eritrea*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, L. Gaipa editore, 1910, pp. 619-626 (p. 621).

³⁵² Ivi, p. 622.

³⁵³ *Ibidem*. Alimena era contrario all'introduzione della pena di morte in colonia, così come alla pena della fustigazione: «Credo che, troppo spesso, la diversità della razza abbia fatto dimenticare che il dolore appartiene a tutta l'umanità e...abbia dato agli stessi sentimenti nomi diversi! E credo che chi ha dato la più profonda impronta al codice Eritreo [...] avesse, in qualche istituto una fiducia anche più grande che non fossero i confini della colonia» (Ivi, pp. 623-624). Il riferimento qui, come nella citazione precedente in cui Alimena accenna a non meglio definite «scoperte scientifiche», è ovviamente a Garofalo e più in generale al connubio tra antropologia e scienza penale. Abbiamo già segnalato che Alimena e Carnevale criticarono la deriva antropologica della scuola positiva e, pur rivendicando comunque la loro appartenenza al metodo positivo, si offrirono come valida alternativa alla scuola positiva «a quei giuristi che si

Una seconda denuncia dello snaturamento del codice Zanardelli è stata lasciata da Alfredo Tosti che non esitò a equiparare il codice per la colonia alle «antiche legislazioni orientali» alle quali «il nostro pensiero ricorre immediatamente, e direi quasi inconsciamente, quando si trova consacrata in una legge qualsiasi divisione di razze o di classi di cittadini.»³⁵⁴ Tosti riconosceva che le speciali condizioni ambientali della colonia rendevano necessari dei ritocchi al codice nazionale e concordava anche sul fatto che «non fosse possibile concedere il diritto italiano nella sua interezza a genti non ancora progredite»; ma «non avrebbe forse meglio provveduto il governo alla dignità dell'Italia, emanando separatamente delle norme per adattare la nostra legislazione alla Colonia Eritrea, o per modificare, nei limiti del possibile, le vecchie costumanze barbariche?»³⁵⁵

Che queste norme separate avrebbero dovuto seguire le stesse linee direttive che avevano suggerito le modifiche alle leggi nazionali, sancendo e proteggendo la superiorità del colonizzatore, va da sé. Il problema che sia Alimena sia Tosti infatti denunciavano era che il codice penale nazionale, benché emanato per la colonia, si fosse trasformato in una raccolta di «vecchie leggi orientali», in altri termini – gli stessi utilizzati da Tosti – il problema riguardava la «dignità dell'Italia».

definivano classici più per contrasto al lombrosismo che al positivismo, e a quei positivisti che non potevano non riconoscersi nei principi giuridici del diritto penale cristallizzati dalla cosiddetta scuola classica.» (D. MOLENA, cit., p. 34). L'accusa che Alimena rivolgeva alla scuola positiva di antropologia criminale, come lui stesso era solito denominare la scuola positiva, era quella «d'aver seguito una specie di moda biologica [che] varcando le ultime conseguenze, arrivò alle esagerazioni consistenti nel concepire la società come “organismo vivente”, nell'assimilare l'uomo agli altri animali, nell'attribuire troppa importanza all'aspetto biologico come fattore di delitti, nell'aver identificato il delinquente con l'ammalato, nell'aver trascurato lo studio delle legislazioni e nell'aver ignorato la differenza del diritto penale dalle altre scienze.» (Ivi, pp. 34-35. Virgolettato nel testo. Corsivi nostri).

³⁵⁴ A. TOSTI, *Il codice penale per la colonia Eritrea*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1910, pp. 299-308 (p. 300).

³⁵⁵ *Ibidem*.

4.4 Il codice penale eritreo: criteri modificatori

Se Tosti criticava il codice per la colonia perché esso consacrava una divisione razziale tra le genti ad esso sottoposte, la commissione non negò assolutamente, come abbiamo visto, né l'esistenza di differenze tra la razza dei colonizzatori e le razze indigene che abitavano il possedimento, né il fatto che proprio questa differenza fosse «l'idea direttrice» della nuova raccolta di leggi. «Il codice penale eritreo», scriveva la Commissione nel paragrafo dedicato ai criteri modificatori del codice penale italiano,

per quanto non miri ad essere un codice di razza, purtuttavia non può disimpegnarsi dalla grave cura di regolare la coesistenza di genti, aventi religione e civiltà così diverse e poste in tanto dislivello sociale; e di eliminare, con opportuni temperamenti, ogni disagio morale ed ogni flagrante opposizione di sentimenti, di principi, di interesse, pure tutelando sopra tutto la nostra supremazia etnica e politica.³⁵⁶

La «razza dominante» deteneva il diritto di punire e di stabilire le basi legislative, ma tenendo conto delle «differenze etniche, psichiche, mentali, ossia del diverso ambiente e del diverso stato di civilizzazione» tra cittadini e soggetti³⁵⁷: «non si può né si deve pretendere eguaglianza di trattamento fra noi adulti dalle forme più raffinate di tutela giuridica, e questi *grandi fanciulli*, che sono i nostri indigeni.»³⁵⁸ Non rispettare questa differenza, che come ora vedremo assumerà di volta in volta i contorni di una differenza morale, psichica o fisiologica – «il carattere criminologico segue il carattere mentale della razza. Nemmeno trascurabile nel determinare le differenziazioni è il fattore fisiosomatico della razza sottoposta»³⁵⁹ – viene pertanto presentato come una mancanza di rispetto ora della condizione di minorità degli indigeni, ora del prestigio della razza colonizzatrice: nel conciliare le diverse esigenze tra indigeni fanciulli e cittadini, però, le necessità della colonizzazione – «la nostra supremazia etnica e politica» – vennero

³⁵⁶ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 563.

³⁵⁷ *Ibidem*.

³⁵⁸ *Ivi*, p. 568.

³⁵⁹ *Ibidem*.

anteposte ad ogni altra considerazione. Nella lunga esposizione delle modifiche o innovazioni apportate al codice metropolitano assistiamo, pertanto, ad un discorso che fa abbondante uso della retorica imposta dall'assioma per cui colonizzare è civilizzare, ma che, avvertito delle ragioni effettive per cui il fenomeno della colonizzazione si imponeva alle nazioni che avevano raggiunto un grado di sviluppo economico e sociale avanzato (o a quelle che, proprio per non rimanerne escluse, videro nello *scramble for Africa* un passaggio obbligato per raggiungerlo) lascia emergere, in maniera neanche troppo nascosta, l'alto grado di strumentalizzazione possibile di tale assioma.

Prima di passare all'esame delle modifiche o innovazioni apportate al codice Zanardelli, ricordiamo che il codice penale eritreo riguardava solo in via eccezionale i soggetti, perché, come disposto dall'art. 3 della legge 24 maggio 1903, per gli indigeni sarebbe dovuto rimanere in vigore il diritto penale speciale fondato sulle consuetudini locali. Il codice, quindi, veniva promulgato per i cittadini italiani e per gli stranieri ad essi assimilati e solo eccezionalmente si sarebbe applicato agli indigeni. I reati per i quali l'indigeno sarebbe dovuto sottostare alle norme del codice penale erano quattro: i reati di competenza della Corte d'assise; i reati commessi a danno di cittadini o stranieri; i reati contro la pubblica amministrazione; ogni altro caso per cui il reato fosse per legge di competenza dell'autorità giudiziaria.

Gli argomenti che sostenevano queste distinzioni erano, nell'ordine, i seguenti: il fatto che i delitti più gravi o erano insufficientemente repressi dagli usi giuridici locali o erano repressi con pene assolutamente incompatibili con la civiltà che l'Italia era chiamata a diffondere nel continente africano (il diritto abissino «è la prova più manifesta dello stato ancora barbaro del popolo, [...] accettarlo così com'è sarebbe un assurdo morale»³⁶⁰); se

³⁶⁰ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 594. «È risaputo che dalla legge scritta alla consuetudine la funzione repressiva, in mezzo alle razze inferiori, non peranco spoglie delle tendenze ataviche di barbarie, trascorre per manifestazioni instabili di cieca passione o di sfrenato arbitrio, dalla ferocia dispotica dei sacrifici umani, esercitata dal Negus o da un *abuna*, dal Califa o da un suo *vizir*, fino al diritto di vita o di morte onde dispone, presso alcune tribù dell'Africa, il capo di famiglia sulle persone dei suoi. E trascorre da quella specie di chirurgia penale, che è il *talione*, alla irrefrenabile vendetta privata, che si trasmette e si perpetua per lungo ordine di antenati, come un sacro retaggio, e finalmente – strana e profonda transizione! – da così insana onda di sangue fino al remissivo e bonario componimento, per cui la giustizia punitrice

un europeo era in conflitto con un indigeno, non doveva mai perdere la protezione delle proprie leggi, frutto d'uno stadio di più elevata civiltà («è logico pretendere che il cittadino non discenda allo stato di relativa civiltà dell'indigeno, ma che questi si elevi al grado di progresso dell'altro»³⁶¹); la pubblica amministrazione rappresentava la somma degli interessi della «razza colonizzatrice» («essa è la più alta espressione della nostra civiltà»³⁶²); infine, alcuni fatti tollerati dai costumi locali e che non trovavano corrispondenza alcuna nel codice metropolitano andavano comunque puniti.

La commissione avvertiva poi che il legislatore coloniale aveva tentato di rispettare, quando possibile, il «patrimonio giuridico, la coscienza morale e le tradizioni storiche» degli indigeni, arrivando financo ad adottare alcune loro costumanze quando queste non erano «incompatibili con il rispetto alla vita ed alla libertà umana.»³⁶³ In ossequio al principio dell'islamizzazione del diritto, nel codice eritreo trovarono spazio alcune disposizioni suggerite direttamente dalle pratiche giuridiche locali: «l'adattare (talora il contorcere) la legge ai propri fini» commenta Falcone, dimostrando tutta la strumentalizzazione possibile di tale abusata retorica, «non è arte nata oggi.»³⁶⁴

Passiamo ora a vedere più da vicino le principali modifiche apportate al codice Zanardelli attraverso le quali sarà possibile argomentare ulteriormente la nostra tesi. All'analisi della relazione scritta da Falcone e approvata dalla Commissione coloniale affiancheremo l'analisi della relazione di presentazione del codice definitivo redatta da Garofalo.³⁶⁵

diventa un affare mercantile e l'assassino si paga con un centinaio di talleri o alcune caramelle.» (Ivi, p. 558. Corsivi nel testo).

³⁶¹ Ivi, p. 596.

³⁶² *Ibidem*.

³⁶³ Ivi, p. 563.

³⁶⁴ Ivi, p. 579.

³⁶⁵ Segnaliamo qui che la Relazione di accompagnamento al progetto era limitata alle modifiche apportate al Libro I del codice penale metropolitano (*Dei reati e delle pene in generale*). Per l'analisi del codice definitivo, oltre al testo di legge, abbiamo consultato la *Relazione del Procuratore generale barone Garofalo sul Codice penale per la colonia Eritrea, approvato dal consiglio coloniale nelle sedute del 22 aprile e 21 maggio 1906 e del 12 maggio 1907*, Roma, Stamperia reale, 1908, pp. 1-44 (d'ora in poi

4.5 Reati e pene in generale

Le modifiche più sostanziali sono senza ombra di dubbio quelle apportate al sistema delle pene (titolo II del Libro I), non solo per l'introduzione di misure che il codice Zanardelli non contemplava, ma soprattutto per la duplicità che il sistema delle pene del codice penale coloniale presentava: non era possibile infatti, avvertono a più riprese sia Falcone sia Garofalo, non tener conto dell'effetto di una data minaccia penale su genti che hanno idee, sensibilità e tradizioni assai diverse da quelle italiane. La duplicità del sistema penale viene quindi presentata come inevitabile: la reclusione, la multa, l'interdizione dai pubblici uffici, l'arresto e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte potevano essere applicati sia ai cittadini e agli stranieri sia ai sudditi coloniali e agli assimilati; la detenzione, il confino e l'ammenda unicamente ai cittadini e agli stranieri; la relegazione, la confisca dei beni, la sospensione e la perdita di pensioni o assegni governativi (oltre ad alcune pene già esistenti nelle consuetudini locali come disposto dall'art. 3 della legge 24 maggio 1903 e «con le limitazioni e i temperamenti che l'umanità e la civiltà esigono»³⁶⁶, scrive Garofalo nella relazione al codice) unicamente ai sudditi coloniali e agli assimilati. Anche se sul piano strettamente giuridico possiamo dire che su questo ultimo punto l'art. 3 fu variamente interpretato non solo dalle due commissioni coloniali (sottocommissione e commissione generale) e da quella del Consiglio coloniale, ma pure dai singoli commissari, su un piano più generale è possibile affermare che proprio le divergenze di interpretazione fanno emergere le possibilità di strumentalizzazione che enunciati come «con le limitazioni e i

Relazione Codice penale), dove invece vengono illustrate, anche se più succintamente e con minor dovizia di commenti, le modifiche apportate anche ai libri II (*Dei delitti in ispecie*) e III (*Delle contravvenzioni in ispecie*). L'illustrazione delle modifiche apportate al codice metropolitano, per chiarezza espositiva, seguirà la partizione del testo di legge in Libro I, II e III, ma non sistematicamente l'ordine dei titoli, capi e articoli. Non verranno prese in considerazione, infatti, tutte le modifiche, ma unicamente quelle più rilevanti: il criterio con cui sono state da noi selezionate, oltre a rispondere all'interesse particolare della nostra indagine, è mutuato dall'illustrazione che del nuovo testo di legge venne sviluppata nella relazione finale. Segnaliamo, infine, un successivo articolo di Garofalo, scritto con intento chiaramente divulgativo vista la sua brevità e che nulla di nuovo aggiunge ai documenti apparsi precedentemente e dai noi scelti come fonti: R. GAROFALO, *Il codice penale della colonia Eritrea*, Roma, Tip. Dell'Unione cooperativa editrice, 1909, pp. 1-10.

³⁶⁶ *Relazione Codice penale*, p. 10.

temperamenti che l'umanità e la civiltà esigono», che abbiamo visto ricorrere sovente, portano con sé. Nel corso dell'esposizione delle modifiche apportate al codice metropolitano avremo modo di presentare, in proposito, diversi casi esplicativi.

4.5.1 Pene riservate unicamente ai sudditi coloniali e agli assimilati. Le due pene non previste dal codice patrio, ma contemplate nelle consuetudini locali, che si decise di conservare e inserire nel codice penale eritreo furono la pena di morte e la fustigazione.

Il dibattito sulla pena capitale fu talmente acceso e le opinioni a tal punto inconciliabili in seno alla sottocommissione che si decise di rimandare la decisione alla commissione generale. Anche qui la pena di morte divise i commissari tanto che, in ultimo, fu con un solo voto di maggioranza che essa fu esclusa dal progetto: sarà la commissione del Consiglio coloniale, forte dell'avviso favorevole espresso dal governatore Martini³⁶⁷, a decidere di introdurla come pena massima per gli indigeni. In ambedue le relazioni viene dedicato ampio spazio a questa questione «di valore storico oramai fra di noi, ma qui vivo e palpitante»³⁶⁸: nella relazione al progetto Falcone ebbe cura di riportare «gli argomenti che vennero presentati a sostegno della pena capitale nel sistema punitivo degli indigeni» in omaggio alle idee della minoranza e come «contributo allo studio della grave questione.»³⁶⁹ Quel che ci sembra più probabile, però, è che Falcone abbia voluto far pervenire al Consiglio coloniale le ragioni di coloro che erano favorevoli alla pena capitale per gli indigeni con la speranza di contribuire così ad un eventuale modifica di quanto deciso dalla commissione coloniale. Inoltre, come Garofalo scrisse nella relazione definitiva, il governatore Martini fece pervenire un promemoria nel quale sostenne «che la pena di morte debba essere mantenuta per gl'indigeni, dichiarando di aderire

³⁶⁷ Il governatore si espresse più volte a favore della pena capitale per gli indigeni sia nelle relazioni che fece pervenire al Ministero degli Affari esteri, sia nelle pagine del suo diario. Nel capitolo dedicato all'amministrazione della giustizia contenuto nella relazione per gli esercizi 1902-1907, leggiamo: «Per carità non diamo la stura al sentimentalismo e non orniamo di gramaglie la statua di Francesco Carrara! Tutti coloro che si sono fatti un'idea esatta delle condizioni della Colonia hanno espresso il parere che sarebbe immaturo estendere all'Eritrea l'abolizione della pena di morte.» (*Relazione Martini*, p. 61).

³⁶⁸ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 605.

³⁶⁹ *Ibidem*.

interamente su di ciò alla opinione esposta dalla minoranza della Commissione»³⁷⁰, opinione che viene riportata quasi testualmente da una relazione all'altra.

Vediamo le ragioni che furono avanzate a sostegno o contro l'introduzione della pena capitale nel codice eritreo. Coloro che si espressero a favore sottolinearono innanzitutto che essi richiedevano la regolazione e non l'introduzione della pena capitale nella legislazione penale della colonia, poiché la pena capitale era contemplata dalle consuetudini locali, sia «nelle secolari tradizioni del diritto etiopico, sia in quelle islamitiche»³⁷¹, asserendo quindi che il mantenerla era in perfetta armonia con quanto disposto nell'art. 3 della legge 24 maggio 1903.³⁷² Subito dopo facevano notare che la facoltà lasciata al governatore di convocare tribunali straordinari³⁷³, che avrebbero quindi giudicato con la procedura e secondo il codice penale militare vigente in tempo di guerra, consentiva comunque di applicare la pena di morte, ma senza le garanzie che l'imputato avrebbe potuto avere in un giudizio ordinario: sarebbe stato quindi più saggio contemplare la pena capitale nelle pene ordinarie.³⁷⁴ Si evidenziava poi come la pena di morte fosse prevista nelle legislazioni di tutte le colonie, anche in quelle appartenenti agli stati che la avevano abolita nei codici patri, come l'Olanda e il Portogallo, e ciò in ossequio alla deliberazione del congresso di Sociologia coloniale tenutosi a Parigi nel 1900 nel quale si era affermato essere la pena capitale indispensabile in colonia per le

³⁷⁰ *Relazione Codice penale*, p. 11. Nella relazione per gli esercizi 1902-1907 Martini omette di riportare che sulla pena capitale il dibattito tra i magistrati operanti in colonia fu acceso e che addirittura essa non venne contemplata nel disegno del codice: «La pena di morte dunque, chiedeva la magistratura eritrea fosse mantenuta per il delitti più gravi.» (*Relazione Martini*, p. 62).

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² L'esclusione della pena capitale avrebbe implicato il «disobbedire al principio legislativo che vuole che il diritto penale per gli indigeni sia quello proprio della razza soggetta.» (*Relazione Disegno Codice penale*, p. 605).

³⁷³ Art. 71 dell'ordinamento giudiziario 9 febbraio 1902.

³⁷⁴ «Da questo stato di fatto deriva la strana conseguenza, che cioè mentre si vuole abolita la pena capitale avanti la magistratura ordinaria, che l'applicherebbe con tutte le possibili garanzie per l'imputato, la si lascia sussistere, per necessità di cose, avanti i tribunali speciali, che l'applicano con procedura spiccia ed affrettata senza difesa per i prevenuti, senza possibilità di gravami contro la sentenza. Si è sicuri che ove il codice contenesse la pena di morte, i tribunali militari non sarebbero più convocati» (*Relazione Disegno Codice penale*, p. 606).

razze indigene soggette. Per gli indigeni, sostenevano inoltre coloro che erano favorevoli alla pena capitale, l'ergastolo era «una pena più dura e intollerabile della stessa morte essendosi osservato che difficilmente un africano resista a più di dieci anni di prigionia.»³⁷⁵ L'ergastolo, quindi, «si risolve per gl'indigeni, in una pena di morte a termine, aggravata e preceduta da indicibili tormenti.»³⁷⁶ L'esclusione della pena capitale, in conclusione, avrebbe reso più duro il sistema delle pene per gli indigeni.

Contro tali argomenti la maggioranza osservò che la pena di morte, benché fosse contemplata nelle consuetudini delle popolazioni abitanti la colonia, non era più nei fatti applicata da molti anni. Veniva poi sottolineato che, se la legge 24 maggio 1903 disponeva che si dovessero comprendere nella legislazione coloniale le consuetudini locali, allora avrebbero dovuto trovarvi posto anche il taglio della mano, del piede e l'evirazione, pene giudicate veramente troppo barbare, e si concludeva quindi che questa disposizione «doveva essere interpretata con una certa larghezza.»³⁷⁷ Per quanto concerneva la possibilità di applicare la pena di morte mediante la convocazione dei tribunali militari, si rispondeva che questa facoltà lasciata al governatore doveva intendersi unicamente come un caso eccezionale, «vale a dire quando esista un grande perturbamento dell'ordine pubblico. Rendere regola generale quella che è un'eccezione, può solo ammettersi quando concorrono buone ragioni, ma non è possibile che l'eccezione, invece di confermar la regola, abbia in sé stessa l'efficacia di annullarla.»³⁷⁸ Si faceva altresì notare che l'introduzione della pena di morte nel codice penale non escludeva la possibilità di convocare, se bisogno vi fosse, i tribunali militari, «giacché non è la possibilità di applicare l'una o l'altra pena ciò che si invoca in quei casi, [...] sì

³⁷⁵ *Relazione Codice penale*, pp. 11-12. La minoranza «dalla verità dell'osservazione [...] riconosce una prova nei tentativi di suicidio che si verificano in prigione, mentre il fenomeno del suicidio è quasi sconosciuto nell'indigeno allo stato libero; e nelle frequenti malattie morali che i nativi contraggono in carcere, benché sottoposti ad un regime umano e soccorrevole. [...] un'osservazione, anche superficiale, sulla vita delle prigioni indigene convince che per la stessa costituzione psicologica e morale del recluso, il lungo carcere si tramuta in sepolcro.» (*Relazione Disegno Codice penale*, pp. 606-607).

³⁷⁶ *Ivi*, p. 607.

³⁷⁷ *Ibidem*.

³⁷⁸ *Ivi*, p. 608.

bene la repressione pronta ed immediata del fenomeno delittuoso, la celerità delle procedura e la sommarietà dei giudizi.»³⁷⁹ Il fatto poi che al congresso di Sociologia coloniale si fosse espressa unanimemente la necessità della pena di morte per le razze indigene soggette non avrebbe dovuto influire «sugli intelletti italiani, i quali, già in Europa, si sono vantati di trovarsi in una assoluta minoranza legislativa quando deliberarono l'abolizione della pena di morte.»³⁸⁰ Minoranza e maggioranza erano concordi sul fatto che la pena capitale riusciva per gli indigeni «meno grave e dolorosa»³⁸¹ di una lunga reclusione, ma proprio la maggiore forza intimidatrice dell'ergastolo, sosteneva la maggioranza, doveva consigliare di stabilire come pena massima la reclusione a vita. Inoltre, non poteva essere addotto l'argomento per cui il sistema delle pene sarebbe in tal modo divenuto più duro «giacché qualunque opinione si voglia all'uopo sostenere, una cosa è fuor di dubbio, che la reclusione è riparabile, mentre non lo è punto la pena di morte.»³⁸²

In conclusione, coloro che si dissero contrari all'introduzione della pena capitale nel codice penale eritreo e che, ricordiamolo, erano la maggioranza in colonia, sia in seno alla sottocommissione sia in seno alla commissione generale, rammentarono ai colleghi come il loro compito dovesse limitarsi all'adattamento del codice patrio all'ambiente coloniale, per cui «sarebbe vana ogni discussione o esposizione di dottrine e di principi scientifici. Senza negare un alto merito alle indagini della scuola positiva di diritto penale, la maggioranza fa rilevare che non è suo compito il discutere o l'approvarne le conseguenze legislative»: il codice del Regno aveva segnato «il massimo trionfo delle dottrine contrarie.»³⁸³

La commissione per lo studio del progetto di codice penale eritreo del Consiglio coloniale decise però, noncurante anche di quest'ultimo avvertimento, di introdurre – o

³⁷⁹ *Ibidem.*

³⁸⁰ *Ibidem.*

³⁸¹ *Ibidem.*

³⁸² *Ivi*, p.609.

³⁸³ *Ibidem.*

meglio, conservare – la pena capitale come pena massima per i sudditi coloniali e gli assimilati. L'opinione di Garofalo non lasciava margine a ulteriori discussioni:

le popolazioni barbare o selvagge [...] non rispetterebbero una giustizia priva di ciò che per esse è il segno più evidente del potere; né vedrebbero nella abolizione uno scopo di umanità, ma l'attribuirebbero a debolezza o paura. Il sopprimere dunque senz'altro la pena di morte sarebbe grave imprudenza.³⁸⁴

E se coloro che in colonia si erano espressi a favore della pena capitale per gli indigeni avevano comunque proposto che si potesse applicare soltanto in casi di flagranza o di confessione dell'imputato, la commissione presieduta da Garofalo decretò che tali limitazioni erano anti-giuridiche³⁸⁵, stabilendo come unica condizione necessaria che la condanna a morte fosse pronunciata all'unanimità e prescrivendo l'obbligatorietà del ricorso in cassazione. Fu inoltre stabilito che venisse delegato al governatore il diritto di grazia, «perché questo diritto potrebbe con maggiore prudenza ed oculatezza essere da lui esercitato; e ciò rappresenterebbe un opportuno temperamento della pena di morte.»³⁸⁶

Anche per ciò che riguarda la fustigazione, non essendo riusciti a comporre i dissidi in seno alla sottocommissione, la decisione fu rinviata in commissione generale che

³⁸⁴ *Relazione Codice penale*, p. 13.

³⁸⁵ «Vi sono prove non meno persuasive della flagranza, la quale, del resto, negli assassinii non varrebbe a dimostrare la circostanza della premeditazione, che è quasi sempre quella per cui l'omicidio è punibile con la massima pena. La confessione poi non esclude in modo assoluto la possibilità dell'errore giudiziario, perché non è senza esempio il sacrificio che altri faccia di sé per salvare dalla grave pena uno stretto congiunto.» (*Ibidem*).

³⁸⁶ *Ivi*, p. 14. Per i modi di esecuzione della condanna il Consiglio coloniale, nuovamente dissentendo da quanti avevano espresso voto favorevole alla pena capitale in colonia e proposto la fucilazione per mezzo di soldati indigeni, aveva stabilito di lasciare al governatore, secondo i casi, la scelta del mezzo di esecuzione «fra quelli adoperati nelle nazioni civili.» (*Ibidem*). Venne esclusa l'esecuzione della pena di morte di una donna che, al momento della sentenza, si trovasse incinta e ne fu disposta la commutazione, in questo caso, in reclusione perpetua. Venne aggiunta la disposizione che gli esecutori dovessero appartenere alla stessa religione del condannato, «per togliere la possibilità che un cristiano fosse giustiziato da un maomettano, la qual cosa turberebbe grandemente la coscienza della popolazione cristiana in quei paesi.» (*Ibidem*) e fu disposto altresì che non si procedesse ad esecuzione nei giorni di festività, secondo la religione del condannato.

espresse a maggioranza voto favorevole alla sua introduzione nel sistema di pene riservato agli indigeni e agli assimilati. La commissione del Consiglio coloniale approvò l'introduzione. I commissari coloniali, nella relazione di accompagnamento al progetto, dedicarono un non piccolo spazio alla confutazione delle tesi addotte da coloro che erano contrari all'introduzione delle pene corporali allo scopo di sottolineare ancora una volta, rispondendo punto per punto, come l'ambiente diverso in cui si operava dovesse consigliare di abbandonare i criteri di giudizio «strettamente italiani» seguendo i quali la fustigazione «suole apparire difforme ai nostri costumi di gentilezza e di civiltà.»³⁸⁷ Bastava passare un congruo tempo in colonia, infatti, per osservare «l'efficacia di una tal pena, il modo onde gl'indigeni la sopportano e più di tutto le conseguenze che se ne ottengono.» Dal momento che si era stabilito che la pena carceraria sarebbe risultata meno dolorosa di quella capitale, così la fustigazione avrebbe dovuto rappresentare per l'indigeno una pena meno dura di quella carceraria e non solo, scrive Falcone, per la «minore sensibilità dolorosa degli indigeni accertata fisiologicamente»³⁸⁸, ma anche per l'«assenza di ogni idea degradante od avvilita, che noi trarremmo dalla pena, e che gl'indigeni neppure sospettano.»³⁸⁹ Garofalo ribadiva, nella relazione finale, che era «indubitabile che essa non lede punto i sentimenti di quelle popolazioni.»³⁹⁰ La fustigazione, inoltre, era contemplata sia nel regolamento per i commissari regionali e i residenti, sia in quello militare, oltre che, come la pena capitale, nelle consuetudini indigene. A sostegno della fustigazione veniva citata l'opera di Girault, nella quale leggiamo: «Potrebbe essere imprudente cancellare dall'oggi all'indomani un mezzo di repressione così comodo e rapido, che non sconvolge né i sentimenti né le abitudini della popolazione». E lo studioso francese aggiungeva, commentando la presenza della fustigazione nei codici militari: «La riforma sarebbe puramente illusoria, le pene

³⁸⁷ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 613.

³⁸⁸ Questo dato è rinvenibile nella maggioranza dei testi degli antropologi e criminalisti dell'epoca. Per esempio – e per limitarci alle fonti già citate e di cui abbiamo la certezza che furono consultate almeno da Ranieri Falcone – se ne trova ampia disamina, con tanto di referto degli esperimenti compiuti dal vero, nell'articolo di C. LOMBROSO e M. CARRARA, *Contributo all'antropologia dei Dinka*, cit.

³⁸⁹ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 613.

³⁹⁰ *Relazione Codice penale*, p. 16.

corporali soppresse in diritto, continuerebbero a funzionare di fatto senza misure e senza garanzie.»³⁹¹

Se queste precisazioni non risultassero sufficienti, continuava Falcone nella relazione al progetto, «volendo tuttavia ficcar lo viso a fondo della quistione» ci si deve domandare se «è effettivamente contrario al nostro stato di civiltà il sistema delle pene corporali.» La risposta non doveva essere ricercata «nel campo puramente astratto o metafisico, per vedere se la forza afflittiva della pena debba essere puramente morale o possa anche essere materiale. L'antica e solenne quistione di filosofia del diritto non ci tenterà, giacché è nostro compito di limitarci ad un indagine di fatto»³⁹²: le pene corporali erano contemplate nel codice patrio di molte nazioni cosiddette civili – in Inghilterra, in Germania, in Austria-Ungheria, negli Stati Uniti – e in tutti i codici redatti per le maggiori colonie.

A fronte di tutto ciò non doveva quindi destar meraviglia che al congresso di Sociologia coloniale, citato anche a proposito della pena capitale, la questione delle pene corporali per gli indigeni non avesse trovato oppositori.

Dopo tali esempi di Stati civili e manifestazioni scientifiche, si deve ritenere che, circa la quistione delle pene corporali, altra cosa è il nostro sentimento che può essere ostile ad esse, ed altre sono le esigenze della civiltà, la quale le approva, sia pure con rammarico, in nome di quella necessaria differenziazione punitiva, che ogni regime coloniale richiede.³⁹³

Qui le esigenze della civiltà coincidono unicamente con le necessità del colonizzatore, a riprova ulteriore di come il termine civiltà e l'assioma per cui colonizzare è civilizzare

³⁹¹ A. GIRAULT, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, cit. in *Relazione Disegno Codice penale*, p. 614: «Il peut être imprudent de faire disparaître complètement du jour au lendemain un mode de répression commode et rapide qui ne choque ni les sentiments ni les habitudes de la population. Il arrive alors que la réforme est purement illusoire, les peines corporelles, supprimées en droit, continuent à fonctionner en fait sans mesure et sans garantie.» (traduzione nostra).

³⁹² *Relazione Disegno Codice penale*, p. 614.

³⁹³ Ivi, p. 616.

venissero piegati, seppur «con rammarico», alle esigenze dell'ordine pubblico coloniale.³⁹⁴

Se la pena capitale e la fustigazione, in ragione delle considerazioni esposte, furono le pene introdotte ex novo nel codice, la relegazione, la confisca dei beni e la sospensione o perdita di assegni governativi, pene previste anche nel codice Zanardelli, furono contemplate unicamente per i sudditi coloniali e gli assimilati. Vediamo velocemente le ragioni che consigliarono simili differenziazioni.

La pena della relegazione venne introdotta in sostituzione del confino, «pena illusoria e di impossibile attuazione» per gli indigeni.³⁹⁵ Già in vigore in colonia³⁹⁶ essa, secondo i magistrati, trovava corrispondenza anche nelle tradizioni indigene: queste le due principali ragioni per le quali la sottocommissione aveva ritenuto doveroso codificare la relegazione, oltre al fatto che introdurla nel codice avrebbe permesso di applicarla con le garanzie volute dalla legge. A queste motivazioni d'ordine morale e giuridico, Falcone aggiunge una ragione d'importanza sociale, poiché la relegazione poteva, a discrezione del giudice, sostituire anche il domicilio coatto e configurarsi quindi come una «notevole misura di prevenzione sociale», soprattutto perché diretta principalmente contro i recidivi.³⁹⁷

Anche la confisca dei beni era sia contemplata dalle consuetudini indigene sia applicata dalle autorità amministrative. Come risposta alle eventuali critiche che potevano venir mosse, Falcone sosteneva che la confisca dei beni non è «una pena né eccessiva né

³⁹⁴ Vennero comunque introdotti «grandi temperamenti consigliati dall'umanità» (*Relazione Codice penale*, p. 16) per cui alla pena della fustigazione non potevano mai essere sottoposte le donne, né i bambini minori di dieci anni, né gli uomini di più di cinquant'anni. Veniva stabilito inoltre che l'esecutore dovesse appartenere alla stessa religione del condannato. Seguivano interessanti considerazioni sui benefici dell'applicazione della fustigazione anche ai minori delinquenti in sostituzione della pena carceraria per delitti non gravi: secondo i magistrati eritrei, per l'indigeno minore la fustigazione acquistava carattere di «correzione familiare», espressione che ben sottolinea il ruolo pedagogico che la magistratura eritrea intendeva esercitare e, poiché i segni lasciati dal *curbasc* sulla pelle del condannato non erano indelebili, il minore indigeno avrebbe potuto facilmente trovare impiego presso i coloni europei.

³⁹⁵ Prevista invece nel sistema delle pene applicabile a cittadini e stranieri.

³⁹⁶ Art. 37 dell'*ordinamento di pubblica sicurezza della Colonia*.

³⁹⁷ Vedremo più avanti le modifiche alle norme sulla recidiva per i sudditi coloniali e gli assimilati.

incivile, giacché in rapporto alla società indigena acquista un valore molto diverso di quello che potrebbe avere presso di noi.»³⁹⁸ La proprietà dell'indigeno, infatti, si limitava a qualche capo di bestiame non essendo egli proprietario della terra che coltivava ed essendo le sue abitazioni costruite con materiali poverissimi. «Ridotta a così modeste proporzioni la portata economica della pena, essa non può destare diffidenze o preoccupazioni.»³⁹⁹

Diffidenze e preoccupazioni non avevano ragione di sussistere neanche per l'evidente lesione del principio del carattere individuale della pena: «tale impressione non resisterà alla più semplice critica.»⁴⁰⁰ La famiglia indigena, possiamo leggere nella relazione collegata al progetto, «non ha un'unità economica, come quella europea, ed ha tendenze separatiste assai vive, per l'eccessivo individualismo di ciascuno dei suoi membri. Onde è che il danno economico di uno cade sugli altri congiunti meno sensibilmente di quello che si verifica presso di noi.»⁴⁰¹ Inoltre, la Sottocommissione sottolineava come fosse «ancor vivo e profondo nella coscienza indigena il principio della responsabilità collettiva in materia penale» e come esso ispirasse alcune disposizioni del Regolamento per i Commissari regionali e le Residenze, con «le quali si prescrive che pel pagamento delle multe inflitte dalle autorità governative o da quelle amministrative, sono tenuti i beni particolari del debitore; in difetto, tutti i beni in comunione della famiglia cui egli appartiene; in mancanza ancora, la multa grava sui beni della stirpe.»⁴⁰²

Parimenti l'introduzione della sospensione o perdita di assegni governativi come penalità applicabile esclusivamente ai sudditi coloniali e agli assimilati⁴⁰³ veniva giustificata partendo da una considerazione sul carattere delle popolazioni soggette: secondo i

³⁹⁸ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 611.

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 612.

⁴⁰¹ *Ibidem*.

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ La disposizione colpiva gli indigeni pensionati dallo Stato per servizi resi. La sospensione o perdita delle pensioni veniva introdotta nel codice come pena accessoria, applicabile secondo discrezione del giudice, nel caso di condanna all'ergastolo, alla reclusione o all'arresto per oltre un anno.

magistrati coloniali, continuare a erogare gli assegni durante la carcerazione avrebbe significato mantenere l'indigeno in una condizione di «ozio nutrito»⁴⁰⁴, quindi in uno stato che non avrebbe permesso al condannato di percepire tutta la gravità della sua situazione: la pena carceraria, così aggravata, acquisiva «un'alta significazione di moralità»⁴⁰⁵ e diveniva quindi un mezzo efficace per civilizzare gli indigeni. Garofalo, nella relazione definitiva che approvava senza modifiche questa disposizione, sottolineava inoltre che «farebbe cattiva impressione il vedere che lo Stato continui a remunerare i delinquenti.»⁴⁰⁶

4.5.2 Pene previste per i cittadini (e gli stranieri) e gli indigeni (e gli assimilati). La reclusione, la multa, l'interdizione dai pubblici uffici, l'arresto e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, pene previste tutte dal codice Zanardelli, vennero mantenute nel codice penale eritreo sia per i cittadini e gli stranieri sia per i sudditi e gli assimilati pur con alcune sostanziali modifiche.

La reclusione venne contemplata nel sistema delle pene per gli indigeni, dal quale fu però abolita la penalità parallela della detenzione, e non solo in ragione del fatto che lo stato degli stabilimenti carcerari della colonia non permetteva simile distinzione, ma anche perché, secondo i commissari, gli indigeni non erano in grado di apprezzare la «maggiore importanza morale» della prima facendo venir meno, quindi, la necessità di mantenere la distinzione.⁴⁰⁷ Con riguardo ai cittadini e agli stranieri, invece, perché fosse «diminuito il meno possibile il prestigio che deve nella colonia godere la razza bianca»⁴⁰⁸ venne

⁴⁰⁴ Ivi, p. 617.

⁴⁰⁵ *Ibidem.*

⁴⁰⁶ *Relazione Codice penale*, p. 19.

⁴⁰⁷ Reclusione e detenzione venivano definite *penalità parallele*: la differenza riposava essenzialmente in un diverso regime carcerario: severa disciplina penitenziaria ispirata al sistema progressivo e graduale per la prima, semplice segregazione notturna con lavoro diurno a scelta del condannato per la seconda. La distinzione era giustificata dal grado di pericolosità e pervicacia dimostrata dal delinquente. Oggetto di un ampio dibattito, erano ambedue contemplate nel codice Zanardelli (anche se questa distinzione raramente trovò applicazione pratica nel Regno a causa della situazione critica in cui versavano gli stabilimenti penitenziari). La distinzione venne soppressa nel successivo Codice Rocco (1930), nel quale la reclusione figura come pena principale.

⁴⁰⁸ *Relazione Codice penale*, p. 20.

concessa facoltà al governatore della colonia, su parere conforme del Procuratore del re, di concedere la libertà condizionale e di accogliere o respingere la domanda del condannato per la reclusione in uno stabilimento agricolo o industriale, o in opere pubbliche con lavoro libero, quando la pena non superava un mese. Con lo stesso intento, venne disposto che i cittadini e gli stranieri scontassero le pene carcerarie negli stabilimenti del Regno e che il trasferimento avvenisse d'ufficio, su istanza del procuratore del re, previo il parere del condannato.

Circa la pena della multa furono previsti due diversi conteggi del ragguglio in caso di impossibilità di pagamento: sia per i cittadini, sia per gli indigeni, la multa non pagata si convertiva in reclusione, ma il ragguglio era per i cittadini o stranieri di un giorno per dieci lire mentre per i sudditi coloniali o assimilati era di un giorno per due lire, «la quale differenza è giustificata dal valore molto maggiore che il danaro ha per gl'indigeni.»⁴⁰⁹ (ci sembra che la giustificazione si commenti da sé).

La novità più importante, tuttavia, fu la facoltà lasciata al giudice di disporre che parte della multa venisse devoluta direttamente alla parte lesa. Nella relazione al progetto, Falcone dedicò ampio spazio all'esposizione delle ragioni per cui si introduceva questa innovazione. Si premurò di chiarire come questa disposizione, pur apparendo eterodossa di fronte alle teorie della scuola classica ed essendo principio propugnato dalla nuova scuola⁴¹⁰, «non appartenga ad essa più che ad un'altra, giacché non lo si può dire

⁴⁰⁹ Ivi, p. 18.

⁴¹⁰ Il principio che il costringere l'offensore a riparare pecuniariamente l'offesa o il danno prodotto dal delitto fosse da considerarsi come una funzione pubblica era uno dei principi promossi dalla scuola positiva di diritto penale. Sull'introduzione della devoluzione di parte della multa direttamente al danneggiato viene abbondantemente citato il testo di A. BERENINI, *Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali*, in P. COGLIOLO, *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, I, Milano, Vallardi, 1888, pp. 345-404. Berenini fu tra i primi ad abbracciare il nuovo indirizzo affermato da Lombroso e nel 1885 fu tra i partecipanti al congresso di Antropologia criminale tenutosi a Roma, collaborando anche al testo di Lombroso, *Tropo presto* (1888), con un'appendice sul duello. Falcone cita anche l'ordine del giorno approvato nel congresso succitato: «Il congresso, convinto dell'importanza di assicurare la riparazione civile del danno non solo nell'interesse immediato della parte lesa, ma anche nell'interesse immediato della difesa sociale preventiva e repressiva del delitto, esprime il voto che le legislazioni positive possano al più presto mettere in pratica nei processi i mezzi più convenienti contro gli autori del danno, i complici e i ricettatori, considerando la realizzazione della riparazione come una funzione d'ordine sociale, da eseguirsi

derivato dalla teoria del determinismo, né dal principio assoluto della difesa sociale», indicando con essi «le colonne alabastrine del nuovo tempio.»⁴¹¹ Questo principio non era più una novità legislativa essendo contemplato nel nuovo codice penale della Norvegia e della sua introduzione si era occupata, come ebbe interesse a sottolineare Falcone, «la importantissima *Rivista penale* [di Luigi Lucchini, N.d.R.], tanto benemerita della scienza e dei progressi legislativi.»⁴¹² Inoltre questo principio, continuava Falcone, era costantemente applicato nella colonia, facendo parte delle tradizioni indigene dove il componimento pecuniario era previsto per numerosi delitti. La magistratura italiana non poteva riconoscerne la bontà quando questo era previsto per reati di sangue, ma per gli altri casi aveva accolto, lasciandone facoltà al giudice, la consuetudine della condanna al pagamento a favore della parte lesa.⁴¹³ Anche le giudicature regionali ed alcuni commissari e residenti, giudicando di reati minori ed applicando la pena pecuniaria, erano soliti rispettare questa tradizione condannando il colpevole all'obbligo di devolvere parte della multa medesima a favore della parte lesa.

Era questa la maniera migliore per fare accetta la nostra giustizia alle popolazioni soggette e non farla sembrare straniera al luogo ove vigeva. Giacché gli indigeni non sarebbero giunti a rendersi ragione come mai, specie nei piccoli reati che lievemente turban l'ordine pubblico, il governo (termine, ond'essi denominano ogni pubblico potere), si preoccupasse tanto di punire il colpevole del fatto commesso senza darsi pensiero di soccorrere chi era la vittima di quel fatto. [...] Oramai sarebbe difficile, ed

d'ufficio.» (*Relazione Disegno Codice penale*, p. 620: «Le Congrès, convaincu qu'il importe d'assurer la réparation civile des dommages non seulement dans l'intérêt immédiat de la partie lésée, mais aussi dans l'intérêt immédiat de la défense sociale préventive et répressive du délit, exprime le vœux que les législations positives puissent au plus tôt mettre en pratique dans les procès les moyens les plus convenables contre les auteurs du dommage, les complices et receleurs, en considérant la réalisation de la réparation comme une fonction d'ordre social, confiée d'office [...]») (traduzione nostra).

⁴¹¹ *Ibidem*.

⁴¹² *Ivi*, p. 621.

⁴¹³ «Tale condanna» veniva già d'ordinario «pronunciata d'ufficio» nei tribunali eritrei «sia che abbia avuto luogo la costituzione di parte civile e sia stata richiesta la riparazione del danno; sia che quella sia mancata ed alcuna istanza a questo scopo non sia stata presentata all'autorità.» (*Ibidem*).

in ogni caso, molto dannoso, l'annullare un simile *jus receptum*.⁴¹⁴

Per non creare una disparità di trattamento «e non sancire un sistema giudiziario più sollecito degl'interessi dei nativi che di quelli dei cittadini» questa disposizione fu estesa a tutti i coloni.⁴¹⁵

Nessuna modifica fu apportata ai modi in cui si scontava la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, mentre per quanto riguarda l'arresto venne introdotta una limitazione inerente l'istituto complementare dell'arresto in casa. Secondo Falcone, essendo l'efficacia di tale istituto unicamente morale – «potendo servire di punizione semplicemente per le coscienze più evolute e per coloro che sentono il significato morale del castigo» –, esso non venne contemplato per gli indigeni: «per gli indigeni, l'arresto in casa sarebbe poco men che ridevole, e perché costoro non ne risentirebbero danno o sofferenza alcuna e perché sarebbe ad essi facile eludere l'obbligo imposto di starsene nei loro *tucul* od *edmò* per la completa mancanza di sorveglianza.»⁴¹⁶ Ancora meno efficace sarebbe tale pena se il condannato fosse una donna indigena per la quale «è una nota di vita signorile il non uscir mai di casa; ed il carattere aristocratico della proibizione si accorderebbe con le loro tendenze ed abitudini, facendo esulare da quel divieto ogni concetto di pena.»⁴¹⁷

Ad un altro dei «più sicuri principi di sociologia delle razze soggette» si ispirò la modifica apportata alla sospensione d'arte o mestiere, effetto delle condanne penali per

⁴¹⁴ Ivi, p. 622.

⁴¹⁵ *Ibidem*. La pena dell'ammenda, però, sempre con l'aggiunta della devoluzione di una parte al danneggiato, venne conservata unicamente per i cittadini e gli stranieri, «perché la distinzione non avrebbe per loro [gli indigeni, N.d.R.] importanza; e potrebbe aggiungersi, non ne ha neppure molta per gl'italiani.» (*Relazione Codice penale*, p. 18). Nel Codice Zanardelli la distinzione tra le due pene era determinata dal fatto che la multa era la pena pecuniaria stabilita per i *delitti* (e comportava il versamento all'erario di una somma non inferiore a lire dieci e non superiore a lire diecimila), mentre l'ammenda era la pena pecuniaria stabilita per le *contravvenzioni* (e comportava il versamento all'erario di una somma non inferiore a una lira e non superiore a lire duemila).

⁴¹⁶ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 622.

⁴¹⁷ *Ibidem*.

reati commessi con l'abuso di una professione o di un'arte. Prevista per i condannati cittadini o stranieri, essa poteva essere annullata dal giudice per i sudditi coloniali e gli assimilati.⁴¹⁸ Pur affermando che il fenomeno per cui «l'ozio e la disoccupazione, anche forzata, istigano alla delinquenza [...], ha carattere di universalità⁴¹⁹ [...] nella società indigena però l'osservazione ha una gravità anche maggiore.»⁴²⁰ Falcone stesso riferì di aver potuto osservare che, appena cessati i lavori pubblici per la linea ferroviaria Mai Hatal-Ghinda, in cui erano stati occupati più di seimila indigeni, la percentuale dei reati era aumentata vistosamente fra coloro che erano rimasti inoccupati sul posto, tanto che la pubblica sicurezza dovette allontanare quelli che ritardavano il ritorno a casa. «Havvi una facile spiegazione del fenomeno, e si trova nel difetto del senso di economia o di risparmio, onde il lavoratore indigeno, appena cessato il lavoro è sopraffatto dalla miseria.»⁴²¹ Nell'indigeno che aveva avuto la «virtù e la fortuna» di lavorare per molti anni, continuava Falcone, si era potuta osservare una «vera trasformazione morale ed è notevole la sua superiorità di fronte ai conterranei», concludendo quindi con sicurezza che «la politica del lavoro fosse quella che meglio assicura la dominazione della razza bianca sulle società semi-barbare.»⁴²²

Queste, in breve, le pene previste sia per i cittadini o stranieri sia per i sudditi coloniali o assimilati. Innovazioni e modifiche, tuttavia, non vennero limitate alla natura delle pene, ma, come vedremo, riguardarono anche la loro quantità e le modalità di applicazione.

4.5.3 Pena indeterminata e individualizzazione della pena. Tra le pene previste unicamente per i sudditi coloniali o gli assimilati, la relegazione, la confisca dei beni e la fustigazione vennero sottratte al computo aritmetico degli aumenti o diminuzioni in

⁴¹⁸ «Il giudice l'applicherà con molto criterio» scriveva Falcone «e sempre quando le esigenze della buona fede commerciale lo richiegano.» (Ivi, p. 634).

⁴¹⁹ Viene citato a questo proposito lo studio di E. FLORIAN e G. CAVAGLIERI sui vagabondi, pubblicato prima in *La Scuola positiva, (I vagabondi, 1894)* e poi, ampliato, in tre volumi, per i tipi dei F.lli Bocca nel 1897.

⁴²⁰ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 634.

⁴²¹ *Ibidem*.

⁴²² *Ibidem*.

relazione al concorso di circostanze aggravanti o minoratrici del reato come disposto normalmente per legge.⁴²³ Venne previsto che queste pene si dovessero applicare nella misura che il giudice credeva opportuna, secondo il principio della pena indeterminata.

In alcuni casi, poi, si scelse di indicare unicamente che il fatto costituiva reato e di lasciare facoltà al giudice di scegliere anche il mezzo repressivo più opportuno (sempre tra relegazione, confisca dei beni e fustigazione) e di determinarne, contemporaneamente, la misura. Queste innovazioni rispondevano alla necessità di adattare il mezzo repressivo alle varie genti che abitavano il possedimento, come indicato succintamente da Garofalo nella relazione finale⁴²⁴, ma costituivano una innovazione di non poco conto rispetto al codice patrio. Se il principio della pena indeterminata, proprio in virtù della facoltà lasciata al giudice di stabilire le circostanze aggravanti o minoratrici del reato, aveva già trovato parziale accoglimento nel codice Zanardelli, altrettanto non si poteva dire per quello dell'individualizzazione della pena, benché Falcone sottolinei come, una volta applicate le circostanze aggravanti o minoratrici, spesso fosse proprio la natura della pena a subire una variazione.

Per questa ragione, nella relazione al progetto Falcone scelse di dedicare ampio spazio alla giustificazione di queste introduzioni, poiché i principi della pena indeterminata e dell'individualizzazione della pena «hanno autorevoli e convinti sostenitori, ma anche

⁴²³ Titolo IV, Libro I del codice Zanardelli. Segnaliamo qui una modifica apportata all'art. 46: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge.»

Nel codice penale eritreo, a questo articolo venne aggiunto un comma nel quale si disponeva che «Qualora si tratti di grave delitto da chiunque commesso, il giudice può stabilire il termine minimo della custodia. In ogni caso il custodito non potrà essere liberato se non quando sia giudicato innocuo.» (art. 62). Questa modifica venne salutata come un'importante vittoria dei principi della scuola positiva di diritto penale: concordò anche Alimena, per cui «il provvedimento di custodia e di cura è più rigido e più serio che non sia in Italia.» (B. ALIMENA, *La legislazione penale dell'Eritrea*, cit., p. 624) e Tosti, che la ricomprende nelle modifiche «informate veramente a criteri positivi» introdotte proprio in virtù del fatto che la Commissione del Consiglio coloniale era presieduta da Garofalo. (A. TOSTI, cit., p. 299).

⁴²⁴ «Data la grande differenza di civiltà fra le varie tribù indigene, si è stimato opportuno lasciare al giudice la facoltà di applicare il mezzo repressivo più opportuno per ciascuna di esse, ben inteso entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna pena.» (*Relazione Codice penale*, p. 19).

oppositori tenaci e insigni.»⁴²⁵ Anche tra gli studiosi ad essi favorevoli il principio fondamentale delle due teorie⁴²⁶ non era sostenuto integralmente da nessuno: le proposte divergevano all'epoca su aspetti importanti quali l'individuazione dell'autorità preposta alla determinazione della durata della pena, se l'indeterminatezza dovesse riguardare solo i tempi o anche la natura del castigo e se fosse corretto applicare tali principi a tutte le tipologie di criminale.⁴²⁷ E ancora, proprio a causa dell'irrisolutezza di questi quesiti, i due principi non avevano trovato completo accoglimento in alcuna legislazione.

Nella dottrina dell'epoca, dalla varia messe di proposte e dal corposo dibattito si era soliti enucleare tre grandi sistemi: l'individualizzazione amministrativa, principio secondo il quale il potere di stabilire i limiti di tempo è deferito all'autorità amministrativa, cui

⁴²⁵ *Relazione Disegno Codice penale*, p. 625.

⁴²⁶ «La scienza delle criminalità deve poco occuparsi del delitto e molto più del delinquente, che la pena non può essere un'integrazione del diritto violato, ma una misura di prevenzione contro i delitti che potrebbero verificarsi per opera del colpevole; e che essa mira alla difesa della società nel futuro, e non alla repressione del reato già compiuto. Sicché lo studio dell'*ente giuridico*, che è il reato, è sostituito lo studio del colpevole, nella stessa guisa che opera il medico, il quale non studia la malattia, entità astratta, sì bene l'ammalato soggetto concreto. E poiché il reo è un essere vario, differenziandosi di continuo, variamente temibile a seconda delle sue condizioni personali, della sua educazione, del suo temperamento, dei suoi istinti, dell'ambiente in cui vive e dei mezzi di cui dispone, così non è possibile stabilire una pena unica, determinata nella specie e fissa nella durata, entro certi limiti di massimo e di minimo, ma occorre individualizzarla per ogni colpevole, a seconda delle sue speciali e personali condizioni. In tal modo l'aritmetica delle pene di libertà dei nostri codici, che stabiliscono un'unità di castigo, posto in un rapporto di equivalenza verso azioni punibili in diverso modo, non più corrisponde alla realtà della vita. Non è possibile pertanto la determinazione *a priori* della qualità e quantità di pena meritata dal colpevole. Neppure il giudice può commisurarla alla gravità del delitto, giacché egli ignora, il più delle volte, la biografia del colpevole, e non può conoscerne i caratteri antisociali durante la breve ora del dibattimento. Ond'è che il giudice deve accertare la colpevolezza dell'imputato, ma non irrogare la pena. La sua sentenza deve contenere una condanna indeterminata. Precisarne la durata o la qualità è compito che solo può affidarsi a chi è preposto all'istituto di esecuzione della pena. È l'amministrazione carceraria, infatti, che avendo in possesso il colpevole e potendo studiarne tutta la patologia morale, ond'è colpito, è in grado di conoscere i limiti di tempo, entro i quali dev'essere allontanato dalla società. Occorre dunque chiamare a tale ufficio uomini di elevatissima coltura generale e di competenza speciale nelle discipline psicologiche e sociali, e forniti di ricchissima esperienza, e ad essi affidare il compito dell'individualizzazione della pena, per coloro che il giudice avrà riconosciuti colpevoli.» (Ivi, p. 626).

⁴²⁷ «Da quando nel 1880 il Krapelin pubblicò a Stuttgart il famoso opuscolo: *L'abolizione della misura della pena*, fino al Congresso penitenziario di Bruxelles del 1900, in cui fu discusso il tema: *Vi ha delle categorie di delinquenti ai quali possa essere applicata la sentenza indeterminata, ed in qual modo un tal provvedimento vuol essere adottato?* la dottrina ha sopportato una trasformazione molto notevole, specie per opera di VON LISZT e del VAN HAMEL.» (*Ibidem*). Corsivi nel testo.

spetta il compito di definirla per ciascun delinquente a seconda dei suoi caratteri personali; l'individualizzazione legale, principio secondo il quale nella legislazione si sarebbe dovuta fissare la classificazione dei criminali e indicare un regime di pena adatto a ciascuno di essi; l'individualizzazione giudiziaria che doveva essere operata, invece, dal giudice, il quale avrebbe dovuto disporre di diverse categorie di pena a seconda della natura dei criminali e godere quindi della facoltà sia di scegliere il mezzo repressivo più adatto, sia di determinarne la quantità.

Questo ultimo sistema si poteva dire parzialmente accolto anche nella legislazione italiana mediante la facoltà lasciata al giudice di stabilire le circostanze aggravanti o attenuanti del reato. Questo fatto permetteva a Falcone, nuovamente, di sottolineare come l'innovazione introdotta nel codice eritreo non potesse dirsi tale, perché, benché il giudice e i teorici italiani faticassero a riconoscerlo, nelle aule di tribunale «cosa fanno essi tutti i giorni, se non della psicologia? Sarà gradito o meno il constatarlo, ma essi non fanno altra cosa, prima per naturale inclinazione, poi per abito professionale.» Il torto stava, secondo Falcone, nel non volerlo ammettere e la ragione di questa reticenza andava ricercata nell'insegnamento della giustizia che

appare una cosa tutta astratta ed obiettivamente concepita: ma oggi, il buon giudice ha saputo conciliare perfettamente le due tendenze del suo spirito [...] Se la legge gli farà obbligo di scegliere anche la specie della pena, in un numero maggiore di casi, come al presente gliene ha data facoltà in alcune circostanze, egli finirà per completamente coordinare le astrazioni giuridiche con lo spirito dell'osservazione psicologica.⁴²⁸

Fu quindi il principio dell'individualizzazione giudiziaria quello adottato nel codice penale eritreo, sia per alcune ragioni che escludevano in linea teorica e nei fatti le possibilità di applicazione degli altri due⁴²⁹; sia perché il compito dei legislatori

⁴²⁸ Ivi, p. 628.

⁴²⁹ L'individualizzazione amministrativa fu esclusa a causa delle condizioni in cui versavano gli stabilimenti penitenziari della colonia – in un inciso Falcone faceva notare come anche nel Regno ciò comportava un serio impedimento ad un'innovazione che invece avrebbe prodotto grandi benefici – e per i

coloniali, sottolineava questa volta Falcone, non era quello di creare un codice nuovo, ma quello di adattare il codice patrio all'ambiente coloniale; sia, infine, perché il principio dell'individualizzazione giudiziaria era presente nel diritto penale musulmano e, in parte, nelle tradizioni abissine.

Nel diritto penale musulmano le pene si dividevano in pene *hodud*, pene legali determinate dal giudice di volta in volta secondo il delitto commesso e pene *taazir*, pene indeterminate. Queste ultime venivano normalmente applicate nei casi in cui la parte lesa non aveva presentato querela, ma, riconoscendo l'esigenza della difesa sociale, si riteneva opportuno che il giudice non lasciasse comunque impunito il colpevole, in base al principio per cui «la parte lesa non può paralizzare l'esecuzione del giudizio col perdonare il colpevole.»⁴³⁰ La pena indeterminata non era tuttavia una pena arbitraria, poiché la legge nei casi più gravi precisava a priori una categoria di pene lasciando poi al giudice la facoltà di scegliere la più adatta e di stabilirne la misura. Ciò che era organizzato sistematicamente nel diritto musulmano, riferiva Falcone, si riscontrava anche nelle consuetudini abissine, sia in quelle scritte contenute nel *Fetha Negast*, sia nelle pratiche in uso al tempo.

Quindi, essendo il legislatore coloniale obbligato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1903 a mantenere il diritto penale indigeno, nei casi in cui non si riscontrasse un aperto contrasto coi principi della legislazione nazionale e con il grado di civiltà da essa espresso, ed essendo il principio della individualizzazione giudiziaria contenuto nel codice penale metropolitano, la Sottocommissione ne approvò l'introduzione, limitandola ai reati meno gravi ed alle pene più lievi. L'individualizzazione giudiziaria venne prevista unicamente per gli indigeni, «giacché il principio stesso già fa parte del loro sistema penale; e poiché

dubbi teorici e le aspre controversie che il sistema ancora sollevava. L'individualizzazione legale, invece, fu esclusa perché essa presupponeva una classificazione psicologica dei delinquenti che, affermava Falcone, «la scienza moderna non è ancora in grado di compiere. I vari tentativi, per quanto splendidi di sagacia e di dottrina, sono tuttora dei tentativi.» (Ivi, p. 630).

⁴³⁰ Ivi, p. 631.

di fronte a loro la riforma è resa necessaria dalle esigenze tradizionali, mentre per gli europei essa può non altro essere che un desiderato d'ordine scientifico.»⁴³¹

4.5.4 L'imputabilità. Al titolo IV, riguardante l'imputabilità e le cause che la escludevano o la diminuivano con riferimento all'età del delinquente⁴³², venne apportata una sola ma importante modifica, «giacché non vi ha persona che non conosca quanto la vita fisiologica degli indigeni sia diversa da quella degli europei in generale, e degli italiani in ispecie.»⁴³³ Nella relazione della Sottocommissione Falcone ebbe cura di riportare numerosi esempi di quanto lo sviluppo somatico, fisiologico e psicologico degli indigeni fosse estremamente precoce e di come al rapido sviluppo facesse poi seguito un altrettanto rapido decadimento. Queste osservazioni venivano fornite per giustificare l'abbassamento dei limiti di età, sia per l'esclusione di ogni responsabilità sia per le diminuzioni o commutazioni di pena. L'età maggiore non venne determinata in una misura comune a tutte le tribù presenti nella colonia, ma si dispose che venisse determinata dalle consuetudini locali.⁴³⁴

4.5.5 Il tentativo. Il titolo V contenente le norme sul tentativo vide nuovamente i diversi commissari coloniali dibattere lungamente sull'opportunità di parificare per gli indigeni il reato mancato al reato consumato: nel progetto la parificazione non trovò accoglimento, sarebbe poi stato il Consiglio coloniale su proposta della sua commissione a decidere favorevolmente. Così come per la pena di morte, la relazione del progetto contiene sia le ragioni della maggioranza, sia quelle della minoranza. In Europa tale equiparazione era stata sottoposta a pesanti critiche, ma in colonia, riferiva Falcone, ad alcuni commissari sembrava dover trovare maggior fondamento, poiché «la difesa sociale può essere invocata come base del diritto di punire con più sicura coscienza. [...]

⁴³¹ Ivi, p. 633.

⁴³² Artt. 53-57 del codice Zanardelli.

⁴³³ Ivi, p. 635.

⁴³⁴ Nel codice eritreo il limite di età che escludeva l'imputabilità venne fissato a sette anni per il suddito coloniale, mentre per il cittadino rimase quello previsto dal codice metropolitano: nove anni. Le successive fasce di età (sette-quattordici e quattordici-maggiore età nel codice coloniale, nove-quattordici e quattordici-ventuno in quello metropolitano) non subirono variazioni, fatto salvo il limite della maggiore età di cui si è già detto.

L'allarme sociale e la temibilità dell'agente sono eguali, tanto se l'omicidio sia consumato, quanto se sia mancato, per causa non voluta dal colpevole.»⁴³⁵ Inoltre, sottolineavano i commissari favorevoli, l'assistenza medica, che tanta parte ha sulle conseguenze più o meno gravi delle lesioni personali, era praticamente assente nella maggior parte del possedimento al di fuori delle zone abitate dai coloni, cosicché l'equiparazione del tentativo al reato consumato si doveva considerare una questione di giustizia. Infine essa trovava corrispondenza nelle consuetudini indigene. La maggioranza della commissione, tuttavia, si disse contraria, poiché la duplicità della figura criminosa era «radicata nella nostra coscienza giuridica e nei nostri costumi giudiziari e sia perché la riforma si connette ad un ordine d'idee scientifiche, che non sono prevalenti nel Regno.»⁴³⁶ Il principio per cui la temibilità del delinquente è la pietra di paragone della sanzione penale era uno dei principali assunti della scuola positiva, ma, come già era avvenuto per la pena di morte, la commissione del Consiglio coloniale non si dimostrò parimenti preoccupata di discostarsi troppo dai principi informatori del codice metropolitano e si disse concorde con le ragioni addotte dalla minoranza. Se nella discussione sulla bontà della norma sulla devoluzione di parte della multa alla parte lesa Falcone ebbe buon gioco nel sottolineare come il dispositivo, pur discostandosi dalle teorie della scuola classica, non appartenesse alle «colonne alabastrine» della scuola positiva, l'equiparazione del tentativo al reato consumato, come lui stesso rimarcò, trovava una sua ragione d'essere in colonia proprio perché, nell'Oltremare, la difesa sociale poteva intendersi in maniera sicura come il fondamento del diritto di punire.

4.5.6 La recidiva. Per ciò che riguarda la recidiva due furono le modifiche proposte dalla sottocommissione, ma soltanto la seconda venne poi approvata dalla commissione del Consiglio coloniale. I commissari coloniali proposero innanzitutto che ai fini di stabilire la recidiva, mentre per i sudditi coloniali e gli assimilati si considerava qualsiasi precedente condanna, per i cittadini o gli stranieri non si dovesse tener conto «delle condanne pronunziate [...] a pena non superiore ai tre anni di reclusione o di detenzione

⁴³⁵ Ivi, p. 637.

⁴³⁶ *Ibidem.*

o a lire cento di multa per delitti commessi a danno di un soggetto o di un assimilato.»⁴³⁷ A giustificazione di tale disparità – che i commissari locali si premurarono di sottolineare non essere «ispirata ad un criterio di lotta di razza» – Falcone riportava ciò che la magistratura eritrea si diceva fosse solita osservare e cioè che «i reati di minore importanza non producono all'indigeno lo stesso danno che al cittadino, o, in genere all'europeo. [...] Si dica lo stesso di ogni reato che non leda l'integrità fisica o patrimoniale dell'offeso, appartenente a razza di colore. Per questa ragione la delinquenza dei bianchi contro gli indigeni è più frequente che non quella dei bianchi contro dei bianchi»⁴³⁸, e per questo motivo la sottocommissione proponeva venisse annullato il calcolo della recidiva per i cittadini e gli stranieri. La commissione del Consiglio coloniale respinse questa proposta «perché sembrò giusto valutare ad unica stregua l'importanza dei delitti, sia che le vittime appartenessero alla razza bianca o a quelle indigene.»⁴³⁹

La seconda proposta introduceva la possibilità di tener conto, unicamente per gli indigeni e ai fini della recidiva, dei reati di diversa indole, semplificando quindi il calcolo che nel Regno era vincolato alle «diverse condizioni minuziosamente escogitate dal legislatore italiano le quali rendono così difficile il colpire la recidiva multipla.»⁴⁴⁰ Questa proposta non solo venne accolta, ma fornì alla commissione del Consiglio coloniale l'occasione di felicitarsi con i commissari coloniali, antepoendo all'esposizione dell'innovazione il voto che il sistema della recidiva venisse modificato da cima a fondo anche nel Regno seguendo gli insegnamenti della criminologia sperimentale, di cui «le disposizioni della nostra legislazione provano la mancanza di sufficiente conoscenza.»⁴⁴¹ Ciò detto, l'innovazione introdotta non veniva presentata come una modifica sostanziale dal momento in cui essa avrebbe riguardato unicamente gli indigeni, per i quali la recidiva aveva un'importanza maggiore costituendo essi la parte più numerosa della popolazione

⁴³⁷ Ivi, p. 638.

⁴³⁸ *Ibidem*.

⁴³⁹ *Relazione Codice penale*, p. 29.

⁴⁴⁰ Ivi, p. 28.

⁴⁴¹ Ivi, p. 27.

coloniale. La sottocommissione aveva proposto l'aggiunta della relegazione temporanea e non superiore ai dieci anni nel caso del delinquente che aveva precedentemente riportato tre o più condanne anche per delitti di indole diversa; parve però opportuno alla commissione del Consiglio coloniale sostituire alla relegazione temporanea la relegazione a tempo indeterminato, poiché «la relegazione non è un mezzo efficace contro la criminalità abituale che quando essa sia perpetua, o per lo meno a tempo indeterminato.»⁴⁴²

4.5.7 Estinzione per oblazione. Sulle norme riguardanti l'estinzione dell'azione penale un'importante modifica, proposta dalla sottocommissione e convalidata dalla commissione del Consiglio coloniale, fu quella dell'estinzione dell'azione penale tramite l'oblazione della pena pecuniaria nei delitti perseguibili a querela di parte commessi da cittadini o stranieri a danno di soggetti o assimilati. «Tale disposizione» possiamo leggere nella relazione definitiva, «ha lo scopo di far sì che sia diminuita per quanto è possibile l'applicazione del carcere ad europei, per reati di azione privata nei quali gl'indigeni sono querelanti.»⁴⁴³ Sia nella relazione al progetto, sia in quella definitiva, i due estensori ebbero cura di riportare che non tutti i commissari erano concordi, perché ad alcuni parve «che essa creasse un privilegio di razza non giustificabile»⁴⁴⁴, ma le motivazioni addotte dalla maggioranza dei commissari coloniali, e condivise da quelli del Regno, fecero optare per l'inserimento dell'estinzione per oblazione, limitandola però ai reati più lievi. Si sottolineava innanzitutto come la composizione pecuniaria esistesse nelle consuetudini indigene, ragione che secondo alcuni commissari doveva consigliare di permettere l'estinzione per oblazione anche quando l'offensore era un europeo, ma

⁴⁴² *Ibidem.*

⁴⁴³ *Ivi*, p. 30.

⁴⁴⁴ *Ibidem.* Tosti, nell'articolo già citato, criticava duramente questa disposizione: «Si ritorna in tal modo alle composizioni a tutto favore dei dominanti, e l'europeo potrà ingiuriare, minacciare, percuotere, violare il domicilio, insidiare all'onore delle famiglie degli africani, versando una determinata somma. E se l'indigeno orgogliosamente rifiutasse il compenso? Il giudice potrebbe sempre rispondergli che si tratta di un privilegio della razza bianca.» (A. TOSTI, cit., p. 305).

come parallelamente «non convenisse ammettere la reciprocità perché non sia leso il prestigio della razza bianca.»⁴⁴⁵

Questa l'ultima modifica al libro I: passiamo velocemente a quelle apportate ai libri II e III, seguendo il criterio espositivo scelto da Garofalo e sottolineando quindi i punti da lui stesso definiti come i «più importanti politicamente.»⁴⁴⁶

4.6 *Dei delitti in ispecie*

«Poiché una nazione civile possa riuscire nell'alta missione che viene ad assumere allorché recasi in paesi di civiltà inferiore, è necessario che la razza civilizzatrice goda, presso le popolazioni indigene, di un prestigio morale altissimo, senza del quale sarebbe impossibile la penetrazione della civiltà.»⁴⁴⁷ Questo prestigio doveva derivare innanzitutto, secondo l'illustre relatore, da una corretta amministrazione, ma occorre che anche le leggi contribuissero a mantenerlo alto tramite le loro sanzioni.

A questo principio rispondevano le modifiche apportate al capo II *Dei delitti contro i poteri dello Stato*, che viene innanzitutto rinominato *Dei delitti contro i poteri dello Stato o della Colonia*, nel quale tramite gli articoli 142 e 153 i reati commessi contro qualsiasi persona della famiglia reale e anche quelli commessi contro il governatore della colonia vennero equiparati ai reati commessi contro il capo dello Stato. Ai fini della nostra indagine appaiono particolarmente rilevanti le giustificazioni adottate nella relazione finale. Garofalo rilevava innanzitutto come lo scopo di ogni buona politica coloniale fosse l'affermazione e il consolidamento tra le popolazioni conquistate dell'autorità dello stato imperante che per «la coscienza locale» altro non poteva essere che quella incarnata dalla persona del governatore: «La nozione dello Stato moderno, la cui sovranità risiede nel popolo, è inadatta all'ambiente africano», così come «i concetti troppo evoluti della

⁴⁴⁵ *Relazione Codice penale*, p. 30.

⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 31.

⁴⁴⁷ *Ivi*, p. 33. È importante sottolineare come questa considerazione, premessa alle modifiche apportate ai libri II e III, possa essere estesa anche a numerose innovazioni apportate al libro I: torneremo sul significato di questa asserzione nelle conclusioni al presente capitolo. Abbiamo deciso di inserirla qui e non precedentemente per rispettare l'ordine espositivo delle modifiche.

divisione dei poteri sono poco accessibili alla coscienza giuridica degli indigeni, usi tradizionalmente a considerare il loro capo come quegli in cui si accentrano e con cui quasi si identificano tutti i poteri pubblici.»⁴⁴⁸ L'autorità e il prestigio del governatore andavano quindi affermati nelle leggi, «così da imporre agl'indigeni quel rispetto e quella venerazione quasi mistica che essi erano soliti tributare ai loro capi.»⁴⁴⁹ Garofalo non mancava però di sottolineare che se alla coscienza indigena era oscuro il concetto secondo cui la sovranità risiede nel popolo, d'altronde questo principio «non corrisponderebbe alla realtà nel regime politico coloniale»⁴⁵⁰, evidenziando chiaramente la funzionalità delle argomentazioni al particolare carattere etnico delle popolazioni sottomesse.

La sottocommissione aveva proposto di limitare la figura di tale delitto speciale unicamente agli indigeni, ma quella del Consiglio coloniale credette più saggio estenderla anche ai cittadini in virtù del fatto che il delitto commesso da un bianco ai danni del governatore produceva tra le popolazioni indigene un effetto politicamente deleterio. Un discrimine venne comunque mantenuto, disponendo che le pene previste per i fatti contro la vita, l'integrità o la libertà e parimenti quelle per parole o atti offensivi contro la persona del Re, di qualsiasi persona della famiglia reale o contro il governatore della colonia potessero essere aumentate fino della metà per gli indigeni (art. 148).

Aumenti o aggravamenti di pena nel caso in cui l'autore del delitto era un suddito coloniale o un assimilato e, in alcuni casi, quando la parte offesa era un cittadino o uno straniero, ora esplicitamente disposti da appositi articoli o più spesso lasciati alla facoltà del giudice, sono l'aspetto più rilevante delle modifiche apportate al libro II: essi rispondevano al principio di tutela del prestigio della razza colonizzatrice e, al contempo, così come chiaramente spiegato sempre da Garofalo, vennero previsti «allo scopo di inculcare maggiormente nell'animo delle popolazioni locali, con l'efficacia preventiva

⁴⁴⁸ *Relazione Codice penale*, p. 31.

⁴⁴⁹ *Ibidem*.

⁴⁵⁰ *Ibidem*.

che è tra i fini della legge penale, essere sempre cosa gravissima il commettere reati contro gli europei. Il radicare questa convinzione tra gli indigeni è una vera necessità politica per la conservazione della colonia.»⁴⁵¹

La disposizione generale contenuta nella legge 24 maggio 1903 per la quale bisognava punire secondo il codice del Regno i crimini gravi commessi da un suddito coloniale o un assimilato, se appariva giusta poiché le pene previste dalle consuetudini locali erano o troppo barbare e crudeli o, al contrario, troppo miti, veniva segnalata sia dai commissari coloniali sia dalla commissione del Consiglio coloniale come inopportuna quando la sanzione penale prevista dal diritto consuetudinario fosse stata più grave di quella contenuta nel codice nazionale. «Se questo caso potesse avvenire, sarebbe dannosa al *prestigio* degli italiani la disposizione che applica agli indigeni il codice italiano, quando un italiano sia l'offeso.»⁴⁵² Per questo motivo le pene previste dal codice eritreo «potranno essere aggravate quando i danneggiati siano italiani o stranieri.»⁴⁵³

La disposizione più grave, in ragione della pena prevista, era quella contenuta nella norma che considerava come omicidio qualificato, punibile con la pena massima e quindi con la pena di morte, quello commesso da un suddito coloniale o assimilato sulla persona di un cittadino o di uno straniero (art. 407).⁴⁵⁴

⁴⁵¹ *Relazione Codice penale*, p. 33.

⁴⁵² *Ivi*, p. 6. Corsivo nel testo.

⁴⁵³ *Ibidem*.

⁴⁵⁴ Riportiamo di seguito la tipologia di delitti per cui vennero disposti aumenti o aggravamenti di pena: contro la patria o la colonia, contro la libertà individuale, contro l'inviolabilità del domicilio, contro la pubblica amministrazione; per i delitti commessi con abuso di autorità e violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, con abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni; per calunnia, falsità in giudizio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni; contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (violenza carnale, corruzione dei minorenni e oltraggio al pudore, ratto e lenocinio); per procurato aborto, abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a se stesse ovvero in pericolo; per i delitti commessi con abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia ovvero dei fanciulli; per diffamazione e ingiuria e per i delitti contro la proprietà. Sempre a tutela del prestigio della razza colonizzatrice fu disposto che la qualità di pubblico ufficiale negli indigeni sussisteva esclusivamente di fronte agli indigeni medesimi e non di fronte ai cittadini o stranieri (art. 242).

Con forte contrarietà sia di Garofalo sia di D'Amelio, in colonia ritornava il delitto di sciopero «che il codice italiano aveva soppresso in omaggio ai principi moderni sulla libertà di lavoro»⁴⁵⁵, per cui venne deciso, a ragione delle diverse condizioni economiche della colonia e della possibilità di cagionare danni irreparabili, di punire lo sciopero nei pubblici servizi, ma non solo. Unicamente per gli indigeni si statuì di reprimere lo sciopero anche quando l'indigeno era impiegato in imprese private e ciò in ragione del fatto che negli indigeni «manca completamente il concetto dello sciopero economico: lo sciopero non potrebbe avere per essi altro significato se non quello di ribellione.»⁴⁵⁶ Per prevenire la «possibilità di soprusi ed angarie da parte di industriali eventualmente poco scrupolosi» il Consiglio coloniale invitava comunque le autorità italiane a «provvedere efficacemente alla tutela degli operai indigeni, per evitare in modo assoluto quello che sarebbe sommamente biasimevole in qualsiasi nazione colonizzatrice, vale a dire lo sfruttamento degli indigeni.»⁴⁵⁷

Per ciò che riguardava i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie⁴⁵⁸, e unicamente nei casi in cui l'età della vittima aveva rilevanza giuridica o per la punibilità del fatto o per l'aggravamento della pena, si tenne conto, così come era avvenuto per le circostanze aggravanti o minoranti il delitto, del presunto precoce sviluppo fisiologico degli indigeni. Per questo motivo, nei casi di violenza carnale, atti di libidine, corruzione, la discriminante assoluta dell'età della vittima, se suddita coloniale o assimilata, veniva abbassata. Inoltre, in ragione sempre dei particolari caratteri delle popolazioni soggette – in questo caso il differente concetto morale della verginità – si decise di punire meno gravemente alcuni reati: senza differenziare direttamente la gravità della pena a seconda dello status giuridico della vittima tramite apposito articolo, nel caso della violenza

⁴⁵⁵ *Relazione Codice penale*, p. 35. È questo l'unico caso in cui, nella relazione finale, vengono indicati i nomi di chi si era espresso in maniera contraria a una modifica. Anche nell'espone le ragioni per cui si decise di reintrodurre il delitto di sciopero, Garofalo utilizza più volte espressioni come «disposizione molto grave socialmente e politicamente», «una disposizione ancora più grave», etc.

⁴⁵⁶ *Ivi*, p. 36.

⁴⁵⁷ *Ibidem*.

⁴⁵⁸ Ricordiamo che all'epoca i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie comprendevano lo stupro e le molestie sessuali.

carnale (art. 371), per esempio, si decise di abbassare il minimo di pena ad un anno di reclusione (in luogo dei tre anni previsti nel codice Zanardelli) e di lasciare ampia facoltà al giudice nel comminarla.⁴⁵⁹ Per i delitti meno gravi ci si limitò a dettare soltanto il massimo della reclusione, accordando nuovamente al giudice facoltà di individualizzare la pena.

L'ultima delle modifiche al libro II che Garofalo scelse di riportare nella relazione finale è quella generale relativa ai delitti contro le persone, per cui venne lasciata facoltà al giudice, per i reati lievissimi, di sostituire le pene restrittive della libertà con la pena pecuniaria. Si è già accennato più volte al fatto che la composizione pecuniaria era tradizionalmente utilizzata dalle popolazioni indigene e al fatto che, in ossequio all'art. 3 della legge 24 maggio 1903, numerosi dispositivi del nuovo codice vi si erano ispirati. Garofalo riferì che la commissione coloniale aveva previsto di applicare questa norma unicamente nei casi in cui l'offensore fosse un cittadino e la parte lesa un suddito, ma alla commissione del Consiglio coloniale «parve che limitandosi la disposizione ai reati minori, potesse senza inconvenienti essere applicata così agli europei che agli indigeni.»⁴⁶⁰ Come nel caso precedente, si evince chiaramente che la facoltà lasciata al giudice di decidere se applicare o meno il dispositivo veniva considerato uno strumento idoneo a proteggere la supremazia della razza colonizzatrice e quindi sufficiente per non inserire, come invece altre volte si giudicò indispensabile, una norma così chiaramente

⁴⁵⁹ Precedenti ricerche hanno permesso di appurare che questo dispositivo fosse già stato utilizzato, più di dieci anni prima, in uno dei primi processi svoltisi in colonia per reato di stupro: si tratta della sentenza n. 12 emessa dal Tribunale Militare di Massaua il 16 febbraio 1892, «una delle prime sentenze emesse in colonia contro un cittadino accusato di stupro ripetuto ai danni di una bambina indigena di nove anni. In quel caso, i giudici [tennero] conto della presunta facilità di costumi e della diversità del concetto morale indigeni proprio per concedere all'imputato quelle attenuanti nei reati contro il buon costume caldegiate anni dopo dalla sottocommissione per il codice penale.» (B. SORGONI, *Diritto coloniale e diritto consuetudinario nella colonia Eritrea*, in *Diritti umani. Riflessioni e prospettive antropologiche*, A. SANTIEMMA (a cura di), Roma, Euroma, 1998, pp. 281-300 (p. 295). Questo inciso ci fornisce l'occasione di ribadire, innanzitutto, che il tentativo di codificazione del diritto coloniale fu, in larga parte, il tentativo di consolidare una prassi già operativa ma, soprattutto, di sottolineare come all'interno dell'inferiorizzazione dell'indigeno si creò un'ulteriore inferiorizzazione, quella della donna indigena e di evidenziare quindi, nuovamente, le importanti interazioni tra la dimensione di genere e quella di razza nello spazio coloniale.

⁴⁶⁰ Ivi, p. 40.

improntata a criteri razziali. Nella relazione vennero inserite le istruzioni per l'uso, indicazioni precise rivolte direttamente alla magistratura coloniale:

nei reati commessi da indigeni a danno di bianchi, quando per il movente, per il tempo, per il luogo e per tutte le altre circostanze che accompagnarono il fatto criminoso, questo potrebbe assumere quasi un'importanza politica o menomare in certo modo il prestigio della razza colonizzatrice, il giudice dovrà astenersi dal fare uso della facoltà concessagli, affinché non si ingeneri nella coscienza indigena il convincimento che sia possibile delinquere ai danni del bianco, senza incorrere in pene afflittive. Più larghi si potrà essere invece nei reati contro gli indigeni, poiché in tal caso la irrogazione della pena pecuniaria, corrispondendo alle tradizioni locali, non lede la coscienza della vittima.⁴⁶¹

4.6.1 Crimini speciali. Come indicato da Falcone nella parte generale della relazione al progetto, la pratica giudiziaria in colonia aveva evidenziato l'insufficienza della legge metropolitana a reprimere alcune manifestazioni delittuose di carattere locale tra cui, la più importante, quella relativa al commercio degli schiavi. L'Italia e gli altri stati partecipanti alla conferenza di Berlino e a quella di Bruxelles avevano assunto l'impegno reciproco di stabilire nelle proprie leggi penalità adeguate a reprimere la tratta e il commercio degli schiavi nei propri possedimenti coloniali (trattato di Bruxelles, 2 luglio 1890). All'articolo 145 del codice Zanardelli⁴⁶² furono aggiunte disposizioni più precise che consentissero di punire «chiunque commette tratta o qualunque altro commercio di schiavi, o vi partecipa anche indirettamente, oppure vende o cede una persona che si trovi in condizione di schiavo, o se ne impossessa o l'acquista per utile proprio o altrui, o in qualunque modo prolunga la condizione di schiavo [...] con la reclusione fino a vent'anni.» (art. 172)

⁴⁶¹ *Ibidem.*

⁴⁶² «Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.»

L'altro speciale reato non contemplato nel codice patrio era il cosiddetto reato di razzia, cioè l'assalto ad un villaggio, a una tribù o frazione di essa appartenenti a popolazioni della colonia o che vi si trovassero in transito (carovana o convoglio ferroviario⁴⁶³), perpetrato da una banda composta da sudditi coloniali o assimilati in numero non minore di cinque allo scopo di impossessarsi di bestiame o altri beni. Nel caso in cui fosse commesso un omicidio, il reato veniva punito con la pena di morte, in ogni caso mai con il minimo della pena, e per i capi e promotori essa veniva aggravata con la confisca parziale o totale dei beni.⁴⁶⁴

4.7 Delle contravvenzioni in ispecie

Tra le modifiche apportate al libro III, due in particolare meritano di essere menzionate: la contravvenzione per trasgressione ai bandi o ai decreti legalmente pubblicati dal governatore o dai commissari regionali o residenti in nome del governatore e quelle relative alla disoccupazione volontaria. La prima disposizione, come indicato nella relazione, non doveva essere confusa con l'art. 434 del codice patrio che si limitava a punire la trasgressione all'ordine legalmente dato dall'autorità competente o al provvedimento della stessa per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza. L'articolo introdotto nel codice eritreo elevava, infatti, a reato la trasgressione a qualsiasi provvedimento emanato non solo per ragioni di giustizia o pubblica sicurezza, bensì anche per ragioni di sanità pubblica, di protezione agricola o zoiatrica e più in generale di ordine pubblico. L'altra disposizione che non trovava riscontro nel codice

⁴⁶³ «Al concetto etnico del reato sarebbe veramente estraneo il caso dell'assalto al treno ferroviario, ma un tal fatto non è meno grave dell'assalto alla carovana; ed è stato perciò preveduto specificatamente nel codice penale per il tempo, che per la prosperità della colonia speriamo non lontano, in cui il treno apportatore di civiltà possa traversare anche le regioni più deserte.» (*Relazione Codice penale*, p. 41).

⁴⁶⁴ Art. 449. Altro reato speciale, che venne equiparato a quello di eccitamento alla guerra civile, fu quello di «rappresaglia o vendetta di sangue tra diverse tribù paesi o tra popolazioni di diverse religioni o razze.» (*Relazione Codice penale*, p. 34). L'equiparazione, anche se la rappresaglia o la vendetta non erano rivolte contro l'integrità della colonia, fu giustificata dal pericolo politico che, come nei casi di eccitamento alla guerra civile, «data la composizione della nostra colonia, formata di popolazioni di razze e religioni diverse, date le condizioni di civiltà degli indigeni presso cui è più facilmente accessibile il fanatismo religioso o politico [...] simili fatti [erano, N.d.R.] capaci tal volta di creare.» (Ivi, pp. 34-35).

metropolitano è quella dettata dall'art. 503 che puniva come contravvenzione, e unicamente per gli indigeni, la disoccupazione volontaria, essendo considerato l'ozio, come abbiamo già più volte avuto occasione di leggere, la principale occasione della delinquenza indigena.

Conclusioni

In conclusione di questa terza parte pensiamo sia importante innanzitutto ribadire il rilievo della fonte da noi scelta, il codice penale eritreo, al di là delle ragioni interne all'evoluzione del diritto che pur ne determinarono l'importanza per la pratica nei tribunali coloniali, non solo eritrei. L'analisi delle innovazioni o modifiche apportate al codice penale metropolitano e delle argomentazioni con le quali la magistratura coloniale e la commissione del Consiglio coloniale ne giustificarono di volta in volta la necessità e la legittimità ci ha permesso di osservare più da vicino gli enunciati di cui si sostanziò il discorso giuridico della colonizzazione. Seppur da un angolo parziale, questa analisi ci ha permesso di osservare il giurista alle prese con l'assioma per cui colonizzare è civilizzare, più in generale con il termine-concetto di civiltà.

Il magistrato coloniale italiano in questo inizio secolo eritreo, pur non avendo a disposizione un'ampia biblioteca di studi coloniali come i suoi pari in servizio nei tribunali francesi o inglesi d'Oltremare ed essendo, a ben vedere, pioniere nella pratica come nella teoria, dimostra di essere perfettamente inserito nella razionalità che guida i movimenti di conquista coloniale e di condividere con gli uomini del suo tempo il giudizio sulle popolazioni indigene delle colonie. D'altronde abbiamo osservato come l'inferiorità delle popolazioni che abitavano i territori sui quali le mire espansionistiche delle nazioni occidentali erano dirette sia stato assunto, fin dagli esordi dell'epoca dell'imperialismo, come il principio ordinatore del diritto coloniale, qui inteso come strumento cardine al servizio della legittimazione del dominio coloniale.

Queste due certezze, il proprio ruolo e l'inferiorità delle popolazioni soggette, ordinano la visione e la pratica del magistrato coloniale: ciò si evince con chiarezza attraverso l'analisi del codice penale, sicuramente tra tutti i codici quello maggiormente innervato dalla necessità politica di conservare il rapporto asimmetrico tra colonizzatori e

colonizzati, di mantenere alto il prestigio della razza bianca agli occhi delle popolazioni assoggettate.

Sullo sfondo rimane l'obiettivo di civilizzare le popolazioni indigene, senza il quale la conquista dei loro territori apparirebbe, agli occhi stessi del conquistatore, come un mero sopruso, indegno del livello di civiltà da lui raggiunto: il magistrato coloniale dimostra non solo di condividere l'assioma per cui colonizzare è civilizzare, ma di considerare il proprio magistero come uno dei luoghi deputati al raggiungimento di questo obiettivo.

L'analisi del codice, inoltre, ci ha permesso di approfondire questi assunti generali riportando alla luce le argomentazioni particolari di cui il magistrato coloniale si è servito per precisare e sostanziare l'inferiorità dell'indigeno e di osservare, nel contesto pratico di applicazione, il rapporto che esisteva in quell'inizio di XX secolo tra i termini civiltà e razza. In altre parole, di riportare alla luce la funzione che la razza ha rivestito.

Cosa significava imputare i segni della differenza all'inferiorità razziale? Quale significato assumeva il termine razza per il magistrato coloniale? Al di là dell'abbondante ricorrenza retorica, è lo stesso Falcone, grazie all'ampio bagaglio scientifico che dimostra di possedere, a dirci che sarebbe operazione vana estrapolare una definizione chiara e univoca del termine razza; ma, al contempo, è sempre lui ad indicarci quali siano gli assunti irrinunciabili affinché il processo di colonizzazione possa avere libero corso. Attribuire i deficit morali e intellettuali ad una supposta differenza di razza risulta funzionale innanzitutto alla necessità di estendere i caratteri individuali all'insieme della popolazione: la stessa operazione viene realizzata anche per i supposti caratteri positivi della razza bianca, trasformando il divario di civiltà in una distanza che nella contingenza appare incolmabile. Secondariamente, la cornice razziale della differenza è funzionale, all'interno dell'assioma colonizzare-civilizzare che è sempre presente, a inserire il progresso delle popolazioni indigene in un processo evolutivo lento il cui raggiungimento può essere rinviato a una temporalità non definita. Il progetto coloniale dell'epoca liberale, così fortemente intriso dalla retorica dell'incivilimento, sembra apparentemente portare con sé una contraddizione insopprimibile: «il *tèlos* della civilizzazione» infatti, «finisce per coincidere con l'estinzione della colonizzazione stessa», ma, come sottolinea Costa, «a sdrammatizzare questo esito interveniva [...] il

fattore tempo: che permetteva in sostanza di presentare come un obiettivo asintotico il distacco dalla madrepatria di una ormai compiutamente ‘civilizzata’ colonia.»⁴⁶⁵ La cornice razziale della differenza appare quindi, a nostro avviso, funzionale al mascheramento ideologico di quel discorso auto-assolutorio indispensabile al mantenimento dell’ordine coloniale.

⁴⁶⁵ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 192.

Conclusioni

Nel trarre le conclusioni del nostro lavoro, vorremmo innanzitutto esporre i risultati maggiori ai quali ci ha condotto la scelta di contemplare all'interno della stessa ricerca Mezzogiorno e spazio coloniale, per riprendere e sottolineare poi alcuni spunti per i nostri futuri lavori.

La presente indagine ha evidenziato che nel corso del XIX secolo letterati, uomini di scienza e uomini politici, viaggiatori e cronisti che a vario titolo si sono occupati del Mezzogiorno e dello spazio coloniale si sono serviti di griglie di lettura analoghe.

È attraverso il loro utilizzo che emergono i caratteri di alterità di cui sono disseminati i discorsi prodotti sia sulle regioni meridionali sia sulla colonia; quei caratteri che, abbiamo visto, rendono così somiglianti le descrizioni di questi due spazi.

Nel corso della nostra indagine è emerso come queste letture fossero frutto di una medesima razionalità, il cui tratto distintivo può essere ricondotto alla particolare architettura del tempo storico in essa compresa: è la stessa razionalità a reggere le costruzioni discorsive sulla differenza meridionale e su quella coloniale, a supportare il progetto coloniale e a determinare gli scambi tra Nord e Sud della penisola. Una concezione della storia come processo unitario ed evoluzione lineare di sviluppo il cui fine, intrinseco, è inteso come progresso, materiale e morale. Posta alla testa di questo movimento, in qualità di soggetto razionale, motore della storia e giudice di tutto ciò che resta ai margini, l'Europa borghese e la civiltà di cui essa è espressione.

Sono proprio gli osservatori stranieri provenienti dall'Europa centro-occidentale a descrivere il meridione come quel luogo oltre il quale non è più possibile rinvenire i segni della civiltà, siano essi materiali, come le strade e i ponti, o etico-morali, l'assenza di quello spirito borghese che altrove aveva accompagnato l'emergere della società capitalista: «L'Italia del sud, dove la sensazione domina completamente e soffoca tutto il

resto. È il paese del piacere, nulla più.»¹ Nel meridione, geografia e storia si sovrappongono: sempre dall'Europa centro-occidentale perviene la descrizione di un Sud immobile, imprigionato in una temporalità altra: romantica e pittoresca, e allora il Mezzogiorno sono le rovine dei tempi classici e la natura rigogliosa e feconda, dove «le usanze si presentano in tutta l'ingenua semplicità dei tempi antichi»²; o caotica e violenta, e allora il Mezzogiorno è il medioevo irrazionale o, ancora, l'epoca dei governi assoluti, dispotici e oscurantisti. Abbiamo evidenziato come l'Europa centro-occidentale, cuore pulsante del progresso materiale e civile, abbia giocato un ruolo significativo nella costruzione prima e nella circolazione poi di siffatta narrazione; ma anche come, configurandosi come traguardo e meta ideale del processo di unificazione, essa sia risultata funzionale alla costruzione di una narrazione parallela, quella in cui il Nord, proprio rispecchiandosi in questo progresso, ha utilizzato gli stessi parametri per descrivere il proprio Sud e, sempre all'interno di questo paragone, abbia descritto se stesso come medico, capace di guarire le piaghe del Mezzogiorno.

In entrambe le narrazioni, quella prodotta dagli osservatori stranieri e quella prodotta dagli osservatori *interni*, il parallelo con l'Africa permette di esemplificare la condizione del Mezzogiorno e dei suoi abitanti: nelle descrizioni dei viaggiatori, ad esempio, essi sono uomini semplici che vivono non a contatto, ma in simbiosi con la natura rigogliosa che li circonda, oppure esseri irrazionali e capaci di violenze inaudite, feroci come i cannibali e gli uomini primitivi. Nei discorsi prodotti dagli uomini politici essi sono descritti come incapaci di comprendere cosa significhi la libertà, incapaci di autogoverno: essi vivono in un'epoca premoderna, per la quale il paragone con la barbarie dei luoghi lontani, sia essa il dispotismo di un Negus o la totale assenza di morale delle popolazioni a lui asservite, diviene funzionale alla descrizione.

Questa particolare architettura del tempo storico, stante i caratteri di alterità che la comparazione tra lo spazio posto ai margini e il soggetto posto alla testa del processo di

¹ E. RENAN, H. RENAN, *Nouvelles lettres intimes*, cit., p. 406.

² *Athénaeum français*, III, 25 novembre 1854, n. 47, p. 1102, cit. in F. VENTURI, *L'Italia fuori dall'Italia*, cit., p. 1401.

sviluppo fa emergere, risulta funzionale all'ideazione e all'utilizzo di pratiche di governo specifiche. Al di là delle note varianti ad essa interne e ai vari filosofismi a cui diede origine, essa permise, inoltre, di costruire quella retorica che abbiamo visto ricorrere così spesso, per cui al soggetto posto all'apice del progresso, e proprio in virtù della posizione raggiunta, spetta il compito di civilizzare i *suoi* margini: l'eccezionalità, o quantomeno la diversità, delle pratiche di governo lì attivate trova così una sua ideale giustificazione.

L'assoluta mancanza di morale del meridione richiedeva «un'invasione di moralità»³ e legittimava, nelle parole di La Farina, l'uso del «ferro e [del] fuoco.»⁴ La guerra al brigantaggio, proprio perché, come ripetuto più volte da Massari, è «la battaglia della civiltà contro la barbarie»⁵, contro i briganti – «cannibali e [...] belve selvagge»⁶ – e contro tutta una popolazione talmente abbruttita da non riconoscerli come tali, poté essere combattuta con tutti i mezzi, legittimi e illegittimi. Spostando la nostra attenzione allo spazio coloniale, abbiamo potuto osservare che proprio il riconoscimento dell'esistenza di una diversità radicale tra metropoli e colonia permise di superare la dialettica tra forza e diritto. Abbiamo evidenziato come sia stato proprio Mancini, colui che aveva teorizzato la nazionalità come fondamento del diritto delle genti, a ribadire all'interno dell'aula parlamentare che l'uso della forza doveva essere considerato legittimo e a legalizzare, quindi, la conquista coloniale senza peraltro fuoriuscire dal solco tracciato dal proprio discorso: «Educare codeste popolazioni, modificare siffatte abitudini, impedirle usando anche la forza la quale deve stare al servizio del diritto, non è atto illegittimo, è un servizio che si rende alla giustizia ed alla civiltà.»⁷

Aver inserito l'analisi del discorso sulla differenza prodotto nell'ambito giuridico-politico in un contesto più largo ci ha permesso di mettere in evidenza come esso fosse il

³ *La Liberazione del Mezzogiorno*, cit., vol. III, pp. 163-164, lettera di Giuseppe Massari a Cavour, da Napoli in data 21 ottobre 1860.

⁴ *Ivi*, p. 356, lettera di Giuseppe La Farina a Cavour, da Napoli in data 21 novembre 1860.

⁵ *Relazione CPIB*, p. 141.

⁶ *Ivi*, p. 110.

⁷ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a sessione, Discussioni, tornata del 17 marzo 1885*, p. 12933.

frutto di scambi e di prestiti, come si inserisse in una narrazione che era andata sedimentandosi in luoghi discorsivi eterogenei. Il discorso giuridico-politico sulla differenza, come abbiamo potuto osservare, recepisce e rielabora una narrazione che è già ampiamente circolante, che ha diffuso stereotipi e li ha resi senso comune; una narrazione, dunque, funzionale ad essere inserita in un discorso che non ha interesse a rendere esplicite le sue origini storiche e le sue determinanti sociali contingenti.

Indagare la genealogia del discorso sulla differenza del Mezzogiorno è risultato funzionale a far emergere proprio la densità di tale discorso: non abbiamo presunto di indicare un ambito preciso come origine della rappresentazione del Meridione quale luogo di arretratezza morale e sociale; abbiamo però visto come essa, quando venne utilizzata all'interno di precise strategie argomentative in ambito politico e giuridico, fosse già percepita non tanto come una narrazione, ma come una realtà tangibile e inequivocabile. Nei commenti e nelle descrizioni delle popolazioni meridionali contenute negli epistolari cavouriani e negli scritti sul brigantaggio ritroviamo traccia delle narrazioni costruite in precedenza. Il brigante si confonde con il lazzaro; la plebe con quella che nel 1848 aveva dato prova di inaudita ferocia e cieco asservimento alla dinastia dei Borbone, che nel 1799 si era prestata alla violenta controrivoluzione del cardinale Ruffo e che nel 1647 aveva combattuto al fianco di Masaniello. Quella degli abitanti del Mezzogiorno è una violenza senza storia: è una condizione connaturata alla loro essenza.

Questa realtà, non a caso, venne accolta come dato oggettivo e inconfutabile da quelle pseudoscienze che si adoperarono per una elaborazione scientifica della differenza in chiave razziale: è a partire dalla descrizione del brigante elaborata in precedenza, e in quel momento ritenuta come veritiera, che Lombroso, ad esempio, può parlare di atavismo criminale. Come osserva Roberto Villa a proposito dell'analogia tra criminale e primitivo, «se l'immagine ottocentesca del selvaggio e del primitivo fosse stata quella del

“buon selvaggio”, o comunque quella di un essere pacifico, questa correlazione non avrebbe avuto senso, non sarebbe stata né compresa né accettata.»⁸

Contemplando nella stessa indagine Mezzogiorno e spazio coloniale è emerso come i saperi che concorsero ad una elaborazione in chiave naturalistico-biologica della differenza meridionale – in primis l’antropologia e la sociologia criminali – abbiano contribuito in maniera determinante prima alla comprensione della differenza coloniale e successivamente alla creazione di efficaci strumenti penali nei territori d’Oltremare.

Abbiamo messo in evidenza come l’alterità del Mezzogiorno, prima ancora di venir interpretata in chiave biologico-razziale (Niceforo) abbia rivestito un ruolo determinante nella costruzione della teoria dell’atavismo criminale (Lombroso). La conclusione alla quale percorrendo strade differenti, arrivarono l’antropologo criminale, il sociologo e il giurista – Lombroso, Niceforo e Garofalo – fu la necessità, stante una differenza razziale tra le popolazioni abitanti la penisola e considerato il legame che intercorre tra manifestazione criminosa e razza, di differenziare per aree geografico-razziali la legislazione penale dell’Italia. Ferri, il quale non arriva a teorizzare una simile differenziazione, si serve comunque di strumenti di analisi e di griglie di lettura diversi, come abbiamo visto, a seconda che egli rivolga la propria attenzione alle manifestazioni criminose delle campagne mantovane o alla delinquenza in Sardegna.

Nel Regno, l’utopia positivista di poter differenziare geograficamente, quindi razzialmente, la legislazione penale rimase lettera morta. La diversità meridionale, concepita come una diversità culturale, morale, o razziale, rimane pur sempre un dato che deve essere assorbito all’interno della compagine nazionale: essa verrà quindi presa in carico attraverso leggi eccezionali e misure amministrative che ne determinarono, nondimeno, un’inclusione differenziale.

In colonia, invece, la differenza si configura come il presupposto che ordina e costruisce la gerarchia sulla quale si fonda l’ordine (pubblico) coloniale: l’inclusione differenziale dei soggetti avviene sotto il segno di una *normalità* coloniale. Le scienze ausiliarie, che

⁸ R. VILLA, *Il deviante e i suoi segni*, cit., p. 147. Virgolettati nel testo.

nel Regno – per le difficoltà da noi esaminate – non riuscirono ad imprimere una svolta decisiva alla scienza penale, in colonia si rivelarono determinanti per poter leggere, comprendere e lavorare sulla differenza. È con esse che la differenza coloniale può essere *normalizzata*: gli strumenti di analisi e le nozioni fornite dall’antropologia, dalla sociologia e dalla stessa scienza giuridica – che, come abbiamo visto, include all’interno dei propri discorsi il primitivo quando deve spiegare l’evoluzione di determinate manifestazioni criminose – forniscono importanti griglie di analisi al giurista che, come asserisce Falcone, deve confrontarsi non tanto con un problema teorico, ma con una difficoltà pratica e contingente, poiché «A questo popolo, a questi criminali, occorre applicare il codice del 1889.»⁹ Ritorna utile, ancora una volta, la precisazione fornita da Romano: il diritto coloniale è un diritto speciale e non eccezionale; possiamo qui aggiungere che esso fu tale anche per il rapporto particolare che intrattenne con le cosiddette scienze ausiliarie.

Da quanto emerso dalla nostra ricerca possiamo affermare che il moderno discorso sulla razza e pratiche riconducibili a ciò che abbiamo definito razzismo di Stato sono presenti in Italia durante il periodo liberale, sia che rivolgiamo il nostro sguardo al Sud della penisola, sia che guardiamo agli esordi della colonizzazione. Non abbiamo inteso presentare il Mezzogiorno come laboratorio delle pratiche di governo messe in opera in colonia; la nostra indagine ha però messo in evidenza che il moderno discorso occidentale sulla razza, che si struttura e prende forma a partire dalla conquista e dalla messa a valore del continente americano – e che sorregge quella che Quijano ha chiamato la «colonialità del potere» –, è un discorso che non riguarda unicamente gli spazi fisici di conquista collocati *negli* Oltremare.

La prospettiva eurocentrica della conoscenza e le relazioni coloniali di dominazione, sostenute dall’elaborazione della moderna idea di razza come principio di naturalizzazione di queste stesse relazioni, non produssero e non producono i loro effetti unicamente ai margini e non sono limitate alla relazione tra europei e non europei, ma

⁹ *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone, cit., p. 314.*

investono anche i saperi e i territori che si trovano al centro. Il Mezzogiorno, in questo senso, ci sembra esemplificare bene queste dinamiche.

In conclusione vorremo nuovamente richiamare l'attenzione su un aspetto già messo in luce e affrontato nel corso del presente lavoro, ma che riteniamo di fondamentale importanza perché ci sembra rendere esplicito l'interesse tutto contemporaneo della nostra ricerca. Analizzando le diverse fonti è emerso come nel periodo preso in esame il termine razza, a seconda degli autori e degli ambiti discorsivi nei quali veniva utilizzato, assumesse significati variabili e accompagnasse spesso altri termini quali morale e civiltà. Abbiamo già avuto l'opportunità di dire che la razza, lungi dall'essere in quanto dimensione biologica dell'umano e lungi dall'essere stata espunta dalle mappe mentali, dalle culture e dalle pratiche di governo all'indomani dell'invalidamento dei suoi pretesi presupposti scientifici, debba essere piuttosto considerata come una costruzione sociale. La nostra indagine ha messo in luce che prima dell'emergenza di una teoria razziale della differenza, quando il termine razza accompagnava il termine civiltà e spesso vi si sovrapponeva; quando, ed è il caso del periodo da noi analizzato, il termine razza evocava sì una differenza biologica e naturale, ma non ancora una condizione irreversibile; anche allora la razza appariva come un funzionale dispositivo di dominio e di esclusione.

Il carattere interdisciplinare del presente lavoro, l'eterogeneità delle fonti analizzate e l'arco di tempo considerevole attraverso il quale ci siamo mossi ci hanno portato spesso a *rilevare* quelli che crediamo essere potenziali e interessanti nuovi oggetti di ricerca e che, per non discostarci troppo dalla problematica al cuore del nostro studio o per non appesantire eccessivamente parti che risultavano già di per sé esaustive, non abbiamo potuto comprendere nel presente studio. Alcuni di essi potranno essere analizzati in futuri lavori, sia che si prefigurino come ulteriore approfondimento di quanto fatto fino a qui, sia che aprano a nuove piste di ricerca.

Abbiamo segnalato come i testi prodotti da osservatori stranieri che avevano come oggetto la penisola, ed in particolare il meridione, se analizzati nel rispettivo contesto nazionale di produzione possano emergere anche come specchio dei rapporti di forza,

delle aspettative e delle speranze che i diversi paesi riponevano nella penisola. Nella presente ricerca abbiamo utilizzato questi scritti per mettere in luce le peculiarità dello sguardo di questi osservatori e analizzare, al contempo, le funzioni che queste narrazioni hanno rivestito nella formazione di una precisa visione del Sud. Le stesse fonti, però, possono essere utilizzate per uno studio che abbia come oggetto il ruolo delle rappresentazioni dell'Italia nella formazione delle identità nazionali dei singoli stati europei coinvolti per mano dei loro rispettivi autori. Il caso francese, per le note vicende storiche, ma anche per la conoscenza del patrimonio linguistico, storico e culturale di questo paese che chi scrive possiede, si prospetta come un interessante e proficuo caso di studio.

I limiti cronologici scelti non ci hanno permesso di analizzare le successive leggi eccezionali promulgate per il meridione. Uno degli sviluppi che si presenta quindi come più logico e coerente è senza dubbio quello che, spostando il limite cronologico superiore dell'analisi, proceda con l'esame di queste per analizzarle nel rapporto con l'evoluzione della lettura in chiave razziale emersa in ambito scientifico. In questo caso, le leggi eccezionali promulgate per la Sardegna e la relazione dell'onorevole Pais Serra – fonti alle quali abbiamo solo accennato e delle quali abbiamo già evidenziato la vicinanza con le teorie di Niceforo – emergono come validi oggetti di analisi.

Un aspetto che crediamo sia meritevole di ulteriori approfondimenti è anche il ruolo svolto da ciò che Spivak chiama l'*informante nativo* all'interno dei testi di carattere giuridico: abbiamo osservato come anche la scienza giuridica facesse ricorso alle usanze delle popolazioni primitive, appartenenti ad epoche passate o coeve, nel tentativo di delineare un'ideale scala evolutiva sia delle manifestazioni criminose sia del sistema delle pene. Abbiamo accennato al fatto che questo era un *modus operandi* diffuso anche al di là della scuola positiva. Restano da accertare i limiti di questa diffusione e, al di là di questi, le modalità di inclusione dell'*informante nativo* nei testi di carattere giuridico e i suoi scopi, probabilmente più larghi di quelli che abbiamo potuto indicare nel presente lavoro.

L'ambito di indagine al cuore del presente lavoro è stato quello giuridico, in particolare il diritto penale, ma abbiamo avuto modo di segnalare come anche in altri settori di

intervento all'interno dello spazio coloniale, ad esempio quello della pianificazione urbana e dell'architettura, sia possibile rinvenire traccia della stessa razionalità e dello stesso sforzo normalizzatore e civilizzatore. Una prima lettura dei testi in argomento, nel presente elaborato condensati in poche righe, ci ha fornito alcuni spunti interessanti che ci paiono confermare uno degli assunti principali da cui è partita la nostra ricerca, cioè che la prospettiva eurocentrica della conoscenza e le relazioni coloniali di dominazione non produssero i loro effetti unicamente ai margini, ma investirono anche i territori che si trovavano al centro. La griglia ortogonale, ad esempio, è un elemento che ritroviamo nella quasi totalità delle esperienze di colonizzazione e fu lo stesso che gli ingegneri militari piemontesi adottarono nel XVIII secolo per la pianificazione dei centri urbani di alcune isole sarde. Questo argomento potrà essere sviluppato nei nostri futuri lavori.

Bibliografia

Fonti primarie

Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara (Settembre-Ottobre 1905), ROSSETTI, CARLO (a cura di), Vol. I, *Relazioni, Comunicazioni e Conferenze*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906.

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 2^a tornata del 26 giugno 1882.

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a tornata del 25 gennaio 1885.

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a tornata del 27 gennaio 1885.

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 1^a tornata del 17 marzo 1885.

ALIMENA, BERNARDINO, *Naturalismo critico e diritto penale*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1891, pp. 614-626.

———, *La legislazione penale dell'Eritrea*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, L. Gaipa editore, 1910, pp. 619-626.

AA.VV., *L'Italia descritta e dipinta nei costumi de' suoi abitanti*, Milano, Tipografia di Paolo Lampato, 1841.

BALBO, CESARE, *Nuova appendice all'opera intitolata Delle speranze d'Italia del conte Cesare Balbo, da unirsi alla seconda edizione dell'opera stessa*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1845.

BERENINI, AGOSTINO, *Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali*, in COGLIOLO, PIETRO, *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, I, Milano, Vallardi, 1888, pp. 345-404.

BERTOLA, ARNALDO, *Gli studi giuridici coloniali e la loro importanza nel presente*, in *Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali. Firenze-Roma 12-17 aprile 1937-XV*, Volume III, II Sezione Giuridica, Firenze, Centro studi coloniali - Istituto coloniale fascista, 1937, pp. 7-15.

BOGGIANI, GUIDO, *Notizie etnografiche sulla tribù dei Ciamacoco*, in *Atti della Società Romana d'Antropologia*, II, fasc. 1, 1894.

BONSTETTEN, CHARLES-VICTOR, *L'homme du midi et l'homme du nord, ou l'influence du climat*, Genève – Paris, J. J. Paschoud, 1824.

- BORSI, UMBERTO, *Studi di diritto coloniale*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1917.
- , *Corso di diritto coloniale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1932.
- BOVIO, GIOVANNI, *Il diritto pubblico e le razze umane, detta nell'Università di Napoli nel marzo 1887*, Napoli, Morano editore, 1887.
- BUCKLE, HENRY THOMAS, *History of the Civilisation in England*, London, s.e., 1858.
- CAFFAREL, WILLIAM, *Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea*, 1900, Allegato n. 20 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1913, pp. 214-223.
- , *Cenni sulle riforme da portarsi all'Ordinamento Giudiziario della Colonia Eritrea*, 1901, allegato n. 21 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 224-229.
- CARNEVALE, EMANUELE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, in *Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto, con la statistica ecc.*, 1891, pp. 348-363.
- CASTONNET DES FOSSES, HENRY LUIS, *L'Abyssinie et les italiens*, Paris, Doniollequi, 1897.
- CATELLANI, ENRICO, *Le colonie e la conferenza di Berlino*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1885.
- CATTANEO, CARLO, *De l'insurrection de Milan*, Paris, Amyot, 1848.
- , *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, BELLONI, GIULIO ANDREA (a cura di), Firenze, Vallecchi, 1931.
- , *Scritti storici e geografici*, SALVEMINI, GAETANO, SESTAN, ERNESTO (a cura di), vol. II, Firenze, Le Monnier, 1957,.
- CAVOUR, EMILIO BENSO CONTE DI, *Il carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861*, 4 voll., COMMISSIONE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1926-1929.
- , *La questione romana negli anni 1860-1861*, 2 voll., COMMISSIONE REALE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1929.
- , *La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia. Carteggi di Emilio Cavour*, COMMISSIONE EDITRICE DEI CARTEGGI DI CAMILLO CAVOUR (a cura di), 5 voll., Zanichelli, Bologna, 1949-1954.

CIBELLI, ENRICO, *Sudditanza coloniale e cittadinanza italiana libica*, Napoli, Libreria Detken & Rocholl, 1930.

CICCOTTI, ETTORE, *Mezzogiorno e Settentrione d'Italia*, in NICOLA COLAJANNI, *Settentrionali e meridionali – Agli italiani del Mezzogiorno*, Milano-Palermo, Sandron, 1898, pp. 69-101.

CIMBALI, EDUARDO, *Popoli barbari e popoli civili. Osservazioni sulla politica coloniale*, Roma, Strambi, 1887.

———, *Popoli barbari e popoli civili. Saggio di diritto internazionale universale*, Roma, Bocca, 1891.

———, *La mia ineleggibilità nel concorso di Siena*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1898.

———, *La mia eleggibilità nel concorso di Macerata*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1901.

———, *Le pretese italiane sulla Tripolitania*, Roma, Tipografia tiberina di F. Setth, 1902.

———, *La politica coloniale conforme al nuovo indirizzo del diritto internazionale e alla vera civiltà*, Roma, Bernardo Lux editore, 1906.

COLAJANNI, NICOLA, *La delinquenza in Sicilia e le sue cause*, Palermo, Tip. Giornale di Sicilia, 1885.

———, *Ire e spropositi di Cesare Lombroso*, Catania, Tropea, 1890.

———, *Gli avvenimenti in Sicilia e le loro cause*, Palermo, Sandron, 1894.

———, *Per la razza maledetta*, Palermo, Sandron, 1898.

———, *Settentrionali e meridionali – Agli italiani del Mezzogiorno*, Milano-Palermo, Sandron, 1898.

COLUCCI, MASSIMO, voce *Indigenato* in *Nuovo Digesto Italiano*, D'AMELIO, MARIANO (a cura di), vol. VI, Torino, Utet, 1938.

CONTI, UGO, *Saggio del programma di un corso di diritto penale coloniale*, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1910.

CONTUZZI, FRANCESCO PAOLO, voce *Stato d'assedio*, in *Digesto Italiano*, LUCCHINI, LUIGI (a cura di), vol. XXII, 2, Torino, Utet, 1895.

CONSTANT, BENJAMIN, *Mélanges de Littérature et de Politique*, Paris, Didier, 1839.

CREUZÉ DE LESSER, AUGUSTE FRANÇOIS, *Voyage en Italie et Sicile, fait en MDCCCI et MDCCCII par M. Creuzé de Lesser*, Paris, Imprimerie de P. Didot l'ainé, 1806.

CUCINOTTA, ERNESTO, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Roma, Società anonima tipografica Castaldi, 1930.

———, *Gli studi giuridici coloniali in Italia*, in *Atti del Primo congresso di studi coloniali*, Firenze, 8-12 aprile 1931, vol. 5, Firenze, Olschi, 1931.

D'AMELIO, MARIANO, *Relazione sommaria della Commissione*, in *Disegno di codice civile da pubblicarsi nella colonia Eritrea*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1905 ora in Allegato n. 27 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 475-502.

———, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, Milano, Società editrice libraria, 1911.

———, *L'ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, Milano, Società editrice libraria, 1912.

CUOCO, VINCENZO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, DE FRANCESCO, ANTONINO (a cura di), Lacaita, Manduria, 1998.

DELEDDA, GRAZIA, *Tradizioni popolari in Nuoro di Sardegna*, Roma, Forzani, 1895.

———, *La passeggiata di Elena*, in *Roma letteraria*, gennaio 1895.

DE SANCTIS, FRANCESCO, *Scritti vari inediti o rari*, CROCE, BENEDETTO (a cura di), Napoli, Silvio Morano, 1898.

DE SAUSSURE, LEOPOLD, *Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes*, Paris, Alcan, 1899.

DE VATTEL, EMMERIC, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains*, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1839.

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI COLONIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *L'Africa Italiana al Parlamento Nazionale (1860-1905)*, Roma, 1907.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, *Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni 1873-1883 : con l'aggiunta dei dati dell'anno 1884 desunti dai prospetti sommari allegati alle relazioni annuali dei procuratori generali*, Roma, Tipografia eredi Botta, 1886.

DUPATY, CHARLES MERCIER, *Lettere sull'Italia nel 1875: da Genova a Firenze*, ARECCO, DAVIDE (a cura di), Novi Ligure, La città del silenzio, 2006.

FALCONE, RANIERI, *Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903 al Tribunale d'appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, Allegato n. 22 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 230-256.

——, *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 dal cav. Avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re al Tribunale di appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, Allegato n. 23 a MARTINI, F., *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 272-291.

——, *Resoconto letto nel dì 23 gennaio 1905 dal Procuratore del Re avv. Ranieri Falcone all'assemblea generale del Tribunale d'appello sedente in Asmara*, Allegato n. 24 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 309-324.

——, *Relazione sul libro primo. Disegno di Codice penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903, 1905*, Allegato n. 29 a MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea*, cit., pp. 546-645.

FERRERO, GUGLIELMO, *La morale primitiva e l'atavismo nel delitto*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. XVII (vol. I della II serie), 1896, pp. 1-37.

FERRI, ENRICO, *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, Firenze, Barbera, 1878.

——, *I nuovi orizzonti del diritto penale. Prolusione al corso di diritto e procedura penale detta nell'Università di Bologna il 6 dicembre 1880*, Bologna, Zanichelli, 1881.

——, *Il diritto di punire con funzione sociale*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. III, 1882, pp. 51-85.

——, *La scuola positiva di diritto criminale. Prelezione al corso di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena pronunciata il 18 novembre 1882*, Siena, Enrico Torrini libraio editore, 1883.

——, *La scuola criminale positiva. Conferenza del prof. Enrico Ferri nell'Università di Napoli*, Napoli, Dekten, 1885.

——, *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1892.

——, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1895.

——, *L'omicidio nell'antropologia criminale: omicida nato e omicida pazzo*, Torino, F.lli Bocca, 1895.

——, *I contadini mantovani all'Assise di Venezia*, in *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899, pp. 1-62

——, *La giustizia nel secolo XX. Conferenza al circolo giuridico di Roma (28 giugno 1912)*, in *Difese penali*, vol. III, Torino, Utet, 1925, pp. 314-364.

FLORIAN, EUGENIO, CAVAGLIERI, GUIDO, *I vagabondi*, Torino, F.lli Bocca, 1897.

FRANCHETTI, LEOPOLDO, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, in FRANCHETTI, L., SONNINO, SIDNEY, *La Sicilia nel 1876. Libro Primo*, Firenze, Barbera, 1877, ora in FRANCHETTI, L., SONNINO, S., *Inchiesta in Sicilia*, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1974.

——, *Le condizioni economiche ed amministrative delle provincie napoletane*, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875.

GAROFALO, RAFFAELE, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze, F.lli Bocca, 1885.

——, *Pena di morte*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. IX, 1888, pp. 135-144.

——, *La superstizione socialista*, Torino, Roux e Frassati, 1895.

——, *Relazione del Procuratore generale barone Garofalo sul Codice penale per la colonia Eritrea, approvato dal consiglio coloniale nelle sedute del 22 aprile e 21 maggio 1906 e del 12 maggio 1907*, Roma, Stamperia reale, 1908, pp. 1-44.

——, *Il codice penale della colonia Eritrea*, Roma, Tip. Dell'Unione cooperativa editrice, 1909, pp. 1-10

GHISLERI, ARCANGELO, *Il diritto pubblico e le razze umane*, Napoli, Morano editore, 1887.

——, *Le razze umane e il Diritto nella Questione Coloniale*, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1896.

——, *Le razze umane e il diritto nella questione coloniale*, RAINERO, ROMAIN (a cura di), Milano, Marzorati, 1972.

GIOBERTI, VINCENZO, *Del primato morale e civile degli italiani*, Bruxelles, Meline, Cans e compagnia, 1843.

GIOIA, MELCHIORRE, *Riflessioni sull'opera intitolata « L'homme du midi et l'homme du nord » di Charles-Victor Bonstetten*, in *Opere minori*, Lugano, Ruggia, 1834.

GIRAULT, ARTHUR, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, L. Larose éditeur, 1895.

——, *Condition des indigènes au point de vue de la législation civile et criminelle et de la distribution de la justice*, in *Congrès international de sociologie criminelle*, vol. 2, Paris, Rousseau, 1901, pp. 45-79.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG, *Viaggio in Italia*, Milano, Mondadori, 1993, (ed. originale *Italienische Reise*, capp. XXVII-XXIX, in *Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand*, Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta, 1827-1842)

- GOVONE, UBERTO, *Il Generale Giuseppe Govone. Frammenti di memorie*, Torino, Casanova, 1902.
- GUERRY, ANDRÉ MICHEL, *Essaie sur la statistique morale de la France*, Paris, Crochard, 1833.
- ILARDI, SAVERIO, *Appunti per una nuova sistematica del diritto coloniale*, in *Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali*, cit., pp. 15-25.
- IMPALLOMENI, GIAN BATTISTA, *La «Nuova Scuola» di diritto penale al Congresso antropologico di Parigi*, in *Rivista Penale*, 31, XVI, 1890, pp. 213-230, 309-324.
- JOLY, HENRY, *La France criminelle*, Paris, Librairie Léopold Cerf, 1889.
- LA FARINA, GIUSEPPE, *Murat e l'unità italiana*, Torino, Barbera, 1856.
- LE BON, GUSTAVE, *Lois psychologiques de l'évolution des peuples*, Paris, Félix Alcan, Éditeur, 1895.
- LEROY-BEAULIEU, PAUL, *La colonizzazione presso i popoli moderni* (Prima edizione italiana gentilmente concessa dall'Autore arricchita di Note del Prof. Brunialti), in *Biblioteca di scienza politiche e amministrative*, diretta da BRUNIALTI, ATTILIO, II Serie, Opere di diritto amministrativo e Costituzionale, Torino, Utet, 1897.
- LETOURNEAU, CHARLES, *L'évolution de la morale*, Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1887.
- , *L'évolution du mariage*, Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1888.
- , *L'évolution politique dans les diverses race humaines*, Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1890.
- , *L'évolution juridique dans les diverses races humaines*, Parigi, Lecrosnier et Babé, 1891.
- LIMENTANI, LUDOVICO, *Il torto del positivismo*, in *Aprutium*, aprile-maggio, 1914.
- LOMBROSO, CESARE, *L'igiene in Calabria*, in *Egea*, Milano, 15 novembre 1862.
- , *Cenni di Geografia medica italiana*, in *Giornale di Medicina Militare*, Torino, 1862.
- , *Tre mesi in Calabria*, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1863.
- , *Esistenza di una fossa occipitale mediana nel cranio di un criminale*, in *Archivio per l'antropologia e l'etnologia*, I, 1871, pp. 63-65.
- , *Della fossetta cerebrale mediana in un criminale*, in *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, 1872, vol. 5.

——, *Raccolta di casi attinenti alla medicina legale, VIII. Deformità cranica congenita in un vecchio delinquente*, in *Annali universali di medicina*, 1874, vol. 227, ora in C. LOMBROSO, *Genio, delitto, follia. Scritti scelti*, FRIGESSI, DELIA, GIACANELLI, FERRUCCIO, MANGONI, LUISA (a cura di), Torino, Bollati Boringhieri, pp. 235-239.

——, *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'Antropologia, alla Medicina legale e alle discipline carcerarie*, Milano, Hoepli, 1876.

——, *Pensiero e meteore. Studii di un alienista*, Milano, fratelli Dumolard, 1878.

——, *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Torino, Bocca, 1879.

——, *Troppo presto: appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino, Fratelli Bocca, 1888.

——, *L'uomo bianco e l'uomo di colore. Letture su l'origine e la varietà delle razze umane*, Torino, Fratelli Bocca, 1892 (1^a ed. Padova, Sacchetto, 1871).

——, *Gli anarchici*, Torino, Bocca, 1894.

——, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria. (Cause e rimedi)*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897.

——, *L'ultimo brigante. Giuseppe Musolino*, in *Nuova Antologia*, 1 febbraio 1902, pp. 509-516.

——, *Cesare Lombroso in Calabria*, GUARNIERI, L., (a cura di), Rubbettino editore, 2009

LOMBROSO, C., FERRERO, G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, L. Roux, 1894.

LOMBROSO, C., CARRARA, MARIO, *Contributo all'antropologia dei Dinka (con due tavole)*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, vol. XVII (vol. I della II serie), 1896, p. 349-363.

LOMBROSO, GINA, *Vita di Lombroso*, Milano, Istituto italiano per il libro del popolo, 1921.

LUBBOCK, JOHN, *I tempi preistorici e le origini dello incivilimento*, LESSONA, M. (traduzione a cura di), Torino, Unione Tipografico-editrice, 1875.

LUCCHINI, LUIGI, *La terza serie della Rivista Penale*, in *Rivista Penale*, 31, XVI, 1890, pp. 5-9.

MACCHIA, ANGELO, *Contributo alla teoria delle fonti del diritto coloniale*, Reggio Emilia, F.lli Rossi, 1941.

MAGGIORANI, VINCENZO, *Il sollevamento della plebe di Palermo e del circondario nel settembre 1866*, Palermo, Stamperia militare, 1866.

MANCINI, PASQUALE STANISLAO, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino dal professore Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, Eredi Botta, 1851.

———, *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio su Macchiavelli*, Napoli, G. Marghieri, 1873.

———, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Ristampa riveduta e corretta della prima edizione*, JAYME, ERIK (a cura di), Torino, G. Giappichelli Editore, 2000.

MANZINI, VINCENZO, *Trattato del furto e delle sue varie specie, Parte prima. Evoluzione generale sociologica e giuridica del furto*, vol. I, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1902.

———, *Manuale di procedura penale italiana*, Milano-Torino, Bocca, 1912.

MARCHESINI, GIOVANNI, *La crisi del positivismo e il problema filosofico*, Torino, Bocca, 1898.

MARTINI, FERDINANDO, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1913.

MASSARI, GIUSEPPE, *I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in poi*, Torino, Ferrero e Franco, 1849.

———, (a cura di), *Il signor Gladstone ed il governo napoletano. Raccolta di scritti intorno alla questione napoletana*, Torino, Tipografia Subalpina, 1851.

———, *Il brigantaggio nelle province napoletane. Relazione della Commissione d'Inchiesta Parlamentare letta dal Deputato Massari alla Camera del Comitato segreto del 3 e 4 maggio 1863 seguita da quella letta dal Deputato Castagnola nella tornata segreta del 4 maggio e dalla Legge sul brigantaggio*, Milano, Fratelli Ferrario, 1863.

Memoriale del Circondario di Nuoro alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sardegna, Livorno, Tipografia Stefanini, 1870.

MESSIMY, ADOLPHE, *Notre œuvre coloniale*, Paris, Larose, 1910.

MONDAINI, GENNARO, *Il carattere di eccezionalità nella storia del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1907, Estratto dalla *Rivista coloniale*, II, 1907, pp. 30.

——, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia. Parte I – Storia coloniale*, Roma, Attilio Sampaolesi Editore, 1927.

MONNIER, MARC, *La Camorra: notizie storiche raccolte e documentate*, Firenze, Barbera, 1862.

MONTESQUIEU, *Lettere persiane*, (trad. G. Alfieri Todaro-Faranda), Milano, Rizzoli, 2006. (ed. originale *Lettres persanes*, Amsterdam, P. Brunel, 1721, ora in *Œuvres complètes de Montesquieu*, Tome 1, *Lettres persanes et introduction générales*, Oxford-Napoli, Voltaire Fondation-Istituto italiano per gli Studi Filosofici, 2004).

——, *Viaggio in Italia*, G. MACCHIA, M. COLESANTI (a cura di), Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. 222-223. (ed. originale *Voyages de Montesquieu. Publiés par Le Baron Albert de Montesquieu*, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1794 ora in *Œuvres complètes de Montesquieu*, Tome 10, *Mes voyages*, Lyon-Paris, ENS Editions-Classiques Garnier, 2012)

MUNZINGER, J. A. WERNER, *Studi sull'Africa orientale*, Roma, Tipografia Voghera, 1890.

——, *Il Diritto dei Bogos*, Roma, Tipografia Voghera, 1891.

NICEFORO, ALFREDO, *Le varietà pigmee e microcefaliche della Sardegna*, in *Atti della Società Romana d'antropologia*, 1896.

——, *I recidivi e gli istituti penali sulla recidiva*, Roma, Bertero, 1897.

——, *La delinquenza in Sardegna. Note di sociologia criminale*, Palermo, Sandron, 1897 (ristampa anastatica Cagliari, Edizioni Della Torre, 1977).

——, *L'Italia barbara contemporanea. Studi e appunti*, Milano e Palermo, Sandron, 1898.

——, *Italiani del nord, italiani del sud*, Torino, Bocca, 1901.

NITTI, FRANCESCO SAVERIO, *Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato*, Torino, Bocca, 1900.

PAIS SERRA, FRANCESCO, *Relazione dell'inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1896.

PETRUCELLI DELLA GATTINA, FERNANDO, *La rivoluzione di Napoli nel 1848. Ricordi*, Genova, Moretti, 1850.

PRUDHOMME, LOUIS MARIE, *Voyageur*, n. 67, 9 fructidor VII, 26 agosto 1799.

QUATREFAGES, J. L. ARMAND DE, *Comptes rendus à l'Académie des Sciences*, Paris, s.e., 1882.

QUETELET, ADOLPHE, *Sur l'homme et sur les développements de ses facultés, ou Essai de physique sociale*, Paris, Bachelier, 1835.

RAY-LANKESTER, EDWIN, *Sur la dégénérescence*, in *Revue internationale des Sciences Biologiques*, 1882.

Relazione dell'inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna promossa con decreto ministeriale del 12 dicembre 1894, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1896.

RENAN, ERNEST, RENAN, HENRIETTE, *Nouvelles lettres intimes*, Paris, Calmann-Lévy, 1923.

ROMANO, SANTI, *Corso di diritto coloniale*, Vol. I, Roma, Athenaeum, 1918.

SALVEMINI, GAETANO, *Scritti sulla questione meridionale (1896-1955)*, Torino, Einaudi, 1955.

SALICETI, AURELIO, *La question italienne, Murat et les Bourbons*, Parigi, s.e., 1855.

DE SAUSSURE, LEOPOLD, *Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes*, Paris, Alcan, 1899.

SCIALOJA, ANTONIO, *Lettere inedite di Antonio Scialoja*, ALATRI, PAOLO (a cura di), in *Movimento Operaio*, parte I, 1-3, gennaio-giugno 1956.

SCIALOJA, VITTORIO, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, Roma, Stamperia reale, 1909.

SERGI, GIUSEPPE, *Liguri e Celti nella Valle del Po*, in *Archivio per l'antropologia e l'etnologia*, XIII, fasc. 2 Firenze, 1883.

———, *Origine della stirpe mediterranea*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1895.

———, *Le influenze etniche e gli Italici*, in *Atti della Società Romana di Antropologia*, fasc. 2, 1895.

———, *Africa. Specie euro-africana*, Torino, f.lli Bocca, 1897.

SIGHELE, SCIPIO, *Un paese di delinquenti nati*, in *Mondo criminale*, Milano, Omodei Zorini, I serie, 1893, pp. 208-239.

SOLINAS DE LOGU, GIUSEPPE, *Condizione giuridica e politica degli indigeni nella colonia Eritrea*, Sassari, G. Dessi, 1912.

SONNINO, SIDNEY, *La mezzeria in Toscana*, in L. FRANCHETTI, *Le condizioni economiche ed amministrative delle provincie napoletane*, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875.

——, *I contadini in Sicilia*, in FRANCHETTI, L., SONNINO, S., *La Sicilia nel 1876. Libro Secondo*, Firenze, Tipografia G. Barbera, 1877 ora in FRANCHETTI, L., SONNINO, S., *Inchiesta in Sicilia*, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1974.

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. UFFICIO STORICO, *Tancredi Saletta a Massaua (Memorie, Relazioni, Documenti)*, Roma, 1987.

MADAME DE STAËL, *Corinne ou l'Italie*, Paris, H. Nicolle, 1807.

STENDHAL, *Roma, Napoli e Firenze*, 3 voll., Milano-Firenze, Parenti editore, 1960 (ed. originale *Rome, Naples et Florence en 1817*, Paris, Delaunay, 1817).

SUCCI, GIOVANNI, *Commercio in Africa: il Madagascar, l'isola di Johanna e l'arcipelago di Comoro, Zanzibar e Mozambese*, Milano, Tipografia nazionale, 1881.

TOSTI, ALFREDO, *Il codice penale per la colonia Eritrea*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1910, pp. 299-308.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE *Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del tribunale civile e correzionale di Santamaria Capua Vetere nell'anno 1882 esposta all'Assemblea Generale del 5 gennaio 1883 / dal procuratore del re cav. Vincenzo Cosenza*, s.l., s.e.

TRINCHERA, FRANCESCO, *La questione napoletana. Ferdinando Borbone e Luciano Murat*, Torino, Tipografia economica, 1855.

TURATI, FILIPPO, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Bologna, La controcorrente, 1913.

TURIELLO, PASQUALE, *Governo e governati in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1882.

——, *Il secolo XIX*, Palermo, Sandron, 1902.

VILLARI, PASQUALE, *Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia*, Firenze, Successori Le Monnier, 1878.

——, *Arte, storia e filosofia, saggi critici di Pasquale Villari*, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1884.

——, *La filosofia positiva e il metodo storico*, Milano, Zanetti, 1866.

WILLIAMS, HELEN MARIA, *Aperçu de l'état des mœurs et des opinions dans la République française vers la fin du XVIII siècle*, Paris-Strasbourg, Levrault, 1801.

Fonti secondarie

ABATTISTA, GUIDO, *Umanità in mostra. Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940)*, Trieste, EUT, 2013.

AQUARONE, ALBERTO, *Ferdinando Martini e l'amministrazione della colonia Eritrea*, in *Clio*, XIII, 1977, pp. 341-427.

AGAMBEN, GIORGIO, *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

ALLEGRETTI, UMBERTO, *Le risposte dello Stato liberale*, in *Storia d'Italia, Annali 12, La criminalità*, VIOLANTE, LUCIANO (a cura di), Torino, Einaudi, 1997, pp. 719-756.

ALLEN, THEODORE W., *The Invention Of The White Race. The Origin of Racial Oppression in Anglo-America*, London – New York, Verso, 1997.

BALIBAR, ETIENNE, WALLERSTEIN, IMMANUEL, *Razza, nazione, classe: le identità ambigue*, Roma, Edizioni Associate, 1991 (ed. originale *Race, nation, classe: les identités ambiguës*, Paris, Editions La Découverte, 1988).

BANTI, ALBERTO MARIA, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2006.

BARRERA, GIULIA, *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, in *Quaderni storici*, 109, 2002, pp. 21-54.

BARRERA, GIULIA, TRIULZI, ALESSANDRO, TZEGGAI GABRIEL (a cura di), *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'IsIAO*, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2008.

BASCHERINI, GIANLUCA, *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*, in *Giornale di storia Costituzionale*, XXV/1, 2013, pp. 117-132.

BATTAGLIA, ROBERTO, *La prima guerra d'Africa*, Torino, Einaudi, 1958.

BERTINO, FRANCESCA, *Normare per costruire il diverso. Il diritto penale nella colonia Eritrea (1897-1908)*, in *Miscellanea di storia delle esplorazioni*, XXXV, 2009, pp. 151-196.

BRAUDEL, FERNAND, *L'Italia fuori dall'Italia. Due secoli e tre Italie*, in *Storia d'Italia*, vol. II, ROMANO, RUGGERO, VIVANTI, CORRADO (a cura di), *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, parte seconda, Torino, Einaudi, 1974, pp. 2227-2228.

——, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, vol. III, Torino, Einaudi, 1993.

BRILLI, ATTILIO, *Quando viaggiare era un'arte. Il romanzo del grand tour*, Bologna, Il Mulino, 2002.

——, *Il viaggio in Italia: storia di una grande tradizione culturale*, Bologna, Il Mulino, 2011.

BULFERETTI, LUIGI, *Lombroso*, Torino, UTET, 1975.

BURGIO, ALBERTO, *L'invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico*, Roma, Manifestolibri, 1998.

——, *Nonostante Auschwitz. Il ritorno del razzismo in Europa*, Roma, DeriveApprodi, 2010.

BURGIO, ALBERTO (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, Il Mulino, 1999.

BURGIO, ALBERTO, CASALI, LUCIANO (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna, Clueb, 1996.

CAMMARANO, FULVIO, PIRETTI, MARIA SERENA, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in *Storia d'Italia, Annali 10, I professionisti*, MALATESTA, MARIA (a cura di), Torino, Einaudi, 1996, pp. 521-589.

CAMPESI, GIUSEPPE, *Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/campesi/>

CANDELORO, GIORGIO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. IV, *Dalla Rivoluzione nazionale all'Unità*, Milano, Feltrinelli, 1964.

——, *Storia dell'Italia moderna*, vol. V, *La costruzione dello Stato unitario 1860-1871*, Milano, Feltrinelli, 1975.

CAPUZZO, ESTER, *Sudditanza e cittadinanza italiana dell'età liberale*, in *Clio*, XXXI, 1995/1, pp. 65-95.

——, *Per una storia degli organi consultivi dell'amministrazione coloniale italiana: la creazione del Consiglio coloniale*, in *Clio*, XXXI, 1995/4, pp. 550-565.

CAPUZZO, PAOLO, MEZZADRA, SANDRO, *Provincializing the Italian Reading of Gramsci*, in SRIVASTAVA, NEELAM, BHATTACHARYA, BAIDIK (a cura di), *The Postcolonial Gramsci*, Routledge, London-New York, 2012, pp. 34-54.

CARAZZI, MARIA, *La Società geografica italiana e l'esplorazione coloniale in Africa: 1867-1900*, Firenze, La Nuova Italia, 1972.

CARFAGNA, LUCIANO, *Italy 1830-1914*, in *The Fontana Economic History of Europe*, CIPOLLA, CARLO MARIA (a cura di), vol. 4, part 1, Glasgow, William Collins Sons & Co. Ltd, 1975, pp. 279-328.

CAROFILIO, VITO, *Selvaggi, turchi e intellettuali: il sud "napoletano" di Stendhal*, in COLESANTI, MASSIMO e altri (a cura di), *Stendhal, Roma, l'Italia. Atti del convegno internazionale Stendhal, Roma, l'Italia*, Roma, Storia e Letteratura, 1985, pp. 381-399.

CASTI, EMANUELA (a cura di), *Arcangelo Ghisleri e il suo "clandestino amore". Geografia e studi coloniali tra '800 e '900 in Italia*, Roma, Società Geografica Italiana, 2001.

CERRETI, CLAUDIO, *La questione africana e i geografi del dissenso*, in CERRETI, CLAUDIO (a cura di), *Colonie africane e cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Le esplorazioni e la geografia. Atti dell'incontro di studio, Roma, Istituto italo-africano, 20 maggio 1994*, Roma, Centro italiano per gli studi storico-geografici, 1994, pp. 33-47.

CIANFEROTTI, GIULIO, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano, Giuffrè, 1984.

COLAO, FLORIANA, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra "giustizia penale eccezionale" e "repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saggiamente giuridico. Il che vuol dire anche nel senso più liberale"*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, pp. 697-742.

COLESANTI, MASSIMO e altri (a cura di), *Stendhal, Roma, l'Italia. Atti del convegno internazionale Stendhal, Roma, l'Italia*, Roma, Storia e Letteratura, 1985.

CONELLI, CARMINE, *Razza, colonialità, nazione: il progetto coloniale italiano tra Mezzogiorno e Africa*, in DEPLANO, VALERIA, PES, ALESSANDRO (a cura di), *Quel che resta dell'Impero. La cultura coloniale degli italiani*, Milano, Mimesis, 2015, pp. 149-167.

COSTA, PIETRO, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

—— (a cura di), *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33/34, 2004/2005.

——, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *L'Europa e gli 'Altri'*, cit., pp. 169-257.

CURCIO, ANNA, *Un paradiso abitato da diavoli" ... o da porci. Appunti su razzializzazione e lotte nel Mezzogiorno d'Italia*, <http://www.uninomade.org/un-paradiso-abitato-da-diavoli-o-da-porci/>.

CURCIO, ANNA, MELLINO, MIGUEL, *La razza al lavoro*, Manifestolibri, Roma, 2012.

D'ADDIO, MARIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966.

DA PASSANO, MARIO, *Linee di politica criminale nei discorsi inaugurali dei rappresentanti del pubblico ministero (1870-1888)*, in *Materiali per uno studio della cultura giuridica*, XXI/1 1991, pp. 93-129.

DE FRANCESCO, ANTONINO, *La palla la piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale*, Milano, Feltrinelli, 2012.

DE MARTINO, ERNESTO, *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, Milano, Il Saggiatore, 1961.

DE NAPOLI, OLINDO, *Race and Empire: The Legitimation of Italian Colonialism and Juridical Thought*, in *The Journal of Modern History*, CXXXV, Dicembre 2013, pp. 801-832.

DE RIENZO, EUGENIO, *Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze europee (1830-1861)*, Catanzaro, Rubbettino, 2013.

DE RUGGIERO, GUIDO, *Storia del liberalismo europeo*, Bari, Laterza, 1925.

DEPLANO, VALERIA, PES, ALESSANDRO (a cura di), *Quel che resta dell'Impero. La cultura coloniale degli italiani*, Milano, Mimesis, 2015.

DEL BOCA, ANGELO, *La guerra di Abissinia 1935-1941*, Milano, Feltrinelli, 1965.

———, *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1976-1984 (*Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma*, Milano, Mondadori, 2001).

———, *Gli italiani in Libia*, 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1986-1988.

———, *L'Africa nella coscienza degli italiani*, Mondadori, Milano, 2002.

———, *Italiani brava gente? Un mito duro a morire*, Vicenza, Neri Pozza, 2005.

———, *I gas di Mussolini. il fascismo e la guerra in Etiopia*, Roma, Editori Riuniti, seconda edizione 2007

DEL BOCA, ANGELO (a cura di), *Adua. Le ragioni di una sconfitta*, Roma, Laterza, 1997.

DICKIE, JOHN, *Darkest Italy. The Nation and Stereotypes of the Mezzogiorno, 1860-1900*, Palgrave-Macmillan, New-York, 1999.

———, *Stereotipi del Sud d'Italia. 1860-1900*, in *Oltre il meridionalismo. Nuove prospettive sul Mezzogiorno d'Italia*, LUMLEY, ROBERT, MORRIS, JONATHAN (a cura di), Bologna, 1999, pp. 113-143.

DU BOIS, WILLIAM EDWARD BURGHARDT, *Black Reconstruction in America*, New York, The Free Press, 1935.

——, *Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo*, il Mulino, Bologna, 2010.

FERRAJOLI, LUIGI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989.

——, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

FANON, FRANTZ, *Pelle nera. Maschere bianche*, Milano, M. Tropea, 1996 (ed. originale *Peau noire. Masques blancs*, Paris, Editions du Seuil, 1952).

——, *I dannati della terra*, Torino, Einaudi, seconda ed. 1967 (ed. originale *Les damnés de la terre*, Paris, François Maspéro éditeur, 1961).

GENOVESE, EUGENE, FONER, ERIC (a cura di), *Slavery in the New World*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969.

FIORAVANTI, MAURIZIO, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive di ricerca*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 10, 1981, pp. 169-219.

FOUCAULT, MICHEL, *L'archeologia del sapere*, Milano, Rizzoli, 1971 (ed. originale, *L'archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969).

——, *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976 (ed. originale, *Surveiller et Punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975).

——, *Storia della sessualità*, tomo 1, *La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, 2001 (1° ed. it. Milano, Feltrinelli, 1978; ed. originale, *Histoire de la sexualité*, tome 1, *La volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976).

——, *Bisogna difendere la società*, Milano, Feltrinelli, 1998 (ed. originale, *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France*, 1976, Paris, EHESS-Gallimard-Le Seuil, 1997).

FRANCESCHINI, LEONARDO, *Decolonizzare la cultura. Razza, sapere e potere: genealogie e resistenze*, Verona, Ombre Corte, 2013.

GALASSO, GIUSEPPE, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Milano, Mondadori, 1982.

GALASSO, GIUSEPPE (a cura di), *Storia del Regno di Napoli*, Milano, Adelphi, 1992.

GIULIANI, GAIA, LOMBARDI-DIOP, CRISTINA, *Bianco e nero. Storia dell'identità razziale degli italiani*, Le Monnier-Mondadori, Milano, 2013.

GIURNI, DORA, *La "Storietta di mia vita" di Tommaso Cappiello (1778-1840)*, tesi di laurea, Università degli studi della Basilicata, A. A. 1994-1995.

GRAMSCI, ANTONIO, *Alcuni temi della quistione meridionale*, in *La Questione Meridionale*, DE FELICE, FRANCO, PARLATO, VALENTINO (a cura di), Roma, Editori Riuniti, III ed. 1970.

———, *Quaderni del carcere*, 4 voll., Edizione critica dell'Istituto Gramsci, GERRATANA, VALENTINO (a cura di), Torino, Einaudi, 1977.

———, *Il Risorgimento*, Roma, Editori riuniti, 1991.

GRESLERI, GIULIANO, MASSARETTI, PIER GIORGIO (a cura di), *Architettura italiana Oltremare: atlante iconografico*, Bologna, Bononia University Press, 2008.

GUARNIERI, LUIGI, *Cesare Lombroso in Calabria*, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2009.

GUAZZINI, FEDERICA, *Le ragioni di un confine coloniale: Eritrea 1898-1904*, Torino, L'Harmattan Italia, 1999.

HALL, STUART, *Race, articulation et sociétés structurées à dominante*, in *Identités et cultures 2. Politiques des différences*, CERVULLE, MAXIME (a cura di), Paris, Editions Amsterdam, 2013, pp. 113-178 (ed. originale *Race, Articulation and Societies Structured in Dominance*, in *Sociological Theories: Race and Colonialism*, Paris, Unesco, 1980).

———, *A chi serve l'identità?*, in *Spettri del potere. Ideologia identità traduzione negli studi culturali*, BIANCHI, CINZIA, DEMARIA, CRISTIANA, NERGAARD, SIRI (a cura di), Roma, Meltemi, 2002, pp. 129-153 (ed. originale S. HALL, *Introduction: Who Needs 'Identity'?*, in *Questions of cultural identity*, HALL, STUART, DU GAY PAUL (a cura di), Sage, London, 1996).

HALL, STUART et altri (a cura di), *Policing the Crisis*, London, Macmillan, 1978.

LABANCA, NICOLA, *In marcia verso Adua*, Torino, Einaudi, 1993.

———, *La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale. Atti del Convegno «Culture e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale»*, Napoli, 20-21 dicembre 2002, MAZZACANE ALDO (a cura di), Napoli, Cuen, 2006, pp. 205-233.

———, *Oltremare. Storia dell'espansione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012.

LACCHÈ, LUIGI, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990.

LANARO, SILVIO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925*, Venezia, Marsilio, 1979.

LE COUR GRANDMAISON, OLIVIER, *La République impériale. Politique et racisme d'Etat*, Paris, Fayard, 2009.

——, *De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique*, Paris, La Découverte, 2010.

MARTONE, LUCIANO, voce *Il diritto coloniale*, in *Enciclopedia Treccani*, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-coloniale_%28Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Diritto%29/#

——, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene editore, 2002.

——, *Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, 2006, cit., pp. 255-265.

——, *Diritto d'Oltremare: legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano, Giuffrè, 2008.

MARTUCCI, ROBERTO, *Emergenza dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1980.

MARUCCO, DORA, *L'amministrazione della statistica italiana dall'Unità al Fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

MAZZA, MAURO, *Il dibattito sui progetti di codificazione autonoma per la Colonia Eritrea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, I, pp. 169- 189.

MELLINO, MIGUEL, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, Razza e Razzismo in Europa e in Italia*, Roma, Carocci, 2012.

——, *Migrazioni, razza e cittadinanze postcoloniali*, in *No border. Movimenti indisciplinati. migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Verona, Ombre Corte, 2013, pp. 166-191.

MELOSSI, DARIO, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002.

MENICONI, ANTONELLA, *Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)*, in *Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 2/2014, pp. 104-116.

MEZZADRA, SANDRO, *Bringing Capital Back*, in *A materialist Turn in Postcolonial Studies?*, in *Inter/Asia Cultural Studies*, 12, I, 2011, pp. 154-164 .

MEZZADRA, SANDRO, RIGO, ENRICA, *Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, 2006, cit., pp. 175-205.

MEZZADRA, SANDRO, RICCIARDI, MAURIZIO (a cura di), *No border. Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Verona, Ombre Corte, 2013.

MILANINI KEMENY, ANNA, *La società d'esplorazione commerciale in Africa, 1879-1914*, Firenze, La Nuova Italia, 1973.

- MITCHELL, TIMOTHY, *Colonising Egypt*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
- MOE, NELSON, *Representation of the South in Post-Unification Italy, 1860-1880*, tesi di dottorato, John Hopkins University, 1994.
- , *Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2004 (ed. originale *The View from Vesuvius. Italian Culture and the Southern Question*, University of California press, Ltd, Berkeley, Los Angeles, London, 2002).
- MOLENA, DAVIDE, *Oltre la scuola antropologica: la riflessione penalistica di Bernardino Alimena*, tesi di dottorato in Storia del Diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, A.A. 2011/2012.
- MOLFESE, FRANCO, *Storia del Brigantaggio dopo l'Unità*, Milano, Feltrinelli, 1964.
- MONINA, GIANCARLO, *Il consenso coloniale le società geografiche e l'Istituto coloniale italiano, 1896-1914*, Roma, Carocci, 2002.
- MOZZILLO, ATANASIO, *La frontiera del Grand Tour*, Napoli, Liguori, 1992.
- MULAS, MARIA ANTONIETTA, *Un funzionario del Ministero degli esteri nello Stato liberale: Giacomo Agnesa (1860-1919)*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del Convegno, Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Vol. II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 914-940.
- NANI, MICHELE, *La nazione e i suoi altri*, in *Storica*, X, 30, 2004, pp. 95-119.
- , *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*, Roma, Carocci, 2006.
- NEPPI MODONA, GUIDO, *Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922*, Bari, Laterza, 1969.
- , *Diritto penale e positivismo*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, PAPA EMILIO R. (a cura di), Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 47-61.
- NUZZO, LUIGI, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del «soggetto indigeno»*, in *L'Europa e gli Altri*, cit., pp. 463-508.
- PALANO, DAMIANO, *Il potere della moltitudine: l'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano, V&P università, 2002.
- PALMA, SILVANA, *The seen the unseen, the invented. Misrepresentations of African "Otherness" in the Making of a colony. Eritrea, 1885-1896*, in *Cahiers d'études africaines*, 2005/1, n° 177, pp. 36-69.

PAVARINI, MASSIMO, *Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575*, in *Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero*, CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), Milano, 1975, pp. 283-316.

PETRUSEWICZ, MARTA, *Chi ha inventato la “questione meridionale”?*, in ORIZZONTI MERIDIANI (a cura di), *Briganti o emigranti. Sud e movimento tra conricerca e studi subalterni*, Verona, Ombre Corte, 2014, pp. 17-29.

PLACANICA, AUGUSTO, *La capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come «fonte» della storia meridionale*, in *Meridiana*, 1, 1987, pp.165-179.

POGLIANO, CLAUDIO, *Nuovi temi e interpretazioni del positivismo*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, cit., pp. 457-468.

POIDIMANI, NICOLETTA, *Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini*, Milano, Sensibili alle foglie, 2009.

PROGLIO, GABRIELE, *Orientalismi: nuove prospettive interpretative*, in *Altre modernità*, n. 8, pp. 1-13, novembre 2012 (Disponibile all’indirizzo: <http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2533>).

QUIJANO, ANIBAL, *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*, in *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, LANDER, EDGARDO (a cura di), Buenos Aires, Clacso, 2003, pp. 201-246.

———, *“Race” et colonialité du pouvoir*, in *Mouvements*, vol. 3, n° 51, 2007, pp. 111-118.

RAINERO, ROMAIN, *L’anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, Milano, Edizioni di comunità, 1971.

RIALL, LUCY, *The Italian Risorgimento: State, Society, and National Unification*, New York, Routledge, 1994.

———, *Sicily and the Unification of Italy. Liberal Policy and Local Power, 1859-1866*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

RIGO, ENRICA, *Europa di confine: trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata*, Roma, Meltemi, 2007.

ROCHAT, GIORGIO, *Il colonialismo italiano*, Loescher, Torino, 1973.

———, *L’esercito dinanzi alle guerre d’Africa*, in *Militari italiani in Africa. Per una storia sociale e culturale dell’espansione coloniale. Atti del convegno di Firenze, 12-14 dicembre 2002*, LABANCA, NICOLA (a cura di), Società italiana di Storia Militare, Quaderno 2001-2002, Napoli, 2004, pp. 17-26.

ROCHAT, GIORGIO, MASSOBRIO, GIULIO, *Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943*, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1978.

ROEDIGER, DAVID R., *The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class*, Verso Books, London – New York, 1996.

———, *How Race Survived U.S. History. From Settlement and Slavery to the Obama Phenomenon*, Verso, London, 2008.

ROMANDINI, MASSIMO, *Da Adua al governo civile in Eritrea nella considerazioni di Ferdinando Martini*, in *Africa*, XXXVIII, 4, dicembre 1983, pp. 628-646.

———, *Ferdinando Martini ad Addis Abeba (15 giugno-28 luglio 1906)*, in *Miscellanea di Storia delle Esplorazioni*, IX, 1984, pp. 199-244.

ROMEO, ROSARIO, *Dal Piemonte sabauda all'Italia liberale*, Bari, Laterza, 1974.

ROTONDO, FRANCESCO, *Il tentativo di medicalizzazione della penalità in Italia sul finire del secolo XIX*, tesi di dottorato in Diritto romano e Tradizione romanistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 2004-2005.

SAGÙ, MARIA LETIZIA, *Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea*, in *Clio*, XXII, 1986, pp. 567-616.

SAID, EDWARD, *Orientalismo*, Feltrinelli, Milano, 2008 (ed. originale *Orientalism*, Pantheon Books, New York, 1978).

SALVADORI, MASSIMO LUIGI, *Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci*, Torino, Einaudi, 1963.

SBRICCOLI, MARIO, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 2, 1973, pp. 607-702.

———, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-75, I, pp. 558-642.

———, *Il diritto penale liberale. La «Rivista Penale» di Luigi Lucchini 1874-1900*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 16, 1987, pp. 105-183.

———, *La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita*, in SCHIAVONE, ALDO (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232.

———, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto e Giustizia*, VIOLANTE, LUCIANO (a cura di), Torino, Einaudi, 1998, pp. 487-551.

SCIASCIA, LEONARDO, *Stendhal e la Sicilia*, in COLESANTI, MASSIMO e altri (a cura di), *Stendhal, Roma, l'Italia*, cit., pp. 39-62.

SCIROCCO, ALFONSO, *Il Mezzogiorno nell'Italia unita (1861-1865)*, Napoli, Società editrice napoletana, 1979.

SOLINAS, PIER GIORGIO, *L'Africa italiana da Ferdinando Martini a Giacomo De Martino*, in *La ricerca folklorica*, XVIII, ottobre 1988, pp. 41-48.

SORGONI, BARBARA, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia Eritrea*, Napoli, Liguori, 1998.

———, *Diritto coloniale e diritto consuetudinario nella colonia eritrea*, in *Diritti umani. Riflessioni e prospettive antropologiche*, SANTIEMMA ADRIANO (a cura di), Roma, Euroma, 1998, pp. 281-300.

———, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.

———, *Diventare antropologo: Alberto Pollera e l'etnografia coloniale*, in *Quaderni Storici*, 109, a. XXXVII, 2002, pp. 55-82.

———, *Donne in colonia tra definizione giuridica e immaginario di genere*, in *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, cit., pp. 235-254.

———, *Racial Policies*, in PODDAR, PREM, PATKE, RAJEEV, JENSEN, LARS (a cura di), *A Historical Companion to Postcolonial Literatures in Continental Europe and Empires*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008.

SPIVAK, GAYATRI CHAKRAVORTY, *Critica della ragione postcoloniale: verso una storia del presente in dissolvenza*, CALEFATO, PATRIZIA (a cura di), Roma, Meltemi, 2004 (ed. originale *A critique of postcolonial reason toward a history of the vanishing present*, Cambridge-London, Harvard university press, 1999).

STOLER, ANN LAURA, *Race and the Education of Desire. Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*, Durham et London, Duke University Press, 1995.

———, *La chair de l'empire. Savoir intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial*, Paris, La Découverte, 2013 (ed. originale, *Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule*, University of California Press, 2002).

STOLER, ANN LAURA, COOPER, FREDERICK, *Repenser le colonialisme*, Paris, Payot, 1997.

SURDICH, FRANCESCO, *Esplorazioni geografiche e sviluppo del colonialismo nell'età della rivoluzione industriale. I: Fasi e caratteristiche dell'espansione coloniale. II: Espansione coloniale ed organizzazione del consenso*, Firenze, La Nuova Italia, 1979-1980.

———, *Aspetti e immagini delle culture extraeuropee nelle prime riviste illustrate italiane*, in *Saggi di storia del giornalismo. In memoria di Leonida Balestrieri*, Quaderni dell'Istituto mazziniano, 2, 1982, pp. 178-186.

——, *Le società geografiche e coloniali*, in AA. VV., *Fonti e problemi della politica coloniale italiana*, cit., 1996, pp. 477-487.

——, *L'attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto: dall'evangelizzazione dell'Abissinia all'acquisto della baia di Assab*, Millesimo, Comunità montana Alta Val Bormida, 2005.

STRONATI, MONICA, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 38, 2009, pp. 953-1008.

TETI, VITO, *La razza maledetta: origini del pregiudizio antimeridionale*, Roma, Manifesto Libri, 2011.

——, *Maledetto sud*, Torino, Einaudi, 2013.

TODOROVA, MARIA, *Imaging the Balkans*, Oxford, Oxford University Press, 1997.

TROPEA, MARIO, *Ferdinando Martini: «Nell'Africa italiana», impressioni e ricordi di un toscano in Colonia*, in *Miscellanea di Storia delle Esplorazioni*, IX, 1984, pp. 71-105.

VENTURI, FRANCO, *L'Italia fuori dall'Italia*, in *Storia d'Italia*, vol. III, ROMANO, RUGGERO, VIVANTI, CORRADO (a cura di), *Dal primo Settecento all'unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 985-1481.

——, *Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, 1971, vol. VIII, pp. 1-73.

VILLA, ROBERTO, *Il deviante e i suoi segni*, Milano, Angeli, 1985.

VOLPATO, CHIARA, *La deumanizzazione del nemico. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

VOLTERRA, ALESSANDRO, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea (1882-1886)*, in *Clio*, XXXI, n. 2, 1995, pp. 199-222.

WOLFF, LARRY, *Inventing Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*, Stanford, Stanford University Press, 1994.

ZACCARIA, MASSIMO, "Tu hai venduto la giustizia in colonia". *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi 1907-1915*, in *Africa*, LXI, 3-4, 2006, pp. 317-195.

——, nota introduttiva a FOLCHI, TEOBALDO, *Commissariato Regionale di Massaua. Brevi cenni storico-amministrativi sulle popolazioni, dal suddetto Commissariato Regionale dipendenti, 1898*, in *Ethnorama*, 3, 2007, pp. 90-141.

ZAGNONI, STEFANO, *L'Eritrea delle piccole città 1897-1936*, in *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, G. GRESLERI, P. G. MASSARETTI, S. ZAGNONI (a cura di), Venezia, Marsilio, 1993, pp. 145-163.

Indice dei nomi

A

Abattista, Guido, 392, 393
Aberdeen, George Hamilton Gordon IV conte di
Aberdeen, 107, 108
Agamben, Giorgio, 285
Alimena, Bernardino, 372, 374, 377, 400, 401, 402,
421
Allegretti, Umberto, 137
Allen, Theodore, 40
Alula, ras, 263
Antonelli, Pietro, 265, 267, 268
Aquarone, Guido, 339, 341, 342, 347, 348, 354, 364
Ardigò, Roberto, 164
Argentino, Achille, 148
Artom, Isacco, 136
Azeglio, Massimo d', 133, 191
Azzariti, Gaetano, 359

B

Balbo, Cesare, 87, 88, 392
Baldissera, Antonio, 269, 274
Balibar, Etienne, 59
Banti, Alberto Maria, 122
Baratieri, Oreste, 267, 269, 270, 271, 273
Barrera, Giulia, 14, 337, 344
Bascherini, Gianluca, 285, 294
Battaglia, Giacinto, 14, 102
Battaglia, Roberto, 14, 102
Beccaria, Cesare, 210
Berenini, Agostino, 203, 274, 417
Bertino, Francesca, 16
Bertola, Arnaldo, 290, 292, 295
Bevilacqua, Piero, 71
Bismarck, Otto von, 258
Bixio, Nino, 127, 130, 148

Boggiani, Guido, 222
Bonstetten, Charles-Victor, 87
Borromeo, Guido, 132
Borsi, Umberto, 293, 294, 296, 301, 323, 326
Bossi, Luigi, 101
Bovio, Giovanni, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Braudel, Fernand, 72, 73
Brilli, Attilio, 79
Broca, Paul, 236
Brunialti, Attilio, 253, 303
Brusati, Ugo, 254
Buckle, Henry Thomas, 172, 173
Bulferetti, Luigi, 180
Burgio, Alberto, 14, 16, 32, 247

C

Cadorna, Luigi, 254
Caffarel, William, 287, 350, 351, 356, 363, 390, 391
Cagnassi, Eteocle, 356
Caimi, Pietro, 262
Calabrese, Ernesto, 359
Cammarano, Fulvio, 282
Camperio, Manfredo, 253
Campesi, Giuseppe, 151, 159, 160, 178, 203, 207,
209
Candeloro, Giorgio, 116, 142
Cappiello, Tommaso, 95
Capuzzo, Ester, 61, 338, 342
Carazzi, Maria, 252
Carfagna, Luciano, 88, 251
Carlo Alberto, re di Sardegna, 90
Carmignani, Giovanni, 210
Carnevale, Emanuele, 372, 374, 401
Carnot, Sadi, 208
Carofiglio, Vito, 83

Carrara, Francesco, 197, 200, 210, 407
Carrara, Mario, 392, 393, 412
Carta, Gianbattista, 101
Carta-Mameli, Michele, 359
Casali, Luciano, 16, 247
Caserio, Sante, 208
Cassinis, Giovan Battista, 130, 131, 136
Castagnola, Stefano, 148, 150
Casti, Emanuela, 320
Castonnet des Fosses, Henry Luis, 271
Catellani, Enrico, 295, 302, 313, 314
Cattaneo, Carlo, 92, 120, 121, 210
Cavalletto, Alberto, 330
Cavour, Camillo Benso, 88, 101, 114, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 227, 242, 243, 441
Ceneri, Giuseppe, 211
Cerreti, Claudio, 253
Championnet, Jean-Etienne, 95
Chermside, Albert, 262
Cialdini, Enrico, 141
Cianferotti, Giulio, 295
Cibelli, Enrico, 338
Cicccone, Antonio, 148
Ciccotti, Ettore, 166, 167
Cimbali, Eduardo, 314, 315, 316, 320, 322
Colajanni, Nicola, 162, 166, 167, 206, 216, 217, 245
Colao, Floriana, 208
Colesanti, Massimo, 74, 83
Colucci, Massimo, 296
Conciatori, Giuseppe, 356
Condorcet, Nicolas de, 324
Conelli, Carmine, 16
Constant, Benjamin, 322
Conti, Ugo, 374, 375, 384
Contuzzi, Francesco Paolo, 142
Cooper, Frederick, 57
Correnti, Cesare, 252
Corsi, Alberto, 359
Corsi, Tommaso, 136
Cosenz, Errico, 116

Costa, Andrea, 211, 274, 317
Costa, Pietro, 19, 279, 281, 282, 288, 293, 296, 300,
301, 307, 326, 327, 437, 438
Creuzé de Lesser, Auguste François, 79, 80, 81, 97,
240
Crispi, Francesco, 123, 208, 228, 231, 265, 266,
268, 271, 272, 273, 274, 342
Crocco, Carmine, 194
Cucinotta, Ernesto, 294, 296, 299
Cugia, Efisio, 144
Cuoco, Vincenzo, 98
Curcio, Anna, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 44, 61
Custodi, Pietro, 101

D

Da Passano, Mario, 207, 381
Darwin, Charles, 51, 184, 219
De Augustinis, Matteo, 100
De Felice, Renzo, 13
De Francesco, Antonino, 91, 92, 95, 98, 100, 120,
135, 241
De Martino, Ernesto, 77, 78, 340, 359
De Martino, Giacomo, 77, 78, 340, 359
De Napoli, Olindo, 282
De Renzis, Francesco, 310, 311
De Rienzo, Eugenio, 108
De Ruggiero, Guido, 88
De Sanctis, Francesco, 116, 119, 120
De Saussure, Leopold, 398
Del Boca, Angelo, 14, 248, 249, 252, 255, 258, 262,
270, 271, 272, 274
Deledda, Grazia, 218
Deplano, Valeria, 15, 16
Di Camporeale, Paolo, 310, 311
Di Rudini, Antonio, 259, 267, 273, 274, 275
Dickie, John, 71, 155, 156, 157, 166, 169, 173, 179,
221
Dina, Giacomo, 167, 172
Domenico, Mauro, 101, 116, 285
Dupaty, Charles Mercier, 84

F

Falcone, Ranieri, 287, 324, 345, 347, 348, 356, 368, 369, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 405, 406, 407, 412, 413, 414, 417, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 434, 437, 444

Fani, Cesare, 287

Fanon, Frantz, 25, 26, 28, 30, 33

Farini, Luigi Carlo, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 241, 243

Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, 90, 91, 92, 93, 108

Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie, 91, 95

Ferrajoli, Luigi, 141, 280, 282, 283

Ferreri, Luigi, 101

Ferrero, Guglielmo, 94, 199, 388, 391, 393

Ferri, Enrico, 21, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 229, 231, 232, 274, 366, 371, 373, 375, 385, 386, 387, 388, 395, 443

Filangeri, Gaetano, 210

Filonardi, Vincenzo, 259

Fioravanti, Maurizio, 285

Folchi, Teobaldo, 343, 346, 383

Foner, Eric, 35

Forti, Anna, 103

Foucault, Michel, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 159, 197, 198

Fra Diavolo, (Michele Pezza), 96, 194

Franceschini, Leonardo, 40

Francesco II di Borbone, re delle Due Sicilie, 127, 129, 138

Fucini, Renato, 172

G

Galasso, Giuseppe, 80

Gall, Joseph, 236

Galliano, Giuseppe, 269

Gandolfi, Antonio, 267

Garibaldi, Giuseppe, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 135, 138, 142, 144, 242

Garofalo, Raffaele, 198, 206, 230, 244, 359, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 385, 390, 395, 401, 405, 406, 407, 411, 412, 416, 421, 429, 430, 432, 433, 443

Genovese, Eugene, 35

Gentile, Giovanni, 164

Ghisleri, Arcangelo, 320, 321, 322

Gioberti, Vincenzo, 87, 94

Gioia, Melchiorre, 87, 101, 141

Giolitti, Giovanni, 238, 259, 267

Giovannetti, Giacomo, 101

Giovanni IV, imperatore dell'Etiopia, 263, 265

Girault, Arthur, 296, 325, 326, 412, 413

Giuliani, Gaia, 15, 247

Giurni, Dora, 95

Gladstone, William, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 241

Goethe, Johann Wolfgang, 75, 76

Govone, Giuseppe, 150, 176, 179, 191, 243, 244

Gramsci, Antonio, 61, 69, 227, 237, 238

Gresleri, Giuliano, 343

Guarnieri, Luigi, 188

Guazzini, Federica, 341

Guerry, André Michel, 196

H

Hall, Stuart, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 57, 58, 59, 67, 69

Hamel, Gérard van, 422

Holland, Lady, 131, 134

I

Ilardi, Saverio, 292

Impallomeni, Gian Battista, 372, 376, 377

Ismail Omar, 390

J

Jacini, Stefano, 136
 Joly, Henry, 222

K

Kipling, Rudyard, 245
 Krapelin, Emil, 422

L

La Farina, Giuseppe, 116, 132, 133, 154, 441
 La Marmora, Alfonso, 144
 Labanca, Nicola, 14, 248, 250, 251, 252, 254, 255,
 258, 259, 261, 262, 265, 268, 273, 286, 296
 Lacchè, Luigi, 158, 159, 370
 Lamartine, Alphonse de, 119
 Lampato, Francesco, 101, 102
 Lampato, Paolo, 102, 103
 Lanaro, Silvio, 13, 164, 165
 Le Cour Grandmaison, Olivier, 280, 281, 326
 Leroy-Beaulieu, Paul, 303, 304
 Letourneau, Charles, 219, 224, 386
 Limentani, Ludovico, 164
 Liszt, Franz von, 422
 Lombardi-Diop, Cristina, 15, 247
 Lombroso, Cesare, 21, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204,
 209, 211, 214, 215, 216, 222, 225, 226, 229,
 230, 231, 244, 370, 371, 373, 375, 376, 377,
 378, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 394,
 412, 417, 442, 443
 Lombroso, Gina, 182
 Lubbock, John, 391
 Lucchini, Luigi, 200, 207, 208, 230, 371, 372, 374,
 418
 Luigi IX, re di Francia, 324
 Luigi XV, re di Francia, 324

M

Macchia, Angelo, 291
 Madame de Staël, 76, 81, 82, 97
 Maggiorani, Vincenzo, 192
 Mamiani, Terenzio, 136, 210, 306
 Mancini, Pasquale Stanislao, 258, 260, 261, 262,
 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 317,
 330, 441
 Manin, Daniele, 116
 Manzini, Vincenzo, 366, 378, 386
 Mario, Jessie, 172
 Mariotti, Ruggero, 359
 Marongiu, Antonio, 356
 Martini, Ferdinando, 275, 324, 331, 339, 340, 341,
 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351,
 353, 354, 355, 356, 358, 362, 363, 364, 366,
 369, 383, 407, 408
 Martone, Luciano, 287, 289, 290, 291, 345, 350,
 356, 360, 363, 364, 372, 390
 Martucci, Roberto, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
 146, 147, 148
 Marucco, Dora, 370
 Masaniello, (Tomaso Aniello d'Amalfi), 74, 94, 98,
 442
 Massaretti, Pier Giorgio, 343, 344
 Massari, Giuseppe, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 111,
 112, 114, 115, 120, 128, 129, 135, 136, 148,
 150, 151, 153, 154, 155, 174, 178, 179, 189,
 191, 227, 243, 441
 Massobrio, Giulio, 146, 244
 Mazza, Mauro, 359, 367
 Mellino, Miguel, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 42,
 45, 56, 57, 58, 61, 247, 248
 Melossi, Dario, 187, 196, 203, 206, 210, 213
 Menelik, imperatore dell'Etiopia, 265, 266, 267,
 268, 269, 272, 275
 Meniconi, Antonella, 369, 381
 Messimy, Adolphe, 280
 Mezzadra, Sandro, 26, 61, 291
 Milanini Kemeny, Anna, 253

Minghetti, Marco, 126, 133
Mitchell, Timothy, 55
Moe, Nelson, 70, 71, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 88,
91, 94, 99, 100, 101, 102, 109, 112, 115, 117,
118, 119, 126, 133, 134, 135, 169, 172
Molena, Davide, 372, 374, 376, 377, 402
Moleschott, Jacob, 219
Molfese, Franco, 138, 139, 141, 145
Mondaini, Gennaro, 286, 294, 295, 366
Monina, Giancarlo, 293
Monnier, Marc, 15, 92, 168, 176, 192
Montanelli, Indro, 14
Montesquieu, 73, 74, 75, 82, 86, 87, 89, 94
Morelli, Donato, 148
Mori, Angiolo, 295
Mortara, Lodovico, 287, 359, 364
Mozzillo, Atanasio, 83
Mulas, Maria Antonietta, 343
Munzinger, J. A. Werner, 383
Murat, Gioacchino, 90, 98
Murat, Luciano, 116, 119, 120
Musolino, Giuseppe, 187

N

Nani, Michele, 16, 58, 59, 247
Napoleone I, imperatore dei francesi, 79, 95, 116,
162, 166, 206, 217
Napoleone III Bonaparte, imperatore dei francesi,
116
Navarro, Michele, 77
Neppi Modona, Guido, 209, 211, 232, 233
Niceforo, Alfredo, 21, 162, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 244, 443, 446
Nigra, Costantino, 125, 127, 130, 242
Nitti, Francesco Saverio, 166, 167
Nuzzo, Luigi, 293, 295, 331, 334, 347

O

Oliva, Domenico, 330, 331

Orano, Paolo, 216, 237
Orero, Baldassarre, 266
Orlando, Vittorio Emanuele, 287

P

Pagano, Francesco Mario, 210
Pais Serra, Francesco, 228, 446
Palano, Damiano, 184, 198
Palma, Silvana, 244
Pantaleoni, Diomede, 132
Parenzo, Cesare, 305, 308, 310
Pavarini, Massimo, 207, 208
Pelaggi, Giuseppe, 188
Pelloux, Luigi, 254
Pepe, Guglielmo, 90
Persano, Carlo, 126, 127
Pes, Alessandro, 15, 16, 123
Petitti di Roreto, Ilarione, 101
Petruccelli della Gattina, Fernando, 93
Petrusewicz, Marta, 89, 117, 119, 120, 121, 123,
137
Pinelli, Ferdinando, 141
Pio IX, Papa, 255
Piretti, Maria Serena, 282
Pisacane, Sapri, 92, 120
Pitò, Eugenio, 356
Placanica, Massimo, 62, 80, 82
Poerio, Carlo, 108
Pogliano, Augusto, 163, 164, 165
Poidimani, Nicoletta, 15
Pollera, Alberto, 382, 383
Proglio, Gabriele, 65, 68
Prudhomme, Louis Marie, 97
Puglia, Ferdinandino, 77, 82, 85, 121, 377

Q

Quatrefages, J. L. Armand de, 219
Quetelet, Adolphe, 196
Quijano, Anibal, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 55, 56,
57, 444

R

Rainero, Romain, 245, 254, 273, 274, 305, 320
Ray-Lankester, Edwin, 219
Renan, Ernest, 85, 86, 88, 112, 113, 114, 126, 240, 440
Renan, Henriette, 86, 112
Renda, Antonio, 217
Riall, Lucy, 71
Riccardi di Netro, Ferdinando, 132
Ricciardi, Maurizio, 26
Ricotti, Cesare Francesco Magnani, 254
Ridolfi, Cosimo, 101
Rigo, Enrica, 26, 291
Rochat, Giorgio, 14, 17, 146, 244, 248, 254, 338
Roediger, David R., 40, 44
Romagnosi, Gian Domenico, 101, 102, 210
Romandini, Massimo, 339
Romano, Santi, 72, 73, 177, 285, 287, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 323, 328, 337, 358, 366, 444
Romeo, Rosario, 87, 148
Romeo, Stefano, 87, 148
Rosmini, Antonio, 210
Rotondo, Francesco, 371, 375
Rousseau, Jean-Jacques, 324, 326
Rubattino, Raffaele, 253, 256, 305
Ruffo, Fabrizio, 96, 98, 130, 442

S

Sacchi, Ettore, 211
Sacchi, Luigi, 102, 317
Saffi, Aurelio, 148
Sagù, Maria Letizia, 359, 361, 364, 365, 366
Said, Edward, 32, 53, 64, 65, 68, 69, 86
Saint-Jorioz, Bianco di, 194
Saletta, Tancredi, 263
Saliceti, Aurelio, 116
Salvadori, Massimo Luigi, 227
Salvago Raggi, Giuseppe, 362, 363, 364, 365
Salvemini, Gaetano, 92, 166, 167, 172
Santillana, David, 359

Sapeto, Giuseppe, 257
Savelli, Bernardino, 372
Sbriccoli, Mario, 158, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 230, 231, 233, 372, 375, 376
Scialoja, Antonio, 119, 287, 333, 335, 359, 360, 361, 362, 364, 375, 400
Scialoja, Vittorio, 119, 287, 333, 335, 359, 360, 361, 362, 364, 375, 400
Sciascia, Leonardo, 83
Scirocco, Alfonso, 148
Serao, Matilde, 172
Sergi, Giuseppe, 215, 216, 218, 226, 235, 237
Serristori, Luigi, 101
Settembrini, Luigi, 116, 120
Sighele, Scipio, 217, 222
Siliprandi, Francesco, 210, 213
Solinas De Logu, Giuseppe, 334
Solinas, Pier Giorgio, 334, 339
Sonnino, Sidney, 138, 166, 167, 172
Sorgoni, Barbara, 14, 336, 337, 383, 388, 433
Spaventa, Luigi, 116, 120, 306
Spivak, Gayatri Chakravorty, 27, 248, 446
Stocco, Francesco, 116
Stoler, Ann Laura, 33, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 337
Stronati, Monica, 139, 140, 145, 146, 147, 149, 155, 157, 158
Succi, Giovanni, 378
Surdich, Francesco, 102, 252, 257

T

Teti, Vito, 76, 162, 215, 217, 225, 236
Tittoni, Tommaso, 363
Todorova, Maria, 70
Tosti, Alfredo, 402, 403, 421, 428
Trincherà, Francesco, 116, 117, 118, 119, 128, 241
Triulzi, Alessandro, 344
Tropea, Mario, 28, 216, 339
Turati, Filippo, 206, 208
Turiello, Pasquale, 166, 167, 172

V

Vegezzi, Saverio, 136
Venturi, Franco, 72, 74, 79, 85, 100, 440
Villa, Roberto, 180, 187, 188, 198, 199, 201, 202,
203, 442, 443
Villamarina, Salvatore Pes di, 123, 125, 128
Villari, Pasquale, 21, 138, 162, 163, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 189, 191, 192, 194, 214, 227, 244
Vilella, Giuseppe, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189
Virchow Rudolf, 219, 392
Vittorio Emanuele II, re di Sardegna (poi I re
d'Italia), 129, 130, 132, 306

Vivante, Cesare, 359
Volta, Alessandro, 101
Volterra, Alessandro, 262, 264

W

Wallerstein, Immanuel, 59
Williams, Helen Maria, 96
Williams, Thomas, 385
Winckelmann, Johann, 80
Wolff, Larry, 70

X

Xavier, Giovanni, 77